32101 073587378

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA degli

ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato governo austriaco...

DELLE LEGGI, PROCLAMI, ORDINI ED AVVISI

Pubblicati in Milano
nell' anno VI. Repubblicano.

TOMO V.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

D. Arcanio Malacrida -

MILANO

Presso Luigi Veladini in Contrada S. Radegonda.

o(2. *Aprile V. S.* 1798.)o

Digitized by Google

(REPRO)
KJF
.M55xR3q
vol. 5

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Regiſtri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 13 Germinale anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. il seguen. Messaggio
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 13. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXXX. del Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori al Direttorio Esecutivo.
„ Dietro la lista dupla propostaci dal Gran Consiglio vi trasmettiamo, Citta-
„ dini Direttori, la definitiva elezione de' Commissarj per il Prestito forzato
„ nel Dipartimento del Reno, e del Lario per la rinuncia de' Cittadini Bolo-
„ gna e Sibaud eletti per il Dipartimento del Reno, e del Cittadino Gianni
„ eletto per il Dipartimento del Lario.
„ Dipartimento del Reno. Pirotti Tommaso. Landi Gaetano Perito.
„ Dipart. del Lario Mignino Francesco di Tremezzo. „ Salute, e Fratellanza.
„ Seg. Marliani Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segret.
Il Dirett. Esec. Ordina, che il premesso Messaggio sia stampato, pubblicato, ed eseguito.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Paradisi — Pel Direttorio Esecutivo
il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Per il Ministro della Giustizia Pancaldi
Ispettore Generale. L. Luosi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Regiſtri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 13. Germinale anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 6. Germile Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXXIII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta CXXVI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 4. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Considerando il Gran Consiglio, ch' è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le Finanze;
„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione;
„ Dichiara l' urgenza sopra i precedenti motivi, quindi „ Risolve:
„ Il Dipartimento dell' Olona sarà ripartito come siegue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario. "

1. Comune di Milano col suo Circondario esterno detto altre volte Corpi Santi.
2. Comune di Monza con porzione di Brugherio S. Ambrogio, e Cassina della Santa.

3. Distretto di Bollate Capo-Luogo

Comunità. Bollate con Madonna del Bosco. Baranzate. Bruzzano. Cassina nuova. Cassina Pertusella. Cassina Trivulza. Castellazzo. Cormano. Cesate. Garbagnate con Cassina de' Baicani. Mazzo con Mazzino. Novate. Pantanedo. Pinzano. Roserio. Senago con Senaghino. Terrazzano. Valera. Vialba. Arese con Torretta.

4. Distretto di Baggio Capo-Luogo

Comunità. Baggio con Cassina Moriggia. Bazzana S. Illario. Bazzanella con Monteggaudio. Boldinasco con Cassina Comini. Buccinasco con Terradeo. Cesano Boscone. Corsico con Guarda, e Guardina. Cerchiate. Cassina del Pero. Cusago con Rabajone. Figino. Garegnano marcido, con Garegnano Corbellaro, Grancino con Carto Robbiolo, e Molino della Paglia. Gudo Gambaredo con Palazzolo. Lampugnano. Loirano con Cassine Gaggera, e Foresta. Lorentegg'o con Cassina Travaglia, Molinetto, e Chierolo di Robarello. Muggiano con Molino del Paradiso. Musocco con Quarto Uglerio. Quarto Cagnino con Cassina Pobbietta. Quinto Romano con Cassina del Maino, Caldera, e Malpaga. Roncheto con Roborello e Ferrera. Romanbanco. Rovido. Seguro. Sella nuova

JUL -1 1999 249279
Digitized by Google

con Caſſina interna, Moretta, Barocca, Creta, Caſſina Garegnano, Mazzo, e Caſſinazza. Settimo con Caſſina Gireta. Terzago con Venezia. Treno con Torazza S. Leonardo, Caſſina Chiuſa, e Fagnarello. Trezzano. Vighignolo. Villapizzone, Affago con Pontirolo. Affiano con Mojrano, e Malandra.

5. Diſtretto di Seſto S. Giovanni Capo-Luogo

Comunità. Seſto S. Giovanni con Toretta. Affori, Biccoca con Biccochina. Bresso. Brufuglio. Creſenſago con Cimiano, Cologno. Caſſina de' Gatti. Moncucco con S. Criſtofaro, Molgia, Dordeico, Guzzina, Pobbia, Malnido, e Bettolino freddo, Niguarda. Dergano con Derganino. Gorla. Precentenaro. Precotto con Brughirolo. Segnano con Segnanino, Greco, e Paſquè di Seveſo. S. Aleſſandro con Occhiate, e la Pelucca. S. Damiano. Turro. Villa S. Fiorano con Calotto. S. Aleſſandro, e Seſto giovane, e Taverna della Coſta.

6. Diſtretto di Cernuſco Aſinario Capo-Luogo

Comunità. Cernuſco Aſinario con Crea, e Caſſina Imperatore. Bornago. Buſſero. Camporicco. Caſſina de' Pecchj. Cambiago con Torazza de' Mandelli. Peſſano con Caſſina Valera, e Canepa. Pioltello. S. Giuliano con Cavaroſſa. S. Agata. S. Pedrino. Vignate con Retenate. Vimodrone.

7. Diſtretto di Gorgonzola Capo-Luogo

Comunità. Gorgonzola. Bellinzago. Bilentrate. Inzago, Geſſate, Maſate, Pozzolo. Trecella,

8. Diſtretto di Linate Capo-Luogo

Comunità. Linate inferiore con Linate ſuperiore. Bolgiano con Monticello. Bicavacca. Caſa nuova. Caſſignanica. Chiaravalle con Grancie, e Bagnolo. Foramagno. Limito con Caſſina Rugacciſe. Lambrate con Cavriano, e Caſoretto, Caſſina Trivulza, e la Roſa. Morſenchio. Macconago con Guarda, e Guinzana. Mezzate con Canzo. Novegro con Fra di Seſto. Pantigliate. Peſchiera con Mirazzano, Biaſſano, Loughignara, Bertola, e S. Bovio. Poaſco con Sorigherio. Quinto Sole con Salvaneſco, e Caſtellazzo. Redeceſio. Rodano con Pobbiano. Rovagnaſco con Caſſina del Duca Capriccia, Olgia nuova, e Olgia vecchia. S. Donato con Trivulzo, Segrate. S. Gregorio vecchio con Acquabella, Caſone, Bettolino, e Malapianta. Trenzaneſio. Trepoccecio con S. Felice. Vajano con Caſſina Ambrogiana, e Caſſina Piemonte. Vigentino. Zelo con Bruſada, e Monaſtero. Noſedo con Chiaravalle, S. Nazaro. Caſſina, S. Martino, Caſſina Rogoredo, e Caſſina del Carmine.

La preſente Riſoluzione farà ſtampata.

„ Segnat. Alpruni Preſidente — Mangili — Mocchetti Segretarj.

Milano 12. Germinale anno VI. Repubblicano — Seſſione CXXIX.

„ Il Conſiglio de' Seniori approva.

„ Marliani Preſidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Dirett. Eſec. Firmat. Paradiſi — Pel Dirett. Eſec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Per il Miniſtro della Giuſtizia Pancaldi Iſpettore Generale. L. Luoſi Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 14. Germinale anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Milano li 30. Ventoſo anno VI. Repubblicano.

„ Seſſione CXVII. del Conſiglio de' Seniori

„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Seduta CXX. del Gran Conſiglio.

„ Milano li 28. Ventoſo anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Conſiderando il Gran Conſiglio, che è di eſtrema neceſſità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel ſiſtema Politico, come pel „ Giudiziario, pel Militare, e per le Finanze.

„ Con-

Digitized by Google

„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribu-
„ zione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione,
„ Dichiara l' urgenza sopra i precedenti motivi, quindi — Risolve:
„ Il Dipartimento del Ticino sarà ripartito come segue derogandosi ad ogni
„ Legge anteriore in contrario ;

1. Comune di Pavia col suo Circondario esterno detto altre volte Corpi Santi.
2. Comune di Abbiategrasso. — 3. Distretto di Corbetta Capo Luogo.

Comunità. Albairate con Cassina Pianca. Bareggio. Bernate con Casate, e Rubone. Bestazzo. Boffalora. Cassina Pobbia con Castellazzo de' Stampi. Castellazzo de' Barzi. Cisliano. Corbetta con Cassina Battuella, e Cassina Giongola. Marcallo. Menedrago con Asmonte Barco, Casone, e Cassina nuova. Mesero. Offonna. Ravello con Osteria di Castelletto. San Pietro Bestazzo. San Stefano con Ripoldo, Ranteghetta, e Barera. San Viro. Sendriano. Vittuone.

4. Comune di Magenta. — 5. Distretto di Abbiategrasso Capo-Luogo.

Comunità. Basiano. Besate. Bugo. Coronate con Marimondo, Cassina Pratoronco, e Cassina Fiorentina. Ballavecchia. Lugagnano con Cassina Bardena Biraga, e Piatta. Motta Visconti. Ozzero. Robecco con Casterno. Ticinello.

6. Distretto di Rosate Capo-Luogo.

Comunità. Barate. Bonirola. Caselle. Cassina di Donato del Conte con Barbatola. Castelletto Mendosio con Brusada. Coazzano con Cassina Scaccabarozzi. Copiago con Doresano. Fagnano. Gaggiano con Gaggianello, Cassina d'Anzino Cusano, e Baitana. Gudo Visconti con Longolo, e Cassina d'Anzino Corio. Noviglio con Mairano, Domenegasco, e Tavernasco. Rosate. Tainate. Vermezzo. Vigano con Carbonizza, Montano, e Sporzano. Zelo Surigone.

7. Distretto di Binasco Capo-Luogo.

Comunità. Badile con Cassina Peluca. Binasco. Bubbiano. Calvignasco con Bettola S. Salvatore, Torretta, e Bettola di Calvignasco. Campo morto con Casatico, S. Vitale, e Bettola. Casarile con Melone, Porchera, e Cassina Colombara. Casirate con Birolo. Cassina Bianca. Cavagnera. Conigo. Gnignano con Granzetta, Sicciano, e Cantaluppo. Lacchiarella. Mandrino. Mandrugno con Femegro. Mettone. Moirago. Moncucco con Morivione, e Molino vecchio. Pasturago con Monterosso. Ponte lungo. S. Novo. S. Pietro Cusico con Bosco, e Torretta. Vairano con Longuria, Longurietta, e Bazzana. Vernate con Merlate, e Cassina Valmischia. Viano. Vidigulfo. Vigonzino con Pioltino. Villa maggiore. Zavenusco. Zibido al Lambro. Zibido S. Giacomo con Casiglio, e S. Giacomo Zibido. Basilica Bologna. Carpinago con Villanuova de' Beretti. Casadico. Giovenzano. Giussago con Cassina maggiore, e Nivolto. Guinzano con Molino de' Perotti. Liconasco con Noveto Moirago, e S. Colombanino. Ronchetto con Cassina Scaccabarozzi, e Cosnaco. Turago Bordone.

8. Distretto di Locate Capo-Luogo.

Comunità. Basiglio con Viglione. Cassino Scanasio. Fizzonasco. Locate con Resenterio, Tappa, Morazzana, Cassina Venturino, e Nesporedo. Opera con Noverasco, Cassina Dosso, Mirasole, Cassina Folla, e Valazza. Pieve con Viquarterio. Pizzabrasa. Ponte Sesto con Gambarone, e Cassina Zavattera. Quinto de' Stampi con Brandezzate, e Taverna della Roggia. Romano Paltano. Rozzano con Ferrabue, Folcinasco. Torriggio.

9. Distretto di Melegnano Capo-Luogo.

Comunità. Arcagnago con porzione di Guignano. Bascapè con Casedo, e Beccalzù. Busighera con Caluzzano, e Borgo nuovo. Canobbio con Mombretto, e Bettola Vercelli. Carpiano con Cassina Muraglia. Carpianello. Castel lambro. Cerro con Gazzera. Civesio. Colturano con Cabbiano, e Balbiano. Gavazzo. Landriano. Manghialuppo. Mediglia con Triginto, e Melegnanello. Melegnano. Mercugnano con Villa Zurli. Mezzano. Pairana. Pedriano. Rancate con Borghetto. Robbiano con Bruzzano, e Strepata. Riosso con Cassina de' Lassi. Santa Brera con Rocca Brivia. San Giuliano con Sesto Gallo, e Bettolino. San Zeno, e Foppa. Sesto ulteriano con Cologno. Torre vecchia. Trognano. Viboldone con Montone, e Vigloè. Vidiferto con Guasoldo, Cantaluppo, e Cassinazza. Vigliano con Sarasano. Vigonzone. Villarzino. Vizzolo con Calvenzano, e Sarmazzano. Zunico con Faino Ortigherio, e Cà matta. Zivido con Cassina Rovida.

10. Distretto di Bereguardo capo-Luogo.

Comunità. Bereguardo. Marignago con Brusada, Cassina di mezzo Calignago, Molino, vecchio, e divisa. Trivolzio. Origioso. S. Perone. Torriano con Tirogno. Velezzo con Robecchino. Battuda. Papiago. Pissarello con Pilastro.

Digitized by Google

Rognano, Soncino con Caſſina Cavegnate, Torrino con Certo, Torradello, Trovo, Villarafca, Zelada.

11. Comune di Caſorate. — 12. Diſtretto dei Parchi capo-Luogo Pavia.

Comunità. Caſſina Calderara con Caſſina Tribigliana, e Comune del Trono. Caſſina de' Serigari. Molinazzo con Cittadella, e Santa Soffia ſalto. Montebello. S. Vareſe con Caſſina Tentori in due porzioni, Santa Soffia. Torre d' Hola. Villa longa, Borgarello con Caſſina de' Sacchi, e porta d' Agoſto. Comairano con Gualterzano, e Caſſina Campagna. Ponte Carate con Caſſina Paſturina. S. Geneſio. Torre del Mangano. Bornaſco. Corbeſate con Caſſina de' Ragni. Gualdraſco. Miſano. Settimo. Villareggio. Zuccone. Cantuguo con Torre del Gallo, Cornajano, Reſtellone, e le due Porte. Mirabello con Porta Peſcarina. Belvedere con Cà Scarpona Moncucco, e Caſſina Oltrona. Cà della Terra con Cà de' Levrieri. Cà de' Tedioli con Santa Croce, e Pelizzera. Foss'armato con Buonpiumazzo. Motta S. Damiano con S Damiano. Prado. Vaccarizza con S. Leonardo, ed Oſpedaletto. Valle Salimbena con Caſſina Taccona. Vimanone con Torre bianca, e Caſſina Peſcarona.

13. Diſtretto di Belgiojoſo Capo-Luogo

Comunità. Barona con Caſſina de' Menſi. Calignano. Carpignano con Strazzago. Cera nuova. Lardirago Marzano. Roncaro. S. Bleſſio con Loſſano, e Guardabiate. Spirago con Caſſina del Broglio, Caſſina Schiaffinata, e Malpaga. Vialone. Viſtarino. Vivente. Abuzzano con Alperolo, e Torre d' Aſtari. Belgiojoſo. Buttirago con Colombina. Filighera con Beatico. Linarolo. Monteſano con Canlepte. S. Margherita, S. Giacomo della Cereda. Vigalfo. Corte Olona. Coſta S. Zenone. Genzone. Monteleone con Cantelma, e Gatta. Santa Criſtina. Speſſa. Speſſetta Balbiani, e Speſſetta Speciani. S. Zenone. Torre de' Negri. Zerbo con Torre Selvatica.

14. Comune di Chignolo.

15. Diſtretto di Pieve Porto Marone Capo-Luogo

Comunità. Badia con Ceſelle, e Caſſina del Mezzano. Biſſone. Botterone. Campo Rinaldo. Mezzano di Parpaneſe. Mirandolo con Cà de Rhò. Nizzolaro. Pieve Porto Morone con Caſone del Mezzano.

16. Comune di S. Colombano.

17. Comune di S. Angelo con porzione di Galeotta.

18. Diſtretto di Villanterio Capo-Luogo

Comunità. Copiano. Gerenzago. Inverno. Magherno. Monte con Bolognola. Torre d' Areſio. Villanterio. Caſelle con Calvenzano, e Beni de' Lurari. Marudo con Marudino. Valera Frata con Valera Zucca. Vidardo.

La preſente riſoluzione farà ſtampata

Segn. Giovio Preſidente — Mocchetti — Mangili Segretari.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

Seduta CXXXII. del Gran Conſiglio — Milano li 10. Germile anno VI. Repubb.

Il Gran Conſiglio — Al Conſiglio de' Seniori

Nel riparto del Dipartimento del Ticino traſmeſſovi col noſtro Meſſaggio 28. Ventoſo ultimo ſcorſo ſono ſtati per equivoco ommeſſi li due Comuni uno detto Caſſina Tolentini, l' altro detto Graffagna, il primo da unirſi al Diſtretto di Bereguardo, il ſecondo a quello di Villanterio.

Ci affrettiamo a prevenirvi di queſt' ommiſſione per voſtra norma nella Riſoluzione, che farete per prendere ſul riparto del detto Dipartimento.

Segnat. Alpruni Preſidente — Mocchetti — Bovara Segretarj.

„ Milano li 13 Germile anno VI. Repubb. — Seſſione CXXX. del Conſiglio de' Seniori.

„ Il Conſiglio de' Seniori Approva.

„ Marliani Preſidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo. Firm. Paradiſi.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme: Per il Miniſtro della Giuſtizia Pancaldi Iſpettore Generale. L. Luoſi Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 14. Germinale anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge

„ In

Digitized by Google

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 13. Germinale anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXXX. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CXXXIV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 12. Germile anno VI. Repubblicano
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori

„ Considerando, che per procedere contro i delitti relativi agli avvenimenti di „ Castiglione, e Montechiaro dei giorni 3. 6. Ventoso non esiste alcun Tribunale „ competente nel Dipartimento del Benaco, o in altri Dipartimenti vicini;
„ Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che non restino più oltre impuniti co- „ testi delitti, il Gran Consiglio „ Risolve:
„ 1. La Commissione Militare esistente nella Comune di Brescia è autorizzata a giu- „ dicare i prevenuti del delitto di cospirazione in Castiglione, e Montechiaro.
„ 2. La Commissione procederà colle forme ordinarie, e li giudicherà a norma „ delle Leggi vigenti.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Alpruni Presidente — Mocchetti — Mangili Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva
„ Marliani Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Paradisi.
Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sort. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Certificato conforme — Per il Ministro della Giustizia Pancaldi Ispettore Generale, L. Luosi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 14. Germile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 10. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXXVII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CXXIX. del Gran Consiglio
„ Milano 7. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Considerando il Gran Consiglio, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema Politico, come pel Giudiziario, pel Militare, e per le Finanze,
Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione,
Dichiara l' urgenza sopra i precedenti motivi, quindi Risolve:
Il Dipartimento del Crostolo sarà ripartito come segue derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario.

1. *Comune di Reggio co' suoi Borghi, e le seguenti Ville*

Pieve di Modolena, Coviolo, S. Maurizio, S. Prospero, Mancasale, Sesso, Roncocesi. In oltre quelle porzioni delle Ville di Codemondo, di Rivalta e di Gavassa, che non sono unite ad altri Comuni.

2. *Comune di Bagnola con Pieve Rossa, e le seguenti Ville che si staccano dal Comune di Reggio*

Argine, Massenzatico, e Penisso, detratta la porzione unita a S. Martino. S. Michele detto Fossa, S. Tommaso detto Fossa, Prato Fontana.

3. *Comune di Brescello con Boretto e Lentigione.*

4. *Comune di Bibbiano colle quattro Castella, Montevetro, e loro Ville.*

Grassano che si stacca dalla comunità di Canossa, Fossa di Barco che si stacca dalla Villa di Barco, tirandone il confine settentrionale per la linea più breve dalla strada del Filo al confine inferiore di Pra Marchesana. Le Ville di Salvarano.

Le

Le porzioni di Montecaulo, di S. Bartolomeo e del comune di Reggio, che sono a sera del Torrente Modolena, ed a mezzo di della Strada di S. Michele, la quale va dal Ghiardo verso coviolo, passando a Settentrione del Casino Guidetti presso la Modolena, le quali porzioni si staccano dai Comuni, ai quali erano rispettivamente aggregate, ed all' incontro si stacca di Bibbiano la parte della Villa di Castione, che giace a Settentrione di detta Strada.

5. *Comune di Correggio colle sue Ville, detrattone Rio, ed unitevi le Ville*
Canolo, Cogneto, Budrio, che si staccano per intero del Comune di Reggio.

6. *Comune di Gualtieri colla Pieve di Santa Vittoria, e Melefole, il quale ultimo si stacca dal Comune di Castelnuovo.*

7 *Comune di Castelnuovo di sotto colle sue Ville, detratto Melefole.*
Cà del Bosco di sotto, Cà del Bosco di sopra, che si staccano dal Comune di Reggio.

8. *Comune di Gonzaga colle sue Ville detrattane la Moglia.*

9. *Comune di Montecchio colle sue Ville.*
Barco, detrattane la Fossa unitia a Bibbiano. Le porzioni di Calerno e Guida, che rimangono a mezzo di della Via Emilia.

10. *Comune di S. Martino, colle sue Ville, e coi seguenti luoghi, che si staccano dai loro rispettivi Comuni.*
Casale, S. Faustino, Fontana, Masone, ossia Tresinaro e Marmirolo per tutta quella porzione di esse Ville, che rimane a Settentrione della strada Emilia. La porzione delle Ville di Gavazza e Massenzatico, che è a levante della Castellina, e dopo questa del Naviglio di Correggio.

11. *Comune di S. Benedetto colle sue Ville, detratta quella di Portiolo.*

12. *Comune di Suzzara colle sue ville.*

13. *Comune di Novellara colle sue Ville, e colle seguenti, che si staccano dal Comune di Reggio*
Santa Maria, Seta, S. Giovanni della Fossa.

14. *Comune di Saviola con Portiolo, che si stacca da S. Benedetto.*

15. *Distretto di Albinea, Capo Luogo Albinea, unitevi la Villa de' Canali, che si stacca dal Comune di Reggio.*

Comunità. Banzola, Borzano con quella porzione di Fogliano, che è a ponente del Rio Lodola, la quale si stacca dal Comune di Reggio, Paullo, Montalto, Monterico, Paderna, Querzola, Sordiglio, Vezzano, Mucciatella unitavi la porzione di Rivalta, che è a mattina della Modolena, la quale si stacca dal Comune di Reggio, ed esclusane la porzione di Montecaulo unita a Bibbiano.

16 *Distretto di Cavriago, Capo Luogo Cavriago con Pradonera che si stacca dal Com. di Reggio.*

Comunità. S. Bartolomeo detrattone la porzione unita a Bibbiano, aggiuntavi la porzione della Villa di Castione staccata da Bibbiano, ed unitavi pure quella pozione di Codemondo, che ha per confine a mezzo dì la strada del Ghiardo a Goviolo, e rimane a Ponente dello scolo più orientale di Fossa marcia, e quindi discendendo a Ponente pure del Rio Moreno, la qual porzione si stacca dal Comune di Reggio.
Caddè, alla quale si unisce la porzione di Guida, che è a Settentrione della Via Emilia.
La Cella con Casaloffia, che si stacca dal Comune di Reggio, e si erige in Comunità.
S. Ilario a cui si unisce la porzione di Calerno, che rimane al di sotto della Via Emiglia.

17. *Distretto di Castellarano, Capo Luogo Castellarano.*

Comunità. Cà di Roccio, Vinazzano, Salvaterra con S. Antonio, e Villa Lunga, Montebabbio e Lovano, Roteglia, S. Romano, S. Valentino e Rondinara, Castelvecchio, Saltino.

18. *Distretto di Castelnuovo ne' Monti, Capo Luogo Castelnuovo ne' Monti.*

Comunità. Bismantova, Borra e Teggia, Canova, Casalobbio, Cola, Costa de' Grassi, Crevara, Gatta, Gazzuolo, Gottano, Monte Caltagnero, Monte Miscoso, Ramiseto, Rebecco, Scurano, Vetro, Villaberza, Fellina, Leguigno, Pontone, Sarzano con Cortogno, e Cassina.

19. *Distretto di Carpineti, Capo Luogo Carpineti.*

Comunità. Baiso, Bebbio, Busanella, Castelbaldo, Cavola, Debbio Giandetto, Levizzano, Mandra, Onfiano, Pantano, Polano, S. Cassiano, S. Donino di Marola, Valestra.

20. *Distretto di Fabbrico, Capo Luogo Fabbrico.*

Comunità. Campagnola, Ruolo unitavi la parte di Novi, che rimane a sinistra della Fossa di Raso, Moglia Villa, che si stacca da Gonzaga, e si erige in Comunità. Rio Villa, che si stacca da Cereggio, e si erige in Comunità.

21. *Distretto di Montefiorino, Capo Luogo Montefiorino.*

Comunità. Casola, Ceredolo, Ferneta con Guiciola e Macagnano, Fontana Lucia

Digitized by Google

cia con Ravolo, Fraſſinoro con Saſſatarra, Lago, Maſſa di Montefiorino, Piano de' Lagorci, Ricovolto con Cardegolo, Romanovo, Rubbiano con Chiozza Vetriola.

22. *Diſtretto di Minozzo, Capo Luogo Minozzo.*

Comunità. Aſta con Deuli, e Riparottonda, Bedogno con Cadezobbio, Carmiano con Pojano, Carrù, Coriano, Cerrè di Sologno con Primavoro, e Caſtellaro, Febio, Piolo, Sologno, Villa Minozzo, Quara, Cerrè Marábino, Civago con Gazzano e Cervarolo, Coſta buona, Gova Morſiano con Novellano, Toano.

23. *Diſtretto di Buſſano, Capo Luogo Buſſano.*

Comunità. Acqua buona, Campo, Caprile, Cereto dell' Alpi, Cervarezza, Cinque Cerri, Culagna, Levaglie, Ligonchio, Niſmozza, Talada con Cà de' Ferrari, Valbona, Valliñera.

24. *Diſtretto di Scandiano, Capo Luogo Scandiano colle ſue Ville, unitavi la parte di Fogliano, che rimane a máttina del Torrente Lodola, la quale ſi ſtacca dal Comune di Reggio.*

Comunità. Caſalgrande, Ventoſo con Geſſo, Jano, Piagna, S. Stuffino, Viano, S. Donnino di Liguria, Arceto, Rubbiera con Bagno, e Cacciola, e le porzioni di Marmirolo e della Maſone, che reſtano a mezzo dì della Strada Emilia, e che ſi ſtaccano da Reggio per quelle parti, che prima gli appartenevano, ſi detraggono a Rubbiera i luoghi già dichiarati uniti a S. Martino, Sabbione con Gavaſetto, e Roncadelli, che ſi ſtaccano dal Comune di Reggio, e ſi erigono in una ſola Comunità.

25. *Diſtretto di S. Polo, Capo Luogo S. Polo.*

Comunità. Canoſſa detrattone Graſſano, Bazzano, Monchio dell' Olle, Pianzo, Roncaglio.

La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.

„ Segnat. Alpruni Preſidente — Mocchetti — Mangili Segretarj.

Milano 13. Germile anno VI. Repubblicano — Seſſione CXXX.

„ Il Conſiglio de' Seniori approva.

„ Marliani Preſidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Dirett. Eſec. Firmat. Paradiſi — Pel Dirett. Eſec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Per il Miniſtro della Giuſtizia Pancaldi Ispettore Generale. L. Luoſi Segretario.

MEMORIA ſopra il Pubblico Monte ſotto di Santa Teresa eretto nella Città di Milano l' anno 1753.

LA Legge 3. Ventoſo anno VI. Repubblicano diſpone nel modo ſeguente.

Conſiderando il Gran Conſiglio, che i fondi per pagare gli intereſſi dovuti al Banco S. Ambrogio, ed altri pubblici Banchi della Repubblica di ſimil natura per tutto lo ſcaduto anno 1797. v. s. ai riſpettivi creditori, ſono entrati nelle Caſſe Nazionali:

Conſiderando eſſere della dignità, e buona fede della Nazione, che tali crediti ſiano ſoddisfatti:

Premeſſo il caſo d' urgenza ſul motivo che non debbano eſſere ritardati a molti creditori i mezzi della loro ſuſſiſtenza, il Gran Conſiglio riſolve:

Il Direttorio Eſecutivo coi fondi dei medeſimi Banchi farà pagare gl' intereſſi arretrati a tutto il 1797. v. s. ai Creditori del Banco S. Ambrogio di eguale natura in ragione del loro frutto riſpettivo, ed ordinario.

L' eſpoſta Legge, appoggiata alle precedenti Conſiderazioni, comprende di ſua natura li Creditori verſo il ſoſpeſo Pubblico Monte Nazionale di Santa Tereſa, per eſſere parificati a quelli di S. Ambrogio, poſtocchè nella loro Iſtituzione, e ſucceſſivo progreſſo furono egualmente cauzionati con Ipoteca, e propria Amminiſtrazione delle Rendite Nazionali dalle Regalie; come ſi potrà rilevare dalle ſeguenti narrative di fatto.

Si deve premettere che nel recente Trattato di Pace ſtipulato in Campo Formio, vicino ad Udine del giorno 26. Vendemmiale, anno VI. della R. F. (17. Ottobre 1797. v. s.), premeſſe le formalità di ſtile diplomatico, colla comunicazione delle riſpettive Pleniporenze tra li Miniſtri dell' Imperatore, ed il Generale Bonaparte per la Repubblica Franceſe, fu convenuto nell' Articolo Primo la perpetua, e ſolida pace, con evitare in avvenire qualunque motivo d' oſtilità, o diſſapore tra le Potenze Contraenti, e coll' aggiunta delle ſeguenti ſolenni Convenzioni.

Digitized by Google

„ Articolo II. Auſſi tôt apres l'echange des Ratifications du préſent Traité, les Parties
„ contractantes feront léver tous ſequeſtres mis ſur les biens, droits des particuliers re-
„ ſidans ſur les Territoires reſpectif, et les pays, qui y ſont reunis, ainſi que des éta-
„ bliſſemens publics, qui y ſont ſitués. Elles s'obligent à aquitter tout ce, qu'elles
„ peurent devoir pour ſonds à elles prestés par les dits particuliers, et établiſſemens pu-
„ publics, et à payer, ou rembourſer toutes rentes constituées à leurs profit ſur chacu-
„ ne d'elles.

„ Le preſent Article eſt declaré comun à la Républicque Ciſalpine.

La ſeconda parte dell' eſposto Articolo convenuto tra le due Potenze contraenti, ed accomunato alla Repubblica Ciſalpina rapporto all' Imperatore, deve riſguardare li Preſtiti fatti direttamente per Vienna, e cautelati colla conſegna delle corrispondenti Cedole d' obbligazione del Pubblico Banco di Vienna, come ſi vedrà più diffuſamente in appreſſo; ed al contrario, rapporto à quei debiti, ed obbligazioni contratte coll' ipoteca delle ragioni, e rendite dipendenti dal ſuolo delle Provincie acquiſtate, cedute, o cambiate nello ſteſſo Trattato, furono ritenute a carico riſpettivo delle Potenze acquirenti, o ceſſionarie delle Provincie medeſime, come ne' ſeguenti Articoli.

„ III. Sa Majeſté l'Empereur Roi d'Hongrie, et de Bohême renonce pour elle, et ſes ſucceſ-
„ ſeurs en faveur de la Républicque Françaiſe à tous ſes Droits, et Titres ſur les
„ ci-devant Provinces Belgiques connues ſous le Nom de Pays Bas-Autrichiens. La Ré-
„ publique Françaiſe poſſedera ce Pays en perpetuité en toute Souveraineté, et pro-
„ prieté, et avec tous les Biens Territoriaux, qui en dépendent.

„ IV. Toutes les dettes hypothéquées avant la Guerre ſur le ſol des Pays enoncés, dans
„ les Articles précédens, et dans les Contrats, ſeront revêtus des formalités d' uſage,
„ ſeront a la charge de la Républicque Françaiſe; Les Plenipotentiaires de ſa Majeſté
„ l' Empereur Roi d' Hongrie, et de Bohême, en remettront l'etât le plutôt poſſible
„ au Plenipotentiaires de la Républicque Françaiſe, et avant l'échange des ratifications,
„ afinque lors de l'échange les Plenipotentiaires des deux Puiſſances puiſſent convenir
„ de tous les Articles explicatifs, o additionels au preſent Article, et les ſigner.

Nelli ſucceſſivi Articoli V, e VI, ſi vede convenuta la riſpettiva ceſſione, e dichiarazione di poſſeſſo delle Iſole, ed Ex-Veneta Terra ferma, colla contermidazione delle Provincie Auſtriache del Tirolo, Lago di Garda, Veronese, e Polesine; Indi ſi paſſa per patte dell' Imperatore alla rinuncia della Lombardia Auſtriaca, ed a riconoſcere l' indipendenza, conſiſtenza ſotto quell' epoca, e trattamento diplomatico della Repubblica Ciſalpina, come ne' ſeguenti Articoli.

„ VII. Sa Majeſté l'Empereur Roi d' Hongrie, et de Bohême renonce à perpétuité pour
„ elle, ſes Succeſſeur, et Ayans cauſe, en faveur de la Républicque, a tous les Droits,
„ et Titres provenants de ſes Droits, que ſa dite Majeſté pouroit pretendre ſur les Pays,
„ qu'elle poſſedoit avant la Guerre, et qui ſont maintenant partie de la Républicque Ci-
„ ſalpine, la quelle les poſſedera en toute ſouveraineté, et proprieté, avec tous les
„ biens territoriaux, qui en dépendent.

„ VIII. Sa Majeſté l' Empereur Roi d' Hongrie, et Bohême reconnoit la Républicque Ci-
„ ſalpine, comme Puiſſance indépendante.

„ Cette Républicque comprend la ci-devant Lombardie Autrichienne, le Bergamaſque, le
„ Breſſan, le Cremaſque, la Ville, et Forteresze de Mantoue, le Mantouan, Pelchera,
„ la partie des états ci-devant Venetiens à l' Oveſt, ed au Sud de la ligne deſignée
„ dans l'Article VI, pour la Frontiere des états de ſa Majeſté l'Empereur en Italie; le
„ Modenois, la Principauté de Maſſa, et Carrara, et les trois Legations de Bologne,
„ Ferrara, et la Romagne.

Nel ſeguente Articolo IX. ſi accorda la generale amniſtia, colla reſtituzione delle ſoſtanze ſequeſtrate per tutti gli aſſentati a motivo della guerra, dai Paeſi ceduti, conquiſtati, o cambiati, col termine di tre meſi alli riſpettivi abitanti di dichiarare ſe voleſſero aſſentarſi, col termine di tre anni, per vendere, e trasportare le loro ſoſtanze.

La Repubblica Franceſe in ſeguito alla pacifica ceſſione delle Provincie Belgiche, fatta a di lei favore dall' Imperatore, ha aſſonto come ſopra all' Articolo IV. il carico di tutti li debiti contratti dall' Imperatore, avanti la Guerra, ed ipotecati ſopra il ſuolo delle ſteſſe Provincie cedute; onde per parità di ragione, in ſeguito alla pacifica ceſſione fatta dall' Imperatore delle Provincie della Lombardia, dalla ſteſſa Repubblica Franceſe egualmente conquiſtata come le Fiandre, ha pure convenuto, che tutti i Paeſi ceduti, acquiſtati, o cambiati nello ſteſſo Trattato, porteranno a quelli, a cui reſteranno, li debiti ipotecati ſul loro ſuolo, come nel ſeguente Articolo.

„ X. Les Pays cédés, acquis, ou echangé par le preſent Traité porteront à ceux, aux
„ quels ils demeureront, les dettes hypotéquées ſur leur ſol.

Si tralaſcia la ſerie de' ſeguenti Articoli del Trattato, come eſtranei all' oggetto, di cui ſi tratta.

I Stanti gl' imperioſi effetti delle Armate, e delle continue Guerre occorſe per l' acquiſto,

Digitized by Google

o ſucceſſione della Lombardia, paſſata, e ripaſſata più volte ſotto il Dominio dell'Imperio di Germania, dei Viſconti, dei Sforza, dei Franceſi, dei Spagnoli, dei Piemontesi, e degli Auſtriaci, con perdita di Popolazione, del Mercimonio, e dei prodotti delle Terre, anche per li replicati malori della peſte; onde li Abitanti gravati di Taſſe inſufficienti di ſupplire a' bisogni dello Stato, ſenza eſporlo a maggiore rovina con oltrepaſſare le miſure della riſpettiva cenſibile capacità, furono coſtretti li riſpettivi Dominanti di far uſo dei rimedj ſtraordinarj, mediante la contrattazione dei Debiti, ed anche della vendita delle Regalie, e perfino della rinuncia di redimere, mediante l'ipoteca delle reſtanti rendite Regali, e con appoggio alla pubblica fede di compenſo, al caſo di redenzione.

2 Gli antichi Creditori per preſtiti nelle riſpettive epoche calamitoſe come ſopra, provenienti in parte ſino dai Viſconti, e Sforza, e nella maſſima parte dal Dominio Spagnolo, diviſi in varie Claſſi ſotto nome di Aſſentiſti d'Aſſegno, Montiſti di S. Carlo, e S. Franceſco, Aſſentiſti Camerali, Bollimti, Reddituarj, ed altri, aſſonti per Trattato dell'Imperatore Carlo VI, che atteſa l'eſtinzione della linea Auſtriaca di Spagna, in ſeguito della battaglia di Torino dell'anno 1706, reſtò pacifico Dominante della Lombardia, venivano amminiſtrati, e compreſi nei Peſi Camerali, onde ſoggetti, nelle pubbliche occorrenze, alla ſoſpenſione, o ritardo degli annui intereſſi, con frequenti doglianze de' poveri Creditori.

3 L'Imperatrice Maria Tereſa figlia di Carlo VI., volendo provvedere ai giuſti riclami de' Creditori, con Diploma delli 29 Gennajo dell'anno 1753., ſtimando di ſeparare interamente l'intereſſe de' medeſimi dalla generale Amminiſtrazione delle Finanze, ordinò l'erezione del pubblico Monte, detto di Santa Tereſa, colla riunione, e deſcrizione ſeparata di tutte le menzionate Claſſi, ſotto l'Amminiſtrazione d'una Congregazione compoſta di un Preſetto, ed altri dodici Individui, ſenza ſtipendio, da nominarſi tra il Corpo de' Creditori, oltre gli neceſſarj Officiali per gli Regiſtri, e Caſſa, e con avergli aſſegnata, e diſtaccata dalle Finanze, ne' modi più obbligatorj, e indeffettibili ſopra le Ferme, o Amminiſtrazione del Sale, e del Bollino in cauſa di Dotazione ſupletoria all'importanza degli intereſſi, l'annua ſomma di lir. 1,364,957. 19. 6., compreſo lo ſtipendio degli Officiali, oltre lir. 607,542. 5. 7., da convertirſi annualmente nell'eſtinzione de' Capitali delle due più gravoſe Claſſi, dette Aſſentiſti d'aſſegno, e Monriſti di S. Carlo, e perciò in tutto 1,972,499. 5. 1, come ſi vede da' Documenti inſerti nell'Iſtromento d'Erezione del Monte delli 5. Settembre 1753., rogato dal Notaro Camerale Gio. Battiſta Tentorio; ed in tutto, con ipoteca eſpreſſa, e replicata ſotto gli effetti, ed obbligazioni della clauſola *Quare*, nelli ſeguenti termini.

„ Item pacto &c. quod tam dictus Illuſtris. Magiſtratus, nomine Regiæ Cameræ, quam
„ dicta Congregatio novi Montis, ejuique Reddituarii teneantur exequi, & adimplere,
„ reſpective referendo, omnia, & ſingula ut ſupra promiſſi, conventa, & concordata,
„ ac S. R. C. Majeſtate in præinſertis ejus Reſcriptis, & Regulis approbata, nec non
„ alia, & quæcumque in memoratis Documentis ad hanc rem tacitentibus contenta, &
„ expreſſa, ſingula ſingulis teſtesendo &c., & prout ita ad mutuam ſtipulationem tam
„ dictus Illuſtri. Magiſtratus, dictique Nob. Delegati ut ſupra promiſerunt, & promiſerunt ſub obbligatione, reſpettivè referendo, Bonorum dictæ Regiæ Cameræ, nec non
„ jurium eorumdem Redduturiorum ſuper dicto novo Monte eiſdem competentium, ad
„ ſtipulationem mei Notarii Cameralis infraſcripti ſtipulantis nomine omnium, quorum &c.,
„ quoniam ſic &c., ſub mutua refectione &c.

„ Quare viciſſim &c., reſpective &c., ut ſupra &c.

Cautelata in tal modo l'Erezione, e Dotazione del Monte con ſtipulazione del Pubblico Magiſtrato, ſotto la generale obbligazione, ed Ipoteca delle rendite della Camera, ſituate ſul ſuolo della Lombardia, ed amminiſtrate dallo ſteſſo Magiſtrato, ſembra non poterſi dubitare della compreenſione di tale Contratto ſotto l'eſpoſto Articolo X. del Trattato di Campo Formio.

4 Per progredire alle ſucceſſive operazioni del Monte, ſi deve premettere, che le Privative d'eſercizio dei Dazj ſotto nome di Regalie minori, furono alienate a favore de' Privati tanto Eſteri, che Nazionali, come pure delle Città, Borghi, e Comunità dello Stato di Milano, in parte con Donazioni riſtrette al Donatario, e trapaſſo ne' ſuoi Diſcendenti, in compenſo de' ſervigi preſtati, e per la maggior parte con vendite avvalorate coll'eſpreſſa generale ipoteca come ſopra di tutte le Rendite dello Stato, o in modo più conciſo degli effetti della clauſola *Quare* operante la ſimile ipoteca generale adottata per maggior brevità dallo ſtile Notarile, come ſi potrà riconoſcere dalli riſpettivi Iſtromenti ſtipulati dal Corpo de' Magiſtrati autorizzati da ſpeciale commiſſione, e Procura del Dominante, con eſpreſſa narrativa delle pubbliche urgenze dello Stato.

5 La nominata Imperatrice avendo determinato di eſeguire la redenzione di tutte le Regalie alienate, mediante la dovuta compenſa alli riſpettivi Poſſeſſori nell'atto ſteſſo di doverſene fare la redenzione, aveva previamente deſtinati li Congreſſi compoſti di Miniſtri

di

Digitized by Google

di Giustizia, e della Camera, con intervento delli Avvocati, e Procuratori generali del Fisco, acciò ritenuta la diversa forma delle alienazioni, se per Donazione, o semplice Vendita, o avvalorata dal patto di rinuncia a redimere, o altre particolari circostanze, e se di possesso attuale presso li Privati, o presso le Comunità, o Città dello Stato, con classificarsi a' termini di Giustizia, e d' equità le regole di competenza, per stabilirne il rispettivo compenso di redenzione, avuto riflesso ancora al discreto abbonamento per la diversa valutazione del metallo monetario, sotto le varie epoche delle occorse alienazioni, a confronto dell'odierno valore, come nelli Archivj del cessato Governo, e Fisco.

6 Sebbene il diritto d' avocazione delle Regalie, come Patrimonio della Nazione, possa paragonarsi al diritto di evizione spettante al chiamato per la sostanza fedecommessaria; compete però il diritto di compensa all' Acquirente, o suoi, quando il prezzo della sostanza fedecommessaria sia stato convertito nel pagamento de' Carichi, Canoni, Debiti dilpenlati, o simili cause privilegiate inerenti alla stessa sostanza fedecommessaria, ed il simile compete all' Acquirente, o Possessore della Regalia, quando il prezzo sia stato convertito, come sopra fu rilevato, nelle urgenze dello Stato a sollievo, ed in luogo del corrispondente maggior aggravio del corpo intiero della Nazione. La diferenza delle due alienazioni consiste soltanto, che il debito inerente al fondo fedecommessario, togliendo di mezzo il vincolo, resta facoltativo all'Acquirente di ritenere il fondo in luogo della compensa del prezzo, ed al contrario la vendita della Regalia vestendo la natura di contratto pignoratizio, soggiace in perpetuo al diritto di redenzione.

7 Quindi nell' anno 1769 essendo rimaste estinte le due succennate Classi de' Creditori Monititi di S. Carlo, ed Assentisti d' Assegno, onde profittandosi di tale allargo per ricevere nuovi Prestiti, ad oggetto di convertirne il prodotto per redimere gli così detti Fondi Regali alienati come sopra, la stessa Imperatrice con nuovo Diploma del 28. Febbraro 1769., confermando in primo luogo la precedente Dotazione a favore delli residui antichi Creditori importante lir. 1,024,289. 4. 11., ed abilitato il Monte a ricevere nuovi Prestiti sotto carico dell' annuo interesse del 3. e mezzo per cento, furono pure confermate per cauzione, ed Ipoteca a favore de' nuovi Sovventori le due Partite, che formavano la Dotazione delle due estinte Classi di S. Carlo, ed Assentiti d' Assegno, cioè una di lire 340,668. 15. 7., risultanti dall' importanza degli annui frutti delle due estinte Classi, ed altra di lire 607,541. 5. 7., che restavano destinate per l' estinzione de' Capitali delle stesse due Classi, e per conseguenza del tutto confermata l' antecedente Dotazione annuale di lire 1,972,499. 5. 1., coll' aggiunto Assegno, e PROPRIETA' del Redditto delle Regalie, che venissero redente col Peculio somministrato alla Camera dallo stesso Monte, ed il tutto sotto l' obbligazione, e responsabilità di tutti gli Effetti Camerali, e speciale ipoteca dei Fondi, che accaderà di redimere.

8 Nell' anno 1755. per parte della Rappresentanza dello Stato di Milano ad oggetto di estinguere li debiti di gravoso interesse a carico dello Stato medesimo, con intervento della Superiore approvazione, fu aperto un pubblico Monte di Prestiti, detto Monte Civico, collo stabilito Interesse del 4. per cento a favore de' Sovventori, sotto l' obbligazione generale dello Stato, e colla dotazione ipoteca, ed Amministrazione di diverse Regalie di propietà dello Stato di circa annue quattrocento mille lire di reddito.

9 Nel menzionato Diploma 29 Febbrajo 1769., diretto ad abilitare il Monte Santa Teresa a ricevere Prestiti, fu pure disposto, che venisse riunito al medesimo anche il Monte Civico, che restava diggià caricato del debito Capitale di lir. 10,505,052. 2. 10, importanti l' interesse di annue lir. 420,202 1. 8., col corrispondente trapasso a favore del Monte Santa Teresa della Dotazione delle stesse Regalie, sotto cauzione d' Ipoteca, ed amministrazione, come di fatti fu eseguito nello stesso anno 1769., con esserfi restituiti dal Monte Santa Teresa tutti quei Capitali, li di cui Sovventori non stimarono di rinvestirsi sotto l' interesse del tre e mezzo per cento nello stesso Monte Santa Teresa.

10 La stessa Imperatrice avendo dippoi determinato di sopprimere alcune antiche Regalie dette dell' Imbottato, Pedaggi, Dovana delle Bestie, ed altre, com' è seguito, le quali per la maggior parte restavano comprese nella Dotazione del Monte Santa Teresa, come entrate in luogo, e Stato del Monte Civico, onde assonta dalla Camera l' Amministrazione di tutte le Regalie trapassate dal Monte Civico come sopra in proprietà del Monte S. Teresa per semplice comodo di Amministrazione, e perciò senza variazione dei vincoli, ai quali soggiacevano, a favore dello stesso Monte, vi fu sostituito l' aumento dell' antecedente Dotazione, fino alla somma annua di lir. 2,509,381. 19. 1., avvalorata dippoi con pubblico Istromento del 23. Giugno 1775., rogato dal Notaro Camerale Ambrogio Tarantola.

11 In seguito per assicurare il frutto stabile a favore del Monte per tutte le somme sovvenute alla Camera per redimere le Regalie in luogo del Reddito effettivo delle Regalie medesime, soggetto di sua natura a continue variazioni, con dispaccio dell' Imperatore Giuseppe II. 22. Marzo 1781, fu ordinato che la Camera corrispondesse

Digitized by Google

deſſe l' intereſſe al Monte a ragione del cinque per cento ſopra le occorrenti Sovvenzioni, coll' aggiunta obbligazione della Perſona, e Beni del Caſſiere delle Regalie medeſime, atteſa la ceduta proprietà delle ſteſſe Rendite per cauzione de' Preſtiti come ſopra.

12 Fu pure ordinato, acciò foſſero inveſtiti ſul Monte tutti gli Capitali, ed avanzi delle riſpettive Caſſe del Vacante, della Pubblica Iſtruzione, della Zecca, delle Corporazioni Religioſe, delle Scuole, delle Chieſe, e dei Capitali, ed avanzi di Caſſa delle Comunità dello Stato, ed altri Capitali per Fondazioni di Meſſe, ed altre Opere Pie, o provenienti per affrancazioni di antichi Livelli Eccleſiaſtici, o pagabili dalla Camera per Redenzioni di regalie che foſſero riconoſciute vincolate da privati ſedecommeſſi, o per titolo Feudale, o di Donazione reverſibili alla Camera nel caſo d' eſtinzione di linea; come pure per diſpoſizione de' Tribunali, diverſi Capitali da ritenerſi a cumulo, per completare le occorrenti ſomme di ſurrogazione ſedecommeſſaria.

13 Si deve aggiungere, che nell' antico diffettoſo Cenſo dell' anno 1573. ordinato per la Lombardia, furono ritenuti, e conſervati eſenti tutti li Beni di quell' epoca detti Eccleſiaſtici; ma dopo ſcorſi due ſecoli nel Concordato con Roma dell' anno 1757. riſtretti all' eſenzione della ſola Porzione Dominicale, che nell' eſecuzione del nuovo Cenſo dell' anno 1760. fu giudicata, ed eſeguita corripondente alla terza parte del carico annuale competente alle riſpettive Terre, o Caſe.

14 Quindi tutti li Poſſidenti godendo egualmente gli effetti di converſione del carico nelle ſpeſe di difeſa, e manutenzione dell' ordine, e giuſtizia nello Stato, perciò l' Imperatore Giuſeppe II. con Diſpaccio 12 Maggio 1783.; avendo ordinato il Conguaglio del Carico, con aggiunta la Diſpoſizione, che ſopra l' impoſta Generale doveſſero ritenerſi annue lire 350m di verisimile importanza della ſoppreſſa eſenzione, acciò foſſero annualmente inveſtite a cumulo del Monte, come fu eſeguito per eſſere di poi convertite nel pagamento dei debiti Comunitativi per la maggior parte provenienti dalle Guerre, Alloggiamenti, e Tranſiti Militari.

15 Finalmente mediante la Legge dello ſteſſo Imperatore Giuſeppe II. delli 12. Aprile 1786., permiſſiva dell' affrancazione de' Stabili vincolati a Fedecommeſſo colle ſurrogazioni d' un Capitale pecuniario equivalente, da deſumerſi colla norma ſtabilita nella Legge medeſima, fu egualmente ordinato, acciò ſimili Capitali foſſero parimenti inveſtiti ſul Pubblico Monte a cautela del Fedecommeſſo coll' intereſſe del Monte nel tre e mezzo a favore dell' affrancante, ed ulteriori chiamati.

16 L' Amminiſtrazione del pubblico Monte ha continuate le proprie operazioni, con avere eſtinte varie partite di antichi Creditori in ſomma riguardevole da eſporſi in appreſſo, come pure con ricevere, inveſtire, e reſtituire alle occorrenti convenute ſcadenze a favote de' Sovventori temporari, ſenza interruzione alcuna dalla ſua erezione dell' anno 1753. in avanti, ſino che ricevuti dal Banco di Vienna li ſoliti annuali Intereſſi a ſaldo 31 Dicembre 1795, come pure la ſolita quadrimeſtrale tangente dalla Camera di Milano della quota di Dotazione, ed importanza degli Intereſſi a di lei carico a ſaldo del primo Quadrimeſtre maturato li 30. Aprile 1796., ed il ſimile dalla Caſſa dello Stato onde fu perciò abilitato a pagare ſecondo il ſolito il corriſpondente Quadrimeſtre a tutti quei Creditori, che ſi ſono preſentati ſino al giorno 14 del ſeguente meſe di Maggio vigilia delle Feſte di Pentecoſte nel detto anno 1796., ſenzachè dopo ſcorſe dette Feſte ſiaſi potuto riaprire il Banco, per eſſere ſopravvenuti gli Agenti Militari Franceſi, che ne hanno ſuggellata la Camera ſit. a piano Terra, dove ſi conſervava la Caſſa colli Regiſtri della medeſima, e ritornati in ſeguito colla previa ricognizione dei ſigilli, con averne aperto l' Uſcio, e la Caſſa, ne hanno traſportati altrove li Regiſtri, col totale fondo di Caſſa in ſomma di lire 443,568 14.

17 Eſſendo però rimaſti nelle Camere ſuperiori non viſitate dagli Agenti tutti li Libri e Carte d' Amminiſtrazione preſſo la Ragionateria delle diverſe Claſſi coſtituenti in Monte, ſi è potuto combinare le tre tabelle poſte in fine della preſente Memoria dimoſtranti il totale debito del Monte tanto verſo i reſidui Creditori antichi, quanto per le moderne ſovvenzioni aſcendenti in tutto a lir. 57,167,008 17. 7, che poſte a confronto del total credito del Monte per ſovvenzioni alle Camera Aulica di Vienna, Camera di Milano ed abolita Cogregazione di Stato rappreſentativa di Milano, ed altre Città della Lombardia nella ſomma di lir. 58,175,961. 1. 3., ne riſulta per conſeguenza l' effettiva attività del Monte ſuperante il debito, nella ſomma di lir. 1,008,952. 3. 8., importanti per Intereſſi annue lir. 526,415. 4., e ciò oltre l' acquiſtata proprietà, e rappreſentanza del Monte per la totale eſtinzione di diverſi Creditori anticihi compreſi quelli del Monte Civico per la ſomma Capitale di lir. 40,790,142. 19. 11, come nelle Tabelle, ed oltre pure la ſpeſa di lire 400m. per l'acquiſto della Caſa, e nuova fabbrica di proprietà, ed eſercizio del Monte, col comodo d' alloggio per alcuni degli Individui Ufficiali a maggore cuſtodia del medeſimo.

Digitized by Google

18. Col mezzo di bilanciata amministrazione nel corso di anni 46. dall' epoca di erezione, fino alla sospensione occorsa nel 1796., furono eseguite sì vaste operazioni per effetto della stabile percezione delle descritte rispettive annuali Dotazioni, coll' aggiunto vantaggio di pagare alli proprj Creditori l' interesse al solo tre e mezzo per cento, colla conversione nel pronto impiego a favore del Monte, sotto maggior interesse del quattro, quattro e mezzo, e cinque per cento.

19 Passando alle Partite dei grandiosi Prestiti fatti dai Pubblici, e Privati dello Stato di Milano, e Forastieri, alla Camera Aulica di Vienna, e perciò cadenti sotto le obbligazioni risultanti dal descritto Articolo II. del Trattato di Campo Formio, stantecchè tutti li pubblici Avvisi stampati per invito de' Sovventori delli diversi Prestiti e Lotterìa, furono intestati alli rispettivi Imperatori Giuseppe II., Pietro Leopoldo, e regnante Francesco II., sotto le condizioni del stabilito annuo interesse, ed epoca della corrispondente restituzione de' Capitali, ed il tutto sotto l' ipoteca del Banco di Vienna come da' Decreti Imperiali, e Cedole di detto Banco, che per originale si conservano in Cassa nella Casa stessa del Monte in Milano.

20 Oltre le Partite di Prestito fatto direttamente dal Monte per proprio conto alla Camera Aulica di Vienna di lir. 33,133,871. 9. 4. fu pure diretta a modo di semplice commissione alla Congregazione del Monte la replicata incombenza, per unire in conto della stessa Camera Aulica diversi altri Prestiti col carico degli opportuni Registri, e che risultano di altri 47,884,544. 3 5., nei quali il Monte non vi ha rappresentanza, nè obbligazione di sorte alcuna, a riserva di avervi interessenza come semplice mutuante, nella somma di 2,930,207. 7.

21 Si vede adunque dalle descritte Partite, che il debito della Camera Aulica risulta di lir. 81,018,415. 12. 2 che coll' aggiunta degli Interessi decorsi per gli anni 1796., e 1797. oltre ad altri Prestiti fatti direttamente dalla Camera di Milano alla stessa Camera Aulica, ed egualmente cautelati colle corrispondenti Cedole di quel pubblico Banco, ne faranno ammontare il total debito forse a 90. milioni, che di conseguenza hanno cagionata la scarsezza del numerario, abbisognandosi della serie di molti anni per formare nuovo ammasso, mentre l' attività della Lombardia, altre volte detta Austriaca, consistendo nel solo valutabile commercio delle fertili produzioni agrarie del suo suolo, soviabbondanti negli anni di ubertosa raccolta alla consumazione della propria Popolazione valutata altrevolte ad un milione, e trecento mille Abitanti, loggiace al tempo stesso alla riguardevole annuale passività per le provviste dall' Estero, dei Cavalli, Bestie Bovine, Merci per Vestiario, Corami, Ferro, Medicinali, Droghe, Sale, Tabacco, ed altri Generi di necessità, e di lusso.

22 Li soli effetti della fede pubblica acquistata dal Monte hanno potuto abilitarlo all' unione di Prestiti sì rilevanti, come ha avuto luogo di rilevare lo stesso Imperatore Giuseppe II. nel proemio del Dispaccio 29. Febbrajo 1789. del seguente tenore.

23 „ Il buon successo, col quale il nostro Governo della Lombardia ha saputo finora „ prevalersi del Credito del Monte S. Teresa; ci ha determinati ad autorizzare la „ Congregazione dello stesso Monte, come facciamo colla presente nostra reale Carta, „ ad aprire per conto di queste nostre Finanze, ossia della Camera Aulica in Vienna, „ un Imprestito di 2. milioni di Fiorini, coll' interesse del 4. 10 per 100., e colla facoltà di „ disporre del 2. per 100. una volta tanto a titolo di provvisione, il tutto nel modo „ seguente.

„ Primo. I nuovi Sovventori formeranno una Classe separata nel detto Monte „ S. Teresa, sotto la denominazione di Sovventori Temporanei della Camera Aulica in „ in Vienna ec.

24 All' occasione dell' unione del Prestito commesso al Monte in ultimo luogo per modo di Lotteria, con Dispaccio 13 Luglio 1795., e che, sebbene di condizioni vantaggiose per gli Azionarj, atteso la scarsezza del numerario, la Congregazione del Monte eccitò qualche dubbio di soccombenza del Monte nel caso di non poterli completare, com' è seguito, ancorchè una ragguardevole parte delle azioni sia stata rilevata, per coattiva, dalle Corporazioni Religiose, con facoltà di valersi degli Argenti di Chiesa, o vendita di Foudi, onde gli fu replicato con lettera del cessato Governo del 28. Luglio detto anno.

25 „ Per una più accertata direzione dello stesso Monte sarà da ritenersi che esso, anche „ in questo oggetto, non avrà che a prestare la semplice sua opera, che questo impre„ stito, come tutti gli antecedenti finora eseguiti, sarà a solo scarico della Camera „ Aulica, la quale correrà intetamente il rischio della perdita, e del guadagno even„ tuale, come dall' originale negli atti del Monte.

26 L' importanza degli Interessi di credito del Monte S. Teresa maturati dal primo Gennaro 1796. fino li 31. Dicembre 1797., verso la Camera Aulica, tanto per li Prestiti di propria Intestazione, quanto di quelli in qualità di semplice Commissario, ammonta alla somma di 7,042,727. 6. 8., e ciò oltre gli interessi decorsi a carico parimenti della stessa Camera Aulica per li Capitali Prestiti fatti direttamente dalla cessata Camera di Milano.

27 An-

Digitized by Google

27 Ancorchè veniſſe conciliata la maſſima di rimettere il corſo degli eſpoſti Crediti, rapporto al Monte Santa Teresa, ſi potrebbe dubitare della corriſpondente eſecuzione con appoggio all' eccezione della ſoſpenſione del Monte, e dalla rappreſentanza de' Creditori, come unicamente conoſciuta nelle paſſate Trattative.

28. Sembrano oſſervabili li vantaggi provenienti dal Monte S. Teresa, divenuto in oggi Nazionale, poſtocchè l' acclamata conſiderazione premeſſa all' eſpoſta Legge 3. Ventoſo per la deciſa dignità, e buona Fede della Nazione verſo li Creditori del Banco S. Ambrogio, ed altri ſimili Banchi della Nazione, comprendendo di ſua natura anche il Monte S. Teresa ne riſulterebbe perciò il maggior carico alla Nazione delle ſuddette lire 40,790,142. 19. 11. dovute a' Creditori antichi delle diverſe Claſſi ſe non foſſero di già eſtinti, mediante le riferite operazioni del Monte.

29 Siccome l' eſpoſta eſtinta ſomma originaria, dovuta alli antichi Creditori rimaneva in parte ſotto il riſpettivo diverſo Intereſſe del ſolo due, o tre per cento, onde a riſteſſo di ricevere la pronta reſtituzione di Capitale, a riduzione dell' intereſſe del tre e mezzo, per ritrarne maggior profitto, fu eſtinta col mezzo di trattative colli riſpettivi Creditori, col ſolo ſborſo effettivo di 31,541,896. 19. 10.

30 Non oſtante l' eſpoſto vantaggio, la Caſſa Nazionale per la ſuſſiſtenza del Monte, ſarebbe caricata dell' annua dotazione delli 2,509,381. 19. 1, oltre la Partita delli Intereſſi in cauſa de' Preſtiti ſovvenuti per le redenzioni delle Regalie alla ceſſata Camera, e Rappreſentanza dello Stato importanti 1,092,186. 7. 4, come nella Tabella, ma tale Partita d' intereſſi reſta compenſata col profitto delli nuovi affittamenti riſultanti nelli anni paſſati all' otto, e dieci per cento ſopra il riſpettivo Capitale convertito nelle ſteſſe redenzioni.

31 Si avverte però che al caſo di riaprirſi il Monte, non ſarebbe urgente la continuazione dell' eſpoſta Dotazione, purchè il Monte foſſe poſto nella ſtabile eſazione ſotto le Epoche ſtabilite di tutti gl' intereſſi di ſuo Credito tanto verſo la Camera Aulica di Vienna, quanto per li Preſtiti a carico della ceſſata Camera, e Rappreſentanza dello Stato.

32 La preſentanea attività dal Monte d'annue lir. 526,415. 4. 2 ſopra la totalità degl' Intereſſi, come nella Tabella, potrebbe tener luogo di ſufficiente dotazione, per ſupplire ancora alla corriſpondente reſtituzione in ſcadenza de' Capitali eſigibili, coll' effetto conſentaneo del moltiplico annuale della di lui attività a vantaggio, e credito della Nazione.

33 Anzi ſi aggiunge la ſpeculazione, che riſaſciandoſi a favore del Monte, in luogo dell' annuale dotazione, tutte le Partite di Capitale, ed Intereſſi di ſuo debito alle diverſe Intеſtazioni, che dal Corpo Legiſlativo ſaranno aggiudicate di trappaſſo a favore della Nazione, coſicchè aumentandoſi per tale acquiſto l'eſpoſta attività, il Monte reſta poſto in ſtato di eſtinguere nel decorſo di pochi anni tutte le Partite di ſua paſſività toggette alla reſtituzione, ed in tal modo dar fine al Monte, col trapaſſo della reſtante attività del Monte alla Caſſa Nazionale, e conſentanea liberazione, ſenza ſborſo degli attuali veglianti Preſtiti a carico della Nazione.

34 Frattanto le rendite delle ſteſſe Regalie di aſſoluta proprietà del Monte nella quantità corriſpondente agl' Intereſſi dell' importanza de' Preſtiti alla Camera di Milano eſſendo ſtate convertite in altre cauſe, rimane ſcoperto il Monte, e li di lui poveri Creditori degl' Intereſſi maturati dal giorno 1. Maggio 1796., ſino alli 31. Dicembre 1797 nella ſomma di 1,820,310. 12 2.

35 Il ſacro giurato Codice della Repubblica Ciſalpina al §. 350. preſcrive = LA COSTITUZIONE GARANTISCE L' INVIOLABILITA' DI TUTTE LE PROPRIETA', E LA GIUSTA INDENNIZZAZIONE DI QUELLE, DELLE QUALI LA NECESSITA' PUBBLICA, LEGALMENTE PROVATA, ESIGESSE IL SAGRIFICIO.

36 Non oſtante la Coſtituzione, e proprietà delle Rendite come ſopra, oltre il diritto d' Ipoteca eſteſo ſopra tutti li Beni, e Rendite Camerali ſul ſuolo della ceduta Lombardia, avvalorato dall' Articolo X. del Trattato di Pace, e non oſtante la conſiderazione della citata Legge 3. Ventoſo, di eſſere DELLA DIGNITA', E BUONA FEDE DELLA NAZIONE, CHE LI CREDITI DI SIMILE NATURA SIANO SODDISFATTI.

37 Molte Famiglie, che per effetto ſpecialmente della menzionata Legge d' Affrancazione del 12. Aprile 1786. hanno inveſtita nel Monte la maggior parte, e forſe l' intiera loro ſoſtanza, onde private delli Intereſſi corriſpondenti, languiſcono nella miſeria.

38 Mediante l' aſſegno per ora di ſole lire ottocento mille a ſconto dell' eſposto Credito per intereſſi decorſi a carico della Camera, ſarebbe abilitato il Monte a ſaldare il quadrimeſtre maturato a favore de' Creditori nel giorno 30. Settembre 1796. e ſupplire ancora a quelli, che tipoſando ſulla Fede del Monte, non furono ſolleciti per l' eſigenza avanti le Feste di Pentecoste dello ſteſſo anno 1796, con eſſere rimaſti deluſi per l' occorſo traſporto del Fondo di Caſſa.

39 In

Digitized by Google

39 In vista delle esposte circostanze, e delle pressanti urgenze d' infiniti Creditori, per supplire alli gravosi pesi di Famiglia, e delle pubbliche Tasse, massime Vedove, Pupilli, e Mogli rimaste senza dote, perchè li mariti mancanti di stabili, si sono prestati per cauzione della rispettiva pagata dote all' investitura del Monte.'

Quindi dipenderà l' opportuna provvidenza dalla Superiore Giustizia, ed equità del CORPO LEGISLATIVO.

14. Germile anno VI. Repubblicano. = Salute, e rispetto.

Sommario delli restanti Debiti del Pubblico Monte Nazionale detto di Santa Teresa rimasto sospeso sotto il giorno 14. Maggio 1796.

	Capitali	*Annui interessi.*
Alli Creditori antichi detti Reddituarj Camerali conteggiati con Capitale a regola dell' interesse del tre e mezzo per cento . . . . . lir.	11,778,477. 15. 2 lir.	412,246. 14. 6
Simili detti delle Prestine . . . . . »	13,428. 11. 5 »	470 —. —
Simili detti Salariati antichi delle Città . . . . . »	24,851. 8. 7 »	869. 16. —
Simili detti Ecclesiastici di Pavia in luogo delle Esenzioni da' Dazj . . . . . »	100,000. —. — »	3,500. —. —
Simili detti Reintegrati Genovesi sul Banco di Sant' Ambrogio nel 1748. . . . . »	282,194. 5. 8 »	9,876. 16. —
Simili detti Aggregazioni sul nuovo Monte San Francesco . . . . . »	2,610,503. 2. 11 »	91,367. 12. 3
Simili detti Trasporto sul Banco S. Ambrogio per li Creditori Montisti, ed Assentisti nel 1743. . . »	263,621. 2. 11 »	9,226. 14. 9
Simili detti Assentisti di Sovvenzione delle Doppie N. 105m. fatta nel 1710. . . . . »	174,219. 12. 2 »	6,097. 13. 8
Totale residua importanza de' Debiti antichi . . lir.	15,247,295. 18. 10 lir.	533,655. 7. 2
Sovventori temporanei al 3. 10. per cento . . . . »	29,860,909. 5. 9 »	1,045,131. 17. 6
Simili d' Ammortizzazione al 3. 10. per cento . . . »	5 321,923. —. 9 »	186,302. 6. 1
Simili delle Mani-morte al 3. 10. per cento . . . . »	2,573,745. 11. 11 »	90,081. 1. 11
Simili per affrancazione de' Livelli Ecclesiastici al 3. 10. per cento . . . . . »	277,762. 9. 10 »	9,721. 13. 8
Simili a moltiplico, comprese le lire 2,448,608. 12. 4. dello Stato per debiti Comunitativi . . . . . »	3,884 372. 10. 6 »	135 953. —. 9
E per diversi Assegni perpetui . . . . . »	- - - - - - »	22,140 —. —
Sommano in tutto li Debiti —— lir.	57,167,008. 17. 7 lir.	2,022,985. 7. 1

Sommario dei Crediti del Monte per prestiti.

	Capitali.	*Interessi annui.*
Alla Camera Aulica di Vienna, con ipoteca di Cedole di quel Pubblico Banco, sotto l' interesse del 4. per cento . . . . . lir.	33,133,871. 9. 4 lir.	1,325,354. 17. 2
Simile nel Prestito eseguito dal Monte Santa Teresa, di commissione della Camera Aulica colla stessa cauzione di altre Cedole di quel Banco, con interesse del 4. 10. per cento . . . . . »	2,930,207. 7. — »	131,859. 6. 7
Alla Camera di Milano, sotto l' interesse del 5 per cento e coll' obbligazione delle corrispondenti Regalie rendente . . . . . »	21,140,386. 11. 4 »	1,057,019. 6. 6
Simile per Redenzione della Macina di Casal-Maggiore, sotto l' interesse del 3. 10 per cento . . . »	738,556. 5. — »	25,849. 9. 4
Allo Stato rappresentato dalla soppressa Congregazione della Città di Milano, e Provincia per restanza di reintegrazione d' Imbottato, al 3. 10. per cento . . . . . »	232,939. 8. 7 »	8,152. 17. 7
Alla detta Partita Attiva sopra la reintegrazione dell' Imbottato come sopra, si accresce soldi 10. per cento assonta dalla Camera . . . . . »	- - - - - - »	1,164. 13. 11
Sommano li Crediti del Monte, oltre gli interessi decorsi . . . . . »	58,175,961. 1. 3 lir.	2,549,400. 11. 1
Debiti del Monte come dicontro, oltre gl' interessi decorsi . . . . . »	57,167,008. 17. 7 »	2,022,985. 7. 1
Rimanenza Attiva del Monte —— lir.	1,008,952. 3. 8 lir.	526,415. 4. —

RICA-

RICAPITOLAZIONE

Debiti del Monte	*Capitali.*	*Annui Interessi.*
Per antichi Creditori come sopra	lir. 15,247,295. 18. 10	l. 533,655. 7. 2
Per Sovvenzioni tempor. al 3 10 per cento . .	l. 29,860,909. 5. 9	l. 1,045,131. 17. 6
Simili d' ammortizzazione, Manimorte, ed affrancazioni de' Livelli Ecclesiastici . . .	„ 8,174.431. 2. 6.	„ 286,105. 1. 8
Simili a moltiplico	„ 3,884,372. 10. 6	„ 135.953. —. 9
E per diversi Assegni perpetui	„ 22,140. —. —	
Totale	„ 41,919,712. 18 9	l. 1,489.329. 19. 11
	„ 41,919,712. 18. 9.	„ 1,489,329. 19. 11
Sommano in tutto li Debiti come sopra . . .	lir. 57,167,008. 17. 7	l. 2,022.985. 7. 1

RICAPITOLAZIONE.

Crediti del Monte	*Capitali.*	*Interessi Annui.*
Per Sovvenzioni alla Camera Aulica di Vienna . .	lir. 33,133 871. 9. 4	lir. 1,325,354. 17. 2
Simili ne' Prestiti	„ 2,930,207. 7. —	„ 131,859. 6. 7
Totale ——	lir. 36,064,078. 16. 4	lir. 1,457,214. 3. 9
Simili alla Camera di Milano l. 21,140,386. 11. 4	l. 1,057,019. 6. 6	
Suddetta . . „ 738,556. 5. —	„ 25,849. 9. 4	
Simili per lo Stato come sopra . . „ 232.939. 8. 7	„ 9,317. 11. 6	
Totale — l. 22,111 882. 4. 11	l. 1,092 186 7. 4	„ 22,111,882. 4. 11 „ 1,092,186. 7. 4
Sommano in tutto li Crediti come sopra ——	lir. 58,175.961. 1. 3	lir. 2,549,400. 11.

Sommario dell' importanza originaria di diversi crediti antichi addossati, ed estinti cogli avanzi del Pubblico Monte Nazionale detto di Santa Teresa, dall' erezione dell' anno 1753. fino alli 14. Maggio 1796. [v. s.]

Denominazioni de' Rami redenti.	*Capitali.*
Corpo de' Creditori Montisti S. Carlo, e suoi uniti come alle Tavole ec.	lir. 8,840,879. 6. 2
Assentisti d' originario Assegno	„ 2,514,743. 6. 8
Altro Assegno a Gaetano Rejna	„ 5,000. —. —
Reddituarj detti dal 5. al 7.	„ 609,254. 15. 10
Reddituarj della Cassa di redenzione	„ 1,708,024. 11. 8
Redituarj del Feudo di Malgrate e Castegnetolo	„ 273,204. 7. 6
Interessati nelle Limitazioni	„ 157,960. 10. 5
Reddituarj assentati sul Fiume Muzza	„ 240,657. 18. 4
Reddituarj assentati sul Dazio delle Catene de' Navigli	„ 11,600. —. —
Altro Reddito sul Dazio delle Catene alla Casa Rovida	„ 400. —. —
Reddituarj del Bollino	„ 1,635,330. 12. 6
Corpo de' Creditori del Monte vecchio San Francesco	„ 2,103,436. 14. 6
Corpo de' Creditori del Monte Civico	„ 10,505,052. 2. 10
In parte delle lir. 29,400,129. 11. 8 dovuto al Corpo de' Reddituarj Camerali	„ 8,787,793. 10. 2
In parte delle lir. 45,133. 15. — dovute alli Reddituarj delle Prestine	„ 21,633. 15. —
In parte delle lir. 98,056. 5. — dovute a diversi Salariati antichi della Città	„ 54.566. 5. —
Alla Città di Pavia per le sue Obbligazioni, e Lavoreri	„ 186,000. —. —
In parte delle lir. 5,210,223. 3. 10 delle sei Aggregazioni fatte al nuovo Monte di San Francesco	„ 2,164,636. 3. 9
Simili delle lir. 671,030. —. — Creditori Montisti, ed Assentisti trasportati sul Banco Sant'Ambrogio	„ 323,471. 19. 11
In parte delle lir. 849,693. 3. 11. Creditori Assentisti di Sovvenzioni . .	„ 646,436. 19. 8
Sommano in tutto ——	lir. 40,790,142. 19. 11.

Vedasi la precedente annessa Memoria alli §§. 28., e 29. rapporto alla suddetta estinzione eseguita per trattativa colli creditori collo sborso di sole lir. 31,541,896. 19. 10.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 14. Germile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Diretr. Esec. la seguente Legge.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 6. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXXIII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CXXVI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 4. Germile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica si pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le finanze;
„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione.
„ Dichiara l' urgenza sopra i precedenti motivi, quindi Risolve:
„ Il Dipartimento del Verbano sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni „ Legge anteriore in contrario.

1. Comune di Varese col suo Circondario esterno detto le Castellazze di Biumo Superiore, ed Inferiore, Casbeno, Cartabbia, Giubiano, e Bolto colla Cassina Mentasti.
2. Comune di Busto Arsizio.
3. Comune di Gallarate.
4. Comune di Soma con Cassina Coerezza.
5. Distretto del Giona Capo-Luogo Maccagno Superiore

Comunità. Agra con Colmegna, e Cassina Caineda. Armio Biegno. Campagnano. Cerfano. Curiglia. Dumenza. Garabiolo. Giaglio con Cadero. Lozzo. Maccagno Superiore. Maccagno Inferiore detto altre volte Imperiale. Monte Viasco. Musignano. Pino. Runo con Stivigliano. Tronzano con Bassano.

6. Distretto della Malgorabbia Capo Luogo Luvino

Comunità. Arbizio. Ardena. Bedero con Brezzo. Bosco Brisiago. Brusimpiano. Castello con Caldè. Cremenaga Cugliare. Cunardo. Fabiatto. Germignaga. Grantola. Lavena. Luvino. Marchirolo. Marzio. Massenzana. Montegrino. Muceno con Ticinallo. Musadino con Ligurno. Porto Valtravaglia. Roggiano. Vecana. Viconago. Voldomino con Buviglione.

7. Distretto d' Arcisate Capo-Luogo

Comunità. Arcisate. Besano. Bisuschio. Brenno. Cazzone con Ligurno. Clivio. Cuasso al Monte ed al Piano. Induno con Frascarolo. Porto detto Morco. Saltrio. Viggiù. Valgana.

8. Distretto di Varese Capo Luogo

Comunità. Azzate. Barasso. Bizzozzero. Bobbiate. Bodio. Brunello. Buguggiate. Capo di Lago. Casciago. Crosio della Vale. Daverio con Dobbiate. Gagniate. Gazzada. Gurone. Litlago con Calcinate degli Arrigoni. Lomnago. Luvinate. Malnate con S. Salvadore e Monte Morone. Masnago. Morosolo con Multunate, e Calcinate del Pesce. Oltrona con Gropello. S. Ambrogio. S. Maria del Monte. Schianno. Velate con Cassina Rasa e Fogliaro.

9. Distretto di Cuvio Capo-Luogo

Comunità. Arcumeggia. Azzio. Bedero. Brenta. Brinzio. Cabiaglio. Caravate con Ronco. Casal Zuigno. Cassano. Cavona. Cittiglio. Cueglio. Cuvio con Comacchio Duno. Ferrera. Gemonio. Masciago. Orino. Rancio con Canterra. Vararo. Vergobbio. Arolo. Bosco con Marzano, Chirate, e Ballarate. Celna. Cerro con Ceresolo. Laveno. Leggiuno. Mombello. S. Giano.

10. Distretto di Besozzo Capo-Luogo

Comunità. Bardello. Barza con Monteggia. Besozzo. Brandrone. Bogno. Brebbia. Bregano. Cidrezzate. Cardano. Cazzago. Comabbio. Comerio. Coquio con S. Andrea. Gavirate con Fignano. Malgesso. Monate. Manvalle con Turro. Oginasio. Olmate. Ternate con S. Sepolcro. Travedona. Trevisago. Varano. Voltorre.

11. Distretto d' Angera Capo-Luogo

Comunità. Angera. Barsola. Caprono. Cheglio. Ispra con Cassina d' Inquassi. Lentate. Lisanza. Mercallo. Oriano con Oneda. Ranco con Uppone. Sesto Calende con Coquo. Taino.

12. Di-

12. Distretto di Soma Capo-Luogo

Comunità Albuſciago. Arſago. Caidate. Caſale con Bernate, Inarzo, e Tordera. Caſorate. Caſtelnovate. Cimbro. Corgeno. Crugnola. Cuvirone. Gola Secca. Menzago. Mezzana. Montonate. Mornago. Quinzano. S. Pancrazio. Seſona. Sumirago. Vergiate. Villa Doſia. Vinago. Vizzola.

13. Distretto di Gallarate Capo-Luogo

Comunità Albizzate. Arnate. Beſnate Bolladello. Cajello. Cardano. Caſſano Magnago. Caſſina Verghera. Cedrate. Crenna. Ferno. Senago. Oggiona con S. Stefano. Orago con Cavaria. Peveranza. Premezzo. Samarate con Coſta. Solbiate.

14. Distretto di Cuggiono Maggiore Capo-Luogo

Comunità Arconate. Brenate. Borlano. Bulcate. Buito Garolfo. Caſtano. Cuggionno Minore. Dairago. Firatto. Induno con Guado. Inveruno. Lonate Pozzolo. Magnago. Malvaglio. Noſate. Robechetto con Caſſina Pregnano. S. Antonino. Tornavento con Tinella. Turbigo. Vanzagnello. Villa Cortele.

15. Distretto di Legnano Capo Luogo

Comunità Cairate. Caſſina Maſſina. Caſtegnate. Caſtellanza. Cislago. Fagnano con Bergoro. Gorla Maggiore. Gorla Minore. Legnano con Legnarello. Marnate. Nizzolina. Olgiate Olona. Proſpiano. Reſcalda. Reſcaldina con Ravello. Sacconago con Caſſina di Borghetto. Solbiate Olona. Arluno. Canegrate. Caſorezzo. Cerro con Cantaluppo. Parabiago. S. Giorgio. S. Vittore. Uboldo.

16. Distretto di Saronno Capo-Luogo

Comunità. Barbajana. Caronno. Caſtellazzo. Cornaredo con S. Pietro l' Olmo. Garbatola. Lainate. Lucernate. Mantegazza. Monzoro. Nerviano. Origgio. Paſſirana. Pogliano. Pregnana. Rhò. Saronno con Caſſina Colombara. Vanzago. Caſſina Ferrara.

17. Distretto di Appiano Capo-Luogo

Comunità. Appiano. Beregazzo con Figliaro. Binago. Bulgaro Graſſo. Carbonate. Caſtelnuovo. Cirimido. Fenegro. Gerenzano. Guanzate. Limido con Caſſina Reſtelli. Locate. Lomazzo. Lurago Marinone. Lurate Abbate con Caccivio. Mozzate. Oltrona. Rovello. S. Bartolomeo con Caſſina Fontana. Turate. Veniano Superiore, ed Inferiore.

18. Distretto di Tradate Capo-Luogo

Comunità Abbiate Guazzone. Carnago. Caronno Corbellaro. Caronno Ghiringhello. Caſtel Seprio con Vico Seprio. Caſtiglione. Cattrono. Gornate Superiore. Gornate Inferiore. Lonate Ceppino. Lozza. Rovate. Morazzone. Torba. Tradate. Vedano. Venegono Superiore. Venegono Inferiore.

„ La preſente riſoluzione farà ſtampata.
„ Segnat. Alpruni Preſidente — Mocchetti — Bovara Segretarj.
„ Milano li 13. Germile ſuddetto — Seſſione CXXX.
„ Il Conſiglio de' Seniori — Approva.
„ Marliani Preſidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firmat. Paradiſi.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Per il Miniſtro della Giuſtizia Pancaldi Ispettore Generale. L. Luoſi Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 14. Germile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Direttorio Eſec. il ſeguen. Meſſaggio

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
„ Milano li 14. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Seſſione CXXXI. del Conſiglio de' Seniori.
„ Il Conſiglio de' Seniori al Direttorio Eſecutivo.

„ Dietro Nota dupla propoſtaci dal Gran Conſiglio per rimpiazzare il Cittadino Lorenzo Romagnoli di Ceſena Membro della Commiſſione di Alta Poli-
„ zia reſidente in Faenza Dipartimento del Lamone, vi traſmettiamo, Cittadini
„ Direttori, la definitiva elezione.
„ Ragoneſi Dottor Giuſeppe Municipaliſta, di Ceſena. „ Salute e Fratellanza
„ Seg. Marliani Preſidente — Mocchetti — Strigelli Segretarj.

Il

Il Dirett. Efec. Ordina, che il premeſſo Meſſaggio ſia ſtampato, pubblicato, ed eſegulto.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Paradiſi — Pel Direttorio Eſecutivo il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Certificato conforme. Per il Miniſtro della Giuſtizia Pancaldi Ispettore Generale.
L. Luoſi Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

AVVISO.

Dovendoſi in adempimento d' una determinazione del Direttorio Eſecutivo del giorno ſei corrente Germile procedere all' Appalto de' ſottodeſcritti effetti per uſo delle Truppe Ciſalpine;

Sono invitati tutti i Cittadini che vorranno prendere il detto Appalto a preſentarſi muniti d' idoneo avallo il giorno 27. del corrente Germile alle ore dieci antimeridiane all' Aſta pubblica che ſi aprirà nella Sala del Dipartimento della Guerra, e che verrà deliberata a chi avrà fatta l' offerta più vantaggioſa alla Repubblica.

Li capitoli ſotto li quali ſi procederà a detto appalto, non che li campioni degli effetti da appaltarſi ſaranno oſtenſibili preſſo la quarta Subdiviſione, Diviſione I. del Dipartimento ſuddetto.

MATERIE DA APPALTARSI

Cunei di pelle per Calzoni d' infanteria . . . . . Paja 2836.
Guarnizioni d' Agnello nero per Pelliccie d' Uſſeri . . . . . Num. 164.
Calzoni di pelle per Dragoni . . . . . Paja 170.
Pelli di Mottone per Pantaloni di Scuderia ec. . . . . „ 1900.

Milano li 15. Germile Anno VI. Repubblicano.
Il Miniſtro della Guerra. Signat. Vignolle.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

AVVISO.

Dietro Decreto del Direttorio Eſecutivo del giorno ſette Germile dovendoſi paſſare all' appalto de' ſottodiſtinti effetti di piccolo equipaggio, e bardatura per ſervizio delle Truppe Ciſalpine.

Si invitano tutti li Cittadini che aſpirano a prendere il detto Appalto a preſentarſi alle ore dieci antimeridiane del giorno 30. corrente Germile muniti d'idoneo avallo nella Sala del Dipartimento della Guerra, ove ſi aprirà la pubblica Aſta, che verrà deliberata a favore del miglior Offerente.

Chiunque voleſſe prendere comunicazione de' Capitoli ſotto cui dovrà farſi detto Appalto ſi preſenterà alla quarta Subdiviſione della Diviſione I. nel Dipartimento ſuddetto, ove ſaranno oſtenſibili anche i Campioni degli effetti da appaltarſi.

Per una maggiore facilitazione ſi formeranno due Appalti nel modo ſeguente:

APPALTO I.

Stivalli da Dragone paja num. 500. Simili da Uſſaro 500. Scarpe 48000. Guanti alla Creſpin 1000. Giberne, e Portagiberne di Fanteria Ciſalpina 9000. Idem per Pollacchi 3000. Giberne, e Portagiberne da Uſſaro 500. Idem da Dragone 500. Portacarabine 1000. Centuroni 1000. Portaſciabole d' Infanteria Ciſalpina 2000. Idem d' Infanteria Polacca 1000. Portaſciabole per Zappatori e Cannonieri 1000. Bretelle 12000. Mocciglie 12000.

APPALTO II.

Selle da Dragone compite num. 500. Selle da Uſſaro ſimili 500. Briglie e Legacoli 1000. Valigie di panno foderate 1000. Striglie, 1500. Pettini 2000. Spugne 1500. Spazzole 1500.

Milano li 15. Germile anno VI. Repubblicano.
Il Miniſtro della Guerra. Segnat. Vignolle.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

AVVISO.

In adempimento di Decreto del Direttorio Eſecutivo del giorno 7. Germile il Miniſtro della Guerra appalterà all' aſta pubblica a chi farà l' offerta la più vantaggioſa alla Repubblica li ſottodeſcritti effetti di piccolo equipaggio per uſo delle Truppe Ciſalpine. Di eſſi ſe ne formeranno due Appalti nel modo ſotto marcato.

Il giorno 28. corrente Germile nella Sala del Dipartimento della Guerra alle ore dieci della mattina ſi aprirà a queſt' oggetto la pubblica aſta.

Chiun-

Digitized by Google

Chiunque vi aſpiraſſe dovrà preſentarſi munito d' idonea cauzione da approvarſi nelle ſolite forme.

Le condizioni relative a queſto Appalto verranno comunicate agli aſpiranti che ſi preſenteranno alla 4. Subdiviſione della Diviſione I. del Dipartimento della Guerra, ed ivi ſaranno pure oſtenſibili li riſpettivi Campioni.

Gli Effetti d' appaltarſi ſono li ſeguenti:

APPALTO I.

Camiſce num. 32000. Calze paja 32000. Sarìò o marſine, e pantaloni di tela per la cavalleria num. 2000. Sacchi di diſtribuzione 6000. Coccarde 12000. Cravate di lana nera foderata di tela 12000.

APPALTO II.

Cappelli d' Infanteria Ciſalpina montati num. 9000. Simili da Polacchi 3000. Cappelli e Bonetti da Uffaro 500. Caſchi da Dragone 500. Sabrettasche da Uffaro 500. Ghette di panno nero paja 12000. Spallini da Granattieri 3000. Simili da Dragone 1000. Centuroni di lana per Uffari num. 500.

Milano li 15. Germinale anno VI. Repubblicano.

Il Miniſtro della Guerra Segnat. Vignolle.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

AVVISO

Mancando per l' intero compimento del Corpo d' Artiglieria alcuni Ufficiali, il Miniſtro della Guerra in relazione alla Legge 21. Nevoſo invita tutti i Ciſalpini, Italiani, e Polacchi, che ſono iſtruiti nella profeſſione dell' Artigliere a preſentarſi al pubblico Eſame, che ſi aprirà il giorno primo Fiorile, e ſi chiuderà alla fine dello ſteſſo, onde ſcegliere fra i Concorrenti i più capaci a ſervire nel Corpo medeſimo.

Sono ſtati eletti dal Direttorio Eſecutivo per Eſaminatori i tre Cittadini, Bianchi d' Adda, Salimbeni, e Martin, e l' Eſame verſerà ſull' Artiglieria teorica, e pratica e ſulle ſcienze matematiche proprie all' Artigliere, che ſono l' aritmetica, la geometria piana e ſolida, la trigonometria piana, l' algebra ſino all' equazioni di ſecondo grado incluſivamente; le ſezioni coniche, e le meccaniche. Si eſamineranno pure i Concorrenti nel Diſegno per conoſcere, ſe ſono atti a mettere in pianta, e profilo pezzi d' Artiglieria e Carretti d' ogni maniera.

Quelli, che ſaranno accettati, avranno un grado corriſpondente al loro merito.

Milano 15. Germile Anno VI. Repubblicano. Sott. Vignolle.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 15. Germile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Direttorio Eſecut. la ſeguente Legge

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Milano li 14. Germile Anno VI. Repubblicano.

„ Seſſione CXXXI. del Conſiglio de' Seniori.

„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

„ Seduta CXXXVI. del Gran Conſiglio.

„ Milano li 14. Germile anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Il Gran Conſiglio conſiderando, che in pendenza dello ſtabilimento di una „ Caſa di Forza, che riuniſca i maggiori vantaggi economici della Nazione, „ è neceſſario di provvedere iſtantaneamente al traslocamento di un gran nu„ mero di Condannati, che per mancanza di Locali ſono attualmente dete„ nuti nelle prigioni.

„ Conſiderando, che le opere che ſi ſono già incominciate nelle Fortezze di „ Mantova, e di Ferrara preſentano un mezzo opportuniſſimo, onde impiegare „ utilmente, e collocare prontamente col minor diſpendio della Nazione i Con„ dannati ai pubblici lavori tanto di quà, che di là dal Pò.

„ Dichiarata l' urgenza ſui motivi indicati

„ Il Gran Conſiglio — Riſolve

„ I. I Condannati a' pubblici lavori, o Caſe di Forza tanto in paſſato, che per „ l'avvenire di quà, e di là dal Pò ſi ſpediſcono riſpettivamente nelle Fortezze „ di Mantova, e di Ferrara, ove ſono impiegati nella riparazione delle Fortez„ ze medeſime.

Digitized by Google

„ Il. Per quelli poi che fossero condannati alla semplice detenzione, il Direttorio „ Esecutivo è autorizzato a valersi de' locali già esistenti di proprietà Nazionale.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat Alpruni Presidente -- Mangili — Cavedoni Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Marliani Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esec. Firmat. Paradisi — Pel Direttorio Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Per il Ministro della Giustizia Pancaldi Ispettore Generale. L. Luosi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

AVVISO.

Dovendo il Direttorio Esecutivo presentare al Gran Consiglio nota giustificata de' Beni Nazionali, ha d' uopo a questo fine di riconoscere efattamente i titoli pe' quali i Possessori di Laghi, e Peschagioni nella Repubblica Cisalpina ne tengono il possesso.

D' ordine pertanto del Direttorio s' invitano i Possessori di qualsivoglia Lago, e Peschagione nel Territorio Cisalpino a dare in iscritto alle rispettive Amministrazioni Centrali dei Dipartimenti entro due decadi dalla pubblicazione del presente Avviso le loro Denuncie, Rassegne, o Notificazioni, nelle quali sia espresso il titolo del possesso, e s'invitano a corredarle dei documenti opportuni.

Le Amministrazioni Centrali faranno sollecite d' inviare prontamente al Ministro di Finanza quanto sarà loro stato presentato dai Possessori, i quali si avvertono, che mancando al presente invito, le Peschagioni, e i Laghi, che non venissero notificati si riterranno per Beni Nazionali.

Dal Palazzo Marini li 16. Germile anno VI. Repubblicano.

Il Ministro di Finanza Generale Fir. Ricci. — Sott. Soldini primo Segret. Centrale.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 17. Germile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 17 Germile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXXXIV. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CXXXVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 16. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che il Collegio delle così dette Canonichesse „ esistente in Cremona è alieno dai principj della Democrazia;
„ Considerando, che il nominato Collegio è di puro aggravio al Tesoro Nazionale, a di cui carico ne sta il mantenimento;
„ Considerando, che è de' principj Democratici il soccorrere quelle tra le dette „ Canonichesse, che saranno riconosciute mancanti di mezzi di sussistenza;
„ Dichiara l' urgenza sugli espressi motivi, quindi Risolve:
„ 1. Resta abolito il Collegio così detto delle Canonichesse esistente in Cremona.
„ 2. Le persone componenti detto Collegio si scioglieranno nel termine di due „ decadi.
„ 3. Ciascuna riceverà nell' atto del sortire la rata scaduta della pensione in ragione di giornate.
„ 4. Il Potere Esecutivo è abilitato a provvedere alla dotazione di quelle tra le „ dette Canonichesse, che avessero veri, e provati titoli di indigenza, nella „ somma di lire dieci mille per una sola volta da assegnarsi alle medesime con un „ Fondo Nazionale del corrispondente valore.
„ 5. In caso di morte di qualcuna tra le dotate, la quale non siasi maritata, il „ Fondo Nazionale assegnatole in dotazione è devoluto alla Nazione.
„ La presente risoluzione sarà stampata.

Seg-

Digitized by Google

„ Segnat. Viſmara Preſidente — Cavedoni — Bovara Segretarj.
„ Il Conſiglio de' Seniori Approva
„ Marliani Preſidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Paradiſi.
Pel Dirett. Eſec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Certificato conforme — Per il Miniſtro della Giuſtizia Pancaldi Iſpettore Generale. L. Luoſi Segretario.

Repubblica Franceſe — Armata d' Italia.

ORDINE.

Milano 18. Germinale anno 6. della Repubblica Franceſe una ed indiviſibile.

Sipendoſi dal Generale in capite che li 7. di queſto meſe vennero aſſaliti tre ſoldati franceſi alla ſortita del Caſtello di Milano da tre abitanti del Paeſe armati di pugnale, e maravigliandoſi che in mezzo ad un Paeſe libero eſiſta un ſimil diſordine che fa temere la diſtruzione della tranquillità e della ſicurezza perſonale, — Ordina quanto ſegue.
Ventiquattr' ore dopo la pubblicazione del preſente, qualunque perſona trovata armata di un pugnale o coltello coperto di fodero ſul territorio occupato dall' Armata Franceſe, verrà tradotta al Tribunal militare, e punita di morte.
Segn. Brune.
L' ordine preſente verrà tradotto nelle due lingue, ſtampato ed affiſſo in tutti i paeſi occupati dall' Armata Franceſe, e ne reſtano incaricati dell' eſecuzione i Generali diviſionarj.
Il Gen. di Brigata Capo dello Stato-Maggiore-gen. dell'Armata, — Segn. Leclerc.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtrato de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del giorno 18. Germinale anno VI. Repubblicano.

„ Fattaſi diſcuſſione per ſoſtituire un idoneo Soggetto al Cittadino Ragazzi nel-
„ la carica di Miniſtro degli Affari interni; il Direttorio Eſecutivo, conſide-
„ rate le qualità e di patriotiſmo e di lumi, e di attività neceſſarie a copri-
„ re queſto poſto;
„ Conſiderato, che tutte queſte prerogative concorrono nel Cittadino Lamberti
„ Rappreſentante del Popolo del Dipartimento del Croſtolo, come al Diretto-
„ rio Eſecutivo è noto per molti argomenti, Determina:
„ 1. Il Cittadino Lamberti Rappreſentante del Popolo pel Dipartimento del Cro-
„ ſtolo è nominato Miniſtro degli Affari Interni.
„ 2. Si daranno lettere al Cittadino Lamberti in conformità.
„ 3. La preſente determinazione ſarà ſtampata.
Per Spedizione conforme. Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Fir. Paradiſi.
Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

AVVISO.

L'Amminiſtrazione Centrale del Dipartimento d' Olona previene il Pubblico che i Letti requiſiti d' oggi in avanti non ſi riceveranno più alla Sala del ceſſato Collegio de' Giuriſperiti alla Piazza de' Mercanti, ma bensì alla Chieſa di S. Franceſco grande in P. Vercellina, ove ſi dirigeranno li ſomminiſtranti nelle ore preſcritte dall' antecedente Avviſo, cioè dalle dieci della mattina alle due dopo il mezzo giorno.
Dalla Caſa del Comune 19. Germile anno VI. Repubb. (8. Aprile 1798. v. s.)
Sott. Soncino Pro-Preſidente — Pedrazzini — Narducci Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo
Seſſione de' 19. Germile anno VI. Repubblicano.
Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge
„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
„ Milano li 19. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Seſſione CXXXVI. del Conſiglio de' Seniori.

„ Il

Digitized by Google

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CXL. del Gran Consiglio
„ Milano li 18. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che il termine di tre mesi accordato nella Legge 13. Nevoso
„ ai Patrioti ex Veneti, che aspirano alla Cittadinanza Cisalpina ha relazione al
„ trattato di Campoformio non ancora pubblicato;
„ Considerando, che fa d' uopo dare un tempo conveniente a quei Patrioti ex-
„ Veneti, che devono raccogliere le loro fortune per trasportarle nella Repub-
„ blica Cisalpina;
„ Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di essere spirato il termine di tre mesi,
„ Il Gran Consiglio „ Risolve:
„ Si proroga a mesi tre il termine a presentare i requisiti, accordato nella Leg-
„ ge 13. Nevoso a quei Patrioti ex-Veneti, che dimandano di essere ammessi
„ alla Cittadinanza Cisalpina.
„ La presente risoluzione sarà stampata
„ Segnat. Visnara Presidente — Bovara — Tadini Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Marliani Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Fmm. Paradisi.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Per il Ministro della Giustizia Pancaldi Ispettore generale. L. Luosi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 20. Germinale anno VI Repubblicano.
Il Consiglio de Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Milano li 19. Germile Anno VI. Repubblicano
„ Sessione CXXXVI. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CXXXIX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 17. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori

„ Il Gran Consiglio considerando, che il luogo di Residenza dei Tribunali
„ Dipartimentali, ed il numero, e luogo di Residenza de' Tribunali Corre-
„ zionali deve essere determinato dalla Legge a norma del comodo, e bisogno
„ delle rispettive Popolazioni;
„ Dichiara il caso d'urgenza per sollecitare l'attivazione del Potere Giudiziario
„ Costituzionale in tutta la Repubblica, quindi — Risolve:
„ I Tribunali Dipartimentali, e Correzionali sono stabiliti come nella seguente
„ Tavola:

Dipartimenti.	*Tribunali*	*Luoghi di Residenza.*
1. Adda	Tribunale Dipartimentali in	Lodi
	3. Tribunali Correzionali in	Lodi, Crema, Triviglio
2. Adda ed Oglio	Tribunale Dipartimentale in	Sondrio
	4. Tribunali Correzionali in	Breno, Tirano, Morbegno, Bormio
	Una Sezione di tre Giudici in	Breno
3. Alta Paduſa	Tribubale Dipartimentale in	Finale
	1. Tribunale Correzionale in	Cento

Di-

Digitized by Google

Dipartimenti.	*Tribunali.*	*Luoghi di Residenza.*
4. Alto Pò	Tribunale Dipartimentale in	Cremona
	3. Tribunali Correzionali in	Cremona, Casal Maggiore, Codogno
5. Alpi Apuane	Tribunale Dipartimentali in	Massa
	3. Tribunali Correzionali in	Massa, Castelnuovo, Fosdinovo
	Una Sezione di tre Giudici Civili in	Castelnovo
6. Basso Pò	Tribunale Dipartimentale in	Ferrara
	3. Tribunali Correzionali in	Ferrara, Comacchio, Trecenta
7. Crostolo	Tribunale Dipartimentale in	Reggio
	3. Tribunali Correzionali in	Reggio, Castelnuovo ne' Monti, Gonzaga
8. Benaco	Tribunale Dipartimentale in	Desenzano
	3. Tribunali Correzionali in	Castiglione, Salò, Villafranca
9. Lamone	Tribunale Dipartimentale in	Faenza
	3 Tribunali Correzionali in	Faenza, Ravenna, Lugo
10. Lario	Tribunale Dipartimentale in	Como
	3. Tribunali Correzionali in	Como, Chiavenna, Menaggio
	Una Sezione di tre Giudici Civili in	Gravedona
11. Mela	Tribunale Dipartimentale in	in Brescia
	3. Tribunali Correzionali in	Brescia, Gardone, Vestone
12. Mincio	Tribunale Dipartimentale in	Mantova
	3. Tribunali Correzionali in	Mantova, Ostiglia, Isola della Scala
13. Montagna	Tribunale Dipartimentale in	Lecco
	3. Tribunali Correzionali in	Lecco, Asso, Vimercate
14. Olona	Tribunale Dipartimentale in	Milano
	3 Tribunali Correzionali, due in altro in	Milano Monza
15. Panaro	Tribunale Dipartimentale in	Modena
	3. Tribunali Correzionali in	Modena, Mirandola, Paullo
16. Reno	Tribunale Dipartimentale in	Bologna
	4. Tribunali Correzionali in	Bologna, Medicina, Vergato, Lojano
17. Serio	Tribunale Dipartimentale in	Bergamo
	3. Tribunali Correzionali in	Bergamo, Clusone, Piazza
18. Ticino	Tribunale Dipartimentale in	Pavia
	3. Tribunali Correzionali in	Pavia, S. Colombano, Abbiategrasso

Digitized by Google

Dipartimenti.	*Tribunali.*	*Luoghi di Residenza.*
19. Rubicone	Tribunale Dipartimentale in	Rimini
	3. Tribunali Correzionali in	Rimini Pesaro Cesena
20. Verbano	Tribunale Dipartimentale in	Varese
	3. Tribunali Correzionali in	Varese Luino Gallarate.

„ Prima dell' attivazione del Potere Giudiziario Costituzionale saranno determi-
„ nate dalla Legge i Circondarj de' Tribunali Correzionali, e delle Sezioni di
„ Giudici assegnate ad alcuni Dipartimenti.

„ In tutti i Dipartimenti oltre il Presidente, e li due Giudici del Tribunale Cri-
„ minale, ed oltre li cinque Giudici del Tribunale Civile voluti dalla Legge
„ 9. Piovoso Anno VI. esistono tanti altri Giudici Civili, quanti sono li Tribu-
„ nali Correzionali a cadauno di essi assegnati colla presente Legge. Esistono
„ di più tre altri Giudici in quei Dipartimenti, ai quali con la presente Legge
„ sono state assegnate le Sezioni Civili.

„ La Legge dei 9. Piovoso Anno VI. relativa al numero de' Giudici de' Tribu-
„ nali Dipartimentali, ed al numero de' Tribunali Correzionali è abrogata per
„ quelle parti che discordano colla presente Legge.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Vismara Presidente — Cavedoni — Fenaroli Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.

„ Marliani Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firmat. Paradisi.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Per il Ministro della Giustizia Pancaldi Ispettore Generale. L. Luosi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Si Pubblica la dimostrazione delle Limosine, Doti, ed altri caritatevoli Sussidj fattesi nel Primo Semestre dello scorso anno 1797. (v. s.) colle sostanze de' Luoghi Pii Elemosinieri di questa Comune, e Distinta delle Nomine fatte dagli Amministratori delle rispettive Case di Ricovero, e de' Poveri per i Posti vacanti nelle medesime,

Porzioni Settimanali in denaro distribuite a' Poveri a tenore del Piano.

PORTE, In cui è seguita la distribuzione	LUOGHI PII, che hanno somministrato il denaro	Intiere a l. 4. 4.	Tre Quarti a l. 3. 3.	Mezze a l. 2. 2.	Un Quarto a l. 1. 1.	Totale	Importo	
P. Orientale	Quattro Marie	N. 411	N. 694	N. 7.8[illegible]8	N. 28,707	N. 37,680	lit. 50,577 9 -	
P. Romana	Misericordia	„ 174	„ 468	„ 4 017	„ 15,841	„ 20,500	„ 27,271 15 -	
P. Ticinese	Misericordia	„ 260	„ 523	„ 4 848	„ 23,071	„ 28 502	„ 36,714 16 -	
P. Vercellina	Divinità	„ 133	„ 216	„ 1,881	„ 10,128	„ 12,363	„ 15,844 10 -	
P. Comasina	Carità	„ 196	„ 480	„ 4,395	„ 18,093	„ 23,144	„ 30,499 7 -	
P. Nuova	Carità	„ 44	„ 341	„ 3,024	„ 10,301	„ 13,710	„ 18,425 8 -	
		N. 1,223	N. 2,702	N. 25,833	N. 106,141	N. 135,899		
	Importo totale delle Porzioni distribuite come sopra						lit. 179,345 5 -	lit. 179,345 5 -

Quali N. 135 899 Porzioni diverse per 26 Settimane, danno l'adequato Numero di 5,326. 23/26 Poveri assistiti.

Altri Sussidj distribuiti dalle seguenti Casse dell' Istituto Generale de' Poveri a tenore del Piano

Dalla Cassa della Misericordia		
Per Limosine condizionate da Lasciti, ed in esecuzione delle Disposizioni Testamentarie		lit. 1,976 5 1
Per Limosine come sopra nella Campagna		„ 1,147 16 4
Per Doti condizionate come sopra a Zitelle in Città		„ 8,032 10 —
Per simili a Zitelle nella Campagna		„ 5 150 15 11
Dalla Cassa della Carità		lit. 16,307 7 4
Per assegni di certe Doti, delle quali è eventuale la verificazione de' requisiti voluti da' Testatori	lit. 700 — —	
Per assegni di Doti libre fatti nell' anno 1797., e provenienti dall' avanzo della somma disponibile in Doti eventuali dell' anno 1796. a tenore del Piano	„ 9,360 — —	
Per Dotazione della Casa di Lavoro volontario in S. Vincenzo	„ 4,500 — —	
Dalla Cassa della Divinità	lit. 14,560 — —	„ 14,560 — —
Pel mantenimento di tanti Poveri del tutto impotenti, ed acciaccosi in Abbiategrasso		„ 16,000 — —

Dalla

Digitized by Google

Dalla Cassa di Loreto

Per la distribuzione ai Poveri vergognosi				lir. 33,000 — —		
		Numero	Importo di ciascheduna	Importo Totale		
Per Doti libre state assegnate ogni mese a Zitelle in Città a tenore del piano nel primo Quadrimestre	Prima Classe	N. 60	lir. 120	lir. 7,200		
	Seconda Classe	„ 46	„ 240	„ 11,040		
	Terza Classe	„ 5	„ 360	„ 1,800		
Simili state assegnate negli altri due mesi a compimento di questo Semestre, giusta la nuova riforma		„ 60	„ 150	„ 9 000		
		N. 171		lir. 29040	„ 29 040 — —	
Alle povere Puerpere a conto delle lir. 1,670, 10. ordinate da distribuirsi annualmente					„ 854 — —	
Dalla Cassa delle quattro Marie					lir. 62,894 — —	„ 62,894 — —
Per importo di N. 200. Doti libre state assegnate nel principio del 1797. alle povere Figlie della Campagna a scarico della competenza dell' anno 1796. . a tenore del nuovo Sistema						„ 12 000 — —
						lir. 121,761 7 4
Somma totale dell' erogato nel primo Semestre 1797. (v. s.) a favore de' Poveri						lir. 301 106 12 4

Sommario di quanto in complesso hanno contribuito i seguenti Luoghi Pii

	della Misericordia	della Carità	della Divinità	di Loreto	delle 4 Marie	Totale
In porzioni Settimanali in denaro come sopra	lir. 63,998 11 -	lir. 48,924 15 -	lir. 15,844 10 -	lir.	lir. 50 577 9 -	lir. 179,345 5 -
In altri Sussidj come sopra	„ 16,307 7 4	„ 14,360 — -	„ 16,000 — -	„ 62,894 — -	„ 12,000 — -	„ 121,761 7 4
	lir. 80,305 18 4	lir. 63 484 15 -	lir. 31,844 10 -	lir. 62 894 — -	lir. 62,577 9 -	
Come sopra						lir. 301,106 12 4

Distinta delle Nomine fatte per i Posti vacanti nelle seguenti Case di Ricovero, e de' Poveri

	Uomini	Donne
Nella Casa del Luogo Pio Trivulzi	N. 38.	N. 40.
Nella Casa di Abbiategrasso	„ 1.	„ 4.
Nell' Orfanotrofio di S. Pietro in Gessate	„ 36.	„ . . .
Nell' Orfanotrofio della Stella	„ . . .	„ 27.
	N. 75.	N. 61.

N. 136.

Li 20 Germile Anno VI. Repubblicano.

Il Ministro dell' Interno Firmat. Ragazzi. De Vecchj Ragionato Generale.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano 21. Germinale Anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE.

Dietro le determinazioni del Direttorio Esecutivo, essendo passato l' Ufficio Generale del Censo a conteggiare le compense da farsi agli Esenti pel titolo de' XII. Figlj sulla straordinaria Imposta di denari 12 portata dall' Editto del cessato Magistrato 4. Novembre 1795. . e sull' altra di den. 16. pagati per mesi dieci nel 1797. in causa della Legione Lombarda.

La delegazione per il Censo in Milano in vista di Decreto 17. corr. N. 14251. emanato dal Ministro degli Affari Interni, rimette al Cancelliere il relativo Foglietto, acciò vengano con tutta sollecitudine esseguite le corrispondenti contrapposizioni nei quinternetti degli Esattori, accusandone prontamente la ricevuta.

Dalla Delegazione per il Censo.

Sott. Cusani Delegato. — Firm. Zoppis Concepista.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 22. Germinale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In

Digitized by Google

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 17. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXXXIV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CXXXVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 16. Germile anno VI. Repubblicano
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori

„ Considerando il Gran Consiglio, che il Corpo d' Artiglieria forma una
„ delle parti interessanti della forza armata,
„ Considerando, che negli Ufficiali Artiglieri si richiedono profonde teorie, e
„ lunga esperienza,
„ Dichiarato il caso d' urgenza sulla necessità di attivare prontamente l' Artiglie-
„ ria della Repubblica, Risolve:
„ 1. Il Corpo d' Artiglieri della Repubblica sarà per ora composto di due
„ Battaglioni di dodici Compagnie per ciascheduno, cosicchè alle nove Com-
„ pagnie Cisalpine, ed alle tre polacche ora esistenti, si aggiungeranno altre
„ dodici di piede nuovo.
„ 2. Ogni Battaglione si dividerà in quattro divisioni di tre Compagnie per
„ ciascheduna.
„ 3. Ogni Compagnia sarà coperta da tre Uffiziali, cioè da un Capitano in
„ primo, da un Capitano in secondo, e da un Tenente in primo: avrà un Sar-
„ gente Maggiore, quattro Sargenti, un Caporal Forriere, ed otto Caporali,
„ oltre un numero di Soldati, che porti la forza totale delle Compagnie a
„ teste ottant'otto.
„ 4. Ogni Battaglione sarà diretto da un Capo Battaglione, ed ogni Divi-
„ sione da un Maggiore. Vi sarà inoltre per ciascheduno Battaglione un Quartier-
„ Mastro col rango di Tenente, un Ajutante, ed un porta Bandiera ammendue
„ col rango di Tenente in secondo; e un Chirurgo di seconda classe.
„ 5. Lo Stato Maggiore del Corpo sarà composto di un Generale di Bri-
„ gata di esperimentata abilità nelle teorie e pratica dell' Artiglieria di un
„ Capo-brigata, di un Ajutante Maggiore col rango di Capo-battaglione, di due
„ Aujtanti Tenenti in secondo, di un Quartier-Mastro Tesoriere col rango di
„ Capitano, e di un Chirurgo Maggiore, e dei necessarj sotto Uffiziali, ed Artisti.
„ 6. Per completare di Soldati le dodici Compagnie ora esistenti, e per for-
„ mare le altre dodici nuove, se il reclutamento non avrà pieno effetto, si
„ trarranno dall' Infanteria tutti i mancanti, dovendosi scegliere fra quelli che
„ sappiano leggere, e scrivere, e che abbiano appreso il mestiere di falegname,
„ o di fabbro.
„ 7. Le tre Compagnie di Zappatori attualmente adetti all' Artiglieria sa-
„ ranno disciolte, gli Ufficiali capaci di servire all' Artiglieria saranno ammessi,
„ in questo Corpo, gli altri, previo l'esame, saranno attaccati ai Zappatori del
„ Corpo del Genio, e quelli che non avranno le cognizioni necessarie, reste-
„ ranno a disposizione del Potere esecutivo. Li sotto Uffiziali, e Soldati di esse
„ Compagnie saranno parte messi ne' Zappatori del Genio, parte nell' Artiglie-
„ ria, e nella Fanteria, a norma della loro abilità.
„ 8. Gli Ufficiali, e sotto Ufficiali delle dodici attuali Compagne si di-
„ stribuiranno uniformemente in tutte le ventiquattro, ed occorrendo un numero
„ maggiore di Uffiziali per supplire all' impianto stabilito negli articoli antece-
„ denti, si procederà alla nomina de' mancanti colla norma delle prove pre-
„ scritte dalla Legge 12. Ventoso prossimo passato.
„ 9. Al Corpo d' Artiglieria saranno attaccate tre Compagnie, due di Ar-
„ tisti, e l' altra di Artificieri. Sarà ciascuna della forza di 50 teste compresi
„ tre Ufficiali colli gradi di Capitano in primo, Capitano in secondo, e Te-
„ nente in primo. Questi Uffiziali avranno diritto di passare col loro grado nel
„ Corpo ogni qualvolta s' assoggettino ad un esame, dal quale risulti la loro
„ capacità nelle teorie, e pratica dell' Artiglieria.
„ 10. Oltre gli Uffiziali d' Artiglieria annessi al Corpo vi sarà un numero
„ da esso distaccato, residente nelle Piazze di Guerra negli Arsenali, ed in
„ altri stabilimenti militari. Saranno quattordeci in tutto, un Capo Brigata,
„ tre Capi Battaglioni, sei Capitani in primo, e quattro Capitani in secondo.
„ 11. Gli Ufficiali di Artiglieria, che attualmente non si trovassero attac-
„ cati

„ cati al Corpo per esserne stati distratti in commissioni, o pubblici impieghi
„ temporanei, verranno uniti al Corpo senza pregiudizio de' loro gradi, ed
„ anzianità, tostochè saranno cessati i motivi per cui ne furon distaccati, op-
„ pure verranno impiegati a senso dell' articolo antecedente.

„ 12. Le disposizioni del 1., e 3. Articolo sono provvisorie. In progresso, e
„ colla norma, che verrà dichiarata negli articoli susseguenti, si aumenterà di
„ un terzo Battaglione il detto Corpo, e si aggiungerà un Uffiziale di più
„ per Compagnia col rango di Tenente in secondo.

„ 13. Nella Scuola militare di Modena saranno ogni anno ammessi otto al-
„ lievi di più del suo numero ordinario fissato dalla Legge 12. Ventoso. Di
„ mano in mano che questi avranno acquistate le cognizioni necessarie all' Arti-
„ gliere, si aggiungerà un altro Uffiziale per ciascuna delle ventiquattro com-
„ pagnie, in appresso si formerà il terzo Battaglione a ragione di due com-
„ pagnie per anno.

„ 14. Gli allievi usciti dalla Scuola occuperanno sempre il grado di Tenente
„ in secondo, e si farà un proporzionato avanzamento negli Uffiziali del Cor-
„ po ogni volta che saranno formate due nuove compagnie. Portate le Compagnie
„ a quattro Uffiziali, ed il Corpo alla forza di tre Battaglioni, gli allievi
„ della Scuola saranno ridotti al numero ordinario.

„ 15. Gli avanzamenti nel Corpo d' Artiglieria si faranno nel tempo di pace due
„ terzi per anzianità, ed un terzo per elezione, il contrario avrà luogo
„ in tempo di guerra. Quando avrà luogo la scelta questa sarà fatta dal Po-
„ tere Esecutivo sulla base delle relazioni estese dagli Uffiziali superiori del Corpo.

„ 16. Il Corpo d'Artiglieria resterà per ora raccolto nella Città di Modena,
„ affinchè gli Ufficiali possano profittare de' mezzi somministrati dalla Scuola
„ Militare, istruirsi unitamente in tutte le pratiche dell' arte a prepararsi al-
„ l' esame, che debbono sostenere in forza dell' art. 2. della Legge 12. Nevoso.
„ Tutto il Corpo interverrà insieme cogli Allievi ai simulati attacchi del
„ poligono prescritto coll' art. 24. della Legge 12. Ventoso.

„ 17. Il Direttorio Esecutivo riunirà nel più breve tempo possibile il corpo
„ dell' Artiglieria come nell' articolo antecedente. Per presidiare però le Piazze
„ di frontiera con un conveniente numero d' Artiglieri distaccherà dal detto
„ Corpo le Divisioni, che giudicherà necessarie, e darà loro il cambio ogni
„ anno affinchè tutti per ordine abbiano campo da istruirsi nella Comune di
„ Modena.

„ 18. Il Direttorio Esecutivo è autorizzato ad ordinare le spese necessarie per
„ l' istruzione del Corpo d' Artiglieria.

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

„ Segnat Vismara Presidente -- Bovara — Fenaroli Segretarj.

Milano 21. Germile suddetto — Sessione CXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori approva.

„ Fontana Pro-Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direct. Esec. Firmat. Paradisi — Pel Direct. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Per il Ministro della Giustizia Pancaldi Ispettore Generale. L. Luosi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Il Ministro dell' Interno ai Cisalpini.

Chiamato dal Direttorio Esecutivo al Ministero dell' Interno, forte della sua confidenza, io l' ho accettato nella ferma intenzione di portare l' Amministrazione politica ed economica a tutto il rigore delle forme Repubblicane, e della vera Democrazia, e di comprimere tutto ciò che un mal inteso interesse, ed antiche abitudini potessero introdurvi di federalismo, e di aristocrazia. Convinto nello stesso tempo che lo spirito di libertà si forma dalla rapida propagazione dei lumi e dei principj rigeneratori, io promuoverò con tutte le mie forze l' istruzion pubblica, e l' educazione nazionale, anche nell' attuale loro disorganizzazione, finchè il Corpo Legislativo, sanzionando colla sua savieza un sistema perfetto ed uniforme, abbia somministrati al Potere Esecutivo e a' suoi Ministri mezzi più efficaci, onde ottenere questo grande oggetto. Invito quindi tutte le Autorità, che debbono concorrere con me ad opera tanto importante,

Digitized by Google

a voler secondare con tutto il potere i miei sforzi, e i voti ardenti del mio cuore. Tutte le passioni, la bassa invidia, i calcoli insensati dell' avarizia, l' ambizion personale sparisca d' innanzi alla passione della pubblica felicità, del bene del Popolo, dell' onor nazionale, e cedano il loco al sacro amor di Patria, di quella Patria comune, che tutti dobbiamo adorare, e per cui ogni buon Cittadino sia pronto a sacrificare la vita, e i suoi interessi più cari. Anche le scienze sublimi e le belle arti ricevano vita novella dal sistema Repubblicano. Coltivate sotto i Tiranni, ad altro non servirono, che a spargere di fiori le catene, con cui tenevano avvinti i Popoli oppressi; coltivate all' ombra d' un Governo libero, quelle, perfezionando le machine di guerra, raddoppieranno i mezzi della nostra difesa, quelle, sostenendo l' antica gloria del nome Italiano, celebreranno le grandi azioni degli eroi dalla Patria.

Milano 23. Germile Anno VI. Repubblicano.
Firm. Lamberti — Il Segretario Centrale Sott. Rasori.

Milano li 24. Germinale anno VI. Repubblicano.

Ordine del Giorno.

Informato il Ministro della Guerra che qualcuno si fa lecito di distribuire alle Truppe del Pane, della Carne e del Vino di cattiva qualità, e di distribuire dei foraggi muffati, e marciti per cui la salute dei Cavalli soffre grave detrimento.

Ordina che nei luoghi ove saranno distribuiti dei viveri o foraggi di cattiva qualità sui reclami del Comandante della Truppa diretti ad un Commissario di Guerra, o ad un Comandante di Piazza, i medesimi si trasporteranno ai Magazzini, e rileveranno un Processo verbale della qualità dei generi in presenza di due Periti, e se saranno detti generi riconosciuti non accettabili ne ordineranno la confisca, e faranno arrestare i Guarda Magazzini, e distributori, e tradurre immediatamente al Consiglio di Guerra, concertandosi nell'atto stesso colle Municipalità del luogo per assicurare il servigio della Truppa a spese, rischio, e pericolo degli Appaltatori, fin a tanto che i medesimi non abbiano provveduto in una maniera regolare, e conforme alle condizioni del contratto.

Ordina agli Officiali Generali, ai Comandanti delle Piazze, Commissarj ordinatori, ed ordinari di Guerra Cisalpini di prestarsi sotto la loro responsabilità con scrupolosità, e fermezza all' esatta esecuzione del presente ordine, e di rendere inteso il Ministro della Guerra delle relative occorrenze.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 24. Germile anno VI. Repubblicano.

„ Considerando la necessità estrema di provvedere subitamente al posto di Ministro di Polizia generale vacante per la diversa destinazione del Cittadino „ Sopransi.

„ Considerando, che a questa si richiede un Uomo di esperimentato patriotismo, lumi, ed attività;

„ Considerando, che di queste prerogative ha dato piena esperienza nel corso del- „ la rivoluzione, e massimamente nell' ultima sua missione ne' Dipartimenti del „ Lamone, e del Rubicone il Cittadino Diego Guicciardi;

„ Il Direttorio Esecutivo determina:

„ 1. Il Cittadino Diego Guicciardi è nominato Ministro di Polizia generale.

„ 2. Gli si diano lettere di conformità, perchè, istruito di questa determinazione, „ si renda al suo posto entro il più breve termine possibile.

„ 3. La presente determinazione sarà stampata.

Per Spedizione conforme il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Paradisi
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 24. Germile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 22. Germile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CXXXIX. del Consiglio de' Seniori

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente

„ In

Digitized by Google

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CXLIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 21. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che la Legge 19. Nevoso avendo ristretta
„ la concorrenza de' Granatieri nella Guardia del Corpo Legislativo ai soli
„ Cittadini attivi di tutti i Dipartimenti, non ha provveduto finora colla
„ richiesta sollecitudine al completamento del numero prescritto dalla Costi-
„ tuzione.

„ Considerando, che la predetta Legge 19. Nevoso stabilisce un Piano d' organiz-
„ zazione della Guardia del Corpo Legislativo, che per le odierne circostanze
„ economiche riescirebbe troppo gravoso al pubblico Erario;

„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo, che deesi quanto prima metter in
„ piedi questa forza armata, Risolve:

„ 1. E' aperto il concorso a' Granatieri nella Guardia del Corpo Legislativo ad
„ ogni Individuo della Guardia Nazionale Sedentaria, e Truppa assoldata.

„ 2. Per essere ricevuto dee qualunque de' suddetti Individui provare con Certi-
„ ficato sottoscritto dal rispettivo Capo-Battaglione, e dagli Uffiziali della Com-
„ pagnia nella quale è descritto d' essere Cisalpino, fornito di civismo, di
„ morale, di capacità, sano robusto in tutta la persona, atto a portar le armi,
„ dell' età non minore d' anni diciotto, nè maggiore di ventisei, e della
„ statura di cinque piedi e mezzo di Parigi circa.

„ 3. Il Ministro dell' Interno per gl'Individui della Guardia Nazionale Sedentaria,
„ ed il Ministro della Guerra per quelli della Truppa assoldata ricevono dal
„ Capo Battaglione il Certificato voluto dall' articolo antecedente d' ogni In-
„ dividuo del rispettivo Corpo, che aspirasse alla Guardia del Corpo Legis-
„ lativo.

„ 4. Dopo sei decadi, dalla pubblicazione della presente Legge, accordate ai Cit-
„ tadini attivi dei Dipartimenti, che volessero approfittarne, i Ministri sud-
„ detti spediscono i Certificati ricevuti fino a quell' epoca agli Ispettori del Gran
„ Consiglio, i quali di concerto con quelli de' Seniori devengono alla scelta di
„ quel numero de' Granatieri, che in allora mancasse al completamento della
„ Guardia del Corpo Legislativo, avuto riguardo all' art. 2 della Legge 19. Ne-
„ voso, e preferendo gl' Individui della Guardia Nazionale Sedentaria a quelli
„ della Truppa assoldata. Gl' Ispettori danno gli avvisi ed ordini opportuni a
„ chi spetta, onde gli eletti riaggiungano il Corpo, nel quale vengono
„ descritti.

„ 5. Terminata la formazione di questo Corpo co' metodi fino ad ora introdotti
„ si darà esecuzione all' articolo 2. della Legge 19. Nevoso per il rimpiazzo
„ di quelli, che venissero a mancare ed i Cittadini destinati a rimpiazzarli
„ verranno scelti nel modo, con cui la Legge determinerà l' arruolamento del-
„ la truppa assoldata, fermo sempre il disposto all' articolo 3. della Legge 19.
„ Nevoso per li requisiti personali, soltanto derogandosi all' età a termine del-
„ l' articolo secondo della presente.

„ 6. Il Comandante di questo Corpo avrà sempre un ruolo appositо de' Gra-
„ natieri distinti nei Dipartimenti ai quali appartengono, e nel caso di qual-
„ che variazione, che diminuisca il numero proporzionale voluto dall' artico-
„ lo 2. di detta Legge 19. Nevoso, egli informerà tosto il Ministro dell' Interno
„ da qual dipartimento debba provvedersi, affinchè esso Ministro diffonda gli
„ inviti necessarj alla rispettiva Amministrazione Centrale.

„ 7. Qualora taluno de' Granatieri ammessi alla Guardia del Corpo, Legislativo
„ venisse scoperto di essere stato inquisito per qualche delitto infamante, e di
„ non avere portato una formale riabilitazione, sarà espulso dal Corpo medesimo.

„ 8. Ogni Individuo di questo Corpo ha aperto l' adito di aspirare a promo-
„ zione d' ogni grado vacante, di cui è composto, ma sempre previe le
„ prove teoriche, e pratiche innanzi ai tre più graduati Ufficiali del Corpo,
„ e sotto la ispezione degli Ispettori d' ambi i Consigli. A pari merito il più
„ anziano fra li Concorrenti ad un Posto gode la preferenza, quando vi ac-
„ coppj il Certificato di moralità, e subordinazione.

„ 9. Il Piano d'Organizzazione della Guardia del Corpo Legislativo è riformato
„ nel modo seguente:

STATO MAGGIORE.

Capo-Guardia col rango di Capo-Battaglione 1. Maggiore di Battaglione 1. Aju-

tante

Digitized by Google

tante Maggiore col rango di Tenente 1. Sotto-Ajutante col rango di Sotto-Tenente 1. Quartier Maſtro Teſoriere 1. Medico-Chirurgo 1. Tamburro Maggiore 1.

Compagnie num. 6. — Stato di ciaſcuna Compagnia.

Capitano 1. Tenente 1. Sottotenente 1. Sargente Maggiore 1. Sargenti 2. Caporale Foriere 1. Caporali 4 Tamburri 2. Granatieri 50.

„ La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

„ Segnat. Viſmara Preſidente — Bovara — Tadini Segretarj.

„ Il Conſiglio de' Seniori Approva

„ Fontana Pro-Preſidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Paradiſi.

Pel Dirett. Eſec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Certificato conforme — Per il Miniſtro della Giuſtizia Pancaldi Iſpettore Generale. L. Luoſi Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

AVVISO.

L'Amminiſtrazione Centrale del Dipartimento d' Olona in vigore di Decreto del Direttorio Eſecutivo comunicatole con lettera del Miniſtro degli affari interni del giorno 21. corrente, richiama all' oſſervanza l' arreſto della ceſſata Amminiſtrazione Generale della Lombardia del giorno 4. Meſſidoro anno V. il quale arreſto vieta qualunque ſorta di Caccia durante il tempo della generazione de' Volatili, e de' Quadrupedi, cioè dalle Calende di Aprile ſino agli otto Luglio v. s. ſotto la pena di Scudi cinquanta in caſo di contravvenzione, e di tre Meſi di carcere, e maggiore a miſura delle circoſtanze nel caſo d' impotenza al pagamento, ed incarica li Deputati all' Eſtimo, e Uomini d'Armi di ciaſcuna Comune per l' eſecuzione del medeſimo arreſto, accordando a queſti ultimi il premio che ſi paſſava inaddietro ai Campari della Caccia.

Milano li 24. Germile anno VI. Repubblicano.

Firm. C. Buſti Preſidente — Sonchino Amminiſtratore — Sott. Narducci Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

AVVISO.

Il Miniſtro della Guerra avviſa tutti i concorrenti per la ſomminiſtrazione dei generi contenuti nel ſuo avviſo dell' 11. Ventoſo p. p. relativo all' approvviſionamento di Peſchiera come ſiegue, cioè

Grani	Moggia 460.	Olio da mangiare	Libbre 537.
Legumi	Libbre 210.	Fieno	Faſci 14613.
Carne ſalata	„ 12903.	Avena	Some 1573.
Vino	Brente 1008.	Paglia	Faſci 1903.
Acqua-vite	„ 168.	Legna	„ 4980.
Aceto	„ 106.	Candele	Libbre 1238.

Che ſino al giorno primo Fiorile cicluſivamente ſi riceveranno al Dipartimento della Guerra nella Diviſione ſeconda, le loro particolari offerte; ſarà deliberata l' Aſta a chi avrà preſentate le condizioni più vantaggioſe all' intereſſe della Repubblica.

Milano 27. Germile anno VI. Repubblicano.

Il Miniſtro della Guerra Fir. Vignolle.

Guerra al Governo Ingleſe.

Il Secretario d' ambaſciata incaricato proviſoriamente degli affari della Repubblica Franceſe preſſo la Repubblica Ciſalpina.

Ai Cittadini Franceſi dimoranti attualmente nella Repubblica Ciſalpina, e a tutti gli Amici della Libertà.

Cittadini, molti fra di voi hanno eſternato il deſiderio di contribuire al ſucceſſo della ſpedizione contro l' Inghilterra ſia con doni patriotici, ſia col comprare delle Azioni nell' impreſtito aperto per contribuire alle ſpeſe della diſeſa. Il Governo applaudendo alle loro intenzioni patriotiche, e volendo conoſcere queſti bravi Franceſi, m' ha incaricato di ricevere i lor doni o i loro aſſegni nell' impreſtito; di regiſtrare i nomi dei donatori e dei concorrenti al preſtito, e di rimetterli poſcia un eſtratto di queſto regiſtro.

Franceſi, voi vorrete tutti eſſere inſcritti ſu queſta onorevol liſta, io ne ſon perſuaſo;

Digitized by Google

ſtato ; e mentre i noſtri bravi fratelli d' arme combatteranno l' inſolente rivale della noſtra Patria , voi vorrete tutti aſſociarvi ai loro trionfi ajutandoli coi voſtri mezzi pecuniarj . I voſtri nomi ſaranno un giorno ſituati al fianco di quelli dei guerrieri ; e la Nazion Franceſe benedirà tutti i buoni Cittadini , i quali avranno concorſo ad abbattere l' eterno nemico della ſua proſperità , il governo ingleſe .

Alcuni ſtranieri hanno offerto ancor eſſi i lor doni . Ch' eſſi ſi preſentino ; e verranno ricevuti come noſtri compatrioti . Tutti i nemici della tirannia ſono infra di loro fratelli .

Io riceverò i doni patriotici e le ſoſcrizioni per l' impreſtito in ciaſcun giorno dalle dieci ore del mattino ſino a mezzodì , all' Albergo della Croce di Malta preſſo la piazza del Sepolcro . Quelli che non ſi trovano a Milano potranno ſpedirmi i lor doni col mezzo della Poſta .

Milano , li 25. Germinale anno 6. della Repubblica Franceſe . — David .

PS. Sento che nella Repubblica Ciſalpina ſi veggono degli Emigrati Franceſi . Io dichiaro loro , che allorquando potrò conoſcerli , ſolleciterò contro di eſſi l' eſecuzione dell' art. XV. del Trattato d' alleanza . Dichiaro loro inoltre che la Patria diſdegna tutti i lor doni .

AVVISO

Ai Creditori verſo la Repubblica Franceſe .
Il Miniſtro delle Relazioni eſtere .
Al Cittadino David
Secretario d' Ambaſciata della Repubblica Franceſe preſſo la Repubblica Ciſalpina .

Lo ſtato delle finanze della Repubblica migliora , Cittadino , in ciaſcun giorno ; e togliendo il preſente dagli imbarazzi del paſſato , riconduce di più in più l' ordine , e in conſeguenza la puntualità , la confidenza , il credito che ne naſcono ſucceſſivamente .

Il Governo è diggia a portata di far pagare eſattamente i ſomminiſtratori ; e tutte le di lui diſpoſizioni tendono a ſoddisfar gradatamente alla maſſa degli impegni correnti , in modo da laſciar più nulla a deſiderare .

Qualunque imparzialità intanto ponga egli nelle ſue diſtribuzioni , v' ha una ſpecie di preferenza che non può ricuſare a una folla di ſomminiſtratori , i quali offrono di prendere delle Azioni nell' impreſtito aperto per la diſeſa in Inghilterra . Queſta preferenza ſembra dovuta al patriotiſmo da eſſi moſtrato , alla confidenza ch' eſſi eſternano nel riſtabilimento del credito pubblico .

Ha dunque egli approvato , che i Miniſtri , ai quali ſpetta l' aſſegnare ſulla Teſoreria nazionale le ſpeſe dei loro riſpettivi dipartimenti , diano la preferenza ai ſomminiſtratori , i quali prenderanno un' Azione nel preſtito per ogni 20m. lire che loro ſi doveſſero pagare .

Ma per impedire che queſte Azioni non rifluiſcano ſulla piazza , e che alcuna di eſſe non ſi riproduca una ſeconda volta dopo aver gia riportato una preferenza , fa d' uopo che il titolo ſia depoſto tra le mani del Miniſtro da cui dee emanare l' ordine in pagamento dei 20m. fr. Egli ne darà ricevuta , e queſti titoli ſaranno rimeſſi ai proprietarj al momento che ſarà compiuto l' impreſtito .

Siccome molti ſtranieri ſono intereſſati , Cittadino , nelle ſomminiſtrazioni fatte alla Repubblica , è di dovere che voi facciate conoſcere i riguardi che il Governo crede dovuti a quelli che gli dimoſtrano il maggior zelo . — Salute e fraternità .

Segn. Ch. Mau. Talleyrand . — Per copia conforme ; il Secretario d' Ambaſciata della Repubblica Franceſe — David .

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile .
Il Miniſtro di Polizia generale al Popolo Ciſalpino .

Nel determinarmi all' accettazione del difficile miniſtero , cui venni improvviſamente deſtinato dal D. E. altro non mi ſono preſiſſo , che di conſacrare tutto me ſteſſo al mantenimento dell' interna tranquillità , ed all' elevazione dello ſpirito pubblico a quel livello , che eſige la purezza , e dignità del Governo Democratico . Ho perciò dovuto calcolare aſſai più ſul dolce virtuoſo carattere del Popolo Ciſalpino , ſull' aſſiſtenza ed appoggio delle Autorità Coſtituite , ſulla moralità degli oneſti ed energici Patrioti , che ſulla tenuità de' miei lumi e delle mie forze . Rigido eſecutore delle leggi , attaccato irremovibilmente alli ſacri principj della Libertà e dell' Eguaglianza , animato dal ſo-

Digitized by Google

lo desiderio della comune felicità, straniero ad ogni partito, senza accettazione di ceto o di persone, non conoscerò nelle mie misure altra distinzione di quella di buoni o di cattivi Cittadini. Veglierò colla maggiore assiduità per proteggere sotto l'ombra della legge, promovere ed assicurare la pace ed il riposo ai primi, e non cesserò giammai di ammonire, e correggere li secondi avanti di indicarli alla spada formidabile della Giustizia Nazionale. Cittadini! Ciascuno di Voi potrà in ogni giorno, in ogni ora avvicinarmi per tutto ciò, che interessasse il mio ministero, e nessuno mi sarà importuno se non in caso che la collisione di sue dimande col bene generale mi togliesse il piacere di secondarle.

Dietro queste invariabili massime se mi sarà dato di fare il bene, e di meritare il pubblico compatimento, continuerò nel gravoso incarico che ho avuto il coraggio di accettare: in caso diverso, cedendo il luogo ad un più esperto Successore, ritornerò ben tosto in seno alla mia famiglia sicuro di poter dire a miei Concittadini: il mio cuore, le mie mani sono pure; la mia volontà fu costantemente buona; le mie forze non hanno corrisposto alla rettitudine delle intenzioni: amatemi, e perdonate ogni involontario errore.

Milano li 26. Germile Anno VI. Repubblicano. Sott. Guicciardi.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estrato de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 26. Germile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 25. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXLII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CXLV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 23. Germile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Considerando il Gran Consiglio, ch' è necessario di togliere ogni dubbio, „ che riguardo alla Legge 17. Ventoso può cadere nell' animo dell' esecutore „ della medesima;
„ Considerando, che la suddetta Legge obbliga al prestito i soli Cittadini;
„ Considerando, che la Repubblica garantisce le proprietà degli Esteri possidenti „ nel Territorio della medesima;
„ Dichiara il caso d' urzenza sugli espositi motivi. Dichiarata l' urgenza Risolve:
„ 1. Le rendite provenienti da Beni stabili, da Capitoli fruttiferi risultanti da „ atti pubblici con ipoteca, o investiti nei pubblici Banchi fuori del Territorio della Repubblica Cisalpina, non sono soggette al prestito suddetto;
„ 2. Gl' Individui possidenti domiciliati nel Territorio della Repubblica, benchè „ non Cittadini, sono soggetti al medesimo prestito;
„ 3. Gli Esteri possidenti nel Territorio della Repubblica sono soggetti al presti„ to fissato dalla Legge 17. Ventoso;
„ 4. La Legge 17. Ventoso resta nel suo pieno vigore in tutto ciò, che non è „ contrario alla presente.

La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Seg. Vismara Presidente — Fenaroli — Tadini Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Marliani Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repuplica pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Paradisi.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Certificato conforme per il Ministro della Giustizia Pancaldi Ispettore Generale. L. Luosi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Per ordine del Dicastero Centrale di Milano

Il Butirro nostrale bello, e buono secondo gli ordini d' oggi in avanti fino a nuovo avviso si venderà nella Città di Milano, e nel Dipartimento d' Olona per ogni libbra d' once 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - soldi 28

Digitized by Google

Il Butirro di Monte parimenti bello, e buono, sopra il quale dovrà essere tenuta la Banderuola, acciocchè da tutti sia per tale riconosciuto, per ogni libbra d'once 28, ... soldi 26.

Questa meta dovrà da qualunque Venditore tenersi affissa alle ante della Bottega, o ad altro luogo patente in modo, che da chiunque si possa leggere comodamente, sotto pena di Scudi dieci nel caso di contravvenzione.

Fermi poi stanti tutti gli altri ordini in questa materia; qualunque Salsamentario, Postaro, Salumiere, od altro Rivenditore di Butirro dovrà osservare specialmente le seguenti: — Avvertenze

I. Qualunque eccesso di meta, benchè di piccola entità, sarà irremissibilmente punito colla multa dai 25. ai 50. Scudi a misura de' casi.

II. I recidivi saranno puniti col carcere, oltre l'interdizione nell'esercizio della rispettiva professione.

III. Chiunque de' Postari, Salsamentari, od altri Venditori di Butirro, il quale avendone rifiuterà di farne vendita, anche in piccolo ritaglio, sarà multato, o punito come sopra.

V. Se alcuni di essi protestasse di non averne, e glie ne fosse poi ritrovato nascosto nelle cantine, o in altro luogo, sarà egualmente gastigato.

VI. Le Multe saranno intieramente corrispotte a quelli, che avranno giustificatamente denunciato le contravvenzioni.

Milano dalla Casa del Comune li 27. Germile anno VI. Repubb. [16. Aprile 1798.]

Fir. Minoja — Pellegrini — Zuccoli — Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 27. Germile anno VI. Repubblicano.

„ Considerando il Direttorio Esecutivo, che l'importante Ministero degli Affari Esteri rimasto scoperto per la promozione del Cittadino Telli alla carica di Direttore deve essere senza dilazione provveduto.

„ Considerando che l'antico Governo di Roma, presso cui il Cittadino Birago fu destinato Ministro, è cessato.

„ Il Direttorio Esecutivo determina:

„ 1. Il Cittadino Birago si nomina alla carica di Ministro degli Affari Esteri.

„ 2. Se ne diano al medesimo lettere di conformità.

„ 3. La presente determinazione sarà stampata, e pubblicata.

Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Fir. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 27. Germile anno VI. Repubblicano.

„ Il Generale in Capo Cittadino Brune partecipa al Direttorio Esecutivo di aver accettata la dimissione della carica di Direttore chiestagli dalli Cittadini Moscati, e Paradisi, a cui v' ha surrogato il Cittadino Telli, già Ministro degli Affari Esteri, ed il Cittadino Lamberti già Ministro dell'Interno.

„ Il Direttorio Esecutivo determina, che si riscontri il Generale in Capo con sentimenti di gratitudine per li due degni Soggetti, che ha destinato a coprire la carica di Direttori, e se ne renda pubblica la notizia.

Per spedizione conforme il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 27. Germile anno VI. Repubblicano.

„ Considerando, che attesa la promozione del Cittadino Lamberti alla carica di Direttore, viene ad essere vacante l'altra importante carica da lui ultimamente coperta di Ministro dell'Interno.

„ Considerando, che concorrono le analoghe doti per ben disimpegnare siffatta carica nel Cittadino Tadini ora Membro del Gran Consiglio;

„ Il Direttorio Esecutivo determina:

„ 1. Si nomina alla carica di Ministro dell'Interno il Cittadino Tadini ora Rappresentante del Gran Consiglio.

„ 2. Si

„ 2. Si spediscono al medesimo Cittadino Tadini Lettere di conformità.
„ La presente deliberazione si rende pubblica colle stampe.
Per spedizione conforme: Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
27. Germile anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE

Essendosi ora provveduto dal Ministro della Giustizia perchè la diramazione delle Leggi per la pubblicazione nelle Comuni della Repubblica sia eseguita dalle Amministrazioni Centrali de' rispettivi Dipartimenti, viene a cessare per quest' Ufficio l' incombenza che per tale oggetto ha esso fin qui sostenuta; e in conseguenza i Cancellieri Distrettuali riceveranno quind' innanzi dalle stesse Amministrazioni Centrali tutto il numero d' Esemplari che occorre per la divisata pubblicazione. Si rende di ciò inteso per sua regola il Cancelliere ....., il quale in tutto quanto si riferisce alla pubblicazione di cui si tratta riterrà di rivolgersi all' Amministrazione Centrale del proprio Dipartimento.
Dalla Delegazione del Censo in Milano. — Il Delegato Cusani. Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO

Essendo dal Direttorio Esecutivo approvato con suo Concluso del giorno 26. Germile Anno VI che debba procedersi all' Appalto di Braccia 50,000. Tela per la confezione di paja 10,000. Pantaloni per uso delle Truppe Cisalpine.
Si invitano tutti li Cittadini che vorranno aspirare a detto Appalto a presentarsi muniti di idoneo avallo il giorno 4. p. f. Fiorile nella Sala del Dipartimento della Guerra, ove alle ore 10. della mattina si aprirà la pubblica Asta che sarà deliberata al miglior offerente.
Li Capitoli sotto de' quali si procederà al detto Appalto saranno ostensibili a chiunque si presenterà alla IV. Subdivisione della Divisione II. del Dipartimento Sud.
Milano li 27. Germile Anno VI. Repubblicano.
Il Ministro della Guerra — Firm. Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano li 29. Germile anno VI. Repubblicano.
Proclama del Direttorio Esecutivo ai Cisalpini.

La nostra Repubblica stabilita sotto i più fausti auspicj, riconosciuta dalle primarie Potenze d' Europa, fondata sopra un Governo, e una Rappresentanza Nazionale, fu scossa fino nel suo nascere dall' urto violento di tutte le passioni, e da ogni sorta di divisioni politiche, che la portavano direttamente alla sua dissoluzione, se misure salutari, e vigorose, e il Genio conservatore della Libertà non avessero compressi tutti questi elementi discordanti, che costituiscono ciò che si chiama resistenza all' ordine, e alla rigenerazione politica. Uomini abituati nella schiavitù, pervertiti nello spirito, corrotti nel cuore odiano la Repubblica, perchè l' eguaglianza, in cui è fondata, e dalla quale emerge la giustizia sociale, toglie per sempre la lusinga all' orgoglioso loro desiderio di calpestare gli altri uomini, e di sottrarsi all' impero della legge. Uomini d' indole ardente che non seppero comandare giammai all' intemperante immaginazione, sdegnosi di calcolare le combinazioni delle circostanze, ed avidi soltanto di realizzare le allettatrici chimere dell' ottimo, che invano si cerca sulla terra, e a torto si domanda nelle istituzioni nascenti, giurando di amar la Repubblica le preparano eglino stessi i più grandi pericoli. Questi uomini di buona fede prestano il filo alle trame scellerate de' primi, e s' aggiungono compagni una turba di sciagurati, che armandosi di sfrontatezza si trovano ovunque si offre loro il guadagno, pronti a prendere qualunque maschera, indifferenti per qualunque sistema, decisi per quello, che possa soddisfare i rinascenti loro bisogni. Se vi ha salute per la Patria, la quale chiamata ai più alti destini non potrà perire giammai, essa si trova nel momento presente, quando si veggono distrutte in un baleno tutte le vane speranze dei diversi partiti dell' opposizione, quando tutti i nemici del dispotismo, e dell' anarchia, tutti gli amici della ragione, tutti gli amatori sinceri della libertà, e dell' eguaglianza sembrano riunirsi in questo solo sentimento di conservare la forma attuale di Governo, e di fare sparire dalla faccia della Repubblica tutti gli avan-

zi

zi moſtruoſi della ſchiavitù, e del fanatiſmo religioſo. Il Direttorio Eſecutivo penetrato dall'alto ſentimento che gl' inſpira il ſuo poſto, pronto a ſeppellirſi ſotto le rovine per ſoſtenere il grande edificio appoggiato alla ſaviezza del Corpo Legislativo, ſi propone di ſoſtenere la Coſtituzione, giuſta il §. 378., e di dare una tale direzione allo ſpirito pubblico, che ognuno arroſſiſca di non eſſere ſavio, e di non concorrere con tutti gli ſforzi, e tutti i ſagrificj, alla proſperità, alla grandezza, alla gloria Nazionale. Queſto principio vivificante, che deve circolare in tutte le vene del Corpo ſociale, ſia l'impulſione motrice di ogni Autorità Coſtituita, animando nello ſteſſo tempo tutti i buoni Repubblicani di qualunque opinione. Si condannino i delirj di una meſchina filoſofia quanto le follie della ſuperſtizione: ſi sbandiſca l'intolleranza, e la perſecuzione di qualunque pretesto ſia eſſa riveſtita. Tutti gli ſcrittori, tutti i giornali divengano coſtituzionali, e dirigano il loro piano d'aſſalto contro gli interni nemici della Repubblica, il perfido ariſtocrata, e il novatore inſenſato, che vorrebbero o diſtruggere, o modificare l'opera immortale della ragione, ed il frutto glorioſo delle vittorie della Gran Nazione. Gli ariſtocrati ſi naſcondano di nuovo ne' loro covili tenebroſi: ceſſino dai loro clamori gli Uomini eſcluſivi, e ſappiano, che il Governo adoprerà tutta la forza, e tutta l'energia per far piegare chiunque reſiſta ſotto la volontà della Legge, e ſotto il livello dell'Eguaglianza.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Fir. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo Sott. Savoldi Direttore.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 29. Germile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Eſecutivo li ſeguenti Meſſaggi portanti la definitiva elezione di alcuni Amministratori ne' poſti vacanti dei ſottoindicati Dipartimenti.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Milano li 16. Germile anno VI. Repubblicano.

„ Seſſione CXXXIII. del Conſiglio de' Seniori

„ Il Conſiglio de' Seniori al Direttorio Eſecutivo.

„ Dietro nota dupla propoſtaci dal Gran Conſiglio vi traſmettiamo, Cittadi-
„ ni Direttori, la definitiva elezione di alcuni Amministratori ne' poſti vacanti
„ de' ſeguenti Dipartimenti.

Dipartimento	*Nome dell' Eletto*
Adda	Premoli Municipale di Crema
Adda ed Olio	Prete Antonio Piazzi
Alpi Appuane	(Guidugli Giovanni Lucca (Leoni Vincenzo di Ponte
Alta Paduſa	(Ramondini Giaco. Leg. del Finale (Cevolani Pietro di Cento
Benaco	(Silveſtri Angelo di Gargnano (Preſti di Vilafranca ex-Veroneſe
Lamone	Collina Filippo di Ravenna.
Lario	Joſſa Giuſ. Aſſeſſore in Como.
Montagna	Maroni Dottor Giuſeppe
Panaro	(Cortesi Diofebo (Contri Valentino
Verbano	(Salvini di Cabiaglio (Barofio Giuſeppe
Reno	Ghedini Giuſeppe Igegn.
Rubicone	(RonconiFilippo di Peſaro (Guazzi Antonio di Cervia
Ticino	De-Antoni Antonio Legale.

„ Segnat. Marliani Preſidente — Mocchetti — Strigelli Segretarj.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Milano li 18. Germile anno VI. Repubblicano.

„ Seſſione CXXXV. del Conſiglio de' Seniori.

„ Il Conſiglio de' Seniori al Direttorio Eſecutivo

„ Dietro nota dupla propoſtaci dal Gran Conſiglio vi traſmettiamo, Cittadini
„ Direttori, la definitiva elezione di due Amministratori Centrali del Diparti
„ mento del Croſtolo per la rinuncia delli Cittadini Moretti e Pierotti.

„ Roſſi Luigi — Mojoli Pietro.

„ Signat. Marliani Preſidente — Mocchetti — Strigelli Segretarj.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che le premeſſe definitive Elezioni ſiano ſtampate, e pubblicate.

Per Spedizione conforme il Preſidente del Direttorio Eſecutivo. Firm. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

Per copia conforme. Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.

Bellerio Segretario

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Germile anno VI. Repubblicano.

„ Vedute le Leggi del 2. Ventoso, e 28. Germile anno VI.
„ Considerando che in forza del §. 196. della Costituzione il Direttorio può sos-
„ pendere, o destituire immediatamente gli Amministratori sì de' Dipartimenti,
„ che de' Distretti;
„ Considerando che è del interesse della Repubblica il non lasciare per un solo
„ istante abbandonata l' Amministrazione politica, ed economica;
„ Il Direttorio Esecutivo determina:
„ 1. In caso di morte o sospensione, o destituzione di uno, o più Amministratori
„ Dipartimentali, o Distrettuali, il Potere Esecutivo sostituisce provvisoriamente
„ altri soggetti dando avviso della vacanza al Corpo Legislativo.
„ 2. La presente determinazione sarà stampata.
Per spedizione conforme: Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Del Direttorio Esecutivo Sott. Savoldi Direttore.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
APPALTO.

Il Dipartimento della Guerra dovendo passare all' Appalto per l' acquisto di num. 356. Cavalli, metà da Usaro, e metà da Dragone, in forza di un Decreto del Direttorio Esecutivo del giorno 15. Germile anno VI., ne aprirà l'Asta pubblica nel giorno 10. Fiorile alle ore 10. della mattina nella Sala del Dipartimento suddetto.
Gli Aspiranti dovranno presentarsi muniti d'idoneo avallo da approvarsi nelle solite forme.
I Capitoli, e Condizioni dell' Appalto saranno ostensibili presso la III. Suddivisione della I Divisione del Dipartimento stesso.
Milano li 30. Germile anno VI. Repubblicano.
Il Ministro della Guerra Fir. Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 1. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
„ Milano il primo Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXLVIII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLII. del Gran Consiglio.
„ Milano 30. Germile anno VI. Repubblicano
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori
„ Considerando, che per realizzare, ed esigere al più presto i Crediti della
„ Nazione è necessario di toglier di mezzo qualunque interpretazione, che
„ dar si volesse alla Legge 2. Piovoso p. p. in proposito della penale in essa
„ prescritta contro i debitori morosi;
„ Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di schiarire immediatamente i dubbj
„ proposti dal Direttorio Esecutivo col suo Messaggio 21. spirante Germile, e
„ di abilitare al più presto l' Erario pubblico a far fronte agli impegni, che
„ gli incumbono, — Risolve:
„ La penale del 10. per 100. comminata nel §. II. della Legge 2. Piovoso p. p.
„ contro i Debitori morosi, e contumaci per titolo di contribuzioni sì cen-
„ suarie che militari, si estende agli altri Debitori verso la Nazione in causa
„ di Livelli, Legati, Censi, Interessi di Capitali, Residui di prezzo, Affitti
„ scaduti, e simili, quando per parte dei Debitori medesimi si verifichi il
„ caso della contumacia oltre i tre termini prescritti al pagamento nel §. III.
„ della Legge sopra citata.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Vismara Presidente — Bovara — Savonarola Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
„ Fontana Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firmat. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo Sott. Alessandri Direttore.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Non essendosi presentata che una sola sommissione per li generi indicati nell' avviso del 25. Germile relativo all' approvvisionamento di Peschiera, il Pubblico è avvisato che si continuerà a ricevere le dette sommissioni al Dipartimento della Guerra fino al sei corrente Fiorile inclusivamente, avvertendosi che, secondo l' ordine del Direttorio Esecutivo, questa intrapresa sarà affidata in detto tempo a chi avrà presentato le condizioni più vantaggiose all' interesse della Repubblica Cisalpina.
Milano li 1. Fiorile anno VI. Repubblicano.
Il Ministro della Guerra. Sott. Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 1. Fiorile anno VI. Repubblicano.

„ Considerando il Direttorio Esecutivo, che in forza del § 355. della Costitu-
„ zione il Poter Esecutivo è incaricato di esercitare una vigilanza particolare
„ su tutto ciò, che concerne i varj Culti, e le Leggi, a cui sono sottoposti;
„ Considerando, che la Legge 13. Vendemmiale anno VI. prescrivente l' attestato
„ d' idoneità, che i concorrenti alle Parrocchie denno riportare dai così detti
„ Vescovi del Culto Cattolico, debbe intendersi applicabile soltanto a que' ri-
„ correnti, che non sono attualmente Parrochi, o Coadjutori, giacchè gli altri
„ sono stati prima riconosciuti, e sono diffatti idonei;
„ Considerando, che molti Vescovi del Culto Cattolico non volendo ammettere
„ questa distinzione, per se ovvia, e consentanea alla Legge, vengono per tal
„ modo ad apporre una sorta di *veto*, tanto più tirannico, quanto più astuto a'
„ voti dei Parrocchiani nella scelta dei Parrochi, e singolarmente di quelli,
„ che si sono mostrati di massime Repubblicane;
„ Considerando, che sotto il titolo di attestato d' idoneità i detti Vescovi pre-
„ tendono comprendere ciò, che non è della natura di questo attestato, oppo-
„ nendo anche in tal modo alla libera scelta dei Parrocchiani, un altro osta-
„ colo, che la Legge non ha mai inteso di apporre;
„ Considerando finalmente, che anche nel giudicare della semplice idoneità, pon-
„ no i Vescovi esercitare altri arbitrj, e vessazioni, non che opporsi allo scopo
„ salutare dell' indicata Legge;
„ Il Direttorio Esecutivo provvisoriamente, e fino a tanto che il Corpo Legisla-
„ tivo non abbia date le opportune disposizioni per la polizia generale sui
„ Culti, — Determina:
„ I. Per que' Preti del Culto Cattolico, i quali sono già in cura d' anime sia co-
„ me Parrochi, o come Coadjutori sotto qualsivoglia titolo, sarà considerato
„ come attestato d'idoneità quella carta qualunque, con cui il Vescovo gli avrà
„ altre volte deputati in cura d'anime.
„ II. L' attestato d' idoneità da rilasciarsi dai Vescovi ai Preti, che non sono an-
„ cora stati in cura d' anime, dovrà ristringersi alla sola dottrina: in conse-
„ guenza sarà considerata nulla qualunque eccezione, che i Vescovi pretendesse-
„ ro di fare quanto alla condotta, e ai costumi, su di che non si avrà riguar-
„ do, se non agli attestati delle rispettive Autorità Costituite voluti dalla Leg-
„ ge 13. Vendemmiale.
„ III. In caso di reclamo degli esaminati per ingiustizia sofferta nell' esame, il
„ Ministro dell' Interno potrà deputare altri esaminatori, in virtù del cui favo-
„ revole voto il Vescovo sarà obbligato a rilasciare l' attestato d' idoneità
„ IV. Ai Vescovi renitenti a questi ordini, il Direttorio Esecutivo applicherà il
„ disposto della Costituzione §. 355.
„ V. La presente determinazione sarà stampata, e pubblicata.
Per spedizione conforme, il Presidente del Direttorio Esecutivo Fir. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo Sott. Lamberti Direttore.

Il

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Il Ministro dell' Interno, al Popolo Cisalpino.

Accettando il Ministero dell' Interno, a cui mi chiama il Direttorio Esecutivo, onorandomi della sua confidenza, non ho dissimulato a me stesso il grave peso, cui ho avuto il coraggio di sottopormi. Dall' una parte l' educazione pubblica, le scienze, le lettere, le arti belle; mezzi di perfezionare lo spirito, e di sgombrare l' ignoranza e l' errore, fatali nemici della libertà: dall' altra il commercio, l' industria, la tutela delle amministrazioni, l' economia politica; fondamenti della prosperità individuale, e della forza, e dello splendor nazionale: ecco il quadro che or mi sta innanzi de' miei doveri; ecco gli oggetti su i quali debbe estendersi principalmente la vigilanza del mio Ministero.

Miei Concittadini! Consapevole a me stesso di non aver io sì vasti lumi, e tanto lunga esperienza, quanta si richiede alla moltiplicità, e all' importanza di questi oggetti, non ho altra speranza che mi sostenti, se non che al difetto supplisсano le mie fatiche animate dallo zelo più ardente per la causa della libertà, e i lumi, e l' esperienza di chi più di me ne possiede, e ch' io invito ad assistermi, e mi studierò d' interpellare dovunque si trovino. Possa io per tal modo, nella situazione difficile, nella quale sono collocato, esser utile al Popolo? a quel Popolo a cui tutti consacro i momenti della mia esistenza.

Autorità Costituite, sulle quali cade direttamente l' ispezione del mio Ministero! Senza la vostra efficace cooperazione ogni mio sforzo sarebbe inutile, voi lo sapete. Siate dunque animate dallo stesso spirito, e penetratevi intimamente della gran massima di universale cospirazione allo stesso fine.

Voi troverete in me la confidenza, che voi stesse saprete ispirarmi: io voglio trovare nelle vostre operazioni la purità e l' energia Repubblicana.

Milano 1. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Fir Tadini — Il Segretario Centrale Sott. Rasori.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano 1. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Dietro le istruzioni avute con Lettera del Ministro degli Affari Interni 17. Fruttidoro anno V. conformi alla determinazione 5. detto de' Comitati di Costituzione, e Giurisprudenza, trasmesse al detto Ministro dal Direttorio Esecutivo gli 11. dello stesso mese, incaricata l' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona a ricevere le istanze de' Petenti l' ammissione all' esercizio dell' arte d' Ingegnere, ed Agrimensore, ed a nominare una Deputazione di Professori per l' esame de' Candidati, e così pure a dichiarare, e pubblicare l' abilitazione de' medesimi, ordina la pubblicazione del presente

Estratto dei Registri dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona.

Seduta del giorno 1. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Proposto si il rapporto della Commissione degli Ingegneri nominati da questa Amministrazione nella seduta del giorno 5. Germinale p. p. anno VI. per gli esperimenti sopra li requisiti, e qualità dei Cittadini Carlo Francesco Zerbi, e Giuseppe Sessa, che hanno chiesto d' essere abilitati all' esercizio della professione d' Ingegnere, e riconosciuti dal detto rapporto, che i Petenti hanno dato prova d' essere bene istrutti nella surriferita Professione.

La medesima Amministrazione accorda alli Cittadini Carlo Francesco Zerbi, e Giuseppe Sessa il diritto di esercitare la professione d' Ingegnere, ordinando che la presente determinazione sia data per copia alli Candidati.

C. Busti Presidente Soncino Amministratore. Narducci Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO.

Per dare esecuzione alla Legge 9. Ventoso p. p. L' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona previene il Pubblico, che dal giorno 4. Fiorile a tutto il giorno 17. detto mese dal Commissario, e Tesoriere Gussoni si riceveranno li pagamenti della prima rata del carico diretto del corrente anno 1798. v. s. per le Case, e Fondi censiti nel recinto della Città di Milano, e che a comodo dei rispettivi contribuenti la Cassa tuttavia esistente nella Casa del Comune sarà aperta in ciascuno de' suddetti giorni dalle ore nove della mattina alle ore tre dopo il mezzo giorno.

Siccome poi col suddetto giorno 17. Fiorile deve essere eseguita anche la scossa, che si fa dagli Esattori nelle Comunità dell' inaddietro Provincia di Milano; si prevengono gli stessi Esattori, che dal giorno 18. a tutto il giorno 23. dello stesso

Digitized by Google

ſteſſo meſe Fiorile dovranno verſare nella Caſſa del nominato Commiſſario, e Teſoriere Guiſoni li pagamenti, che ad eſſi Eſattori incombono.

Dalla Caſa del Comune li 2. Fiorile anno VI. Repubblicano (21 Aprile 1797. v. s.)

Fir. C. Buſti Preſidente — Merli Amminiſtratore — Sott. Narducci Segretario.

Armata d' Italia — Piazza di Milano.

Il Comandante della Piazza previene tutti li Militari, ed Impiegati nelle Amminiſtrazioni in attività di ſervizio a Milano, tanto Franceſi, che Ciſalpini, che a contare dal 7. Fiorile le Carte di Reſidenza ſaranno rinnovate, e che quelli, che all' epoca del 25. dello ſteſſo meſe non ſaranno muniti d'una nuova Carta, ſaranno arreſtati, affine di eſaminare la loro condotta.

Queſte Carte ſaranno rilaſciate ai Militari in viſta degli ordini di ſervizio nella Piazza, ed agli Impiegati ſecondo gli ſtati, che i Capi d'Amminiſtrazione faranno formare di quelli, la cui preſenza a Milano ſarà indiſpenſabile per il bene del ſervizio, i quali ſtati dovranno eſſere certificati dal riſpettivo Commiſſario di Guerra a ciaſchedun Dipartimento, e vidimati dal Commiſſario Ordinatore.

Queſti dovranno avanti di accordare la loro firma a queſt' oggetto, prendere delle informazioni le più poſitive ſul conto degli Impiegati, che i Capi d'Amministrazione metteranno ſui loro ſtati, affine di eſtrarre tutti quelli, ſopra quali vi foſſe il minimo ſoſpetto di emigrazione, come anche quelli, che eſſendo arrivati all' Armata poſteriormente al 18. Fruttidoro proſſimo paſſato non produceſſero degli autentici Certificati d' una condotta ſenza rimprovero tenuta in Francia avanti queſt' epoca; il Comandante della Piazza nel momento che invita i Capi di Amminiſtrazione, e Commiſſarj di Guerra di prendere a queſt' oggetto le più efficaci miſure, dichiara che egli li rende perſonalmente riponſabili degli individui nominati ſugli ſtati da eſſi ſottoſcritti, in ſeguito ai quali verranno rilaſciate le Carte di Reſidenza, e che nel caſo che fra eſſi ſi veniſſero a ſcoprire degli emigrati, o aſſaſſini, non ſolamente queſti ſaranno arreſtati, ed abbandonati al rigore delle Leggi, ma ſi faranno ancora le più vigoroſe indagini contro le perſone, che avranno ſottoſcritti i detti ſtati.

Le Carte di Reſidenza ſi rilaſceranno al Bureau della Piazza dalle ore otto della mattina ſino alle quattro dopo mezzo giorno.

Se degli Albergatori, e Proprietarj di Caſe particolari ſi permettono di alloggiare li Militari, od Impiegati, i quali non eſſendo muniti d' una nuova Carta di Reſidenza non foſſero autorizzati altrimenti dal Comandante della Piazza a reſtare a Milano, verranno eſſi denunciati al Bureau Centrale di Polizia, che metterà in eſecuzione contro di eſſi i regolamenti ſtabiliti a queſto riguardo.

Milano li 5. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

L'Ajutante Generale Comandante la Piazza, e Caſtello — Fir. P. Hulin.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto dei Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 5. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

„ Milano li 4. Fiorile Anno VI. Repubblicano

„ Seſſione CXLI. del Conſiglio de' Seniori

„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina, una ed indiviſibile.

„ Seduta CLIV. del Gran Conſiglio.

„ Milano li 2. Fiorile anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori

„ Il Gran Conſiglio conſiderando, che molti Ciſalpini arruolati nelle Truppe „ della Repubblica hanno abbandonato arbitrariamente i loro Corpi, e ſi ſono „ ritirati alle proprie Caſe;

„ Conſiderando, che l' ignoranza de' loro obblighi, e la ſeduzione de' nemici „ dell' ordine pubblico poſſono eſſere i ſoli motivi di queſta loro mancanza „ verſo la Patria;

„ Conſiderando, che molti Foreſtieri ammeſſi nelle Truppe della Repubblica col „ difertare non hanno fatto, che mettere a profitto il loro ſiſtema di vita ozioſa, e vagabonda;

„ Conſiderando, che conviene porre un freno al grave delitto di abbandonare „ gli Stendardi della Repubblica;

„ Previo il caſo d' urgenza ſul motivo di riparare in parte al detrimento, che „ l' Armata della Repubblica ritiene per cauſa della diſerzione; Riſolve:

„ I. E' accordata l' Amniſtia a quei Ciſalpini, che avendo diſertato dalle Truppe „ della Repubblica, ed eſſendo rimaſti però nel ſuo Territorio, ſi reſtituiſcono „ ai loro riſpettivi Corpi entro ſei Decadi dalla pubblicazione della preſente „ Legge;

„ II. I Foreſtieri, che hanno diſertato dalle Truppe della Repubblica, ſono eſilia- „ ti per ſempre dal ſuo Territorio, e ritornandovi ſono arreſtati, e condan- „ nati ad un triennio di pubblico lavoro;

„ III. L' articolo antecedente comincia ad aver effetto tre Decadi dopo la promul- „ gazione della preſente Legge contro li Foreſtieri già diſertati;

„ IV. Quei Ciſalpini, che diſertando dal proprio Corpo ſi foſſero arruolati in „ altro Corpo pur Ciſalpino, godono del beneficio dell' Amniſtia, rimanendo, „ ove ſono attualmente deſcritti, purchè dichiarino al riſpettivo Capitano l'e- „ poca della loro diſerzione, il numero della Legione, Battaglione, e compa- „ gnia, cui appartenevano prima della commeſſa diſerzione;

„ V. Se gli Amniſtiati non raggiungono i loro Corpi entro il termine preſiſſo „ nell' Articolo I., ſono arreſtati, e condannati ad un triennio di pubblico „ lavoro;

„ VI. D' ora innanzi ogni Diſertore è ſoggetto alle pene portate contro di eſſo „ dal Codice Militare Provviſorio, il quale s' intende conſervato in pieno vi- „ gore fino a tanto, che il Corpo Legislativo ſtabiliſca altrimenti;

„ VII. Similmente d' ora innanzi ogni Diſertore, contro cui ſi poſſa procedere, „ è tenuto al rimborſo degli effetti, e danari pubblici, che aveſſe ſeco aſportati.

„ La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.

„ Segnat Mazzuchelli Preſidente -- Federici — Savonarola Segretarj.

„ Il Conſiglio de' Seniori approva.

„ Martinelli Preſidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Diretr. Eſec. Firmat. Coſtabili.

Pel Diretr. Eſec. Sott. Lamberti Direttore.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo

Seduta del giorno 5. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Diretr. Eſec. la ſeguente Legge

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Milano li 28. Germile anno VI. Repubblicano.

„ Seſſione CXLV. del Conſiglio de' Seniori.

„ Il Conſiglio de' Seniori — Al Gran Conſiglio.

„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d'urgenza il ſeguente.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina, una ed indiviſibile.

„ Seduta CIL. del Gran Conſiglio.

„ Milano li 27. Germile Anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Il Gran Conſiglio conſiderata la neceſſità di portare negli Uffizj delle Poſte dei Cavalli, e delle Lettere un ſiſtema regolato, ed uniforme per tutta la Repubblica:

„ Dichiarato il caſo d'urgenza per non ritardare ulteriormente il regolamento di queſto ramo di pubblica amminiſtrazione, „ Riſolve:

„ 1. Tutti gli Uffiej Poſtali tanto per la ſomminiſtrazione, e cambio de' Cavalli, quanto per la ſpedizione delle Lettere, Pieghi, Fagotti, e Gruppi ſono di privativo diritto della Nazione, e vengono ſottopoſti in tutto il Territorio della Repubblica ai regolamenti, ed alle diſcipline preſcritte dalla preſente.

„ 2. Il Potere Eſecutivo fa amminiſtrare gli Uffizj ſuddetti per mezzo di Commeſſi ſtipendiati, o di Appaltatori temporanei ſecondo le circoſtanze. Fa ſeguire l' Inventario di ciaſcuno degli Uffizj ſuddetti, e lo traſmette al Corpo Legislativo nel termine di ſei Decadi.

Par-

Digitized by Google

» 1. Il prezzo delle corse è di lire 3. 10. di Milano per ogni Cavallo, e per ciascuna Posta, nè vi ha in ciò distinzione nè per Corrieri, nè per qualsisia altra persona.

» 2. La mancia di ciascun Postiglione è di lire 2. per ciascheduna Posta. Chi muove pretela d'averne una maggiore è punito con tre mesi di carcere.

» 3. L'Ufficio di posta serve i Viaggiatori con Sedia scoperta a due cavalli. Quando venga chiesta, e somministrata Sedia coperta, Vettura, o Calesse si pagano lir. 1. ogni Posta per un Calesse scoperto, e lir. 1. 10. per una Sedia, o Vettura coperta.

» 4. La Staffetta straordinaria a comodo de' Particolari paga lir. 5. 10. per Posta per l'interno della Repubblica, e lir. 6. per l'estero. Il Corriere straordinario paga lir. 12. per l'interno, e lir. 14. per l'estero, compresa sempre la mancia. Tali Staffette, o Corrieri non sono spediti se non dopo l'approvazione del Capo-Ufficio della Posta delle Lettere, e dopo il previo pagamento di tutte le Poste sia dell'andata, che del ritorno.

» 5. Il Potere Esecutivo determina il numero de' cavalli, con cui i Viaggiatori a due, o quattro rote, con equipaggio, o senza sono serviti in pianura, ed in montagna: determina pure il numero de' cavalli, di cui debb'essere fornita ciascuna stazione di Posta pel buon servigio de' Viaggiatori.

» 6. Se all'arrivo del Viandante mancano all'Uffizio i cavalli necessarj al cambio, questo li prende dai Vetturini locali per lo stabilito prezzo. In difetto i cavalli della posta precedente, dopo un' ora di riposo, debbono continuare il viaggio anche per la susseguente.

» 7. Se nel caso dell'Articolo precedente l'Uffizio della Posta si trova mancante del numero prescritto de' cavalli, il Mastro di esso Uffizio incorre la penale di lir. 72. Milanesi da applicarsi per metà al Viaggiatore ritardato nel suo cammino, e per l'altra ai poveri della Municipalità locale, ai quali è principalmente affidata la verificazione di tale mancanza.

» 8. Una Posta s'intende di otto miglia geografiche. Quando eccedono, si aumenta la Posta un quarto ogni due miglia. E s'intende sempre appartenere a quel grado della scala, dal quale non è distante più d'un miglio in eccesso, o in difetto. Il Potere Esecutivo fa verificare la misura delle Strade Postali, fissa nei luoghi più convenienti le stazioni dei cavalli, e deduce a pubblica notizia la lunghezza di ciaicuna Posta per regola de' Viaggiatori.

» 9 E' vietato ai Mastri, ed agli Uffizj di Posta il tenere, o noleggiare Cavalli a Vettura.

» 10. Gli Uffizj di Posta non possono ricusare il cambio a quelli, che arrivano per Vettura, o co' proprj cavalli.

» 11. I cavalli di Posta addetti al servigio pubblico, come pure le scorte, e i foraggi loro inservienti sono immuni da qualunque requisizione militare.

» 12. Sulle Case dell'Uffizio Postale sta affisso a pubblica vista lo stemma della Repubblica, e l'indizio di Posta.

» 13. Il Potere Esecutivo determina una divisa uniforme per tutta la Repubblica col Braccialetto di mettallo portante l'epigrafe: *Repubblica Cisalpina*: la quale divisa è vestita dai Postiglioni, e da essi soli. I contravventori subiscono la pena di un mese di carcere.

» 14. Il Potere Esecutivo stabilisce dovunque conviene per gli appalti delle Poste de' cavalli, capitolazioni uniformi al possibile per tutta la Repubblica, e dietro la proposta delle rispettive Amministrazioni Centrali fa deliberare gli appalti medesimi all'asta, e con idonea sicurtà degli offerenti. Le Amministrazioni suddette vegliano sotto la responsabilità loro all'esecuzione degli stabiliti contratti.

Parte seconda. Poste delle Lettere, e Corrieri.

» 1. Le Lettere procedenti dall'interno della Repubblica pagano soldi 16. per ogni oncia di peso.

» 2. Il piccolo foglietto Mercantile semplice, o mezzo si considera del peso d'un quarto d'oncia, il foglietto e mezzo di tre ottavi d'oncia. Nel resto la tassa si accresce per ogni quarto d'oncia di peso aumentato sempre sulla proporzione del primo articolo.

» 3. Il semplice foglio di stampa paga soldi 3. aumentatone il peso, la tassa è la metà di quella delle Lettere scritte, e procede di mezz'oncia in mezz'oncia fino al peso di once sei; dopo di che le stampe pagano come i fagotti.

» 4.

Digitized by Google

„ 4. Chi imposta lettere raccomandate paga come se le riceveſſe. Tali Lettere ſi notano con bolletta doppia, e l' Uffizio è reſponſabile della pronta trasmiſſione, e ricapito per entro il Territorio della Repubblica.

„ 5. Le Lettere che nell' interno della Repubblica ſi dirigono ad un luogo, dove non è Uffizio di poſta, pagano in ragione di ſoldi 8. l' oncia all' atto di conſegnarle all' Uffizio.

„ 6. I Fagotti, e Pacchi i quali non eccedono le libbre dieci di peſo, pagano il porto ſulla regola di ſoldi 20. per ogni libbra. Quando il peſo ecceda le dieci libbre, ſi accreſce il porto di ſoldi 10. per ogni dieci libbre di peſo aumentato.

„ 7. I Fagotti, e i Pacchi pagano inoltre a titolo di conſegna tanto nell' atto di ſpedirli, che di riceverli Soldi 10. finchè non eccedono il peſo di libbre 20. al di là di queſto peſo la taſſa della conſegna ſi accreſce di ſoldi 5. per ogni 10. libbre di aumento.

„ 8. Le moſtre ſe non peſano più di 6. once pagano ſoldi 8., ſe peſano dalle 6. once alle due libbre pagano ſoldi 15., ſe più pagano come i Fagotti.

„ 9. I Pacchetti di valore, ed i Gruppi di denaro pagano a titolo di aſſicurazione, e di porto un quarto al 100. per l' oro, e per le gemme, e un mezzo al 100. per l' argento, e galanterie.

„ 10. I Pacchetti, e Gruppi ſuddetti pagano inoltre a titolo di conſegna, tanto nell' atto di ſpedirli, che di riceverli ſoldi 5. finchè non eccedono il valore di lir. 30. per ogni 100 lire di aumento ſi accreſce un ſoldo.

„ 11. Tutte le taſſe dei 10. Articoli precedenti riguardano le ſpedizioni fatte nell' interno della Repubblica. Se vengono dall' Eſtero, o vanno all' Eſtero, la Taſſa è doppia.

„ 12. Le Lettere che s' inviano all' Eſtero all' atto di venir conſegnate alla Poſta pagano in ragione di ſoldi 16. l' oncia, ſe ſono dirette fuori d' Italia, e di ſoldi 8. ſe dentro Italia.

„ 13. Dei Pacchetti, e Gruppi preziosi l' Uffizio della Poſta non garantiſce che la ſomma denunciata, ſcritta a libro, e certificata in iſcritto al preſentante.

„ 14. Il Potere Eſecutivo preſcrive le cautele opportune, onde non venga defraudato l' intereſſe Nazionale dei Dazj per quelle merci, o generi, che vengono, o vanno per la Poſta.

„ 15. Gli Uffizj Poſtali delle Lettere ſtanno ogni giorno aperti coſtantemente dalle ore 9. della mattina ſino alle 10. della ſera. Nei giorni di ſpedizione generale, e nella Comune ove riſiede il Corpo Legislativo ſtanno aperti i ſuddetti Uffizj fino alle 12. della ſera.

„ 16. Nè gli Uffiziali della Poſta, nè verun altro Cittadino comunque coſtituito in autorità ſono eſenti dal pagamento delle Lettere.

„ 17. Le Lettere, e Pieghi, che dalle Autorità Coſtituite ſono diretti *ex Officio* ad altre Autorità pure coſtituite ſono eſenti da pagamento. E' vietato d'includere in detti Pieghi Lettere deſtinate a particolari.

„ 18 Gli ufficiali addetti al ricevimento, alla ſeparazione, diſtribuzione, e conſegna delle Lettere, e Pieghi qualunque non poſſono appropriarſi verun profitto, o vantaggio ſpeciale per titolo del loro Uffizio, oltre il ſoldo menſuale ſtabilito. E ciò ſotto la pena della caſſazione, e quella inoltre preſcritta dalle Leggi organiche contro il furto.

„ 19 Niun Vetturino, o Pedone di meſtiere proveniente da Luoghi ſituati ſopra Strade Poſtali, o che paſſi avanti Uffizj Poſtali, porta Lettere private; ſalvo le accompagnatorie delle merci che gli foſſero affidate ſotto pena per ogni Lettera di lir. 3. da applicarſi all' Uffizio Poſtale del rispettivo Dipartimento.

„ 20 Il Potere Eſecutivo determina il giorno del a partenza dei Corrieri nei varj Dipartimenti, e le diſcipline neceſſarie pel buon ordine di ciaſcun Uffizio Poſtale, e per la ſicurezza, traſporto, e diſtribuzione dei Pacchi.

„ 21. In tempo di pace l' Uffizio della Poſta rimane incaricato eziandio di tutto il Diſpaccio, e carteggio del Militare ſervigio. Il Potere Eſecutivo preſenta alla ſanzione del Corpo Legislativo il regolamento conveniente a tale uſo della Poſta.

„ 22. I Diſpacci ſpediti da' Privati per Staffetta, o Corriere particolare pagano l'Uffizio delle Lettere, come ſe andaſſero, o veniſſero per la Poſta conſueta.“

„ La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.

„ Scg. Villmara Preſidente — Savonarola — Bovara Segretarj.

„ Milano 4. Fiorile Anno VI. Repubblicano — Seſſione CLI.

„ Il Conſiglio de' Seniori Approva.

„ Mar-

Digitized by Google

„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo Sott. Lamberti Direttore.
Luogo del Sigillo. — Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 5. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de'Seniori ha fatto deporre agli atti del Direttorio Esecutivo il seguente Messaggio

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 3. Fiorile Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CL. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Direttorio Esecutivo.

„ In esecuzione della Legge 19. Germile Anno VI., e dietro nota dupla propo-
„ sitaci dal Gran Consiglio vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva
„ elezione dei Giudici Dipartimentali, Correzionali, e delle Sezioni di Giu-
„ dici per i seguenti Dipartimenti;

Dipartimento del Serio.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali.

Torri Lorenzo di Bergamo. Rizzini Gio. Domenico di S. Gio. Bianco. Longaretti Gerolamo di Bergamo. Vitalba Avvocato di Bergamo. Brentani Antonio di Bergamo. Salvagni Gio. Battista di Bergamo. Bonzi Antonio di Bergamo. Martini Gio. dell'Adda. Camozzi Pietro di Romano. Sant'Andrea Dottore di Berg.

Dipartimento del Panaro.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali.

Medici Avvocato Cosimo. Carandini Dottor Giovanni. Cavazza Dottor Gaetano. Latour Avvocato Lodovico. Martinelli Juniore Dottore del Frignano. Vergani Avvocato Giuseppe. Miani Dottore Giacinto. Vandelli Avvocato Giuseppe. Bernardoni Sebastiano di Montese. Scandella Vincenzo ex Veneto.

Dipartimento del Basso Pò.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali.

Ferrarini Giulio Cesare Avvocato. Ronchi Grazio Avvocato. Fantoni Gio. Battista Avvocato. Bertelli Dottor Vincenzo. Savonuzzi Dottor Alessandro. Sacchetti Dottor Gaetano. Barozzi Avvocato di Sermide. Fusinceri Ambrogio Avvocato ex Veneto. Ferraresi Dottor Antonio. Simoni Dottore.

Dipartimento del Reno.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per quattro Tribunali Correzionali.

Cechelli Luigi di Bologna. Gavazzi Giuseppe di Bologna. Cacciari Giuseppe di Bologna. Pozzi Gio. Battista di Bologna. Tondelli Petronio di Bologna. Pignoni Giuseppe di Bologna. Sartoni Carlo di Bologna. Filicori Vincenzo di Bologna. Fincati Giuseppe ex Veneto. Guerrini Sforza Andrea di Bologna. Ferrarini Gio. Battista di Bologna.

Dipartimento del Mela.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali.

Basiletti Ventura di Brescia. Rusca Gio. Battista di Brescia. Corniani Gio. Battista di Orzi Nuovi. Soncini Pietro di Brescia. Girelli Vincenzo di Farfengo. Soretti Angelo di Alfianello. Castago Pietro di Alfonso di Brescia. Calini Ippolito di Brescia. Goffi Alessio di Chiari. Prestini Giuseppe di Palazzuolo.

Dipartimento d' Adda ed Olio.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per quattro Tribunali Correzionali, e per una Sezione di 3. Giudici.

Torelli Luigi di Villa. Piazzi Bernardo di Ponte. Delfini Paolo di Morbegno. Bonettini Candido di Malegno. Simoni Alberto di Bormio. Castelli Giacomo di Morbegno. Paribelli Pietro Andrea d'Albosaggia. Quartari Sisto di Breno. Paini Carlo Giuseppe di Sondrio. Ferrario Pietro Martire di Sondrio. Settomini Antonio di Bormio. Rizzieri Giulio Agostino di Francesco di Breno. Guarnieri Gio. Antonio di Vione. Piavani Gio. Battista di Mario di Piano.

Dipartimento del Rubicone.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali.

Martelli Dottor Gio. Battista di Savignano. Bindi Dottor Francesco di Pietracuta ex Po-

Digitized by Google

ex-Podestà di Gubbio. Ugolini Dottor Camillo di Rimini. Ghinozzi Dott. Giovanni di Forlimpopoli. Marini Dottor Giacinto di S. Arcangelo. Anticoli Dottor Giudicente di Longiano. Garattoni Dottor Giulio di Rimini. Sambi Dottor Pietro di Longiano. Pacipeppe Dott. ex-Uditore della Penna Fererrana. Massa Dott. Fabrizio di Cesena.

Dipartimento dell'Alta Paduſa.

Per il Tribunale Dipartimentale, ed un Tribunale Correzionale.

Magnavacca Legale di S. Agata. Alberghini Orazio Francesco Legale di Cento. Vaccari Luigi Legale di Cento. Cavicchj Bonifazio Legale nativo del Finale. Vecchj Annibale Legale del Finale. Paltrinieri Giovanni Legale di S. Felice. Pirani Flavio Legale di Cento. Mancini Angelo Legale di Cento.

Dipartimento del Lamone.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali.

Savorani Gio. Domenico di Faenza. Torricelli Domenico di Meldola. Maltoni Giulio di Forlì. Gradara Francesco di Ravenna. Bonazoli Vincenzo di Faenza. Carroli Stefano di Brisighella. Tosini Gio. Maria di Ravenna. Guiccioli Gio. Battista di Ravenna. Grossi Alessandro di Faenza. Gamberini Francesco d' Imola.

Dipartimento del Benaco.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali.

Pojana Pietro ex-Veneto. Podestà Luigi di Maderno. Braganza Giacomo ex-Veneto. Osma Antonio di Asola. Francesco Baldini di Giuseppe di Salò. Amacori Giudice di Pace in Padenghe. Bernardinelli Agostino di Salò. Ortoja Domenico ex-Veneto. Ponzilacqua Giuseppe. Chiassi Gaetano di Castiglione.

Dipartimento dell' Alpi Apuane.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali, e per una Sezione di tre Giudici in Castelnuovo.

Ortalli Avvocato Luigi di Fosdinovo negli ex-Feudi. Terni Dottor Giuseppe Podestà di Varano di Garfagnana. Ceccopieri Gio. Battista di Massa. Colombini Avvocato Antonio di Massa. Vannini Avvocato di Teresina Amministratore degli ex Feudi. Rossi Avvocato Saverio di Massa. Girolami Dottor Vincenzo di Garfagnana. Carusi Cibeo Avvocato Tomaso di Carrara. Cartegni Dott. di Teresina negli ex-Feudi. Pieracchi Avvocato Luigi di Garfagnana. Martini Dottor Luigi di Garfagnana. Boni Avvocato Gio. Battista degli ex Feudi. Chiari Dottor Jacopo di Garfagnana.

Dipartimento del Mincio.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali.

Majeni Luigi Giudice d' Appello. Paltrinieri Antonio Giudice d'Appello. Pedrotti Vicario di Sanguineto. Segala Pietro Avvocato in Castellaro. Gattaniga Carlo Avvocato. Tamasa Giovanni Dottor Comandante la Guardia Nazionale. Arrivabene Ferdinando Avvocato. Manfredini Giovanni Avvocato. Velluti Cesare Avvocato. Somenzari Teodoro Dott., Commissario cessato del Potere Esecutivo.

Dipartimento del Crostolo.

Per il Tribunale Dipartimentale, e per tre Tribunali Correzionali.

Zuccardi di Correggio, ora Giudice nel Lamone. Assalini Dottor Giuseppe di Reggio, ora Giudice in Carrara. Bartoli Lucca Avvocato di Reggio. Pierotti Gaetano Avvocato di Reggio. Pfalidi Dottor Francesco già Giudice in Venezia. Bovvi Dottor Francesco di Reggio. Venturi Dottor Gio. Maria di Reggio. Qualerzi Dott. Francesco di Barco, ora Giudice in S. Ilario. Viani Dott. Luigi di Reggio. Nobili Avvocato Pellegrino Giudice di Revisione.

Dipartimento del Lario.

Per la Sezione Civile in Gravedona.

Giunone Tomaso Legale di Gravedona. Curti Petarda Dott. Gio. Battista Luogo-Tenente in Gravedona. Stampa Claudio Attuaro Criminale in Lecco.

Salute e fratellanza

„ Segnat. Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

„ Il Dirett. Esec. Ordina, che la premessa definitiva elezione sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, e pubblicata.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo Sott. Lamberti Direttore.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 6. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 5. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLVI. del Gran Consiglio
„ Milano li 4. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le Finanze;
„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione;
„ Il Gran Consiglio dichiara l'urgenza sopra i precedenti motivi. quindi „ Risolve:
„ Il Dipartimento della Montagna sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni „ Legge anteriore in contrario;

N. 1. Distretto del Caldone, ossia di Lecco Capo-Luogo del Dipartimento.

Comunità. Lecco con Pescarenico. Sala. Acquate. Castello. Germagnedo. Galbiate. Laorca con Malaverio. Olginate. Olate con Bonacina. Rancio con Castiglione. S. Giovanni alla Castagna. Belledo con Maggianico e Barco. Balabio Superiore. Balabio Inferiore. Chiuso. Piazzo. Pescate con Pescalina. Malgrate. Valderve. Valmadrera. Garlate. Sommasca. Vercurago. Abbadia con Borbino. Linzanico con Crebbio, e Lombrino. Mandello con Maggiana, e Molini. Rongio con Molina. Tonzanico, e Molteno. Somana. Olcio.

N. 2. Distretto della Pioverna, ossia d' Introbio Capo-Luogo del Distretto.

Comunità. Introbio con Monte Varone. Bajedo. Barcone con Gerro. Barzio. Bindo. Casargo con Somedino, e Codesino. Cassina. Concenendo. Cortabbio. Cortenova con Prato S. Pietro. Crandola con Vegno. Cremeno. Margno con Bagnala. Moggio. Pagnona. Perlasco. Pasturo. Pessina. Premana. Primaluna. Tacengo. Vimogno.

N. 3. Distretto della Riviera, ossia di Bellano Capo-Luogo.

Comunità. Varenna con Fiume Latte. Bellano con Linzanico, Ombriago, Bonzeno, Biosio, Pradello, Gorio, Pendaglio, e Verginate. Corenno. Dervio. Dorio. Esino Superiore. Esino Inferiore. Introzzo. Lierna. Naro con Indovero. Perledo con Bologna, Gisazio, Rogoledo. Gittagna, Cestaglia, o Sesaglia, Tondello. Regolo, e Verzio. Vendrogno con Bruga, Mosnico, Mornico. Noceno, Comassiva, Inesio, e Sanico. Sveglio. Tremenico con Aveno. Vestreno. Olgiasca con Piona.

N. 4. Distretto dell' Alto Lambro, ossia di Asso Capo-Luogo.

Comunità. Asso. Barni. Civenna. Caglio. Canzo. Carella. Caslino. Cassina Mariaga con Boffalora, Molino della rete, Morchiuso, Campo lungo, Bindella, Caccaratti. Castelmarte. Lasnigo. Longone. Limonta. Magrelio. Mariaga. Onno. Pagnano con Germi, Gallegno, Madrone, Brazzova, Fraino, e Megna. Penzano con Vignarca, Corneno, e Galliano. Proserpio. Rezzago. Scarenna. Sormano con Decinisio. Valbrona. Vassena. Visino.

N. 5. Distretto dei Laghi Capo-Luogo Oggiono.

Comunità. Bosisio con Garbagnate Rotta. Brenno con Camisalca. Brianzola con Boffalora, ed Inferaga. Bolciago. Barzago con Bevera e Merdagò. Cagliago con Giovenzana, e Campsirago. Casletto. Centemero con Musico. Cologna con Prestabio, e Cassina Taveggia. Dolzago con Cogoredo. Garbagnate Monastero con Brongio. Molteno con Luzzana, e Ceroldo. Mojana. Nava con Brianza, Piè Castello, Sarizza. Sarinetta, e Cassina Fumagalla. Nibionno con Tabiago, e Zibrone. Rogeno con Calvenzano, Maggiolino, Molino del Leone, e Molino del Maglio. Sirone. Tegnone con Besletto. Tregolo con Costa di Masnago, Sommarino, e Pettana. Annone. Civate. Cesana. Ello con Marcognaga. Imberido con Baravico. Oggiono. Pusiano. Suello con Borrima. Vergano con Villa Vergano, e Figina.

N. 6.

Digitized by Google

N. 6. Distretto dell' Adda Superiore, ossia di Brivio Capo-Luogo.

Comunità Merate. Baggagiera con Galbusera, Monte Spiazzo, Malnino, Ospedaletto, e Casternago. Brivio con Beverate. Calco con Arlate. Cernusco Lombardone con Cà Franca, e Cassina Fontanella. Imbersago. Moudonico con Porchera, Olchielera, Borlengo e Valicelli. Novate. Olgiate con Beolco, Monticello, Cassina Pilata, Cassina Nuova, Buon Martino, e Cassina Pianezza. Paderno. Porto. Robbiate. Sabbioncello con Pagnano. Cigognola, e Carsaniga. Sartirana con Cassina Fra Martino. Verderio Superiore. Verderio Inferiore. Airuno. Aizzuro con Veglio. Bartezate con Mozzana. Biglio. Capriate. Confono, Dozio, Valgreghentino con Villa di Valgreghentino, Pazzano, Meglianico e Cassina Tajetta.

N. 7. Distretto del Piè de' Monti, ossia di Missaglia Capo-Luogo.

Comunità Missaglia. Barzanò. Bernaga con Lissolo. Belana Superiore, ed Inferiore. Camparada. Capriano. Casate nuovo con Campo Fiorenzo, e Rogoredo. Casirago con Molinata. Cassago. Cassina de' Bracchi con Cassina Galgiana. Cazzone con Navello. Cereda con Galbutera, porzione di Perego, e porzione di Boncaria. Colzano con Tremolada. Contra con Tegnoso. Corezzana con Galotto. Cremella, Crippa. Lesmo con Peregallo, Zerno, e Pegorino. Lomagna. Lomaniga con Albareda Magg. Maresso. Monte con Brugora, e Cassina Cataglia. Montevecchia. Moticello con Cortenova, Castelvecchio, Torrevilla, e Prebone. Oriano con Zizanore. Osnago. Perego con porzione di Boncaria. Renate con Fornago e Vianora. Rovagnate con Crescenga, Albareda Minore, e Sala. S. Maria Hoè con Tremonte, Bosco Cornera, ed Alduno. Sirtoro con Ceregallo. Trezasio con Borgonovo, Zuccone, Francozuccone, Robasucco, e Cassina del Chignolo. Valle con Guidino. Veduggio con Brusco. Viganò di sopra, e di sotto.

N. 8. Distretto della Molgora, ossia di Vimercate Capo-Luogo.

Comunità Vimercate. Agrate. Alcurzio con Castel negrino. Arcore con Cassina del Bruno. Bellusco con Camuzzago. Bernareggio. Bernate. Buzzago. Busnago. Caponago. Carnate con Passirano. Carugate. Cavenago. Cassina Baraggia con porzione di Brugherio S. Ambrogio. Concorezzo con S. Albino, e Taverna della Costa. Mezzago. Omate. Oreno con Velasca. Ornago con Rossino. Ronco. Ruginello con Oldaniga. Sulbiate Superiore. Sulbiate Inferiore con Brentana. Velate con Brugorella. Villanuova. Usmate con Cassina Corrada.

N. 9. Distretto di Cassano Sopra Adda Capo-Luogo.

Comunità Basiano con Castellazzo, e Monastero di Basiano. Cassine di S. Pietro. Cassano sopra Adda. Colnago. Concesa. Cornate. Grezzago. Gropello. Pozzo con Bettola. Roncello. Trezzo. Trezzano. Vaprio.

La presente Risoluzione sarà stampata

„ Segnat. Mazzucchelli Presidente — Savonarola — Federici Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Martinelli Presidente. Macchi Segretario. Gabelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili — Pel Dirett. Esec. C. Testi Direttore.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 6. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Considerando, che non si è ritrovato presso la Municipalità di Cesena alcun Elenco dei Beni Nazionali:

Considerando, che l'Amministrazione Centrale dell'Emilia aveva con sua Circolare a tutte le Municipalità non solo ingiunto la formazione di tale Elenco, ma ancora rimesso la norma del medesimo;

Considerando, che tale omissione dannosa all'interesse Nazionale è imputabile in origine alla prima Municipalità, alcuni Membri della quale trovansi ancora nell'attuale, ed in progresso anche alla presente, che era in dovere, o di supplire a tale mancanza, o di parteciparla indilatamente al Governo;

Considerando, che la stessa Municipalità ha fatto vistose arbitrarie spese per cibarie non dovute alli Commissarj del Potere Esecutivo Oliva, e Monti;

Considerando per ultimo, che la medesima dopo la Costituzionale sua organizzazione,

Digitized by Google

zione, ed istallazione ha continuato a ritenere molti impiegati con vistose indennizzazioni contro la Costituzione, e le Leggi organiche delle Municipalità, e quindi si è fatta rea di dilapidazione del pubblico danaro.

Il Direttorio Esecutivo determina:

I. La Municipalità di Cesena è dimessa.
II. I Membri, che la componevano sono tradotti davanti il Tribunale Criminale del Rubicone per rendere conto della loro condotta.
III. Si sostituisce provvisoriamente un'altra Municipalità.
IV. I nuovi Membri sono i Cittadini Belletti Antonio, Fabbri Odoardo, Locatelli Gio. Giorgio, Maffei Francesco, Manis Romoaldo, Masini il Prevosto, Romagnoli Lorenzo, Venturelli Lodovico, Zanotti Serafino.
V. Il Ministro della Giustizia, ed il Ministro dell' Interno sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione.
VI. Si darà notizia del presente Atto al Corpo Legislativo, perchè sia successivamente provveduto all' elezione dei Municipali.

La presente determinazione sarà stampata.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firmat. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo Sott. Testi Direttore.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Dovendosi dal Dipartimento della Guerra passare alla provvista di Brazza 50,000. Tela ad uso di Pantaloni per le Truppe Cisalpine;

Si invitano tutti li Cittadini che vorranno prestarsi a detta somministrazione a fare le loro offerte al Dipartimento stesso, le quali verranno ricevute a tutto il giorno 14. corrente Fiorile al Bureau della quarta subdivisione della Divisione seconda presso il detto Dipartimento, ove saranno ostensibili li Campioni della Tela da fornirsi, e le condizioni relative.

La detta somministrazione verrà accordata a chi fra gli offerenti avrà fatta l' offerta più vantaggiosa all'interesse della Repubblica.

Milano 7 Fiorile anno VI. Repubblicano.
Il Ministro della Guerra Firm. Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 7. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo considerando, che chiamato dall' Articolo 355. della Costituzione a vegliare sull'esecuzione delle Leggi relative al culto, non deve permettere l' esercizio di Funzioni relative al culto, se non a que' Ministri, che siano risponsabili dell' adempimento delle suddette Leggi.

Considerando, che questa responsabilità non può colpire quei Ministri di culto, che risiedono in Estero Stato, ed estendono l' esercizio delle loro Funzioni nel Territorio Cisalpino,

Considerando, che l' influenza di questi stranieri Ministri di culti può essere pericolosa alla sicurezza interna dello Stato, ed ai progressi della morale istruzione Repubblicana;

Considerando, che in attenzione delle difinitive disposizioni del Corpo Legislativo è dovere del Direttorio il prevenire con provvisoria misura le perniciose conseguenze di questa straniera influenza; — Determina:

1. E' impedito ai così detti Vescovi residenti in Estero Stato l' esercitare nel Territorio Cisalpino qualsivoglia funzione, o facoltà relativa a Culto.
2. I Commissarj del Potere Esecutivo dei Dipartimenti, nei quali esistono delle Comuni, i di cui Ministri di Culto erano attaccati ai suddetti Vescovi stranieri, abiliteranno i Ministri delle suddette Comuni a corrispondere in vece col Vescovo della denominata Diocesi più vicina, il quale è per ora tenuto a prestarsi.
3. Quelle frazioni di Parrocchie, che appartenevano a' Parrochi residenti fuori della Repubblica, restano unite alle Parrocchie più vicine del Territorio Cisalpino.
4. Quei Ministri di Culto, che non conformandosi alla presente determinazione, riconosceranno in qualunque modo l' influenza dei detti Ministri stranieri nel Territorio Cisalpino, saranno soggetti alle disposizioni dell' Articolo 355. della Costituzione.
5. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione della presente.

La presente determinazione sarà stampata.
Per Spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Nel giorno 12. del prossimo Pratile alle ore nove della mattina si terrà Incanto innanzi al Ministro di Finanza, o a chi farà le sue veci per appaltare le Condotte de' Sali qui sotto notate. Dovranno essere queste distintamente a 1 una ad una deliberate per un Novennio da incominciare col venturo Anno VII. Repubb., e sotto il patto risolutivo del Contratto di tre in tre anni mediante la premonizione da farsene nel primo semestre dell'ultimo anno del rispettivo triennio.

S' invita pertanto chiunque aspirasse a tali appalti a comparire nel Palazzo Marini, dove si terrà l' alta nel giorno indicato, ed a presentarsi intanto all Uffizio Ministeriale di Finanza situato nello stesso Palazzo, dove saranno comunicati i relativi Capitoli; e si accoglieranno le obblazioni corredate che siano di avallo d' idonea Sigurtà

Condotta de' Sali da appaltarsi.

Da Bereguardo a Milano. Simile a Castelletto d' Abbiategrasso. Simile a Turbico.
Dalla Piarda del Ticino, ossia dal Pisarello alla Sottra di Bereguardo.
Da Milano alla Ripa di Cassano d' Adda.
Milano dal Palazzo Marini li 7 Fiorile Anno VI. Repubblicano.
Il Ministro di Finanza Generale Ricci. Soldini primo Segretario Centrale.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 7. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 2. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CIL. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CLIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 1. Fiorile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che i vincoli imposti alle facoltà a titolo di „ cumuli, offrono gli stessi inconvenienti dei fedecommessi;
„ Considerando, che la Legge 6. Termidoro anno V. togliendo i vincoli fedecom- „ messarj non ha provveduto almeno espressamente a ciò che riguarda i cumuli;
„ Dichiarata l' urgenza sul motivo di parificare gli effetti de' principj costituzio- „ nali, Risolve:
„ I. Sono annullate tutte le disposizioni fatte fin qui per atto tanto fra vivi, „ quanto di ultima volontà a favore di persone o certe, od incerte, e future „ ordinanti cumuli di rendite di beni.
„ II. E' proibita in avvenire l' istituzione di ogni sorta di tali cumuli. I Notaj „ non rogano atti contenenti simili istituzioni.
„ III. I beni sciolti a tenore dell' articolo I. dal vincolo di cumulo diventano li- „ beri nella persona chiamata, se questa è certa, e vivente, o negli eredi in- „ testati dell' Istitutore del cumulo, avuto riguardo alla morte di lui, se la „ Persona chiamata sia incerta, e non nata ancora.
„ IV. Sono annullati tutti i cumuli ordinati a garanzia de' Compratori de' fondi „ fedecommessarj, o de' Sovventori, o di altre terze Persone, quando il Debi- „ tore del cumulo abbia modo di cautelare in altrettanti fondi il garantito.
„ In difetto i cumuli restano tolti dopo lo spazio di dieci anni; e le somme „ accumulate restano libere in favore del Proprietario.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Signat. Mazzuchelli Presidente — Savonarola — Federici Segretarj.
„ Milano 7. Fiorile anno VI. Repubblicano — Sessione CLIV.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 7. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 2. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXLIX. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLIV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 2. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Gran Consiglio considerando, che i vincoli imposti alle facoltà a titolo di
„ usufrutti progressivi inducono gli stessi inconvenienti de' fedecommessi,
„ Considerando, che la Legge 6. Termidoro anno V. abolitiva de' vincoli fede-
„ commessarj non ha provveduto almeno espressamente a ciò che riguarda li det-
„ ti usufrutti progressivi;
„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo, che non si devono tollerare ulterior-
„ mente que' vincoli, che impediscono la libera contrattazione de' fondi, che
„ sono forgenti di moltiplici litigi, e mettono ostacolo alla divisione delle for-
„ tune fra i Cittadini; Il Gran Consiglio Risolve:
„ Gli usufrutti progressivi, o sia transitorj con ordine successivo in più genera-
„ zioni, o famiglie, cadono sotto le prescrizioni dei §§. 1. 2. 3., e 4. della
„ Legge 6. Termidoro anno V.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Mazzuchelli Presidente -- Savonarola — Federici Segretarj.
„ Milano 7. Fiorile anno VI. Repubblicano — Sessione CLIV.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Costabili.
Pel Dirett. Esec. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 8. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 8. Fiorile Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta CLIV. del Gran Consiglio.
„ Milano 2. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, ch' essendosi finora provveduto solamente ai
„ Corpi del Genio, e dell'Artiglieria, restano da determinarsi la quantità, qua-
„ lità, ed organizzazione della Fanteria, e Cavalleria della Repubblica:
„ Considerando, ch' esistono molti Corpi isolati d' Infanteria, e Cavalleria con
„ pregiudizio, della forza, ed uniformità del servigio militare:
„ Previo il caso d' urgenza sul motivo di attivare il primo oggetto della garan-
„ zia nazionale, —— Risolve:
„ I. La Repubblica mantiene per ora sei Legioni d' Infanteria Cisalpina, e due di
„ Truppe ausiliarie, mantiene inoltre due Reggimenti di Cavalleria Cisalpina,
„ uno di Dragoni, e l'altro di Ussari.
„ II. Tutti i Battaglioni attualmente isolati formano parte delle sei Legioni Cisalpi-
„ ne, ed i Corpi isolati di Ussari costituiscono il Reggimento di questo nome.
„ III. Il Piano d' organizzazione del Comitato Militare resta in pieno vigore in

„ ciò

„ ciò che non si oppone alle Leggi emanate sulla Forza Armata, fino a che il „ Corpo Legislativo disponga altrimenti con un Piano generale.

„ IV. Il Direttorio Esecutivo è autorizzato a fare le opportune convenzioni „ colle Legioni ausiliarie da sanzionarsi in seguito dal Corpo Legislativo.

„ V. Il Direttorio Esecutivo fa eseguire l'articolo 2. per modo che l'anzianità „ dei gradi ne risenta il minor detrimento possibile.

„ VI. Gli Uffiziali dei Corpi isolati, che dietro la seguita incorporazione restas- „ sero in qualità di sopranumerarj, rimangono a disposizione del Direttorio „ Esecutivo per essere messi in attualità a mano a mano, che succederanno va- „ canze nella Truppa Cisalpina.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Mazzuchelli Presidente — Federici — Savonarola Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva

„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo — Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 9. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

„ Milano li 6. Fiorile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CLIII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta CLVII. del Gran Consiglio.

„ Milano li 5. Fiorile anno VI. Repubblicano

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori

„ IL GRAN CONSIGLIO

„ Considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartì- „ menti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel mili- „ tare, e per le Finanze.

„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione „ dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e „ Comuni a norma della Costituzione;

„ Dichiara l'urgenza sopra i precedenti motivi, quindi —— Risolve:

„ Il Dipartimento delle Alpi Apuane sarà ripartito come segue, derogandosi ad „ ogni Legge anteriore in contrario.

N. 1. Comune di Massa colle seguenti Ville:

Mittetto. Castagnola. Pariana. Altagnana. Antona. Lavacchio. Bergiola. Forno. Rasletta. Ganevara. Redicasi. Guadine.

2. Comune di Carrara colle seguenti Ville.

Avenza. Fonzia. Moneta Sorgnano. Gragnana. Castelpoggio. Noceto. Torano. Miseglia. Badizzano. Bergiola. Colonnata, e Codonna.

NELLA LUNIGIANA.

3. Distretto di Fosdinovo Capo-Luogo.

Comunità. Fosdinovo. Ponzanella. Cavignano. Tendola. Giuccano. Pullica. Marciaso. Posterla. Gragnola. Cortilla, e Lozzano. Viano. Vezzanello, e Campiglione. Pian di Mulino, e Terma. Colognola, Corsano, e Galenga.

4. Distretto dell' Aulla Capo-Luogo.

Comunità. Aulla. Bibola. Pallerone con Ripola, e Tavernella. Licciana. Bastia con Cisiliana. Ponte. Panicale. Monti. Fenile. Amola. Olivola. Bigliolo. Varano. Podenzana.

5. Distretto di Filetto Capo-Luogo.

Comunità. Filetto. Villa franca. Virgoletta. Mocrone. Malgrate. Orturano. Irola. Trischietto. Vicco. Iera.

6. Distretto di Tresana Capo-Luogo.

Comunità. Tresana con Bargarasco, Careggia, Lorenzana, Popetto, Cornetta, Bot-

Bottria, Catizzola. Mulazzo con Parana, ed Arpiola. Buſatica con Gaſtagnetoli, e Caſſana. Monte di Vagli. Pozzo. Montereggio con Cerro. Suero. Rocchetta con Garbogliaga. Reverone. Cavanella. Caſtevoli con Foce, Rivazzo, e Fontanafacchi. Villa con Villecchia, ed Ortigaro. Giovagallo con Bolla, e Novegigola.

NELLA GARFAGNANA.

7. Diſtretto di Traſſilico Capo-Luogo.

Comunità. Traſſilico. Gragliana. Campolemiſi. Fabbriche di Vallico. Vallico ſotto. Vallico ſopra. Forno Volaſco. Vergemoli. Calomini. Brucciano. Molazzana, e Montaltiſſimo. Caſcio.

8. Comune di Caſtelnuovo colle ſeguenti Ville.

Antiſciana. Cerretoli. Monti. Tornite. Monte rotondo.

9. Diſtretto di Pieve Foſciana Capo-Luogo.

Comunità Pallerolo. Rontano. Colle. Sillicano. Gragnanella. Pieve Foſciana. Saſſi. Sillico. Bargecchia. Eglio. Ceſerana, la Villa, e Faſciandora. Pontecoſi.

10. Diſtretto di Camporgiano Capo-Luogo.

Comunità. Camporgiano. Careggine con Capanne, e Capricchia. Poggio. Vagli ſotto. Vagli ſopra. Roggio. Puglianella. Roccalbetti. Virojo. Caſatico. Caſciano, e Caſcianella. S. Donnino. Piazza. Petrognano. S. Michele. Nicciano. Cortia. Gragnana. Giuncognano, e Vargliano. Capole. Magliano. Ponteccio. Caſtelletto, e Gragnana. S. Anaſtaſio, e Petrognala. Colognola.

11. Diſtretto di S. Romano Capo-Luogo.

Comunità. S. Romano. Naggio. Sillicagnana. Sambuca. Corfino, e Ganegiano. Magnano, e Pianacci. Maſſa, e Saſſoroſſo. Villa, e Colle mandrina. Verucole. Vibbiana. Orzaglia. Livignano. Caprignana. Borſigliana, e Vergnano. Soraggio. Dalli ſopra, e Dalli ſotto. Sillano, e Spedaletto. Cogna.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

„ Segnat. Mazzuchelli Preſidente — Pallavicini — Terzaghi Segretarj.

„ Milano 8. Fiorile anno VI. Repubblicano — Seſſione CLV.

„ Il Conſiglio de' Seniori — Approva.

„ Martinelli Preſidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo. Firm. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

AVVISO.

Il Dipartimento della Guerra dovendo fare acquiſto di quattro mille Uniformi complete d'Infanteria Ciſalpina, dodici mille Camiſcie di tela, dodici mila paja Scarpe, e ſei mila Cappelli, come pure di due mila Marmitte di ferro battuto, due mila Bidoni, e due mila Gamelle per il ſervizio dell' Armata:

Invita i Cittadini che ſono nel caſo di fare queſta vendita di preſentare le loro offerte al Miniſtro della Guerra nel termine di tre giorni, preſentando i campioni e le diverſe condizioni delle loro offerte.

Milano 10. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Miniſtro della Guerra Fir. Vignolle.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 10. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Direttorio Eſec. la ſeguente Legge

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Milano gli 8. Fiorile anno VI. Repubblicano.

„ Seſſione CLV. del Conſiglio de' Seniori

„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d'urgenza il ſeguente.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Seduta CLIII. del Gran Conſiglio.

„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

„ Il Gran Conſiglio, conſiderando, che per l' Articolo 286. della Coſtituzion

„ l'Armata ſi forma per Arruolamento volontario;

Digitized by Google

„ Conſiderando, che per l' Articolo 9. della Coſtituzione lo Straniero può ſervire
„ nelle Truppe della Repubblica;
„ Conſiderando eſſere neceſſario un Piano ſull' Arruolamento volontario, che tol-
„ ga ogni pernizioſo arbitrio:
„ Previo il caſo d'urgenza ſul motivo, che i varj Corpi della Milizia attualmente
„ eſiſtenti debbono eſſere con prontezza completi, — Riſolve:
„ Reſta adottato il ſeguente Piano ſull' Arruolamento volontario nelle Truppe
„ della Repubblica Ciſalpina.
„ I. E' ricevuto nelle Truppe della Repubblica ogni Volontario Ciſalpino, che è
„ munito del Regiſtro di Reſidenza, nel quale ſia contraſſegnata la ſua Perſona
„ nei modi ſoliti, ed inſieme il meſtiere da eſſo profeſſato, ed i ſuoi coſtumi.
„ II. La data del Regiſtro di Reſidenza non può eſſere più remota d' un trimeſtre
„ dal giorno in cui il Volontario Ciſalpino ſi preſenta all' Arruolamento.
„ III. Per l' Artiglieria ſono preferiti que' Volontarj Ciſalpini che ſanno leggere,
„ e ſcrivere, e conoſcono l' Arte del Fabbro, Muratore, Legnajuolo, o dello
„ Scarpellino.
„ IV. Per la Cavalleria ſono preferiti que' volontarj Ciſalpini che conoſcono l'Arte
„ del Sellajo e Maniſcalco.
„ V. Dalla promulgazione del preſente Regolamento nell' Artiglieria, e Cavalle-
„ ria non è ammeſſo che il Volontario Ciſalpino.
„ VI. Nel caſo ſolo di Guerra è accordato l' Arruolamento nella Fanteria della
„ Repubblica ai Volontarj foraſtieri; ma niuna Compagnia può averne più
„ d' un decimo.
„ VII. Non è accettato quel Foraſtiere, che non è munito d' un Certificato equi-
„ valente al contenuto nel Regiſtro di Reſidenza proprio del Volontario Ciſal-
„ pino, e menzionato nell' Articolo primo.
„ VIII. La data del Certificato del Foraſtiere non può eſſere più rimota d' un ſe-
„ meſtre dal giorno in cui egli ſi preſenta all' Arruolamento.
„ IX. Non è arruolato il Foraſtiere, ſe non premette la dichiarazione tutto che
„ non obbligatoria, di ſtabilirſi nella Repubblica, ſe non preſta il giuramento
„ che ſi pratica dalle Truppe Ciſalpine.
„ X. Tra' Foraſtieri è preferito quello che prova ſenz' equivoco d'avere abbando-
„ nato, o d' eſſere ſtato coſtretto ad abbandonare il ſuo Paeſe, od il ſuo Poſto
„ militare per ſoſtenere la democrazia.
„ XI. L' Italiano ha la preferenza ſui Foraſtieri, dopo di lui il Franceſe, in ſe-
„ guito quello d' ogni altro libero Governo, ed indi ogni altro Foraſtiere.
„ XII. Non è accettato nelle Truppe della Repubblica neſſun Volontario ſe prima
„ non preſenta il Certificato del Chirurgo dell' Oſpitale Militare, col quale
„ venga giudicato ſano, ed abile al ſervizio.
„ XIII. Non è ricevuto nelle Truppe della Repubblica quel Volontario, che non
„ è ben compleſſo di Corpo. Per l' Artiglieria ſopra tutto deeſi aver riguardo
„ alla robuſtezza.
„ XIV. Non è ammeſſo nelle Truppe della Repubblica quel Volontario, che ha
„ l' età minore dei 17. anni, e maggiore di 36. Nella Cavalleria l'età non deve
„ paſſare l' anno trentesimo primo.
„ XV. Dopo l'anno duodecimo della Repubblica niun Volontario può eſſere rice-
„ vuto nelle ſue Truppe ſe non ſa leggere e ſcrivere.
„ XVI. Similmente dopo l'anno duodecimo della Repubblica non è ricevuto nell'
„ Artiglieria, e Cavalleria Volontario alcun Ciſalpino, ſe oltre alle condizio-
„ ni preſcritte negli Articoli precedenti per entrare in queſti due Corpi, non
„ ha ſervito per un anno conſecutivo nell' Infanteria in qualità di Volontario.
„ XVII. I Capitani d'Artiglieria, e Cavalleria hanno in allora il diritto della
„ ſcelta tu quei Volontarj d' Infanteria, che avendo le qualità ſopraenunciate,
„ deſiderano paſſare nell' uno o nell' altro Corpo.
„ XVIII. La Capitolazione che fa un volontario per ſervire nelle Truppe della
„ Repubblica non è minore di un triennio conſecutivo: ſe dopo queſto tempo
„ deſidera continuare il Militare ſervizio triennale, rinnova la Capitolazione,
„ e così di ſeguito fino all' età dei 45. anni per l' Infanteria, ed Artiglieria, e
„ dei ſoli 40 per la Cavalleria.
„ XIX. Può il Volontario continuare il militare ſervizio ſenza rinnovare la Capi-
„ tolazione, ed in queſto caſo può dimetterſi dopo un anno.
„ XX. Ogni Volontario arruolandoſi nelle Truppe della Repubblica riceve a titolo
„ di gratificazione lir. 15. per l' Infanteria, 20. per la Cavalleria, 15. per l' Ar-
„ ti-

Digitized by Google

„ tiglieria: rinnovando la Capitolazione, o restando nella sua Compagnia rice-
„ ve un quarto di più oltre la rispettiva gratificazione.
„ XXI. Non è ricevuto se non dopo sei mesi dalla data del Congedo assoluto
„ quel Volontario, che avendo servito nelle Truppe della Repubblica, siasi
„ da se stesso congedato.
„ XXII. Ogni Volontario dal giorno del suo Arruolamento percepisce il soldo, e
„ le sussistenze che si danno a quella Truppa, nella quale si è arruolato: riceve
„ inoltre due Camisce, un pajo di Scarpe, l'Uniforme, ed il restante di sua
„ montura, quando giunge al Corpo nel quale viene descritto.
„ XXIII. Quei Volontarj d'Infanteria, che ha senso degli Articoli XVI. e XVII.
„ vengono trasportati nell' Artiglieria, o Cavalleria, percepiscono il di più di
„ gratificazione competente al Volontario di quel Corpo nel quale erano de-
„ scritti, e niente più.
„ XXIV. Il Volontario d'Infanteria che passa nell' Artiglieria, o Cavalleria non
„ può essere obbligato a servire più del triennio deesi comprendere il tempo di
„ servizio ch' egli avrà prestato nell' Infanteria.
„ XXV. E' vietata ogni capitolazione infidiosa: ella debb' essere puramente volon-
„ taria, il contravventore è condannato a sei mesi di lavoro pubblico.
„ XXVI. E' similmente vietato l'Arruolamento d'un Volontario reo di azioni
„ criminose, o che sia disertore, o fuggitivo dalle Truppe della Repubblica,
„ ed essere, quando in questo secondo caso non si verificasse l' Articolo X.
„ XXVII. Ogni Volontario sottoscrive l'atto della sua Capitolazione: se non sa
„ scrivere, due persone in qualità di Testimonj sottoscrivono il suo arruolamento.
„ XXVIII. Ogni Volontario all' atto del suo Arruolamento riceve la Carta di sua
„ Capitolazione.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Mazzuchelli Presidente — Federici — Pallavicini Segretarj.
„ Milano li 9. Fiorile anno VI. Repubb. — Sessione CLVI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.
„ Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della
Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Costabili.
Pel Dirett. Esec. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 11. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de'Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 10. Fiorile Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLVII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta CLIX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 7. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità il sistemare pron-
„ tamente i Dipartimenti della Repubblica Cisalpina si per riguardo al politico,
„ che al giudiziario, al militare, ed alle Finanze;
„ Considerando, che una tale sistemazione ha per fondamento la rettificazione dei
„ Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e Comuni a norma
„ della Costituzione;
„ Dichiarato il caso d' urgenza sopra i precedenti motivi, — Risolve:
„ Il Dipartimento del Panaro sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Leg-
„ ge anteriore in contrario:

1. Comune di Modena colle seguenti Ville:
S. Agnese. S. Faustino. S. Cataldo. S. Giacomo. S. Cattarina. Cognento.

2. Comune di Carpi colle seguenti Ville.
Cibeno. Migliarina. Gargallo. Quartirolo. S. Croce. S. Marino.

3. Co-

3. Comune della Mirandola colle seguenti Ville.

S. Martino in Carano. Borghetto. Roncole. Vigona. Tramuschio. Quarantoli. Gavello. Mortizzuolo immediato. Medola, e Camurana, che si staccano dal Comune di Modena. S. Biagio che si stacca dal Comune di S. Felice.

4. Comune di Revere colle sue Ville.

5. Comune di Quistello colle sue Ville.

6. Comune di Poggio colle sue Ville.

7. Comune di Nonantola colle sue Ville, aggiuntevi le due seguenti

Ravarino. Poggio di Piano.

8. Comune di Sassuolo con Brada, e S. Michele.

9. Distretto di Campogalliano Capo-Luogo colle seguenti Ville, che si staccano dal Comune di Modena, e si erigono in Comunità.

Panzano. Saliceto, Buzzalino con Lesignana Frato, e Ramo, aggiuntavi quella porzione di Cittanova, e S. Donino che rimane a Settentrione della via Emilia. Marzaglia.

10. Distretto di Soliera Capo-Luogo colle seguenti Ville, che si staccano dai Comuni di Modena, e di Carpi, e si erigono in altrettante Comunità;

S. Pancrazio con Villanova di là. Ganaceto. Cortile. Limidi. Sozzi, e Galli, aggiuntovi S. Martino di Secchia per quanto rimane a Ponente del Fiume.

11. Distretto di Novi Capo-Luogo, esclusane la parte di esso che è a Ponente della fossa di Raso, ed unitavi la parte della Concordia che è a Ponente di Secchia, insieme con la parte del già Mantovano, che rimane a Mezzodì della Parmigiana, andando fino a Secchia:

Comunità. Rovereto. Fossoli, Budrione che si staccano dal Comune di Carpi, e si erigono ciascuna in Comunità.

12. Distretto della Concordia Capo-Luogo.

Comunità. S. Possidonio. Cesare, ossia Motta, e Disvetro. Cavezzo. Vallalta. Fossa. La Concordia, e gli ultimi quattro Luoghi si staccano dai Comuni di Modena, e della Mirandola e si erigono in altrettante Comunità.

13. Distretto di Bomporto Capo-Luogo a cui si unisce Villavara:

Comunità. Albareto con Villanova di quà. Saliceto, Panaro. Solara. Roncaglio dissopra con quella porzione di S. Martino che è a Levante di Secchia. Roncaglio dissotto. Bastiglia, per quanto s'estendeva l'ispezione del suo Ministro del Culto, esclusane Villavara, ed unitavi la parte di Sorbara che è a Mezzodì del Canale de' Mulini, e della via dello Stramazzo fino in Secchia. I precedenti Luoghi si staccano dal Comune di Modena e si erigono in altrettante Comunità.

14. Distretto di Castelfranco Capo-Luogo.

Comunità. Calcara. Manzolino. Panzano aggiuntovi S. Ambrogio. Piumazzo. S. Cesario. Rastellino. Recovato. Riolo.

15. Distretto di Spilamberio Capo-Luogo.

Comunità. Castelvetro. Levizzano, unitavi la sua aggiunta. Castelnovo, unitavi la Villa della Nizzola, che si stacca dal Comune di Modena. Collegara con Collegarola, che si stacca dal Comune di Modena, e si erige in comunità.

16. Distretto di Formigine Capo-Luogo.

Comunità. Magreta. Corlo. Corletto, unitavi quella parte di Cittanova, e S. Donino, che rimane a mezzodì della via Emilia, e che si stacca dal Comune di Modena. Casinalbo. Montale. Mugnano, unitovi Portile. Baggiovara. Salicera, S. Giuliano unitovi S. Marone. Questi ultimi tre Luoghi si staccano dal Comune di Modena, e si erigono in altrettante Comunità.

17. Distretto di Spezzano Capo-Luogo.

Comunità. Fiorano. Maranello. Montezibbio. Montebaranzone, unitavi Pescarola, e Varana. Fogliano con S. Stefano. Ligorzano. Rocca S. Maria con Montagnana. S. Venanzio. Gorzano. Pazzano. Nirano. Pigneto.

18. Distretto di Vignola Capo Luogo.

Comunità. Marano, unitavi la sua aggiunta. Campiglio, unitovi Denzano e Villabianca. Festa. Ospitaletto. Riccò Monfestino con Granarolo. S. Dalmazio. Torre.

19. Distretto di Guiglia Capo-Luogo.

Comunità. Montombraro. Montalbano, e Zocca. Castellino. Ciano. Missano. Pieve di Trebbo. Rocca Malatina. Roccherta. Samone. Monte Orsello. Monte Corone. Serravalle S. Pietro. Samoggia, unitavi la parte di Savigno, che rimane a Sera del Torrente Samoggia. Il confine di questo Distretto col Dipartimento del Reno si stabilisce discendendo sempre per l'Alveo del Torrente Samoggia fino al fine Settentrionale delle Comunità della Samoggia.

20. Di-

Digitized by Google

20. Distretto di Montefe Capo-Luogo.

Comunità. Montetortore. Montequeſtiolo. Roſola. Semeiano con Monte Albano e Bertocchi. Salto. Iola. Monteforte. Maſerna. Riva. S. Martino. Ranocchio. Monteſpecchio. Caſellano, aggiuntavi la parte di Monteraſtello, che è a Levante dello Scultenna. Pietro Colura. Villa d' Ajano. Caſtel d' Ajano. Saſſo Molare, Labante.

21. Distretto di Paullo Capo-Luogo.

Comunità. Benedello con Chignano, Crocette, e Vie cave. Iddiano provinciale, unitovi il già Feudale. Gajato. Miceno. Lavacchio con Niviano. Montecuccolo. Renno, unitavi la parte di Valdiſſaſſo, che è a Settentrione dello Scultenna. Camurana. Caſtagneto con Villabibone. Montebonello. Pompejano. Monzone. Montecenere. Camatta. Olina, e Burgone per quanto è a Settentrione dello Scultenna, unitovi Saſſoroſſo.

22. Distretto di Fanano Capo-Luogo colle ſue Ville.

Comunità. Seſtola. Serazzone con Trignano. Trentino. Rocchetta Sandri. Veſale, e Valdiſaſſo per quanto è a Mezzodì dello Scultenna. Caſtellaro. Acquaria, a cui ſi unisce la parte di Olina, e Burgone che è a Mezzodì dello Scultenna. Roncoſcaglia. Montecreto con Magrignano. Il Confine di queſto Diſtretto col Dipartimento del Reno ſi ſtabilisce eſſer l'Alveo del Torrente Dardagna, per quanto corre dall' Apennino ſino al Diſtretto di Monteſe.

23 Distretto di Pieve Pelago Capo Luogo.

Comunità. Fiumalbo. S. Andrea Pelago. S. Anna Pelago. Rocca Pelago. Riolunato, e Caſtello. Saſſoſtorno. Groppo.

24. Distretto di Polinago Capo-Luogo.

Comunità. Savoniero, e Sulano uniti. Palagano. Brandola. Pianorſo. Monchio. Coſtrignano. Boccaſuolo. Saltino. Gombola. Prignano. Caſtelvecchio. Saſſomerco. Caſſano. Morano. S. Martino Vallata. Fraſſineto. Mocogno. Vagli.

La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata

„ Segnat. Mazzucchelli Preſidente — Pallavicini — Terzaghi Segretarj.

„ Il Conſiglio de' Seniori Approva.

„ Martinelli Preſidente. Macchi Segretario. Gabelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

CIRCOLARE — 11. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Eſecutivo ha dichiarato che a tenore della Legge de' Comitati Riuniti 5. Vendemmiatore p. p. debbaſi dagli Eſattori, e Caſſieri nella proſſima prima rata della Contribuzione diretta compenſare ai Cenſiti quanto conterà aver eſſi pagato di più ſia per la Legione Lombarda, che per li denari 12. ogni ſcudo d' eſtimo impoſtati pel ſecondo ſemeſtre 1797. v. s. Tale dichiarazione fu comunicata per parte del Miniſtro di Finanza Generale a tutte le Amminiſtrazioni Centrali dell' Ex-Lombardia; queſt' Ufficio però ritenute le iſtanze che gli erano ſtate fatte da diverſi Cancellieri Diſtrettuali, ed Eſattori Comunali per ſapere ſe doveva, o nò aver luogo il diviſato compenſo crede opportuno di prevenirne il Cancelliere .... per ſua norma, e direzione.

Dalla Delegazione del Cenſo in Milano

Cuſani Delegato. Zoppis.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto dei Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta 12. Fiorile anno VI Repubblicano.

Veduta lettera del Commiſſario del Potere Eſecutivo del Dipartimento del Mella;

Veduta Lettera del Veſcovo di Breſcia ſcritta al Preſidente del Direttorio;

Conſiderando il Direttorio Eſecutivo, che in eſſa Lettera il detto Veſcovo manifeſta la ſua deciſa reſiſtenza agli ordini del Governo;

Conſiderando, che fino dal tempo del Governo provviſorio ha tentato ſempre di opporſi agli ordini delle Autorità Coſtituite;

Conſiderando, che eſiſtono negli atti del Miniſtro di Polizia prove non equivoche del ſuo dichiarato incivilmo;

Digitized by Google

Considerando, che la Costituzione prevedendo il caso presente abilita il Potere Esecutivo a provvedervi coll' articolo 355. Determina:

1. Il Vescovo di Brescia Gio. Nani Veneziano ha demeritata la confidenza del Governo, e in conseguenza gli resta impedito l'esercizio delle sue funzioni di Culto.
2. Gli è impedita ogni ulteriore residenza nella Repubblica Cisalpina; in conseguenza dovrà in 24. ore dalla comunicazione del presente ordine uscire da Brescia, ed in 48. da tutto il Territorio Cisalpino.
3. Il Commissario del Potere Esecutivo nel Dipartimento del Mella è incaricato della esecuzione del presente ordine.
4. L' Amministrazione Centrale del Dipartimento è incaricata di andare al possesso immediatamente, e di amministrare intanto i Beni addetti al Vescovado a norma dell' Articolo 2. della Legge 13. Vendemmiale.
5. Il Commissario del Potere Esecutivo, le Amministrazioni Centrale, e Municipale, l' Ispettore di Polizia del Mella sopo incaricati d' invigilare nelle rispettive loro ispezioni, perchè i Ministri del Culto in quel Dipartimento non deviino i Cittadini con superstiziose massime dall' amore, e dall' attaccamento da essi dovuto alla Repubblica.

La presente determinazione sarà stampata.

Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Fir. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 13. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Direttorio Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 28. Germile Anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CXLV. del Consiglio de' Seniori

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

„ Seduta CXL. del Gran Consiglio.

„ Milano 18 Germile anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio, considerando, che la varietà, e la moltitudine de' Dazj „ diversi d' Introduzione, d' Estrazione, o di Transito, che si esigono tuttavia „ nelle diverse parti della Repubblica, forma una mostruosa confusione di siste„ mi contrarj all' unità della Repubblica, alla libertà del Commercio, ed alla „ eguaglianza fra' Cittadini; e che però è d' uopo ridurre tutti i Dazj suddetti „ in un piano solo uniforme, e tale, che giovi a frenare il lusso, a favorire „ l' industria Nazionale, e ad agevolare la circolazione delle merci:

„ Dichiarato il caso d' urgenza per accelerare al possibile un' operazione cotanto „ salutare, e necessaria; Risolve:

„ I. Sono soppressi ed aboliti tutti gli antichi Dazj, che sotto il titolo d' Introduzione, di Rimanenza, d' Estrazione, o di Transito si pagavano in passato „ in qualunque Dogana, o Ricettoria intermedia per le merci; o quando quelle „ venivano da Paesi Esteri alla Repubblica, o quando uscivano da qualche parte della Repubblica verso l' Estero, o quando erano trasportate dall' una all' „ altra delle Provincie già separate, ed ora unite e componenti la Repubblica „ stessa;

„ II. Tutti i generi che s' introducono nel Territorio della Repubblica, che ne „ vengono estratti, o che transitano per il medesimo, pagano un solo Dazio di „ Confine a norma della Tariffa unita alla presente Risoluzione, che sarà stam„ pata a parte; (*NB. Veggasi la predetta Tariffa alla fine del presente Tomo.*)

„ III. Ognuno che transiti, introduca, o estragga merci sottopolte a Dazio non „ può deviare dalle Dogane, o Ricettorie stabilite ai Confini, il Catalogo del„ le quali sarà pubblicato dal Potere Esecutivo;

„ IV. Nessuno può oltrepassare le Dogane, o Ricettorie suddette con generi sotto„ posti a Dazio senza denunziarsi, levare la Boletta, e pagare, se occorra, il „ Dazio competente;

„ V. Il Potere Esecutivo stabilisce nell' interno della Repubblica, e nei luoghi „ più opportuni, de' Magazzini, ed Emporj per trasportarvi in un colle merci „ il pagamento de' Dazj di Confine a comodo de' Commercianti;

„ VI.

Digitized by Google

„ VI. Le ulteriori discipline per l' esatta osservanza della Legge, le cautele ac-
„ ciocchè i Dazj non vengano defraudati, e i mezzi più propri a far prospera-
„ re la Finanza, sono provvisoriamente appoggiati al Potere Esecutivo:
„ VII. Ogni contravvenzione alla Legge è punita colla perdita della merce, o
„ genere che siasi voluto sottrarre dal pagamento del Dazio.
„ VIII. La merce caduta in commesso sarà tenuta in deposito presso la vicina Mu-
„ nicipalità o Ricettoria il tempo d' una Decade, onde lasciar luogo ai gravati
„ di produrre le loro giustificazioni. Il termine sarà convenientemente abbre-
„ viato, quando la merce non possa conservarsi. Tali merci sono vendute all' in-
„ canto, e il prodotto viene applicato per un terzo in gratificazione di chi for-
„ ma il Contrabbando, e per il resto all' Erario Nazionale;
„ IX. La Forza Armata Sedentaria, ed Assoldata, ad ogni invito di chi presiede
„ alle Dogane, dovrà prestargli mano forte per l' occorrenze;
„ X. Le infedeltà, le asprezze, le vessazioni commesse dai Doganieri, loro di-
„ pendenti, od Esecutori, e le accettazioni delle mancie sono punite immedia-
„ tamente, e irremissibilmente colla cassazione dall' impiego. L' esigenza poi
„ della mancia è punita inoltre con quindici giorni di carcere. E quando nei
„ casi sovrindicati la Repubblica ne abbia risentito detrimento, gli individui
„ suddetti soggiaceranno di più alla pena del furto preferitta dalle Leggi Orga-
„ niche.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Signat. Visnara Presidente — Cavedoni — Bovara Segretarj.
„ Milano 12. Fiorile anno VI. Repubblicano — Sessione CLIX.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

Armata d' Italia — Stato Maggiore Generale.
Dal Quartiere Generale di Milano li 13. Fiorile anno VI. della Repubblica Francese, una ed indivisibile.
Il Generale di Brigata capo dello Stato Maggiore Generale.

ORDINE DEL GIORNO.

Il Generale in Capo istruito che degl' Individui si permettono d' arruolare dei Soldati francesi per Paesi esteri, e gl' ingaggiano a disertare dalle loro Bandiere. Ordina, che qualunque arruolatore, o complice di arruolamento, che sarà convinto d'aver arruolato de' Soldati francesi per Paesi esteri, o che avrà sollecitato d' abbandonare le loro Bandiere, sarà tradotto al Consiglio di Guerra per essere giudicato dentro 24. ore, e condannato alla pena di morte, conforme all' articolo primo del titolo quarto del Codice dei delitti e delle pene.
Segnato Leclerc.
Per copia conforme. L' Ajutante Generale Capo dello Stato Maggiore della Divisione francese in Lombardia — Segnato Jeannet.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 13. Fiorile anno VI. Repubblicano.
Vignolle Ministro della Guerra.

PROCLAMA.

In esecuzione della Legge 23. Ventoso prossimo passato dovendo formarsi un Corpo de' Ragionati di fortificazione composto di un Capo Ragionato, tre Ragionati di prima classe, e di sei della seconda, i quali saranno incaricati delle incombenze descritte negli articoli 6. 7. 8. 9. dalla succitata Legge, il Ministro della guerra fa sapere a tutti i Cisalpini, i quali forniti delle necessarie cognizioni aspirassero ad essere ammessi in detto Corpo che per la metà del prossimo mese Pratile dalli Cittadini *Bianchi d' Adda* Capo di Brigata del Corpo del Genio, *Cacciamino* Capo Battaglione del suddetto Corpo, e *Giuffani Ferrante*, Ingegnere, nominati Esaminatori dal Direttorio Esecutivo si darà un esame nella Città di Milano; onde rilevare l' abilità teorica, e pratica dei concorrenti, ed il loro merito rispettivo.

L' Esa-

Digitized by Google

L' Eſame verſerà. 1. Sull' Aritmetica in generale compreſo il calcolo delle frazioni decimali, e dell' eſtrazioni delle radici quadrate, e cubiche.
2. Sulla geometria piana, e ſolida.
3. Sul *toisè* delle opere di fortificazione per mezzo delle relative piante, e profili, ove ſiano marcate le dimenſioni, e ſiano diſtinti con numeri i varj ſolidi, in cui dette opere ſi decompongono.
4. Sulla maniera di piantare regiſtri.
5. Sui capitoli da proporſi per l' eſecuzione de' contratti, ed appalti.
6. Sulle cognizioni d'ogni ſorte di materiali, che ſervono alla coſtruzione delle opere di fortificazione.

L'annuo ſtipendio oltre l'alloggio ſarà — Al Capo Ragionato lir. 4000. Alli Ragionati di prima claſſe lir. 3500. Ed a quelli di ſeconda claſſe lir. 3000.

Ciaſcun aſpirante per eſſere ammeſſo all' Eſame dovrà preſentare il certificato di Cittadinanza, non che il certificato della riſpettiva Municipalita, con cui ſia provata la probità, e civiſmo del Petente.

L' Eſame ſi chiuderà alli 20. di detto meſe, ed allora ſarà a ciaſcuno conferito quel grado, che ſi giudicherà corriſpondente al di lui merito.

Il Miniſtro della guerra Firmat. Vignolle.

SENTENZA.

Guardia Nazionale Ciſalpina nella Comune di Milano.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Li 4. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Radunatoſi il Conſiglio di Diſciplina in Seſſione ordinaria munito tanto della Coſtituzione Ciſalpina, quanto del Piano d'Organizzazione della Guardia Nazionale: il Pro Preſidente dopo la lettura del Proceſſo, e l'eſame di tutte le riſultanze dell' inquiſito Ajutante maggiore del Battaglione terzo Cittadino Giuſepp' Antonio Chieſa, ha invitato i Membri del Conſiglio a fare delle oſſervazioni ſul Proceſſo, ſe ne avevano; e ſulla loro riſpoſta negativa ha poſto alle voci la ſeguente queſtione.

L'Ajutante maggiore Cittadino Giuſepp' Antonio Chieſa è egli reo di prevaricazione nell' eſercizio delle proprie funzioni con mira d' intereſſe, e di percezione di denaro a proprio vantaggio, ed a pregiudizio della Caſſa della Guardia Nazionale?

Ad unanimità di voti il Conſiglio ha dichiarato reo il ſuddetto Ajutante maggiore Chieſa Giuſepp' Antonio delle ſurriferite imputazioni.

Ha poi il Pro-Preſidente domandato al Conſiglio qual foſſe la pena portata dalla legge, che poteſſe eſſere applicata al ſuddetto Ajutante maggiore Chieſa Giuſepp' Antonio; conſiderando in allora il Conſiglio, che queſta dal Piano d' Organizzazione non è preciſamente determinata; ma d' altronde abilitato a norma del §. 166. tit. XI. Parte Prima Piano d' Organizzazione a fiſſarla ſecondo i diverſi caſi, il Pro Preſidente ha meſſo alle voci, ſe foſſe applicabile al ſuddetto Ajutante maggiore Chieſa Giuſepp' Antonio la deſtituzione del ſuo impiego, ed inabilitazione per un anno a qualunque carica nella Guardia Nazionale, non che l'arreſto cauto di 8. giorni al Quartiere in queſta Caſa del Comune.

Raccoltiſi di nuovo i voti n' è riſultato ad unanimità doverſi applicare allo ſteſſo le ſurriferite pene.

La preſente verrà fatta intimare al ſuddetto Cittadino Giuſepp' Antonio Chieſa a norma del §. 190. tit. XI. Parte II. di detto Piano d'Organizzazione per non eſſere ſtato preſente alla lettura; ordinatane la di lei pubblicazione ovunque ne faccia di biſogno, e datane copia al Capo della Legione Prima per la pronta eſecuzione.

Fatta, chiuſa e decretata l' anno, meſe, giorno come ſopra.

Sottoſcritti. Franceſco Vergani Volontario. Giulio Martelli Caporale. Gio. Battiſta Sangiorgio Sargente maggiore. Aleſſandro Cerafoli Sott-Ten. Relatore. Guidi Paolo Tenente. Agliati Capitano Pro-Preſidente. Piazza Giacomo Ajutante maggiore, Segretario.

Per copia conforme. Aleſſandro Cerafoli Sotto-Tenente Relatore.

Piazza Giacomo Ajutante maggiore, Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtrato de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 14. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Eſecutivo fedele al ſuo dovere di richiamare i Miniſtri di qualunque

Digitized by Google

que Culto ai principj della Costituzione, e delle Leggi, considerando dietro gli Articoli 352. 355. della Costituzione, e dietro il disposto dalla Legge 6. Termidoro anno V. non essere permesso il riconoscere ne' Vescovi alcuna Autorità Civile;
Considerando, che in conseguenza gli atti del loro ministero non denno elevarsi alla dignità di atti civili;
Considerando quanto sia sconvenevole, ed assurdo, che ad essi venga apposta la firma della pubblica fede;
Considerando ancora l'ingiustizia delle tasse, che per simili atti s' impogono ai Cittadini, Determina:
1. Non è permesso ai Vescovi il far firmare od autenticare da verun Notajo o Depositario della fede pubblica alcun atto, o carta della sua così detta Curia.
2. Per atti, o carte qualunque della Curia non è permesso l' esigere dai Cittadini, sotto qualsivoglia titolo, veruna somma di danaro.
3. I Vescovi sono responsabili dell' eseguimento della presente determinazione, e la loro responsabilità sarà a norma dell' Articolo 355. della Costituzione.
4. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione della presente.
La presente determinazione sarà stampata.
Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 15. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 13. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLX. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CLXIII. del Gran Consiglio.
„ Milano gli 11. Fiorile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le Finanze;
„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la ratificazione dei „ confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione;
„ Dichiarata l' urgenza sopra i precedenti motivi, — „ Risolve:
„ Il Dipartimento del Mella sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario:

1. Distretto di Garza Orientale Capo Luogo Brescia.

Comunità. Borgo Pille. Nave. Monpiano. Conicchio. S. Bernardo. S. Francesco di Paola. La volta. Folsana. Borgo Iatollo. S. Zeno. Flero.

2. Distretto di Garza Occidentale Capo-Luogo Brescia.

Comunità. Fornace. Fiumicello. Stocchetta, e S. Bartolomeo. Urago di Mella. Caino. Cortine. Boezzo. Concesio. Colle beato. Roncadelle. Bottenaga. S. Vigilio. Onzato. Castelnovo. Verziano.

3. Distretto dei Marmi Capo-Luogo Rezate.

Comunità. Rezate. Castenedolo. S. Eufemia. Celiverghe. Mezzano. Cajonvico. Bottesino sera. Bottesino mattina. Virle. Nigolera.

4. Distretto delle Vigne Capo-Luogo Gussago.

Comunità. Gussago. Sale di Gussago. Rodengo. Ronco. Pedergnone Celatica. Castegnato. Brione. Ome. Sajano Valenzano. Paderno. Monticelli Brusati. Caminione.

5. Distretto del Monte Capo-Luogo Capriano.

Comunità. Capriano. Poncarale. Borgo Poncarale. Montirone. Porsano. Bagnola. Mairano. Pontegatello. Azzano. Piè Giudizio. Longhina. Corticelle. Boldeniga. Quinzanello. Brandico. Ognato. Castel Gonelle. Dello.

6. Distretto Interno Capo-Luogo Travagliato.

Comunità. Travagliato. Berlingo. Trenzano. Lograto. Olpitaletto. Torbole. Casalio. Maclò, Cossirano.

7. Distretto del Basso Sabino Capo-Luogo Iseo.

Comunità. Iseo. Pilzone. Sulsano. Peschiera. Siviano. Carzano. Provalio. Timoline.

line. Monte rotondo. Nigoline. Colombaro. Cluſane. Marone. Sale Maraſino. Borgonato. Monte Iſola. Zone. Vello. Proveſe.

8. Diſtretto del Monte Orfano Capo-Luogo Rovato.

Comunità. Paratico, e Rivatica. Adro. Capriolo. Erbuſco. Cocalio. Torbiato. Gazzago. Calino. Paſſirano. Bornato.

9. Diſtretto delle Sete Capo-Luogo Chiari.

Comunità. Cologne. Pontolio. Urago d' Olio. Caſtraſſato. Caſtel Covati. Cizzago. Morochina. Rudiano. Ludriano. Comeſano.

10. Diſtretto delle Pianure Capo-Luogo Orzinovi.

Comunità. Roccafranca. Corſano. Pompiano. Orzi vecchi. Villa chiara. Surlengo. Girola. Cremeſano. Farfengo. Gabbiano. Acqua lunga. Barco. Padernello. Barguano. Frontignano. Meano.

11. Diſtretto dello Sirone Capo Luogo Virola nova.

Comunità. Barbariga. Oriano. Pedergnana. Carpizzolo. Cignano. Offlaga. Trignano. Virola vecchia. Monticelli. Scortarolo. Motella. Codignano. Faverſano. S. Gervaſio. Baſſano. Alfianello. Seniga.

12. Diſtretto di Gottolengo Capo Luogo Gottolengo.

Comunità. Gottolengo. Milzano. Cigole. Pavone. Iſorella. Ramedel di ſopra. Viſano. Malpaga. Milzanello.

13. Diſtretto di Caccia libera Capo-Luogo Gambara.

Comunità. Gambara. Pralboino. Uſtiano. Fieſce. Fontanella. Caſal Romano. Volongo. Corvione. Ramadel di ſotto. Vighizzolo.

14. Diſtretto del Naviglio Capo-Luogo Gavardo.

Comunità. Gavardo. Nuvolento. Sopraponte. Vobarno. Sabbio. Goglione di ſotto. Goglione di ſopra Pairone. Valio. Serle. Prandalio.

15. Diſtretto delle Fucine Capo-Luogo Nozza.

Comunità. Nozza. Barghe. Bione. Agnoſine. Savallo. Ponzico. Preſelio. Lavenone. Anfo, e Rocca. Preſegno. Lavrange. Avvenone. Ono. Forno d' Ono. Odeno. Veſtone. Malpiga. Caſtro. Alone. Prato. Odolo.

16. Diſtretto delle Miniere Capo Luogo Bovegno.

Comunità. Bovegno. Colio. Lavone. Peſaſe. Irma. Mano d' Irma. Tavernole. Cimo. Marmentino. Livemmo. Odine. Lavino. e Navone. Peſoro.

17. Diſtretto dell' Armi Capo-Luogo Gardone.

Comunità. Gardone. Carſina. Villa, Cailina, e Cogeſſo. Sarezzo. Lumezzane. S. Apolonio. Inſino. Brozzo. Polaveno. Marcheno, Lodrino. Magno d' Inſino. Ceſovo.

18. Comune di Breſcia. — 19. Comune di Chiari. — 20. Comune di Rovato. — 21. Comune di Virola nuova. — 22. Comune di Pontevico. — 23. Comune di Manerbio. — 24. Comune di Caneto. — 25. Comune di Calvizzano. — 26. Comune di Ghedi. — 27. Comune di Leno. — 28. Comune di Orzinovi. — 29. Comune di Bagolino. — 30. Comune di Palazzolo. — 31. Comune di Quinzano.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

„ Segnat. Mazzuchelli Preſidente — Savonarola — Pallavicini Segretarj.

Milano 14. Fiorile anno VI. Repubblicano. — Seſſione CLXI.

„ Il Conſiglio de' Seniori Approva

„ Martinelli Preſidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.

Pel Dirett. Eſec. il Segret. Gen. Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo — Certificato conforme — Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cilalpina una ed indiviſibile.

AVVISO.

Non eſſendo ora più praticabile la vendita de' Cavalli ſulla Piazza della Libertà a motivo del continuo concorſo, ed affluenza del Popolo ſenza eſporre a pericolo la vita de' Cittadini, il Dicaſterio Centrale di queſta Comune previa intelligenza col Miniſtro della Polizia Generale, ha determinato, che ſomiglianti vendite non debbano avere più luogo ſulla mentovata Piazza, ma che abbiano ed eſeguirſi ſu di quella di Santa Maria Podone.

Avviſa quindi il Pubblico, che d' ora in avanti tutti li Cavalli da eſporſi in vendita

dita debbano condurſi ſulla ſteſſa Piazza di Santa Maria Podone ; e che perciò reſta vietato il far uſo di quella della Libertà pel diviſato oggetto.

Dalla Caſa del Comune di Milano 15. Fiorile anno VI. Repubblicano (4. Maggio 1798. v. s.)

Fir. Minoja -- Pellegrini -- Zuccoli . Sacchi Segretario .

In nome della Repubblica Ciſalpina una , ed indiviſibile.

Milano 15. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Dietro le iſtruzioni avute con lettera del Miniſtro degli Affari Interni 17. Fruttidoro anno V., ed il ſucceſſivo Decreto 1. Germile anno VI. conformi alla determinazione 5. Fruttidoro anno V. de' Comitati di Coſtituzione, e Giuriſprudenza , traſmeſſe al detto Miniſtro dal Direttorio Eſecutivo gli 11. dello ſteſſo Meſe, incaricata l' Amminiſtrazione Centrale del Dipartimento d' Olona a ricevere le iſtanze de' Petenti, l' ammiſſione all' eſercizio dell' arte di Ragionato , ed a nominare una Deputazione di Profeſſori per l' eſame de' Candidati , e così pure a dichiarare, e pubblicare l' abilitazione de' medeſimi , ordina la pubblicazione del preſente

Eſtratto dei Regiſtri dell' Amminiſtrazione Centrale del Dipartimento d' Olona

Seduta del giorno 15. Fiorile anno VI. Repubblicano .

Propoſtoſi il rapporto della Commiſſione de' Ragionati nominati da queſt' Amminiſtrazione nella ſeduta del giorno 6. Germinale p. p. anno VI. per gli eſperimenti ſopra li Requiſiti, e qualità del Cittadino Carlo Lampugnani , che ha chieſto d' eſſere abilitato all' eſercizio della Profeſſione di Ragionato, e riconoſciutoſi dal detto Rapporto, che il Petente ha dato prova d' eſſere bene iſtrutto nella ſurriferita Profeſſione.

La medeſima Amminiſtrazione accorda al Cittadino Carlo Lampugnani il diritto di eſercitare la Profeſſione di Ragionato, ordinando, che la preſente determinazione ſia data per copia al Candidato.

Fir. C. Buſti Preſidente — Perabò Amminiſtratore Narducci Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una , ed indiviſibile .

Per ordine del Dicaſtero Centrale di Milano. Tutti li Preſtinari di Pane di Miſtura di Milano dal giorno 18. Fiorile anno VI. (7. Maggio 1798. v. s.) fino a nuovo ordine dovranno vendere il Pane di Melgone, Segale, e Miglio chiamato di Miſtura , che a norma de' Capitoli dovrà eſſere compoſto di belle , buone , e lodevoli farine , e ben lievitato ben cotto , e ben condizionato , al peſo, e prezzo come ſiegue .

Per un ſoldo Once ſei - - - - - - - - - - - - - - - - Onz. 6. --

Per ſette quattrini Once dodici - - - - - - - - - - - - - - Onz. 12. --

Il pane da libbra compoſto colle ſuddette farine , e ben condizionato come ſopra , il quale dovrà venderſi a peſo , e non a numero, e in pagnotte non eccedenti il peſo di due libbre per ciaſcheduna .

Pane d' una libbra d' once 28. ſoldi tre , e denari nove - - - - - Sol. 3. 9

Pane da due libbre ſoldi ſette, e denari tre - - - - - - - - - Sol. 7. 3

Dalla Caſa del Comune di Milano li 16. Fiorile anno VI. Repubblicano (5. Maggio 1798. V. S.)

Fir. Pellegrini — Minoja — Zuccoli . Sacchi Segretario .

In nome della Repubblica Ciſalpina una , ed indiviſibile .

Eſtratto dei Regiſtri del Direttorio Eſecutivo .

Seduta del giorno 16. Fiorile anno VI Repubblicano .

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile .

„ Milano li 16. Fiorile Anno VI. Repubblicano

„ Seſſione CLXIII. del Conſiglio de' Seniori

„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio .

„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina , una ed indiviſibile.

„ Seduta CLXVII. del Gran Conſiglio.

„ Milano li 15. Fiorile anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori

„ Il Gran Conſiglio conſiderando la neceſſità di organizzare prontamente l' uffi-

„ cio

„ cio de' Cenſori della Contabilità, cui viene dalla Coſtituzione affidata la re-
„ viſione di tutte le ſpeſe della Repubblica:
„ Dichiara l' urgenza ſul motivo di dar effetto il più preſtamente poſſibile a que-
„ ſto importante articolo coſtituzionale; quindi Riſolve:
„ I. I Cenſori della Contabilità hanno il ſeguente ſegnale diſtintivo: Abito nazio-
„ nale: paramani, e goletta di veluto crem ſino con ramo di quercia ricamato
„ in ſeta verde.
„ II. Eſſi non poſſono eſſere tradotti, ed accuſati avanti i Tribunali, che ſopra
„ denuncia ammeſſa dal Corpo Legislativo.
„ L' articolo 110. della Coſtituzione è applicabile ai medeſimi.
„ III. I Cenſori hanno un Sigillo proprio; eſſo rappreſenta un occhio in mezzo
„ ad un triangolo equilatero denotante la rettitudine, e la vigilanza coll' iter-
„ zione = Cenſori della Contabilità =
„ IV. Il ſigillo è cuſtodito dal primo eletto per un meſe, e poi dagli altri per
„ ordine di nomina, e così ſucceſſivamente per turno.
„ V. Il Potere Eſecutivo è incaricato di mettere a diſpoſizione de' Cenſori un lo-
„ cale più poſſibilmente vicino alla Teſoreria nazionale cogli opportuni adat-
„ tamenti.
„ VI. L' ufficio de' Cenſori ſarà al di lui inſtallamento compoſto di un Proto-
„ colliſta, e di uno Scrittore, d' un Segretario, d' un Pro-Segretario, e d uno
„ Scrittore, d' un Capo Ragionato, di due Coadjutori, ed altrettanti Scrittori
„ Computiſti, di un Cuſtode, d' un Curſore, e d' uno Spazino.
„ Queſti ſono eletti, e deſtituiti dai Cenſori.
„ VII. Gli ſtipendj degl' Impiegati ſaranno in appreſſo ſtabiliti dal Corpo Legislativo.
„ VIII. Nel termine di tre meſi dalla pubblicazione della preſente il Commiſſa-
„ rio della Teſoreria darà eſecuzione all' Articolo 321. della Coſtituzione per
„ l'anno ſcaduto 1797. v. s., e così ſucceſſivamente di tre in tre meſi fino a
„ nuova diſpoſizione.
„ IX. I Cenſori ſono abilitati a riconoſcere, e verificare le rimanenze del Teſoro
„ nazionale riſultanti dai bilanci.
„ X. I Cenſori preſtino individualmente il giuramento repubblicano nella Sala
„ del Gran Conſiglio in Seſſione pubblica, ed un giorno dopo la pubblicazio-
„ ne della preſente.
„ La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
„ Sgnat. Mazzuchelli Preſidente — Savonarola — Pallavicini Segretarj.
„ Il Conſiglio de' Seniori — Approva.
„ Martinelli Preſidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.
Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.
Bellerio Segretairo.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indivisibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seſſione del giorno 17. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Eſec. la ſeguente Legge

„ In nome della Repubblica Ciſalpina, una ed indivisibile.
„ Milano li 13. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Seſſione CLX. del Conſiglio de' Seniori.
„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.
„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.
„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLXIV. del Gran Conſiglio.
„ Milano 13. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.
„ Il Gran Conſiglio conſiderando, che fra i diverſi metodi d'impoſizione deb-
„ bono preferirſi quelli, che percuotono meno immediatamente e meno
„ frequentemente la claſſe più povera de' Cittadini;
„ Conſiderando, che come tale è ſtato dalle più colte Nazioni adottato l'uſo
„ della carta bollata.
„ Dichiarato il caſo d' urgenza ſul motivo di affrettare la generale ſiſtemazio-
„ ne delle impoſte, Riſolve: „ I.

Digitized by Google

„ I. La ſtampa delle Leggi ſi fa in carta bollata, e il bollo importa ſoldi due
„ per folio.
„ II. La ſtampa de' fogli periodici e delle gazzete ſi fa in carta bollata, e il
„ bollo importa ſoldi uno per foglio.
„ III. Le carte da giuoco ſono bollate, e il bollo importa ſoldi ſei per mazzo.
„ IV. Chi è trovato vendere o diſtribuire alcuno degli contemplati ne' tre articoli
„ precedenti, non bollato, paga per ciaſcuna volta lire duecento da applicar-
„ ſi per una metà al denunciante, per l' altra al Erario nazionale.
„ V. Si vende per diritto privativo della Nazione a ſoldi cinque il foglio, il
„ mezzo foglio a proporzione, una carta bollata di larghezza once otto, di
„ altezza once ſei per foglio. Di queſta ſi dovrà far uſo: 1. Per tutti gli atti
„ che fanno parte di proceſſo civile nelle cauſe trattate d' avanti ai Giudici, e
„ per quelli che emanan da loro, purchè l' ogetto principale oltrepaſſi la ſom-
„ ma di lire cento: 2. Per le ricevute e ſcritture private importanti la ſomma
„ non minore di lire cento, nè maggiore di lire cinquecento.
„ VI. Si vende pure per diritto privativo della Nazione a ſoldi dieci il foglio,
„ il mezzo foglio a proporzione, una carta bollata di larghezza once dieci, di
„ altezza once ſette per foglio; e di queſta ſi dovrà far uſo pei ſeguenti oggetti.
„ 1. Per le copie delle Sentenze de' Giudici civili. 2. Pei Protocolli de' Nota-
„ ri, e per le copie de' rogiti loro ed atti correlativi: 3. Per gli atti apparte-
„ nenti a ſubaſte si volontarie che giudiziarie. 4. Per le ſcritture di profeſſioni
„ degl' Ingegneri, Periti e Ragionati. 5. Per le ſcritture private importanti la
„ ſomma di oltre a lire cinquecento. 6. Pei libri de' Senſali o Mercanti, che
„ fanno prova in giudizio.
„ VII. A quei Mercanti e Senſali che preferiſſero di formare i loro libri con una
„ carta più grande della preſcrita all' articolo precedente, la Nazione ſommi-
„ niſtra a ſoldi quindici il foglio una terza ſpecie di carta bollata di lar-
„ ghezza once quindici, di altezza once undici.
„ VIII. La carta bollata dei tre articoli precedenti porta in epigrafe il prezzo del
„ bollo, e il nome del Dipartimento, in cui deve ſervire. La carta bollata
„ per un Dipartimento non può eſſere impiegata a ſcrivervi in un altro.
„ IX. Le lettere di cambio, ordini di pagamento, e ſimili ſi fanno ſopra una
„ carta improntata con bollo particolare, e queſta ſi vende per diritto privati-
„ vo della Nazione a ſoldi dodici il pezzo.
„ X. A qualunque Arbitro o Giudice è vietato di ammeter carte, o di farvi ſopra
„ verun fondamento, ſe non portano il bollo competente all' atto nelle
„ medeſime contenuto.
„ XI. L' impronto del bollo non può eſſere nè coperto, nè alterato, altrimenti
„ l' atto non ha valore.
„ XII. Chi oſaſſe falſificare o contraffare i bolli della Repubblica, è ſottopoſto
„ alle pene determinate dalla Legge contro i fabbricatori di falſa moneta.
„ XIII. Il Potere Eſecutivo determina la qualità delle diverſe carte bollate che ſi
„ vendono per conto della Nazione, la forma de' bolli, le regole, e diſci-
„ pline occorrenti per l' impreſione e diſtribuzione della carta medeſima, e
„ per l' aſſicurazione dell' intereſſe nazionale.
„ XIV. I prezzi e le grandezze de' fogli ſtabilite negli articoli precedenti ſono
„ a moneta, e miſura milaneſe.
„ La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.
„ Segnat. Mazzuchelli Preſidente -- Federici — Terzaghi Segretarj.
„ Milano li 17. Fiorile anno VI. Repubblicano — Seſſione CLXIV.
„ Il Conſiglio de' Seniori approva.
„ Martinelli Preſidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Dirett. Eſec. Firmat. Coſtabili.

Pel Dirett. Eſec. Il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

Milano 17. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Miniſtro degli Affari Interni — Circolare.

Informato del nuovo ſerpeggiare dell' Epizoozia in varj Dipartimenti della

Digitized by Google

Repubblica rinova alla voſtra memoria la Circolare 18. Piovoſo num. 8854. diramate in propoſito da queſto Miniſtero, perchè oſſerviate efattamente tutte le preſcrizioni, e diate tutte le provvidenze in quella contenute.

Farete ſoſpendere a dirittura tutti i Mercati, e tutte le Fiere di Beſtie Bovine ſenza eccezione di ſorta, quand' anche nel voſtro Dipartimento non vi foſſe ancora veduto ſegno di Epizoozia.

Affido al voſtro zelo l' adempimento eſatto di queſti ordini, e l' uſo di tutte quelle provvidenze che ſaranno del caſo per preſervare i luoghi non infetti, ed arreſtare nei già infetti la micidiale eſpanſione del contaggio. Colla maggiore ſollecitudine m' informerete dello ſtato preſente del voſtro Dipartimento ſu queſto particolare.

Salute e fratellanza.

Firmat. Tadini. Sott. Raſori.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

AVVISO.

Avendo il Direttorio Eſecutivo determinato che i Mediei, Chirurghi, e Speziali, che aſpirano ad eſſere impiegati negli Spedali militari da ſtabilirſi nel Territorio della Repubblica Ciſalpina, debbano ſottoporre tutti i ricapiti giuſtificanti la loro eſperimentata abilità, ed il loro civiſmo all' eſame di una Commiſſione a tal oggetto delegata; ſe ne avviſano tutti i concorrenti, perchè dentro la metà del proſſimo meſe di Pratile producano alla ſuddetta Commiſſione gli enunciati ricapiti.

Non ſoggiaceranno a tal eſame tutti quelli che ſono brevettati coll' approvazione del Direttorio Eſecutivo.

Tutti quegli Officiali di Sanità però addetti tanto agli Spedali, quanto ai Corpi, che ſono ſtati o requiſiti, o provviſoriamente nominati, ſaranno tenuti alla preſentazione dei mentovati ricapiti.

Si avverte inoltre, che il Miniſtro della Guerra farà paſſare alla Commiſſione delegata le petizioni, e le carte già ſtate preſentate al ſuo Dipartimento.

La detta Commiſſione ſederà nella Contrada de' Moroni in P. R. al N. 4124.

Milano dal Dipartimento della Guerra 18. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Miniſtro della Guerra Fir. Vignolle.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 18. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Eſecut. la ſeguente Legge

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Milano li 18. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

„ Seſſione CLXV. del Conſiglio de' Seniori.

„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

„ Seduta CLXII. del Gran Conſiglio.

„ Milano li 10. Fiorile anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Il Gran Conſiglio conſiderando, che il comodo della Popolazione; la ſicura „ corriſpondenza delle Municipalità colla Amminiſtrazione del Dipartimento, „ ed i rapporti dell' Acque, e di Commercio eſigono, che il Comune di Co„ dogno, e ſuo Diſtretto ſino al Fiume Adda ſiano uniti al Dipartimento dell' „ Adda;

„ Conſiderando, che colla Legge 20 Germile proſſimo paſſato fu aſſegnata in „ Codogno la Reſidenza d' un Tribunale Correzionale per il Dipartimento „ dell' Alto Pò,

„ Dichiarato il caſo d' urgenza ſul motivo di ſollecitare l' attivazione del Potere „ Giudiziario Coſtituzionale; „ Riſolve:

„ I. Reſta derogato ad ogni Legge anteriore in contrario, ed in iſpecie alla Leg„ ge 20. Germile proſſimo paſſato in quella ſola parte che fiſſa un Tribunale „ Correzionale in Codogno per il Dipartimento dell' Alto Pò;

„ II Il ſuddetto Tribunale Correzionale per il Dipartimento dell' Alto Pò farà „ ſtabilito nel Comune di Soreſina.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

„ Segnat. Mazzuchelli Preſidente — Pallavicini — Savonarola Segretarj.

„ Il

Digitized by Google

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Fiorile anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direct. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
„ Milano li 18. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLXX. del Gran Consiglio.
„ Milano 18. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Il Gran Consiglio considerando, che è dovere del Legislatore di assicurare, a chi „ presta i suoi servigj alla Patria, una ben dovuta ricompensa;
„ Considerando, che li bravi Cittadini, che accorsero i primi all' armi, hanno „ meritato il diritto d' essere promossi ai gradi militari prima d' ogni altro, al„ lorchè la loro condotta, e capacità li renda degni;
„ Considerando, che il Corpo Legislativo non ha ancor preso niuna risoluzione „ sul modo d'avanzamento, e che ciò potrebbe cadere a loro danno;
„ Dichiarata l' urgenza sul motivo di doversi istantaneamente completare tutti li „ diversi Corpi della Forza Armata; „ Risolve:
„ I. I Posti d' Ufficiali non potranno essere d' ora in avanti occupati, che da que„ gli Individui, che avranno cominciato a servire nelle Truppe della Repubbli„ ca come semplici Soldati;
„ II. Quelli che contano maggior tempo di servizio, avranno la preminenza sopra „ gli altri in parità di merito:
„ III. Occupati che saranno definitivamente li Posti presentemente vacui, verrà in„ di sospesa ogni ulteriore promozione fino a che il regolamento definitivo d' a„ vanzamento non sia approvato dal Corpo Legislativo;
„ IV. In quei Corpi, ove vi fosse più del terzo d Ufficiali Francesi, dovranno „ questi passare in quelli, ne' quali il numero destinato non fosse completo.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Dehò Presidente — Terzaghi — Federici Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 19. Fiorile anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Direct. Esec. il seguente Messaggio
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 18. Fiorile Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Direttorio Esecutivo
„ Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva Elezione sopra Note duple „ propostaci dal Gran Consiglio per il rimpiazzo degl' individui mancanti in „ diverse Amministrazioni, e Municipalità nei seguenti Dipartimenti:

„ Di-

Digitized by Google

„ Dipartimento del Crostolo.
„ *Amministrazione Centrale* — Orlandini Dott. Giovanni — Notari Pietro.
„ *Municipalità di Reggio* — Rossi Paolo — Vezzani Luigi — Zaboli Niccolò — Ri-
„ va Giuseppe. Artoni Antonio. Ottolenghi Simon-Vita.
„ Dipartimento del Basso Po.
„ *Municipalità di Ferrara* — Zafferini Dott. Nicola — Sacchetti Antonio — Ron-
„ dinelli Lorenzo.
„ Dipartimento del Ticino.
„ *Municipalità di Pavia* — Cellanova Giuseppe.
„ Dipartimento dell' Alta Padusa.
„ *Municipalità di Cento* — Majochi Pietro — Levi Abram.
„ Dipartimento del Verbano.
„ *Municipalità di Varese* — Martignoni Giuseppe — Adamoli Alfonso.
„ Dipartimento del Mincio.
„ *Amministrazione Centrale* — Antoldi Avvocato — Giovannini Vigilio.
„ *Municipalità di Mantova* — Foggia Ferdinando — Todeschini Elia — Chinalia
„ Antonio.
„ Dipartimento dell' Alto Pò.
„ *Municipalità di Cremona* — Casagrande Antonio.
„ Dipartimento del Benaco.
„ *Amministrazione Centrale* — Zaniboni Giovanni Maria.
„ *Municipalità di Defenzano* — Manerba Giovanni Maria.
„ Dipartimento del Panaro.
„ *Amministrazione Centrale* — Bacciolani Antonio — Campi Pietro.
„ *Municipalità di Modena* — Sezolini Dott. — Balugani Pasquale — Tamborini
„ Dott. — Bernardi Giustiniano.
„ *Municipalità di Vignola* — Monti Giacomo. „ Salute, e fratellanza.
Segnat. Martinelli Presidente — Macchi Gabelli Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa definitiva Elezione sia stampata, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 19. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Direttorio Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 12. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLIX. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de Seniori al Gran Consiglio
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLXII. del Gran Consiglio
„ Milano li 10. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le Finanze;
„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei „ Confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione;
„ Dichiarata l' urgenza sopra i precedenti motivi, quindi — „ Risolve:
„ Il Dipartimento del Reno sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Leg„ ge anteriore in contrario;
N. 1. Comune di Bologna per legge dei 24. Annebbiatore Anno VI. ha quattro „ Municipalità. La Città è divisa dalle due seguenti Strade in quattro Circon„ darj, cioè dalla Strada che va da Porta S Felice a Porta Maggiore, e da quel„ la che va da Porta S. Mamante per la Piazza, Seminario, via de' mal con„ tenti, Guazzatojo, fino alla Montagnola;
I Circondarj sono „ 1. Di S. Francesco „ 2. Di S. Domenico „ 3. Di S. Giacomo „ 4. Di S. Maria Maggiore. „ Fuo-

Digitized by Google

„ Fuori poi della Città in vigore della suddetta legge 24. Annebbiatore, appartengono ai quattro Circondarj le seguenti Comunità.

CIRCONDARIO I.

Borgo Panigale. S. Giuseppe. S. Paolo di Ravona. Medola. Casalecchio. Ceretolo. Gesso. Zola. Tizzano. Nugareto. Moglio. Montechiaro. Pontecchio. Mangardino. Tignano. Azzano dell' Amola. Castel del Vescovo. Praduro, e Sasso. Monte Fraicone, Scoperto. Mantezolo, e Rasiglio. Lagune. Badalo. Battidizzo.

CIRCONDARIO II.

Allemani. Barbiano. S. Lazzaro. Croara. Gaibola Casaglia. Farnè. Montecalva. S. Rufillo. Jola. Rastignano. Miserazano. Roncrio. Paderno. Pizzocalvo. Sesto. Sabiuno di Montagna. Ancognano. Pieve del Pino. Mufiano. Monte lungo Mugnano. Vizzano. Castel de' Britti. S. Cristoforo. Riosto. Casola Canina. Pianoro. Guzzano. Ciagnano. Gorgognano. Bretetto. Zena, e S. Giorgio.

CIRCONDARIO III.

Cadriano. Calamosco. Caselle. Croce del Biacco. Fossolo. Quarto di sopra. Quarto di sotto. Russo. S. Antonio di Savena. S. Donino. S. Egidio. S. Nicolò di Vizzola. Villa nova. Marano. Castenasso. Granarolo. Massa delle Rasci Fiesso, e Vigoroto. Bagnarola di sopra. Runaro. Colunga. Veduro. Viadagola. Sabiuno.

CIRCONDARIO IV.

Bertalia. Beverara. Corticella. S. Vitale di Reno. Longata. Mirtignone. Arcoveggio. Trebbo. Anzola. Sacerno. Sala. Castagnolo maggiore. Bondanello.

2. Distretto di Lojano Capo-Luogo.

Comunità. Monterumesi. Vado, e Brigadello. Scascoli. Monzuno. Gabbiano. Campiano. Gragnano. Bisano. Cassano. Castel nuovo di Bisano. Scanello. Barbarolo. Livergnano. Anconella. Bibulano. Monterenzo.

3. Distretto di Scaricalasino Capo Luogo Monghidore.

Comunità. Monghidore. Lagujara. Brigola, e Montorio. Val di Sambro. Montagu-vallicie. Ripoli. S. Andrea. Val di Sambro. Qualto. Poggio de' Rossi Cedrecchia. Zaccaneica. Valgatara. Frazinco. Vergiano. Campeggio. Querceto. Trapasso. Stiolo. Lognola.

4. Distretto di Venola, Capo-Luogo Marzabotto.

Comunità Marzabotto. Venola. Carviano. Salvaro. S. Martino di Caprara. Sperticano. Canovella. Casola sopra Sirano. Panico. Jano. Medelano. Suminasio. Montasico. Mulfolle. Vedeghetto. Monsvir. Gavignano, Monte Pastore, e Vignola de Conti. Merlano.

5. Distretto del Vergaro Capo Luogo.

Comunità. Vergato. Vigo, e Verzuno. Montagù Ragazza. Vimignano. Savignano. Prada. Tavernola. Veggio. Sanguonetta, e Calvenzano. Rodiano. Tolè. Iguano. Cereglio. Pieve di Roseno. Castel nuovo di Lisano. Montecavalloro. Africo. Rocca Pittigliana. S. Maria di Villiana.

6. Distretto delle Terme, Capo Luogo Pooretta.

Comunità. Pooretta. Vizzero. Biagioni, e Boschi. Granaglione. Lustrola. Capanne. Capugnano. Suviana. Badi. Stagno. Bargi. Baigno. Costozzo. Cascio, e Casola. Bombiana.

7. Distretto di Castiglione, Capo Luogo.

Comunità. Castiglione. Sparvo. Baragazza. Piano. Castel dell' Alpi. Monteferdente. Creda. Lagaro. Burzanella. Camugnano. Trasterca. S. Damiano. Mugne. Grizzana.

8. Distretto del Bisenzo, Capo-Luogo Mercatale.

Comunità. Mercatale. S. Quirico. S. Poto. La Badia di Monte Piano. Poggiolo. Caverzano.

9. Distretto della Sela, Capo-Luogo Gaggio.

Comunità. Gaggio. Lizzano, e Belvedere. Roccacorneta. Monteacuto dell' Alpi. Vitriciatico. Grecchia. Gabba.

10. Comune di Castel S. Pietro.

11. Comune di Medicina.

12. . . . . Comune di Budrio.

13 . . . Comune di Minerbio.

14. Distretto delle Varignane, Capo Luogo Varignana.

Comunità. Varignana. Ozzano S. Andrea. Ozzano S. Pietro. Sette fonti. Montearmato. Pizzano. Vignale. Sassuno. Montecaldirano. Vedriano. Liano. Casalecchio de' Conti.

15. Distretto di Castel Guelfo Capo-Luogo.

Comunità. Castel Guelfo. Fantuzza. Sesto. Pianta. Poggio. S. Martino del Medesano. Ganzanigo. Potto nuovo. Buda.

16. Distretto della Molinella. Capo-Luogo.

Comunità. Molinella. Pieve d' Argine. Casoni. S. Pietro Capo Fiume. Cavezzola, a destra di Reno ossia Primaro. Traghetto. Argenta. Consaudolo. S. Biagio della Bastia. S. Maria Maddalena Capo di Fiume. Durazzo. Vedrana.

17. Distretto di Bagnarola Capo-Luogo.

Comunità. Bagnarola. Cento di Budrio. Pieve di Budrio. Ronchi di Bagnarola. Cazzano. S. Gio. in Triario. S. Martino. Luccoleto.

18. Distretto della Baricella Capo-Luogo.

Comunità. S. Giorgio. S. Maria in Duno. Stiatico. Cattagnolo minore. Funo. Casadio. Ronconvento. Cinquanta.

19. Distretto della Baricella Capo-Luogo.

Comunità. Baricella. S. Gabriele a destra di Reno. S. Martino in Soverzano. Mezzolata. Dugliolo. Tedo. Saletto. Malalbergo. Cà do' Fabbrio.

20. Distretto di Villafontana Capo Luogo.

Comunità. Villafontana. Villafontana S. Donino. S. Antonio della Quaderna. Fiorentina. Selva.

21. Distretto di Bazzano Capo-Luogo.

Comunità. Bazzano. Sanchierlo. Monte S. Giovanni. Mongiorgio. Ponzano. Savigno. Majola. Fiola. Zapolino. Monteveglio. Serravalle S. Apollinare. Montemaggiore. Montebudello.

22. Distretto di Crespellano Capo-Luogo.

Comunità. Crespellano. Pradalbino. S. Lorenzo in collina. S. Martino in Casola. Oliveto. Pragatto. S Maria in Strada.

„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Mazzuchelli Presidente — Pallavicini — Federici Segretarj.
„ Milano 18. Fiorile Anno VI. Repubblicano — Sessione CLXV.
„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 19. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 12. Fiorile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CLIX. del Consiglio de' Seniori

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta CLXII. del Gran Consiglio.

„ Milano 10. Fiorile anno VI. Repubblicano

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, ch' è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico come pel giudiziario, pel militare e per le finanze:

„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione „ dei Confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e „ Comuni a norma della Costituzione:

„ Dichiara l' urgenza sui precedenti motivi quindi — „ Risolve:

„ Il Dipartimento dell' Alto Pò sarà diviso come segue, derogandosi ad ogni Leg- „ ge anteriore in contrario:

N. 1. Comune di Cremona col suo Circondario esterno detto altrevolte i Corpi Santi.

Distretto dei Due Miglia Capo Luogo Cremona.

Comunità. Boschetto. Picenengo. Quartiere del Battaglione. S. Ambrogio. S. Bernardo. S. Felice. Bettenesco. Persico, Persichello, ed Acqua lunga, S. Abbondio.

Ber-

Digitized by Google

Bertana Boccida. Breda lunga. Cà nuova del Morbaſco. Cavatigozzi con Paſſirano. Spinadeſco.

3. Diſtretto di Pieve d'Olmi Capo-Luogo.

Comunità. Pieve d'Olmi con Borlenga, Bardella, Capellana, Gambina, e Cà de' Gatti. S. Margarita. Tidolo. Fontana. Porto con Sommo. S. Daniele. Iſola de' Peſcaroli. Solarolo Paganino. Solaro Monaſtirolo. Alfeo con Caſtel Celano, e Rebona. Pugnolo. Doſſo de' Frati. Motta Baluffi con Bellozza. Cà de' Bonavogli. Cella con Campagna. S. Lorenzo Mondinari. Silvella con Cà de' Varani, ed ogni ſanti. Pieve s. Giacomo. Torre di Berteri. S. Salvadore. Soſpiro. Longardone con Caſaletto Nadalino. Cà de' Marozzi con Cà d'Alemanni. Cà de' Quintani. Gadeſco con Cà de' Mazzi. S. Savino. Malagnino con Ronco-Malagnino, s. Ambrogio, Malongola, s. Lucia Lama, Vignolo, e Cervelara. S. Giacomo Lovera con Viſnadello. Sette Pozzi con Caſalmalombra, e s. Lucia Lama. Cà de' Stavoli. Bonemerzo con Fariſengo. Carettolo con Caſazza S. Fiorano. Foricello con Lago ſcuro. Gerre de' Caprioli. Stagno Pagliaro. Straconcolo. Gerre del Peſce con Gerre de' Zaneboni.

4. Comune di Caſalmaggiore con vicinanza di Caſalmaggiore.

5. Diſtretto di Caſalmaggiore Capo-Luogo.

Comunità. Vico Moſcano. Staffolo. Foſſa Caprara. Roncadello. Caſal Bellotto. Quattro Caſe. Guſſola con Cellena. Caprile, e Borgoletto. Torricella del Pizzo. Scandolara Ravara. Rivarolo del Rè. Brugnolo. Villa nuova. Vico Bonghiſio. Caminata. Capella Gambalone. Vico Bellignano. Martignana. Agojolo.

6. Comune di Viadana con Borgagnina, Cigonara, Cogozzo, Bruzzoletto, Bauzolo, Saline, Cavalara, Cizzolo. S. Matteo, Bellaguarda, Calaletto Marinello.

7. Diſtretto di Doſolo Capo-Luogo.

Comunità. Doſolo con Coreggio Verde, Pomponeſco con Inghella, Panquaneta, Villa ſtrada.

8. Comune di Sabbionetta con Pontera, Villa Paſquali, Breda Ciſoni, e Commeſſaggio di là.

9. Comune di Bozzolo.

10. Comune di Guazzolo con Nogroſſa, Pomara, e Belforte.

11. Diſtretto di Bozzolo Capo Luogo.

Comunità. Commeſſaggio. Rivarolo con Cividale. S. Martino dell'Argine. Calvatone. Caſtel Didone. S. Lorenzo Guazzone. S. Paolo Ripa d'Olio. Romperzagno. Spineda. Tornada.

12. Diſtretto di Piadena Capo Luogo.

Comunità. Piadena. Vhò. Drizzona. Caſtelfranco con Carſago. Iſola Dovareſe. Cà de' Gaggi. S. Lorenzo de' Picenardi con Cà nuova de' Biazzi. Torre d'Angiolini. Torre Malamberti. Pontirolo. Colombarolo. Foſſa guazzona. Brolpaſino. Cà d'Andrea con s. Pietro Medegallo. Ronca de' Golferami. Pieve s Maurizio. De' Rovere con Cà de' Novelli. Caſaforzo Getoldi. Caſaforzo Boldoſi con Cà de' Pedroni. Cà de' Corti con Cà de' Gagliani. Vedefetta con Gurata. Cingia de' Botti con Pieve Gurata, Mottajola de' Coppini, e Caſtelletto di ſotto. Caſtel Ponzone. Ca Ruberto con s. Fauſtino. S. Martino del Lago. S. Lorenzo Aroldo con Cornale. S. Gio. in Croce. Solarolo Rainerio. Cà de' Soreſini con Villa di Talamazzi. Cà nuova d'Offredi. Breda Guazzona con Gattarolo Buonſerio, e Gattarolo Capellino. Recorfano con Caſſina de' Groſſi. Voltido.

13. Diſtretto di Veſcovato Capo Luogo.

Comunità. Veſcovato. Cà de' Steffani con Bacanello, e Cà de' Mainardi. Montanara con Redondeſco. Cà de' Sfondrati con Cà de' Speziani. Gazzo con Compagni. Mottajola de' Padri. Cà de' Cervi. Isolello. Vighizzolo. Cigognolo con Caſtel Manfredi. Doſſo Pallavicino. Capella de' Picenardi. Cauſero. Stillo de' Mariani. Pozzo Baronzio. Peſſina con S. Antonio Daniata. Caſtelnuovo Gherardi. Solarolo del Perſico. Carpaneda con Doſimo e Villaſco. Barbiſelle. Monticelli Ripa d'Olio e con Cà de' Ferrari. Villa Rocca con quadri. Gabbionetta. Pieve Terzagno. Caſtel nuovo del Veſcovo. Peſcarolo. Quiſtro. Gambina con Berchetti. Levata Grontardo. Scandolara Ripa d'Olio. Bina Nuova. Alfiano Nuovo, e Vecchio. Aſpice. Corte de' Frati con Noce Gezione. S. Sillo. Prato con S. Pietro Delmona. Pieve Delmona con Torre Nuova. Ardole S. Martino. Bagnarolo.

14. Diſtretto di Caſal Buttano Capo-Luogo.

Comunità. Caſal Buttano. S. Gervaſo. S. Vito. Cavallara con Mancapane. Polengo con Caſarofio. Lidengo con Caſteletto Anghinore. S. Martino in Beliſetto con Bor-

Digitized by Google

Borgo nuovo Capello. Marzalengo. Dosso Bervardo. Livrasco con Cà de' Stirpi. Breda de' Bugni con Castagnino secco. Castelnuovo del Zappa Corrado. Ossolaro. Cortetano con Valcarengo. Colla s. Abramo con Cura di Affaitati. Ossolengo con Costa s. Catterina. Pozzaglio. Casal Sigone. Olmeneta con Trechina, s. Martino delle Ferrate, e Cà del Botto. Villa nuova con Brazzoli. Grimone, Robecco. Monasterolo con Gallarano. Campagnuola. Corte de' Cortesi con Cantonada. Cignone. Bordolano con Crotta nuova di Bordolano. Castel Visconti. Mirabello.

15. Comune di Soresina.

16. Distretto di Soresina Capo Luogo.

Comunità. Cà nuova con Olzano. Corte madama. Orcalale. Capella Cantone con s. Maria Sabbione. Farfengo. Luignano. Annico. Paderno. Aqualunga Badona. Grontoito. Barzaniga con Cassina Barbova. Casal Morano. Azzanello. Genivolta con Dozzo Stelluzzo. Albara con Salvarola de' Patti, Salvarola de' Vassalli, e Ronco Todeschino. Cumignano con Castelletto Barbò. Fiesco con s. Marta. Romanengo. Ticengo. Trigolo con Moscano. Breda.

17. Distretto di Pizzighettone Capo Luogo.

Comunità. Pizzighettone con Gera, e Regona. Crotta d' Adda. Acquanegra. Sesto. Fengo. Grumello. Zanengo. S Bassano. Formigara. Cornaletto.

18. Distretto di Fontanella Capo Luogo.

Comunità. Fontanella. Calcio. Pumenengo. Torre Pallavicina. Antegnate. Barbada con Zaccarola, e Mirandola. Covo. Isso con Caselle, Cassina Bronzona, Cassina Famosa, Cassina de' Secchi, e Cassina Ferrabuona. Casaletto di sopra. Romanengo del Rio con Melotta.

19. Comune di Soncino.

La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Mazzucchelli Presidente — Federici — Savonarola Segretarj.
„ Milano li 18. Fiorile anno VI. — Sessione CLXV.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Costabili.
Pel Dirett. Esec. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Fiorile anno VI Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Milano li 12. Fiorile Anno VI. Repubblicano
„ Sessione CLIX. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CLXII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 10. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le Finanze;
„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e in Comuni a norma della Costituzione;
„ Dichiara l' urgenza sui precedenti motivi, quindi „ Risolve:
„ Il Dipartimento dell' Adda sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni „ Legge anteriore in contrario;

N. 1. Comune di Lodi, col suo Circondario esterno, detto i Chiosi di Porta d'Adda, di Porta Cremonese, di Porta Regale, Vigadore con Riollo, e Portadore.

2. Distretto di Lodi Capo-Luogo.

Comunità. Galgagnano, con Cagnola, e Vercellona. Arcagna, con Pantanesco. Montanaso con S. Grate. Campolongo, con Cà di Madonna Tadea Villarina, Guai-

Digitized by Google

Guaina, S Gio. in Boldone, e Muzza S. Angiolo. Cornegliano, con Cà del Papa, Cà de' Squintani, Armagna, e Belvedere. Cà de Polli, con Cà del Conte, e Mairana. Setto, con Perigora. Pompola, con Pompolina, e Cà de' Quintè. S. Martino in ſtrada, con Velca, e Ca nova de' Villani. Soltarico. Caviaga. Abadia di Ceredo. con S. Cipriano. Corte del Palaſio. Turmo. Creſpiatica. Boffalora. Dovera, con Poſtino, e Barbuſera. Fracchia. Roncadello.

3. Diſtretto di Melzo Capo-Luogo.

Comunità Melzo. Albignano. Incugnate. Truccazzano. Liſcate, con S. Pietro Donato. Cavajone. Lucino. Premenugo. Settala, con Caleppio. Lavagna. Cornegliano. Gardino, con Maffina, e Roſſate. Vajano. Comazzo. Merlino. Marzano, con Cazzano. Paullo con Conterico. Tribiano, con Lanzano, e Zovate. Zelo buon perſico. Villambrera, con Coſſago. Binate. Caſſino d' alberi. Muzzano, con Molinazzo, e Molinetto. Caſolatte Mignette. Virolo. Dreſano. Mulazzano. Villa Pompeana.

4. Diſtretto di Lodi Vecchio Capo-Luogo.

Comunità Cervignano. Cologno, con Caſal Majocco, e Caſſina Buttrintrocca. Iſola Balba, con Ronco Marzo. Quartiano, con Caſoſia, e Mongattino. Sordio, con Roncolo. Modignano, con Polerano, Bollanzano, Vhò, e Villaveſco. Tavazzano, con Companatico, ed Antignatica. S. Zenone, con Ceregallo. Pezzolo di Tavazzano, con Mignona, e Bergoratto. Brignolo, con Nibbiolo, e Caſſinetta. Santa Maria in Prato, con Codazza, e Caſſina Porro. Cà dell' Acqua, con Colombara Fratta, Trivulza, Cà de' Gerri, Malcovada, e Doſſolina. Trivulzina, con Brazzalengo. Fiſſiraga, con Piè de' Grazzi. Orgnaga con Caſtagna. Andreola, con Maguzzana. Lodi Vecchio, con S Stefano, Galinazzo, e Gualdane. Santa Maria di Lodi vecchio, con S. Marco, S. Baſſano, S. Michele, Lavagna, Cà de' Racchi, Malgorata ec. Ca de' Zecchi, con Cà Ceſarea, Zelaſca, e Cà nova. Bottedo. Torre de' Dardanoni. Pezzolo de' Codazzi, con Malcarina, Caſſina Ladina, e Caſſinetta. Cazzimano, con Cà nova, Frandellona, Lavagna, e porzione di Sacchelle. Guazzina, con porzione di Sacchelle. Mongiardino, con Aguggera, e Monticel Salerio. Bonora, con Gervaſina. Villa Roſſa, con Mairano. Salerano. Caſaletto. Gugnano con Cà del Fontana. Caſtiraga da Reggio, con Polerano.

5. Comune di Borghetto.

6. Diſtretto di Borghetto Capo Luogo.

Comunità. Bargano, con S. Leone, e porzione di Galeotta. Villa nova, con S. Tommaſo. Motta Vigana. Maſſalengo, con Paderno Iſimbardo. Laſroja, con Priora. Bruſada. Muzza Piacentina, con Muzza Corrada. Ceppeda, con Pizzolano. e Veſchetta. Grazzanello, con Codazza, e Griona. Grazzano. Oſſago, con Birga, Bordonazza, e Peſſino. Cà de' Mazzi. Livraga, con Cà de' Mazzoli, e Caſſina de' Granati. Cà del Boſco, con Cà del Parto, Sabiona, e Cà de Tacchini. Brembio con Monaſterolo, e Polenzone.

7. Diſtretto di Caſtiglione Capo Luogo.

Comunità. Secugnago, con Cà de' Brugazzi. Mairago. con Rometta, Tajana, Belvignate, Gudio, e Baſiaſco. Cavanago, con Perſia. Robecco. con Caſſina Ramelli, e Caſſina delle Doune. Turano. Melegnanello, con Terrenzano. Bertonico, con Monticello. Caſtiglione, con Barattera. Terra nuova, con Biraga, S. Alberto, e Campagna. Caſſina de' Paſſerini. Rovedaro. Camairago, con Caſſina del Boſco, Caſſina Manna, Mulazzana, Leccama, e S. Vito.

8. Comune di Caſal Puſterlengo.

9. Diſtretto di Caſal Puſterlengo Capo Luogo.

Comunità. Vittadone, con Muzzano, e Buongodere. Zorleſco, con Olza. Pizzolano, con S. Martino del Pizzolano. Olpedaletto. Orio. Cantonale. Corte S. Andrea. Senna. Mirabello, con Campagna, Belleguarda, e Doſſo Springati. Somaglia con Carregio, Caſſina Cantonale, S. Martino Dario, e Boſco. Regina Fittarezza, con Cà Bianca.

10. Comune di Codogno, con Sigola.

11. Diſtretto di Codogno Capo Luogo.

Comunità. Gattera, con Majocca. Trivulza, con Cucca, Mirandola, e Trivulzina. S. Fiorano. S. Stefano, con Regona, e Villa Franca. Corno Giovine, con Aimivilla. Cavacurta. Lardera, con Caſſina Camoagnola. Maccaſtorna, con Cavo. Meletto. Caſtelnovo bocca d'Adda. Corno Vecchio.

12. Comune di Maleo, con Cazzaniga, Moraro, e Trecchi.

Digitized by Google

13. Distretto di Rivolta in Gerra d'Adda Capo-Luogo.

Comunità. Rivolta. Casirate. Calvenzano. Misano. Vallate, con Cassina de' Grassi. Arzago. Agnadello. Gardella. Spino. Noladello. Pandino, ed uniti.

14. Comune di Triviglio in Gera d'Adda.

15. Comune di Caravaggio.

16. Distretto di Brignano Capo-Luogo.

Comunità. Brignano. Canonica. Pontirolo. Castel Rozzone. Pagazzano. Fara in Gera d'Adda. Massari de' Melzi. Fornovo. Mozzanica.

17. Comune di Castel-Leone.

18. Distretto di Offanengo Capo Luogo.

Comunità. Offanengo. Seignano, e Trevolasco. Pianengo. Ricengo. Bottajano. Camisano. Casale Videlasco. Gabbiano. Izzano. Salvirola Cremasca Madegnano.

19. Comune di Crema col suo Circondario esterno detto le Tagliate, cioè Ombriano, S. Michele. Vairanno, S. Bernardino, e Vergonzana.

20. Distretto di Monodine Capo-Luogo.

Comunità. Montodine. Ripalta Arpina. Ripalta Vecchia. Moscazzano. Ripalta Guerrina. Ripalta nuova. Zapello. Bolzone. Roverero, e Ramelli. Credera. Rubiano. Casaletto Ceredano. e Persia. Passarera. Gombito. Vinzasca.

21. Distretto di Vajano Capo Luogo.

Comunità. Capergnanica. Chieve. Bagnolo. Monte. Palazzo. Scannabue. Azzano. Torlino. Piranica. Quintano. Trescore. Casaletto Vaprio. Cremosano. Campagnuola. Farinate. Capralba.

La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Mazzucchelli Presidente — Savonarola — Pallavicini Segretarj.

Milano li 18. Fiorile anno VI. Repubblicano. — Sessione CLXV.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva

„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Diret. Esec. il Segret. Gen. Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo — Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 20. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Destinato questo giorno per il pubblico ricevimento del Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà il Re delle due Sicilie presso la Repubblica Cisalpina, il Direttorio all'ora indicata si rende unitamente ai suoi Ministri, al Corpo Diplomatico, ed allo Stato Maggiore Militare, e della Guardia Nazionale nella Gran Sala del Palazzo Nazionale resa di pubblica udienza.

Il Ministro degli affari Esteri presenta al Direttorio Esecutivo il Sig. Cavaliere Micheroux nella suddetta qualità di Ministro Plenipotenziario col seguente discorso.

Cittadini Direttori, vi presento il Cavaliere Micheroux Ministro Plenipotenziario del Re delle due Sicilie incaricato a risiedere presso la Repubblica Cisalpina ad oggetto di mantenere sempre vive le reciproche relazioni di buona, e leale amicizia. Quel Principe appartiene, come Noi all' Italia, e non è nuovo all' Europa il vedere Repubbliche, e Re unite insieme per comuni interessi. Così vide la Grecia i liberi Popoli Anfizionici, e le libere Città dell' Achaja ammettere Re nella loro confederazione.

Lo stesso Ministro Plenipotenziario manifesta i sentimenti del di lui Sovrano verso la Repubblica ne' seguenti termini.

Cittadini Direttori, non sì tosto il Trattato di Campo Formio ebbe proclamata la Sovranità indipendente della Repubblica Cisalpina, che Sua Maestà il Re delle due Sicilie mio Sovrano si compiacque nel veder sorgere, e nell' idea di acquistare una novella amica. L' animo filantropo del Re contemplò con affetto in un sol Corpo riunite tante pregevoli Nazioni Italiane, amiche tutte in ogni tempo delle Sicilie: ed abbracciò vivamente la speranza, che la nuova giacitura politica della a noi tutti materna Italia valer potesse a restituirle la calma, e la sua natural floridezza. Eccitata da un sì bel voto, e disposta a non ammettere

tere veruna sua cooperazione, perchè abbia compiutamente a verificarsi, la Maestà Sua offre alla Cisalpina Repubblica amicizia, buona armonia, e perfetta intelligenza, non meno che il suo costante, e pieno concorso nel mantener vivo, e perenne quel dolce commercio di mutui officj, di ajuti, di riguardi, di considerazione, e di benevolenza, onde i Governi, ed i Popoli colti, prescindendo mai sempre dalla diversità delle loro rispettive Istituzioni, ebbero in pregio, e ad utilità di contraccambiarsi.

Sono questi, Cittadini Direttori, gl' ingenui sentimenti del Re delle due Sicilie, che me suo Ministro Plenipotenziario ha onorato del geniale incarico di esprimervi, e seguentemente con ogni prova di rendervi manifesti, ed evidenti.

Mentre pertanto tutte le mie direzioni, e le facoltà dell'animo mio non cesseranno o' essere rivolte ad un sì degno scopo, piacciavi, Cittadini Direttori, di voler accogliere la certezza, che sarà non meno una delle mie più essenziali cure l'adoprarmi a conciliar sempre l' osservanza de' miei doveri coll' acquisto d' un qualche diritto alla vostra estimazione. Sott. Il Cavaliere Antonio Micheroux.

Il Presidente del Direttorio dopo di aver riconosciute le Credenziali del Ministro nelle forme, corrisponde ai sentimenti da questo manifestati, come segue.

Signor Ministro Plenipotenziario del Re delle due Sicilie

Le convenzioni politiche sono un bisogno reciproco delle Nazioni; ma le convenzioni sono vane, e si convertono in tradimenti, ove non abbiano per base la buona fede. Grazie ai progressi della ragione sono passati quei barbari tempi, in cui la grand'arte di negoziare in politica consisteva nell' ingannarsi scambievolmente; in cui l' interesse dei Popoli era il pretesto dell' oppressione, in cui le vie tortuose della perfidia si coprivano coll' onesto velo della prudenza. Il Direttorio Cisalpino esecutore della volontà, interprete dei sentimenti di un Popolo libero non conosce certamente le massime di questa artificiosa diplomazia, e nello stendere al Re delle due Sicilie la mano dell'amicizia, egli non fa che rendere pubblico, e solenne il voto del suo cuore già dai primi momenti della sua installazione apertamente manifestato. Non può dunque il Re vostro Sovrano, S'gnor Ministro Plenipotenziario, dubitare della sincerità delle nostre intenzioni, nè temere di vedere violata per parte nostra la santità di quei vincoli preziosi di buona corrispondenza, che qui oggi si stringono alla presenza del Popolo Cisalpino, il quale fedele alle sue promesse, quanto geloso della sua Libertà, rispetta i suoi Alleati per esserne rispettato.

Nel partecipare al Re delle due Sicilie questi leali, ed amichevoli sentimenti del Direttorio Esecutivo, annunziategli, Signor Ministro Plenipotenziario, la compiacenza, con cui egli vi riceve come suo Inviato nella Repubblica, e la speranza, che le qualità vostre personali sapranno sicuramente meritarvi la confidenza del Governo.

Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 20. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Diret. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 16. Fiorile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CLXIII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta CLXVII. del Gran Consiglio

„ Milano li 15. Fiorile anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che in alcuni Dipartimenti la Nazione non „ ha beni attualmente disponibili per soddisfare i Sovventori del prestito forzato, come ha dichiarato il Direttorio Esecutivo ne' suoi replicati Messaggi;

„ Considerando, che molti, ed imperiosi sono i bisogni della Repubblica;

„ Considerando, che i beni disposti per servizio de' Culti sono una vera, e legittima proprietà della Nazione;

„ Dichiara l' urgenza sugli adotti motivi; quindi — „ Risolve.

„ I.

Digitized by Google

„ I. Il Direttorio Esecutivo, in pendenza del piano generale sui beni addetti al „ servizio de' Culti è autorizzato a fare quelle soppressioni, concentrazioni, „ e traslocamenti delle Corporazioni Ecclesiastiche sì regolari, che secolari, „ Confraternite, Mense Vescovili, ed Abbazie vacanti, e non vacanti avocando „ a profitto della Nazione i beni addetti alle medesime in quella quantità, che „ ne' diversi Dipartimenti esso credesse necessario per far fronte al prestito forzato, ed alle altre pubbliche occorenze.

„ II. Sono eccettuati dalla presente provvisoria disposizione i Beni addetti alle „ Parrocchie, ed ai Beneficj di qualunque sorta di padronato laicale delle famiglie.

„ III. Il Potere Esecutivo provvede interinalmente alla necessaria sussistenza degl' „ individui di quelle Corporazioni, ch' egli crederà opportuno di sopprimere.

„ IV. Il Potere Esecutivo rende conto al Corpo Legislativo delle operazioni da esso „ fatte in esecuzione della presente Legge, onde il medesimo possa mettere alla dispo- „ sizione del Potere Esecutivo le somme occorrenti per i bisogni della Repubblica.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Mazzuchelli Presidente — Pallavicini — Savonarola Segretarj.

„ Milano li 19 Fiorile anno VI. Repubblicano — „ Sessione CLXVI.

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.

„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 22. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Considerando che nei Dipartimenti del Serio, del Mella, e del Benaco non esistono beni nazionali a disposizione del Governo per far fronte alle cedole del prestito forzato, e ad altri impegni della Repubblica;

Considerando che il Direttorio è autorizzato dalla legge 19 Fiorile a sopprimere le corporazioni sì Regolari, che Secolari per far fronte al prestito forzato, ed alle altre pubbliche occorrenze;

Il Direttorio Esecutivo determina:

I. Sono soppressi, il capitolo della cattedrale di Bergamo nel Dipartimento del Serio, e l'Abazia e capitolo di Castiglione nel Dipartimento del Benaco.

II. Finchè il Corpo Legislativo abbia adottata una misura generale, si assegna a ciaschedun Individuo la pensione di lire seicento milanesi sopra i singoli suoi proventi, sempreccbè ne siano suscettibili, dedotti tutti i pesi di qualunque sorta ad essi inerenti. Nel caso poi che i proventi di qualche Individuo non siano suscettibili della fissata pensione, questa non potrà oltrepassare giammai l'entrata dei proventi suddetti.

III. Sono soppressi i Benedettini di Pontida nel Dipartimento del Serio, e i Benedettini di S. Faustino di Brescia nel Dipartimento del Mella.

IV. Agli Individui professi si assegna la pensione di lire seicento milanesi, ai Laici di lire quattrocento, qualora non abbiano oltrepassata l'età d'anni cinquanta, e di lire cinquecento, se sono più vecchj, sempreccbè l'entrata del rispettivo convento ne sia suscettibile; altrimenti dovrà diminuirsi in proporzione.

V. Non si accorderà la suddetta pensione a quegli individui Regolari, che non siano cisalpini, ed abbiano professato in convento cisalpino, o abbiano vestito l'abito Regolare contro la disposizione anche dei rispettivi passati Governi.

VI. Le suddette pensioni dovranno pure diminuirsi, o cessare anche interamente, qualora alcuno degli Individui accennati ottenesse altro stabilimento, o ricevesse soldo dal Governo.

VII. I Minori Osservanti di Salò, quelli del Fraffino nel Comune di Peschiera e quelli di S. Maria in Castiglione nel Dipartimento del Benaco sono traslocati nel Monastero di S. Faustino di Brescia Dipartimento del Mella, restando loro affidata quella Parrocchia. I Beni, e case dei suddetti tre Conventi sono chiamati alla Nazione.

VIII. Sarà provveduto alla Parrocchia della Pontida secondo i vigenti regolamenti.

IX.

Digitized by Google

IX. Il Miniſtro dell'Interno, ed il Miniſtro di Finanza Generale ſono incaricati per quello, che loro appartiene, dell' eſecuzione di queſta determinazione.
La preſente determinazione ſarà ſtampata.
Per ſpedizione conforme. Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo — Firm. Coſtabili.
Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario generale — Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indivisibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del giorno 22. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indivisibile
„ Milano li 22. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Seſſione CLXIX. del Conſiglio de' Seniori.
„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLXXIII. del Gran Conſiglio.
„ Milano 22. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Il Gran Conſiglio conſiderando, che la ſalute de' Bovini intereſſa radicalmente la ricchezza, e la proſperità del Popolo Ciſalpino;
„ Conſiderando, che alla loro preſervazione ſi devono prendere le più pronte, e „ decisive miſure;
„ Dichiarato il caſo d' urgenza ſul motivo di organizzare Leggi uniformi per tutta la Repubblica, onde por freno alla minacciante Epizoozia, Riſolve:
„ I. Quando un animale bovino viene attaccato da Epizoozia, è prontamente ucciſo.
„ II. Se dopo l' uccisione del primo ſe ne attacca un ſecondo, è pur eſſo ucciſo.
„ III. Attaccandoſene un terzo nella medeſima ſtalla, queſto, e tutti gli altri, „ che ſono ſtati in comunicazione cogli uccisi, ſono meſſi a pronta morte.
„ IV. Nel caſo del primo articolo tutti gli animali della ſtalla infetta ſono bollati, e vengono ſequeſtrati inſieme cogli abitanti delle caſe attinenti.
„ Le Commiſſioni di Sanità ſono incaricate di una rigoroſa vigilanza per l'eſecuzione della preſente, e delle Leggi diſciplinari.
„ V. Ogni qualvolta circoſtanze di guerra, o d' incurſione oſtile al confine del „ Territorio della Repubblica ſi oppongono al perfetto eſeguimento della Legge, e quindi l' Epizoozia ſi eſtenda; il Potere Eſecutivo provvede ſtraordinariamente, e ne informa ſubito il Corpo Legislativo.
„ VI. Similmente il Potere Eſecutivo agiſce come all' articolo precedente nel caſo, in cui per ineſecuzione della preſente Legge l' Epizoozia s' eſtenda nel „ Territorio della Repubblica.
„ VII. Ogni volta, che ne' Paeſi limitrofi al Territorio Ciſalpino ſi manifeſta l'Epizoozia, o ne naſce ſoſpetto, il Potere Eſecutivo lo notifica con Proclama „ all' intera Repubblica.
„ VIII. La Nazione indennizza del prezzo totale de' bovini uccisi in cauſa di contagione.
„ IX. La medeſima fa macellare in luogo, e vendere a conto del proprietario „ quegli altri ſani contemplati all' art. 3., conſervate ſtrettamente le diſcipline „ di ſanità.
„ X. Il Potere Eſecutivo nomina in ogni Capo-Luogo di Dipartimento una Com„ miſſione di Sanità, compoſta di cinque probi, ed iſtrutti Cittadini per la „ maggior parte almeno poſſidenti, ai quali oltre tutti gli altri oggetti di fa„ nità da determinarſi dalla Legge, reſta affidata la vigilanza ſulla Epizoozia.
„ XI. Queſte Commiſſioni ſono in corriſpondenza con tutte le Autorità Municipali „ del Dipartimento, e vigilano colle medeſime ad impedire, che il morbo non „ entri, e non ſi propaghi nel Territorio della Repubblica, mantenendo in „ vigore le Leggi diſciplinari.
„ XII. Ogni cuſtode di animali bovini manifeſtanti ſegni di malattia qualunque, „ che in tempo di Epizoozia dominante, o ſoſpetta, non ne fa pronta denun„ cia, è punito colla pena di ſei meſi di carcere.
„ Il proprietario in queſto caſo reſta eſcluſo dal beneficio portato dalla Legge „ all' articolo 8.
„ XIII. Il Potere Eſecutivo fiſſa le norme per le indennizzazioni de' bovini contemplati agli articoli 1. 2. 8., e fa in modo, che pei ſani contemplati nell'

„ articolo 9. la Nazione non sia caricata d' altro peso, che della tutela delle „ vendite, e ne' casi che queste non potessero effettuarsi per alcun modo, è au„ torizzato a quelle indennizzazioni, che le circostanze locali potessero meri„ tare.

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Dehò Presidente — Federici — Marieni Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 23. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Veduti i rapporti del Commissario del Potere Esecutivo presso i Tribunali Giudiziarj del Dipartimento del Reno al Ministro della Giustizia;

Veduti i rapporti dell' Amministrazione Dipartimentale del Reno, e del Commissario del Potere Esecutivo presso la medesima al Direttorio Esecutivo:

Udito il rapporto verbale del Ministro della Giustizia nell' udienza di questo giorno.

Considerando, che li replicati atterramenti di una siepe, e repagolo a danno di alcuni particolari possessori eseguiti da varj corpi di Guardia Nazionale del Cantone di Villa Fontana Dipartimento del Reno importano un patente abuso della forza pubblica;

Considerando, che la Municipalità di quel Cantone è gravamente indiziata di complicità, ed istigazione in tale attentato;

Considerando, che sono non meno sospetti anche il Consiglio di Disciplina, e lo Stato Maggiore della Guardia Nazionale dello stesso Cantone;

Considerando, che in qualunque caso di abuso della forza pubblica si devono prendere delle efficaci misure per impedire il disordine, e per garantire le proprietà.

Il Direttorio Esecutivo determina. I. La Municipalità del Cantone di Villa Fontana, il Consiglio di Disciplina, e lo Stato Maggiore della Guardia Nazionale sono sospesi dalle loro funzioni, fino a che la loro condotta sia definitivamente giudicata dal Tribunale Criminale del Dipartimento del Reno.

II. Per garantire la tranquillità pubblica, il Commissario del Potere Esecutivo presso l' Amministrazione Dipartimentale del Reno unirà di concerto colla stessa Amministrazione un sufficiente Corpo di Guardia Nazionale in Bologna, o dove troverà più a proposito: e scortato dal medesimo si porterà in Villa Fontana ad eseguire le decretate sospensioni.

III. Nominerà provvisoriamente le persone, che crederà più opportune a rimpiazzare i Funzionarj sospesi, e le metterà in attività.

IV. Sopra inviti del Commissario del Potere Esecutivo presso i Tribunali farà eseguire in luogo tutti quei decreti, che il Tribunale Criminale del Reno dietro i già incoati Processi avesse portati, o fosse per portare durante la sua dimora in quella Comune.

V. Il Commissario del Potere Esecutivo presso i Tribunali è specialmente incaricato di istare presso il Tribunale Criminale, acciò prosegua vigorosamente i processi in quest' affare, ed all' atto della definitiva Sentenza prenda anche in considerazione, se le Persone, che verranno dichiarate colpevoli, debbano colle loro sostanze reintegrare la Nazione delle spese sostenute per il movimento dell' accenato Corpo di Guardia, e cose annesse.

VI. Subito, che il Tribunale Criminale avrà definitivamente pronunciato, qualora il di lui giudicato porti di conseguenza la finale destituzione de' Municipalisti, o di alcuno di essi, se ne darà notizia al Corpo Legislativo, perchè sia provveduto all' elezione dei nuovi Municipalisti.

VII. Il Ministro della Giustizia è incaritato dell' esecuzione della presente determinazione, che verrà stampata, e pubblicata.

Per spedizione conforme, Il Presidente del Direttorio Esecutivo Fir. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 23. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de'Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 23. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXX. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de'. Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLXXIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 22. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando doversi determinare la Bandiera Cisalpina sì per
„ l'uso della navigazione, che per ogni altro pubblico segnale;
„ Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di non ridardare la dovuta protezione
„ al Commercio marittimo della Nazione. — Risolve:
„ La Bandiera della Nazione Cisalpina è formata di tre Bande parallele all' Asta,
„ la prossima all' asta, verde, la successiva bianca, la terza rossa.
„ L' Asta è similmente tricolorata a spirale, colla punta bianca.
„ La presente Risoluzione sarà stampata
„ Segnat. Dehò Presidente — Federici — Terzaghi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Melacini Pro-Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 24. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 24. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXXI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CLXXIV. del Gran Consiglio.
„ Milano 23. Fiorile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che in varj Dipartimenti della Repubblica
„ esistono degli ammassi di Grano Turco, che hanno arrestata la libera circo-
„ lazione di questo genere, e rialzato eccessivamente il suo prezzo naturale,
„ veltendo l' apparenza di vero monopolio a danno della classe più indigente
„ de' Cittadini,
„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo di riparare prontamente ad un tanto
„ disordine, — Risolve:
„ Ogni Proprietario di più di quaranta moggia di grano turco sarà tenuto entro
„ una Decade dalla pubblicazione di questa Legge a notificare alla sua Muni-
„ cipalità, e in difetto ai Sindaci delle Comuni la rispettiva quantità della
„ quale è detentore sotto pena della perdita del grano applicabile al denunciante.
„ Le Municipalità trasmetteranno immediatamente le notificazioni alle Ammini-
„ strazioni Centrali Dipartimentali, e queste al Potere Esecutivo; il Potere Ese-
„ cutivo è incaricato di rimetterle al Corpo Legislativo per le successive de-
„ terminazioni.
„ Trovandosi un ammasso di grano turco, che direttamente influisca sulla scarsez-
„ za del genere in un dato Dipartimento, il Potere Esecutivo è abilitato ad
„ ordinare al Proprietario la vendita immediata a norma del bisogno di una
„ parte del detto grano, obbligandolo ad esporla sui pubblici Mercati.
„ La presente risoluzione sarà stampata. „ Se-

Digitized by Google

„ Segnat. Debò Presidente — Terzaghi — Marieni Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Martinelli Presidente. Macchi Segretario. Gabelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 24. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo autorizzato dalla Legge 19. Fiorile a procurare dei mezzi, onde soccorrere ai bisogni dello Stato col sopprimere, o concentrare le Corporazioni Religiose, richiamandone i beni alla Nazione, considerando, che le attuali urgenze della Repubblica gl' impongono di porre immediatamente mano a sì salutari massime: Determina:

I. Sono richiamati alla Nazione tutti i beni, ed effetti delle seguenti Corporazioni Religiose, cioè

De' Conventuali di S. Francesco) nella Comune di Milano
De' Somaschi di S. Gerolamo)
De' Cistercienſi di S. Lucca)
Dei Girolamini di S. Girolamo nella Comune di Castellazzo.
Dei Cistercienſi di S. Illario nella Comune di Chiaravalle.
Delle Domenicane di S. Lazaro nella Comune di Milano.
Delle Agostiniane di S. Agnese) nella Comune di Milano
Delle Benedettine di S. Vincenzo)
Delle Benedettine di Lentasio)

II. Ai ſingoli Individui dei Conventi di S. Francesco di Milano, dei Girolamini in Castellazzo, e di S. Illario in Chiaravalle, i quali non hanno veruna proprietà, o rendita individuale, nè ſoldo per alcun pubblico impiego, finchè il Corpo Legislativo non provveda con generali misure, resta assegnata a titolo di ſussistenza un' annua pensione, la quale sarà di lire seicento per ciascun Professo, e di lire quattrocento per i Laici, che non oltrepassano l' età d' anni cinquanta; quelli che la oltrepassino percepiranno la pensione di lire cinquecento.

Nel caso, che un Individuo sia Professo, sia Laico abbia, o conseguisca qualche proprietà, o rendita individuale, o soldo per alcun pubblico impiego, il di cui provento non sia minore delle rispettive somme sovrespresse, non potrà percepire alcuna pensione, e qualora il suddetto provento sia minore, gli verrà dedotta dalla rispettiva pensione.

Non si accorderà alcuna pensione a quegl' Individui, che o non sono Cisalpini, o non hanno professato in Convento Cisalpino, o che abbiano vestito l' abito regolare contro la disposizione anche dei rispettivi passati Governi.

III. I Somaschi di S. Girolamo sono traslocati nel Convento della Colombina di Pavia.

I Cistercienſi di S. Luca sono traslocati in S. Ambrogio.

Le Monache di S. Lazaro sono traslocate in S. Agostino bianco.

Le Monache di S. Agnese sono traslocate parte in S. Agostino nero, e parte in S. Spirito.

Quelle di S. Vincenzo sono traslocate parte in S. Radegonda, parte in S. Maria Valle.

Quelle del Lentasio sono traslocate parte nella Maddalena al Cerchio, parte nel Monastero Maggiore.

L' Agenzia Centrale determina il numero degli Individui delle tre ultime Corporazioni, che deve essere ripartito nei rispettivi assegnati Conventi in proporzione della loro capacità, ed entrate.

Tutti gl' Individui traslocati in altri Conventi vivono a carico del Convento, in cui sono concentrati.

IV. Tutti gl' Individui da traslocarsi in altri Conventi per l' articolo antecedente, se invece ameranno di secolarizzarsi, otterranno provvisoriamente un' annua pensione a carico dei rispettivi Conventi, ai quali vengono destinati.

Per gl' Individui Religiosi delle due prime Corporazioni dell' articolo III. le pensioni saranno regolate a norma dell' articolo II.

Per -

Digitized by Google

Per le Monache la penſione ſarà di lire ottocento per ogni Profeſſa, e di lire cinquecento per le Converſe che non oltrepaſſano l'età di cinquant' anni; per quelle, che la oltrepaſſano ſarà di lire ſeicento.

Per tutti quegli Individui contemplati nel preſente articolo, i quali goderanno qualche particolare provento come nell' articolo II. avranno luogo per le loro penſioni tutte le eccezioni portate nel medeſimo articolo.

V. A tutti gli Individui che vengono come ſopra traslocati, è permeſſo di portar ſeco i Mobili della propria Stanza.

VI. Viene derogato a qualunque anteriore diſpoſizione eſecutiva, che poteſſe eſſere contraria alla preſente determinazione.

VII. I Miniſtri dell' Interno, e di Finanza Generale ſono incaricati per quello, che loro appartiene della eſecuzione di queſta determinazione.

La preſente determinazione ſarà ſtampata.

Per ſpedizione conforme. Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo. Firm. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 25. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de'Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Eſecut. la ſeguente Legge

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Milano li 25. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

„ Seſſione CLXXII. del Conſiglio de' Seniori.

„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

„ Seduta CLXXII. del Gran Conſiglio.

„ Milano li 21. Fiorile anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Il Gran Conſiglio conſiderando, che gl' individui inſervienti al luſſo nello „ ſtato di domeſticità ſono da riguardarſi come uno di quegli articoli, ſu cui „ fenz' aggravio del corpo ſociale può la Legge far cadere un tributo;

„ Conſiderando, che ne' domeſtici le utili arti perdono delle braccia robuſte, e „ l' armata de' ſoldati.

„ Conſiderando, che la Patria è in diritto di eſigere un' indennizzazione pel dan- „ no, che ſoffre dalla ſottrazione di tanti uomini al pubblico ſervigio.

„ Dichiarato il caſo d' urgenza per ſoccorrere anche con queſto mezzo ai pub- „ blici biſogni, — „ Riſolve.

„ 1. Ogni Ciſalpino paga ſopra i domeſtici, che ſtipendia all' immediato ſervi- „ zio della ſua perſona, o della ſua caſa, una taſſa diſpoſta come ſiegue.

„ Per un domeſtico lir 6. — Per due domeſtici lir. 18. — Per tre lir. 36. — Per „ quattro lir. 60. — Per cinque lir. 90. — Per ſei 126., e per gli altri grada- „ tamente colla ſteſſa progreſſione.

„ 2. Per que' domeſtici, che oltrepaſſano i cinquant' anni, e per le donne non ſi „ paga la taſſa.

„ 3. Sotto nome di domeſtici non ſi comprendono i precettori, ſegretarj, ragio- „ nati ajutanti di negozj o di fondachi, fattori, agenti, e famigli di „ campagna, ed arti.

„ 4. Ciaſcuno è tenuto denunciare alla Municipalità nel termine d' una decade „ dalla pubblicazione della Legge l' intero numero de' domeſtici che ſi trova „ avere al primo Fiorile.

„ 5. La mancanza, o l' infedeltà della denuncia è punita col quadruplo della taſſa.

„ 6. Sul numero de' domeſtici compreſi nelle denuncie ſi paga dai denunzianti „ la taſſa correſpettiva nel termine di tre decadi dopo la fatta denunzia.

„ 7. L' eſazione di queſta taſſa ſi fa dai Deputati a riſcuotere la taſſa prediale, „ ai quali dalle Municipalità ſi rilaſcia l' elenco delle denuncie.

„ La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

„ Segnat. Deho Preſidente — Federici — Terzaghi Segretarj.

„ Il Conſiglio de' Seniori — Approva.

„ Martinelli Preſidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.

Digitized by Google

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Paganì.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Regolamento per la durata, e conservazione degli effetti, che si distribuiscono alle Truppe.
Milano 26. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo considerando, che veruna Legge, nè regolamento hanno fin quì prescritto la durata degli effetti di vestiario, nè di equipaggio, o montura, che si distribuiscono alle Truppe, e che è urgente per l'interesse della Nazione, e la disciplina militare di determinare questa durata fino a che il Corpo Legislativo abbia decretata su di ciò una Legge.

Visto il rapporto del Ministro della guerra, determina ciocchè siegue.

Art. 1. A contare dal 1. Pratile prossimo gli effetti di vestiario, di equipaggio, biancheria, e calzatura, somministrati dai magazzini della Repubblica alle Truppe d'ogni Arma dovranno durare per il tempo fissato ad ogni oggetto nello Stato annesso al presente.

Art. 2. A tal effetto i capi de' corpi sono tenuti, sotto la loro risponsabilità di passare, alla recezione del presente regolamento, una rivista generale di tutti gli effetti di vestiario, e di equipaggio, biancheria, e calzatura esistenti presso i sotto uffiziali, e soldati del corpo, i quali effetti saranno registrati in un libretto parafato, e numerizzato in ogni pagina dal Comandante d'ogni compagnia, di cui sarà previamente munito ogni sotto uffiziale, e soldato. Il sargente maggiore d'ogni compagnia farà la registratura di questi effetti su i rispettivi libretti, ed il Comandante nel passar la rivista si farà presentare questo libretto, e farà indi la verificazione nel facco d'ogni sotto uffiziale, e soldato, l'uno dopo l'altro, a norma di quanto è prescritto dai regolamenti sull'esercizio della Fanteria.

Art. 3. Per la prima volta solamente, i Comandanti de' corpi faranno periziare da due persone dell'arte, che sceglieranno nel corpo, la durata degli effetti, che potrà ottenersi nello stato attuale de' medesimi, e la durata degli effetti nuovi distribuiti a contare dal 1. Germile sarà invariabilmente fissata come all'articolo primo.

Art. 4. Per procedere alla riparazione, ed intrattenimento delle uniformi lacere, od usate, d'ogni volontario, i Comandanti de' corpi con un Commissario di guerra, ed il Maestro capo sarto del corpo collaterranno con una rivista, le quantità di panno, tela, o saglia necessarie a queste riparazioni, e ne faranno la domanda al Ministro della guerra, che gliele farà somministrare in natura.

Art. 5. Le spesa di queste riparazioni, ed intrattenimento saranno esattamente pagate ai consigli amministrativi d'ogni corpo, conforme prescrive l'ordine del giorno del 10. Germile, e ciò sotto la responsabilità de' Commissarj di guerra.

Art. 6. Per assicurarsi in avvenire dell'esistenza degli effetti di vestiario, e di equipaggio fino a che la loro vetustà ne esiga il rimpiazzamento, non meno, che di quelli da somministrarsi in appresso, sarà replicata dai capi de' corpi, ogni decadi indispensabilmente, e più frequentemente se sarà necessario, la rivista generale prescritta dal articolo 2.

Art. 7. D'ora innanzi tutti gli effetti di vestiario, di equipaggio, biancheria, e calzatura, che saranno somministrati ai sotto uffiziali, e soldati d'ogni arma, saranno successivamente registrati dal sargente maggiore su i rispettivi libretti, indicando anche la natura degli effetti, ed il giorno della loro distribuzione.

Art. 8. Il sotto uffiziale, o soldato, cui mancherà degli effetti già registrati nel libretto, sarà messo in prigione, e vi rimarrà fintantochè il valore degli effetti mancanti siasi potuto prelevare dal suo soldo, ed effettuare il rimpiazzamento degli effetti perduti.

Art. 9. I Capi de' Corpi renderanno risponsali personalmente i Comandanti delle Compagnie dell'esecuzione di queste misure essenziali cotanto, e che l'ordine e l'economia esigono imperiosamente.

Art. 10. Indipendentemente delle riviste ordinate nell'Articolo 6. i Capi de' Corpi, ed i Comandanti delle Compagnie dovranno passare delle riviste straordinarie ogni volta, che le giudicheranno necessarie.

Art. 11. I Capi de' Corpi dovranno passare due volte al mese almeno la rivista generale delle armi distribuite alla Truppa per assicurarsi da loro stessi, se sono mantenute in buon stato, e con pulizia.

Art.

Digitized by Google

Art. 12. Allorchè i Capi de' Corpi troveranno qualche difetto nelle armi, che esiga riparazione le faranno ammassare, e le spediranno immediatamente all' officina d' armi la più vicina del luogo, in cui si trova il corpo di guarnigione per esser subito risarcite.

Art. 13. Allorchè sarà riconosciuto esser cagionato il difetto trovato nelle armi da negligenza del soldato, la spesa necessaria per la sua riparazione sarà rimborsata per mezzo di una ritenuta da farsi sul pagamento del suo soldo: Nel caso contrario sarà la riparazione delle armi pagata sui fondi del Dipartimento della Guerra.

Art. 14. I Comandanti de' Corpi, e delle Compagnie eserciteranno una vigilanza attiva sulle armi del soldato; faranno a tal effetto delle frequenti ispezioni, ed in specie l' Ufficiale detto di *settimana* dovrà ispettare ogni giorno le armi di coloro, che devono montare la guardia.

Art. 15. E' proibito a chiunque Cittadino di comprare sotto qualunque siasi pretesto dai militari di qualsivoglia grado, o arma degli effetti del suo vestiario, equipaggio, o armatura sotto pena d'esser arrestato, e tradotto al Tribunale competente per esser giudicato come complice, o fautore di furto d'effetti spettanti alla Nazione.

Art. 16. I militari, che faranno riconosciuti aver venduti degli effetti di qualunque siasi genere stati loro destribuiti dalla Repubblica, saranno tradotti al Consiglio Militare della Divisione per esser puniti secondo prescrive il Codice Penale Militare.

Art. 17. I Generali, ed i Comandanti de' Corpi di Truppe terranno la mano all' esecuzione del presente regolamento ciascuno in ciò, che li concerne. Lo faranno leggere ogni Decadi alla testa delle rispettive Truppe, e ne renderanno conto al Ministro della Guerra.

Fatto in Milano li ventisei Fiorile l' anno stesso Repubblicano.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Sottoscritto Costabili.

Per il Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sottoscritto Pagani.

Stato degli Effetti di Vestiario, grande, e piccolo equipaggio, che sono accordati alle truppe della Repubblica Cisalpina, colla durata di ciascuno de' detti effetti per regolare le sostituzioni, e rimpiazzamenti cioè:

INFANTERIA = BESTIARIO

Nota. Gli Ufficiali non hanno diritto ad alcuna delle seguenti distribuzioni.

Distinzione degli oggetti	Durata	Osservazioni
Marsina di panno verde	24 mesi	
Giletto detto	18 mesi	
Pantaloni detto	12 mesi	Ai Granatieri
Cappello	18 mesi	Ideri
Bonè di polizia	18 mesi	Soltanto

ARTIGLIERIA, MINATORI, E LAVORATORI.

Marsina di panno verde	18 mesi	
Giletto detto	15 mesi	
Pantaloni detti	12 mesi	
Cappello	18 mesi	
Bonè di polizia	18 mesi	

ZAPPATORI.

Abito di panno verde	18 mesi	
Giletto detto	15 mesi	
Pantaloni detti	12 mesi	
Pantaloni di bordato	12 mesi	
Calcheto	14 mesi	
Bonè di polizia	18 mesi	

DRAGONI.

Abito colla ritenza di rame	30 mesi	
Giletto di panno	30 mesi	
Calloni di pelle di montone	8 mesi	
Mantello di panno	6 mesi	
Soprattout di panno	24 mesi	
Giletto di scuderia	30 mesi	
Casco, o elmetto	6 mesi	
Bonè di polizia	24 mesi	
Pantalone di fatica	12 mesi	

Distinzione degli effetti	Durata
USSARI.	
Pellicia	3 anni
Dolmano	3 anni
Pantalone all'Ungh.	12 mesi
Giletto di panno	3 anni
Soprtout di panno	24 mesi
Giletto di scuderia	10 mesi
Pantalone detto	12 mesi
Cemiuta di lana	4 anni
Mantello di panno verde	6 anni
Schakos	3 anni
Bonè di polizia	18 mesi
EQUIPAGGIO.	
INFANTERIA, ARTIGLIERIA E ZAPPATORI.	
Centurone, o porta-fcibola	10 anni
Gibecina	10 anni
Porta-gibecina	10 anni
Bretelle di fucile	10 anni
Cassa, o porta tamburo	10 anni
Scarpe di pelle per i zappatori	5 anni
DRAGONI, ED USSARI.	
Cebraine	10 anni
Gibecina piccola	10 anni
Porta gibecina	10 anni
Bretella di fucile, o moschettone	10 anni
Valigia di pelle	6 anni
Botte di Dragoni	3 anni
Botte, o flivali da ussari	12 anni
Sabiatasche per gli ussari	4 anni

Distinzione degli effetti	Durata	Osservazioni
BARDATURA.		
Sella completa di Dragoni, o Ussari	8 anni	Compresa la bitta, briglia, e lega collo.
Coperta di lana	4 anni	
Sctabraca	4 anni	
Camicia	6 mesi	
Ciavatta, o collatino neto	6 mesi	
Calze di filo	6 mesi	
Scarpe pel Infanteria	4 mesi	
Cuojo per foldatura	4 mesi	
Scarpe per Dragoni	8 mesi	
Cuojo per foldatura	8 mesi	
Scarpe per Ussari	12 mesi	
Cuojo per foldatura	12 mesi	
Stivalidi di tela per Infanteria	12 mesi	Se ne farà distribuzione, ad ai Dragoni.
Detti di damina nera	12 mesi	
Sacco di tela per distribuzioni	12 mesi	Alla sola Infant.
Sacco di pelle	6 anni	Alla sola Infant.
Sacco per il pane	12 mesi	Alla Cavallerie.
Guanti detti alla crispin	18 mesi	Soltanto alla Cavalleria.
Pantaloni in tela detti calsonetti	6 mesi	
Cocarde a due colori	6 mesi	

Fatto ed arrestato dal Direttorio Esecutivo li vent sei Fiorile Anno stesso Repubblicano.

Sottoscritto Costabili Presidente.

Per il Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sottoscritto Pagani.

Per copia conforme: Il Ministro della Guerra Vignolle.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Il Comandante temporario della Guardia Nazionale nella Comune di Milano.

Ai Cittadini componenti la detta Guardia.

D'ordine del Comandante la Piazza siete avvertiti, che incominciando dal giorno Primo del Frossimo Prarile (20. Maggio V. S.) la Parata della Guardia defilera alle Ore otto precise del mattino.

Que' Cittadini, i quali avessero diggia ricevuto il Viglietto d' invito per montare la loro Guardia al dopo pranzo, dovranno, senza ulteriore altro invito, portarsi al Quartiere rispettivo alla mattina, per poter indi defilare la Parata alla suindicata ora.

Dallo Stato Maggiore Generale della Guardia Nazionale li 27. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Lampugnani Comandante. Maddalena Aggiunto.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Dalla Centrale Agenzia de' Beni Nazionali si vuol vendere diversa legna grossa, e poca falcina dolce, situata nella Corte Rustica del soppresso Monastero de' Padri Girolamini di Castellazzo Pieve di S. Donato Dipartimento dell' Olona; epperò chi aspira all' acquisto potrà portarsi in luogo ad esaminarla, indi compaja munito d' idoneo avallo solidale, o conveniente deposito nell' Ufficio della Centrale Agenzia suddetta posto nella casa in vicinanza alla Chiesa di S. Gio. alle Case rotte, marcata col numero civico 1153. il giorno 2. Pratile Anno VI. Repubblicano (21. Maggio 1798. v. s.) alla mattina alle ore dieci dove si apriranno gl' incanti sotto li capitoli da pubblicarsi all' atto dell' asta, ed ostensibili anche prima di essa a chi si presenterà al detto Ufficio, e si delibererà a chi avrà fatto miglior obblazione, se così piacerà ec.

Milano dall' Agenzia Centrale de' Beni Nazionali 27. Fiorile Anno VI. Repubblicano (16. Maggio 1798. v. s.) Giletti Notaro Sindaco.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 27. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direst. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 27. Fiorile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CLXXIV. del Consiglio de' Seniori

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta CLXXVII. del Gran Consiglio.

„ Milano 26. Fiorile anno VI. Repubblicano

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che il gius di retratto coattivo, o prelativo „ vincola il dominio delle cose, e ne inceppa la contrattazione.

„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo di ripristinare la libertà del dominio, „ e dei contratti, — „ Risolve:

„ I. Qualunque legge, o consuetudine inducente per qualsisia titolo, o causa il gius „ di retratto sì coattivo, che prelativo è totalmente abolita, sussistendo unica„ mente il gius di retratto proveniente da particolari convenzioni.

„ II. E' egualmente abolito il diritto di retratto, o ricupera accordato da leggi „ statutarie al debitore per rivendicare fondi stabili giudizialmente venduti, o „ aggiudicati in pagamento di debiti, ma li creditori sono attualmente tenuti „ ricevere in pagamento de' loro crediti li fondi stabili dei debitori per il prez„ zo della stima dopo gli esperimenti dell' asta; abrogata perciò qualunque leg„ ge, o consuetudine in contrario.

„ III. L' articolo antecedente non comprende il caso, in cui penda tuttora a favo„ re d' un debitore il termine della ricupera.

La presente Risoluzione sarà stampata.

„ Segnat Dehò Presidente — Federici — Marieni Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori approva.

„ Martinelli Presidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il

Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Costabili.
Pel Dirett. Esec. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 28. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo sul presentimento, che parecchi Individui delle Corporazioni Religiose, ed altri Ministri del Culto si fanno lecito di alienare, o dilapidare gli effetti di ragione dei rispettivi Conventi, e Benefici;
Considerando, che il Direttorio Esecutivo deve invigilare alla conservazione della sostanza del Popolo, Determina:

I. Qualunque Individuo di una Corporazione Religiosa, o Ministro di Culto, che abbia alienati, o dilapidati beni, od anche mobili non alienabili del rispettivo Convento, o Beneficio oltre l'incorrere nelle pene contro il furto, nel caso di soppressione, o di avvocazione del Beneficio alla Nazione, non percepirà pensione di sorte alcuna.
II. Sarà privato egualmente della pensione qualunque Individuo, il quale, essendo conscio delle dette alienazioni, e dilapidazioni, non le denunciasse alle Autorità Costituite.
III. Si dichiara nulla la vendita di detti Beni fatta per parte dei nominati Individui.
IV. Il Ministro dell' Interno, ed il Ministro della Giustizia per ciò che loro appartiene sono incaricati dell' esecuzione della presente, la quale sarà stampata, e pubblicata.

Per Spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 28. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge:

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 27. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXXIV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CLXXVII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 26. Fiorile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le Finanze;
„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione;
„ Dichiarata l' urgenza sui precedenti motivi; — „ Risolve:
„ Il Dipartimento del Rubicone sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni „ Legge anteriore in contrario.

1. Comune di Rimini colle così dette Parrocchie dei Borghi.
2. Distretto di Rimini Capo-Luogo.

Comunità. Bordonchio comprende le così dette Parrocchie di S. Martino di Bordonchio, Castel l' Abate, e S Maria Maddalena delle Celle. S. Giustina con S. Martino Riparotta. Vergiano comprende le così dette Parrocchie di S. Maria di Vergiano, S. Maria di Spadarolo. Covignano composto delle così dette Parrocchie di S. Lorenzo a Monte, S. Fortunato, S. Aquilina e Crocefisso. Coreggiano comprende le così dette Parrocchie di S. Lorenzo in Coreggiano, S. Maria in Cereto, S. Salvadore, S. Lorenzo in Strada, e S. Andrea dell' Ausa. S. Martino Monte l' Abate. Riccione comprende le così dette Parrocchie di S. Martino di Riccione, e S. Maria di Casalecchio. Cerefolo, a cui oltre il suo Circondario si unirono le così dette Parrocchie di S. Pattignano, e S. Martino a Venti.

3. Comune di S. Giovanni in Marignano col Borgo di Cattolica.

4. Distretto di Saludecchio Capo-Luogo.

Comunità. Saludecchio. Mondaino. Montegridolfo. Meleto. Cereto. Monte le Vecchie.

5. Distretto di Montefiore Capo-Luogo.

Comunità. Montefiore con Morciano, e Castelnuovo Borgo. Gemmano. Inferno, Marazzano. Vicariato di Tavoletto, ed annessi giusta la linea che verrà fissata in concorso della Repubblica Romana.

6. Distretto di Monte Scudolo Capo-Luogo.

Comunità. Monte Scudolo. Montetauro. Montecolombo. Albereto. Croce. S. Savino. Passano. Mulazzano colle così dette Parrocchie di Tari, e Vallecchio. Coriano con S. Andrea in Pantano, e Besanigo. S. Clemente fino al Fiume Conca. Castel-leale. Misano. Agnello. Sasso.

7. Distretto di Macerata Capo Luogo.

Comunità. Belforte. S. Sisto, Pian di Meleto. Monastero. Piagnano, Pietrarubbia. Macerata. Monte Alta Vela. Ripalta. Montegrimano. Cirignone.

8. Distretto di S. Leo Capo Luogo.

Comunità. Monte. Monteboagine. Montecopiolo. Taufano con Monte Fotogno, e Pietramaura. Secchiano. Corena con Monte Maggio. S. Leo. Majolo.

9. Distretto di Penna Capo Luogo.

Comunità. Penna Billi. Macciano. Soanne. Pettella Guidi. Antico. Torricella.

10. Distretto di S. Agata Capo-Luogo.

Comunità. Castel d' Elci. Sonatello. Fraghetto. Valcadola. Pereto. Rivolpara. Scavolo, Rosciano e Poggio. S. Agata. Majano. S. Donato. Ugrigno. Perticara. Savignano di Rigo. Rontagnano. Montepetta. Talamello Mercatino. Sattiano. Libiano. Monte benedetto. Rocca. Cavoletto, e Palazzo. Villa.

11. Distretto di Verucchio Capo-Luogo.

Comunità. Verucchio con Villa. Carpalò con S Martino di Carpalò. Pietracuta. Scorticata. S. Paolo e S. Cristina. S. Ermete e S. Martino de' Molini del Territorio di S. Arcangelo colle così dette Parrocchie del Territorio di Rimini nel Vicariato di Verucchio non assegnate ad altri Distretti.

12. Distretto di Mercato Saraceno Capo Luogo.

Comunità. Mercato Saraceno. Montecastello. Sarsina, e Turrita. Bucchio Cigno, e Seguno. Sapigno. Fontana Fredda. Ranchio. Ciola, Musella, Appozzo, Cerfoglio, Quarno, ed annessi. Falcino. Piavola. Linaro. Monte Jottone. Monte Giusto. Baccidino. Buora.

13. Distretto di Longiano Capo-Luogo.

Comunità. Longiano. Montecodruzzo, Monte leone, e Vicariato di Ardiano. Montiano. Roncofreddo. Sorivoli, Montenuovo.

14. Distretto di Soliano Capo-Luogo.

Comunità. Soliano ed annessi, S. Martino in Converfetto. S. Giovanni in Gallilea, e Borghi. Montebello, Monte Tiffi, Massa. Bagni, Pietra dell' uso, e Genestreto. Montegelli. Massa Manenti. Ussogliano. Tornano, e Serra.

15. Distretto di Teodorano Capo Luogo.

Comunità. Teodorano ed annessi. Polenta. Colinella. Valdinoce. Casalbuono. Castelnuovo fino al Ronco. Montevescovo. Palaretto col Territorio di Meldola fino al Ronco. Gazzolo ed annessi. S. Mamante, che comprende le così dette Parrocchie di Formignano, Lugarara, Lozzena, S. Mamante, e Tissello.

16. Distretto di Civitella Capo Luogo.

Comunità. Civitella. Mortano ed annessi. Alfeno, Spinello, e Civorio. Montevecchio Cusercoli di quà del Ronco.

17. Comune di Bertinaro.

18. Comune di Forlimpopoli comprende oltre il suo Territorio le Parrocchie staccate da Forlì al di quà del Rocco.

19. Comune di Cesena coi sobborghi di S. Pietro, Ponte, delle Abbadesse. S. Bartolomeo e S. Michele.

20. Distretto di Cesena Capo-Luogo.

Comunità. Roversiano. S. Vittore comprende le così dette Parrocchie di S. Vittore, Paderno, Tipano, S. Mauro, Lizzano, Monticino e Massa. Pieve Sistina comprende le così dette Parrocchie di Diegra, S. Cristoforo, Pieve Sistina e Provezza. Ronta comprende le così dette Parrocchie di Martorano, Ronta e S. Martino. S. Giorgio comprende le così dette Parrocchie di Bagnile, e S. Giorgio. Calisese comprende le così dette Parrocchie di Calisese, e Bolgeria. Carpegneta com-

Digitized by Google

comprende le così dette Parrocchie di Carpegneta, Casale, e S. Tommaso. S. Demetrio comprende le così dette Parrocchie di S. Demetrio, Montereale, S. Lucia, Montevecchio e Monteaguzzo.

21. Comune di Cesenatico comprende le così dette Parrocchie di Gattolino, Ruffia, Sala, Cesenatico, Terra e Porto.

22. Comune di Cervia comprele le così dette Parrocchie staccate da Ravenna, ed unite al Dipartimento del Rubicone.

23. Distretto di Gatteo Capo-Luogo.

Comunità, Gambetola. Gatteo, S. Mauro col suo Territorio che comprende le così dette Parrocchie di S. Mauro, e di Bellaria. S. Vito comprende la così detta Parrocchia di S. Vito.

24. Comune di Savignano.

25. Comune di S. Arcangelo.

26. Comune di Pesaro col suo Circondario esterno.

27. Distretto di là del Foglia Capo Luogo S. Angelo.

Comunità, S. Angelo, Geneſtreto. Monte l'Abate. Monte Civadro. Farnito. Candelara. Novellara.

28 Distretto di quà del Foglia Capo-Lugo Gradara.

Comunità. Gradara. Granaruolo. Gabice. Fiorenzola. Tomba. Pozzo. Montelauro. Castel di mezzo.

„ La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata

„ Segnat. Debò Preſidente — Terzaghi — Vareſi Segretarj.

„ Il Conſiglio de' Seniori Approva.

„ Martinelli Preſidente — Macchi Segretario — Gabelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo. Firm. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indivisibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 29. Fiorile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Direttorio Eſec. il ſeguente Meſſaggio

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indivisibile.

Milano 29. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Seſſione CLXXVI. del Conſiglio de' Seniori.

Il Conſiglio de' Seniori al Direttorio Eſecutivo.

Vi traſmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva Elezione ſopra nota dupla del Gran Conſiglio degli Individui per la nuova Municipalità di Ceſena, non che per due poſti vacanti nella Municipalità di Rimini, e per uno nell' Amministrazione Centrale del Benaco.

Municipalità di Ceſena. — Cedrini Sante. Venturelli Carlo. Serafini Giacomo. Bollaffi Aleſſandro. Bordi ex-Frate. Ricci Nicola. Cacciaguerra Domenico. Paggi Dottore Vincenzo. Barbieri Benedetto.

Municipalità di Rimini. — Ricciardelli Franceſco. Ugolini Franceſco.

Amministrazione Centrale del Benaco. — Giovanni Maria Roſcio di Maderno.

Salute, e fratellanza.

Sott. Martinelli Preſidente. Macchi Segretario. Gabelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa definitiva Elezione ſia ſtampata, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Certificato conforme — Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indivisibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 29. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Conſiderando il biſogno urgente di valerſi di que' mezzi, che la Legge 19. Fiorile affida al Direttorio Eſecutivo ad oggetto di far fronte alle pubbliche occorrenze;

Con-

Digitized by Google

Considerando, che nella Comune di Milano vi sono molte Corporazioni religiose secolari col nome di Capitoli, Collegiate, i cui fondi ponno essere erogati a questo fine indispensabile: — Il Direttorio Esecutivo determina:

I. Sono soppressi i seguenti Capitoli, o Collegiate esistenti nella Comune di Milano:

I Capitoli Maggiore, e Minore della Metropolitana.

Quello di S. Nazaro maggiore.	Quello di S. Ambrogio Maggiore.
di S. Maria Falcorina.	di S. Lorenzo Maggiore.
di S. Maria della Passione.	di S. Giorgio al Palazzo.
di S. Stefano Maggiore.	di S. Tommaso in Terramala.

I beni addetti a queste Corporazioni sono avocati a profitto della Nazione.

II. A ciaschedun individuo dei così detti Canonici delle indicate Corporazioni è assegnata interinalmente, fino a nuova disposizione del Corpo Legislativo, a titolo di sussistenza, l'annua pensione di lire seicento milanesi sopra i singoli suoi proventi, semprecchè ne siano suscettibili, dedotti tutti i pesi di qualunque sorta ad essi inerenti. Nel caso poi che i proventi di qualche individuo non siano suscettibili della fissata pensione, questa non potrà oltrepassare giammai l'entrata dei proventi suddetti.

III. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni quegli individui, il cui Canonicato o Beneficio fosse jus padronato laico di qualche famiglia; i suddetti individui continueranno fino alla definitiva provvidenza del Corpo Legislativo nel possesso, e godimento del proprio beneficio; e continuerà similmente per ora il diritto di juspadronato alle rispettive famiglie.

IV. Per que' Capitoli, o Collegiate, a cui è annessa Parrocchia, si continuerà ad esercitare la Parrocchialità da quell' individuo di essa Corporazione, che n'era prima incaricato. Per tale esercizio sarà corrisposta a quell' individuo l'annua pensione di Lire mille duecento, in luogo di quella assegnata all' art. II., e ciò provvisoriamente fino a nuova disposizione del Corpo Legislativo.

V. Per lo stesso oggetto dell' art. IV. vi saranno parimenti uno, o due provvisori Coadjutori a norma delle circostanze. A questi, qualora siano individui delle surriferite soppresse Corporazioni, verrà interinalmente corrisposto, in luogo della pensione di Lire seicento, l'annuo assegno di Lire ottocento: altrimenti avranno la pensione ordinaria dei Coadjutori, cioè di Lire settecento.

VI. Tanto i Parrochi, quanto i Coadjutori, fino alle generali disposizioni legislative, goderanno *gratis* dell' alloggio, che verrà loro fissato dall' Agenzia Centrale.

VII. Qualunque individuo delle sovraindicate soppresse Corporazioni, come di qualunque altra soppressa, o da sopprimersi a norma della Legge 19. Fiorile, non potrà percepire la rispettiva pensione, se abiterà fuori del territorio della Repubblica Cisalpina.

VIII. Le pensioni assegnate nella presente determinazione dovranno diminuirsi, o cessare anche intieramente; qualora alcuno degl' individuivi accennati ottenesse altro stabilimento, o ricevesse soldo dal Governo.

IX. Non percepiranno la presente pensione quegl' individui, che ne avessero già altra non minore delle Lire seicento, assegnata dal passato Governo.

X. Il Ministro dell' Interno, e quello della Finanza Generale sono incaricati; ciascuno per quello che gli appartiene, e dell' esecuzione di questa determinazione.

La presente determinazione sarà stampata.

Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Fir. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

AVVISO.

Si terrà un' Asta pubblica il giorno 16. andante per la fornitura di 150. Materazzi, 150. Capezzali da due piazze, di quaranta Materazzi per una sol piazza, e di ottanta Cuscini, il tutto destinato per il Casermamento della Guardia del Corpo Legislativo, la quale verrà deliberata al minor offerente. Dett' asta avrà luogo nell' Offizio del Commissario Ordinatore Mauri situato nella Contrada di San Vittor Quaranta Martiri num. 1194.

I Capitoli, e condizioni sotto i quali verrà deliberata detta Asta si trovano esposti a pubblica notizia nell' Officio del detto Commissario Ordinatore.

Milano li 1. Pratile anno sesto Repubblicano.

Il Commissario Ordinatore Mauri.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 2. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Direttorio Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 2. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXXVIII. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLXXX. del Gran Consiglio.
„ Milano 29. Fiorile anno VI. Repubblicano
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che li dubbj sopra l' intelligenza della Leg-
„ ge 14. Frimale motivati dal Direttorio con suo Messaggio 9. Fiorile possono
„ perturbare l' ordine, e lo spedito corso della giustizia in materia, che tanto
„ interessa la causa pubblica;
„ Dichiarata l' urgenza sull' esposto motivo, Risolve:
„ Cadono sotto la disposizione dalla Legge 14. Frimale anche i delitti commessi
„ anteriormente all' epoca di detta Legge.

La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Dehò Presidente — Varesi — Marieni Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva
„ Nani Presidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esec. il Segret. Gen. Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo — Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

Repubblica Francese — Armata d' Italia

ORDINE

Dal Quartiere generale di Milano li 2. Pratile anno VI. della Repubblica francese.

Consapevole il generale in Capo che un gran numero di Vagabondi si ritirano nelle grandi Città d' Italia, e principalmente in quella di Milano facendosi credere per militari, o come attaccati al servizio dell' Armata.

Ordina agli Officiali Generali, e Comandanti militari di far arrestare e tradurre avanti al Consiglio di guerra per esser giudicato come spia, ogni individuo che portasse un Uniforme o qualche distintivo che non gli appartenesse.

Gli Officiali Generali e Comandanti militari faranno parimenti punire con quindici giorni di carcere ogni militare, il quale non porterà il suo Uniforme ed ogni impiegato il quale non portasse pure li distintivi ordinati precedentemente con un decreto del Gen. in Capo Bonaparte. Segnato Bruhe.

D' ordine del Generale in Capo. Il Generale di Brigata capo dello Stato Maggiore Generale. Segnato L. G. Suchet.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 2. Pratile anno VI. Repubblicano.

Visto il Rapporto del Commissario del Potere Esecutivo nel Dipartimento dell' Alto Pò de' 27. fiorile p. p., e l' annessovi Processo verbale relativo alla Municipalità di Viadana;

Considerando, che la stessa Municipalità è pressocchè sempre composta delli soli due Municipalisti Bonanomi, e Gasapina: che li Cittadini Dottor Villani Medico condotto del Luogo, e Girola, tuttocchè di Viadana, pure già da alcuni mesi si astengono dalle Sessioni della Municipalità, che il Cittadino Calcfi pure di Viadana ha dichiarato di non potervi intervenire; che il Cittadino Tiraboschi Medico condotto di Dosolo non interviene mai alle Sessioni;

Considerando, che avvi perciò un eccessivo languore, ed irregolarità nel disbrigo degli affari a motivo del voto, che resta nella Municipalità, e che lo spirito pubblico anche per questa circostanza vi è ad una notabile depressione;

Digitized by Google

Il Direttorio Esecutivo determina: I. Vengono dimessi dalla carica di Municipalista in Viadana li sunnominati Cittadini Villani, Girola, Caleffi, e Tiraboschi.
II. Sono provvisoriamente sostituiti ai sunnominati, ed a completazione del numero regolare di detta Municipalità li seguenti Cittadini, Namies Felice, Roberti Pietro, Verrara Giuseppe, Zanotti Ottavio, Foggia Carlo.
III. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell'esecuzione della presente determinazione.
IV. Si darà notizia del presente Atto al Corpo Legislativo, perchè sia successivamente provveduto all'elezione dei Municipali.
La presente determinazione sarà stampata.
Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 3. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de'Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 3. Pratile Anno VI. Repubblicano — Sessione CLXXIX.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta CLXXXII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 2. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giu„ diziario, pel Militare, e per le Finanze;
„ Considerando, che quella organizzazione ha per fondamento la rettificazione „ dei Confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e „ Comuni a norma della Costituzione,
„ Dichiarata l' urgenza sui precedenti motivi, il Gran Consiglio „ Risolve:
„ Il Dipartimento dell' Alta Padusa sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge anteriore in contrario;

N. 1. Comune di Cento colle seguenti Ville;

Dosso. Renazzo. Corpo di Reno. Bonacompra. Bevilacqua. Palata. Galeazza. S Matteo della Decima. S. Agostino. S. Carlo. Mirabello. Galliera alla sinistra del Reno.

N. 2. Comune di Finale colle seguenti Ville:

Serraglio fino al confluente col Panaro restandovi unito il così detto Serragliolo staccato dal Bondeno Via Rovere. Il suo confine dalla parte del Bondeno va lungo l' argine del Cagneto fino a Burana, indi ascende il Canale di S. Martino fino a Portovecchio. Massa. Cabbianca. Selvabella. Bratellari. Alberone. Reno. Calumaro.

N. 3. Comune di S. Giovanni in Persiceto colle seguenti Ville;

Amola di Piano. Castagnolo. Padule. Bagno. Lorenzatico. Budrie. Zenerigolo. Tivoli. S. Giacomo del Martignone.

N. 4 Comune di S. Pietro in Casale colle seguenti Ville;

Gherghenzano. Rubizzano. Gavassetto. Cenacchio. Maccaretelo. S. Alberto. S. Antonio. S. Venanzio a destra del fiume Reno. S. Vincenzo a destra del fiume Reno. S. Prospero a destra del fiume Reno. Pegola a sinistra del Naviglio.

N. 5. Comune di Pieve colle seguenti Ville;

Argelata. Argile. Asia. Pogetto. Massumatico. Galliera a destra del Reno. Mascherino.

N. 6. Comune di Crevalcore colle seguenti Ville;

Sammartini. Caselle. Stufione.

N. 7. Comune di S. Agata.

N. 8. Comune di S. Felice colle seguenti Ville;

Rivara. Camposanto. Cadecoppi. S. Martino fuori della parte staccata dal Bondeno, ed unita al Finale. Mortezuolo per la parte in addietro attinente a S. Martino.

La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Luini Presidente — Marieni — Stefani Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva. „ Na-

Digitized by Google

„ Nani Presidente — P. A. Venturelli Segretario — Orioli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 3. Pratile anno VI. repubblicano,

Dietro le istruzioni avute con lettera del Ministro degli affari interni 17. Fruttidoro anno V., ed il successivo Decreto 1. Germile anno VI. conformi alla determinazione 5. Fruttidoro anno V. de' Comitati di Costituzione, e Giurisprudenza, trasmesse al detto Ministro dal Direttorio Esecutivo gli 11. dello stesso mese, incaricata l'Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona a ricevere le istanze de' Petenti, l' ammissione all' esercizio della professione di Ragionato, ed a nominare una Deputazione di Professori per l' esame de' Candidati, e così pure a dichiarare, e pubblicare l'abilitazione de' medesimi, ordina la pubblicazione del presente
Estratto dei Registri dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona.
Seduta del giorno 1. Pratile anno VI. Repubblicano.
Propostosi il rapporto della Commissione de' Ragionati nominati da quest' Amministrazione nella seduta del giorno 6. Germile p. p. anno VI. per gli esperimenti sopra li requisiti, e qualità del cittadino Gaetano Carnago, che ha chiesto d' essere abilitato all' esercizio della professione di Ragionato, e riconosciutosi dal detto rapporto, che il Petente ha dato prova d' essere bene istruito nella professione medesima.
La medesima Amministrazione accorda al cittadino Gaetano Carnago il diritto di esercitare la professione di Ragionato, ordinando, che la presente determinazione sia data per copia al Candidato.
Firm. C. Busti Presidente — Perabò Amministratore. Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 4. Pratile anno VI Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Esec. il seguente Messaggio
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Milano li 4. Pratile Anno VI. Repubblicano
„ Sessione CLC. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Direttorio Esecutivo.
„ Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva Elezione da noi fatta sopra la rispettiva Nota duplicata del Gran Consiglio degl' Individui per tre posti „ vacanti nell' Amministrazione Centrale del Mella, per uno nella Municipalità di Brescia, ed altro nella Municipalità di Reggio, ed altro finalmente „ per il rimpiazzo del Cittadino Niccolò Mari Commissario al Finale per il prestito forzato.
„ Amministrazione Centrale del Mella, „ Tanfoglio Domenico — Gardone. „ Martinoni Giovanni — Brescia. „ Pasini Giuseppe — Odolo.
„ Municipalità di Brescia. „ Guzzago Faustino.
„ Municipalità di Reggio. „ Gasparotti Andrea.
„ Nuovo Commissario al prestito forzato al Finale in luogo del Cittadino Niccolò Mari. Taveggi Giovanni. „ Salute e fratellanza.
„ Segnat. Nani Presidente — Orioli — Venturelli Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa definitiva Elezione sia stampata, pubblicata ed eseguita.
Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segret. Gen. Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 4. Pratile Anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Mi-

Digitized by Google

„ Milano li 4. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Seſſione CLXXX. del Conſiglio de' Seniori.
„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.
„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.
„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
„ Seduta CLXXXIII. del Gran Conſiglio.
„ Milano li 3. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Il Gran Conſiglio conſiderando, che la Legge 22. Ventoſo ſul Preſtito forzato
„ determina la ſomma, che deve pagare ogni Cittadino a tenore de' ſuoi redditi.
„ Conſiderando, che i Cittadini, i quali preſtano volontariamente oltre la ſom-
„ ma voluta dalla Legge, meritano lo ſteſſo riguardo, che quelli contemplati
„ dall' articolo XIII.
„ Dichiarato il caſo d' urgenza ſul motivo, che per promovere i vantaggi del
„ pubblico Teſoro, biſogna dare un pronto incoraggimento alle ſpontanee pre-
„ ſtazioni, — „ Riſolve:
„ I. L' aumento del cinque per cento accordato dall' articolo XIII. della Legge
„ 22. Ventoſo a chi non avendo un reddito annuo di lir. 2m. di Milano con-
„ corre volontariamente al preſtito forzato, è eſteſo anche a quelli, che aven-
„ do un' annua rendita di lir. 2m., o più oltrepaſſano ſpontaneamente la ſom-
„ ma preſcritta loro dalla Legge.
„ II. Detto aumento però riguarda ſoltanto l' ulterior ſomma volontariamente
„ ſomminiſtrata.
„ La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
Segnat. Luini Preſidente — Reſſi — Stefani Segretarj.
„ Il Conſiglio de' Seniori — Approva.
„ Nani Preſidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del *Sigillo* della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.
Pel Dirett. Eſec. il Segret. Gen. Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo
Seduta del giorno 4. Pratile anno VI. Repubblicano.
Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge
„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
„ Milano li 4. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Seſſione CLXXX. del Conſiglio de' Seniori.
„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio
„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.
„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
„ Seduta CLXXXIII. del Gran Conſiglio
„ Milano li 3. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Il Gran Conſiglio conſiderando, che la vita de' Cittadini, e la ſicurezza delle
„ loro proprietà ſono protette dalla Legge;
„ Conſiderando, che la Legge deve non ſolo punire, ma per quanto è poſſibile
„ prevenire ancora i delitti;
„ Dichiarato il caſo d' urgenza ſul motivo, che la vita, e la proprietà de' Citta-
„ dini ſono violate, e compromeſſe ſulle pubbliche ſtrade; „ Riſolve:
„ I. In tutte le ſtrade infeſtate da Ladri, e da Malviventi, il Direttorio Eſecutivo
„ fa diſtribuire dei Corpi di Guardia, e dei forti Diſtaccamenti di Truppa a di-
„ feſa delle medeſime.
„ II. Le ſentenze di morte ſi eſeguiſcono nei Luoghi ſteſſi ove ſiaſi commeſſo il
„ delitto.
„ La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
„ Segnat. Luini Preſidente — Marieni — Vareſi Segretarj.
„ Il Conſiglio de' Seniori — Approva.
„ Nani Preſidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita. Il

Digitized by Google

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 5. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direct. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
„ Milano li 1. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXXVII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLXXX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 29. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che sono imprescrittibili, ed inalienabili li diritti della Nazione di sopprimere affatto qualunque Dazio, ed imposta, di variarne opportunamente la misura, e di determinare il modo della esazione;
„ Considerando, che non è quindi alienabile altrimenti che a breve tempo l' esercizio del diritto di percezione delli Dazj, ed Imposte;
Considerando, che la Nazione volendo richiamare a se l' esercizio del diritto di percezione di Dazj, o di Imposte già ceduto a qualche Privato in corrispettività di sovvenzioni da lui fatte per urgenze pubbliche deve indennizzarlo a termini di ragione;
„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo di rivendicare li diritti di Sovranità del Popolo, Risolve:
„ I. Sono richiamati alla Nazione tutti i diritti così detti in addietro fiscali, o regali, tutti i diritti d' esazione di qualsiasi Dazio, o Imposta sotto qualunque denominazione possa essere compresa, anche di Pedaggio, Transito, Passaggio di Ponti, Fiumi, Laghi ec., ed altri simili in qualunque modo, e tempo alienati, ed ipotecati.
„ II. Il Direttorio per mezzo delle Amministrazioni Dipartimentali obbligate a renderne conto prende possesso senza dilazione in nome della Nazione, e richiama in effetto a favore della medesima tutti i sovradetti diritti.
„ III. Qualunque Possessore di simili diritti è obbligato entro due decadi dalla pubblicazione di questa Legge a notificare il suo possesso all' Amministrazione Dipartimentale, quando questa preventivamente non ne avesse preso possesso.
„ IV. Chiunque in seguito continuasse nell' esercizio di tali diritti è punito con due anni di carcere.
„ V. I Detentori di simili diritti sono indennizzati dalla Nazione nel modo infrascritto, quando per altro si verifichino per essi le seguenti condizioni; 1. che ne abbiano fatto acquisto da pubblica autorità per contratto legittimo, rivestito di tutte le formalità richieste dalle Leggi d' allora nei contratti col Governo vigente a quel tempo; 2 che ne abbiano fatto acquisto collo sborso effettivo di danari versati realmente nelle pubbliche Casse, o colla effettiva somministrazione di cose necessarie nelle susseguenti circostanze; 3. che siasi fatto lo sborso, o la somministrazione per causa di pubblica necessità delle popolazioni in oggi Cisalpine, cioè di carestia, di peste, di epidemia, d' inondazioni minaccianti la pubblica causa, di risacimento di Città, di pericolo imminente di saccheggio, o incursione di nemici nel Paese; ovvero per causa di pubblica permanente utilità anche in oggi esistente a profitto del Popolo ora Cisalpino, per l' agricoltura, commercio, educazione, sanità, o difesa del Territorio ora Cisalpino.
„ VI. Il difetto anche di una sola delle condizioni predescritte toglie ogni diritto alla indennizzazione, e non si ammette presunzione alcuna appoggiata a prescrizione immemorabile.
„ VII. Quelli, che a tenore dell' articolo quinto pretendessero d' essere indennizzati, presentano entro il termine di nove decadi dopo la pubblicazione di questa Legge alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali gli autentici documenti giustificanti il titolo del loro anteriore godimento unitamente alla specifica del

prodotto totale, e del prodotto netto da essi ricavato annualmente nell' esercizio dei predetti diritti. La mancanza di presentare cotali documenti entro il termine fissato, come pure la falsità della suddetta specifica è punita colla perdita irreparabile della pretesa indennizzazione.

„ VIII. Le Amministrazioni Dipartimentali entro il termine di tre decadi dopo avere rispettivamente ricevuti i documenti suddetti dai diversi Pretendenti li trasmettono unitamente alla nominata specifica al Ministro degli Affari Interni, aggiungendovi una ragionata informazione.

„ IX. Il Ministro degli affari Interni entro il termine di tre decadi dopo aver rispettivamente ricevuti come sopra i precitati documenti dalle diverse Amministrazioni Dipartimentali, ne fa un Ragionato rapporto al Direttorio, che delibera a norma di questa legge su l' accordare l' indennizzazione ai Pretensori.

„ X. Chiunque si credesse gravato dalla deliberazione del Direttorio può ricorrere liberamente al Potere Giudiziario davanti i suoi competenti Tribunali Dipartimentali per far decidere la vertenza nelle forme giudiziali a seconda di questa legge, e il Direttorio nomina in tal caso nel rispettivo Dipartimento un Procuratore, che contraddica in giudizio a nome della Nazione.

„ XI. Il Direttorio informa immediatamente il Corpo Legislativo di quelle deliberazioni, colle quali ha accordata l' indennizzazione ai diversi Pretendenti.

„ XII. L' indennizzazione non può eccedere in qualunque caso la somma del danaro sborsato, o il valore della fatta somministrazione a tenore dell' articolo quinto.

„ XIII. Se l' annuo prodotto netto, ricavato dai rispettivi Pretensori nell' esercizio dei citati diritti oltrepassava regolarmente la misura del sette per cento di lucro ragguagliatamente al valore del capitale o sborsato, o somministrato come sopra, l' eccesso del lucro oltre l' indicata misura si computa a corrispondente diminuzione di valore del capitale, e l' indennizzazione non si accorda che nel residuo

„ XIV. Se il contratto d' acquisto a tenore dell' articolo quinto è fatto a perpetuità in maniera, che appaja contrattato anche il diritto di redenzione spettante inalienabilmente alla Nazione, o se è stata stipulata in qualunque tempo l' estinzione di questo patto preventivamente esistente, tendendosi di rendere irredimibile il sovradetto diritto a pregiudizio della Nazione, in tal caso tutto ciò che si è dato, o sborsato a questo oggetto, non è altrimenti restituito, o indennizzato. Quando espressamente non costi nel contratto il quantitativo dato, o sborsato come sopra, la Legge presume, che un quinto del totale fiasi dato, o sborsato all' oggetto indicato, e quindi per una simile quota non si accorda l' indennizzazione.

„ XV. La Nazione indennizza i Pretensori, che ne hanno diritto in conformità di questa Legge colla pronta cessione a loro perpetua proprietà d' altrettanti Beni Nazionali, quanti a questa stima corrispondono alla somma da indennizzarsi come sopra. Il Direttorio incaricato di ciò, pubblica immediatamente dopo in tutti i Dipartimenti la nota dei fondi ceduti a questo oggetto colla specifica della stima rispettiva per la quale ne è stata fatta la cessione: e chiunque credesse che la Repubblica ne risentisse detrimento per l' ingiustizia della stima si dirige ai Censori della Contabilità, obbligati sotto la loro risponsabilità a prendere le opportune notizie, e ad informare il Corpo Legislativo. Il Direttorio inserisce espressamente questo articolo di Legge in fronte alla nota da pubblicarsi come sopra.

„ XVI. Sono totalmente aboliti tutti i privilegj di esenzione, come pure tutte le privative d' Osteria, di Forno, di Mulino, di Macello, di Torchio ec. anche annesse ai già Feudi, o concesse per qualsivoglia titolo; e i Possessori di questi privilegj e privative non ricevono indennizzazione che a norma in tutto e per tutto di questa Legge. Quando però la concessione, o l' uso di tali privative imponesse l' obbligo agli abitanti di un dato Distretto di servirsi esclusivamente di un dato Mulino, o Forno ec., in tal caso cotali privative come lesive ai diritti dell' Uomo sotto qualunque denominazione vengano, sono totalmente abolite senza speranza di alcuna indennizzazione.

In questa Legge non è compreso il diritto di Pescagione nei Laghi, Fiumi Canali ec., sopra il quale il Corpo Legislativo prenderà in seguito le opportune determinazioni.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Dehò Presidente — Federici — Marieni Segretarj.

„ Mi-

Digitized by Google

„ Milano li 5. Pratile Anno VI. Repubblicano
„ Seſſione CLXXXI. del Conſiglio de' Seniori
„ Il Conſiglio de' Seniori Approva.
„ Nani Preſidente — Venturelì Segretario — Ovioli Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo — Firm. Coſtabili.
Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale — Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Miniſtro della giuſtizia Luoſi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

L' Amminiſtrazione Centrale del Dipartimento d' Olona volendo appaltare la biennale manutenzione di tre mille letti forniti, ciaſcuno de' quali della capacità di due perſone ad uſo militare, ſotto le condizioni riſultanti dai Capitoli eſiſtenti ne' ſuoi atti, fa invitare qualſivoglia aſpirante a comparire la mattina di Sabbato 14. dello ſtante Pratile (2. del proſſimo venturo Giugno v. s.) alle ore dieci nel luogo di reſidenza della ſteſſa amminiſtrazione poſta nella Caſa del Comune, ove ſi terranno gli incanti, e ſi procederà alla deliberazione a favore del miglior obblatore, ſe però ſarà giudicato ſpediente, eſcluſa qualunque poſteriore miglioria del ſeſto e ſotto riſerva della Superiore approvazione.
Dalla Caſa del Comune 6. Pratile anno VI. Repubblicano. (25 Maggio 1798. v. s.)
C. Buſti Preſidente. Perabò Amminiſtratore. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

AVVISO.

Nel Decadì proſſimo, giorno 10. Pratile, alle ore 12. preciſe il Direttorio Eſecutivo terrà il Pubblico Ricevimento del Miniſtro Plenipotenziario delle Spagne nella ſolita gran Sala del Palazzo Nazionale.
Milano 7. Pratile anno VI. Repubblicano.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Milano li 7. Pratile anno VI. Repubblicano.
Nella Sala della Commiſſione Criminale d' Alta Polizia
reſidente nel Palazzo di Giuſtizia
Giudizio d' Alta Polizia

La Commiſſione Criminale d' Alta Polizia ſtata nominata dal Corpo Legislativo colla Legge 9 Ventoſo anno ſuddetto per giudicare alla forma militare li pericoloſi Allarmiſti, che cercano di turbare l' interna tranquillità della Repubblica eſſendoſi radunata preſente l' infraſcritto Commiſſario del Potere Eſecutivo all' effetto di giudicare il detenuto
Giovanni Antonio Boſſi figlio del vivente Giovanni, nativo, ed abitante di Cedrate Dipartimento del Verbano, d' anni 24. circa, accuſato, ed inquiſito d' avere in contravvenzione alla Legge ſuddetta „ nel dopo pranzo del giorno cin„ que proſſimo paſſato Fiorile 24. Aprile v. s. nell' Oſteria di Cedrate ſuddetto, „ ed alla preſenza di varie perſone acclamato replicatamente *Evviva l' Imperato„re, e verrà preſto l' Imperatore in queſte Contrade.*
Ordinò che l' acculato ſi preſentaſſe innanzi la medeſima Commiſſione libero, e ſciolto accompagnato dal proprio Difenſore, ed avendo ſul tavolo il Codice Militare, e la Legge 9. Ventoſo relativa anche alla propria competenza ſentì la lettura del proceſſo, e delle carte sì prò, che contro, le difeſe dell' accuſato, il rapporto, e le concluſioni dell' Ufficiale Relatore, quindi il Preſidente interpellò l' acculato ſteſſo ſe le ſue riſpoſte erano ſtate fedelmente traſcritte in proceſſo, e ſe null' altro aveva d' aggiungere, e dopo di avere ricevuta la ſua riſpoſta affermativa riguardo alla prima circoſtanza, e negativa rapporto alla ſeconda, comandò sì all' Inquiſito, che all' Uditorio di ritirarſi.
Succeſſivamente in Comitato ſegreto, ed a porte chiuſe eſſo Preſidente propoſe la ſeguente quiſtione = Il ſuccennato Gio. Antonio Boſſi accuſato del delitto come ſopra è egli colpevole?
Raccolti i voti de' Giudici n' è riſultato a unanimità eſſere il ſuddetto Gio. Antonio Boſſi colpevole.
In conſeguenza di che il Preſidente della Commiſſione ſopra l' iſtanza del Cittadino De Lorenzi Commiſſario del Potere Eſecutivo perchè veniſſe contro il predetto

Digitized by Google

detto Boffi dichiarato colpevole applicata la pena portata dall'Art. VII. della Legge ſuddetta, e corriſpondente alla qualità del delitto, avendo di nuovo raccolti li voti, ne è riſultato ad unanimità come ſopra eſſere applicabile al caſo la pena di tre anni di pubblico lavoro, e quindi fu dichiarato il rammentato Boffi incorſo nella ſuddetta pena.

Retaſi di nuovo pubblica la Seſſione in faccia anche dello ſteſſo Accuſato, venne fatta lettura ad alta, ed intelligibil voce di queſta Sentenza a cui toſto a norma dell'iſtanza del Commiſſario ſuddetto ſi darà eſecuzione.

Inoltre fu ordinata la ſtampa, e la pubblicazione del preſente Giudizio ne' cinque Dipartimenti dell'Olona, dell'Adda, del Ticino, del Verbano, e del Lario, ed ovunque ne faccia biſogno.

Fatto, chiuſo, e decretato il giorno, meſe, ed anno ſopra enunciati.

Sottos Beonio — Loppio — Ferrario — Perti — Stampa Preſidente.

De Lorenzi Commiſſario del Potere Eſecutivo

Manzi Ufficiale Relatore — Ferrari Attuaro Cancelliere.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto dei Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 7. Pratile anno VI Repubblicano.

Il Direttorio Eſecutivo conſiderando, che le rendite dei così detti Beni Eccleſiaſtici devono impiegarſi a vantaggio della Repubblica Ciſalpina, ſul territorio della quale ciſſono i ſuddetti Beni.

Il Direttorio Eſecutivo colle facoltà, che gli ſono aſſegnate colla Legge 19. Fiorile, Determina:

I Sono richiamati alla Nazione tutti i Benefizj di qualunque genere poſſeduti attualmente da Individui domiciliati fuori del Territorio della Repubblica.

II. Sono richiamate egualmente alla Nazione tutte le Penſioni poſſedute a titolo eccleſiaſtico, e fondate ſui detti Benefizj dai nominati Individui.

III. Qualunque Agente, Procuratore, Affittuario, od altro incaricato dovrà verſare il prodotto dei Benefizj, e Penſioni ſuddette nelle riſpettive Caſſe dell'Agenzia dei Beni Nazionali. Nel caſo, che ommetteſſe di fare tali verſamenti, ſarà tenuto ad indennizzare del proprio la Nazione.

IV. Il Miniſtro dell'Interno, ed il Miniſtro di Finanza ſono incaricati per ciò, che loro riſpettivamente appartiene dell'eſecuzione della preſente determinazione, la quale ſarà ſtampata, e pubblicata.

Per Spedizione conforme. Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Fir. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo

Seduta del giorno 8. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Eſecutivo la ſeguente Legge

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Milano gli 8 Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Seſſione CLXXXIV. del Conſiglio de' Seniori.

„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d'urgenza il ſeguente.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina, una ed indiviſibile.

„ Seduta CLXXXVI. del Gran Conſiglio.

„ Milano li 6. Pratile Anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Il Gran Conſiglio conſiderando dietro Meſſaggio del Direttorio Eſecutivo la „ neceſſità di provvedere iſtantaneamente ai preſſanti biſogni del pubblico Erario; „ Conſiderando, che l'anticipare una parte di taſſa già impoſta riſce ai Cittadini „ ni meno peſante, che una nuova impoſizione;

„ Dichiarato il caſo d'urgenza ſul motivo, che da ogni ritardo ne ſoffrirebbe la „ coſa pubblica, Riſolve:

„ 1. Dentro una Decade dalla pubblicazione della preſente Legge nei riſpettivi „ Dipartimenti ogni contribuente dell'impoſizione prediale per l'anno corren„ te, anticipa il pagamento di ſei denari per ogni ſcudo d'eſtimo, quali gli „ verranno bonificati nelle ultime due rate di queſto iſteſſo anno a ragione di „ tre denari per rata.

„ 2.

Digitized by Google

„ 2. Chiunque nel termine indicato non si presta a tale anticipazione vi è co-
„ stretto nel modo più pronto col mezzo della mano forte, e dell' esecuzio-
„ ne militare.
„ 3. Le Amministrazioni Dipartimentali versano immediatamente nella cassa del
„ tesoro nazionale le somme senza poterle erogare in oggetti diversi ancorchè
„ di pubblico interesse.
„ 4. Il Direttorio Esecutivo sotto la più stretta responsabilità è incaricato di ren-
„ der conto dell' incasso al Corpo Legislativo entro lo spazio di tre decadi.
„ La presente Risoluzione sarà stampata
„ Segnat. Luini Presidente — Marieni — Varesi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Nani Presidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO.

I sottoscritti Cittadini, nominati Esaminatori degli aspiranti ad essere ammessi nel Corpo di Ragionati di fortificazione in conformità del Proclama 13. passato Fiorile del Ministro della Guerra, prevengono tutti i Cittadini autorizzati dal medesimo a presentarsi agli esami, che questi si incomincieranno la mattina del giorno 15. corrente alle ore 9. nella Casa situata nella Contrada del Cappuccio segnata num 2901., e saranno continuati fino a tutto il giorno 20. a norma del prescritto nel suddetto Proclama.
Milano gli 8. Pratile anno 6. Repubblicano.
Gli Esaminatori Bianchi d'Adda — Caccianino — Giussani.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Sessione del giorno 8. Pratile anno VI. Repubblicano.

Essendo state munite del Sigillo della Repubblica le due Leggi, una del giorno 25. Ventoso, portante la ratifica del Trattato di Commercio conchiuso tra la Repubblica Francese, e la Repubblica Cisalpina, e l' altra del giorno 30. Ventoso, portante la ratifica del Trattato di Alleanza conchiuso tra le suddette due Repubbliche, e fatto il cambio rispettivo delle Ratifiche in Parigi il giorno 25. Fiorile, il Direttorio Esecutivo ordina al Ministro della Giustizia di farle stampare, e pubblicare solennemente in tutta la estensione della Repubblica.
Per Spedizione conforme, il Presidente del Direttorio Esecutivo Fir. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

TRATTATI.
Di Alleanza e di Commercio
Tra la Repubblica Francese e la Repubblica Cisalpina.
LEGGE

Che contiene la ratifica del Trattato d' Amicizia, e d' Alleanza tra la Repubblica Francese, e la Cisalpina.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 25. Ventoso Anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori = al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente:
In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 24. Ventoso Anno VI. Repubblicano.
Il Gran Consiglio = al Consiglio de' Seniori.
Seduta CXVI. del Gran Consiglio.

Il Gran Consiglio veduto, ed esaminato il Trattato d' amicizia, e d' alleanza tra la Repubblica Francese, e la Cisalpina segnato in Parigi il giorno 3. Ventoso, sottoscritto dal Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina il giorno 13. suddetto.

TRAITE' D' ALLIANCE
Entre la République Française, et la République Cisalpine.

Art. I. La République Française reconnait la République Cisalpine comme Puissance libre, et indépendante; Elle lui garantit sa liberté, son indépendance, et l' abolition de tout Gouvernement antérieur à celui qui la régit maintenant.
II. Il y aura à perpetuité entre les deux Républiques Française et Cisalpine paix, amitié, et bonne intelligence.

Digitized by Google

III. La République Cisalpine s' engage à prendre part à toutes les guèrres que la République Française pourrait avoir, lorsque la réquisition lui en aura été faite par le Directoire Exécutif de la République Française. Elle sera tenue aussitôt que cette réquisition lui aura été adressée, de mettre toutes ses forces sur pied, et tous ses moyens en activité.

Elle sera par la notification de cette même réquisition constituée de plein droit en état de guerre avec les Puissances contre lès quelles elle aura été requise. Et tant que cette notification ne lui aura pas été faite, elle conservera son état de neutralité.

La République Française sera tenue de comprendere la République Cisalpine dans les Traités de paix qui suivront les guerres dans les quelles elle aura engagé celle ci en vertu du présent Article.

IV. La République Cisalpine ayant demandé à la République Française un corps d' armée suffisant pour maintenir sa liberté, son indépendance, et sa tranquillité intérieure, ainsi que pour la préserver de toute aggression de la part de ses voisins, les deux République sont convenues à ce sujet des articles suivans.

V. Jusqu' à ce qu' il en soit autrement convenu, il y aura dans la République Cisalpine un corps de troupes françaises montant à vingt cinq mille hommes, y compris l' état major et les administrations. Ce corps sera composé de 22000. hommes d' infanterie, de 2500. hommes de cavalerie, et de 500. hommes d' artillerie, soit à cheval, soit de ligne.

VI. La République Cisalpine fournira annuellement à la République Française pour la solde, et l' entretien de ses troupes, une somme de dix-huit millions, qui sera versée en douze payemens égaux de mois en mois dans le caisse de l' armée, et en cas de guerre le supplément de dépense nécessaire.

Elle fournira les bâtimens nécessaires au casernement, et logement des dites troupes tant en santé, qu' en maladie. Au moyen de quoi le Gouvernement français sera chargé de la solde, de l' équipement, de l' habillement, et de l' entretien des dites troupes tant en santé, qu' en maladie.

VII. Le Gouvernement français pourra retirer, et remplacer ces troupes à volonté.

VIII. Ces troupes, ainsi que celles de la République Cisalpine seront toujours sous le commandement des Généraux français.

IX. Les garnisons de Mantoue, de Peschiera, et de Ferrare seront toujours composées au moins de chacune pour moitié, de troupes françaises.

X. La République Cisalpine tiendra toujours l' artillerie de ces trois Places dans le meilleur état, et les approvisionnera constamment pour une année.

XI. Lorsque les troupes françaises, et les troupes Cisalpines se trouveront dans la même Place, station, ou cantonement, elles seront commandées, à grade égal par un Officier Française, et en cas de grades inégaux par l' Officier du grade supérieur, soit Français, soit Gisalpin.

XII. La République Française abandonnera à la République Cisalpine, aux termes convenus entre le Citoyen Bonaparte, et le Directoire de la République Cisalpine toute la partie de l' artillerie prise sur l' ennemi, dont la République Cisalpine pourrait avoir bésoin.

XIII. La Place qui a été projettée à la Roc-d' Anfo par les Officiers du Génie français, et sous les ordres du Citoyen Bonaparte pour fermer la Vallée de Sabia sera construite sans délai. Il sera aussi travaillé sans délai au perfectionnement de la Place de Peschiera, ed de celle de Mantoue, ainsi qu' à la fortification des hauteurs de Valleggio, et de la petite Place de Goito, d' après les Plans qui ont été approuvés par le Citoyen Bonaparte, le tout aux fraix de la République Cisalpine.

XIV. La République Cisalpine organisera une forte Armée composée d' Italiens, et d'Auxiliaires, dont le nombre dans chaque arme sera reglé par une convention particulière. Elle aura un équipage de cent vingt pieces de campagne, un équipage de Pont de soixante Pontons, et une flotille sur le Lac de Garda.

XV. La République Cisalpine ne souffrira sur son Territoire aucun emigré Français. Tout émigré Français, qui serait trouvé sur le Territoire de la République Cisalpine, sera arrêté pour être déporté dans le lieu, que le Directoire Exécutif de la République Française indiquera.

Réciproquement la République Française ne souffrira sur son Territoire aucun émigré Cisalpin. Tout émigré Cisalpin, qui seroit trouvé sur le Territoire de la République Française y sera arrêté, pour être mis à la disposition du Gouvernement Cisalpin.

Fait à Paris le trois Ventôse An six de la République Française une et indivisible.

Signés Ch. Mau, Talleyrand = L. C. Serbelloni = Visconti = Rangone.

Milano 13. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Questo trattato fu presentato dal Ministro degli Affari Esteri al Direttorio Esecutivo, il quale dopo maturo esame, e corrispondente discussione, ha ordinato all' unanimità, che venga sottoscritto dal Direttorio medesimo, munito del Sigillo della Repubblica, e rimesso con analogo Messaggio al Corpo Legislativo.

Sott. Moscati Presidente.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale sott. Sommariva.

Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo di stringere senza ritardo i più stretti vincoli colla Repubblica Francese; = Risolve:

Il Trattato suddetto d' Amicizia, e d' Alleanza tra la Rep. Francese, e la Cisalpina è ratificato.

Segnat. Giovio Presidente = Greppi = Mocchetti Segretarj.

Milano 30. Ventoso anno VI. Repubblicano = Sessione CXVII. del Consiglio de' Seniori.

Il Consiglio de' Seniori approva.

Segnat. Marliani Pro-Presidente = Conti = Rusnati Segretarj.

Per copia conforme, il Presidente del Direttorio Esecutivo sott. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale sott. Sommariva.

Per spedizione conforme, il Presidente del Direttorio Esecutivo segnat. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale sott. Pagani.

TRAT-

Digitized by Google

TRATTATO DI ALLEANZA
Fra le Repubblica Francese, e la Repubblica Cisalpina.

Art. I. La Repubblica Francese riconosce la Repubblica Cisalpina come Potenza libera, ed indipendente. Essa le garantisce la sua libertà, la sua indipendenza, e l'abolizione di ogni Governo anteriore al presente.

II. Vi sarà in perpetuo fra le due Repubbliche Francese, e Cisalpina pace, amicizia, e buona intelligenza.

III. La Repubblica Cisalpina si obbliga a prender parte in tutte le guerre che la Repubblica Francese potrebbe avere, quando ne sarà stata fatta ad essa la requisizione dal Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese. Essa sarà tenuta appena le sarà stata trasmessa questa requisizione di mettere tutte le sue forze in piedi, e tutti i suoi mezzi in attività. Mediante la notificazione di questa stessa requisizione essa sarà costituita di pien diritto in stato di guerra con le Potenze, contro le quali sarà stata richiesta; e conserverà il suo stato di neutralità, finchè non le sarà stata fatta questa notificazione.

La Repubblica Francese sarà tenuta di comprendere la Repubblica Cisalpina nei trattati di pace, che succederanno alle guerre, nelle quali essa avrà impegnata questa in virtù del presente art.

IV. La Repubblica Cisalpina avendo domandato alla Repubblica Francese un Corpo di Armata bastante a mantenere la sua libertà, la sua indipendenza, e la sua tranquillità interiore, egualmente che per preservarla da ogni aggressione per parte de' suoi vicini; Le due Repubbliche sono convenute a tale oggetto ne' seguenti articoli.

V. Fino a che sia altrimenti convenuto, vi sarà nella Repubblica Cisalpina un Corpo di Truppe Francesi ascendente a venticinque mila uomini, compresovi lo Stato Maggiore, e le Amministrazioni. Questo Corpo sarà composto di 22m. uomini d' Infanteria, di due mila e cinquecento uomini di Cavalleria, e di cinquecento uomini d' Artiglieria tanto a cavallo, quanto di linea.

VI. La Repubblica Cisalpina somministrerà ogni anno alla Repubblica Francese per il soldo ed il mantenimento di queste Truppe una somma di diciotto milioni, che sarà versata in dodici pagamenti eguali di mese in mese nella Cassa dell' Armata, ed in caso di guerra il supplemento della spesa necessaria.

Essa somministrerà gli edifici necessarj per le caserme, e l' alloggio delle dette Truppe tanto in stato di salute, che di malattia. Per tal modo il Governo Francese sarà incaricato del soldo dell' equipaggio, dell' abbigliamento, e del mantenimento delle dette Truppe tanto nello stato di salute, che di malattia.

VII. Il Governo Francese potrà ritirare, e rimpiazzare queste Truppe a volontà.

VIII. Queste Truppe, egualmente che quelle della Repubblica Cisalpina saranno sempre sotto il comando de' Generali Francesi.

IX. Le guarnigioni di Mantova, di Peschiera e di Ferrara saranno sempre composte ciascuna per metà almeno di Truppe Francesi.

X. La Repubblica Cisalpina terrà sempre l' artiglieria di queste tre Piazze nel migliore stato, e le approvvisionerà costantemente per un anno.

XI. Quando le Truppe Francesi, e le Truppe Cisalpine si troveranno nella medesima Piazza, Stazione, od Accantonamento, saranno comandate a grado eguale da un Ufficiale Francese, ed in caso di gradi ineguali dall' Ufficiale di grado superiore, sia Francese, sia Cisalpino.

XII. La Repubblica Francese abbandonerà alla Repubblica Cisalpina ai termini convenuti fra il Cittadino Bonaparte, ed il Direttorio della Repubblica Cisalpina tutta l' artiglieria presa al nemico di cui la Repubblica Cisalpina potrebbe aver bisogno.

XIII. La Fortezza, che è stata progettata alla Rocca d'Amfo dagli Ufficiali del Genio Francesi, e sotto gli ordini del Cittadino Bonaparte per chiudere la Valsabbia sarà costruita senza ritardo. Si lavorerà pure prontamente a perfezionare la Fortezza di Peschiera, e di Mantova, come pure a fortificare le Alture di Valleggio, e della piccola Fortezza di Goito, a norma dei Piani che sono stati approvati dal Cittadino Bonaparte; il tutto a spese della Repubblica Cisalpina.

XIV. La Repubblica Cisalpina organizzerà una forte armata composta di Italiani, e di Ausiliarj, il cui numero in ciascun' arma sarà regolato da una convenzione particolare. Essa avrà un equipaggio di cento venti pezzi di campagna, di un equipaggio da ponte di sessanta pontoni, ed una flottiglia sul Lago di Garda.

XV. La Repubblica Cisalpina non soffrirà sul suo Territorio alcun Emigrato Francese. Qualunque Emigrato Francese, che fosse trovato sul Territorio della Repubblica Cisalpina, sarà arrestato per essere deportato nel luogo, che indicherà il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese.

Reciprocamente la Repubblica Francese non soffrirà sul Territorio Francese un Emigrato Cisalpino. Qualunque Emigrato Cisalpino, che fosse trovato sul Territorio della Repubblica Francese, vi sarà arrestato per esser messo alla disposizione del Governo Cisalpino.

Fatto a Parigi li 3. Ventoso anno VI. della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

Segnat. Ch. Mau. Talleyrand = J. G. Serbelloni = Visconti = Rangone.

LEGGE
Che contiene la Ratifica del Trattato di Commercio fra la Repubblica Francese, e la Rep. Cisalpina.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano 25. Ventoso anno VI. Repubblicano = Sessione CXIV. del Consiglio de' Seniori.

Il Consiglio de' Seniori = al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Seduta CXVII. del Gran Consiglio = Milano 28 Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il

Il Gran Consiglio considerando, che il Trattato di Commercio tra la Repubblica Francese, e la Cisalpina segnato in Parigi il 3. Ventoso, e sottoscritto dal Direttorio Esecutivo in Milano li 13. dello stesso mese può effettivamente contribuire alla più stretta unione, ed alla reciproca prosperità delle due Nazioni.

TRAITE' DE COMMERCE

Entre la République Française et la République Cisalpine.

Art. I. Aucune des deux Républiques Française, et Cisalpine ne pourra jamais prohiber l'entrée, ni la consommation d'aucune marchandise du crû, ou en de la fabrique de l'autre République son alliée.

II. Jamais aucune des deux Républiques ne prohibera la sortie d'aucune production de son Territoire, ou marchandise de ses manufactures à la destination de la République son alliée, si ce n'est passagérement celle des grains, ou des farines, mais seulement en cas de disette, et lorsque la même prohibition aura lieu par une mesure générale envers toutes les Nations.

III. Dans le cas où l'une des deux Républiques jugeroit convenable de mettre des droit d'entrée sur quelque prodiction ou marchandise du crû, ou des fabriques de son alliée, ses droits ne pourront excéder six pour cent de la valeur.

IV. Jusqu'à la paix générale, tous les droits seront modérés de moitié lorsque les productions ou marchandises du crû, ou des fabriques des deux Républiques, arriveront sur voitures, ou vaisseaux de l'une, ou de l'autre conduites, si ce sont des voitures, par des Citoyens de l'une ou de l'autre; ou si ce sont des vaisseaux à la charge, que les trois quarts au moins de l'equipage, seront pareillement composés des Citoyens l'une, ou de l'autre République.

V. A' la paix générale, la prime stipulée par l'article précédent cessera pour les productions, ou marchandises qui arriveront sur vaisseaux: mais à cette époque, les productions, et marchandises du crû, ou de fabrique de France, ne pourront être importées dans les Ports de la République Cisalpine, que sur vaisseaux Français, ou Cisalpins.

Et réciproquement les productions, et marchandises du crû, ou de fabrique Cisalpine, ne pourront être importées dans les Ports de France, que sur vaisseaux Cisalpins, ou Français.

Le tout à l'exclusion des vaisseaux de toute Nation, et sous peine de confiscation des Bâtimens, et cargaisons, et de trois mille livres d'amende solidairement, et par corps contre les propriétaires, consignataires, et Agens des Bâtimens, et Cargaisons, Capitaines et Lieutenans.

VI. Les valeus qui serviront de base à la perception des droits d'entrée, seront constatés par les factures, ou déclarations écrites qui accompagneront les expeditions. Et dans le cas où les Préposés aux Douanes jugeraient ces factures, ou déclarations franduleuses, il leur sera toisible de garder la marchandise en la payant sur le pied de la facture, ou de la déclaration, avec vingt-cinq pour cent en sus.

VII. Chacque Bâtiment ou Voiture se munira d'une déclaration faite par devant le Consul, ou à défaut de Consul, par devant l'Officier Municipal du lieu, où se sera fait le chargement; la quelle déclaration mentionnera les pays, où la dite marchandise aura été produite, ou manufacturée.

VIII. Les deux Républiques employeront de part, et d'autre tous leurs bons offices, et leur influence à fin d'obtenir des Puissances intermédiaires les facilités désirables pour le transit de leur commerce réciproque, soit par l'exemption des droits de passage, soit par la restitution à la sortie de ceux qui auraient été perçus à l'entrée.

IX. Il sera établi des rélais de Poste aux chevaux, et des Bureaux de Poste aux lettres sur la route de Milan à Paris; la quelle route sera dirigée par le Valais, le pays de Vaud, et passera par Lausanne, et par le chemin usité avant la Paix de 1748.

Les Républiques Française, et Cisalpine feront les frais de ces établissements sur leur Territoire respectif. Elles se réuniront pour demander à la Républiue Helvétique la formation de semblables établissemens sur son territoire.

X. Le Directoire Exécutif de la Républigue Française employera ses bons offices auprès des Puissances barbaresques, pourque le Pavillon Cisalpin soit traité avec les mêmes égards par leurs corsaires, que le Pavillon Français.

Fait à Paris le trois Ventôse an six de la République Française une et indivisibile.

Signés Ch. Mau. Talleyrand = J. G. Serbelloni = Visconti = Rangone.

Milano 13. Ventoso Anno VI. Repubblicano.

Questo Trattato fu presentato dal Ministro degli affari esteri al Direttorio Esecurivo, il quale dopo maturo esame, e corrispondente discussione, ha ordinato all' unanimità, che venga sottoscritto dal Direttorio medesimo, munito del Sigillo della Repubblica, e rimesso con analogo Messaggio al Corpo Legislativo.

Sottoscritto Moscati Presidente.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale = sottoscritto Sommariva.

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che non si debbono ritardare un sol momento i benefici effetti del medesimo al Popolo Cisalpino = Risolve:

Il Trattato suddetto di Commercio è ratificato.

Segnati = Giovio Presidente = Mangili = Mocchetti Segretarj.

Il Consiglio de' Seniori Approva

Sottoscritto Aldini Presidente = Conti = Rusnati Segretarj.

Per Copia Conforme: il Presidente del Direttorio Esecutivo sott. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo = segnat. Il Segretario Generale Sommariva.

Fatto a Milano questo giorno 16. Fiorile Anno VI. Repubblicano nel Palazzo Direttoriale della Repubblica Cisalpina.

Per spedizione conforme = Il Presidente del Direttorio Esecutivo = Sott. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale = sott. Pagani.

TRAT-

Digitized by Google

TRATTATO DI COMMERCIO
Fra la Repubblica Francese, e la Repubblica Cisalpina.

Art. I. Alcuna delle due Repubbliche Francese, e Cisalpina non potrà giammai proibire l' introduzione, o la consumazione di alcuna mercanzia del suolo, o della fabbrica dell' altra Repubblica sua alleata.

II. Giammai alcuna delle due Repubbliche proibirà l' estrazione di alcun prodotto del suo Territorio, o mercanzia delle sue manifatture destinata per la Repubblica sua alleata; quando non fosse accidentalmente quella dei grani, o delle farine; ma solamente in caso di penuria, e quando la stessa proibizione avrà luogo per una misura generale verso tutte le Nazioni.

III. Nel caso, in cui una delle due Repubbliche giudicasse conveniente di imporre dei Dazj di ingresso sopra qualche produzione, o mercanzia del suolo, o delle fabbriche della sua Alleata, questi dazi non potranno eccedere il sei per cento del valore.

IV. Fino alla Pace Generale tutti i Dazi saranno ridotti alla metà; quando i prodotti, o le mercanzie del suolo, o delle fabbriche delle due Repubbliche arriveranno sopra vetture, o vascelli dell' una, o dell' altra, condotte, quando siano vetture da Cittadini dell' una, o dell' altra, o quando siano vascelli alla condizione che i tre quarti almeno dell' equipaggio saranno composti similmente di Cittadini dell' una, o dell' altra Repubblica.

V. Alla Pace Generale la riduzione stipulata con l' articolo precedente cesserà per le produzioni o mercanzie che arriveranno sopra vascelli: ma a quest' epoca le produzioni, o mercanzie del suolo, o di fabbrica di Francia non potranno essere introdotte nei Porti della Repubblica Cisalpina, che sopra vascelli Francesi, o Cisalpini.

E reciprocamente le produzioni, e mercanzie di suolo, o di fabbriche Cisalpine non potranno essere introdotte nei Porti della Francia, che sopra vascelli Cisalpini, o Francesi.

Il tutto all' esclusione dei vascelli di qualunque Nazione, e sotto pena di confisca dei Bastimenti, e carichi, e di tre mila lire di ammenda solidale, e personale contro i Proprietarj, Consegnatarj, ed Agenti dei Bastimenti, e carichi, Capitani, e Luogotenenti.

VI. I Valori, che serviranno di base alla percezione dei Dazi d' ingresso saranno stabiliti sulle fatture, o dichiarazioni scritte, le quali accompagneranno le spedizioni. E nel caso, in cui i Commessi alle Dogane giudicassero fraudolenti queste fatture, o dichiarazioni sarà loro lecito di trattenere la mercanzia pagandola a norma della fattura, o della dichiarazione col venticinque per cento d' aumento.

VII. Ogni Bastimento, o Vettura si munirà di una dichiarazione fatta d' avanti il Console, o in mancanza del Console d' avanti all' Ufficiale Municipale del luogo, dove si sarà fatto il carico, la qual dichiarazione menzionerà i paesi dove la detta mercanzia sarà stata prodotta, o manifatturata.

VIII. Le due Repubblice impiegheranno sì l' una, che l' altra tutti i loro buoni ufficj, e la loro influenza, onde ottenere dalle Potenze intermedie le facilità desiderabili per il transito del loro commercio reciproco, così per l' esenzione de' Dazi di passaggio, come per la restituzione all' uscita di quelli, che sarebbero stati esatti all' ingresso.

IX. Saranno stabilite delle cambiature di Posta per i Cavalli e degli Ufficj di Posta per le lettere sopra la strada da Milano a Parigi, la quale strada sarà diretta per il Vallese, il Paese di Vaud, e passerà per Losanna, e per il cammino praticato avanti la Pace del 1743.

Le Repubbliche Francese, e Cisalpina faranno le spese di questo stabilimento sopra il loro Territorio rispettivo. Esse si riuniranno per domandare alla Repubblica Elvetica la formazione di simili stabilimenti sopra il suo Territorio.

X. Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese impiegherà i suoi buoni ufficj presso le Potenze Barbaresche ad oggetto che la bandiera Cisalpina sia trattata cogli stessi riguardi dai loro Corsari, che la bandiera Francese.

Fatto a Parigi li tre Ventoso anno 6. della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

Segnat. Ch. Mau. Talleyrand = J. G. Serbelloni = Visconti = Rangone.

TENORE DEI PIENPOTERI.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del 4. Nevoso Anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo in virtù del potere che gli dà la Costituzione.

Nomina il Cittadino Gio. Galeazzo Serbelloni Ambasciatore straordinario presso la Repubblica Francese perchè rivestito delle necessarie plenipotenze tratti in Parigi in unione de' Cittadini Visconti Ambasciatore Ordinario, e Giuseppe Rangone Segretario di Legazione col Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese, o con chi vertà dal medesimo destinato per negoziare, e stabilire un Trattato d' Alleanza, e di Commercio, onde fissare stabilmente i legami, che devono unire in perpetuo le due Repubbliche.

Pel qual effetto riceverà il Cittadino Gio. Galeazzo Serbelloni le necessarie istruzioni dal Ministro degli Affari Esteri.

Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo firmat. Alessandri.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale sott. Sommariva.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del 4. Nevoso Anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo in virtù del potere che gli dà la Costituzione.

Nomina il Cittadino Francesco Visconti Ambasciatore Ordinario presso la Repubblica Francese perchè rivestito delle necessarie plenipotenze tratti in Parigi in unione de' Cittadini Giovanni Galeazzo Serbelloni Ambasciatore Straordinario, e Giuseppe Rangone Segretario di Legazione

Digitized by Google

col Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese, o con chi verrà dal medesimo destinato per negoziare, e stabilire un Trattato d' Alleanza, e di Commercio, onde fissare stabilmente i legami, che devono unire in perpetuo le due Repubbliche.

Pel qual effetto il Cittadino Francesco Visconti riceverà le necessarie istruzioni dal Ministro degli Affari Esteri.

Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo firmat. Alessandri.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale sott. Sommariva.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del 4. Nevoso Anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo in virtù del potere che gli dà la Costituzione.

Nomina il Cittadino Giuseppe Rangone Segretario di Legazione presso la Repubblica Francese perchè rivestito delle necessarie plenipotenze tratti in Parigi in unione dei Citt. Gio. Galeazzo Serbelloni Ambasciatore Straordinario, e Francesco Visconti Ambasciatore Ordinario col Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese, o con chi verrà dal medesimo destinato per negoziare, e stabilire un Trattato d' Alleanza, e di Commercio, onde fissare stabilmente i legami, che devono unire in perpetuo le due Repubbliche.

Pel qual effetto riceverà il Cittadino Giuseppe Rangone le necessarie istruzioni dal Ministro degli Affari Esteri.

Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo firmat. Alessandri.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale sott. Sommariva.

Copie des Ratifications,

TAITE' D' ALLIANCE

Entre la République Française et la République Cisalpine.

Du vingt-sept Ventôse an sixième de la République Française une, et indivisible.

Le Conseil des Anciens adoptant les motifs de la déclaration d' urgence, qui précéde la Résolution ci-après, Approue l' Acte d' urgence.

Suit la teneur de la déclaration d' urgence, et de la Résolution du onze Ventôse an six.

Le Conseil des cinq cents Considerant, qu' il est instant de resserrer, et consolider les liens politiques qui unissent déja la République Française à la République Cisalpine,

Déclare, qu' il y a urgence.

Le Conseil après avoir déclaré l' urgence, prend la Résolution suivante:

Le Traité d' Alliance arrêté, et conclu par le Directoire Exécutif le trois du présent Mois Ventôse avec la République Cisalpine, dont la teneur suit:

TRAITE' D' ALLIANCE

Entre la République Française, et la République Cisalpine.

Art. I. La République Française reconnait la République Cisalpine comme Puissance libre, et indépendante; Elle lui garantit sa liberté, son idépendance, et l' abolition de tout Gouvernement antérieur à celui qui la régit maintenant.

II. Il y aura à perpetuité entre les deux Républiques Française et Cisalpine paix, amitié, et bonne intelligence.

III. La République Cisalpine s' engage à prendre part à toutes les guerres que la République Française pourrait avoir, lorsque la réquisition lui en aura été faite par le Directoire Exécutif de la République Française. Elle sera tenue aussitôt que cette réquisition lui aura été adressée, de mettre toutes ses forces sur pied, et tous ses moyens en activité,

Elle sera par la notification de cette même réquisition constituée de plein droit en état de guerre avec les Puissances contre les quelles elle aura été requise. Et tant que cette notification ne lui aura pas été faite, elle conservera son état de neutralité.

La République Française sera tenue de comprendre la République Cisalpine dans les Traités de paix qui suivront les guerres dans les quelles elle aura engagé celle ci en vertu du présent Article.

IV. La République Cisalpine ayant demandé à la République Française un corps d' armée suffisant pour maintenir sa liberté, son indépendance, et sa tranquillité intérieure, ainsi que pour la préserver de toute aggression de la part de ses voisins, les deux République sont convenues à ce sujet des articles suivans.

V. Jusqu' à ce qu' il en soit autrement convenu, il y aura dans la République Cisalpine un corps de troupes Françaises montant à vingt cinq mille hommes, y compris l' état major et les administrations. Ce corps sera composé de 22000. hommes d' infanterie, de 2500. hommes de cavalerie, et de 500. hommes d' artillerie, soit à cheval, soit de ligne.

VI. La République Cisalpine fournira annuellement à la République Française pour la solde, et l' entretien de ses troupes, une somme de dix-huit millions, qui sera versée en douze payemens égaux de mois en mois dans le caisse de l' armée, et en cas de guerre le supplément de dépense nécessaire.

Elle fournira des bâtimens nécessaires au casermement, et logement des dites troupes tant en santé, qu' en maladie. Au moyen de quoi le Gouvernement français sera chargé de la solde, de l' équipement, de l' habillement, et de l' entretien des dites troupes tant en santé, qu' en maladie.

VII. Le Gouvernement français pourra retirer, et remplacer ces troupes à volonté.

VIII. Ces troupes, ainsi que celles de la République Cisalpine seront toujours sous le commandement des Généraux français.

IX. Les garnisons de Mantoue, de Peschiera, et de Ferrare seront toujours composées au moins de chacune pour moitié, de troupes françaises.

X. La République Cisalpine tiendra toujours l' artillerie de ces trois Places dans le meilleur état, et les approvisionnera constamment pour une année.

XI.

Digitized by Google

XI. Lorsque les troupes françaises, et les troupes Cisalpines se trouveront dans la même Place, station, ou cantonement, elles seront commandées, à grade égal par un Officier Français, et en cas de grades inégaux par l' Officier du grade supérieur, soit Français, soit Gisalpin.

XII. La République Française abandonnera à la République Cisalpine, aux termes convenus entre le Citoyen Bonaparte, et le Directoire de la République Cisalpine tout.e la partie de l' artillerie prise sur l' ennemi, dont la République Cisalpine pourrait avoir besoin.

XIII. La Place qui a été projettée à la Roc-d'Amfo par les Officiers du Génie français, et sous les ordres du Citoyen Bonaparte pour fermer la Vallée de Sabia sera construite sans délai. Il sera aussi travaillé sans délai au perfectionnement de la Place de Peschiera, ed de celle de Mantoue, ainsi qu' à la fortification des hauteurs de Valleggio, et de la petite Place de Goito, d' après les Plans qui ont été approuvés par le Citoyen Bonaparte, le tout aux fraix de la République Cisalpine.

XIV. La République Cisalpine organisera une forte Armée composée d' Italiens, et d'Auxiliaires, dont le nombre dans chaque arme sera reglé par une convention particulière. Elle aura un équipage de cent vingt pieces de campagne, un équipage de Pont de soixante Pontons, et une flotille sur le Lac de Garda.

XV. La République Cisalpine ne souffrira sur son Territoire aucun emigré Français. Tout émigré Français, qui serait trouvé sur le Territoire de la République Cisalpine, sera arrêté pour être déporté dans le lieu, que le Directoire Exécutif de la République Française indiquera.

Réciproquement la République Française ne souffrira sur son Territoire aucun émigré Cisalpin. Tout émigré Cisalpin, qui seroit trouvé sur le Territoire de la République Française y sera arrêté, pour être mis à la disposition du Gouvernement Cisalpin.

Fait à Paris le trois Ventôse An six de la République Française une et indivisibile.

Signés Ch. Mau. Talleyrand = I. C. Serbelloni = Visconti = Rangone.

Le Directoire Exécutif arrête et signe le présent Traité d' Alliance avec la République Cisalpine, negocié au nom de la République Française par le Citoyen Talleyrand Ministre des relations extérieures, nommé par arrêté du Directoire Exécutif du premier Pluviôse dernier, et chargé de ses instructions à cet effet.

Fait au Palais National du Directoire Exécutif le trois Ventôse An six de la République Française une et indivisible.

Pour expedition conforme : Le Président du Directoire Exécutif = Signé : P. Barras.

Par le Directoire Exécutif = Le Sécrétaire Général, Signé : Lagarde.

Est ratifié. La présente Résolution sera imprimée.

Signé : Hardy Président, Engerran, Eschasseriaux, (Jeune) Quirot Sécrétaires.

Après une seconde Lecture le Conseil des Anciens approuve la Résolution ci-dessus.

Le vingt-sept Ventôse An six de la République Française.

Signé : Bordas Président, Bazoche, Guchan, Herard, Gauthier, Secrétaires.

Pour Expedition conforme = Le Président du Directoire Executif = Signé : Merlin.

Le Ministre des Rélations extérieures Signé : Ch. Mau. Talleyrand.

Par le Directoire Executif, le Sécrétaire Général Signé : Lagarde.

PLEINS POUVOIRS

Extrait des Régistres des délibérations du Directoire Exécutif

Paris le primier Pluviôse an VI. de la République Française, une et indivisible.

Le Directoire Exécutif ouï le Rapport du Ministre des Rélations Extérieures, arrête ce qui suit :

Le Citoyen Talleyrand Perigord, Ministre des Rélations Extérieures est autorisé à négocier avec les Citoyens Serbelloni Ambassadeur Extraordinaire, Visconti Ministre Plenipotentiaire, et Rangone Sécrétaire de la Légation de la République Cisalpine près la République Française, un Traité d' Alliance, et de Commerce entre la République Française, et la République Cisalpine. Le Directoire donne à cet effet au dit Ministre des Rélations Extérieurs tous Pouvoirs nécessaires. Il rendra compte successivement du progrès et de l' issue des Négociations.

Pour expédition conforme : Le président du Directoire Exécutif = Signé P. Barras,

Par le Directoire Exécutif le Sécrétaire Général = Signé Lagarde.

Copie des Ratifications.

TRAITE' DE COMMERCE.

Entre la République Française el la République Cisalpine.

Du vingt-sept Ventose l' an sixième de la République Française une et indivisible.

Le Conseil des Anciens adoptant les motifs de la déclaration d' urgence, qui précede la Résolution ci-après, Approuve l' Acte d' urgence.

Suit la teneur de la Déclaion d' urgence, et de la Résolution du onze Ventôse An six

Le Conseil de Cinq-cents Considerant, qu' il importe aux respectifs intérets de la République Française, et de la République Cisalpine, aux progrès de leur industrie d'entendre, et faciliter leurs relations commerciales, — Déclare qu' il y a urgence.

Le Conseil après avoir déclaré l' urgence prend la Réshlution suivante :

Le Traité de Commerce arrêté et conclu par le Directoire Executif le trois du présent mois de Ventôse avec la Républiique Cisalpine, dont la teneur suit :

TRAITE' DE COMMERCE

Entre la République Française et la République Cisalpine.

Art. I. Aucune des deux Républiques Française, et Cisalpine ne pourra jamais prohiber l' entrée, ni la consommation d' aucune marchandise du crû, ou en de la fabrique de l' autre République son alliée.

II. Jamais aucune des deux Républiques ne prohibera la sortie d' aucune production de son Territoire, ou marchandise de ses manufactures à la destination de la République son alliée, si ce n'est passagérement celle des grains, ou des farines, mais seulement en cas de disette, et lorsque la même prohibition aura lieu par une mesure générale envers toutes les Nations.

III.

Digitized by Google

III. Dans le cas où l' une des deux Républiques jugeroit convenable de mettre des droit d'entrée sur quelque prodiction ou marchandise du crû, ou des fabriques de son alliée, ses droits ne pourront excéder six pour cent de la valeur.

IV. Jusqu' à la paix générale, tous les droits seront modérés de moitié lorsque les productions ou marchandises du crû, ou des fabriques des deux Républiques, arriveront sur voitures, ou vaisseaux de l' une, ou de l' autre conduites, si ce sont des voitures, par des Citoyens de l'une ou de l' autre; ou si ce sont des vaisseaux à la charge, que les trois quarts au moins de l' equipage, seront pareillement composés des Citoyens de l'une, ou de l'autre République.

V. A' la paix générale, la prime stipulée par l' article précédent cessera pour les productions, ou marchandises qui arriveront sur vaisseaux: mais à cette époque, les productions, et marchandises du crû, ou de fabrique de France, ne pourront être importées dans les Ports de la République Cisalpine, que sur vaisseaux Français, ou Cisalpins.

Et réciproquement les productions, et marchandises du crû, ou de fabrique Cisalpine, ne pourront être importées dans les Ports de France, que sur vaisseaux Cisalpins, ou Français.

Le tout à l' exclusion des vaisseaux de toute Nation, et sous peine de confiscation des Bâtimens, et cargaisons, et de trois mille livres d' amende solidairement, et par corps contre les propriétaires, consignataires, et Agens des Bâtimens, et Cargaisons, Capitaines et Lieutenans.

VI. Les valeus qui serviront de base à la perception des droits d' entrée, seront constatés par les factures, ou déclarations écrites qui accompagneront les expeditions. Et dans le cas où les Préposés aux Douanes jugeraient ces factures, ou déclarations frauduleuses, il leur sera toisible de garder la marchandise en la payant sur le pied de la facture, ou de la déclaration, avec vingt-cinq pour cent en sus.

VII. Chacque Bâtiment ou Voiture se munira d' une déclaration faite par devant le Consul, ou à défaut de Consul, par devant l' Officier Municipal du lieu, où se sera fait le chargement; la quelle déclaration mentionnera les pays, où la dite marchandise aura été produite, ou manufacturée.

VIII. Les deux Républiques employeront de part, et d' autre tous leurs bons offices, et leur influence à fin d' obtenir des Puissances intermédiaires les facilités désiderables pour le transit de leur commerce réciproque, soit par l' exemption des droits de passage, soit par la restitution à la sortie de ceux qui auraient été perçus à l' entrée.

IX. Il sera établi des rélais de Poste aux chevaux, et des Bureaux de Poste aux lettres sur la route de Milan à Paris; la quelle route sera dirigée par le Valais, le pays de Vaud, et passera par Lausanne, et par le chemin usité avant la Paix de 1748.

Les Républiques Française, et Cisalpine feront les frais de ces établissements sur leurs Territoire respectif. Elles se réuniront pour demander à la République Helvétique la formation de semblables établissemens sur son territoire.

X. Le Directoire Exécutif de la République Française employera ses bons offices auprès des Puissances barbaresques, pourque le Pavillon Cisalpin soit traité avec les memes égards par leurs corsaires, que le Pavillon Français.

Fait à Paris le trois Ventôse an six de la République Française une et indivisible.

Signés Ch. Mau. Talleyrand = J. G. Serbelloni = Visconti = Rangone.

Le Directoire Exécutif arrête et signe le présent Traité de Commerce avec la République Cisalpine négotié au nom de la République Française par le Citoyen Talleyrand Ministre des Rélations Extérieures, nommé par arrêté du Directoire Exécutif du 1. Pluviôse dernier, et chargé de ses instructions à cet effet.

Fait au Palais National du Directoire Exécutif le 3. Ventôse An six de la République Française une et indivisible.

Pour expédition conforme le Président du Directoire Exécutif = Signé P. Barras.

Par le Directoire Exécutif le Secretaire Général = Signé Lagarde.

Est Ratifié. = La présente Résolution sera imprimée.

Signé Hardy Président, Engerran, Eschasseriaux, (jeune) Quirot Sécrétaires.

Après une seconde lecture le Conseil des Anciens approuvé la résolution ci-dessus.

Du vingt-sept Ventôse an six de la République Française.

Signé Bordas Président, Bazoche, Guchan, Herard, Gauthier (de l' ain) Sécrétaires.

Pour Expédition conforme = Le Président du Directoire Exécutif = Signé: Merlin.

Par le Directoire Exécutif le Sécrétaire Général = Signé Lagarde.

Le Ministre des Rélations Extérieures Signé: Ch. Mau. Talleyrand.

PLEINS POUVOIRS

Extrait des Régistres des délibérations du Directoire Exécutif.

Paris le primier Pluviôse an VI. de la République Française une, et indivisible.

Le Directoire Exécutif oui le Rapport du Ministre des Rélations Extérieures, arrête ce qui suit:

Le Citoyen Talleyrand Perigord, Ministre des Rélations Extérieures est autorisé à negocier avec les Citoyens Serbelloni Ambassadeur Extraordinaire, Visconti Ministre Plenipotentiaire, et Rangone Sécrétaire de la Legation de la République Cisalpine près la République Française, un Traité d' Alliance, et de Commerce entre la Républiqre Française, et la République Cisalpine. Le Directoire donne à cet effet au dit Ministre des Rélations Extérieures tous Pouvoirs nécessaires. Il rendra compte successivement du progrès et de l' issue des Négociations.

Pour expédition conforme: Le Président du Directoire Executif = Signé P. Barras.

Par le Directoire Executif le Sécrétaire Général = Signé Lagarde.

Certificato conforme

Il Ministro della Giustizia Firm. Luosi = Bellerio Segretario.

In

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 8. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo autorizzato dalla Legge 19. Fiorile anno VI. in vista degli attuali bisogni dello Stato. Determina:

1. Sono richiamati alla Nazione tutti i beni, ed effetti appartenenti alle seguenti Corporazioni religiose, cioè

De' Benedettini di S. Simpliciano nella Comune di Milano.
De' Cistercienſi di Parabiago.
„ di Caravaggio.
„ della Certosa presso Pavia.
„ di Pavia.
„ di Morimondo.
De' Cappuccini di Cerro.
„ di Merate.
„ di Verano.
„ di Varese.
„ di Rivolta.
„ di Porlezza.
„ di Pizzighettone.
„ di Pescarenico.
„ di Viadana.
Delle Monache di Meda.

2. I Benedettini di San Simpliciano saranno traslocati in Pavia ne' due Conventi di S. Salvadore, e di San Spirito, e Gallo: il Ministro dell'Interno ne farà la distribuzione a norma della capacità, ed entrata de' medesimi Conventi, a carico de' quali saranno mantenuti.

3. Ai singoli Individui dei Cistercienſi sovraenunciati, finchè il Corpo Legislativo non provveda con generali misure, resta assegnata a titolo di sussistenza un' annua pensione, la quale sarà di lire seicento per ciascun Professo, e di lire quattrocento per i Laici, che non oltrepassano l'età d'anni cinquanta; quelli che la oltrepassano perciperanno la pensione di lire cinquecento. Non si accorderà alcuna pensione agl' Individui, che o non sono Cisalpini, o non hanno professato in Convento Cisalpino, o che abbiano vestito l' abito regolare contro la disposizione anche dei rispettivi passati governi.

4. I sovraindicati Cappuccini saranno traslocati, e distribuiti ne' Conventi del loro istituto esistenti nelle grandi Comuni dell' ex Lombardia, ed in quelli di Mantova, e di Crema. Questa ripartizione sarà fatta ne' modi, che il Ministro dell' Interno troverà più convenienti, ed equi in vista della capacità, e circostanze de' luoghi.

5. Ad ogni Professa del Monastero di Meda resta interinalmente assegnata l' annua pensione di lire ottocento, e di lire cinquecento alle Converse, che non oltrepassano l' età di cinquant' anni; per le più vecchie sarà di lire seicento; ben inteso, che le entrate del Convento ne sieno suscettibili, altrimenti le pensioni suddette, dovranno ad esse proporzionarsi.

6. A tutti gl' Individui, che vengono come sopra traslocati, è permesso di portar seco i mobili delle proprie stanze.

7. Alle Parrocchie, che in virtù della presente determinazione rimanessero vacanti, verrà interinalmente provveduto sul piede degli art. 4. 5. 6. espressi nell' estratto de' regitri del Direttorio Esecutivo del giorno 29. Fiorile anno VI.

8. Le pensioni assegnate nella presente determinazione dovranno diminuirsi, o cessare anche intieramente, qualora alcuno degl' Individui accennati abbia attualmente, o conseguisca in avvenire altro stabilimento, o soldo dal Governo. Conformemente a questo articolo si limiterà il caso analogo contenuto nell' art. II. delle determinazioni 24 Fiorile al paragrafo che incomincia: *Nel caso che un Individuo.*

9. Nessun Individuo delle Corporazioni soppresse dal Direttorio Esecutivo dopo la Legge 19. Fiorile potrà percepire la interinale pensione, che gli viene assegnata, se non dimette l' abito della rispettiva Corporazione.

10. Il Ministro dell' Interno, ed il Ministro di Finanza Generale sono incaricati ciascuno per quello che gli appartiene dell' esecuzione di questa determinazione.

La presente determinazione sarà stampata.

Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Fir. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 9. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Direttorio Esecutivo il seguente Atto Legislativo.

Digitized by Google

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile,
„ Milano li 9. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXXXV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CLXXXIX. del Gran Consiglio,
„ Milano li 9. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori

„ Il Gran Consiglio considerando, che il Popolo Cisalpino deve in un modo „ solenne, e dignitoso esternare i più vivi sentimenti di gioja pel cambio del„ le Ratifiche del Trattato d' Alleanza colla Repubblica Francese;
„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo, che l' espressione di questi sentimenti „ non soffre ritardo, Risolve:
„ Il Potere Esecutivo è incaricato di dare le opportune disposizioni, perchè il „ Patto d' Alleanza stretto tra le due Repubbliche Francese, e Cisalpina sia an„ nunziato al Popolo col triplice sparo delle Artiglierie di tutte le Piazze for„ ti della Repubblica.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Luini Presidente — Varese — Marieni Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.

Il Dirett. Esecut. ordina, che il premesso Atto Legislativo venga munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Cottabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO

Avendo una gran parte de' Medici Chirurghi, e Farmaceuti petenti impiego presso gli Spedali militari della Repubblica ommesso di corredare le loro domande di autentici ricapiti, onde giustificare la loro sperimentata abilità, e il loro civismo a termini dell' avviso 18. fiorile p. p.; si avvertono che non potranno essere dichiarati abili ai detti impieghi, se non avranno presentato alla Commissione delegata dei documenti autentici originali comprovanti i requisiti che da loro si esigono.
Onde abilitarsi quindi alla produzione di detti originali ricapiti, viene prorogato a tutto il corrente mese di pratile il termine stabilito nel succitato avviso 18. fiorile.
Milano dal Dipartimento della Guerra 10. Pratile anno VI. Repubblicano.
Il Ministro della Guerra Sott. Vignolle.

Légation Française.

L' Ambassadeur de la République Française près la République Cisalpine invite les Citoyens Français qui résident sur le Territoire Cisalpin, peuvent justifier de la légitimité de leur séjour en pays étranger, à se présenter sans délai au Secrétariat de l' Ambassade à Milan pour y faire leur déclaration, prêter le serment exigé de tous les Français par la Constitution, et être inscrits sur le Registre ouvert à cet effet. Faute par eux de se conformer à ces dispositions, ils ne jouiront point de la protection de la République, et seront considérés comme émigrés, Dans ce cas, l' Ambassadeur requerra contre eux l' exécution de l' article XV. du Traité d' Alliance.
Il est également recommandé à tous les Citoyens Français que leurs affaires appellent sur ce territoire, de faire viser leurs passeports à leur arrivé à Milan par l' Ambassadeur, qui ne ricevra point les reclamations de ceux qui auront négligé cette formalité.
L' Ambassadeur de la République rappelle aussi à tous ses Compatriotes, que c' est au Secrétariat de la Légation que doit être constaté l' état civil des Citoyens Français.
Milan, le 10. Prairial, 6. année Republicaine.

L' Ambassadeur de la République Française. Trouvé,

In

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 11. Pratile anno VI. Repubblicano.

Considerando che la Legge 19. Fiorile autorizza il Potere Esecutivo a fare quelle soppressioni delle Corporazioni Ecclesiastiche regolari, che credesse necessarie per far fronte ai gravi impegni dello Stato;
Considerando che le pensioni alimentarie, ed il mantenimento degli individui dei Conventi sono a carico dei Beni riconosciuti dalla suddetta Legge di vera, e legittima proprietà della Nazione,

Il Direttorio Esecutivo Determina:

1. Tutti i Novizj che si trovano nei Conventi dell' uno, e dell' altro Sesso, saranno entro il termine di una decade rimandati alle loro Case.
2. Tutti quegl' Individui dei conventi tuttora sussistenti, che non hanno fatto i così detti voti solenni, come gli Obblati, e simili, entro lo stesso termine dimetteranno l' abito claustrale.
3. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente determinazione.

La presente determinazione sarà stampata, e pubblicata.
Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 11. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de'Seniori ha fatto deporre agli Atti del Diretr. Esecut. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 9. Pratile Anno VI. Repubblicano
„ Sessione CLXXXV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta CLXXXIX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 9. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori,

„ Il Gran Consiglio considerando, che alcuni Italiani perseguitati, o proscritti „ dai loro Governi per la causa della libertà, essendosi portati nel seno della „ Repubblica Cisalpina per contribuire colle loro forze alla difesa della gran „ Causa, debbonsi reputare benemeriti della Repubblica:
„ Considerando, che tali pure debbonsi ritenere coloro, che avendo spontanea„ mente abbandonato il loro Paese hanno e colla viva voce, e coi loro scritti „ eccitato, e promosso lo spirito pubblico nella Repubblica Cisalpina;
„ Dichiarata l' urgenza sul motivo di non ritardare il premio dovuto alla loro „ benemerenza, Risolve:
„ 1. Qualunque Italiano perseguitato, o proscritto dal proprio Governo per opi„ nioni, od imprese repubblicane, o spontaneamente sortito dal proprio Paese „ per amore di libertà si sarà rifugiato nel Territorio della Repubblica Cisalpi„ na, e quivi avrà contribuito colle sue forze alla difesa, od al servigio della „ Repubblica, o colla viva voce, o cogli scritti, avrà propagato lo spirito pub„ blico, ha il diritto di essere dichiarato benemerito della Repubblica.
„ 2. Quegli Italiani, che chiederanno di essere dichiarati benemeriti della Repub„ blica dovranno produrre al Corpo Legislativo oltre la prova della più deci„ sa moralità, alcuno dei titoli nel precedente articolo menzionati, convali„ dato dalla firma delle Autorità Costituite, o di Cittadini di conosciuta pro„ dità, e di deciso patriotismo.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Luini Presidente — Marieni — Varesi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Nani Presidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 11. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Milano li 9. Pratile Anno VI. Repubblicano
„ Sessione CLXXXV. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLXXXVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano gli 8. Pratile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare pron-
„ tamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giu-
„ diziario, pel militare, e per le finanze;
„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei
„ Confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e in Co-
„ muni a norma della Costituzione;
„ Dichiarata l' urgenza sopra i precedenti motivi, Risolve:
„ Il Dipartimento del Lamone sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni
„ Legge anteriore in contrario;

N. 1. Distretto di Medola Capo Luogo.

Comunità. Medola, di quà dal Ronco. Belfiore, Ravalino, e Landiano. Caminata. Dogaria, e Molinvecchio. Monte Venere, e S. Lucia. Cusercoli di quà dal Ronco.

2. Distretto di Predappia Capo-Luogo

Comunità. Valdoppio. Bagno. Tontola, e Partisetto. S. Cassiano, e Savino. Marsignano con Monte Maggiore, e Colmana. Rocca d' Elmici con S. Agostino, Fiumano con S. Cristoforo.

3. Comune di Forlì colle così dette Parrocchie dei Borghi.

4. Distretto di Forlì Capo-Luogo.

Comunità. S. Bartolomeo comprende Comenda, Tempio, S. Bartolomeo, S. Lazzaro, e Villanuova. Romiti con S. Varano, e Vecchiazzano. Villagrappa con Madona Rovere, Castiglione, Petrignano, e S. Canciano. Grisignano con Sadurano, Masla, Ladino, e Chiusa di Calanco. Collina con Farazzano, S. Lorenzo, Monda, e S. Martino. Carpella con Majano Busecchio, e Grotta. Curiano con Ronco, Acquedotto fino al Fiume Ronco. Rotta con S. Bartolomeo, e Castello Ducenta con S. Pietro in Campiano, S. Zaccaria, Masla, e Durazzano. Roncadello con Poggio, Barisano, Dorazzanino, e Molino nuovo. Pianta con Bigola Boara, S. Giorgio, e Melmizzole. Commè con S. Martino, e Villafranca. Branzolino con Spirito Santo, S. Pietro in Trento, e Feletto.

5. Comune di Ravenna colle così dette Parrocchie dei Borghi.

6. Distretto di Ravenna Capo-Luogo.

Comunità. Classe di fuori con S. Severo, e S. Bartolomeo. Gambellara con S. Stefano, e S. Pietro in Vincoli. Campiano con Badia. Longano con Madonna di Sato, e Roncalesi. Villanuova con S. Marco, e S. Michele. Santerno. Piangipane. Mezzano. Sovarna. Le così dette Parrocchie, o Sezioni di Parrocchie del Territorio di Cusercoli, Meldola, e Forlì a destra del Ronco, e di Ravenna a destra del Bevanno, che non sono nominate in questo Dipartimento, furono già unite al Dipartimento del Rubicone.

7. Comune di Russi comprende; oltre il suo Territorio, le così dette Parrocchie, e Ville di S. Giacomo, Godo, S. Pancrazio, Prada, Fossolo, Madrara, Zombe, Reda.

8. Comune di Bagnacavallo comprende S. Potito alla destra del Senio Boncellino, Traversara, Villanuova Pieve S. Pietro, e Masiera alla destra del Senio.

9. Comune del Primaro Leonino comprende S. Alberto con Magazzeno, e Torre. le Alfonsine, Ravegnane, e Ferraresi, il Leonino. S. Giuseppe in Voltana parte di Lavezzola a destra del Santerno nuovo, e parte di Longastrino, e Filo a destra del Primaro.

10. Comune di Fusignano comprende S. Savino, e Mesiera alla sinistra del Senio.

11. Distretto di Buonacquisto Capo-Luogo Conselice.

Comunità. Lavezzola con S. Bernardino alla sinistra del Santerno. Conselice con S. Patrizio. Campanile. S. Agata alla sinistra del Santerno.

12.

Digitized by Google

12. Comune di Massa Lombarda comprende Mazzolano, Cantaluppo, e Sasso.
13. Comune di Lugo comprende Bizzuro, S. Lorenzo, S. Bernardino alla destra del Santerno, Zagonara, Canal-erbato, Barbiano, Budrio, S. Potito alla sinistra del Senio, e S. Agata alla destra del Santerno.
14. Comune di Cottignola comprende S. Severo, S. Michele, Granaruolo, Cassanigo, S. Andrea, Castellina, Carisa, Ponte Cesato, S. Pietro in Laguna, e Merlaschio.
15. Comune di Faenza comprende, oltre il Borgo, e S. Prospero, Castel Rainerio con Pidevra, ed Errano, Rivalta, S. Procolo, Basiago con Corletto, Quartireggio con S. Barnaba, Ronco, con Formellino, Gubadino, e Mezzeno.

16. Distretto di Bagnara Capo-Luogo.

Comunità. Solarolo con Felisio, S. Antonio, S. Sebastiano, S. Mauro. Bagnara. Mordano. Rubano con Chiusura.

17. Comune di Castel Bolognese, ossia Castel Senio comprende Casalecchio, Pace, Borello, Biancanigo, Serra, Campiano, Limadizzo, Pergola, Gajano, Casanola, e Castelnuovo.
18. Comune di Riolo comprende Cuffiano, Limisano, Derchia, Mazzolano, Pediano, Torranello, Montemedola, Galisterna, Costa, Rivola, e Sasso.

19. Comune d' Imola colle così dette Parrocchie dei Borghi.

20. Distretto d' Imola Capo Luogo.

Comunità. Tomba con S. Prospero. Ponte Santo con Salustra, e S. Nicolò. Pratello con Toscanella. Torrano con Poggiolo. Cipollo con Mezzocolle.
21. Comune di Dozza comprende S. Lorenzo, Castel di Poggio, Monte del Re, Monte Catone, Pieve di S. Andrea, Pedriolo.

22. Distretto di Fossignano Capo-Luogo.

Comunità. Montemaggiore. Casalino. Casalfiumanese. Fossignano con Borgo, Riviera, Torre, Codrignano, Torricchia, Rocchetta, S. Biaggio, e S. Andrea in Campione.

23. Distretto di Castel del Rio Capo-Luogo.

Comunità. Falagnano. Croara. Fontana. Orfara. Gaggio con Fornione. Sassoleone. Belvedere. Castel del Rio.
24. Comune di Casola comprende Bassa di S. Ruffilo, S. Pietro, Valsenio, Prugno, e tutto il restante Territorio al disopra di Riolo, e Pergola, che resta compreso fra la Sintria, ed il Senio.
25. Comune di Brisighella comprende il Territorio al di quà della Sintria fino al Confine Toscano, e dei due Distretti di Faenza, e di Forlì.

La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Luini Presidente — Stefani — Varesi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva
„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Cosabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo — Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

Milano 11. Pratile anno VI. Repubblicano.

L' Ambasciatore della Repubblica Francese al Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Cisalpina.

Cittadino Ministro, voi non ignorate sicuramente, che molti Emigrati Francesi si sono ricoverati nella Repubblica Cisalpina.

Gli uni dopo aver combattuto contro la loro Patria nelle parricide Legioni di Condé vengono a nascondere la loro vergogna in un Paese, ove si lusingano di rimanere sconosciuti, e godere di quella medesima libertà che han tentato distruggere; gli altri troppo vili per portare le armi, ma nientemeno colpevoli, vi si sono introdotti per ispandere fra questo Popolo novellamente libero la dottrina della schiavitù, per calunniare i Repubblicani Francesi, per armare contro di essi il fanatismo, il pregiudizio, e tutti gli odj possibili. Sono essi che ritardano i progressi dello spirito pubblico; sono essi che gl' impediscono d' innalzarsi a quel sublime entusiasmo che sviluppa le grandi virtù, e produce gli eroi; sono essi che, per così dire, ritengono il Popolo Cisalpino al disotto de' suoi destini.

Digitized by Google

Indarno il Governo della Repubblica Cisalpina, e i Generali dell' Armata Francese hanno inseguiti questi nemici del pubblico bene, indarno gli hanno minacciati di tutta la severità delle Leggi. Gli Emigrati raddoppiando l' astuzia e l' ipocrisia hanno delusse queste misure; e quando hanno veduto il Governo, e i Generali altrove distratti dagli affari pubblici, sono audacemente rientrati nel Territorio Cisalpino, ed hanno ricominciato nell' interno delle famiglie le incendiarie loro predicazioni, e lo spionaggio.

Egli è tempo di porre un termine a questo disordine, e prevenire la calamità di cui esso minaccia questa nascente Repubblica. L' interesse del Popolo ce ne fa una Legge.

Io sono espressamente incaricato di perseguire tutti gli Emigrati che si trovano ancora in questo Paese, e di sproname il Governo Cisalpino ad impiegare tutti i mezzi che sono in suo potere, onde adempire contro questi nemici delle due Nazioni le disposizioni dell' articolo 15. del Trattato d' Alleanza colla Repubblica Francese.

Ho l' onore di trasmettervi colla presente le indicazioni che mi sono pervenute sopra qualcuno di questi Emigrati. V' invito a prendere le necessarie informazioni, onde assicurarvi della veracità di questa nota. Se la troverete fedele, ho luogo a credere che le misure le più severe saranno la conseguenza della denunzia che v' indirizzo.

V' invito egualmente, Cittadino Ministro, a render pubblica questa lettera, affinchè tutti gli Emigrati sappiano che la Legazione Francese dichiara loro una guerra, la quale non avrà termine, se non quando i medesimi cesseranno di contaminare la terra della libertà.

Gradite, vi prego, Cittadino Ministro, l'assicurazione de' fraterni miei sentimenti.

Sott. Trouvé — Per Copia conforme il Ministro degli Affari Esteri Fir. Birago.

Milano il 14. Pratile VI. anno Repubblicano.

Il Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Cisalpina
al Cittadino Trouvé Ambasciatore della Repubblica Francese presso la R. C.

Cittadino Ambasciatore,

Egli è sommo, e primo interesse di tutti i Governi liberi il percotere severamente colla spada della giustizia chiunque ha potuto un giorno tradir la sua Patria, abbandonarla ne' suoi più grandi pericoli, sollevare contr' essa le armi del despotismo, e arrotare i pugnali del fanatismo, per piantarli nel seno dei loro Concittadini. Senza le orde rabbiose e perfide degli Emigrati non sarebbero corsi per l' Europa tanti fiumi di sangue, nè veduti tanti delitti. La Cisalpina sarebbe anch' essa più tranquilla, più libera, più degna della gran Madre, che l' ha nudrita, e fondata col sangue de' valorosi suoi figli, se questo branco di scellerati non avesse portata nel suo seno la corruzione, il disordine, e l' apatia della virtù. Potete dunque argomentare da questo, Cittadino Ambasciatore, con quanto zelo il Direttorio Cisalpino si affretterà di secondare le giuste vostre premure per purgare la terra della libertà da questi esseri immorali, contaminati, ed ipocriti.

Ho l' onore, Cittadino Ambasciatore, di rinnovarvi le proteste della mia perfetta considerazione.

Salute, e fratellanza — Fir. Birago.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 12. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano gli 11. Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CLXXXVI. del Consiglio de' Seniori

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta CLXXXIX. del Gran Consiglio.

„ Milano 9. Fiorile anno VI. Repubblicano

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, ch' è di necessità di fissare provvisoriamente le indennizzazioni alle Autorità Giudiziarie Costituzionali, e loro Subalterni affine di realizzare le annue spese per questo oggetto occorrenti;

Digitized by Google

„ Dichiarata l'urgenza sul motivo di non differire le disposizioni preliminari all'
„ attivazione del Potere Giudiziario, Risolve:
„ Si corrispondono provvisoriamente dalla Nazione agli Individui del Tribunale
„ di Cassazione, ed agli Impiegati Subalterni dello stesso Tribunale le annue
„ indennizzazioni, come in appresso.

Tribunale di Cassazione.

„ Ai Giudici per cadauno lir. 6000. — Al Cancelliere lir. 3000. — A tre Officiali
„ subalterni per cadauno lir. 1500. — A due Uscieri per cadauno lir. 800. —
„ Al Commissario del Potere Esecutivo lir. 6000. — Al Sostituto del Commis-
„ sario colle funzioni di Segretario lir. 3000. — Ad uno Scrittore pel Commis-
„ sario lir. 1000.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Luini Presidente — Varese — Stefani Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo — Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale — Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 13. Pratile anno VI. Repubblicano.

Vista la Legge 9. corrente, il Direttorio Esecutivo Determina;

I. Nel giorno 20. del corrente mese sarà annunziato al Popolo Cisalpino col triplice sparo delle Artiglierie in tutte le Piazze forti della Repubblica il cambio delle Ratifiche del Trattato di Alleanza tra la Repubblica Francese, e la Repubblica Cisalpina.

II. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione della presente determinazione.

La presente determinazione sarà stampata.

Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Dirett. Esecut. il Segret. Gen. Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Essendo prevenuto a notizia del Direttorio esecutivo che la Legge 28. Germile riguardante il regolamento delle Poste di Lettere e Cavalli riceve in varj luoghi diversa esecuzione, cosicchè in alcuni Dipartimenti si esige la mercede secondo la Tassa nuovamente prescritta, in altri si osserva variamente l'antica, ha dichiarato, che niuno sotto qualsiasi pretesto possa differire più oltre a prestarsi all'ubbidienza della Legge, e ad eseguire i pagamenti, e le esazioni delle prescritte Tasse e mercedi, cominciando dal dì 20. corrente Pratile.

D'ordine pertanto del Direttorio Esecutivo si avvisa il Pubblico di tale determinazione, onde ciascuno si presti al pronto, ed esatto adempimento del suo dovere, e si incaricano tutti gli Uffizj delle Poste di Lettere e Cavalli della corrispondente esecuzione della Legge.

Milano dal Palazzo Marini 13. Pratile Anno VI. Repubblicano.

Il Ministro di Finanza Generale Firm. Ricci — Brambilla secondo Seg. Centrale.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Si vogliono appaltare i lavori di alcune riparazioni da eseguirsi intorno alla così detta Levata del Fiume Lambro, che serve agli Edifizj della Fabbrica della polvere. L'Appaltatore avrà l'obbligo della manutenzione per un novennio. La nota delle riparazioni, e i Capitoli del relativo Appalto trovansi ostensibili presso la Divisione IV. degli Uffizj del sottosegnato Ministro pel Palazzo Marini.

Quindi si invita qualunque Aspirante al detto Appalto a comparire munito d'idoneo avallo, o altra cauzione alle ore dieci della mattina del giorno 28. corrente Pratile in detto Palazzo, ove si terrà l'Asta pubblica a tale oggetto.

Milano 13. Pratile Anno VI. Repubblicano.

Il Ministro di Finanza Generale Firm. Ricci — Soldini primo Segretario Centrale.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 13. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 7. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXXXIII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de Seniori al Gran Consiglio
„ Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLXXXV. del Gran Consiglio
„ Milano li 5. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare pron-
„ tamente i Dipartimenti della Repubblica si pel sistema politico, come pel giu-
„ diziario, pel militare, e per le Finanze;
„ Considerando, che quest' organizzazione ha per fondamento la rettificazione
„ dei Confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e
„ Comuni a norma della Costituzione;
„ Dichiarata l' urgenza sui precedenti motivi, Risolve
„ Il Dipartimento del Mincio sarà ripartito come segue derogandosi ad ogni legge
„ anteriore in contrario.

N. 1. Comune di Mantova.

2. Comune di Curtatone con Levata Grazie, Montanara, Buscoldo, S. Silvestro, e Borgo Pradella.

3. Comune di Roncoferraro con Palazzetto Formigga, Barbasso, Caddè, Garzedole, S. Martino, Barbasolo, Quadre, Garorlda, Poleto, Nefedole, Casale, e Casaletto.

4. Distretto di Mantova Capo-Luogo.

Comunità. Porto con Montada, Soave, e parte della Corte Orsina. S. Giorgio con Casaletto. Tenca, Ghisiolo, Mottella, Caselle, Fossamana. Quattro ville cioè Cerese con Virgiliano Parenza, e Bellaguarda.

5. Comune d' Ostiglia con Correggioli, Arnarolo, Ponte molino, Isola nonio, Isola Magnaguti, e Polesine.

6. Distretto di Governolo Capo-Luogo.

Comunità. Serravalle con Libiola. Sustinente con Sacchetta. Governolo con Mincio. Correggio. Michell, Correggio Gremaschi, S. Giacomo a Po Correggioli, Campione, Gazzo, Bignolo S. Vitto, e S. Biaggio, e la porzione di Governolo staccata da Ronco Ferraro.

7. Distretto di Roverbella Capo Luogo.

Comunità. Roverbella con Castiglione Mantovano, Canedole, Pelalocco, Malavicina, Marmirolo con Campagnola, Marengo, Rotta, S. Brizio, e Pero. Castelbelforte con Castel Bonafisio. Bigarello, con Stradella, e Bazza Bozzolo.

8. Comune di Goito, con Torre, Merlesco, S. Lorenzo, Cagliara Sacca. S. Maria, Caigole, Cerlongo, Vatto Solarolo, Massimbona, e parte della Corte Orsina.

9. Distretto di Gazzoldo Capo Luogo.

Comunità. Rodigo con Rivalta. Gazzoldo. Redondesco con Pioppino Tartarelle, Bologne, S Salvadore, S. Fermo, Coelle, e Fenili.

10. Comune di Marcaria con Casatico, S. Michele, Compitello, Canicessa, Cesole Ospitaletto, e Gabbiana.

11. Comune di Castelluccio con Sarginesco, porzione dell' Ospitaletto, e Gabbiana.

12. Comune di Borgoforte con Scorzarolo, Bocca di Ganda, Romanore, S. Gataldo, e S. Nicolò.

13. Distretto di Castellaro Capo-Luogo.

Comunità. Castellaro con Panpuro, e Villa grossa, Bonferraro con tre Fattolè, e Moradega. Sorgà. Ponte Possaro con Gamendon. Roncolevè. Nogara. Campalan. S. Pietro in Valle con Albaria. Pradelle di Gazzo. Gazzo. Vill' impenta con Pradello.

14. Comune di Cerea.

15. Distretto di Sanguineto Capo-Luogo.

Comunità. Sanguineto. Concamarise. Asparè. Casalcone. Sustinenza. Roverchiara. Malavicina. S. Pietro di Marubbio. Roverchiaretta. Correggio. Roncanuova. Maccacari.

16.

Digitized by Google

16. Distretto di Bovolone Capo-Luogo.

Comunità. Bovolone. Salizzola. Bionde di Vifegna. Ingaga. Oppeano. Isola Porcarizza.

17. Comune d' Isola della Scala con Farmassia, e Pellegrina.

18. Distretto dell' Isola della Scala Capo-Luogo.

Comunità. Nogarole. Frerenzuolo. Fagnano. Bagnolo di Nogarole. Villa Fontana. Erbè.

19. Comune di Bergantino.

20. Comune di Mellara con Pilla Ferrarese, e Bastione di S. Michele.

21. Comune di Massa.

22. Distretto di Massa Capo-Luogo.

Comunità. Calto. Barlano con Castelnuovo. S. Pietro in Valle. Cenefelli, e Dana.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Luini Presidente — Ressi — Varesi Segretarj.

Milano li 12. Pratile anno VI. Repubblicano.

Sessione CLXXXVII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.

„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 13. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 7. Pratile Anno VI. Repubblicano

„ Sessione CLXXXIII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

„ Seduta CLXXXV. del Gran Consiglio.

„ Milano li 5. Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le Finanze:

„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la rettificazione dei confini dei Dipartimenti, e la giusta loro distribuzione in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione:

„ Dichiarata l'urgenza sui precedenti motivi. — „ Risolve:

„ Il Dipartimento del Basso Pò sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni „ Legge anteriore in contrario:

N. 1. Comune dell' Alto Volano: comprende Ferrara, suoi Borghi, Ponte Lagoscuro, Francolino, Pescara, Fossa di Albero, Boara, Baura, Contrapò, Codrea, Cona, Quartesana, S. Martino, Vigarano, Mainarda, Vigarano della Pieve, Diamantina, Ravale, Casaglia, Coccomaro di Cona, Coccomaro di Foco morto, Fossa nuova di s. Biagio, Fossa nuova di s. Marco. Cassana, Mingana, Lagoscello.

Località in Ferrara.

2. Comune della Filistina: comprende Ficarolo, Gaiba, Tomaselle, Salara.

Località in Ficarolo.

3. Comune del Castagnaro: comprende Trecenta, Sariana, Giacciano, Zelo, Valle alta, Bagnolo, Runci, Spilimbecco, Carpi, Castagnaro, Baruchella, le Valli Veronesi fino alla Fossa della Nichisola.

Località in Trecenta.

4. Comune di Poazzo: comprende Occhiobello, Stienta, Gurzone, Fiesso, Ponte Santa Maria Maddalena, Castel Guglielmo, Paolino, Pincara, Fraffanelle, Raccano, Garofalo, Canaro, Paviole, Lavalige.

Località in Occhiobello.

5. Comune della Pilastrese: comprende Stellata, Quartelle, S. Biagio delle Vezzane, Salvadonica, Porporana, Palamone.

Località in Stellata.

6. Comune della Moja: comprende Sermide, Carbonara, Carbonarola, Fellonica, Moglia.

Località in Sermide.

7. Comune di Burana: comprende Bondenno, S. Bianca, Burana, Ospitale di Bondeno, Sette Polesini, Senetica, Pilastri, Scortichino.

Località in Bondeno.

Confine coll'Alra Paduſa a Ponente — l'Argine del Cagnetto fino al Canal di Burana, e lo Scolo di Rolo. A mezzo giorno — il canal di S. Martino fino al ſuo incile col Canal di Burana, il Panaro fino alla ſua Biforcazione col Cavamento: lo ſcolo della Chiavica Agnina: una linea, che uniſce la Torre del Vergo coll'Argine Capellaro, e prolongata fino al Canalino di Cento ſopra S. Maria Maddalena.

8. Comune della Ciambalina: comprende Poggio Renatico, Barifella, Co di Fiume S. Pietro, Co di fiume Santa Maria Maddalena, Traghetto, S. Venanzo, Torre di Vergo alla ſiniſtra di Reno.

Località in Poggio.

9. Comune della Lavezzola: comprende Cologna, Guarda, Berta, Ambrogio, Piumana, Serravalle.

Località in Cologna.

10. Comune del Brazzolo: comprende Copparo, Coreggio, Corlo, Ceſta, Coccanile, Gradizza, Tamara, Saletta, Rovina, Ro, Zocca, Formignano, Sabbioncello di ſopra, Sabbioncello di ſotto, Treſigallo, Viconuovo, Albarea, Villanuova, Denore.

Località in Copparo.

11. Diſtretto del Baſſo Volano Capo-Luogo Codigorro.

Comunità Codigorro. Maſſa fiſcaglia. Mezzogorro. Maſſenzatica.

12. Comune delle Bocche del Pò: comprende Meſola, Volano, Goro, Pò, Donzella, S. Nicolò, Tole, ed il reſtante dell'Iſola d'Ariano ſino alla ſtrada Corriera.

Località in Meſola.

13. Comune dell'Iſola: comprende Ariano, Corbola, Santa Maria, Botrighe, Cà-Zeno, Cà Nane, Taglio di Porto Viro.

Località in Ariano.

14. Comune della Trava: comprende Porto maggiore, Conſandolo alla ſiniſtra di Primaro, Gambolaga, Majero, Monteſanto, S. Nicolò, Ducentola, Gualdo, Maſi di S. Giacomo, Maſi del Torello, Paraſacco, Voghenza, Voghiera, Belriguardo, Oſpital Monacale, Runco, Sandalo, Ripa di Perſico.

Località in Porto maggiore.

15. Comune de'Soſtegni: comprende Migliaro, Alberlongo, Campolongo, Dogato, Fiſcaglia, Libola, Medelana, Migliarino, Rovereto, Valcelura, San Vito.

Località in Migliaro.

16. Comune del Primaro: comprende Argenta, S. Alberto, Boccaleone, Filo, S. Biagio, Longaſtrino alla ſiniſtra del Primaro.

Località in Argenta.

17. Comune delle Valli: comprende Commacchio, Oſtellato, Lagoſanto, Vaccolino, S. Zagno.

Località in Commacchio.

„ La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

„ Segnat. Luini Preſidente — Reſſi — Vareſi Segretarj.

„ Milano li 12. Pratile Anno VI. Repubblicano — Seſſione CLXXXVII.

„ Il Conſiglio de' Seniori approva.

„ Nani Preſidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.

Il Direttorio Eſecut. ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.

Bellerio Segretario.

In

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 13. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Direttorio Esecutivo la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 6. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXXXII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CLXXXV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 5. Pratile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, ch' è necessario di fissare il Turno de' Giudi-
„ ci ne' Tribunali, e 'l Regolamento pel loro rimpiazzo nei casi di loro mancanza;
„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo, che il Potere giudiziario esige di es-
„ sere posto in attività colla maggior sollecitudine, Risolve:
„ 1. Per la prima volta i Giudici, che sono notati i primi nelle liste di nomina
„ vengono addetti al Tribunal Criminale.
„ I cinque successivi formano il Tribunale Civile.
„ Nei Dipartimenti, ove esistono Sezioni di Giudici Civili staccate dai Luoghi di
„ residenza de' Tribunali Dipartimentali, i tre che succedono, sono destinati a
„ formarle,
„ Gli ultimi nelle liste passano ai Tribunali Correzionali secondo l' ordine delle
„ rispettive loro nomine, e la serie di questi Tribunali portata dalla Legge dei
„ 9. Piovoso anno VI.
„ 2. Ai Giudici prima del loro istallamento è libero il permutarsi.
„ 3. Prima della scadenza di Pratile dell'anno VIII., la Legge determina tutto
„ ciò, che sarà in allora conveniente, rapporto al rimpiazzo de' Giudici ne'
„ Tribunali.
„ 4. I Supplementarj de' Giudici Dipartimentali devono prestarsi a qualunque oc-
„ correnza de' Tribunali Criminali, e Civili, delle Sezioni, e de' Tribunali
„ Correzionali, sia per supplire alle accidentali mancanze de' Giudici, sia per
„ adempiere qualunque altra incombenza nella quale potessero occorrere le loro
„ Persone all' amministrazione della giustizia.
„ 5. Le mancanze de' Giudici Dipartimentali per morte, per dimissione, o per
„ destituzione sono rimpiazzate dai Supplementarj secondo l' ordine col quale
„ trovansi notati nelle liste di nomina. Essi succedono nelle incombenze dei
„ Giudici morti, dimessi, o destituiti, e continuano nelle rispettive funzioni
„ per tutto quel tempo, che a quelli rimaneva di compiere.
„ 6. Quando due, o più Supplementarj di un Dipartimento passino a coprire le
„ piazze di Giudice, o vengano a mancare per altre cause, il Corpo Legisla-
„ tivo fino alle prime Assemblee del Popolo procede all' elezione di altri Sup-
„ plementarj a compimento del numero prescritto dalla Legge.
„ 7. Presso ciascun Giudice di pace esistono due Assessori.
„ 8. In quei Circondarj de' Giudici di pace, ne' quali risiedono Tribunali corre-
„ zionali, si eleggono due altri Assessori, che dovranno stabilmente prestarsi
„ alle funzioni di Giudice di pace presso questi Tribunali.
„ 9. Le mancanze accidentali de' Giudici di pace sono supplite dagli Assessori no-
„ tati i primi nelle liste di nomina.
„ 10. Per le accidentali mancanze degli Assessori suppliscono gli Assessori provvi-
„ sorj, che si eleggono dal Giudice di pace, e rispettivamente dal Presidente
„ del Tribunale Correzionale.
„ 11. Gli Assessori, che fanno le veci del Giudice di pace nei casi contemplati
„ all' articolo 9. eleggono altri Assessori provvisorj.
„ 12. Le mancanze per morte, per dimissione, o per destituzione dei Giudici di
„ pace, e degli Assessori sono rimpiazzate dal Corpo Legislativo come nell' art. 5.
„ 13. Le prescrizioni delle Leggi organiche in ciò che si oppone alla presente
„ Legge restano abrogate.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Luini Presidente — Stefani — Ressi Segretarj.
„ Milano li 13. Pratile anno VI Repubblicano.
„ Sessione CLXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 13. Pratile Anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo prestato dagli urgenti bisogni della Repubblica, usando della facoltà attribuitagli dalla Legge 19. Fiorile Anno VI., Determina:

I. Sono avocati alla Nazione tutti i Beni, ed effetti appartenenti alle seguenti corporazioni religiose. cioè:

Nel Dipartimento del Crostolo.

Nella Comune di Reggio
- Del Capitolo, e Collegiata della Cattedrale.
- Del Capitolo, e Collegiata di S. Prospero.
- Della Collegiata di S. Giacomo.
- De' Minori Conventuali.
- Dei Filippini.
- Dei Minori Conventuali di Correggio.
- Del Capitolo, e Collegiata di Correggio.
- Dei Cappuccini di Scandiano.
- C. di S. Martino in Rio.
- C. di Novellara.

Nel Dipartimento del Panaro.

Nella Comune di Modena
- Del Capitolo, e Collegiata della Cattedrale.
- Dei Benedettini di S. Pietro.
- Del Capitolo, e Collegiata della Cattedrale di Carpi.
- Del Capitolo, e Collegiata della Cattedrale della Mirandola.
- De' Minori Osservanti di Revere.

Nel Dipartimento del Reno.

Nella Comune di Bologna
- Del Capitolo, e Collegiata di S. Petronio.
- Del Capitolo, e Collegiata di S. Pietro.
- Del Capitolo, e Collegiata di S. Bartolomeo.
- Dei Canonici Regolari di S Salvadore.
- Dei Domenicani di S. Domenico.
- Degli Agostiniani Eremitani di S. Giacomo.
- De' Minori Conventuali di S. Francesco.
- Degli Olivetani di S. Michele in Bosco nella Comune di S. Giuseppe.

Nel Dipartimento dell' Alta Padusa.

- Degli Agostiniani di S. Nicola del Finale.

Nel Dipartimento del Basso Po.

Nella Comune di Ferrara
- Del Capitolo, e Collegiata della Cattedrale.
- Dei Cisstercienfi di S. Bartolomeo.
- Degli Olivetani.
- Dei Teatini.
- Dei Carmelitani di S Paolo.
- Dei Domenicani di S. Domenico.
- Del Capitolo di Massa Fiscaglia.
- Dei Cappuccini di Comacchio.
- Dei Cappuccini d' Argenta.
- Dei Minori Conventuali d' Argenta.

II. I Cappuccini delle Comuni di Scandiano, S. Martino in Rio, Novellara Dipartimento del Crostolo, saranno concentrati nel Convento dello stesso Istituto esistente nella Comune di Reggio.

I Minori Osservanti della Comune di Revere, Dipartimento del Panaro saranno concentrati nel Convento dello stesso Istituto esistente nella Comune di Modena.

I Cappuccini delle Comune di Comacchio, e d' Argenta, e Minori Conventuali

tuali pure della Comune d'Argenta Dipartimento del Baſſo Po, ſaranno concentrati nei riſpettivi Conventi dell' iſteſſo Iſtituto eſiſtenti nella Comune di Ferrara.

A tutti gli Individui, che vengono come ſopra traslocati è permeſſo di portar ſeco i mobili della propria ſtanza.

III. Ai ſingoli Individui degli enunciati Conventi, e Monaſteri, che rimangono ſoppreſſi ſenza concentrazione è aſſegnata interinalmente ſino a nuova diſpoſizione del Corpo Legislativo a titolo di ſuſſiſtenza l'annua penſione di lire ſeicento Milaneſi per ciaſcun profeſſo, e di lire quattrocento per i laici, che non oltrepaſſano l'età di cinquant' anni; quelli che la oltrepaſſano percepiranno la penſione di lire cinquecento; ben inteſo che le entrate del Convento ne ſiano ſuſcettibili; altrimenti le penſioni ſuddette dovranno ad eſſe proporzionarſi.

Non ſi accorderà alcuna penſione agli Individui, che o non ſono Ciſalpini, o non hanno profeſſato in Convento Ciſalpino, o che abbiano veſtito l'abito regolare contro la diſpoſizione anche dei riſpettivi paſſati Governi.

Neſſun Individuo di queſte Corporazioni potrà percepire l'aſſegnata interinale penſione, ſe non dimette l'abito della riſpettiva Corporazione.

IV. A ciaſcun Individuo appartenente ai ſovrindicati Capitoli, o Collegiate è pure aſſegnata interinalmente ſino a nuova diſpoſizione del Corpo Legislativo, a titolo di ſuſſiſtenza l'annua penſione di lire ſeicento Milaneſi ſopra i ſingoli ſuoi proventi, ſemprecchè ne ſiano ſuſcettibili, dedotti tutti i peſi di qualunque ſorta ad eſſi inerenti. Nel caſo poi che i proventi di qualche Individuo non ſiano ſuſcettibili della ſiſſata penſione, queſta non potrà oltrepaſſare giammai l'entrata dei proventi ſuddetti.

Sono eccettuati dalla diſpoſizione di queſt' articolo quegli Individui, il di cui Canonicato, o Benefizio foſſe jus padronato laico di qualche famiglia: I ſuddetti Individui continueranno fino alla definitiva provvidenza del Corpo Legislativo nel poſſeſſo, e godimento del proprio Benefizio, e continuerà ſimilmente per ora il diritto di jus padronato alle riſpettive famiglie.

V. Per quei Capitoli, Collegiate, e Corporazioni regolari, a cui è anneſſa Parrocchia, ſi continuerà ad eſercitare la Parrocchialita da quell' Individuo di eſſa Corporazione, che n' era prima incaricato. Per tale eſercizio ſara corriſpoſta a quell' Individuo l' annua penſione di lire mille duecento Milaneſi in luogo di quella aſſegnata negli articoli 3., e 4., e ciò provviſoriamente ſino a nuova diſpoſizione del Corpo Legislativo.

Li Parrochi fino alle generali diſpoſizioni del Corpo Legislativo goderanno *gratis* dell' alloggio, che verrà loro fiſſato dal Miniſtro dell' Interno.

VI. Le penſioni aſſegnate nella preſente Determinazione dovranno diminuirſi, o ceſſare anche intieramente, qualora alcuno degli Individui accennati abbia attualmente, o conſeguiſca in avvenire altro ſtabilimento, o ſoldo dal Governo.

VII. Il Miniſtro dell' Interno, e quello di Finanza Generale ſono incaricati, ciaſcuno per quanto gli ſpetta, dell' eſecuzione di queſta determinazione.

La preſente Determinazione ſarà ſtampata.

Per Spedizione conforme. Il preſidente del Direttorio Eſecutivo Fir. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

Stato Maggiore Generale della Guardia Nazionale Sedentaria.

AVVISO

In eſecuzione de' §§. 16. 17. 18. Tit. II. dell' Organizzazione della Guardia Nazionale Sedentaria ſi darà principio in tutti i Quartieri alle elezioni de' Sotto-Tenenti, Sargenti Maggiori, e Caporali preciſamente nel giorno 19. corrente Pratile fino al 12. dell' entrante Meſſidoro; In ſeguito ſi paſſerà alle elezioni de' Capi, e Maggiori di Legione, e de' Capi di Battaglione col metodo preſcritto nel ſurriferito Piano, e ciò fino al 17. Meſſidoro, epoca, nella quale l' anno ſcorſo furono inſtallati i preſenti Ufficiali di Stato Maggiore, ed in cui per conſeguenza i nuovi eletti dovranno entrare in carriera.

Cittadini! Perſuaſo queſto Stato Maggiore, che la Patria è l' oggetto, che agiſce col più forte, ed energico impulſo ſulla voſtra ſenſibilità, che la di lei tranquillità, e quiete vi ſta a cuore quanto la voſtra particolare; Perſuaſo che voi ben conoſcete eſſer la Guardia Nazionale l' unico mezzo, onde ſi mantenga l'ordine, e la pace fra i Cittadini, e ſcoſſi queſti medeſimi da quel letargo in cui l' antica politica li teneva vilmente ſopiti, ed accoſtumati in qualche maniera

se non ai disagi militari, almeno ad una vita più attiva, possano al bisogno far fronte ai nemici della loro libertà; Persuaso finalmente, che non ignorate non poter la Guardia Nazionale corrispondere al divisato importante oggetto, se non è comandata da Ufficiali probi, attivi, e forniti delle necessarie cognizioni, è nella ferma speranza, che voi vorrete tutti concorrere alla votazione ne' rispettivi vostri Quartieri, affinchè le elezioni cadano su persone degne della vostra confidenza, ed atte a prestare alla Patria que' servigi, che ha diritto di pretendere da coloro, che si trovano costituiti in simili cariche.

Milano li 13. Pratile Anno VI. Repubblicano.

Firm. Comandante Frattini. Sott. Campagnani Maggiore.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 14. Pratile anno VI. Repubblicano.

Considerando che la Legge 19. Fiorile autorizza il Potere Esecutivo a fare quelle soppressioni, che credesse necessarie per far fronte ai gravi impegni dello Stato; Il Direttorio Esecutivo determina:

1. Sono richiamati alla Nazione tutti i Beni delle Abbazie di qualunque genere esistenti nel Territorio della Repubblica, compresi tanto quelle del così detto Patronato Regio, quanto quelle di collazione della cessata Corte di Roma.
2. Quando alcune di tali Abbazie abbiano Diocesi annesse, quelle saranno unite alla Diocesi del Vescovo più vicino.
3. A ciascun Titolare delle così dette Abbazie è assegnata interinalmente fino a nuova disposizione del Corpo Legislativo a titolo di sussistenza l' annua pensione di lire mille milanesi, semprechè i redditi dell' Abbazia ne siano suscettibili, dedotti tutti i pesi.
4. La suddetta pensione non avrà luogo, o dovrà diminuirsi, o cessare anche interamente, qualora i Titolari godessero altri redditi ecclesiastici, ovvero avessero od ottenessero altro stabilimento, o soldo dal Governo.
5. Non goderanno l'accennata pensione quei Titolari, che non sono Cisalpini, o abitassero fuori del Territorio della Repubblica Cisalpina.
6. Il Ministro dell' Interno, ed il Ministro di Finanza sono incaricati ciascuno per ciò, che gli appartiene dell' esecuzione di questa determinazione.

La presente determinazione sarà stampata.

Per Spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Fir. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Stato Maggiore Generale della Guardia Nazionale Sedentaria.

All' oggetto di riparare a varj inconvenienti introdotisi a danno della generale economia di questa Guardia, e della conservazione de' necessarj attrezzi esistenti ne' varj Quartieri, il Consiglio d' Amministrazione, dietro invito del Ministro degli Affari Interni, è passato all' istituzione d' un Delegato nella persona del Cittadino Pietro Vincenzo Brambilla, al quale si è rilasciata ostensibile Carta, onde venga riconosciuto come tale presso i mentovati Quartieri.

In vista pertanto di una determinazione così provida e tendente a togliere quegli abusi, che con sommo dispiacere di questo Stato Maggiore Generale, egli conobbe esser invalsi nella Guardia Nazionale, eccita lo zelo, e patriotismo de' Capi Battaglione, Ajutanti Maggiori, Ajutanti Bassi Ufficiali, Cassieri, e Capi-Posti a prestarsi in quanto verranno richiesti da questo Delegato circa gli affari di sua competenza, i quali presi generalmente consistono in ciò che siegue:

Primo — Ispezione sullo stato de' fucili, giberne, sciable, carta, e tutto ciò ch' è necessario ai rispettivi Bureaux, onde in caso di mancanza, si possa dare l' opportuna provvidenza, od altrimenti, non ne segua un consumo irregolare.

Secondo — Vigilanza sulle tasse pagate dagli esentuati dal montare la guardia, e sul carattere de' corrispettivi sostituiti; al qual fine egli si farà all' uopo presentare i Ruoli, e potrà passare ad esami di carte, e persone, siccome gli sembrerà più conveniente, acciocchè nè i Cittadini vengano lesi nel loro interesse, nè l'erario della Guardia Nazionale soffra detrimento in frode della legge.

Terzo — Cura, ed attenzione, affinchè i mobili esistenti ne' Quartieri non vengano dissipati o resi inservibili: Il che porterà un' esatta compilazione d' inventarj descritti su tabelle, d' affiggersi ne' rispettivi Posti, o Quartieri, e queste serviranno di consegna ai Capi-Posti, i quali dovranno costantemente uni-

unire al Rapporto giornaliero della loro guardia quello sulla esistenza, o mancanza degli effetti come sopra, indicando i motivi, quando loro sieno noti, ed i sospetti sulla mancanza medesima.

Portando una tal delegazione un miglior ordine, e per conseguenza un considerevole vantaggio alla Guardia Nazionale, alla cui prosperità debbono gli Ufficiali superiori naturalmente avere un particolare attaccamento, questo Stato Maggiore Generale non dubita, ch' essi si presteranno col più grande impegno a somministrare al Delegato stesso tutti que' lumi, che possono condurre all' indicato scopo.

Milano li 15. Pratile Anno VI. Repubblicano.

Comandante Frattini. Campagnani Maggiore.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 15. Pratile anno VI. Repubblicano.

Considerando, che le ragioni replicatamente addotte dal Cittadino Ricci, onde gli sia accordata la dimissione dal posto di Ministro di Finanza Generale, sono tali, che è giusto prestarsi alle stesse.

Considerando, che a questa carica non debbe essere proposto se non chi accopia in se onestà, talenti, zelo, e patriotismo; — Il Direttorio Esecutivo determina:

I. Si accetta la dimissione del Cittadino Ricci dal Ministero di Finanza Generale.

II. Si nomina alla carica di Ministro di Finanza Generale il Cittadino Adelasio del Dipartimento del Serio, soggetto, in cui si ritrovano in grado eminente le succennate qualità.

III. Si spediscono al medesimo Cittadino Adelasio Lettere di conformità.

La presente deliberazione si rende pubblica con le stampe.

Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Fir. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 15. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Diretr. Esec. la seguente Legge.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

„ Milano li 6. Pratile Anno VI. Repubblicano

„ Sessione CLXXXII. del Consiglio de' Seniori

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta CLXXXV. del Gran Consiglio.

„ Milano li 5. Pratile Anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che il Codice militare provvisorio sanzionato dalli Comitati Riuniti li 24. Vendemmiale anno VI. Repubblicano portante lo stabilimento de' Consigli di Guerra permanenti per le Truppe della Repubblica Cisalpina non assicura ai Militari inquisiti alcuna garanzia contro l' ommissione, o violazione delle forme prescritte pe' Giudizj militari, nè contro l' incompetenza de' Consigli di Guerra.

„ Considerando, che le Truppe non deggiono essere private di questo benefizio di garanzia, che la Costituzione accorda a tutti i Cittadini, e che non è incompatibile col Governo Militare, potendosi conciliare con quella speditezza, che è indispensabile nell' Amministrazione della Giustizia criminale militare;

„ Previa la dichiarazione d' urgenza sul motivo di non ritardare ulteriormente un così giusto provvedimento già sollecitato con Messaggi del Direttorio, ed attualmente implorato da diversi inquisiti, — Risolve:

„ I. Sarà stabilito per tutte le Truppe della Repubblica Cisalpina un Consiglio di Revisione permanente in ogni Divisione d' Armata delle Truppe impiegate nell' Interno.

„ II. Il Consiglio di Revisione è composto di cinque Membri, cioè d'un Officiale Generale, che presiederà — D' un capo di Brigata — D' un capo di Battaglione, o di Squadrone — Di due Capitani, e d'un Segretario a scelta del Presidente — Il Relatore sarà preso tra i Membri del Consiglio, e scelto dal medesimo.

„ III.

Digitized by Google

„ III. Vi sarà presso i Consiglj di Revisione un Commissario Ordinatore, o un Commissario di Guerra di prima classe, il quale avrà le funzioni di Commissario del P. E.

„ IV. I Generali d' Armata, i Generali, o Comandanti in Capo le Divisioni delle Truppe dell' Interno nomineranno ne' rispettivi loro comandi li Membri del Consiglio di Revisione, e provvederanno pure al rimpiazzo interinale di quelli fra li Membri del Consiglio, che si trovassero legittimamente impediti, oppure assenti. Li Commissarj Ordinatori, od Ordinarj di Guerra che si troveranno in detti comandi saranno incaricati di adempiere le funzioni del Commissario del Potere Esecutivo.

„ V. In mancanza d' un numero sufficiente d' Uffiziali ammissibili al Consiglio di Revisione in una Divisione di Truppe impiegate nell' Interno, il Comandante in Capo di questa Divisione è autorizzato a supplirvi con Uffiziali di grado corrispondente, ritirati dal servizio in conseguenza o di accordatogli riposo, o di riforma, o soppressione, e che abbiano servito nelle Armate della Libertà. In nessun caso il Comandante in Capo della Divisione, che ha nominato i Membri del Consiglio di Guerra, sarà ammesso al Consiglio di Revisione.

„ VI. Niun Militare sarà ammesso al Consiglio di Revisione se non ha l' età di anni trenta compiti, e se essendo Cittadino Cisalpino non ha cominciato a servire nel Militare l' anno primo della Libertà Cisalpina, ed essendo Straniero non può giustificare il di lui servigio militare di sei anni compresovi quello che avesse prestato precedentemente presso altre Potenze. Dopo un quinquennio poi dalla pubblicazione della presente Legge non potrà nominarsi a Membro del Consiglio di Revisione chi non avrà servito sei anni nel Militare della Repubblica Cisalpina.

„ VII. Le disposizioni degli articoli 6. 7. 8. del Codice Militare provvisorio sanzionato li 24. Vendemmiale prossimo passato, concernente le scuse ammissibili, le renuenze punibili, e le eccezioni legali de' Membri del Consiglio di Guerra sono applicabili ai Membri del Consiglio di Revisione.

„ VIII. Niuno potrà aver parte nella Revisione della Sentenza di un Consiglio, nel quale un di lui Parente, o Congiunto in grado proibito dall' articolo 207. della Costituzione abbia seduto come Giudice; ma sarà rimpiazzato interinalmente in conformità di quanto è prescritto disopra all' articolo 4.

„ IX. Il Consiglio di Revisione sarà sempre convocato dal Presidente, e nel luogo che dal medesimo verrà destinato.

„ X. Le sedute sono pubbliche: la polizia delle medesime appartiene al Consiglio stesso, e se alcuno degli Spettatori turbasse in qualche modo la tranquillità, e l' ordine, il Presidente a norma delle mancanze potrà infliggergli la pena della prigionia, la quale però non si estenderà oltre lo spazio di quindici giorni.

„ XI. Il Consiglio è incaricato di rivedere sulla domanda del Commissario del Potere Esecutivo, o su quella delle Parti da esse, o da loro Difensori presentate, le Sentenze finora pronunziate dai Consigli di Guerra delle Truppe della Repubblica.

„ XII. In caso, che non esista *Decreto* di *provvedersi* per ciò, che risguarda le Parti, il Commissario del Potere Esecutivo potrà procedere d'Offizio. In caso però di assoluzione de' *Prevenuti*, non avrà che 24. ore di tempo per notificare il suo *Decreto* di *provvedersi* all' Uffizio del Consiglio di Guerra.

„ XIII. Nelle 24. ore dalla notificazione del *Decreto* di *provvedersi* il Consiglio di Guerra invierà li ricapiti della procedura con copia della sua decisione al Presidente del Consiglio di Revisione, che sarà tenuto di convocare immediatamente i Membri di questo Consiglio.

„ X V. Il Consiglio di Revisione una volta radunato per pronunziare sulla validità di una Sentenza, non potrà sciogliersi senza aver data la sua decisione.

„ XV. I Difensori delle Parti saranno ammessi al Consiglio, se vi si presentano. Essi potranno dopo il rapporto fare tutte le osservazioni convenienti. In seguito il Commissario del Potere Esecutivo farà le sue requisizioni, sulle quali i Difensori saranno ammessi a fare quelle osservazioni, che crederanno necessarie. Dopo di che il Consiglio procederà alla Sentenza.

„ XVI. Il Consiglio di Revisione pronuncia a maggioranza di voti l'annullazione delle Sentenze nei seguenti casi;

„ 1. Allorchè il Consiglio di Guerra non è stato formato nella maniera prescritta dalla Legge.

Digitized by Google

„ 2. Allorchè il Consiglio di guerra ha oltrepassato la di lui competenza sia riguardo alle persone inquisite, sia riguardo ai delitti, de' quali la Legge gli attribuisce la Revisione.

„ 3. Allorchè è dichiarato incompetente per giudicare un Prevenuto sottomesso alla sua giurisdizione.

„ 4. Allorchè alcuna delle forme prescritte dalla Legge non è stata osservata sia nell' informazione, sia nell' istruzione.

„ 5. Finalmente allorchè la Sentenza non è conforme alla Legge nell' applicazione della pena.

„ XVII. Il Consiglio di Revisione non entra sul merito della causa, ma soltanto annulla la Sentenza, allorquando in questa emerga alcuno de' vizj specificati nell' articolo precedente.

„ XVIII. Se la nullità della Sentenza emerge dalla mancanza di competenza di chi l' aveva proferita; Il Consiglio di Revisione rimette la pendenza per la decisione, e merito al Tribunale, a cui spetta. In ogni altro caso egli la rimette al Consiglio di Guerra specialmente stabilito in ogni Divisione come sarà prescritto nell' articolo seguente, affinchè si passi a nuova informazione, e giudizio.

„ XIX. Sarà stabilito in ogni Division d' Armata, ed in ogni Divisione di Truppe nell' Interno un secondo Consiglio di Guerra permanente per conoscere, e giudicare tutti li delitti militari, in caso d' annullazione di Sentenza emanata da un Consiglio di Revisione.

„ XX. Il Codice Militare provvisorio, e l' articolo 5. della presente sono comuni, ed applicabili a quelli Consigli di Guerra.

„ XXI. In nessun caso i Membri de Consigli stabiliti dal suddetto Codice potranno riunirsi con quelli de' Consigli stabiliti dalla presente per istravrazione di processure.

„ XXII. Nel caso di conferma di Sentenze il Consiglio di Revisione trasmette il Processo unitamente alla copia della propria decisione segnata da tutti i suoi Membri al Consiglio di Guerra, la Sentenza del quale è stata confermata, e questo è tenuto di farla eseguire nel tempo, e modo prescritti dalla Legge suddetta.

„ In caso di annullazione di Sentenza la trasmissione del Processo, e della decisione del Consiglio si fa entro il corso di 24. ore alli Tribunali de' quali si è parlato agli articoli 18. e 19. La decisione poi si notifica nel tempo stesso tanto al Ministro della Giustizia, quanto al Consiglio di Guerra la Sentenza del quale è annullata.

„ La trasmissione del Processo, e della decisione del Consiglio si fa dal Relatore, cui si rilascia l' opportuna ricevuta per suo discarico.

„ XXIII. Allorchè dopo un' annullazione la seconda Sentenza è attaccata in merito per le stesse ragioni addotte contro la prima, la questione non può più agitarsi nel Consiglio di Revisione, ma viene prodotta al Corpo Legislativo, che fa una Legge, alla quale il Consiglio di Revisione è tenuto di conformarsi.

„ XXIV. Dal Consiglio di Revisione non sarà data decisione alcuna prima che il Presidente abbia fatto deporre all' Offizio un Esemplare delle Leggi tanto penali, quanto organiche dello stabilimento de' Consigli di Guerra, e tale atto sarà registrato, e ne sarà fatta menzione nella decisione del Consiglio di Revisione da trasmettersi sia al Consiglio di Guerra, sia ad un altro Tribunale.

„ XXV. La decisione del Consiglio di Revisione sarà motivata.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Luini Presidente — Varesi — Stefani Segretarj.

„ Milano li 15. Pratile Anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CXC. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori approva.

„ Nani Presidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.

Il Dirett. Esecut. ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 16. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano gli 11. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXXXVI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CLXXXIX. del Gran Consiglio
„ Milano li 9. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando la necessità di stabilire provvisoriamente le opportune massime per l' impianto de' Tribunali, e di fissare le indennizzazioni alle Autorità Giudiziarie Costituzionali, e loro Subalterni,
„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo di non ritardare le disposizioni preliminari all' attivazione del Potere Giudiziario, Risolve:
„ I. Presso ciascun Tribunale Dipartimentale esiste un Commissario del Potere Esecutivo, un Sostituto colle funzioni di Segretario ed uno Scrittore.
„ II. Presso i Tribunali Criminali, oltre il Cancelliere, esistono un Ufficiale di Cancelleria, due Scrittori, un Usciere, e tre Commessi dell' Usciere. Nei Dipartimenti, che hanno una popolazione minore di 120m. abitanti un solo è lo Scrittore ne' Tribunali Criminali, e due i Commessi degli Uscieri.
„ III. Vi sono presso ciascun Tribunale Correzionale un Commissario del Potere Esecutivo, un Cancelliere, uno Scrittore, un Usciere, ed un Commesso dell' Usciere.
„ IV. Ciascun Tribunale Civile Dipartimentale, ciascuna Sezione di Giudici Civili, ed ogni Giudice di Pace hanno presso di se un Cancelliere, ed un Usciere.
„ V. Anche presso li Tribunali Civili, presso le Sezioni de' Giudici Civili, e presso i Giudici di Pace esistono degli Uffiziali di Cancelleria, ovvero Attuarj, degli Scrittori, e dei Commessi degli Uscieri in numero da fissarsi, come in appresso.
„ VI Presso i Giudici di Pace, e presso le Sezioni de' Giudici Civili non esistono Uffiziali di Cancelleria, qualora tutti gli affari delle Cancellerie possano disimpegnarsi dai rispettivi Cancellieri.
„ VII. I Tribunali Dipartimentali immediatamente dopo il loro istallamento determinano il numero degli Attuarj, degli Scrittori, de' Commessi, e degli Uscieri occorrenti ai rispettivi Tribunali Civili, alle Sezioni de' Giudici Civili, e de' Giudici di Pace.
„ VIII. I Giudici de' Tribunali Dipartimentali eleggono a pluralità assoluta de' voti i Cancellieri de' Tribunali Civili, delle Sezioni de' Giudici Civili, e de' Tribunali Correzionali, gli Uffiziali Subalterni, gli Scrittori, e gli Uscieri de' Tribunali medesimi.
„ IX. I Cancellieri, gli Uffiziali Subalterni, gli Scrittori, gli Uscieri de' Giudici di Pace sono eletti da questi Giudici, e dai loro Assessori.
„ X. I Commessi degli Uscieri si eleggono dagli Uscieri rispettivi coll' approvazione de' Tribunali, cui sono addetti.
„ XI. Li Cancellieri, e tutti gli Uffiziali Subalterni de' Tribunali Criminali, e Correzionali sono salariati dalla Nazione. Essi non possono esigere alcuna tassa per gli atti Criminali, e Correzionali, e per le loro intimazioni, ed esecuzioni di qualunque sorta. Le sole copie di questi atti, qualora siano richieste dalle Parti, sono soggette a tassa, come nelle cause civili, e questa tassa si esige dai Cancellieri per conto della Nazione.
„ XII. I Cancellieri de' Tribunali Civili, delle Sezioni de' Giudici Civili, e dei Giudici di Pace sono salariati dalla Nazione a titolo delle incombenze loro attribuite dalla Legge, per le quali non si può esigere veruna mercede.
„ XIII. Anche gli Uscieri, ed uno de' Commessi degli Uscieri de' Giudici di Pace sono salariati dalla Nazione per le intimazioni, ed esecuzioni degli atti di polizia giudiziaria.
„ XIV. Tutti gli altri Uffiziali Subalterni de' Tribunali Civili, delle Sezioni de' Giudici Civili, e de' Giudici di Pace non ricevono dalla Nazione alcun Salario. Essi per la formazione degli atti civili, per le intimazioni, e per l' esecuzioni di questi atti esigono dalle Parti le mercedi colle norme da fissarsi dalla Legge. Queste mercedi sono esigibili anche dai Cancellieri di questi Tribunali, e rispettivamente dagli Uscieri, e Commessi dei Giudici di Pace per quegli atti civili, che sono da essi formati, e rispettivamente eseguiti.

„ XV.

Digitized by Google

„ XV. Gli atti, e le copie di qualunque ſorta che occorrono, anche per oggetti civili nel Tribunale di Caſſazione non ſono ſoggette ad alcuna taſſa, o mercede. A carico dei Ricorrenti per Caſſazione devono ſtare le ſole ſpeſe, che importerà la traſmiſſione degli atti al detto Tribunale, ed il ritorno dei medeſimi ai luoghi, ove ſiaſi agitata la cauſa.

„ XVI. Le ſpeſe di qualunque ſorta ſtrettamente neceſſarie all' Amminiſtrazione della Giuſtizia nella formazione de' proceſſi criminali, e correzionali, ſono a carico della Nazione, che ha diritto di eſſere reintegrata dopo le definitive Sentenze dei condannati, la determinazione dei quali non potrà mai eſſere protratta a cagione di queſte ſpeſe. Se i condannati giuſtificano con atteſtati delle riſpettive Municipalità la loro povertà, non poſſono eſſere coſtretti al rimborſo delle ſpeſe ſuddette. Il Padre, od il parente non poſſono eſſere obbligati per il figlio, o parente inquiſito, o condannato, nè viceverſa.

„ XVII. Si corriſpondono provviſoriamante alle Autorità Giudiziarie, ed agli infraſcritti Subalterni Impiegati preſſo i Tribunali della Repubblica le ſeguenti indennizzazioni.

Tribunali Dipartimentali.

Ai Preſidenti per cadauno	lir. 5000
Agli Accuſatori Pupplici	„ 5000
Ai Giudici	„ 4000
Ai Cancellieri Criminali	„ 3000
Ai Cancell. Civili presso i Trib.	„ 600
Ai Cancell. Civili preſſo le Sezioni dei Giudici Civili	„ 500
Agli Uffiziali de' Cancell. Crim.	„ 1500
Agli Scrittori de' Tribunali Crim.	„ 1000
Agli Uſcieri de' Tribunali Crim.	„ 600
Alli Commeſſi degli Uſcieri de' Tribunali Criminali	„ 500
Ai Commissarj del Potere Eſecut.	„ 4000
Ai Soſtituti dei Commissarj	„ 2000

Agli Scrittori dei Commissarj „ 1000

Tribunali Correzionali.

Ai Cancellieri	„ 1200
Agli Scrittori	„ 1000
Agli Uſcieri	„ 600
Ai Commessi	„ 500
Ai Commissarj	„ 2000

Giudici di Pace

Ai Giudici	„ 2500
Agli Assessori	„ 1000
Ai Cancellieri	„ 500
Agli Uſcieri presso ciaſcun Giudice di Pace	„ 300
Ad uno de' Commeſſi	„ 200

La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.

„ Segnat. Luini Preſidente — Vareſi — Stefani Segretarj.

„ Milano 16. Pratile anno VI Repubblicano.

„ Seſſione CXCI. del Conſiglio de' Seniori.

„ Il Conſiglio de' Seniori Approva.

„ Nani Preſidente — Orioli Segretario. — Venturelli Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo. Firm: Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

AVVISO.

Sebbene il Capitolo Settimo della Legge 21. Fiorile non ammetta verun dubbio intorno le Caſſe, e le Perſone a cui deve pagarſi la Taſſa ſui Domeſtici, nondimeno per toglere ogni non coerente intelligenza, d'ordine del Direttorio Eſecutivo ſi avviſa il Pubblico, che il pagamento di detta Taſſa deve farſi ovunque nelle Caſſe, e alle Perſone autorizzate a ricevere, ed eſigere l' Impoſta Cenſuale.

Milano dal Palazzo Marini li 16. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Miniſtro di Finanza Generale Firm. Ricci — Soldini primo Segretario Centrale.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

AVVISO

Il Direttorio Eſecutivo della Repubblica Ciſalpina in eſecuzione della Legge Daziaria 12. Fiorile p. p. ha determinato le diſcipline, e le cautele neceſſarie, perchè i Dazj non vengano defraudati, ed ha ſtabilito nel tempo ſteſſo ai confini le Dogane, Ricettorie, e nell' interno della Repubblica i Magazzini, e gli Emporj a comodo de' Commercianti;

Quindi il Miniſtro di Finanza Generale eſeguendo l' ordine del Direttorio Eſecutivo

Digitized by Google

tivo deduce a pubblica notizia che nel giorno primo Meſſidoro p. v. verrà poſto in attività il nuovo Regolamento in tutto il Territorio della Repubblica, eccluſo ſoltanto provviſoriamente in queſta parte il Dipartimento delle Alpi Apuane, volendoſi però che i prodotti naturali, e le manifatture del medeſimo accompagnate da' Certificati delle riſpettive Municipalità non ſieno ſottopoſti ai diritti daziarj entrando nell' interno della Repubblica.

Eſiſte preſſo tutte le Amminiſtrazioni centrali, e regolatorie di Finanza dipartimentali, ed eſpoſta alla viſta del Pubblico nelle riſpettive Dogane la Tariffa Daziaria col regolamento, affinchè ognuno vi ſi poſſa uniformare nella importazione, eſportazione, tranſito delle merci, e nell' eſatta oſſervanza delle preſcritte cautele.

Milano dal Palazzo Marini 16. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Miniſtro di Finanza Generale Firm. Ricci — Soldini primo Segretario Centrale.

CIRCOLARE.

Milano 17. Pratile anno VI.

Il Miniſtro dell' Interno alle Delegazioni del Cenſo, ed agli Uffici generali del Cenſo di Mantova, e Milano.

Sebbene torni opportuno che ſi continuino le ricognizioni dei titoli, e le liquidazioni conſuete per l'abbonamento da farſi a' termini dei Regolamenti Conſuarj a favore dei Padri dei 12. Figlj, onde non rimanga arenata queſt' operazione; tuttavia eſſendo pendenti le dichiarazioni del Corpo Legislativo ſu tale oggetto, dovrà reſtarne ſoſpeſa l' eſecuzione, e l' effettuazione dell'abbonamento fino a nuovo avviſo, ciò non oſtante qualunque precorſa diſpoſizione in contrario.

Salute, e fratellanza — Firm. Tadini — Sott. Raſori.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 18. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

„ Milano li 9. Pratile Anno VI. Repubblicano

„ Seſſione CLXXXV. del Conſiglio de' Seniori

„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

„ Seduta CLXXXVIII. del Gran Conſiglio.

„ Milano gli 8. Pratile Anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Il Gran Conſiglio conſiderando che è della maſſima neceſſità il riſtabilire il credito pubblico col togliere dalla circolazione tutte le Cambiali, Cedole, Mandati, e qualunque altra Carta girabile a carico del Teſoro Nazionale.

„ Conſiderando, che la Nazione deve per ogni riguardo una corriſpondente indennizzazione a quegli Individui, che ſono ſpecialmente chiamati a ſoccorrerla ne' ſuoi biſogni,

„ Dichiarata l' urgenza ſulla maſſima neceſſità di riſtabilire il credito pubblico, — Riſolve:

„ I. E' proibita al Potere Eſecutivo dal giorno della pubblicazione della preſente Legge l' emiſſione di Cambiali, Cedole, Mandati, e di qualunque altra Carta girabile. La Nazione è diffidata di darvi credito veruno.

„ II. Le Cambiali, Cedole, Mandati, e qualunque Carta girabile a carico del Teſoro Nazionale Ciſalpino eſiſtenti ora in circolazione tanto ſcadute, quanto da ſcadere a tutto Frimale anno VII. Repubblicano le quali Carte tutte formano compleſſivamente la ſomma di lire ventimilioni e quattrocento mille, ſono tolte dalla circolazione ne' modi qui ſotto indicati.

„ III. Il Potere Eſecutivo formerà N. mille e duecento azioni di lire diecisettemila per ciaſcuna.

„ IV. Chiunque volontariamente voleſſe prendere una o più azioni da pagarſi unicamente con Cambiali, Cedole, Mandati, o qualunque altra carta girabile della natura ſuddetta, e riconoſciuta dal Commiſſario della Teſoreria Nazionale dovrà entro una decade dalla pubblicazione di queſta Legge farſi inſcrivere preſſo il Miniſtro delle Finanze, o preſſo le Amminiſtrazioni Dipartimentali

per

Digitized by Google

per quel numero di azioni, che si determinerà di acquistare. Le Amministrazioni Dipartimentali daranno avviso delle inscrizioni al Ministro delle Finanze, entro una decade e mezza della pubblicazione di questa Legge ne' rispettivi Dipartimenti.

„ V. Spirato il detto termine, qualora le inscrizioni volontarie non arrivassero alla somma di lire ventimilioni e quattrocento mille, il Direttorio Esecutivo disporrà le residue azioni sopra i più ricchi Possidenti, Capitalisti, Banchieri, e Negozianti della Repubblica.

„ VI. Se alcun Cisalpino si fosse volontariamente iscritto per un numero di azioni minori di quello che le sue facoltà comportassero, allora il Potere Esecutivo gli addosserà quel dippiù, che gli potesse spettare giusta l' articolo seguente.

„ VII. Il Poter Esecutivo non potrà assegnare a qualunque Cittadino nè più di dieci azioni, nè meno di una.

„ VIII. Il Poter Esecutivo desumerà la norma, onde fissare il numero delle azioni da addossarsi ai rispettivi Cittadini dai Registri delle Contribuzioni, e delle Camere Mercantili, ed in mancanza di questi, dalla ben fondata pubblica fama.

„ IX. La Società risultante dalle N. 1200. azioni, che debbono estinguersi con Carta girabile come sopra, è per conseguenza obbligata ad indossarsi tutte le suddette carte girabili da lei non possedute, e formanti la somma lir. 20,400,000. accettate dal Tesoro Nazionale. La norma con cui la Società estinguerà le Carte che è tenuta d' indossarsi, è la seguente:

„ 1. Le carte scadute alla pubblicazione di questa Legge sono pagate entro sei decadi dalla pubblicazione della stessa.

„ 2. Le carte, che scaderanno entro le dette sei decadi, sono pagate entro le tre decadi successive alle sei sopradette.

„ 3. Le carte, che scaderanno entro le dette tre decadi sono pagate nella decade successiva alle nove anzidette.

„ 4. Le carte, che scadono dopo il periodo di nove decadi dalla pubblicazione della presente Legge, sono pagate in scadenza.

„ X. La Nazione accorda ora in ipoteca alla società de' contribuenti tanti Beni Nazionali da specificarsi nominatamente, quanti formino il valore di lire 20,400,000. sul ragguaglio del sei per cento di netta rendita annuale da calcolarsi sopra un novennio.

„ XI. Il Poter Esecutivo col mezzo delle Amministrazioni Dipartimentali mette in immediato possesso gli Azionisti, che lo volessero, di tanti Beni Nazionali a loro scelta quanti equivalgano all' importo delle carte girabili come sopra presentate dagli Azionisti alle Amministrazioni Dipartimentali, e corrispondenti alla somma delle azioni per cui si saranno obbligati. Chiunque si approprierà individualmente, e prima che si formi la società, i Beni equivalenti alle azioni addossategli, non avrà parte nella Società.

„ XII. Se vi saranno più concorrenti ad uno stesso fondo, questo si rilascerà al più offerente presso le Amministrazioni Dipartimentali. Il vantaggio che da tale concorrenza potesse derivare sarà ripartito sopra le differenti azioni della Società.

„ XIII. Il Potere Esecutivo sceglierà due fra i più ricchi possidenti e due fra i più ricchi capitalisti, Banchieri, e Negozianti di Milano; essi avranno l'obbligo da stabilire la pianta della società degli Azionisti; e questi in seguito stabiliranno quei metodi, e sceglieranno quegli Amministratori che più crederanno convenienti al loro interesse.

„ XIV. E' lecito alla Società d' instituire qualunque maniera di sconto mercantile, e di fare qualunque parziale convenzione a proprio piacere per quanto riguarda il suo interesse

„ XV. Se mai, soddisfatti tutti i Possessori della pubblica carta, non comparisse qualche Cambiale, Cedola, Mandato od altro come sopra compreso nella somma capitale di lir. 20,400,000., allora la Nazione ritira dalla Società una proporzionata quantità di Beni con gli utili, e pesi relativi.

„ XVI. La Società è responsabile dei rispettivi pagamenti nelle vie della più severa esecuzione al Potere Esecutivo il quale, richiesto, assisterà la Società anche colla forza militare.

„ XVII. Nove decadi dopo l' ultimo Frimale anno VII. Repubblicano la Società è sciolta da ogni obbligazione verso il Governo per quelle cambiali, che non le fossero state presentate.

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

Digitized by Google

„ Segnat. Luini Presidente — Varesi — Stefani Segretarj.
„ Milano 17. Pratile anno VI Repubblicano.
„ Sessione CXCII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Nani Presidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 18. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 13. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CLXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CXCI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 12. Pratile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che è dell'interesse de' Cittadini, e di tutta „ la Repubblica, che in ciascun Dipartimento si stabilisca un metodo per „ la conservazione delle Carte riguardanti gli affari giudiziarj.

„ Considerando, che lo stabilimento di questo metodo è essenziale per la pronta „ attivazione del Potere Giudiziario.

„ Dichiarata l'urgenza sugli indicati motivi — „ Risolve:

„ I. I Giudici, i Cancellieri, ed i Notaj, presso i quali esistono al presente Atti „ originali, e Carte di pertinenza de' rispettivi Tribunali, che vanno a sop- „ primersi, riguardanti affari giudiziarj finiti sì civili, che criminali di qualun- „ que sorta, sono incaricati di farne la consegna agli Archivj de' rispettivi „ Tribunali Dipartimentali nel termine di due decadi dopo l'attivamento del „ Potere Giudiziario.

„ II. Delle altre Carte, ed Atti riguardanti affari politici, economici, e militari „ ne fanno la consegna alle rispettive Municipalità, che le ritirano, e le cu- „ stodiscono per gli usi, che in seguito saranno determinati dalla Legge.

„ III. Le Amministrazioni Centrali mettono a disposizione del Tribunale Dipar- „ timentale i locali, e mobili necessarj per riporre, e custodire i detti Atti, „ e Carte, e per formarvi l'Archivio del Tribunale medesimo.

„ IV. Il Cancelliere del Tribunale Criminale fa le funzioni di Archivista, e que- „ sti è suddiviato dal Vice Cancelliere.

„ V. Il Cancelliere è risponsabile della custodia di tutte le dette carte, e delle „ altre, che in seguito saranno dalle Autorità Giudiziarie, dai rispettivi Can- „ cellieri, e dagli Attuarj depositate presso l'Archivio; di tutte dovrà formare „ esatto registro, e disporle in maniera, che in ogni tempo riesca facile il rin- „ venirle. Le carte riguardanti affari criminali dovranno ritenersi in Camere, „ o Armadi separate da quelle, ove si custodiranno le altre relative ad „ affari civili.

„ VI. I Tribunali Correzionali, i Giudici di Pace, e loro Cancellieri, i Cancel- „ lieri de' Tribunali Dipartimentali in fine di ciascun anno trasmettono all' „ Archivio gli atti delle cause terminate.

„ VII. I Cittadini, ai quali in qualunque tempo occorono copie di atti, e rica- „ piti depositati presso l'Archivio si dirigono al Cancelliere, che è in dove- „ re di farle loro spedire con prontezza valendosi di abili Scrittori.

„ VIII. Il Cancelliere esige dai petenti per le dette copie la mercede stabilita „ dalla Legge. Ne rilascia la metà agli Scrittori in compenso dell'opera pre- „ stata, l'altra metà la rimette all'Attuario, od agli Eredi dell'Attuario, delli „ di cui atti si è rilevata la copia, qualora trattisi di atti ricevuti da Notaro „ non salariato dai passati Governi. Trattandosi poi di copia di atti ricevuti

„ da'

Digitized by Google

„ da' Cancellieri, o d' Attuarj salariati, questa metà di mercede si ritiene „ per conto della Nazione.

„ IX. Di tutte le copie, che verranno rilevate, il Cancelliere è incaricato di „ tenerne esatto registro con indicare l'importo delle mercedi e la versione „ delle medesime.

„ X. Questo registro a capo d'ogni trimestre deve essere vidimato dal Commissario „ del Potere Esecutivo presso il Tribunale Dipartimentale, ed approvato dall' „ Amministrazione Centrale del Dipartimento, alla quale il Cancelliere sarà „ in dovere di rassegnarlo, pagando contemporaneamente il denaro, che per „ causa di copie avrà ritirato per conto della Nazione. Nel tempo stesso dov- „ rà il Cancelliere verificare presso l' Amministrazione Centrale tutti i paga- „ menti fatti sia agli Scrittori, sia agli Attuarj, o loro Eredi.

„ XI. Gli atti, che saranno depositati presso l' Archivio, sono sempre a disposi- „ zione del Tribunale Dipartimentale, che in ogni tempo potrà richiamarli per „ valersene nelle proprie occorronze. A nessun altro possono mai essere con- „ segnati in originale.

„ XII. Il Commissario del Potere Esecutivo presso il Tribunale Dipartimentale è „ incaricato di ogni opportuna vigilanza sopra l' Archivio.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Luini Presidente — Stefani — Marieni Segretarj.

„ Milano li 18. Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CXCIII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelì Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo — Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale — Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

CIRCOLARE.

Milano 18. Pratile anno VI.

Il Ministro dell' Interno ai Commissarj del Potere Esecutivo.

Mi preme di avere colla maggiore riserva una nota esatta di tutte le Campane del vostro Dipartimento esistenti nelle pubbliche Torri, e sui Campanili: A questo fine mi trasmetterete nello spazio di quattro decadi una tabella indicante la Comune in cui si trovano le Torri, e i Campanili; le Chiese le Parrocchiali, o nò, alle quali servono le Campane sopra ciascheduna Torre, ed il verosimile loro peso. Salute, e fratellanza.

Firmat. Tadini. — Sott. Rasori.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

CIRCOLARE

Milano 18. Pratile anno VI. Repubblicano.

Non essendosi ancora fissati dal Corpo Legislativo i mezzi con i quali le Comuni devono far fronte alle proprie spese, può succedere facilmente il caso, che le Casse Comunali si trovino inabilitate a pagare in questo momento le mercedi ed i salarj che possono essere dovuti agli Uomini d' arme, ed a' Salariati comunali.

Importando assaissimo che qualora si verificasse simile emergenza non nasca alcun inconveniente a pregiudizio della pubblica causa, la Delegazione del Censo di Milano in conformità d' invito avuto dal Ministro degli Affari Interni con Decreto 2. corrente Pratile N. 1738. raccomanda a voi Cittadino Cancelliere... d' impiegare il vostro zelo onde tanto gli Uomini d' arme, che i Salariati comunali del vostro Distretto, a' quali potesse essere ritardato un tale pagamento, non manchino di continuare colla necessaria esattezza, e solita attività nell' esercizio delle loro incombenze, assicurandoli, che verrà provveduto per il loro giusto rimborso, tostochè dal Corpo Legislativo saranno emanate le pendenti risoluzioni.

Dalla Delegazione del Censo in Milano

Firm. Cusani Delegato. — Sott. Zoppis.

In

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 19. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXCIV. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CXCVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 19. Pratile anno VI. Repubblicano
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che la fabbricazione della Carta voluta dalla „ Legge 17. Fiorile anno VI. Repubblicano onde mettere in corso la Tassa del- „ la Carta bollata, porta un lungo ritardo all' attivazione di questo stabili- „ mento tanto utile alla pubblica causa;
„ Dichiarata l' urgenza sull' anzi detto motivo, „ Risolve:
„ I. La Nazione provvisoriamente non somministra la Carta bollata, ma si riser- „ va solo il diritto del Bollo sugli oggetti contemplati dalla Legge 17. Fiorile „ anno VI. Repubblicano.
„ II. Qualunque foglio non ecceda la misura di once otto di larghezza, e di once „ sei di altezza pagherà cinque soldi, ed il mezzo a proporzione. Qualunque „ foglio non ecceda la larghezza di once dieci, e l' altezza di once sette pa- „ gherà dieci soldi, ed il mezzo a proporzione.
„ III. Gli altri fogli, o Carte contemplate dalla Legge 17. Fiorile anno VI. Re- „ pubblicano pagheranno pel Bollo i prezzi indicati dalla Legge.
„ IV. La Legge 17. Fiorile anno VI. Repubblicano resta in pieno vigore per tutte „ quelle parti, che non si oppongono alla presente.
„ V. Il Potere Esecutivo è incaricato di avvisare il Popolo del tempo, in cui „ sarà in attività il Bollo, e del modo di ottenerlo.
„ VI. Resta abolita in tutta la Repubblica qualunque specie di Carta bollata non „ compresa nella Legge 17. Fiorile anno VI. Repubblicano.
„ La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Valsecchi — Ressi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
„ Nani Presidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 18. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXCIII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CXCVI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 17. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che nella organizzazione dei Dipartimenti „ per inesattezza di Carte Topografiche è scorsa l' ommissione di alcuni luoghi „ appartenenti alla Repubblica;
„ Considerando, che la pronta rettificazione delle Divisioni Territoriali della „ Repubblica sarebbe imperfetta, se non ne venisse immediatamente tutelata la „ rispettiva conservazione;

„ Di-

Digitized by Google

„ Dichiarato il caso d' urgenza sugli espressi motivi, „ Risolve:
„ I. L' organizzazione de' Dipartimenti, e la menzione de' Comuni, Distretti e „ Luoghi, che li compongono, non è esclusiva, ma dimostrativa.
„ II. Qualunque Paese, o luogo della Repubblica non menzionato nell' organiz- „ zazione appartiene al Distretto, da cui trovasi più contornato, e se il Paese, „ o Comune non nominato e tale da far Distretto di per se, allora appartiene „ a quel Dipartimento, da cui è più circondato.
„ III. Le Amministrazioni Centrali per mezzo delle Municipalità, o degli Agenti „ Municipali sotto loro risponsabilità prendono possesso de' Paesi, e luoghi non „ menzionati, ed appartenenti alla Repubblica, e ne avvisano il Potere Esec.
„ IV. Le Amministrazioni medesime custodiscono i Confini Territoriali della Re- „ pubblica col mezzo delle Municipalità, ed Agenti Municipali, ed avvisano „ immediatamente il Potere Esecutivo delle violazioni, che accadessero.
„ V. La risponsabilità delle Amministrazioni, Municipalità, ed Agenti Municipali „ dura due anni dopo terminato il loro ufficio rapporto ai precedenti due articoli.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Stefani — Valsecchi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva
„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo — Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Esecut. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano gli 11. Pratile Anno VI. Repubblicano
„ Sessione CLXXXVI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta CLXXXIX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 9. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando la necessità di prescrivere le convenienti norme per la conti- „ nuazione, e definizione delle cause criminali, che si troveranno pendenti all' at- „ to di porsi in attività il Potere giudiziario;
„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo di non prolungare maggiormente la „ pendenza delle cause sopraindicate, il Gran Consiglio risolve:
„ I. Le procedure criminali, che si troveranno pendenti all' epoca dell' attivazio- „ ne de' Tribunali costituzionali, saranno continuate coi metodi e colle forme, „ che erano in vigore nei rispettivi luoghi al tempo, in cui furono intraprese.
„ II. Le torture e le altre violenze d' ogni sorta dirette ad estorcere dagl' impu- „ tati la confessione dei delitti sono totalmente proscritte.
„ III. Le procedure pendenti sopra delitti, la cui pena non ecceda i tre giorni di „ carcere, o le lire sei di Milano saranno continuate dai Giudici di Pace, e de- „ finite dai medesimi coi loro Assessori.
„ IV. Le altre pendenti sopra delitti importanti detenzione al di là di tre giorni, „ o pena pecuniaria maggiore di lire sei di Milano, o qualsivoglia altra pena non „ infamante, saranno completate dai Presidenti dei Tribunali Correzionali, e da „ questi medesimi Tribunali giudicate.
„ V. Tutte le altre procedure intraprese sopra delitti, contro i quali siano prescrit- „ te maggiori penalità, saranno ripartite fra i Giudici de' Tribunali civili per es- „ sere completate, e verranno poi definite dai Tribunali Criminali.
„ VI. I giudicati de' Giudici di Pace, e dei Tribunali Criminali in queste cause „ saranno inappellabili; quelli de' Tribunali Correzionali potranno essere appella- „ ti ai Tribunali Criminali de' rispettivi Dipartimenti.
„ VII. Nei Giudizj delle cause come sopra pendenti i Tribunali applicheranno le

Digitized by Google

pene prescritte dalle Leggi, che erano vigenti al tempo de' commessi delitti, sempreche non eccedano la misura, e la qualità delle pene ritenute pei medesimi delitti dalle Leggi organiche, ove poi le leggi preesistenti importino penalità eccedenti la misura, e la qualità prescritta dalle Leggi organiche, dovranno essere applicate le pene dalle medesime Leggi organiche stabilite.

„ VIII. Tutti i Giudici attualmente esistenti dovranno nel termine di due decadi dopo l'attivazione del Potere Giudiziario trasmettere ai Presidenti dei Tribunali Criminali dei rispettivi Dipartimenti la nota delle cause criminali di qualunque sorta di già intraprese, e non per anco definite, indicando in ristretto lo stato delle medesime; dovranno contemporaneamente rimettere loro gli originali Processi di tali cause.

„ IX. I Presidenti de' Tribunali Criminali entro una successiva decade faranno pervenire ai Giudici di Pace, ed ai Presidenti de' Tribunali Correzionali gli atti delle cause loro come sopra rispettivamente assegnate, o le copie di quelli atti, qualora la trasmissione degli originali non sia combinabile. I Processi originali, o le copie degli atti delle altre cause riservate ai Tribunali Dipartimentali saranno dai Presidenti de' Tribunali Criminali ripartite fra i Giudici de' Tribunali Civili, che dovranno procedere alla completazione di esse cause nel termine più breve.

„ X. Dai Giudici di Pace, e dai Tribunali Correzionali dovranno essere completate, e definite le cause intraprese ne' luoghi de' rispettivi Circondarj.

„ XI. Gl' Imputati, che si troveranno nelle forze, saranno tradotti nelle case di detenzione esistenti ne' luoghi di residenza de' rispettivi Tribunali, o nelle altre più vicine.

„ XII. Le Cause criminali di qualunque sorta che all' epoca dell' attivazione de' Tribunali costituzionali si troveranno pendenti in grado d' Appello saranno definite inappellabilmente dai Tribunali criminali.

„ XIII. Non sono comprese nella presente Legge le cause competenti per disposizione delle Leggi vigenti alle Commissioni Militari, e di Alta Polizia.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Luini Presidente — Stefani — Varesi Segretarj.

„ Milano li 19. Pratile anno VI. Repub. — Sessione CXCIV. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.

„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Coslabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 20. Pratile anno VI. Repubblicano.

Destinato questo giorno per il pubblico ricevimento dell' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Cisalpina, il Direttorio all' ora indicata si rende unitamente a' suoi Ministri, al Corpo Diplomatico, ed allo Stato Maggiore Militare, e della Guardia Nazionale nella Gran Sala del Palazzo Nazionale resa di pubblica udienza.

Il Ministro degli Affari esteri presenta al Direttorio Esecutivo il Cittadino Trouvé nella suddetta qualità di Ambasciatore ne' seguenti termini:

Cittadini Direttori!

Presento a voi il Cittadino Trouvé, che il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese manda suo Ambasciatore presso la Repubblica nostra. Questo Atto solenne, con cui la prima Nazione del Mondo tratta da sua eguale una Repubblica da lei creata è un' altra prova, che Ella riconosce, che i diritti di Eguaglianza della Sovranità delle Nazioni sono egualmente certi, ed egualmente imprescettibili dell' Eguaglianza degli uomini. Cotesto esempio generoso, e nuovo di una Repubblica, che propone per meta alle sue vittorie il ristabilimento de' diritti altrui, ammaestrerà i Popoli tutti a risguardare per l' avvenire l' ingresso delle Armate Repubblicane nella Patria loro come un fausto prefagio di sicura Libertà; e l'aspetto avventuroso di quella felicità, che essi ci avranno procurata, animerà l' Universo a chiedere frettoloso di par-

Digitized by Google

partecipare a questa famiglia di Figlj fortunati e contenti. E se Roma pose il giogo a tutti i Popoli colle catene del sommo potere, la Francia darà il nuovo, e prodigioso spettacolo di annodarli coi legami della Riconoscenza.

Lo stesso Ambasciatore manifestà i sentimenti della Repubblica Francese verso la Repubblica Cisalpina col seguente discorso.

Citoyens Directeurs!

Je viens au nom de la Grande Nation saluer l'indépendance de la Republique Cisalpine; Je viens remplir auprès d'elle un ministre honorable, et cher à mon cœur, celui d'ajouter à l'admiration que commandent les actions heroiques, l'amour qu'inspire la pratique des vertus: Oui, tel est le vœu, tel est le besoin du Gouvernement Français. Organe de ses intentions généreuses, et j'oserai dire de sa sollicitude paternelle, tous mes soins, tous mes efforts seront dirigés vers ce noble but.

Loin de nous, Citoyens Directeurs, les vains dehors d'une politique astucieuse qui flatte pour corrompre, qui caresse pour poignarder. Loin de nous la subtilité, les fausses promesses, les séductions, et la duplicité! Franchise et loyauté, confiance mutuelle, justice impartiale, probité austère et inflexible, union inaltérable entre les Autorités, voila la base de nos rélations; voila le ciment de notre Alliance Républicaine: Alliance glorieuse, et touchante, jurée sur l'autel de la Patrie, pour défendre les principes de la raison, et étendre le culte de la Liberté.

Pour moi, qui ne puis, sans l'attendrissement de la réconnoissance me voir l'intermédiaire de les communications amicales, puisse-je encore, pour récompense de mon zèle, et de mon dévouvement, apprendre au Directoire Exécutif, qu'emule du Peuple Français, le Peuple Cisalpin consolide chaque jour sa régénération par un système de Finances, une administration régulière, une éducation nationale, par l'organisation de ses forces, et le développement de ses moyens, et voit s'alimenter au milieu de lui cet esprit pubblic tout à la fois énergique, et sage sans le quel bientôt le calme de la paix devient le sommeil de la servitude.

Cisalpins, la nature vous forma pour le bonheur, la liberté vous y conduit; en vous préparant à goûter ses bienfaits, songez que votre félicité depend sur tout de vous mêmes. Pour s'affranchir, il suffit d'un moment du courage; mais pour se conserver libre, il faut cette magnanimité vertueuse, qui fait dompter le malheur par la constance, et resister par la modérion à l'ivresse de la prosperité.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo dopo di aver riconosciute le Credenziali dell'Ambasciatore nelle forme, corrisponde ai sentimenti da questo manifestati, come segue:

Cittadino Ambasciatore della Repubblica Francese!

Era riserbato alla prima Nazione dell'universo stabilire la libertà sopra le rovine di un trono difeso dal triplice baluardo del tempo, dell'aristocrazia nobiliare, della impostura Sacerdotale; Era riserbato alla sola Nazione Francese lottare per sei anni intieri contro il mostro ognora rinascente della ribellione, del fanatismo armato, e contro tutta Europa congiurata a suo danno. Ma non bastò all'indole sua generosa l'aver soggiogati gl'interni ed esterni nemici, l'aver comandata la pace alle primarie Potenze contro di lei coalizzate; Essa volle di più restituire la libertà a que' Popoli che l'ammirarono in silenzio, e si fecero incontro alle sue Armate trionfanti dei re. Più grande dei Romani nel valore, nei trionfi, nella generosità, sdegnò imitarli nel diritto barbaro di conquista. Gelosa di ottenere soltanto il tributo ben giusto di una eterna riconoscenza, essa fa scorgere attorno di se nuove Repubbliche, essa crea la Repubblica Cispalina, ed assicura per sempre la nostra Libertà, e la nostra Indipendenza. Quale spettacolo più commovente per questo Popolo, che ha ricuperati coll'opera della Gran Nazione i suoi imprescrittibili diritti, quanto il vedervi, Cittadino Ambasciatore, organo del vostro Governo stringere quest'oggi più fortemente il patto sacro e solenne di Amicizia, e di Alleanza fra le due Repubbliche! Quali augurj di felicità, e di gloria non deve ispirare nel Popolo Cisalpino questa augusta cerimonia, se costantemente seguendosi da noi i principj eterni della ragione, le leggi immutabili della natura, ci è dato di sperare all'ombra degli Allori Francesi quell'aumento di prosperità e di forze, a cui non devono rinunziare giammai le ben ordinate Repubbliche. Cittadino Ambasciatore! annunziate al vostro Governo, che se mai vi ebbe sulla terra amicizia sincera, lealtà pura, sentimento di filiale riconoscenza di un Popolo verso un altro, voi lo troverete nel

nel Governo Cisalpino, e nel Popolo, che ha l' onore di rappresentare verso il vostro Governo, e la vostra Repubblica. Per una combinazione assai rara nelle Alleanze politiche, nelle relazioni diplomatiche tra i diversi Popoli della terra, noi possiamo accordare perfettamente i nostri interessi col movimento spontaneo de' nostri cuori. Sì, tutta la nostra fiducia l'abbiamo riposta nella Gran Nazione; tutta la nostra politica consisterà sempre nell' essere attaccati a' suoi alti destini

Il Direttorio Esecutivo appoggiato a questa felice Alleanza, convinto, che la gloria, e persino la grandezza della Repubblica Francese è interessata a promovere la prosperità di tutte le Repubbliche che la circondano, secondando i voti magnanimi del vostro Governo, impiegherà tutti gli sforzi, consacrerà tutto il suo tempo e le sue cure, onde concorrere, per quanto è in lui, alla felicità del Popolo Cisalpino, di questo Popolo sensibile, ed entusiasta per la libertà, cui i mali inevitabili della guerra non hanno lasciato gustare finora tutti i frutti della pace, e del suo fertile suolo.

In quanto a voi, Cittadino Ambasciatore, le vostre virtù personali, i vostri talenti, le sublimi vostre cognizioni, la confidenza, di cui vi onora il vostro Governo, vi hanno reso abbastanza noto in Francia e in Europa, perchè il Direttorio Esecutivo risenta la maggior compiacenza di avervi presso di se, come organo dei sentimenti reciproci della più viva amicizia, che legano indissolubilmente la Repubblica Cisalpina alla Repubblica Francese.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firmat. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 21. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

„ Milano gli 13. Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CLXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta CXC. del Gran Consiglio.

„ Milano li 11. Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che per l' articolo 22. dei diritti la garanzia „ sociale non può esistere se la distinzione de' Poteri non è stabilita, se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la risponsabilità de' Funzionarj „ pubblici.

„ Considerando, che per l' articolo 150. della Costituzione il Corpo Legislativo „ determina gli attributi de' Ministri,

„ Dichiara l' urgenza sul motivo di attivare un punto essenziale della Costituzione;

„ Dichiarata l' urgenza, — „ Risolve;

Titolo I. — Attributi dei Ministri.

Ministro della Polizia Generale.

„ 1. E' incaricato della vigilanza sulla sicurezza, e tranquillità pubblica.

„ 2. Della conservazione della pubblica decenza, e del costume pubblico.

„ 3. Della polizia dei Culti; dei teatri, e pubblici spettacoli.

„ 4. Dello sbratto dei mendici, de' vagabondi, ed oziosi, e dei forestieri, sospetti.

„ 5. Della polizia delle carceri, case d' arresto, di giustizia, di forza, e di detenzione.

„ 6. Della ispezione sul servigio della Guardia Nazionale Sedentaria per tutto „ ciò che risguarda il mantenimento dell' ordine pubblico.

Ministro della Giustizia.

„ 1. E' incaricato della stampa, e della spedizione delle Leggi, dei Decreti, Proclami, „ ed istruzioni del Direttorio Esecutivo alle Autorità Amministrative, e Giudiziarie.

„ 2. Dà ai Giudici le istruzioni necessarie, li richiama alle regole, e invigila perchè „ la giustizia sia bene amministrata, senza però immischiarsi nel merito degli affari.

Ministro degli Affari interni.

„ 1. E' incaricato del mantenimento del regime costituzionale, e dei regolamenti „ risguardanti le Assamblee comunali, primarie ed elettorali

„ 2. Della tutella delle Amministrazioni Dipartimentali e Municipali quanto „ alle spese pubbliche.

„ 3.

» 3. Della ispezione economica sui beni finora addetti ad esercizio di Culto.
» 4. Della sovrintendenza sull' Amministrazione della Guardia Nazionale Sedentaria.
» 5. Dell' agricoltura, diseccamenti, e dissodamenti dei terreni.
» 6. Delle miniere, e delle cave.
» 7. Della costruzione, e manutenzione delle strade, ponti, canali, edifizj, „ case nazionali, ed altri lavori pubblici di terra, e di acqua.
» 8. Della navigazione interna, trasporti, e pubblici mercati.
» 9. Del commercio, industria, arti, invenzioni, opificj, e manifatture; dei „ premj ed incoraggimenti su questi diversi oggetti.
» 10. Della sovrintendenza ai pesi, e misure.
» 11. Della formazione delle tabelle di popolazione, di economia pubblica, „ dei prodotti territoriali, delle importazioni, ed esportazioni, e della „ bilancia del commercio.
» 12. Della soprintendenza sulle discipline relative alla caccia, ed alla pesca.
» 13. Della ispezione sull' annona, e sulle vittovaglie.
» 14. Della vigilanza sulla pubblica sanità.
» 15. Della sovrintendenza sugli ospitali civili, stabilimenti di pubblica bene- „ ficenza, e sussidj civili.
» 16. Della istruzione pubblica, delle biblioteche, archivj, musei, ed altre „ collezioni nazionali, delle scuole, teatri, e feste nazionali.

Ministro di Finanze.

» 1. E' incaricato della vigilanza sul ripartimento, e la esazione delle contri- „ buzioni dirette e sulla percezione delle indirette, come pure di ogni al- „ tra imposizione, o tassa.
» 2. Ha la direzione del censimento.
» 3. Invigila sulla teseroria nazionale, sulla contabilità, e sulle zecche.
» 4. Dirige l' amministrazione de' beni nazionali, le poste delle lettere, e dei „ cavalli, i procacci, le dogane, e tutti gli stabilimenti, aziende, o imprese, „ che rendono al pubblico tesoro.
» 5. Ha la nomina, e l' ispezione degl' impiegati alle dogane.

Ministro della Guerra.

» 1. E' incaricato della leva, ispezione, disciplina e movimento delle armate.
» 2. Invigila sull' artiglieria, il genio, le fortificazioni, le piazze di guerra, li „ depositi delle reclute, gli ospitali militari, e le case degli invalidi.
» 3. Ha l' ispezione sulla distribuzione de' gradi militari, avanzamenti, ricompen- „ se, e soccorsi militari.
» 4. Soprintende all' equipaggiamento, ai viveri, ed alle provvisioni per l'armata.
» 5. E' pure incaricato della leva, ispezione, disciplina, e movimento della forza „ sui Laghi, e sul Mare.
» 6. Regola l' amministrazione dei porti, arsenali, magazzini, approvvigionamenti „ destinati al servizio della forza sui Laghi, e sul Mare.
» 7. Dirige la costruzione, e la conservazione, il ristauro, e l' armamento dei „ legni sui Laghi, e sul Mare.
» 8. Esercita la polizia rispettiva sui medesimi legni, e sugli equipaggi, che vi „ sono impiegati.
» 9. Spedisce le patenti di navigazione.

Ministro degli affari Esteri.

» 1. Ha la corrispondenza cogli Ambasciatori, Ministri, Residenti, Agenti, o „ Consoli, che il Potere Esecutivo spedisce, o mantiene presso le Potenze „ Estere; come pure con quelli, che le Potenze Estere spediscono, o manten- „ gono presso la Repubblica Cisalpina.
» 2. Tiene pure la corrispondenza per le rispettive occorrenze coi Ministri degli „ Affari Esteri delle rispettive Potenze, e colle Autorità locali dipendenti dalle „ Potenze medesime.
» 3. Invigila all' esecuzione de' trattati.
» 4. Ha l' ispezione sui confini del Territorio della Repubblica.

Titolo II. — Responsabilità dei Ministri.

„ I Ministri sono responsabili per le operazioni del loro ministero.
» 1. Di tutti i delitti da loro commessi contro la Costituzione, e la sicurezza „ generale.
» 2. Di ogni attentato alla libertà, ed alla proprietà individuale.
» 3. Di ogni impiego de' fondi pubblici senza un Decreto del Corpo Legislativo, „ ed un ordine del Direttorio Esecutivo, e di ogni dissipazione de' pubblici „ danari, che avranno fatta, o favorita.

„ 4. Di ogni usurpazione del Potere Legislativo, e giudiziario, o in esecuzione „ delle Leggi.

„ 5. I delitti de' Ministri, le riparazioni, e le pene, che potranno essere pronun„ ciate contro i Ministri colpevoli si determinano dal Codice Penale.

Titolo III. — Garanzia de' Ministri.

„ 1. Niun Ministro in funzione, o fuori di funzione non può per fatti della sua „ amministrazione essere tradotto in giustizia in materia criminale se non sopra „ denuncia del Corpo Legislativo, o del Direttorio Esecutivo.

„ 2. Ogni denuncia di qualunque altra Autorità Costituita, e di qualunque Cit„ tadino contro un Ministro, sarà portata o al Gran Consiglio, o al Direttorio „ Esecutivo.

„ 3. Qualora la denuncia contro un Ministro sia ammessa dal Gran Consiglio, „ viene trasmessa al Consiglio de' Seniori per essere confermata. Ogni discussio„ ne nell' uno, o nell' altro Consiglio relativa alla denuncia di un Ministro si „ fa in Consiglio composto della metà almeno. Ogni deliberazione sullo stesso „ oggetto si fa coll' appello nominale, ed a scrutinio segreto.

„ 4. Ogni Ministro, contro il quale vi sia un atto d'accusa sopra denuncia del „ Corpo Legislativo, o del Direttorio Esecutivo, può essere convenuto in giu„ dizio per danni, ed interessi dai Cittadini, che hanno provato una lesione „ risultante dai fatti, i quali hanno dato luogo all' atto d' accusa.

„ 5. Le procedure si fanno avanti il Tribunale del Dipartimento, in cui risiedeva „ il Potere Esecutivo in tempo del delitto.

„ 6. L'azione in materia criminale, come anche l'azione accessoria per danni, „ ed interessi, per fatti d' amministrazione d un Ministro fuori delle sue fun„ zioni, è prescritta dopo due anni, contando dal giorno in cui si suppone „ che è stato commesso il delitto.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Luini Presidente — Varesi — Ressi Segretarj.

„ Milano li 21. Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CXCV. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Nani Presidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo — Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale — Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 21. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Direttorio Esecutivo il seguente Atto Legislativo.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 21. Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CXCVI. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta CC. del Gran Consiglio

„ Milano li 21. Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che nel giorno 20. corrente il Cittadino So„ lari membro del Corpo Legislativo nel Consiglio de' Seniori fu arrestato, e „ rilasciato senza che se ne sia dato alcun avviso al Corpo Legislativo,

„ Considerando, che in forza dell' Art. 110. della Costituzione, o l'arresto, o il „ rilascio del suddetto Rappresentante è un atto affatto arbitrario, lesivo della „ Costituzione medesima, e della Maestà del Popolo Sovrano,

„ Considerando, che alla pubblicità, e gravezza del suddetto atto arbitrario „ finora non ha corrisposto verun conveniente provvedimento;

„ Premessa la dichiarazione del caso d' urgenza sugli addotti motivi, — Risolve:

„ E' incaricato il Potere Esecutivo sotto la più rigorosa risponsabilità a mettere

„ in

Digitized by Google

„ in opera tutti i mezzi che ſono a ſua diſpoſizione, affinchè chiunque ha avu-
„ to parte nell' atto arbitrario commeſſo nell' arreſto e rilaſcio del Cittadino
„ Rappreſentante Solari, non ſi ſottragga al rigor della Legge.
„ E' pure incaricato il Potere Eſecutivo ad informare il Corpo Legislativo entro
„ ventiquatt' ore delle miſure, che avrà preſe, e del riſultato.
„ La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.
„ Segnat. Vertemate Franchi Preſidente — Stefani — Reſſi Segretarj.
„ Il Conſiglio de' Seniori Approva.
„ Nani Preſidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo ordina, che il premeſſo Atto Legislativo venga munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eſeguito.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.
Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo
Seduta del giorno 21. Pratile anno VI. Repubblicano.
Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Diret. Eſec. la ſeguente Legge
„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile
„ Milano li 16. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Seſſione CXCI. del Conſiglio de' Seniori.
„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.
„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d'urgenza il ſeguente.
„ In nome della Repubblica Ciſalpina, una ed indiviſibile.
„ Seduta CXCV. del Gran Conſiglio.
„ Milano li 16. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.
„ Il Gran Conſiglio conſiderando, che molti articoli delle Leggi organiche ſo-
„ no ſoggetti a riforma, ed emendazione nei caſi da determinarſi dal Corpo
„ Legislativo,
„ Conſiderando, che per la più pronta attivazione del Potere Giudiziario impor-
„ ta moltiſſimo il procedere previamente alle dette riforme, ed emendazioni;
„ Dichiarata l' urgenza ſul motivo, che non deveſi punto ritardare, quanto può
„ contribuire all' attivazione ſuddetta del Potere Giudiziario, — Riſolve:
„ 1. Sono giudicate inappellabilmente dai Giudici di Pace coi loro Aſſeſſori le
„ cauſe di un valore ſino alle lire cento cinquanta di Milano incluſive.
„ 2. Sono giudicate appellabilmente dai medeſimi tutte le cauſe di un valore ſino
„ alle lire mille di Milano incluſive.
„ 3. Le ſentenze dei Tribunali Dipartimentali in prima iſtanza ſono tutte appellabili.
„ 4. Le vertenze eccedenti le competenze del Giudice di Pace portate ai medeſimi
„ per conciliazione poſſono nei medeſimi compromettersi. Eſſi ſono obbligati
„ a ricevere i compromeſſi, e definirli ſenza percezione degli onorarj.
„ 5. Le citazioni negli affari di conciliazione ſi ſpediſcono privativamente dai
„ Cancellieri dei Giudici di Pace.
„ 6. Negli affari, che ſi trattano per conciliazione, i Clienti non poſſono eſſere
„ aſſiſtiti da perſone eſercenti l'arte del Foro.
„ 7. Nelle vertenze giudiziali i Clienti poſſono farſi rappreſentare, ed eſſere aſ-
„ ſiſtiti da qualunque perſona loro beneviſa.
„ 8. Sono abrogate le Leggi organiche nelle parti, che non convengono colla
„ preſente Riſoluzione.
„ La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
„ Segnat. Vertemate Franchi Preſidente — Reſſi — Valſecchi Segretarj.
„ Milano 21. Pratile Anno VI. Repubblicano.
„ Seſſione CXCV. del Conſiglio de' Seniori.
„ Il Conſiglio de' Seniori approva.
„ Nani Preſidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.
Il Direct. Eſecut. ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.
Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.
Bellerio Segretario.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 22. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 16. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXCI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CXCV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 16. Pratile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che la Costituzione all'art. 18. tra le condizioni necessarie alla cittadinanza attiva de' Giovani Cisalpini prescrive entro tre anni il possedimento di un Fucile d'ordinanza;
„ Considerando, che la Costituzione medesima all'art. 279. toglie ai Cisalpini l'esercizio dei diritti di Cittadino, se essi non sono inscritti al Ruolo della Guardia Nazionale Sedentaria;
„ Considerando, che è dovere, ed interesse della Nazione il facilitare i mezzi, onde ogni Cisalpino possa trovarsi abilitato a fare il servigio della Guardia Nazionale, e godere i diritti di Cittadinanza attiva;
„ Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che la Repubblica manca attualmente dei Fucili necessarj alla Popolazione Cisalpina, — Risolve:
„ I. Il Potere Esecutivo è autorizzato a mettere in attività le Fabbriche d'Armi della Repubblica, a stabilire i contratti coi Fabbricatori in que' modi che troverà più vantaggioso all'interesse nazionale.
„ II. A questo effetto si mettono a disposizione del Potere Esecutivo tanti Beni Nazionali, quanti equivalgono al valore di cento mila Fucili d'ordinanza all'anno, e ciò fino a che il Corpo Legislativo giudicherà convenire.
„ III. Li Fucili fabbricati verranno collocati ne' Depositi Nazionali a ciò destinati dal Potere Esecutivo, e dal medesimo ripartiti proporzionalmente per ciascun Dipartimento per essere distribuiti a tutti li Cittadini, che si presenteranno per acquistarli.
„ IV. La vendita dei Fucili verrà fatta da Persone a ciò destinate dalle rispettive Amministrazioni Dipartimentali, le quali incasseranno il corrispondente prezzo, e ne renderanno conto al Direttorio Esecutivo. Il prezzo corrisponde precisamente al puro costo della Nazione.
„ V. Viene adottata la forma del Fucile Francese in tutte le sue parti per arma di ordinanza sia per la Guardia Nazionale Sedentaria, sia per la Truppa assoldata.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Ressi — Valsecchi Segretarj.
„ Milano 22. Pratile anno VI Repubblicano.
„ Sessione CXCVII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 22. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Milano li 22. Pratile Anno VI. Repubblicano
„ Sessione CXCVII. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Se-

Digitized by Google

„ Seduta CCI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 22. Pratile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che il giorno 20. corrente Pratile, in cui il Cittadino Trouvé a nome della Repubblica Francese strinse solennemente colla Cisalpina i desiati nodi di leale amicizia, ed alleanza ha fissato un' epoca avventurosa, e rimarchevole per tutto il Popolo Cisalpino;
„ Considerando essere conveniente, che tale avvenimento venga celebrato in tutta la Repubblica a consolazione dei buoni Cittadini;
„ Dichiarata l' urgenza sul motivo di non ritardare alla Francia un pubblico contrassegno di aggradimento, e sincera corrispondenza, — Risolve:
„ I. Nel giorno 6. Messidoro del corrente anno VI. (24. Giugno v. s.) si celebra in tutto il Territorio della Repubblica il giorno avventuroso, in cui la Grande Nazione rappresentata dal Cittadino Trouvé ha stretti col Popolo Cisalpino i dolci vincoli della sospirata alleanza.
„ II. In tale giorno la Guardia Nazionale di tutte le Comuni della Repubblica unita in parata eseguisce col maggior decoro, ed energia le evoluzioni militari alla presenza delle Autorità Costituzionali.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Valsecchi — Stefani Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
CIRCOLARE.
Milano 23. Pratile anno VI. Repubblicano.

Questa Delegazione del Censo vi comunica Cittadino Cancelliere del Distretto . . . . per l' uso che è del caso il seguente Decreto del Ministro degli Affari Interni „ Libertà — Eguaglianza — Sezione I. — In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile — Milano 17. Pratile anno VI. Repubblicano — Il Ministro degli Affari Interni alla Delegazione del Censo in Milano — Sebbene torni opportuno che si continuino le ricognizioni dei titoli, e le liquidazioni consuete per l' abbonamento da farsi a' termini dei Regolamenti Censuarj a favore de' Padri de' XII. Figli, onde non rimanga arrenata questa operazione: tutta via essendo pendenti le dichiarazioni del Corpo Legislativo su tale oggetto, dovrà restarne sospesa l' esecuzione, e l' effettuazione dell' abbonamento fino a nuovo avviso, e ciò non ostante qualunque disposizione in contrario Salute, e fratellanza — Firmat. Tadini — Sott. Narducci. "
Dalla Delegazione del Censo Salute, e fratellanza.
Firm. Cusani Delegato — Sott. Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 23. Pratile anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Direttorio Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 22. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXCVII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CCI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 22. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che in un Governo Democratico tutti i Cittadini concorrer devono a far fronte ai bisogni dell' Erario Nazionale in ragione delle lor facoltà;

Digitized by Google

„ Considerando, che nell' ex-Lombardia Austriaca trovansi alcune Comuni, le quali in luogo della contribuzione diretta corrispondevano alla Cassa nazionale una modica annua prestazione convenzionale;

„ Considerando che nel Territorio Lombardo ora della Repubblica Cisalpina esistono alcune Comunità, alle quali per essere in passato o feudi, o controversi non fu attribuito l'estimo prediale;

„ Dichiarata l'urgenza sul motivo di parificare al più presto il riparto della contribuzione diretta sopra tutto il Territorio della Repubblica Cisalpina — Risolve.

„ 1. Restano abolite in tutta la Repubblica Cisalpina le annue prestazioni convenzionate, che si pagavano in surrogato della contribuzione diretta.

„ 2. Le comuni nelle quali erano in vigore le suddette convenzioni, e nelle quali trovasi già compilato l'estimo prediale sulle basi del Censo Milanese, corrispondono l'intero carico loro incombente a norma delle Leggi 17 Ventoso, e 8. Pratile anno VI.

„ 3. Il Potere Esecutivo entro il termine possibilmente più breve trasmette al Corpo Legislativo le notizie necessarie, onde stabilire uno scutato provvisorio per tutti i Paesi convenzionati o no, ai quali nessuna Legge precedente ha assegnato scutato veruno nè specifico, nè impleffivo.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Valsecchi — Stefani Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.

„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme, Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In Nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Il Ministro di Finanza Generale, a' suoi Concittadini.

Il più sacro fra i doveri del Cittadino è di correre al servigio della Patria, quando lo chiama. Assumo perciò l' amministrazione delle Finanze propostami dal Direttorio Esecutivo, quantunque il riflesso de' miei difetti, e del gravissimo peso della commissione dovesse francamente allontanarmene.

L' arbitrio spesso siede presso i Ministri de' Re: non così in una Repubblica. La sola Legge sempre comanda, e nessuno può mai essere autorizzato a deviare da' suoi precetti. Nel tempo, ch' ella impone a proporzione di sostanza le contribuzioni al bisogno dello Stato, esige, che queste sieno uniformemente, e simultaneamente riscosse su tutta la superficie della Repubblica, e immediatamente versate nel Tesoro Nazionale; Ella abborisce l' egoismo dipartimentale, ne soffre, che s' impieghi in ispese locali il danaro dimandato per le universali; vuole libero il commercio, sostenuto il pubblico credito, compresso l' agiotaggio, punito il monopolio. Tale è il cammino, che l' emanazioni della giurata Costituzione mi prescrivono; io non oserò mai eccederne il limite.

L' economia è il più decisivo sostegno alle Finanze, l' attività, e la semplicità il più importante nell' amministrarle; cercherò di praticarli preferendo alla confusione d' una numerosa burocrazia qualche volta nociva, spesso inutile, sempre dispendiosa, la scelta d' un minor numero d' impiegati ma probi, ma illuminati, ma veri amici del Popolo. Chi antepone i talenti alla purità de' principj pretende appoggiar la gran macchina della pubblica felicità a molle deboli, e guaste da tarlo distruttore.

Inaccessibile agli uffizj mi presterò sempre a' ricorsi del vessato, e dell' oppresso. Indulgente per gli errori non lo sarò per le mancanze di probità e di patriotismo. L' indifferenza, e la freddezza stessa sono delitti, e forse i più dannosi, in chi vive del pane del Popolo.

Autorità Costituite, che dovete meco cooperare, io non desidero, che di ottenere la vostra confidenza nell' accordarvi la mia. Nell' attual crisi comune a quasi tutta l' Europa non vi sgomenti l' attuale situazione delle nostre Finanze; noi ne sortiremo, se imparziali, se economi, se zelanti nell' eseguir la Legge, sapremo far tacere avanti al pubblico bene il privato, se chiuderemo l' orecchie alle voci disorganitrici dello spirito di partito, se resisteremo alle lusinghe di que' servidi progettisti, che mossi da avide speculazioni non tanto sotto le più belle apparenze, che di stabilire l' individuale loro fortuna sulla rovina della generale.

Digitized by Google

Possa, o Cittadini, il genio della libertà realizzare le mie intenzioni nel soddisfare i vostri desiderj.
Milano 24. Pratile anno VI. Repubblicano.
Firmat. Adelasio.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 24. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 24. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CC. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CCIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 24. Pratile anno VI. Repubblicano
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che la giornata dei 20. corrente, la quale
„ ha fissata l'epoca più avventurosa della Repubblica Cisalpina, non deve ad
„ alcuno riuscire men che lieta;
„ Considerando, che se qualche Cittadino ha sofferto in tale giorno dei danni
„ per la seguita scarica dell'artiglieria, conseguir deve una pronta, e con-
„ grua indennizzazione;
„ Dichiarata l'urgenza sul motivo di non ritardare un sol momento ai dan-
„ neggiati il convenienre sollievo, — Risolve:
„ 1. Qualunque Cittadino, o Famiglia, che per la scarica de' cannoni seguita
„ in vicinanza del Palazzo Nazionale il giorno 20. corrente riclamasse pei
„ sofferti danni tanto nelle proprietà, quanto nelle persone, è indennizzato
„ dalla Nazione.
„ 2. Il Potere Esecutivo riceve, e verifica i riclami di tali Cittadini, e ne
„ informa sollecitamente il Corpo Legislativo, onde determinare la somma
„ da erogarsi a tal effetto.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Ressi — Stefani Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Nani Presidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Costabili.
Pel Dirett. Esec. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 24. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
„ Milano li 24. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CC. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CCIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 24. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che dal Consiglio di Guerra non possono
„ giudicarsi che i delitti militari espressamente contemplati nel Codice Mi-
„ litare provvisorio;
„ Considerando, che relativamente a questi delitti non contemplati espressa-
„ mente nel detto Codice potrebbe nascer dubbio a qual Tribunale ne ap-
„ partenga il giudizio;

„ Di-

Digitized by Google

„ Dichiarato il caſo d'urgenza ſul motivo, che l'atto arbitrario, di cui par-
„ la la Legge 21. corrente, è uno di quelli, che non ſono eſpreſſamente
„ contemplati nel Codice Militare, — Riſolve:
„ Tutti i delitti commeſſi da Individui appartenenti a' Corpi Militari non
„ compreſi eſpreſſamente nel Codice Militare provviſorio, ſono di compe-
„ tenza dei Tribunali Criminali ordinarj.
„ La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.
„ Segnat. Vartemate Franchi Preſidente — Reſſi — Stefani Segretarj.
„ Il Conſiglio de' Seniori Approva.
„ Nani Preſidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.
Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo
Seduta del giorno 24. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Eſecutivo preſſato dagli urgenti biſogni della Repubblica uſando della facoltà attribuitagli dalla Legge 19. Fiorile p. p., — Determina:
Sono richiamati alla Nazione tutti i beni ed effetti appartenenti alle ſeguenti Corporazioni Religioſe cioè;

Nel Dipartimento del Croſtolo.

1. Delle Monache di S. Chiara nella Comune di Correggio.
Delle Benedettine nella Comune di Breſcello.
Delle Monache del Corpus Domini nella Comune di Caſtelnovo di ſotto.
Nella Comune di Reggio le ſeguenti: Delle Bianche. Delle Tebaidi. Delle Cappuccine.
2. Le Bianche, le Tebaidi aboliti i loro Tantei, e le Cappuccine ſaranno concentrate nei Conventi del Corpus Domini, di S. Rafaele, di S. Antonio Abate, di S. Ilario nella Comune di Reggio.
3. Il numero delle Monache traslocate da aſſegnarſi ai riſpettivi Conventi ſarà determinato dall' Amminiſtrazione Centrale a norma del comodo, che ſomminiſtrano le riſpettive Caſe, e della forza delle riſpettive rendite.

Nel Dipartimento del Panaro.

4. Sono richiamati alla Nazione i beni delle ſeguenti Corporazioni cioè;
Delle Monache di S. Sebaſtiano nella Comune di Carpi.
Di S. Orſola nella Comune di Vignola.
Di S. Marco, di S. Chiara, e delle Carmelitane Scalze, nella Comune di Modena.
5. Le Monache di S. Chiara della Comune di Modena ſono traslocate nel Convento di S. Geminiano della ſteſſa Comune.
Le Monache di S. Sebaſtiano nella Comune di Carpi ſono traslocate nel Convento di S. Chiara nella ſteſſa Comune.

Nel Dipartimento del Reno.

6. Sono richiamati alla Nazione i beni delle ſeguenti Corporazioni cioè;
Delle Monache di S. Lorenzo nella Comune di Budrio.
Di S. Tereſa nella Comune di Medicina.
Di S. Antonio di Padova nella Comune di Lojano.
Nella Comune di Bologna le ſeguenti: Di S. Margherita. Di S. Pietro Martire. Di S. Lodovico, ed Aleſſio. De' SS. Gervaſio, e Protaſio. Di S. Maria Maddalena. Di Gesù, e Maria. Di S. Catterina Vergine, e Martire. Di S. Margherita in S. Vitale. Di S. Pietro Martire in S. Gio. Battiſta. De' SS. Lodovico, ed Aleſſio in S. Naborre. De' SS. Gervaſio, e Protaſio in S. Leonardo. Di S. Maria Madd. in S. M. degli Angeli.
7. Le Monache di S. Lorenzo nella Comune di Budrio ſono traslocate nel Convento d'ogni Santi.
Le Monache di S. Tereſa nella Comune di Medicina ſono traslocate nel Convento di S. Maria Maddalena de' Pazzi.
Le Monache di S. Antonio di Padova nella Comune di Lojano nel Convento di S. Eliſabetta, tutti Conventi nella Comune di Bologna.
Il Monaſtero di S. Margherita è ſoppreſſo, e concentrato in quello di S. Vitale.
Quello di S. Pietro Martire ſoppreſſo, e concentrato in S. Gio. Battiſta.

Quel-

Digitized by Google

Quello di S. Lodovico, ed Aleſſio ſoppreſſo e concentrato in S. Naborre.
Quello de' SS. Gervaſo, e Protaſo ſoppreſſo, e concentrato in quello di S. Leonardo.
Quello di S. Maria Maddalena ſoppreſſo, e concentrato in S. Guglielmo.
Quello di Gesù, e Maria ſoppreſſo, e concentrato in S. Maria degli Angeli.

Nel Dipartimento del Baſſo Pò.

8. Sono rjchiamati alla Nazione i beni delle ſeguenti Corporazioni cioè;
Delle Monache di S. Guglielmo.
Nella Comune dell'Altovolano le ſeguenti: Di S. Catterina Martire. Di S. Teresa. Di S. Gabriele.
Di S. Maria di Cabianca. — Di S. Maria di Mortara.
9. In detta Comune dei due Conventi di S. Bernardino, e di S. Silveſtro ſi forma un ſolo Locale, aperte le neceſſarie comunicazioni, e ritenuta una ſola delle due Chieſe ad arbitrio delle Monache. In eſſo Locale oltre le Monache di S. Bernardino, e di S. Silveſtro ſaranno traslocate quelle di S. Guglielmo.
Le Monache di S. Catterina Martire ſono traslocate nei Conventi di S. Catterina da Siena, S. Monaca, S. Rocco.
Le Carmelitane Scalze di S. Teresa ſono traslocate nei conventi di S. Vito, S. Lucia, e S. Agoſtino.
Le Servite di S. Maria di Cabianca ſono traslocate in S. Antonio Abate, nel Corpus Domini, e in S. Maria Maddalena.
Le già traslocate Carmelitane di S. Gabriele ſeguiranno la ſorte dei Conventi, in cui furono traslocate.
10. Il numero delle Monache traslocate da aſſegnarſi ai riſpettivi Conventi ſarà regolato come al §. 3.
11. Tutte le nominate Corporazioni, di cui gl' Individui non ſono traslocati, rimangono ſoppreſſe. Eſſi individui ſono ſecolarizzati.
12. Ad ogni Profeſſa de' Conventi ſoppreſſi, e non concentrati reſta interinalmente aſſegnata l'annua penſione di lir. 800., e di lir. 500. alle Converſe, che non oltrepaſſano l'età di cinquant'anni, per le più vecchie ſarà di lire 600., ben inteſo, che le entrate del Convento ne ſiano ſuſcettibili, altrimenti le penſioni ſuddette dovranno ad eſſe propozionarſi.
13. Neſſun Individuo di queſte Corporazioni potrà percepire l'aſſegnata interinale penſione, ſe non dimette l'abito della riſpettiva Corporazione.
14. A tutte le altre Monache, che vengono traslocate è permeſſo di portar ſeco i mobili delle proprie ſtanze.
15. Tutte le Monache traslocate in altri Conventi, ſe invece ameranno di ſecolarizzarſi, otterranno provviſoriamente un'annua penſione a norma del §. 12. a carico dei riſpettivi Conventi, che avranno laſciato, derogandoſi in cio anche per le ſoppreſſioni fatte per lo paſſato all'articolo 4 dell'Eſtratto dei Regiſtri 24. Fiorile.
16. Nel Capo-Luogo d'ogni Dipartimento ſaranno deſtinati uno, o due dei Conventi rimaſti vuoti come crederà opportuno l'Amminiſtrazione Centrale, dove le Monache di tutto il Dipartimento ſecolarizzate, o che vorranno ſecolarizzarſi, potranno avere l'alloggio a condizione che non abbiano alcuna forma di Corporazione, nè uſo di Chieſa, di Clauſura, di Parlatorio, Rota o ſimili, ma vivano ſemplicemente in famiglia.
Quelle Monache, che avranno l'intiera penſione, pagheranno ogni anno alla Nazione lire venti per l'affitto: alle altre ſarà conceſſo l'alloggio gratis.
17. Il Miniſtro dell' Interno, e quello di Finanza Generale ſono incaricati ciaſcuno per quanto gli ſpetta dell' eſecuzione di queſta determinazione.
La preſente determinazione ſarà ſtampata.
Per Spedizione conforme. Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Fir. Coſtabili.
Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo
Seduta del giorno 24. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
„ Milano li 24. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Seſſione CXCIX. del Conſiglio de' Seniori.
„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

Digitized by Google

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CCII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 23. Pratile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che la Legge 3. Ventoso percuote gli in-
„ dividui in particolare, e non le intere popolazioni già inforte in massa
„ contro il nuovo sistema politico;
„ Considerando, che i Capi delle sedizioni, gli Ex-nobili, e Ministri di cul-
„ to, che hanno avuto parte ne' tumulti popolari, non si debbono con-
„ fondere fra la massa de' sedotti Cittadini;
„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo della imminente attivazione delle
„ Cariche Costituzionali, — Risolve:
„ Non cadono sotto la disposizione dell' Art. I. della Legge 3. Ventoso p. p.
„ quelle popolazioni, che si sono levate in massa contro il nuovo sistema
„ democratico.
„ I Capi per altro delle rivolte, e tutti quelli che hanno eccitato, e diretto
„ il popolo nelle sedizioni, e così pure tutti gli ex-Nobili, e Ministri di
„ culto, che hanno avuto parte ne' tumulti popolari, cadono sotto la dispo-
„ sizione dell' Art. I. della Legge indicata.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Stefani — Valsecchi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 24. Pratile anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direct. Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Milano li 19. Pratile Anno VI. Repubblicano
„ Sessione CXCIV. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CXCIX. del Gran Consiglio
„ Milano li 19. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che il prodotto della contribuzione diretta
„ di ciascun Dipartimento deve versarsi nella rispettiva Cassa Dipartimentale;
„ Considerando, che sulla quota dello Scutato provvisorio attribuito da alcune
„ Amministrazioni Centrali delle ex Provincie alle Sezioni staccate dalle me-
„ desime nella confinazione dei Dipartimenti furono presentati al Corpo Le-
„ gislativo diversi reclami;
„ Considerando, che il riparto dello Scutato provvisorio assegnato a ciascuna
„ ex Provincia colla Legge 17. Ventoso prossimo passato deve eseguirsi con
„ un metodo uniforme, e comune a tutte le frazioni dell' ex Provincia me-
„ desima;
„ Dichiarata l' urgenza sul motivo di togliere al più presto possibile l' arbitrio
„ in alcuni Luoghi introdottosi nella ripartizione dello Scutato „ Risolve:
„ I. Le Municipalità, o Rappresentanze Comunali delle Sezioni staccate da cia-
„ scuna ex-Provincia sono abilitate a fare una Deputazione di probi, ed il-
„ luminati Cittadini abitanti nelle rispettive Comuni reclamanti sullo Scutato
„ provvisorio loro attribuito.
„ II. Questa Deputazione nel termine di tre Decadi dalla pubblicazione della
„ presente, riportate le Lettere Credenziali dalla sua Amministrazione Dipar-
„ timentale, si reca all' Amministrazione Centrale del Dipartimento dell' ex-
„ Pro-

Digitized by Google

„ Provincia, ed in concorso di ambedue, con un metodo uniforme si de-
„ termina la quota dello Scutato provvisorio attribuibile a ciascuna Sezione;
„ fermo stante il disposto dalla Legge 17. Ventoso p. p. relativo all' immanca-
„ cabile pagamento nei pre scritti termini della quota d' estimo assegnato a cia-
„ scuna ex Provincia.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Valsecchi — Ressi Segretarj.
„ Milano li 24. Pratile Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXCIX. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Nani Presidente — Venturelli Segretario — Orioli Segretario.

Il Dirett. Esecut. ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

ARMATA REPUBBLICA FRANCESE

Alessandro Berthier Capo dello Stato Maggiore Generale dell' Armata, Dal Quartiere Generale di Malta li 25. Pratile anno 6. della Repubblica, al Presidente del Direttorio della Repubblica Cisalpina.

Vi rimetto Cittadino Presidente, copia di relazione della spedizione dell' Armata Francese sull' Isola di Malta. Io credo, ch' ella recherà piacere al Popolo Cisalpino. Siate Persuaso, Cittadino Presidente, che non v' è alcuno, che sia più di me intieramente propenso per la felicità della vostra Repubblica.

Salute, e fratellanza Sott. Alessandro Berthier.

Armata Repubblica Francese

Alessandro Berthier, Capo dello Stato Maggiore Generale dell' Armata, Dal Quartier Generale del Vascello l' Oriente li 24 Pratile anno 6. della Repub. al Ministro della Guerra.

Relazione della spedizione dell' armata Francese contro l' Isola di Malta.

Il 21. Pratile allo spuntar del giorno la squadra sbarcò al Nord dell' Isola di Gozo; la Divisione di Civitavecchia aveva preceduto l' Armata, ed incrocicchiava rimpetto a Malta.

Il Gran Maestro aveva annunziato che se fosse occorso di far acqua, egli non riceverebbe nel Porto che quattro bastimenti Mercantili alla volta, i quali non potrebbero far uso che della sola fonte del Lazzaretto, ciò che era un rifiutar l' acqua ad una Squadra di 300. vele.

Un tal contegno il bisogno che la squadra aveva di far acqua, ed i giusti motivi di malcontentezza, che la Repubblica Francese aveva contro la politica dell'ordine di Malta, determinarono il Generale in Capo a dare le seguenti disposizioni.

La Divisione del Generale Baraguey d' Hilliers ebbe ordine di incrocicchiare dinanzi la piaggia della Scala detta di S. Paolo, e quella delle vecchie Saline, o della Mellecha [Isola di Malta].

L' Armata navale, e le Divisioni dei Generali Vaubois, e Kleber rimpetto al gran Golfo di Malta, e la piaggia delle Scale di S. Giuliano, e di S. Giorgio.

La Divisione del Generale Desaix, colla quale furono staccati quattro Vascelli dell' Armata navale, ebbe ordine di portarsi all' Est dell' Isola ed incrocicchiare dinanzi alla Baja di Marsa-Siroco.

La Divisione del Generale Regnier era rimasta alla crociera dinanzi alla spiaggia della Scala della Ramla Isola del Gozo.

Il General in Capo aveva spedito uno de' suoi Ajutanti di campo Capo di Brigata Marmont per cercare il Console Francese.

Fu dato ordine di far preparare, ed armare tutte le scialuppe, e di star pronti allo sbarco per far acqua, ed a viva forza se era possibile.

Il 22. allo spuntar del giorno ogni Divisione ebbe ordine di sbarcare una mezza Brigata per occupare le Batterie, e le Torri, che proteggevano le varie rade.

Fu ordinato al Generale Regnier di sbarcare nell' Isola di Gozo, al Generale Baraguei d' Hilliers alla scala di S. Paolo [Isola di Malta] al Generale Vaubois a quella di S. Giuliano, ed al General Desaix nel Porto di Marsa-Sirocco.

Digitized by Google

La Colonna del Generale Vaubois, che si trovava nel centro ove era il Generale in Capo, fu la prima a scendere a terra, all' avvicinarsi della medesima le Torri cannonarono sulle sclaluppe Francesi, ciò che non impedì i nostri Soldati di sbarcare. Un corpo di circa seicento uomini di truppa Maltese comparve dalla parte posteriore delle mura ed arrivò sulla spiaggia per opporsi allo sbarco; la vanguardia marciò tosto contro di essi a passo di carica, e gli scompigliò; furono essi inseguiti fin sul pendio della fortezza, ove si rifugiarono. Le altre Divisioni sbarcarono qualche tempo dopo per essere stati trattenuti dai venti contrarj.

In tutti i punti, ove le truppe Francesi si sono presentate, furono esse ricevute dal fuoco delle batterie, e delle Torri, che difendono il lido, e dalle fucilate dei corpi di truppe, e dei Contadini Maltesi ivi appostati; per ogni dove le truppe ed i Contadini si abbandonarono alla fuga fino nella Piazza, laddove il nemico fece un fuoco tanto vivo, quanto era inutile il suo effetto, tanto era mal diretto: tutto era nella più grande confusione sì nella Piazza che nei Forti. Il Generale in Capo fece sbarcare alcuni pezzi di Artiglieria per istringere il blocco della Piazza, e cominciare l' assedio nel tempo stesso, in cui alcune Colonne mobili scorrevano tutti i punti dell Isola per impadronirsene.

In tale stato di cose un Parlamentario si presentò il giorno 23. alle nove della mattina chiedendo una sospensione d' armi, il Generale in Capo spedì al Gran Mastro il suo Ajutante di campo Capo di Brigata cittadino Junot munito di pieno potere per accordarla sotto condizione in iscritto, che ciò non fosse che per trattare della resa della Piazza in quello stesso giorno, locchè fu accordato. Alle dieci della sera giunsero a bordo dell' Oriente, su cui si trovava il Generale in Capo, sei Plenipotenziarj per trattare sulla resa della Piazza colla mediazione del Ministro di Spagna. Alle 3. ore del mattino del giorno 24., il trattato che mette la Piazza, i Forti, i Castelli, e l' Isola di Malta in potere de' Francesi, fu sottoscritto, come del pari fu sottoscritta la rinuncia del Gran Maestro, e del Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, a tutti i diritti, e beni ch' essi posseggono nell' Isola a favore della Repubblica Francese.

Alle ore 12. lo stendardo della libertà sventolava sulle mura di Malta, e la Città e tutta l' Isola erano in potere de' Francesi.

Nei varj attacchi non avemmo che circa tre uomini uccisi, e da cinque a sei feriti: i Maltesi hanno pure perduto alcuni uomini e furono loro fatti da circa sette in ottocennto prigonieri, fra i quali contavansi molti Cavalieri.

Gli Ufficiali, e li Marinari hanno dimostrato nello sbarco il più gran zelo, e la maggiore attività per avanzarsi sul terreno sotto il fuoco del nemico.

Noi abbiamo preso nel porto di Malta due bei Vascelli nuovi, ed una Fregata armata, molte belle Gallere, dei Magazzini assai considerabili, e molte Fregate in isbarco.

Noi possediamo una delle più forti Piazze guarnita di una formidabile Artiglieria, e d'una importanza non calcolabile per gli interessi della Repubblica Francese sotto i rapporti militari, commercianti, e politici.

Noi siamo vicini a ridonare la libertà a circa cinquecento schiavi Turchi.

Sott. Alessandro Berthier.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 26. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Etec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 26. Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CCII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta CC. del Gran Consiglio.

„ Milano li 21. Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che è della pubblica fede e lealtà il soddisfar tutti quelli, dal cui servigio, e denaro la nazione ha riportato de' vantaggi.

„ Considerando, che nel numero di questi si trovano gli Appaltatori delle stra-

„ de

Digitized by Google

„ de postali, e specialmente quelli della cosidetta strada postale mantovana, il „ credito de' quali venne liquidato dal Potere Esecutivo, siccome apparisce „ dal conto dimostrativo unito al Messaggio 16. corrente Pratile;

„ Dichiarata l'urgenza per ovviare al grave danno, che ai suddetti appaltatori de- „ riva pel ritardo de' pagamenti convenuti, risolve:

„ 1. E' posta a disposizion del Potere Esecutivo la somma di un milione di lire „ Milanesi, onde possa soddisfare i crediti liquidi, e maturati degli Appaltatori „ delle strade postali, e quelli che vanno a maturare a tutto il corrente 1798. v. s.

„ 2. Tale pagamento si eseguisce o in denaro contante, o colla cessione di altret- „ tanti Beni Nazionali in regola di giusta stima secondo risulterà conveniente „ all' interesse della Repubblica.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Valsecchi — Ressi Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo — Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale — Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

PROCLAMA

Esigendo l'interesse della Repubblica la più pronta attivazione della Legge 17. Pratile, il Ministro di Finanza Generale d' ordine del Direttorio Esecutivo in seguito alle abbassategli relative istruzioni, avvisa chiunque, il quale aspirasse a profittare degli effetti della stessa legge, che la medesima ha avuto la sua attivazione in questa Comune nel giorno 20. del corrente mese, in cui venne fatta la pubblicazione, e col giorno 30. prossimo spirerà la decade prefinita alle iscrizioni volontarie, e rispetto alle altre Comuni l' attivazione ha avuto il suo principio nel giorno in cui rispettivamente è stata pubblicata, e così la scadenza della decade dovrà misurarsi dall' epoca di rispettiva pubblicazione.

Si procederà quindi immediatamente al rilascio de' Beni agli Azionarj volontarj, secondo le modalità, e cautele approvate dal Direttorio Esecutivo che ciascun Azionario potrà esaminare tanto presso l' Ufficio del Ministro di Finanza, quanto presso le rispettive Amministrazioni Centrali, ove saranno depositate le corrispondenti istruzioni, ed il dettaglio delle relative operazioni.

Qualora poi nel detto periodo di tempo non venissero assorbite le azioni tutte, si passerà a farne il riparto secondo la norma prescritta dalla Legge.

Milano dal Palazzo Marini li 26. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Ministro di Finanza Generale Fir. Adelasio. — Brambilla secondo Segr. Centrale.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 26. Pratile anno VI. Repubblicano

Vista la Legge 11. Pratile, che determina con precisione le attribuzioni dei Ministri.

Considerando, che i Ministri in forza del §. 149. corrispondono immediatamente colle Autorità ad essi subordinate;

Considerando, che l'azione del Governo deve esser rapida, e regolare;

Considerando, che il Direttorio perde un tempo prezioso occupandosi di petizioni e di oggetti, che devono essere o spediti dai Ministri, o riferiti da essi,

Il Direttorio Esecutivo determina:

I. Le Amministrazioni Municipali si dirigeranno per tutte le loro occorenze alle Amministrazioni Centrali, e ai Commissarj del Potere Esecutivo, salvo il riclamo al Direttorio nel caso di provvedimento ingiustamente denegato.

II. Le Amministrazioni Centrali si dirigeranno a quel Ministro, cui spetta l'affare, e ai Commissarj del Potere Esecutivo, eccettuato il caso dell'articolo I.

III. I Commissari del Potere Esecut. corrisponderanno continuamente col Direttorio.

IV. I Ministri nell' esercizio delle loro funzioni potranno trattare, e decidere da se tutti gli affari di puro ordine, tutto ciò che trovasi espresso dalla chiara

disposizione della Costituzione, della Legge, o di un Decreto del Direttorio; tutti gli oggetti di massima, sopra i quali il Direttorio abbia dato particolari, e antecedenti istruzioni.

V. Essi dovranno riferire soltanto gli affari non contemplati dalla Costituzione, dalla Legge, e da un Decreto del Direttorio; e quand' anche siano contemplati, dove insorga dubbio grave e difficile, come pure tutti gli oggetti, dove sia necessaria l'approvazione sottoscritta del Direttorio; finalmente qualunque altro, che non sia compreso nei casi accennati all' articolo IV.

VI. I Ministri, e le Autorità Costituite si rimetteranno reciprocamente le petizioni, riclami e ricorsi, che non sono di propria competenza.

VII. E' permesso a tutti i Cittadini il presentarsi all' udienza pubblica del Direttorio, che si tiene ogni giorno dispari, o dirigere ad esso immediatamente le loro petizioni. Sono invitati però fuori del caso accennato nell' articolo I. per miglior ordine, e per la regolarità della spedizione a farle passare pel canale delle Autorità Costituite.

La presente determinazione sarà stampata.

Per spedizione conforme, il Presidente del Direttorio Esecutivo Firmat. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 26. Pratile anno VI. Repubblicano.

Considerando il Direttorio Esecutivo, che l' articolo V. della determinazione presa nella Seduta del 22. scaduto Fiorile, dipendentemente della Legge 19. dello stesso ritenuto per massima generale anche nelle successive soppressioni non è applicabile alla specialità delle circostanze di alcuni individui nati Cisalpini, ed affigliati a' Conventi Cisalpini, ma professati a' Conventi ora non Cisalpini, dipendenti però in allora sì gli uni, che gli altri dallo stesso Governo;

Considerando che non è ragionevole, che tali Individui rimangano privi di sussistenza;

Lo stesso Direttorio Esecutivo determina:

I. Si accorda la stessa pensione stabilita in via provvisoria anche a que' Claustrali nativi de' luoghi ora aggregati alla Repubblica, che si trovino ascritti, o affigliati a' Conventi Cisalpini, quantunque abbiano fatto la loro professione in Territorio oggi giorno separato, semprechè una tale professione non incontri la censura de' Regolamenti vigenti anche sotto i rispettivi passati Governi.

II. Per que' Claustrali, che non hanno sortito i natali in Territorio Cisalpino, resta fermo il disposto nel citato articolo V., quantunque si trovassero ascritti, o affigliati a' Conventi Cisalpini.

III. Li Ministri dell' Interno, e della Finanza restano incaricati della corrispondente esecuzione per quanto loro appartiene.

La presente determinazione sarà stampata.

Per spedizione conforme. Il Presidente del Direttorio Esecutivo Fir. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

CIRCOLARE.

Milano 27. Pratile anno VI. Repubblicano.

Dal Direttorio Esecutivo è stato eletto in Commissario del Censo Generale provvisorio della Repubblica il Cittadino Ricci ora dispensato dal Ministero di Finanza Generale.

In coerenza dell' incarico avuto dal Ministro degli Affari Interni con Decreto 20. Pratile corrente N. 2218. vi comunico Cittadino Cancelliere una tale notizia, coll' invito di prestarvi alle occorrenze dell' esercizio delle funzioni di detto Commissario rendendone inteso chi si conviene, onde per simili oggetti si dipenda dal medesimo Commissario.

Dalla Delegazione del Censo

Salute, e Fratellanza. — Firm. Cusani Delegato — Sott. Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 27. Pratile Anno 6. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo pressato dagli urgenti bisogni della Repubblica, usando della facoltà attribuitagli dalla Legge 19. Fiorile, determa: I. So-

Digitized by Google

I. Sono richiamati alla Nazione tutti i beni, ed effetti appartenenti alle seguenti Corporazioni Religiose, cioè;

Nel Dipartimento del Panaro.

Del Capitolo, e Collegiata nella Comune di Nonantola.

Nel Dipartimeto dell'Alta Paduta

Dei Capitoli e Colleggiate nelle Comuni di Finale, Cento, Pieve di Cento, e di S. Gio. in Perficeto.

De' Padri dell' Oratorio nella Comune di Cento.

Delle Monache di S. Catterina nella Comune di Cento.

Nella Comune di Pieve: Delle Monache di S. Chiara, Degli Scolopi, e de' Minori Offervanti.

Nella Comune di S. Gio. in Perficeto: Delle Monache di S. Michele, De' Minori Conventuali, Dei Cappuccini, e delle Monache Agoftiniane nella Comune di Finale.

Nel Dipartimento delle Alpi Apuane.

Nella Comune di Maffa: Del Capitolo e Colleggiata, dei Servi di Maria, e delle Monache di Santa Chiara.

Nella Comune di Caftelnovo: Dei Cappuccini, delle Monache di S. Bernardino, e de' Minori Offervanti.

De' Minori Offervanti nella Comune di Villafranca.

De' Minori Offervanti nella Comune di Caftevoli.

De' Servi di Maria nella Comune di Liciana.

Nel Dipartimento del Serio.

Nella Comune di Bergamo: Delle Monache di S. Benedetto, di S. Marta, di Matris Domini, di S. Antonio, de' Frati Carmelitani; e de' Frati Somafchi.

De' Riformati nella Comune d' Alzano.

De' Riformati nella Comune di Bacanello.

De' Riformati nella Comune di Gandino.

De' Riformati nella Comune di Romacolo.

De' Riformati nella Comune di Villa d' Ogna.

De' Riformati nella Comune di Cividino.

De' Cappuccini della Comune di S. Gio. Bianco.

De' Cappuccini nella Comune di Trefcore.

Delle Monache di S. Chiara nella Comune di Lovere.

Delle Monache Carmelitane nella Comune di Albino.

II. Nel Dipartimento dell' Alta Paduta le Monache di S. Catterina della Comune di Cento fono traslocate in quelle di S. Maria Madddalena della ftefsa Comune.

I Minori Offervanti nella Comune di Pieve fono traslocati in quelli della Comune di Cento. I Cappuccini della Comune di S. Gio. in Perficeto fono traslocati parte in quelli della Comune di Cento, e parte in quelli della Comune di Finale.

III. Nel Dipartimento delle Alpi Apuane i Minori Offervanti delle Comuni di Caftelnuovo, Villafranca, e Caftevoli fono traslocati parte in quelli della Comune di Maffa parte in quelli della Comune di Carrara. I Cappuccini nella Comune di Caftelnuovo fono traslocati in quelli della Comune di Maffa.

IV. Nel Dipartimento del Serio i Frati Riformati nelle Comuni di Alzano Bacanello, Gandino, Romacolo, Villa d' Ogna fono traslocati in quelli di S. Maria delle Grazie nella Comune di Bergamo. I Riformati nella Comune di Cividino fono traslocati in quello di S. Maria Incoronata nella Comune di Martinengo. I Cappuccini nella Comune di S. Giovanni Bianco fono traslocati in quelli della Comune di Albino. I Cappuccini nella Comune di Trefcore fono traslocati in quelli della Comune di Bergamo. Le Monache di S. Benedetto della Comune di Bergamo fono traslocate in quelle di S. Grata della ftefsa Comune. Le Monache di S. Antonio nella Comune di Bergamo fono traslocate in quelle di S. Giufeppe della ftefsa Comune. Le Monache di S. Chiara nella Comune di Lovere fono traslocate nelle Monache di S. Chiara della Comune di Bergamo. Le Monache Carmelitane nella Comune di Albino sono traslocate nelle Monache di S. Orfola nella Comune di Bergamo.

V. Il numero degli Individui traslocati da affegnarfi a più Conventi farà determinato dall' Amminiftrazione Centrale a norma del comodo, che fomminiftrano le rifpettive Cafe, e della forza delle rifpettive rendite.

A tutti gli Individui, che vengono come fopra traslocati, è permeffo di portar feco i mobili della propria ftanza.

VI. Tutte le nominate Corporazioni, di cui gli Individui non fono traslocati, rimangono foppreffe. Effi Individui fono fecolarizzati.

VII.

Digitized by Google

VII. A ciaſcun Individuo appartenente a' Capitoli, o Collegiate è aſſegnata interinalmente ſino a nuova diſpoſizione del Corpo Legislativo a titolo di ſuſſiſtenza l' annua penſione di lir. 600. Milaneſi ſopra i ſingoli ſuoi proventi, ſempre-chè ne ſiano ſuſcettibili, dedotti tutti i peſi di qualunque ſorta ad eſſi inerenti. Nel caſo poi, che i proventi di qualche Individuo non ſiano ſuſcettibili della ſiſſata penſione, queſta non potrà oltrepaſſare giammai l' entrata dei proventi ſuddetti. Sono eccettuati dalla diſpoſizione di queſto articolo quegl' Individui, il cui Canonicato, o beneficio foſſe juſpadronato laico di qualche famiglia. I ſuddetti Individui continueranno ſino alla definitiva provvidenza del Corpo Legislativo nel poſſeſſo, e godimento del proprio beneficio, e continuerà ſimilmente per ora il diritto di juſpadronato alle riſpettive famiglie.

VIII. Per quei Capitoli, Collegiate, e Corporazioni Regolari, a cui è anneſſa Parrocchia, ſi continuerà ad eſercitare la parrocchialita da quell' Individuo di eſſa Corporazione, che n'era prima incaricato. Per tale eſercizio ſarà corriſpoſta interinalmente a quell' Individuo l'annua penſione di lir. 1200. Milaneſi in luogo di quella aſſegnata agli altri.

LI Parrochi goderanno *gratis* dell' alloggio, che verrà loro fiſſato dal Miniſtro dell' Interno, e ciò ſino alle generali diſpoſizioni del Corpo Legislativo.

IX. A ciaſcun Individuo de' Conventi di Regolari maſchi, che rimangono ſoppreſſi ſenza concentrazione, è aſſegnata interinalmente a titolo di ſuſſiſtenza l' annua penſione di lir. 600. Milaneſi, ſe ſia profeſſo, e di lir 400. ſe ſia Laico, che non oltrepaſſi l' età di 50 anni; quelli che la oltrepaſſano percepiranno la penſione di lir. 500.; ben inteſo che le entrate del Convento ne ſiano ſcuſcettibili, altrimenti le penſioni ſuddette, dovranno ad eſſe proporzionarſi.

La detta penſione non verrà accordata, ſe non concorrano le condizioni portate dall' articolo V. dell' Eſtratto de' Regiſtri 22. Fiorile colle modificazioni eſpreſſe nell' Eſtratto de' Regiſtri 26. Pratile.

X. Ad ogni Profeſſa de' Conventi ſoppreſſi, e non traslocati reſta interinalmente aſſegnata l' annua penſione di lir. 800. e di lir. 500. alle Converſe, che non oltrepaſſano l' età di cinquant' anni, per le più vecchie ſarà di lire 600.; ben inteſo, che le entrate del Convento ne ſiano ſuſcettibili, altrimenti le penſioni ſuddette dovranno ad eſſe proporzionarſi.

XI. Tutte le Monache traslocate in altri Conventi, ſe invece ameranno di ſecolarizzarſi, otterranno provviſoriamente un' annua penſione a norma del §. X. a carico dei riſpettivi Conventi, che avranno laſciato derogandoſi in ciò anche per le ſoppreſſioni fatte per lo paſſato all' articolo IV. dell' Eſtratto dei Regiſtri 24. Fiorile.

XII. Nel Capo-Luogo d' ogni Dipartimento ſaranno deſtinati uno, o due dei Conventi rimaſti vuoti, come crederà opportuno l' Amminiſtrazione Centrale, dove le Monache di tutto il Dipartimento ſecolarizzate, o che vorranno ſecolarizzarſi, potranno avere l' alloggio a condizione che non abbiano alcuna forma di Corporazione, nè uſo di Chieſa, di clauſura, di Parlatorio, rota o ſimili, ma vivano ſemplicemente in famiglia.

Quelle Monache, che avranno l' intiera penſione, pagheranno ogni anno alla Nazione lir. 20. per l' affitto; alle altre ſarà conceſſo l' alloggio *gratis*.

XIII Neſſun individuo delle Corporazioni Regolari potrà percepire l' aſſegnata interinale penſione, ſe non dimette l'abito della propria Corporazione.

XIV. Il Miniſtro dell' Interno, e quello di Finanza Generale ſono incaricati ciaſcuno per quanto gli ſpetta dell' Eſecuzione di queſta determinazione.

La preſente determinazione ſarà ſtampata.

Per ſpedizione conforme il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Milano 29. Pratile anno VI. Repubblicano.

AVVISO

In eſecuzione del §. VII. della Legge 10. Fiorile il Miniſtro dell' Interno deduce a pubblica notizia eſſerſi manifeſtata l' Epizoozia nei ſottodeſcritti luoghi limitrofi colla Repubblica Ciſalpina.

Luoghi Eſteri infetti di Malattia nei Bovini.

Stato Sardo. Comunità di Caſtelletto, Varal Pombio, e Pombia.

Provincia Novareſe. Comunità di Marano, Zinaſco, Bombardone, Gagliate, e Romentino.

Ti-

Digitized by Google

Tirolo. Comunità di Ala.
Veroneſe. Comunità di Rivalta, Peri, e Marca Treviſana.
Piacentino. Comunità di Oſſalengo, e Caſſina Pellegrina.
Il Miniſtro dell' Interno Firm. Tadini — Il Segretario Centrale Sott. Raſori.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

AVVISO.

La Commiſſione delegata al Preſtito forzato in queſto Dipartimento d' Olona per eſecuzione di Meſſaggio del Direttorio Eſecutivo 23. andante partecipatole da lettera del Miniſtro di Finanza Generale 26. ſteſſo invita tutti quelli, che hanno propoſto riclamo alla taſſa loro impoſta, a levare nel termine di una decade, e mezza decorribile dalla data del preſente i relativi Decreti dal Protocollo della Commiſſione medeſima, e pagare in conformità de' Decreti ſteſſi al Commiſſario Provinciale, od alli riſpettivi Eſattori Diſtrettuali il reſtante loro preſtito; prevenendoſi che alla ſcadenza del preſinito termine ſarà ſciolta la Commiſſione, e ſi riterranno incorſi li traſgreſſori nella pena inflitta dalla Legge 17. Ventoſo p. p. da eſigerſi irremiſſibilmente, oltre il debito di ciaſcuno.
Milano li 29. Pratile Anno VI. Repubblicano (17. Giugno 1798. v. s.)
Firmat. C. Buſti — Balabio — Mojoli. — Sott. Armati Protocolliſta.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del giorno 29. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge

» In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile
» Milano li 28. Pratile anno VI. Repubblicano.
» Seſſione CCIV. del Conſiglio de' Seniori.
» Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

» Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.

» In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
» Seduta CCVII. del Gran Conſiglio.
» Milano li 28. Pratile anno VI. Repubblicano.
» Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

» Il Gran Conſiglio conſiderando, che l'articolo 9. della Legge 19. Nevoſo p. p. il Potere Eſecutivo doveva entro ſei decadi aver fatto provvedere alla Guardia del Corpo Legislativo tutti gli effetti neceſſarj al di lei veſtiario, armamento, e caſermaggio;
» Conſiderando, che la non compiuta eſecuzione di tale articolo pregiudica al ſervigio e laſcia luogo a' continui riclami per parte della ſuddetta Guardia:
» Dichiarata l' urgenza ſul motivo, che i Cittadini chiamati a ſoſtituire la Guardia del Corpo Legislativo hanno diritto di eſſere prontamente provveduti di quanto la Legge loro accorda, — Riſolve:
» I. Il Potere Eſecutivo farà mettere immediatamente a diſpoſizione del Quartier-Maſtro Teſoriere della Guardia del Corpo Legislativo la provviſoria ſomma menſuale di lire trenta mila ad oggetto di provvedere alle paghe, razioni, effetti di veſtiario, armamento e caſermaggio della Guardia ſteſſa.
» II. Eſſo Potere Eſecutivo farà inoltre mettere a diſpoſizione del ſurriferito Quartier-Maſtro Teſoriere la partita di lire dodicimila per una ſola volta, onde approntarne la Caſerma, e l'adjacente Magazzino ad uſo dell'anzidetta Guardia.
» III. Le ſomme ſpecificate ne' precedenti articoli ſaranno riſcoſſe in tre rate eguali nel primidi di ogni decade.
» IV. Gl' Iſpettori delle Sale de' due Conſigli invigilano a ſenſo degli articoli 1., e 3. della Legge primo Fiorile ſull' Amminiſtrazione, e converſione delle ſomme ſopra indicate.
» V. Coll' eſecuzione dell' articolo 1. della preſente Legge la Guardia del Corpo Legislativo non eſigerà più veruna ſomminiſtrazione dei Magazzini della Rep.
» VI. A miſura che l' anzidetta Guardia verrà provveduta degli effetti, che le ſono neceſſarj, ſaranno riconſegnati ai pubblici Maggazini tutti quelli che ne foſſero ſtati eſtratti.
» VII. Fino a che la caſerma ſia approntata, e provveduta di tutto il neceſſario per alloggiare gli Officiali dell' indicata Guardia il Potere Eſecutivo darà le opportune diſpoſizioni, affinchè queſti Officiali vengano alloggiati ne' Conventi, o Locali appartenenti alla Nazione, i quali ſi trovino nella poſſibile maggior vicinanza ai Circondarj de' due Conſigli.

Digitized by Google

„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Reffi — Valsecchi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Fontana Pro Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 29. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Direttorio Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 28. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CCIV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CCVII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 28. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che nell'Amministrazione economica Militare si commettono enormi dilapidazioni, abusi, e malversazioni della sostanza pubblica;
„ Considerando, che il Militare coraggioso difensore della Libertà, e della Repubblica è dolosamente defraudato, e danneggiato in ciò, che gli assegna la Legge;
„ Considerando, che questi straordinarj delitti o per difetto del Codice Militare, o per malizia de' delinquenti, commessi finora impunemente in faccia del Popolo, meritano una pronta giustizia;
„ Dichiarato il caso d'urgenza sugl' indicati motivi, — Risolve:
„ I. Le Commissioni di Alta Polizia sono autorizzate, ed incaricate di procedere anche per proprio officio contro coloro, che direttamente o indirettamente avendo avuta parte nell' Amministrazione economica Militare, fossero sospetti, ed indiziati o per fama pubblica, o per straordinario improvviso aggrandimento di fortune, o per qualsiasi altro indizio legale di avere abusata, dilapidata, o malversata la sostanza della Nazione, o defraudato, o danneggiato il Militare, in ciò che gli assegna la Legge.
„ II. Le Commissioni di Alta Polizia giudicano i rei a norma dell' articolo IV. della Legge 9. Ventoso, ed applicano le pene secondo le attuali Leggi veglianti del Codice Militare, e delle Leggi organiche, ove il primo non provveda.
„ III. Ogni indiziato come sopra è immediatamente destituito dall' impiego, non ritardata contro di esso la procedura. Se fatto il Processo è giudicato innocente dalla Commissione di Alta Polizia, è restituito all' impiego.
„ IV. Le Commissioni di Alta Polizia ricercano alle Autorità ed Impiegati nella Azienda Militare, Appaltatori, ed Agenti tutti quei campioni, e generi, stipulazioni, contratti, appalti, e documenti qualunque, che fossero necessarj per la procedura intrapresa.
„ V. Qualunque renitente sotto qualsivoglia pretesto a somministrare le carte, e documenti, campione, o genere di sua spettanza, che gli fosse richiesto come sopra, è immediatamente destituito, ed è indiziato del delitto, sul quale versa la Commissione, che fa la richiesta.
„ VI. Le Commissioni di Alta Polizia ricercano ai Capi, e Comandanti Militari quella forza armata che fosse necessaria alle operazioni loro incombenti. Quei Capi, o Comandanti Militari, che si rifiutassero ai loro inviti, o facilitassero l'impunità a qualsiasi inquisito, cadono sotto le disposizioni penali dell' articolo precedente.
„ VII. Le Commissioni di Alta Polizia corrispondono fra di loro in tutto ciò che potesse aver relazione cogli oggetti contemplati nella presente Legge. Se una denuncia, o qualcuno degli indizj espressi nell' articolo I. dichiarasse sospetta una persona assente dai Dipartimenti spettanti alla Commissione di Alta Polizia, presso la quale esistesse la denuncia, o gli indizj sopra espressi,

è

Digitized by Google

è tenuta informarne la Commissione, nella cui giurisdizione trovasi la persona sospetta, affinchè venga assicurata.

„ VIII. In qualunque luogo trovisi la persona sospetta, ed in qualunque Commissione venga contro di essa portata denuncia, o indizj, come sopra non può venire inquisita, e giudicata che da quella Commissione di Alta Polizia, nella cui giurisdizione la persona sospetta fosse imputata dei delitti indicati di sopra.

„ IX. Le Commissioni di Alta Polizia non giudicano que' Funzionarj pubblici, che hanno il diritto di particolar procedura in vigore della Costituzione, e della Legge 13. Pratile; sono per altro tenute a denunciarli alle Autorità competenti.

„ X. Chiunque denuncia con effetto un reo, o rei degl' indicati delitti, ha bene meritato della Repubblica.

„ XI. Quelle Commissioni di Alta Polizia, che non esercitassero il loro uffizio conformemente a quella Autorità, che loro attribuisce la Legge, e con quella forza che esige la gravezza dei delitti, sono dichiarate immeritevoli della confidenza del Popolo, ed in conseguenza destituite.

„ XII. La presente Legge sarà particolarmente affissa in tutte le Piazze di Guerra, e distribuita nell' ordine del giorno a tutti i Corpi Militari.

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Ressi — Valsecchi Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Fontana Pro-Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 30. Pratile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 29. Pratile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CCV. del Consiglio de' Seniori

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta CCVII. del Gran Consiglio.

„ Milano li 28. Pratile anno VI. Repubblicano

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando essere indispensabile di stabilire un metodo „ regolare, ed uniforme da osservarsi nella trattazione delle cause civili, che si „ troveranno pendenti, all' imminente attivazione del Potere Giudiziario; „ Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di non ritardare ulteriormente una „ regola così necessaria, risolve,

„ 1. Le cause civili, che si troveranno pendenti all' epoca dell' attivamento del „ Potere Giudiziario, saranno portate ai Giudici di Pace, quando il loro me„ rito non ecceda il volore di lire mille di Milano: quando ecceda il detto „ valore si portano ai Tribunali Dipartimentali Civili. Quanto alla competen„ za tanto de' Giudici di Pace, che de' Tribunali Dipartimentali hanno luogo „ le prescrizioni delle Leggi organiche.

„ 2. Quelle cause, che si troveranno pendenti in Prima Istanza, saranno conti„ nuate col metodo, col quale furono intraprese, e definite entro i termini „ prescritti dai rispettivi regolamenti giudiziarj da prima vigenti.

„ 3. Nei luoghi ove era facoltativo alle parti il dedurre nuove prove nei giu„ dizj di seconda, ed ulteriore istanza, qualunque sia lo stato, in cui si tro„ vino le cause, dovranno esse parti completare ogni loro prova entro un „ congruo termine perentorio, che verrà assegnato dai Giudici.

„ 4. Le dette cause saranno giudicate inappellabilmente, quando il loro merito „ non ecceda il valore, entro il quale i Giudici di Pace, giudicano inappella„ bilmente.

„ 5.

Digitized by Google

„ 5. Quando ecceda il detto valore potranno essere appellate ai Tribunali de' „ Dipartimenti nei quali risiedono i Giudici di Pace, delli di cui giudizj si „ tratta. Le cause poi giudicate in Prima Istanza dai Tribunali Dipartimentali „ potranno essere appellate ad uno de' Tribunali Civili de' Dipartimenti più „ vicini colla norma prescritta dalle Leggi organiche. In ambedue i casi le „ sentenze proferite dai Tribunali appellati sono inappellabili.

„ 6. Anche le cause, che si troveranno pendenti in seconda, ed ulteriore istan- „ za, saranno continuate col metodo, che da prima vigeva ne' luoghi di esse „ cause.

„ 7. Avrà luogo parimente in questi giudizj il deposito del §. 3. relativamente „ alle cause intraprese ne' luoghi, ove era facoltativo alle parti di dedurre „ nuove prove ne' giudizj di seconda ed ulteriore istanza.

„ 8. Anche le cause che all' epoca dell' attivamento del Potere Giudiziario si „ troveranno pendenti in seconda ed ulteriore istanza, saranno continuate col „ metodo col quale furono intraprese, e che da prima vigeva ne' luoghi di „ esse cause.

„ 9 Negli altri casi le appellazioni si porteranno ai rispettivi Tribunali Dipar- „ timentali Civili colla norma prescritta nel §. 5.

„ 10. Le cause, che si troveranno pendenti in ultima istanza inappellabile in „ forza de' passati regolamenti, saranno esse pure continuate col metodo, „ con cui furono intraprese, e saranno giudicate dai rispettivi Giudici inappel- „ labilmente.

„ 11. Le parti dovranno presentare tutte le copie degli atti costrutti prima dell' „ attivamento del Potere Giudiziario ai rispettivi Tribunali, e Giudici, innanzi „ ai quali dovranno portarsi le cause pendenti.

„ 12. I giudizj di qualunque sorta proferiti dalli Tribunali Provvisorj, dai quali „ non abbiano le Parti appellato entro i termini prescritti dalle leggi presi- „ stenti, non possono essere assoggettati a qualsivoglia ulteriore giudizio, ma „ devono essere in tutta la loro estensione, osservati, ed eseguiti.

„ 13. Le tutele, curatele ed interdizioni, che si troveranno pendenti avanti gli „ odierni Giudici ordinarj, o delegati, saranno trasferite avanti i rispettivi „ Giudici di Pace.

„ 14. I Giudici di Pace nel termine di due mesi, eccitati i tutori, e curatori „ eletti dalle cessate Autorità, formeranno i Tribunali di famiglia a norma „ delle Leggi organiche per le provvidenze in esse contemplate, ed occorren- „ ti in seguito per le singole tutele, e curatele.

„ 15. Per tutti quei casi, cui non sia provveduto colla presente Legge dovranno „ i Giudici procurare di mettere d' accordo le parti sui dubbj, e sulle con- „ testazioni, che possono insorgere, e non riuscendo di farle convenire faranno „ relazione del caso al Ministro di Giustizia, il quale bene informato dello „ stato della quistione lo farà presente al Direttorio, da cui verrà rimesso al „ Corpo Legislativo per le opportune provvidenze.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Stefani — Manenti Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Fontana Pro Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

Armée d' Italie —— Le General en Chef, à l' Armée.

Les Guerriers qui tant de fois obtinrent sur le Continent l' admiration, et la reconaissance des Peuples, guidés par Bonaparte, viennent de montrer à un autre élément des exploits noueaux. La Méditerranée voit avec orgueil sur son plus redoutable boulevard flotter le drapeau tricolore: l' Anglais est consterné: l' Isle de Malte est en notre pouvoir.

Quant à nous, braves camerades, reduits à entendre le récit des triomphes de nos frères d' armes, nous assurerons la paix à ces contrées amies où nous nous trouvons, et si quelque perfidie nous rappellait aux armes, nos victoires passées nous en presagent de nouvelles. Vive

Digitized by Google

Vive la Républbique Française! Vive la Grande Nation!
L' Armée fera paſſée en revue dans les diviſions: il y aura une gratification d' une ration de vin pour chaque ſoldat.
Le préſent ordre ſera lu au Cercle. Signé Brune.
Du Quartier Général de Malte, le 26. Prairial, an 6. de la Republique françaiſe U. I.
Lettre du Général en Chef Bonaparte, au Général en Chef Brune.
Nous ſommes maîtres de Malte, mon cher Général. Nous avons trouvé dans cette place douze cent pièces de canon, deux millions de poudre, deux vaiſſeaux de guerre, une frégate, quattre galères, quarante mille fuſils.
Signé Bonaparte. —— Copie conforme — Le Général en chef Brune.
Pour copie conforme. Le Général de Brigade chef de l' Etat Major-général Leclerc.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del giorno 1. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge.

„ In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.
„ Milano il 1. Meſſidoro Anno VI. Repubblicano
„ Seſſione CCVII. del Conſiglio de' Seniori
„ Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.
„ Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.
„ In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
„ Seduta CCIV. del Gran Conſiglio
„ Milano li 25. Pratile anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Il Gran Conſiglio conſiderando, che le leggi non poſſono eſſere obbligatorie „ ſenza eſſere conoſciute;
„ Conſiderando la neceſſità di ſtabilire un metodo con cui, le Leggi debbono „ eſſere conoſciute dai Cittadini;
„ Dichiarata l' urgenza ſui titoli eſpoſti; riſolve:
„ I. Quando una Legge, o un atto del Corpo Legislativo ſarà ſtato poſto ſotto „ la forma di pubblicazione preſcritta dalla Coſtituzione, il Miniſtro della Giu„ ſtizia, per ordine del Direttorio Eſecutivo la farà ſtampare, e pubblicare „ immediatamente nella carta officiale.
„ II. Due ſaranno le carte officiali: una in foglio volante da affiggerſi ai ſoliti „ luoghi della pubblicazione, e l' altra in foglio in ottavo da poterſene formare un libro intitolato Raccolta delle Leggi della Repubblica Ciſalpina.
„ III. Le Leggi, ed Atti, dei quali ſarà decretata la ſtampa, ſaranno inſeriti „ per intiero nelle due carte, officiali.
„ IV. Per gli atti Legislativi, dei quali non ſarà ſtata ordinata la ſtampa, ma „ ſolo l' indirizzo manoſcritto, ſe ne inſerirà il ſolo titolo nella Raccolta del„ le Leggi. Queſta conterà eziandio i Proclami del Direttorio.
„ V. Ogni foglio della Raccolta ſarà numerizzato, e avrà un bollo particolare, „ da cui riceverà l' autenticità. Il medeſimo bollo l' avrà anche la carta offi„ ciale in foglio volante.
„ VI. In faccia a qualunque Autorità Coſtituita, dopo la pubblicazione della „ preſente Legge, non avrà vigore altro eſemplare di Legge, ſe non quello, „ che è munito del ſopradetto bollo della Repubblica.
„ VII. Immediatamente dopo la ſtampa, la carta officiale in foglio volante ſarà „ indirizzata dal Miniſtro della Giuſtizia ai Preſidenti delle Amminiſtrazioni „ Dipartimentali in quel numero d'eſemplari, che ſarà neceſſario per pubbli„ carle, e diramarle in tutte le Comuni de' riſpettivi Dipartimenti, ſulla in„ formazione, che ſe ne ſarà avuta dalle ſteſſe Amminiſtrazioni. Un eſemplare „ del foglio della Raccolta ſarà ſpedito con indirizzo ſtampato conſiſtente in „ una liſta di carta, ai Preſidenti delle Amminiſtrazioni Dipartimentali, e Mu„ nicipali, ai Commiſſarj del Direttorio, al Preſidente del Tribunale di Caſ„ ſazione, ai Preſidenti dei Tribunali Civili, Correzionali, e di Commer„ cio, ai Preſidenti, ed Accuſatori Pubblici, dei Tribunali Criminali, ai Giu„ dici di Pace, ed agli Ambaſciatori, e Miniſtri preſſo le Potenze Eſtere.
„ VIII. Tutte le Municipalità faranno pubblicare ed affiggere le leggi o atti del Cor„ po Legislativo nelle Piazze, e nei Luoghi più frequentati dei riſpettivi Ca„ pi-luoghi, e Comuni. Quando la Guardia Nazionale ſarà organizzata, la „ pubblicazione, ed affiſſione ſi farà da un Officiale della medeſima a ſuono „ di tamburro.

„ IX. Le Leggi ed Atti del Corpo Legislativo, avranno forza obbligatoria nel-
„ l' estensione di ciascun luogo della Repubblica, dal giorno, ed ora, in cui
„ sarà pubblicata la carta ufficiale, che le contiene.
„ X. In ogni Comune v' è un registro, in cui si notano il giorno, e l' ora
„ della pubblicazione di ciascheduna Legge, o Atto del Corpo Legislativo, gli Uffi-
„ ciali, od Agenti Municipali ne trasmettono l' estratto all' Amministrazio-
„ ne del Dipartimento, che ne tiene anch' essa registro, e lo comunica in
„ fine d' ogni mese al Ministro di Giustizia.
„ XI. Indipendentemente da questa pubblicazione, che dà forza obbligatoria
„ alla Legge, le Leggi saranno lette ai Cittadini almeno per una volta nel-
„ le pubbliche adunanze del Popolo, che prossimamente succederanno alla
„ loro pubblicazione per feste, o mercati, od altro da un Ufficiale Municipale.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Vertemate Franchi Presidente — Stefani — Manenti Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Nani Presidente — Orioli Segretario — Venturelli Segretario.
Il Dirett. Esecut. ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 1. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Prevalendosi il Direttorio Esecutivo della facoltà attribuitagli dalla Legge 19. Fiorile p. p., onde far fronte agli urgenti bisogni della Repubblica, — Determina:
I. Sono richiamati alla Nazione tutti i beni, ed effetti appartenenti alle seguenti Corporazioni Religiose cioè:

Nel Dipartimento dell' Adda

Nella Comune di Lodi le seguenti: Del Convento dei Domenicani, de' Filippini, degli Agostiniani, de' Minori Conventuali, e degli Olivetani.
Degli Olivetani nella Comune di Villanova.
Dei Cistercensi nella Comune di Cereto.
Di S. Giacomo nella Comune di Soncino.
Dei Somaschi nella Comune di Rivolta.
Dei Domenicani nella Comune di Crema.
De' Conventuali di S. Francesco nella Comune di Crema.
Dei Serviti nella Comune di Cavacurta.
Dei Francescani di S. Bernardino nella Comune di Caravaggio.
Dei Minori Osservanti nella Comune di Romanengo.

Nel Dipartimento dell' Alto Pò.

II. Sono richiamati alla Nazione tutti i Beni, ed effetti delle seguenti Corporazioni Religiose cioè;
Nella Comune di Cremona le seguenti: Del Convento de' Minori Conventuali, de' Domenicani, de' Filippini, degli Agostiniani, degli Olivetani, de' Girolamini, de' Serviti, de' Somaschi, e delle Monache Agostiniane della Santa Annunziata.
Dei Serviti nella Comune di Castelponzone.
Dei Serviti nella Comune di Casalmaggiore.
Dei Serviti nella Comune di Sabbioneta.
Degli Agostiniani nella Comune di Bozolo.
De' Minori Conventuali nella Comune di Robecco.
De' Minori Osservanti nella Comune di Soresina.
De' Minori Osservanti nella Comune di Calvatone.
Dei Cappuccini nella Comune di Sabbioneta.
III. Li Somaschi di Rivolta sono concentrati in quello di Lodi.
Li Francescani di S. Bernardino in Caravaggio sono concentrati in quello di Crema.
Li Minori Osservanti di Romanengo sono concentrati in quello di Soncino.
IV. Le Monache Agostiniane della Santa Annunziata della Comune di Cremona sono concentrate negli altri due Conventi di Santa Marta, e S. Monica.
Li Minori Conventuali di Robecco sono concentrati in S. Francesco di Casalmaggiore.
Li Minori osservanti in Soresina sono concentrati in S. Francesco di Bozolo.

Li

Digitized by Google

Li Minori offervanti in Calvatone ſono concentrati in S. Angelo nella Comune di Cremona.

Li Cappuccini di Sabbioneta ſono concentrati nel Convento de' Cappuccini di Caſalmaggiore.

V. Tutte le nominate Corporazioni, gl' Individui delle quali non ſono traslocati, rimangono ſoppreſſe: eſſi Individui ſono ſecolarizzati.

VI. Il numero delle Monache Agoſtiniane della Santa Annunziata di Cremona, traslocate reſpettivamente negli altri due Conventi di Santa Marta, e Santa Monica, ſarà determinato dall'Amminiſtrazione Centrale a norma del comodo, che ſomminiſtrano li riſpettivi due Conventi, e della forza delle rendite dei medeſimi.

VII. E' permeſſo agli Individui de' Conventi ſoppreſſi; e traslocati il portar ſeco i mobili delle proprie ſtanze.

VIII. Quelle Monache che ameranno ſecolarizzarſi otterranno provviſoriamente un' annua penſione di lir. 800., le ſiano profeſſe, e di lir. 500. ſe ſiano converſe, che non oltrepaſſino l' età di 50 anni; per le più vecchie ſarà di lir. 600.. ben inteſo, che le entrate del Convento, che hanno laſciato ne ſiano ſuſcettibili, altrimenti le penſioni ſuddette dovranno ad eſſe proporzionarſi.

IX. Nel Capo Luogo di ogni Dipartimento ſaranno deſtinati uno, o due dei Conventi rimaſti vuoti, come crederà opportuno l' Amminiſtrazione Centrale, dove le Monache di tutto il Dipartimento ſecolarizzate, o che vorranno ſecolarizzarſi, potranno avere l' alloggio, a condizione, che non abbiano alcuna forma di Corporazione, nè uſo di Chieſa, di Clauſura, di Parlatorio, Rota, o ſimili, ma vivano ſemplicemente in famiglia.

Quelle Monache che avranno l' intiera penſione pagheranno ogni anno alla Nazione lir. 20. per l' affitto: alle altre ſarà conceſſo l' alloggio gratis.

X. A ciaſchedun Individuo profeſſo dei Conventi di regolari maſchj, che rimangono ſoppreſſi ſenza concentrazione, è aſſegnata interinalmente a titolo di ſuſſiſtenza l' annua penſione di lir. 600. milaneſi, e di lir. 400. ai Laici, che non oltrepaſſano l' età di 50. anni: quelli che l' oltrepaſſano percepiranno la penſione di lir. 500., ben inteſo, che le entrate del Convento ne ſiano ſuſcettibili, altrimenti le penſioni ſuddette dovranno ad eſſe proporzionarſi.

La detta penſione non verrà accordata, ſe non concorrono le condizioni portate dall' Art. 5. dell' Eſtratto de' Regiſtri 22. Fiorile colle modificazioni eſpreſſe nell' Eſtratto de' Regiſtri de' 26 Pratile p. p.

XI. Neſſun Individuo di queſte Corporazioni potrà percepire l'aſſegnata interinale penſione, ſe non dimette l' abito della riſpettiva Corporazione.

XII. Il Miniſtro dell' Interno, e quello di Finanza Generale ſono incaricati ciaſcuno per quanto gli appartiene della eſecuzione di queſta determinazione.

La preſente determinazione ſarà ſtampata.

Per ſpedizione conforme, il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cilalpina una ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 1. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Conſiderando che la Coſtituzione ordina, che a niuno può eſſere impedito l' eſercitare, conformandoſi alle Leggi, il culto, che ha ſcelto;

Conſiderando che le cerimonie religioſe eſercitate fuori dei recinti, ossia Chieſe deſtinate a queſt' oggetto, hanno ſervito in diverſi Dipartimenti, e poſſono ſervire di pretesto ai nemici dell' ordine pubblico di turbare i pacifici Cittadini nel libero eſercizio del culto da loro ſcelto;

Conſiderando che il Potere Eſecutivo è incaricato a vegliare al mantenimento della Coſtituzione, il Direttorio Eſecutivo determina:

1. Tutte le cerimonie religioſe di qualunque Culto dovranno eſercitarſi ſolo nei recinti, oſſia Chieſe deſtinate al libero eſercizio del Culto.

2. A tutti quei Miniſtri di culto, che non ſi uniformeranno alla preſente determinazione ſarà applicato il diſpoſto del §. 355. della Coſtituzione; e ſarà proceduto contro di loro, a norma delle circoſtanze, dalle competenti Autorità Coſtituite.

3. Il Miniſtro di Polizia reſta incaricato dell'eſecuzione della preſente determinazione.

La preſente determinazione ſarà ſtampata.

Per Spedizione conforme. Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Fir. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Milano 3. Messidoro anno VI. Repubblicano
Vignolle Ministro della Guerra

PROCLAMA

La Scuola Militare del Genio, e dell' Artiglieria istituita dalla Legge del giorno 23. Ventoso va ad essere aperta nella Città di Modena all' incominciamento dell' anno settimo.

I Professori eletti dal Direttorio Esecutivo a tenore della stessa Legge sono i seguenti.

Il Cittadino Salimbeni Capo di Brigata del Genio per Direttore.
Il Cittadino Cagnoli per Professore di Matematica.
Il Cittadino Venturi per Professore di Fisica.
Il Cittadino Cassiani per Professore di Geometria descrittiva, e di Idrodinamica.
Il Cittadino Monti
Il Cittadino Tramontini } per Professori di Disegno.
Il Cittadino Bidasio Capitano per Professore di Artiglieria.
Il Cittadino Zanardini Capitano per Professore di Fortificazione.
Il Cittadino Anibale Beccaria per Artista.

In conformità della cittata Legge dovendosi tenere gli esami pubblici dal Direttore unitamente ai Professori per quella gioventù, che dottata delle necessarie qualità, e cognizioni aspira alla carriera degli studj militari, il Ministro della Guerra fà noto al Popolo Cisalpino che si comincieranno in Modena nel giorno 15. Fruttidoro gli esami e si chiuderanno coll' ultimo dello stesso mese.

Verseranno questi sull' Aritmetica, sull' Algebra, fino alle Equazioni di quarto grado, sulla Geometria, sulla Trigonometria, su gli elementi del Disegno tanto di Architettura civile che di Figura, e finalmente sulla lingua italiana.

Ciascuno aspirante agli esami debbe presentare al Direttore della Scuola la sua petizione munita dal certificato di residenza della sua Comune.

Il numero degli Allievi che vi si ammetterà per il primo anno sarà di 34. per compire di Ufficiali il Corpo del Genio, e dell' Artiglieria a termini della Legge 16. Germile p. p.

Avranno questi lo stipendio di lir. 1200. all' anno, ed il grado di Sotto-Tenente. Le provviste dei libri scolastici, carta, colori, stromenti, od altro ad uso della Scuola stessa cadranno tutte a spese della Repubblica.

Tutti quei Cittadini poi che senza essere alunni desiderassero d'intervenire alle lezioni, quantunque la Legge non ne prescriva il numero, dovranno però subire gli esami del pari dei primi, e dopo di aver terminato il corso degli studj, e di essersi assoggettati agli stessi sperimenti prescritti per gli Allievi, ottenuto dal Direttore, e Professori un attestato comprovante la loro buona riuscita, potranno concorrere agli impieghi nel caso di straordinarie vacanze nei Corpi Cisalpini del Genio, e dell' Artiglieria.

Sign. Il Ministro della Guerra — Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Milano li 3. Messidoro Anno VI. Repubblicano

PROCLAMA

In esecuzione della Legge 13. Ventoso dell' anno corrente dovendosi formare due Compagnie di Minatori, altrettante di Zappatori, ed una Compagnia di Artisti-Pontonieri, che devono essere unite al Corpo del Genio, il Ministro della Guerra nell' atto che deduce a pubblica notizia colla sottoscritta tabella le paghe fisse, e quelle dei giorni di travaglio accordate ai diversi gradi de' bassi Ufficiali, ed ai Volontarj di prima, e seconda classe de' rispettivi Corpi fa sapere a tutti quei Cisalpini, Italiani, Polacchi, e Francesi, i quali desiderassero di esservi addetti, le abilità, e le cognizioni che si richiedono per i Volontarj, non che per quelli i quali aspirano ad un posto d' Ufficiale.

I. Per quanto riguarda le due Compagnie de' Zappatori, che più non saranno semplici Scavatori di terra; ma che dovranno prestare la loro assistenza agli Ufficiali del Genio nelle traccie, nelle misure, nelle operazioni del livello, e della tavola pretoriana, nel fare rapporti, e liste di giornalieri, e pagamenti rendesi indispensabile, che i volontarj sappiano leggere, e conteggiare, che abbiano una sufficiente idoneità per essere adoperati nelle sopra indicate occorrenze. A ciascuna delle dette compagnie saranno uniti otto artisti che lavorino in ferro, ed in legno, giacchè si rendono questi indispensabili in tempo di guerra. II.

Digitized by Google

II. Riguardo alle Compagnie de' Minatori dovendo queſti eſeguire delle gallerie di mine, e contromine, ſaranno compoſte almeno per metà di fabri, Legnajoli, e muratori, e per l' altra metà di principianti.

III. I baſſi Uffiziali tanto degli Zappatori, che de' Minatori oltre di avere le abilità riebieſte per i volontarj, e relative ai loro particolari lavori dovranno avere una mediocre cognizione di diſegno.

IV. Nella formazione delle due Compagnie di Pontonieri vi entreranno alcuni barcajuoli ancorchè queſti non poſſano a rigore conſiderarſi come artiſti.

Per rilevare poi l' abilità dei concorrenti ai poſti d' Uffiziali de' riſpettivi corpi si terranno dalli Cittadini Capo di Brigata del Genio Bianchi d' Adda, Capo Battaglione del Genio Caccianini, e Capitano del Genio Franceſco Flandin nominati dal Direttorio Eſecutivo gli eſami voluti dalla citata legge.

Per gli aſpiranti ad eſſere eletti Uffiziali nelle dette Compagnie de' Zappatori verſeranno queſti ſull' aritmetica in generale, ſull' algebra fino incluſivamente le equazioni di ſecondo grado, ſulla geometria piana, e ſolida, ſulla trigonometria piana, ſulla fortificazione permanente, e quella di campagna, ſui lavori di zappa, dei quali occorre di far uſo nella formazione degli approcci nell' attacco, e ſul diſegno.

Saranno eguali gli eſami che ſi daranno a quelli che vogliono entrare nel corpo de' Minatori, e de' Pontonieri per quanto concerne le Matematiche ed il diſegno, e pel rimanente i primi verranno eſaminati anche ſull' arte di eſercitare la guerra ſotterranea per mezzo delle mine, e contromine, e ſui dettagli di coſtruzione sì delle une che delle altre, ed i ſecondi ſulle coſtruzioni che ſi praticano pel paſſaggio de' fiumi, e ſulle cognizioni idrauliche alle medeſime relative.

Gli eſami avranno principio col giorno 10. del proſſimo Termidoro, e ſi chiuderanno col giorno 30. dello ſteſſo meſe, ed allora ſarà a ciaſcuno conferito quel grado, che al ſuo merito ſi giudicherà corriſpondente, ben inteſo che i Franceſi, i quali potranno entrare ne' detti Corpi non oltrepaſſeranno il terzo.

Tutti quelli che vogliono eſſere arruolati nelle dette Compagnie, compreſi anche gli Individui attualmente in ſervizio nell' infanteria preſenteranno preventivamente una petizione in iſcritto al Dipartimento della Guerra nella quale ſi produrranno i certificati giuſtificanti la loro nazionalità, e verranno enunciate le abilità, e gli altri titoli che ciaſcuno può avere per entrare nei detti Corpi col rango di baſſo Uffiziale o come volontario di prima e ſeconda claſſe e per eſſere ammeſſi agli eſami.

Le paghe giornaliere de' Zappatori, Minatori, e Pontonieri, oltre i viveri, l' alloggio, il veſtito, le ſcarpe, ed il fuoco ſaranno le ſeguenti, ben inteſo che gli utenſigli agli artiſti verranno ſomminiſtrati dalla Repubblica.

Al Sergente Maggiore lir. 1. 10. —— Al Sergente lir. 1. —— Al Caporal Foriere lir. 1 2. 6.
Al Caporale ſ. 18. —— Ai Zappatori, Minatori, e Pontonieri di prima claſſe ſ. 12.
Suddetti di ſeconda Claſſe ſ. 8. —— Tamburo ſ. 15.

Nei giorni di travaglio ſi accorderanno oltre la paga al Sergente ſ. 7. —— Al Caporale ſ. 6. —— Ai Zappatori, Minatori, e Pontonieri di 1. e 2. claſſe ſ. 5.
Ai Zappatori, Minatori, e Pontonieri, allorchè ſaranno impiegati ne' lavori di loro profeſſione ſ. 10.

Sott. Il Miniſtro della Guerra Vignolle.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo
Della Seduta del giorno 4. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge

» In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile
» Milano li 24. Pratile anno VI. Repubblicano.
» Seſſione CXCIX. del Conſiglio de' Seniori.
» Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.

» Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.

» In nome della Repubblica Ciſalpina, una ed indiviſibile.
» Seduta CCI. del Gran Conſiglio.
» Milano li 22. Pratile anno VI. Repubblicano.
» Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

» Il Gran Conſiglio conſiderando la convenienza di preſcrivere per l'attivazione delle cauſe civili, che ſi portano al Tribunale di Caſſazione un metodo, che ne renda ſollecita la ſpedizione ſenza aſſoggettare le parti ad incomodi, e ſpeſe di viaggi, o ad altri gravi diſpendj;

» Conſiderando, che la Legge Organica dei 16. Termidoro anno V. relativa

Digitized by Google

al Tribunale di Caſſazione non è conſentanea agli aſpoſti principj, ed è perciò neceſſaria una pronta riforma della medeſima;

» Dichiarato il caſo d' urgenza ſul motivo di non ritardare le diſpoſizioni preliminari all' attivamento del Potere Giudiziario, — Riſolve:

» 1. Eſiſte per tutta la Repubblica un Tribunale di Caſſazione. Eſſo pronuncia. 1. Sulle domande di Caſſazione delle ſentenze proferite dai Tribunali in ultima iſtanza. 2. Sulle domande di rimandare un giudizio da un Tribunale all' altro a motivo di ſoſpetto legittimo, o di pubblica ſicurezza. 3. Sulle queſtioni di competenza in materia Criminale. 4. Sugli atti di accuſa contro un Tribunale intero.

» 2. Il Tribunale di Caſſazione è compoſto di undici Giudici, che ſi eleggono alternativamente dalle Aſſemblee Elettorali coll' ordine da determinarſi dalla Legge. Uno d' eſſi preſo per turno ogni meſe fa le funzioni di Preſidente.

» 3. Prima della ſcadenza del meſe Ventoſo dell' Anno VII. la Legge determina il metodo della rinnovazione degli Individui del Tribunale di Caſſazione.

» 4. Eſiſte preſſo il detto Tribunale un Commiſſario del Potere Eſecutivo, il quale eſercita le funzioni corriſpondenti a quelle de' Commiſſarj preſſo i Tribunali de' Dipartimenti. Vi è anche un Soſtituto, che fa le veci nei caſi di legittimi impedimenti del Commiſſario, ed adempie alle funzioni di Segretario del Commiſſario ſteſſo. Amendue ſono eletti, e poſſono eſſere deſtituiti dal Direttorio Eſecutivo. Eſſi eleggono uno Scrittore in loro ſervigio, ch' è ſalariato dalla Repubblica.

» 5. Il Tribunale di Caſſazione non può in alcun caſo giudicare del merito delle cauſe; ma annulla i giudicati, quando ne' Proceſſi ſono ſtate violate le forme, o quando eſſi giudicati contengono eſpreſſa contravvenzione alla Legge.

» 6. Ove ſi tratti di materie civili il ricorſo per Caſſazione delle Sentenze inappellabili deve inſinuarſi dalla parte reclamante negli atti del Tribunale, presso cui ſi è agitata in prima iſtanza la cauſa.

» 7. Nel ricorſo devono eſſere dettagliati gli oggetti, ed i motivi per cui ſi addimanda la Caſſazione del proferito giudizio, e tutte le deduzioni del reclamante a fondamento della propria intenzione.

» 8. Queſto ricorſo può preſentarſi ſoltanto nel termine di una decade dal giorno dell' intimazione del giudicato, ſenza che ſotto alcun preteſto poſſa accordarſi reſtituzione in tempo a preſentarlo dopo la ſcadenza del detto termine.

» 9. All' Atto della preſentazione del ricorſo deve il reclamante fare il depoſito, o produrre l' atto d' idonea ſigurtà pel pagamento della multa in caſo di ſoccombenza. In difetto non potrà il ricorſo eſſere ammeſſo, nè averſi al medeſimo alcun riguardo.

» 10. Sono eſenti dal depoſito, o dalla preſtazione di ſigurtà. 1. Gli Agenti della Nazione, che agiſcono per l' intereſſe diretto della med. ſima. 2. Le perſone indigenti, che giuſtificano con attеſtato delle riſpettive Municipalità la loro povertà.

» 11. Il Depoſito, e la Sigurtà deve eſſere di lir. 200, e ſi converte al caſo in tutto, o in parte in una multa da verſarſi per conto della Nazione nella Caſſa dell' Amminiſtrazione Centrale del Dipartimento.

» 12. Preſentato come ſopra il ricorſo, deve la parte reclamante farlo intimare in copia all' altra parte nel termine almeno di mezza decade dal giorno della fattane preſentazione.

» 13. Alloraquando ſiaſi dal reclamante fatto intimare il ricorſo alla parte, s' intende ipſo jure ſtabiliro a queſta il termine di una decade a preſentare al Tribunale medeſimo la ſua riſpoſta.

» 14. La riſpoſta deve eſſere intimata al reclamante nel termine di mezza decade dalla fattane preſentazione.

» 15. Sarà ſempre lecito al reclamante di rinunciare al giudizio di Caſſazione, ritirando il fatto ricorſo. In queſto caſo il Tribunale della cauſa lo condanna a rimborſare alla parte le ſpeſe incontratte in cauſa del ricorſo.

» 16. I ricorſi per la remiſſione de' giudizj da un Tribunale all' altro a motivo di ſoſpetto legittimo, o di pubblica ſicurezza, e ſulle quiſtioni di competenza in materia criminale, hanno luogo in qualunque parte del giudizio, ma non poſſono per queſti titoli ammetterſi dopo che ſia ſtata proferita ſentenza dal Tribunale, dal quale vogliaſi declinare. Non avrà luogo in queſti caſi la inrotulazione degli atti della cauſa: ma baſta che ſi faccia della ſemplice petizione, e della riſpoſta delle parti. Nel reſto hanno luogo le diſpoſizioni degli antecedenti paragrafi.

Digitized by Google

„ 17. Se nel termine di tre giorni dopo la presentazione della risposta il reclamante non ritira il suo ricorso, che gli atti originali tanto del ricorso, che della risposta assieme col rotolo della causa si chiudono sotto sigillo segreto dal Cancelliere, o dall' Attuario che gli ha ricevuti, e si trasmettono al Commissario del Potere Esecutivo presso il Tribunale di Cassazione. Le spese della trasmissione, e le altre occorenti pel ritorno delle dette carte stanno a carico del reclamante.

„ 18. Il Commissario del Potere Esecutivo presso il Tribunale di Cassazione riceve le dette carte è tenuto di farne prontamente la consegna al Presidente del Tribunale, che le rimette per turno ad uno dei Giudici. Questi è incaricato di esaminarle per riferirne lo stato al Tribunale, che su di esse deve portare il suo giudizio entro il termine di una decade e mezza da computarsi dal giorno della loro presentazione al Presidente.

„ 19. Deve perciò tenersi esposta al pubblico nella Cancelleria una tabella in cui saranno regolarmente notate le epoche delle presentazioni degli atti, i giorni fissati pei rapporti, e per le prolazioni delle sentenze, ed i giorni in cui in effetto siano state proferite.

„ 20. Della esecuzione di questi due paragrafi resta incaricato sotto la sua responsabilità il Presidente del Tribunale.

„ 21. I Rapporti dei giudici incaricati dell' esame degli atti devono farsi al Tribunale cinque giorni almeno prima di quelli fissati per le sentenze.

„ 22. Le sentenze devono proferirsi sulle risultanze degli atti pervenuti come sopra al Tribunale, che non ammette mai alcuna deduzione in iscritto delle parti, e nemmeno alcuna aringa delle medesime, o de' loro procuratori; è anche vietato ai Giudici del detto Tribunale di ricevere private informazioni verbali, o in iscritto dalle parti, o dai loro procuratori.

„ 23. Il giudicato del Tribunale di Cassazione indica sempre i nomi delle parti, gli oggetti delle loro dimande, e la dispositiva contiene il testo della legge, o delle leggi, alle quali è appoggiata la decisione.

„ 24. Il Tribunale di Cassazione non si divide mai in sezioni, e non può mai esser minore di sette il numero de' votanti compreso il Presidente.

„ 25. Nel caso, che il giudizio sia esclusivo della richiesta Cassazione, e non abbia luogo la domanda del reclamante, deve sempre questi condannarsi ad una multa, che non potrà essere minore di lir. 50., nè oltrepassare le lir. 100., ed in oltre alla rifusione delle spese a motivo del ricorso occasionato alla parte.

„ 26. Pronunciata la Cassazione, se questa riguarda l' espressa contravvenzione al testo della legge, le parti sono rimesse per la decisione del merito sugli stessi atti già fatti al Tribunale, o ad altro de' Tribunali, a cui si sarebbe potuta portare la causa ogni qual volta la decisione reclamata in grado di Cassazione avesse potuto correre l' ordinario mezzo d' appello.

„ 27. Ne' casi all' incontro ne' quali sia stata cassata soltanto la procedura, deve rinnovarsi la causa partendo dal primo atto, in cui sono state violate le forme, ed in tale caso si può rimettere l' affare al rispettivo Giudice competente.

„ 28. L' affare è di nuovo trattato in ogni sua parte, come se non fossero corsi li Giudizj stati cassati, e resta luogo ad una nuova domanda in grado di Cassazione contro il secondo Giudicato.

„ 29. Le Sentenze proferite dal Tribunale di Cassazione sono consegnate in autentica copia al Commissario del Potere Esecutivo presso il detto Tribunale contemporaneamente gli si rimettono i rotoli delle Cause. Il Commissario è tenuto di dirigere immediatamente sotto segreto sigillo sì le copie delle sentenze, che i rotoli delle Cause ai Giudici, o ai tribunali, dai quali gliene fu fatta la trasmissione.

„ 30. Pervenute le Sentenze del Tribunale di Cassazione come sopra ai Giudici, ed ai Tribunali Locali, devono questi farle intimare entro una decade alle Parti, che vi hanno interesse.

„ 31. Se il giudicato di Cassazione annulla il precedente giudizio per titolo di espressa contravvenzione al testo della Legge, dal giorno della intimazione del medesimo incomincia a decorrere il termine alle Parti per determinare ove sia il caso, il Tribunale d'Appellazione coerentemente al §. 26. Quando poi il Giudicato di cassazione riguardi l' ordine. Ha luogo il disposto ai §§. 27. e 28.

„ 32. Non si può mai ricorrere per cassazione ne' giudizj contro le sentenze soggette all' appellazione anche dopo che sia emanata la sentenza d' appello per qualunque difetto d' ordine, e di formalità, o qualsivoglia altro vizio di nullità derivante dal primo giudizio, per cui in occasione dell' appellazione non siasi la Parte protestata gravata coll' indicare il preciso asserito difetto d' ordine, o di formalità, od altro titolo di nullità. „ 33.

Digitized by Google

» 33. Nelle materie civili la domanda di Caſſazione non ſoſpende mai la eſecuzione del giudicato.

» 34. Quando dopo una Caſſazione per eſpreſſa contravvenzione al teſto della Legge viene il ſecondo giudicato ſul merito ad eſſer nuovamente attaccato coi medeſimi mezzi del primo, non può la quiſtione più eſſere agitata nel Tribunale di Caſſazione ſenza eſſere ſottomeſſa al Corpo Legislativo, che fa una Legge, a cui il Tribunale di caſſazione deve uniformarſi.

» 35. Ove ſi tratti di materia Criminale, ſi oſſerva quanto è preſcritto per la Caſſazione nel metodo di procedere pei delitti.

» 36. In ciaſcun anno il Tribunale di Caſſazione deve ſpedire al Corpo Legislativo una deputazione di due de' ſuoi membri, che gli preſentano lo ſtato de' giudizj proferiti, ciaſcuno de' quali deve portare in margine lo ſtato dell' affare, ed il teſto della Legge, che avrà determinata la Caſſazione.

» 37. Se al Commiſſario del Potere Eſecutivo preſſo al Tribunale di Caſſazione è noto, che ſia ſtato proferito un giudicato in ultima iſtanza direttamente contrario alle Leggi, o alle preſcritte forme di procedura, e che neſſuna delle parti abbia reclamato nello ſtabilito termine contro un tale giudicato, eſſo Commiſſario ſpirato il termine, ne rende informato il Tribunale di Caſſazione, e quando riſulti provato, che le forme, o le Leggi ſiano ſtate violate, il giudicato viene caſſato ſenza però che le parti poſſano prevalerſi della Caſſazione, onde eſcludere gli effetti dello ſteſſo giudicato, che per le parti ſortirà la natura di ſeguita tranſazione.

» 38. La Legge Organica dei 16. Termidoro anno V. relativa al metodo per agire nelle cauſe civili avanti al Tribunale di Caſſazione, è revocata.

» La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.

» Segnat. Vertemate Franchi Preſidente — Stefani — Manenti Segretarj.

» Milano 3. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

» Seſſione CCIX. del Conſiglio de' Seniori.

» Il Conſiglio de' Seniori Approva.

» Conti Preſidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Firm. Coſtabili Preſidente.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme — Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo

Seduta del giorno 4. Meſſidoro Anno 6. Repubblicano.

Il Direttorio Eſecutivo autorizzato dalla Legge 19. Fiorile in viſta degli urgenti bisogni dello Stato, — Determina:

I. Sono chiamati alla Nazione tutti i Beni, ed effetti appartenenti alle Confraternite di qualunque genere, e denominazione.

II. E' libero agli Individui componenti queſte Confraternite l' occuparſi delle loro cerimonie nel recinto delle Chieſe Parrocchiali più vicine.

III. Le rendite di queſte Confraternite, che ſi occupano della pubblica iſtruzione, o del ſollievo de Carcerati, Infermi degli Oſpitali, e ſimili ſaranno amministrate dalle riſpettive Municipalità per lo ſteſſo oggetto, coll' obbligo di ſpedirne gli ſtati, e renderne conto al Miniſtro dell' Interno.

IV. Sono eccettuate da queſta diſpoſizione queſte Confraternite, che poſſeggono Beni, e Fondi fuori del Territorio della Repubblica, e ſopra le quali il Direttorio Eſecutivo ſi riſerva di provvedere in altro tempo.

V. Li Miniſtri dell' Interno, e di Finanza Generale ſono incaricati per ciò, che loro appartiene dell' eſecuzione di queſta determinazione.

La preſente determinazione ſarà ſtampata.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Fir. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

Eſtratto dei Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 4. Meſſidoro anno VI. Repubblicano

Il Direttorio Eſecutivo uſando della facoltà attribuitagli dalla Legge 19. Fiorile

p.

Digitized by Google

p. p., onde far fronte agli urgenti bisogni della Repubblica, — Determina:

I. Sono richiamati alla Nazione tutti i Beni, ed effetti appartenenti alle seguenti Corporazioni Religiose, cioè:

Nel Dipartimento del Benaco.

Del Convento de' Serviti nella Comune di Castiglione delle Stiviere.
De' Cappuccini nella Comune di Villafranca
De' Cappuccini nella Comune di Castiglione delle Stiviere.
De' Cappuccini nella Comune di Montechiaro.
De' Minori Osservanti nella Comune della Volta.
Delle Monache nella Comune della Volta.
Delle Monache nella Comune di Asola.

Nel Dipartimento del Mella.

Del Convento de' Teatini nella Comune di Brescia.
De' Carmelitani Calzati nella Comune di Pontoglio.
De' Carmelitani Scalzi nella Comune di Brescia.
De' Cappuccini nella Comune di Rezato.
De' Cappuccini nella Comune di Trenzano.
De' Cappuccini nella Comune di Verola Nova.
De' Cappuccini nella Comune d' Iseo.
De' Minori Osservanti nella Comune di Ghedi.
De' Minori Osservanti nella Comune di Gardone.
De' Minori Osservanti nella Comune di Gavardo.
De' Minori Riformati nella Comune di Ustiano.
Delle Monache Benedettine di S. Spirito nella Comune di Brescia.
Delle Monache Agostiniane nella Comune di Calvisano.
Delle Monache di S. Girolamo nella Comune di Brescia.

II. Li Cappuccini di Villafranca, e quelli di Castiglione delle Stiviere sono concentrati nella Comune di Mantova.
Li Cappuccini di Montechiaro sono concentrati in Brescia.
Li Minori Osservanti della Volta sono concentrati in Mantova.
Le Monache della Volta sono concentrate nella Comune di Brescia nei Conventi dello stess' ordine.
Le Monache di Asola sono concentrate in Brescia nei Conventi dello stesso ordine.

III. Li Carmelitani Calzati di Pontoglio sono concentrati nella Comune di Crema.
Li Carmelitani Scalzi di Brescia sono concentrati nei due Conventi dello stesso ordine in Crema, ed in Cremona.
Li Cappuccini di Rezato; di Trenzano; di Verola nova, e d' Iseo sono concentrati nella Comune di Brescia.
Li Minori Osservanti di Ghedi, e di Gardone sono concentrati nella Comune di Brescia.
Li Minori Riformati di Gavardo, e di Ustiano sono concentrati in Brescia.
Le Monache Agostiniane di S. Spirito di Brescia sono concentrate negli altri Conventi dello stess' ordine in detta Città.
Le Monache Agostiniane di Calvisano sono concentrate negli altri Conventi in Brescia dello stess' ordine.

IV. Tutte le nominate Corporazioni, gli Individui delle quali non sono traslocate rimangono soppresse: essi Individui sono secolarizzati.

V. Il numero degli Individui traslocati da assegnarsi a più Conventi sarà determinato dall' Amministrazione Centrale a norma del comodo, che somministrano le rispettive case, e della forza delle rispettive rendite.

VI. A ciascedun Individuo de' Conventi di regolari maschi, che rimangono soppressi senza concentrazione è assegnata interinalmente a titolo di sussistenza l'annua pensione di lire 600. milanesi, se sia professo, e di 400. se sia laico, che non oltrepassi l'età di 50. anni: quelli che l'oltrepassano percepiranno la pensione di lir. 500., ben inteso che le entrate del Convento ne siano suscettibili, altrimenti le pensioni suddette dovranno ad esse proporzionarsi.

La detta pensione non verrà accordata se non concorrano le condizioni portate dall' Art. V. dell' Estratto de' Registri 22. Fiorile colle modificazioni espresse nell' Estratto de' Registri 26. Pratile p. p.

VII. Ad ogni Professa del Convento soppresso, e non traslocato resta interinalmente assegnata l'annua pensione di lir. 800, e di lir. 500. alle Converse, che non oltrepassano l'età di 50. anni; per le più vecchie sarà di lir. 600., ben inteso che le entrate del Convento ne siano suscettibili, altrimenti le pensioni suddette dovranno ad esse proporzionarsi.

Digitized by Google

VIII. Tutte le Monache traslocate in altri Conventi se in vece ameranno di secolarizzarsi, otterranno provvisoriamente un' annua pensione a norma del paragrafo antecedente a carico de' rispettivi Conventi, che avranno lasciato.

IX. Nella Comune di Brescia saranno destinati uno, o due dei Conventi rimasti vuoti, come crederà opportuno l' Amministrazione Centrale dove le Monache secolarizzate, o che vorranno secolarizzarsi potranno avere l' alloggio, a condizione che non abbiano alcuna forma di corporazione, nè uso di Chiesa, di claustra, di parlatorio, rota, o simili, ma vivano semplicemente in famiglia. Quelle Monache, che avranno l' intera pensione pagheranno ogni anno alla Nazione lir. 20. per l'affitto: alle altre sarà concesso l' alloggio gratis.

X. A tutti gli Individui che vengono traslocati è permesso il portar seco i mobili delle proprie stanze.

XI. Nessun Individuo delle dette Corporazioni secolarizzate potrà percepire l' assegnata interinale pensione, se non dimette l' abito della propria Corporazione.

XII. Il Ministro dell' Interno e quello di Finanza generale sono incaricati ciascuno per quanto gli appartiene dell' esecuzione di questa determinazione.

La presente determinazione sarà stampata.

Per Spedizione conforme il Presidente del Direttorio Esecutivo Firmat. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

Armata d' Italia — Stato Maggiore Generale

Dal Quartier Generale di Milano 6. Messidoro l' anno VI. della Repub. Francese, una ed indivisibile.

Il Generale di Brigata capo dello Stato Maggiore Generale.

Copia di Lettera del giorno 4. Messidoro anno VI.

Il Generale in Capo rammenta a' Comandanti Militari di conformarsi al Regolamento, che riguarda il servizio delle Piazze. Le varie doglianze pervenutegli dalle Autorità Civili, presso le Repubbliche Cisalpine, e Romana non lasciano più luogo a dubitare della condotta oppressiva di alcuni fra i Comandanti, non che delle ingiuste pretensioni di molti altri, aggravando i primi, e tiranneggiando i Cittadini col pretesto di misure di sicurezza, e chiedendo gli altri a proprio uso, e per un servizio già preveduto, effetti, e derrate vietate dalla Legge.

E' tempo ormai che cessino simili abusi d' autorità; conviene che i Comandanti delle Fortezze si contengano ne' limiti loro prescritti dalle Leggi, e Regolamenti; giacchè i medesimi ivi troveranno il modo, onde esser fermi senza tirannia, vigili senza arbitrj, e conciliare al tempo stesso gl' interessi della Repubblica Francese co' riguardi dovuti ai Popoli Cisalpino, e Romano.

I Comandanti delle Piazze, che si allontaneranno in avvenire da queste disposizioni saranno dimessi al momento, e puniti severamente. Li Generali di Divisione invigileranno per l' esecuzione di quest' ordine. Sott. Brune.

Per copia conforme. Il Generale di Brigata Capo dello Stato Maggiore dell' Armata. — L. G. Suchet.

Per traduzione conforme il Segretario Generale del Direttorio Esecutivo — Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

CIRCOLARE.

Milano 6. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Diverse istanze sono già qui state fatte per parte de' Sindaci, e Consoli Comunali onde conseguire un compenso per gli straordinarj incomodi da essi sostenuti nel disimpegno delle proprie incumbenze nel p. p. anno 1797., per i quali non si è avuto alcuna contemplazione nel costituire loro l' annuo salario.

Adottata in massima la competenza di una rimunerazione si lasciò a' Convocati Generali il determinare i casi, ed il quantitativo; e fino a che ebbero luogo tali Convocati le promosse domande sortirono il corrispondente loro effetto, sopravvenuta però la sospensione di ogni adunanza Comunale concessa soltanto nel caso particolare di una vera urgenza da riconoscersi dal Ministro degli Affari interni non si è più potuto darvi passo, e invece si dovette ritenerle in attenzione, che qualche urgente causa desse luogo all' unione di altro Convocato Generale.

Finora quasi in nessuna delle Comunità ove trovansi dei Sindaci, e Consoli da gratificarsi, è occorso di permettere l'unione di un tale Convocato, ma in vista dei replicati reclami dei Rimunerandi essendosi domandata al Ministro degli Affari Interni qualche interinale provvidenza, dal medesimo col sentimento di quest' Ufficio,

e

Digitized by Google

e dietro le conclusioni del Direttorio Esecutivo venne dichiarato come da suo Decreto 24. Pratile p. p. num. 2446. doversi intanto sborsare ai detti Sindaci, e Consoli Comunali un acconto delle mercedi, che si sono meritate ben ritenuto però:

1. *Che questi acconti non debbano aver luogo, che nelle Comuni nelle quali v' è un fondo di Cassa per le spese Comunali.*
2. *Che non si debbano accordare, che a quelli tra i Sindaci, e Consoli, i quali consti realmente avere sostenute delle fatiche straordinarie.*
3. *Che debbano poi essere proposti in un colla gratificazione, che può essere dovuta nel primo Convocato Generale, che si terrà in ciascuna di esse Comuni per rilevarne il sentimento dei componenti il Convocato medesimo, e siano indi sulle risultanze riportate col mezzo di quest' Ufficio le determinazioni dello stesso Ministro.*

Nel mentre pertanto, che vi rendo di ciò inteso Cittadino Cancelliere v' invito a disporne l' esecuzione di concerto con i Deputati dell' Estimo, ed a riferire poi quanto sarà stato in proposito operato. Salute, e Fratellanza.

Sott. Cusani Delegato — Firm. Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 6. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando il Direttorio Esecutivo, che malgrado le otto pattuglie già stazionate alla fronte delle strade maestre nei luoghi di Cassina Amata, di Sesto di Monza, di Vimodrone, di S. Donato, di Bisione, di Caggianello, di Rho, e delle Cassine d Olona, e malgrado le altre disposizioni date per l'esecuzione della Legge 4. Pratile, la vita, e la proprietà de' Cittadini sono compromesse;

Considerando, che la tutela della vita, e delle sostanze de' Cittadini è il più sacro, ed il più interessante oggetto per un Governo Repubblicano, e che non si deve lasciare intentato qualunque mezzo, che valga a ricondurre la sicurezza, e la tranquillità;

Considerando, che in ragione delle orde de' suddetti Malfattori è necessario di apporvi una forza armata sufficiente a reprimere i loro attentati, ed a togliere ogni lusinga, ed ogni mezzo all' impunità, — Determina:

I. Ferme stanti per ora le suddette otto pattuglie dovranno indilatamente stazionarsi altri dieci Corpi di Guardia Militare a piedi, composti cadauno di sei Uomini, ed un Capo, ed altri sei Corpi di Guardia a cavallo composti di otto Uomini, ed un Capo cadauno ne' segnenti Luoghi;

1. Corpo di Guardia a piedi in Nova di Desio.
2. Nel Caleggiato presso il Bettolino di Peschiera fuori di Porta Tosa
3. In Paullo vicino alla strada detta Cella Cerca.
4. In Tavazzano Lodigiano.
5. In Locate fuori di Porta Vigentina.
6. In Castel-Lambro.
7. In Casorate Pavese.
8. In S. Lorenzo strada di Gallarate.
9. In Branzate.
10. In Caronno fuori di Porta Fontana.

Corpi a Cavallo.

1. In Barlassina strada Comasina.
2. Nella Santa, strada di Lecco.
3. In Gorgonzola.
4. In Melegnano strada di Lodi.
5. In Casarile strada Pavese.
6. In Maggenta.

II. Cadauno de' detti Corpi di Guardia dovrà giornalmente, e nelle ore più pericolose perlustrare in tutta l'estensione il rispettivo Distretto fino al confine del Distretto degli altri contigui Corpi; purchè a seconda delle circostanze non convenga di riguardare piuttosto un luogo, che l'altro.

III. All' uopo ogni Corpo a piedi dovrà unirsi con altro, od altri per eseguire colla forza combinata le più importanti perlustrazioni; parimenti cadauno Corpo a cavallo dovrà sussidiare ad ogni richiesta li tre vicini Corpi a piedi.

IV. Dovranno i detti Corpi indistintamente condurre gli arrestati al Giudice del rispettivo Distretto, od al Giudice del Distretto più vicino, facendone il rapporto, e presentando contemporaneamente i Corpi di delitto, gli effetti derubati, ed il danaro ritrovato all' atto dell' arresto.

V. Accorreranno inoltre all' occasione degli incendj, per sedare risse, e per ovviare a qualunque inconveniente.

VI. Per la provvista de' Quartieri, e per le ulteriori istruzioni da darsi ai detti Corpi Militari resta incaricato il Ministro della Polizia Generale, il quale prenderà gli opportuni concerti col Ministro della Guerra, e con quello degli Affari Interni per gli oggetti della rispettiva competenza.

La

Digitized by Google

La presente determinazione sarà stampata.
Per spedizione conforme, il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
LEGGE del giorno 7. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 6. Messidoro anno VI. Repubblicano.

„ Considerando, che la Costituzione mentre determina all' art. 137. la rinnovazione per sorte di un Membro del Direttorio ne' primi quattro anni della Repubblica, non determina nè la competenza, nè il metodo dell' estrazione;
„ Considerando, che dove non provvede la Costituzione, deve provvedere la Legge.
„ Considerando, che la estrazione di un Membro del Direttorio col geloso esperimento della sorte è un atto importantissimo preliminare alla elezione, la quale compete al Corpo Legislativo;
„ Considerando, che la detta estrazione non è altrimenti un esercizio del Potere Esecutivo contemplato all' Art. 46. della Costituzione, la quale all' Art. 147. costituisce l'essenza del Potere Esecutivo nella vigilanza sulla esecuzione delle Leggi.
„ Dichiarata l' urgenza sul motivo, che per la Legge 25. Brumale anno VI. del Comitato di Costituzione un Membro del Direttorio deve sortirne nel dì 20. Messidoro corrente, risolve:
„ I. La estrazione a sorte dei Membri del Direttorio Esecutivo si fa alternativamente nella Sala di ciascun Consiglio Legislativo in pubblica seduta.
„ II. Questa estrazione si fa dal Consiglio cui spetta, almeno, una decade prima della sortita del Membro del Direttorio, ed al più due prima della sortita medesima.
„ III. La prima estrazione a sorte segue nella Sala del Gran Consiglio.
„ IV. La estrazione a sorte in ciascun Consiglio procede col metodo seguente.
„ 1. Due giorni prima dell' estrazione a sorte il Consiglio cui ella compete, ne decreta la giornata.
„ 2 Nella giornata decretata subito dopo la lettura del Processo verbale, il Presidente del Consiglio fa leggere da un Segretario la nota alfabetica dei Membri del Consiglio.
„ 3. Alla lettura d' ogni nome un secondo Secretario passa ad un terzo Secretario il nome corrispondente a quello letto, che sta scritto sopra un piccolo cartoncino, il Segretario che lo riceve lo mostra al Consiglio, e poi lo getta in un' urna, che gli sta d' appresso, e che precedentemente è mostrata vuota.
„ 4. Terminata la lettura della nota alfabetica dei nomi dei Rappresentanti del Consiglio, il Segretario, che ha gettati nell' urna tutti i nomi corrispondenti come nel paragrafo antecedente, scuote tre volte l'urna, dalla quale il Presidente estrae in seguito due nomi uno dopo l' altro, mostrando, e proclamando ad alta voce ogni estratto al Consiglio.
„ 5. Se uno o tutti e due gli estratti sono assenti dalla Sala, il Presidente dopo aver mostrati, e proclamati i loro nomi come sopra, procede ad altra estrazione di Membri presenti.
„ 6. I due Rappresentanti estratti si presentano immediatamente nel mezzo della Sala del Consiglio, ove dev' esser situato un tavolino con due urne, e ciascuno si colloca lateralmente al tavolino medesimo volgendo la fronte al Consiglio.
„ In mezzo ad essi si pone un Secretario che invigila sulla esattezza delle discipline seguenti, facendone lettura prima della loro esecuzione.
„ 7. Al Rappresentante primo estratto appartiene l' urna che contener deve i nomi dei Direttori soggetti all' estrazione a sorte, ogni lor nome è stampato su d'una carta della stessa qualità, e grandezza; di eguale qualità e grandezza debbono essere i caratteri della stampa ed il nome è nitido e grande abbastanza, che mostrato al Consiglio dal Rappresentante primo estratto, ogni altro possa leggerlo facilmente. Ogni nome è rotolato in modo uniforme.
„ 8 Il Rappresentante secondo estratto ha un' altra urna contenente tanti noccioli eguali per costruzione, peso, e colore, quanti sono i membri del Direttorio soggetti all' estrazione a sorte, ognuno di questi noccioli deve perfettamente rinchiudere uno de' nomi predetti rotolati.
„ 9. Il Rappresentante primo estratto prende uno dei nomi esistenti nella sua urna, lo spiega, lo mostra al Consiglio, e così spiegato lo consegna al Rappresentante secondo estratto.

„ 10.

Digitized by Google

„ 10. Il Rappresentante secondo estratto prima di ricevere il nome, come è detto qui sopra toglie dall' urna tutti i noccioli, e mostrando e quella, e questi voti, tenendo l' urna rovesciata, ed i noccioli aperti. Ciò fatto riceve il nome, lo ripiega come era prima, lo rinchiude in uno de' noccioli sopraindicati, e getta il nocciolo riempito nell' urna, che in allora ei raddrizza.

„ 11. Collocati i nomi tutti ne' noccioli, il Rappresentante secondo estratto agita tre volte l' urna, che li contiene, e poscia offre al Rappresentante primo estratto di cavarne uno. Trattosi il nocciolo il Rappresentante secondo estratto passa la sua urna al Rappresentante primo estratto, e questi a lui il nocciolo, che ha cavato.

„ 12. Il Rappresentante prima estratto leva dall'urna, che gli venne ceduta ad uno, ad uno i noccioli rimastivi, mostrando al Consiglio i nomi, che contengono, e rovesciando l' urna, l' altro Rappresentante schiude il nocciolo ceduttogli, ne trae il nome, lo mostra al Consiglio, ed il Membro del Direttorio avente questo nome è quello, che deve cedere il suo posto.

„ V. Il Consiglio, che verifica l'estrazione a sorte di un Membro del Direttorio Esecutivo ne partecipa immediatamente l' esito con Messaggio all' altro Consiglio, ed al Potere, Esecutivo.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Albrighetti Presidente — Manenti — B. Ambrosioni Segretarj.

„ Seduta del giorno 7. Messidoro suddetto.

„ Il Consiglio de' Seniori approva.

„ Conti Presidente — Turchi — Cologna Segretarj.

Il Dirett. Esecut. ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 8. Messidoro anno VI. Repubblicano.

„ Costabili Presidente — Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 7. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando il Direttorio Esecutivo che a norma della Legge 21. Pratile il Potere Esecutivo è incaricato dell' ispezione economica sui Beni finora addetti ad esercizio di Culto;

Considerando, che questa ispezione esige di prender tutte le misure necessarie ad impedire qualunque arbitrio, o dispersione degli effetti appartenenti a Corporazioni Religiose, o Laiche:

Considerando, che riesce tanto più interessante, e necessario di prendere tali misure dappoichè a tenore della Legge 15. Fiorile i Beni disposti per servizio de' Culti sono una vera legittima proprietà della Nazione, — Determina:

I. Nessun Debitore verso Corporazioni Religiose, o Laiche, fondazioni, o stabilimenti di Culto d' ogni sorta, o qualunque Istituto d' opere pie tuttora vigenti nella Repubblica per cause di capitali, mutui, censi, laudemj, da questo giorno in avanti può farne la restituzione, ed il pagamento senza depolitare il capitale su di un monte, o banco pubblico della rispettiva Comune, o in mancanza in altra più vicina, coll' espresso vincolo di non poter disporre senza la licenza in iscritto del Ministro dell' Interno, al quale dal depositario si dovrà dare notizia del verificato deposito.

II. Chi non osserva la presente determinazione non si ritiene legittimamente liberato dagli obblighi che gli incombono.

La presente determinazione sarà stampata.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cilalpina una ed indivisibile.

Atto Legislativo del giorno 8. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 7. Messidoro anno VI. Repubblicano.

„ Considerando; che il giorno 20. del corrente Messidoro segna l' epoca felice della Federazione giurata in Milano nell' anno V. Repubblicano fra le popolazioni che ora fortunatamente compongono una sola indivisibile famiglia;

Digitized by Google

„ Considerando, che il vincolo della Federazione preparò il legame più ſtretto, e più felice dell' unione:
„ Considerando eſſere aſſai conveniente il ricordare con una Feſta in tutta la Repubblica un' epoca così avventuroſa:
„ Dichiarato il caſo d' urgenza ſul motivo, che è imminente la ricorrenza di così fausto giorno, — Riſolve:
„ I. Il giorno 20 Meſſidoro è ſolennizzato in ogni Capo-Luogo di Dipartimento della Repubblica con una Feſta in memoria della Federazione giurata in Milano l' anno V. Repubblicano dalle popolazioni ora componenti la Rep. Ciſalpina.
„ II. La Feſta conſiſte nelle evoluzioni militari eſeguite dalla Guardia Nazionale Sedentaria unitamente alla Truppa aſſoldata, ove queſta ſi trovi accantonata in preſenza di tutte le Autorità Coſtituite reſidenti nel Comune d' ogni riſpettivo Capo-Luogo.
„ III. In queſta occaſione ſi diſtribuiſcono in ogni Dipartimento dodici doti di lire cento di Milano per ciaſcheduna a dodici povere Zitelle del riſpettivo Dipartimento.
„ IV. Ogni Municipalità preſenta alla riſpettiva Amminiſtrazione Dipartimentale due nomi delle più povere Zitelle dimoranti nel ſuo riſpettivo Comune, o Diſtretto, e l' Amminiſtrazione Dipartimentale ne eſtrae dodici a ſorte.
„ La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
Segnat. Alborghetti Preſidente — Manenti — B. Ambroſioni Segretarj.
Seduta del giorno 8. Meſſidoro ſuddetto.
Il Conſiglio de' Seniori Approva.
Conti Preſidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo ordina, che il premeſſo Atto Legislativo ſia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eſeguito.
8 Meſſidoro Anno VI. Repubblicano.
Firm. Coſtabili Preſidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Legge del giorno 8. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.
Il Conſiglio de' Seniori ha riconoſciuto l' urgenza della Riſoluzione ſeguente.
Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 6. Meſſidoro Anno VI. Repubblicano.

„ Conſiderando, che il breve termine di una decade ſtabilito colla Legge 17. Pratile alle inſinuazioni volontarie degli Azioniſti, non ha permeſſo a varj Cittadini di godere del beneficio di detta Legge:
„ Conſiderando, che è dell' intereſſe, e dell' equità Nazionale il facilitare le inſinuazioni volontarie;
„ Dichiarato il caſo d' urgenza ſul motivo di diminuire poſſibilmente le Azioni forzate, — Riſolve:
„ I. E' accordato un nuovo termine di due decadi decorrendo dalla pubblicazione della Legge preſente alle inſinuazioni degli Azioniſti volontarj in conformità della Legge 9. Pratile.
„ II. Queſto termine è eſtenſivo a tutti gli altri termini fiſſati in detta Legge.
„ La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.
Segnat. Alborghetti Preſidente — Manenti — B. Ambroſioni Segretarj.
Seduta del giorno 8. Meſſidoro ſuddetto. — Il Conſiglio de' Seniori Approva.
Conti Preſidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
8. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Coſtabili Preſidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo
Seduta del giorno 8. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Eſecutivo autorizzato dalla Legge 19. Fiorile p. p., onde far fronte agli urgenti biſogni della Repubblica, Determina:

1.

Digitized by Google

1. Sono richiamati alla Nazione tutti i beni, ed effetti appartenenti alle ſeguenti Corporazioni Religioſe, cioè

Nel Dipartimento del Verbano.

Del Capitolo, e Collegiata della Comune di Vareſe.

Nel Dipartimento del Lamone.

Nella Comune di Faenza le ſeguenti: Del Capitolo e Collegiata della Cattedrale.
Della così detta Collegiata de' Parrochi.
Del Convento de' Serviti, de' Camaldoleſi di S. Ipolito, de' Minori Conventuali, delle Monache di S. Paolo, delle Monache di S. Cecilia, delle Monache di S. Maglorio, delle Monache di S. Umiltà, delle Monache di S. Lucia.
Nella Comune di Ravenna le ſeguenti: Del Capitolo, e Collegiata.
Del Convento de' Camaldoleſi di Claſſe, e de' Benedettini di S. Vitale.
De' Canonici Rocchettini di S. Gio. Evangeliſta.
De' Canonici Lateranenſi di Porto.
Del Convento de' Cappuccini.
Delle Monache del Corpus Domini, di S. Gioannino, e di S. Andrea.
Nella Comune di Forlì le ſeguenti: Del Capitolo, e Collegiata.
Del Convento de' Valombroſiani di S. Mercuriale, e de' Domenicani.
Delle Monache di S. Catterina, di S. Domenico, e della Torre.
Nella Comune di Briſighella le ſeguenti: Del Capitolo, e Collegiata.
Del Convento de' Zoccolanti, e delle Monache di S. Franceſca Romana.
Delle Monache di S. Catterina nella Comune di Fugnano.
Nella Comune di Medola: Del Capitolo e Collegiata, e del Conv. de' Zoccolanti.
Del Convento de' Serviti nella Comune di Ruſſi.
Nella Comune d'Imola le ſeguenti: Del Capitolo, e Collegiata.
Del Convento degli Olivetani di S. Maria, de' Serviti, de' Domenicani, degli Agoſtiniani, de' Girolamini, de' Monaci Rocchettini di S. Giuliano, degli Olivetani di S. Matteo, e de' Frati del terz' ordine di S. Franceſco del Piratello.
Delle Monache Maddalene, e delle Stefane.
Nella Comune di Foſſignano, della Comunia di Preti.
Del Convento de' Conventuali:
Del Convento de' Conventuali di Montericco nella Comune di Doccia.
Nella Comune di Lugo le ſeguenti: Del Capitolo, e Collegiata.
Della Comunia di ſei Preti.
Del Convento degli Scolopj, de' Cappuccini, de' Domenicani, de' Carmelitani, e de' Conventuali.
Delle Canonicheſſe Lateranenſi.
Nella Comune di Bagnacavallo le ſeguenti: Del Capitolo e Collegiata.
Del Convento de' Carmelitani, de' Conventuali, de' Girolamini, de' Camaldoleſi di S. Giovanni, e de' Cappuccini.
Delle Monache di S. Chiara.
Nella Comune di Cotignola le ſeguenti: Del Capitolo e Collegiata.
Del Convento de' Zoccolanti, e delle Monache di S. Chiara.
Nella Comune del Senio le ſeguenti: Del Capitolo, e Collegiata.
Del Convento de' Conventuali, e de' Cappuccini.
Nella Comune di Maſſa Lombarda le ſeguenti: Della Comunia di Preti.
Del Convento de' Carmelitani, e de' Zoccolanti.

2. Le Monache di S. Paolo di Faenza ſono concentrate in quelle di S. Chiara della ſteſſa Comune.
Le Monache di S. Cecilia di Faenza ſono concentrate in quelle di S. Catterina della ſteſſa Comune.
Le Monache di S. Maglorio di Faenza ſono concentrate in quelle della SS. Trinità della ſteſſa Comune.
Le Monache di S. Gioannino, e del Corpus Domini di Ravenna ſono concentrate in quelle di S. Chiara della ſteſſa Comune.
Li Cappuccini di Ravenna ſono concentrati in quelli delle Comuni di Faenza, Forlì, ed Imola.
Le Monache della Torre di Forlì ſono concentrate in quelle di S. Chiara della ſteſſa Comune.
Li Zoccolanti di Briſighella, e quelli di Meldola ſono concentrati in quelli delle Comuni di Faenza, Ravenna, e Forlì.
Li Serviti d'Imola ſono concentrati in quelli della Comune di Bologna Dipartimento del Reno.

Le

Digitized by Google

Le Monache Maddalene, e le Monache Stefane d' Imola ſono concentrate nelle Domenicane, e Cappuccine della ſteſſa Comune.

Li Conventuali di Foſſignano ſono concentrati in quelli della Comune d' Imola.

Li Conventuali di Doccia ſono concentrati in quelli della Comune d' Imola.

Li Cappuccini di Lugo ſono concentrati in quelli delle Comuni d' Imola, Faenza, e Forlì.

Li Conventuali di Lugo ſono concentrati in quelli della Comune d' Imola.

Li Cappuccini di Bognacavallo ſono concentrati in quelli delle Comuni di Faenza, di Forlì, e d' Imola.

Li Zoccolanti di Cotignola ſono concentrati in quelli delle Comuni di Faenza, Ravenna, e Forlì.

Li Riformati di Maſſa Lombarda ſono concentrati nei Zoccolanti delle Comuni di Faenza, Ravenna, e Forlì.

Li Cappuccini di Caſtel Senio ſono concentrati in quelli delle Comuni d' Imola, Faenza, e Forlì.

3 Il numero degl' Individui traslocati da aſſegnarſi a più Conventi ſarà determinato dall' Amminiſtrazione Centrale a norma del comodo, che ſomminiſtrano le riſpettive caſe, e della forza delle rendite dei ſuddetti Conventi.

A tutti gli Individui, che vengono come ſopra traslocati è permeſſo di portar ſeco i mobili della propria ſtanza.

4. Tutte le nominate Corporazioni, gl' Individui delle quali non ſono traslocati, rimangono ſoppreſſe; eſſi Individui ſono ſecolarizzati.

5. A ciaſcun Individuo appartenente a' Capitoli, o Collegiate è aſſegnata interinalmente ſino a nuova diſpoſizione del Corpo Legislativo a titolo di ſuſſiſtenza l' annua penſione di lir. 600. milaneſi ſopra i ſingoli ſuoi proventi. ſemprecchè ne ſiano ſuſcettibili, dedotti tutti i peſi di qualunque ſorta ad eſſi inerenti. Nel caſo poi, che i proventi di qualche Individuo non ſiano ſuſcettibili della ſiſſata penſione, queſta non potrà oltrepaſſare giammai l' entrata dei proventi ſuddetti. Sono eccettuati dalla diſpoſizione di queſto articolo quegl' Individui, il cui Canonicato, o Beneficio foſſe juſpadronato laico di qualche famiglia. I ſuddetti Individui continueranno ſino alla definitiva provvidenza del Corpo Legislativo nel poſſeſſo, e godimento del proprio beneficio, e continuerà ſimilmente per ora il diritto di juſpadronato alle riſpettive famiglie.

6. Per que' Capitoli, Collegiate, e Corporazioni regolari, a cui è anneſſa Parrocchia, ſi continuerà ad eſercitare la parrocchialità da quell' Individuo di eſſa Corporazione, che ſi era prima incaricato. Per tale eſercizio ſarà corriſpoſta interinalmente a quell' Individuo l' annua penſione di lir. 1200. milaneſi in luogo di quella aſſegnata agli altri.

Li Parrochi godranno *gratis* dell' alloggio, che verrà loro fiſſato dal Miniſtro dell' Interno, e ciò ſino alle generali diſpoſizioni del Corpo Legislativo.

7. A ciaſcun Individuo de' Conventi di regolari maſchi, che rimangono ſoppreſſi ſenza concentrazione è aſſegnata interinalmente a titolo di ſuſſiſtenza l' annua penſione di lire 60. milaneſi, ſe ſia preſbitero, e di 400. ſe ſia laico, che non oltrepaſſi l' età di 50. anni; quelli che l' oltrepaſſano percepiranno la penſione di lir. 500., ben inteſo che le entrate del Convento ne ſiano ſuſcettibili, altrimenti le penſioni ſuddette dovranno ad eſſe proporzionarſi.

La detta penſione non verrà accordata ſe non concorrano le condizioni portate dall' Art. V. dell' Eſtratto de' Regiſtri 22. Fiorile colle modificazioni eſpreſſe nell' Eſtratto de' Regiſtri 26. Pratile p. p.

8. Ad ogni Profeſſo dei Conventi ſoppreſſi, e non traslocati reſta interinalmente aſſegnata l' annua penſione di lir. 800., e di lir. 500. alle Converſe, che non oltrepaſſano l' età di 50 anni; per le più vecchie ſarà di lir. 600., ben inteſo che le entrate del Convento ne ſiano ſuſcettibili, altrimenti le penſioni ſuddette dovranno ad eſſe proporzionarſi.

9. Tutte le Monache traslocate in altri Conventi ſe invece ameranno di ſecolarizzarſi, otterranno provviſoriamente un' annua penſione a norma del paragrafo antecedente a carico de' riſpettivi Conventi, che avranno laſciato.

10 Nel Capo-Luogo di Dipartimento ſaranno deſtinati uno, o due dei Conventi rimaſti vuoti, come crederà opportuno l' Amminiſtrazione Centrale, dove le Monache di tutto il Dipartimento ſecolarizzate, o che vorranno ſecolarizzarſi potranno avere l' alloggio, a condizione che non abbiano alcuna forma di corporazione, nè uſo di Chieſa, di claufura, di parlatorio, rota, o ſimili, ma vivano ſemplicemente in famiglia.

Quelle

Digitized by Google

Quelle Monache, che avranno l'intera pensione pagheranno ogni anno alla Nazione lir. 20. per l'affitto: alle altre sarà concesso l'alloggio *gratis*.

11. Nessun Individuo delle Corporazioni regolari potrà percepire l'assegnata interinale pensione, se non dimette l'abito della propria Corporazione.

12. Le Corporazioni Religiose del Dipartimento del Lamone, che si lasciano provvisoriamente sussistere, sono restituite nel godimento delle loro rendite primitive, o in luogo di esse riceveranno i frutti del prezzo dei loro fondi alienati.

13. Il Ministro dell'Interno, e quello di Finanza generale sono incaricati ciascuno per quanto gli appartiene dell'esecuzione di questa determinazione.

La presente determinazione sarà stampata.

Per spedizione conforme, il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.
Pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 9. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 2. Messidoro Anno VI. Repubb. ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 2. Messidoro suddetto.

Considerando, che per l'Art. 190. della Costituzione spetta essenzialmente alle Amministrazioni Municipali, e Dipartimentali la sopraintendenza ai denari provenienti in genere delle entrate pubbliche entro il rispettivo Territorio;

Considerando, che per l'Articolo 35. della Legge organica primo Termidoro anno V. l'ispezione, e governo degli stabilimenti di utilità generale appartiene alle singole Municipalità;

Considerando, che a tenore del sopraccitato Art. 190. della Costituzione il Corpo Legislativo determina le regole d'Amministrazione in questo rapporto:

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di porre fine agli atti arbitrarj di consultare alla pubblica economia, e di restituire ai Corpi Amministrativi l'autorità, e le competenze loro attribuite dalla Costituzione, risolve:

1. Gli stabilimenti di pubblica beneficenza, istruzione, ed utilità sono sotto l'immediata ispezione, e direzione delle rispettive Municipalità nel Circondario delle quali esistono gl'indicati stabilimenti.

2. I Beni, o le rendite de' Beni, che provvisoriamente sono applicati, e che in seguito verranno confermati, o assegnati alle istituzioni medesime dal Corpo Legislativo sono amministrati pel solo quantitativo loro assegnato esclusivamente dalle Municipalità per mezzo di loro commessi eleggibili, e destituibili dalle medesime, sotto la vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali. Ove di presente non esiste Municipalità seguita per ora l'Amministrazione di questi Beni, e rendite nello stato attuale sotto la vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali. All'istallamento per altro delle rispettive Municipalità ha luogo immediatamente la Legge presente.

3. Le Municipalità rendono conto ogni anno, ed anche fra l'anno se occorra, alle rispettive Amministrazioni Centrali del governo di ciascuna istituzione, e della conversione datasi alle rendite rispettive. Tali conti vengono pubblicati colle stampe.

4. Tutti gli altri Beni dichiarati, o che verranno dichiarati Nazionali dalla Legge, sono amministrati dai singoli Agenti nominati dal Potere Esecutivo a tenore dell'art. 154. della Costituzione, sotto l'ispezione e vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali. Questi agenti sono in corrispondenza col Commissario della Teseroria Nazionale, e col Ministro di Finanza a norma degli Art. 316., e 319. della Costituzione.

5. I predetti Agenti cessano dalle Amministrazioni de' Fondi qualunque appartenenti ad instituti di pubblica beneficenza, istruzione ed utilità, e così pure dall'Amministrazione di tutti quegli altri Fondi appartenenti a varie corporazioni civili, sui quali pende discussione nel Gran Consiglio relativamente alla loro pertinenza alla Nazione, e che la Legge non ha pur anche espressamente dichiarati Nazionali. L'Amministrazione de' Fondi appartenenti ad instituti di pubblica beneficenza, d'istruzione, ed utilità, spetta alle Municipalità, sotto il di cui Circondario esistono tali instituti, e l'Amministrazione degli altri Fondi appartenenti a varie corporazioni civili, che la legge non ha pur anche espressamente dichiarati Nazionali, spetta alle Municipalità sotto il Circondario delle quali esistono i Fondi suddetti.

6. I predetti Agenti a tenore degli indicati Articoli rendono conto al Commissario

ſario predetto del loro operato anche pel tempo traſcorſo fino alla pubblicazione della preſente Legge.

7. La Legge determina le diſcipline, ſotto le quali devono eſſere amminiſtrati i Beni tutti, de' quali ſi parla negli Articoli precedenti.

8. E' derogato a qualſivoglia altra Legge, o Proclama in quella parte che diverſamente ordinaſſe da queſta Legge.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

Segnat. Alborghetti Preſidente — Manenti — G. Conti Segretarj.

Seduta del giorno 9. Meſſidoro ſuddetto. — Il Conſiglio de' Seniori Approva.

Conti Preſidente — Cologna — Turchi Segretarj.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

9. Meſſidoro Anno VI. Repubblicano.

Firm. Coſtabili Preſidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 11. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Autorizzato il Direttorio Eſecutivo dalla Legge 19. Fiorile p. p. a far fronte ai biſogni della Repubblica, coi mezzi in detta legge ſtabiliti, determina:

I. Sono richiamati alla Nazione i Beni, ed effetti appartenenti ai Capitoli, Collegiate, Conſorzj, Comunie di Preti, Manſionarie ec. di qualunque genere, e denominazione.

II. Le ſuddette Corporazioni rimangono ſoppreſſe, compreſe quelle ancora di juspadronato locale.

III. A ciaſcun individuo appartenente a Capitolo, Collegiata, Conſorzio ec. è aſſegnata interinalmente a titolo di ſuſſiſtenza l'annua penſione di lir. 600. milaneſi ſopra i ſingoli ſuoi proventi ſemprecchè ne ſiano ſuſcettibili, dedotti tutti i peſi di qualunque ſorta ad eſſi inerenti.

Nel caſo poi che i proventi di qualche Individuo non ſiano ſuſcettibili della ſiſſata penſione, queſta non potrà oltrepaſſare giammai l'entrata dei proventi ſuddetti. Sono eccettuati dalla diſpoſizione di queſto articolo, quegli individui il di cui Capitolo, Collegiata, Conſorzio, od anche il ſolo Canonicato, o Beneficio foſſe Juspadronato laicale di qualche famiglia. I ſuddetti Individui continueranno fino alla definitiva provvidenza del Corpo Legislativo nel poſſeſſo, e godimento dei ſingoli loro redditi.

IV. Per quei Capitoli, o Collegiate, a cui è anneſſa Parrocchia ſi continuerà ad eſercitare la Parrocchialità da quell'Individuo che n'era prima incaricato. Per tale eſercizio ſarà corriſpoſta interinalmente a quell'individuo l'annua penſione di lir. 1200. milaneſi in luogo di quella aſſegnata agli altri, ſemprecchè l'annua rendita, dedotti tutti i peſi, ne ſia ſuſcettibile, altrimenti dovrà ad eſſa proporzionarſi come al precedente paragrafo 3. Li Parrochi godranno *gratis* dell'alloggio.

V. Sono eccettuati dalle diſpoſizioni di queſta determinazione i Capitoli, Collegiate, Conſorzj ec. che poſſeggono beni fuori del Territorio della Repubblica, e ſopra dei quali il Direttorio Eſecutivo ſi riſerva di provvedere in altro tempo.

VI. Le Amminiſtrazioni Dipartimentali, ed i Commiſſarj del Potere Eſecutivo preſſo di eſſe ſono tenuti entro il termine di due decadi a dar notizia al Miniſtro dell'Interno del loro numero, qualità, poſſedimenti.

VII. Il Miniſtro dell'Interno, ed il Miniſtro di Finanza Generale ſono incaricati per ciò che gli appartiene dell'eſecuzione della preſente determinazione, la quale ſarà ſtampata, e pubblicata.

Per ſpedizione conforme, il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Fir. Coſtabili.

Pel Direttorio Eſecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina, una ed indiviſibile.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 11. Meſſidoro Anno VI. Repubblicano.

Autorizzato il Direttorio Eſecutivo dalla Legge 19. Fiorile proſſimo paſſato a far fronte ai biſogni della Repubblica coi mezzi in detta Legge ſtabiliti, — Determina: I. So-

Digitized by Google

I. Sono richiamati alla Nazione tutti i Beni, ed effetti appartenenti alle seguenti Corporazioni Religiose, cioè

Nel Dipartimento del Lario

Del Convento dei Minori Osservanti Riformati di S. Maria degli Angeli nella Comune di Erba.

Nel Dipartimento della Montagna.

Del Convento degli Olivetani nella Comune di Civate.

II. Sono parimenti richiamati alla Nazione i tre Conventi infrascritti dei Carmelitani Scalzi colle pertinenze contigue agli stessi; lasciando che detti Carmelitani continuino nel godimento delle rendite di tutti gli altri Fondi, e Beni, cioè

Nel Dipartimento del Verbano.

Dei Carmelitani Scalzi nella Comune di Biumo.

Dei Carmelitani Scalzi nella Comune di Cuasso, ossia Deserto.

Nel Dipartimento della Montagna.

Dei Carmelitani Scalzi nella Comune di Concesa.

III. I Minori Osservanti Riformati S. Maria degli Angeli di Erba sono concentrati nei Conventi del loro istituto nelle Comuni di Milano, Pavia, e Como.

IV. I Carmelitani Scalzi dei Conventi di Biumo, di Cuasso, e di Concesa sono traslocati nella già soppressa Certosa presso Pavia.

V. Gli Olivetani nella Comune di Civate sono soppressi, e quindi i medesimi sono secolarizzati.

VI. E' assegnata ai medesimi interinalmente a titolo di sussistenza l' annua pensione di lir. 600. milanesi, se sia professo, e di 400. se sia laico, che non oltrepassi l'età di 50. anni; quelli che l' oltrepassano percepiranno la pensione di lir. 500., ben inteso, che le entrate del Convento ne siano suscettibili, altrimenti le pensioni suddette dovranno ad esse proporzionarsi.

La detta pensione non verrà accordata, se non concorrano le condizioni portate dell' Art. V. dell' Estratto de' Registri 22. p. p. Fiorile colle modificazioni espresse nell' Estratto de' Registri 26. Pratile p. p.

VII. Il numero degli Individui traslocati da assegnarsi a più Conventi sarà determinato dalle Amministrazioni Dipartimentali a norma del comodo, che somministrano le rispettive Case, e della forza delle rendite de' suddetti Conventi.

VIII. A tutti gl' Individui, che vengono come sopra traslocati è permesso di portare seco i mobili della propria stanza.

IX. Tutti gl' Individui traslocati in altri Conventi, se invece ameranno di secolarizzarsi, otterranno provvisoriamente un' annua pensione a norma del precedente paragrafo VI. a carico de' Conventi rispettivi, che avranno lasciato.

X. Nessun Individuo secolarizzato potrà percepire l'assegnata interinale pensione, se non dimette l' abito della propria Corporazione.

XI. Il Ministro dell' Interno, e quello di Finanza generale sono incaricati ciascuno per quanto gli appartiene dell' esecuzione di questa determinazione.

La presente determinazione sarà stampata.

Per spedizione conforme, il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Stato Maggiore Generale.

Milano li 13. Messidoro Anno VI. Repubblicano.

Il Comandante la Guardia Nazionale Sedentaria; a tutti gl' Individui componenti la Guardia stessa.

M'affretto colla maggior compiacenza, cari Fratelli d'Arme, a comunicarvi una Lettera trasmessa dal Ministro della Polizia Generale a questo Stato Maggiore. Dalla medesima rileverete, che se talora la Guardia Nazionale è lesa ne' proprj diritti, e per fatali combinazioni esposta a dispiacevoli eventi, trova però finalmente appoggio presso le nostre Autorità Costituite: Queste sono ben persuase, che i democratici vostri sentimenti, e la sola gloria di rendervi utili alla Patria, vi animano a disprezzar per esse qualunque incomodo, anche a danno de' domestici vostri interessi, onde si conservi la pubblica tranquillità; con dolce trasporto mirano esse le militari vostre evoluzioni, dalle quali compreandono svilupparsi ne' figlj della Patria quel carattere marziale, che può solo assicurare alla nostra Repubblica una stabile, e gloriosa esistenza; e quindi non possono che impegnarsi col maggior zelo a difendere, quando venga compromesso, ed a mantenere l'onore del rispettabile vostro Corpo.

Salute, e Fratellanza. — Firm. Frattini.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 13. Messidoro Anno VI. Repubblicano.
Il Ministro della Polizia Generale
Al Comandante della Guardia Nazionale Sedentaria.

IN vista del vostro Rapporto relativamente al comando irregolare assunto dall' Ajutante Generale Bertolozzi della Parata della Guardia Nazionale del giorno 6. corrente, che era sotto alli vostri ordini, mi sono fatto sollecito di rappresentare al Direttorio Esecutivo per le superiori di lui provvidenze il fatto occorso, il quale diede motivo di lagnanza ai Volontarj, e fece mancare il successo delle concertate evoluzioni militari nella detta Parata.

Il Direttorio Esecutivo con suo riscontro del giorno 12. corrente m' ingiunge di significarvi, che il fatto accaduto fu l'effetto di una mala intelligenza, e che per l'avvenire saranno mantenuti i diritti della Guardia Nazionale.

Tanto mi occorre parteciparvi, Cittadino Comandante, confidando, che voi farete sentire l' occorrente ai Volontarj, i quali per questo accidente punto non diminuiranno quella premura, che essi hanno finora dimostrato in servigio della Patria, a cui essi sono benemeriti, e che il Governo ha guardato con tanta soddisfazione. — Salute, e Fratellanza.

Sott. Guicciardi — Sott. Prandina Segretario.
Per Copia conforme all' Originale. — Campagnoni Maggiore.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

DOvendosi vendere alcuni Cavalli di scarto di Cavalleria si previene il Pubblico, che si passerà all' Asta de' medesimi sulla Piazza di S. Maria Pedone il giorno 17. Messidoro corrente alle ore dieci precise della mattina, ove saranno deliberati al maggior Offerente, se così piacerà.

Milano 13. Messidor anno 6.
Il Comitato di Guerra Firm. Gambarini.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Atto Legislativo del giorno 13. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 13. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che la rigenerazione di un Popolo è il più fausto evento per tutti i Popoli liberi:

Considerando, che i trionfi della Repubblica Francese interessano vivamente la Repubblica Cisalpina:

Considerando, che dietro questi rapporti il Generale Berthier Capo dello Stato Maggiore ha ufficialmente partecipata al Direttorio Esecutivo la rigenerazione politica dell' Isola di Malta;

Dichiarata l' urgenza sul motivo d' esternare prontamente i sentimenti del Popolo Cisalpino per un sì felice avvenimento, — Risolve:

I. L' armata Francese rigeneratrice dell'Isola di Malta ha benemeritato della libertà.

II. Il Potere Esecutivo è incaricato di trasmettere il presente Atto Legislativo al Generale in Capo dell' Armata suddetta.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Alborghetti Presidente — Manenti — G. Conti Segretarj.
Seduta del giorno 13. Messidoro anno sudd. — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Cologna — Turchi Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.

Li 14. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Costabili Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 14. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 14. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che importa per l' estrazione a sorte del Membro del Potere Esecutivo scegliere il metodo, che sia più semplice, Di-

Digitized by Google

Dichiarata l' urgenza ſul motivo dell' imminente uſcita di un Membro del Direttorio a tenore della Legge 25. Brumale anno VI. — Riſolve:

I. Nell' anno VI. l' eſtrazione a ſorte di un Membro del Direttorio è eſeguita dal Direttorio medeſimo in pubblica udienza il giorno 16. Meſſidoro a mezzo giorno.

II. Il Proceſſo Verbale ſottoſcritto dai cinque Membri del Direttorio è toſto inviato ad ambidue i Conſiglj.

III. Ogni diſpoſizione in contrario è abrogata.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

Segnat. Alborghetti Preſidente — B. Ambroſioni — Manenti Segretarj.

Seduta del giorno 14. Meſſidoro ſuddetto. — Il Conſiglio de' Seniori Approva.

Conti Preſidente — Cologna — Turchi Segretarj.

Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Li 14. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Coſtabili Preſidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indivisibile.

Milano 14. Meſſidoro anno 6. Repubblicano.

L' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona alla Municipalità del Circondario

In conſeguenza dell' incarico avuto dal Miniſtro di Polizia di fare eſeguire in queſto Dipartimento la determinazione preſa del Direttorio Eſecutivo nel giorno 1.mo dello ſtante, e preſcrivente che tutte le cerimonie religioſe di qualunque culto debbono eſercitarſi ſolo nei recinti oſſano Chieſe deſtinate al libero eſercizio del culto, vi compieghiamo il contenuto numero d' eſemplari del relativo eſtratto de' regiſtri del Direttorio medeſimo, e non laſciamo d' indicarvi per effetto della determinazione medeſima che non poſſano più aver luogo le proceſſioni, la pompa religioſa, la pubblicità nel portare il Viatico a moribondi, ed infermi, l' accompagnamento eccleſiaſtico de' defunti, il ſuono ſtraordinario delle Campane per allegrezza delle feſtività, o il culto dei Funerali, e ſomiglianti altre eſteriorità compreſo l' obbligo a ciaſcun Miniſtro di culto di non farſi vedere al pubblico in eſercizio delle ſue funzioni.

Nel comunicarvi queſto ſuperiore ordine vi incarichiamo di farlo ſentire a tutti i miniſtri di qualunque culto, e di riferirci ſenza eccezione i contravventori per l' applicazione della pena, che la Coſtituzione, e l' accennata determinazione del Direttorio ha loro aſſegnato. *Salute, e Fratellanza.*

Firm. l'erabò Preſidente — Suncino. —— Sott. Sacchi Segretario.

Per copia conforme — Bottazzi Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indivisibile.

LEGGE del giorno 15. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 14. Meſſidoro anno VI. Repubb. ha riconoſciuto l' urgenza della Riſoluzione ſeguente.

Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 14. Meſſidoro ſuddetto.

Conſiderando, che le Leggi 19. Nevoſo, e 22. Germile non hanno finora ottenuto il pieno loro effetto:

Conſiderando, che la inſufficienza del numero attuale de' Granatieri della Guardia del Corpo Legislativo per il ſervizio giornaliero porta un eccesſivo ſopraccarico alla Guardia Nazionale della Comune di Milano:

Dichiarata l' urgenza ſugli eſpoſti motivi, — Riſolve:

I. La Guardia del Corpo Legislativo viene completata con un numero d' Individui tratti dalla Truppa aſſoldata: ed il Potere Eſecutivo dà a queſto effetto gli ordini, e le diſpoſizioni relative.

II. La ſcelta ſi fa dal Capo-Guardia de' Granatieri del Corpo Legislativo ſul totale dell' Infanteria eſiſtente nel Comune di Milano, colle avvertenze preſcritte dalle Leggi 19. Nevoſo, e 22. Germile.

III. Non reſta con ciò tolto il concorſo ad ogni Individuo della Guardia Nazionale Sedentaria.

IV. E' derogato agli articoli 3. e 4. della Legge 22. Germile in ciò che riguarda la verificazione, e trasmiſſione de' Certificati demandati al Miniſtro degli Affa-

Digitized by Google

ri Interni per gl' Individui della Guardia Nazionale Sedentaria, ed al Miniſtro della Guerra per la Truppa aſſoldata.

V. Gl' Inſpettori delle due Sale ſono autorizzati alla verificazione de' Certificati per l'ammiſſione alla Guardia del Corpo Legislativo.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

Segnat. Alborghetti Preſidente — B. Ambroſioni — G. Conti Segretarj.

Seduta del giorno 15. Meſſidoro ſuddetto. — Il Conſiglio de' Seniori Approva.

Conti Preſidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

15. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Coſtabili Preſidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

Legge del giorno 15. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 8. Meſſidoro anno VI. Repubb. ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.

Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 7. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Conſiderando, che la Coſtituzione non accorda alloggio a ſpeſe della Repubblica, ſe non ai Membri del Direttorio Eſecutivo, ed agli Iſtitutori meſſi alla direzione delle Scuole Primarie, come agli Articoli 172., e 295.

Conſiderando, che la Nazione ha molti Locali opportuni per iſtabilirvi tutti i pubblici Offici, ſenza caricarſi di ſpeſe d' affitti per tale oggetto.

Dichiarata l' urgenza ſul motivo di ſollevare al più preſto la Nazione d' ogni indebito peſo, riſolve:

I. Reſta vietato al Potere Eſecutivo l' ulteriori vendite delle Caſe, e Fabbricati abitati in addietro da Corporazioni religioſe ſoppreſſe, e da ſopprimerſi, come pure la vendita de' Mobili alle medeſime appartenenti, ſino a che ſia provveduto agli oggetti contemplati nella preſente Legge.

Sono però eccettuati que' Fabbricati in Campagna che formano parte di tenute, e ſono neceſſaria dote de' Fondi Nazionali alienabili.

II. Ceſſano a tutto il venturo Fruttidoro gli affitti, che attualmente incombono alla Nazione per gli Offici dei Miniſtri, e di tutti gli altri Funzionarj pubblici in ogni Dipartimento della Repubblica, eccettuati i Cenſori, cui la Legge accorda l' alloggio.

III. In detti fabbricati verranno collocate tutte le Caſe di forza, e cuſtodia, i Tribunali d'ogni claſſe, le pubbliche Autorità, i Quartieri, ed Offici per la Guardia Nazionale, come pure tutti gli ſtabilimenti di pubblica iſtruzione, e gl' Iſtitutori poſti alla direzione delle Scuole Primare.

IV. Tutti gli Offici di Poſta di lettere, e di Cavalli ſaranno collocati in detti fabbricati, e la Nazione ne ritira il corriſpondente affitto, quando le Poſte ſiano appaltate.

V. Sono pure ridotti tai fabbricati ad uſo di alloggio per Ufficiali, e Commiſſarj, di Caſerme per ſtazione, e tranſito, Oſpedali, Scuderie, Magazzini, ed altre occorrenze tanto per la Truppa, che per qualunque effetto appartenente alla Repubblica.

VI. Tutti gli Ufficiali della Truppa, e gli altri Impiegati adetti al Militare s' uniformano al Piano di alloggio, che verrà determinato dalla Legge.

VII. I Locali, che rimarranno vacanti dopo gli uſi ſtabiliti dalla preſente Legge vengono affittati in preferenza a quei Cittadini, che eſſendo Membri di qualche Coſtituita Autorità, hanno obbligo di dimorare in un tal dato Comune, poſcia ai Profeſſori tanto del Corpo del Genio, quanto dell' Iſtituto Nazionale, ed agli altri Precettori pubblici. Il rimanente verrà poi a ſuo tempo alienato.

VIII. Tutti i Mobili delle anzidette Corporazioni Religioſe ſono raccolti in Magazzini per eſſere poi ripartiti a comodo delle reſidenze delle Autorità Coſtituite, nei modi da preſcriverſi dal Potere Eſecutivo.

IX. Le Amminiſtrazioni Centrali ſono incaricate di far ſeguire col mezzo delle Municipalità gli eſatti Inventarj, de' Locali, e Mobili, i quali ſotto grave reſponſabilità rimangono affidati alla loro cuſtodia ſotto le diſcipline, che il Potere Eſecutivo troverà opportuno di ſtabilire. X.

Digitized by Google

X. Il Potere Esecutivo è incaricato a sollecitamente sopprimere le anzidette Corporazioni ne' luoghi, ne' quali mancassero i locali accennati dalla presente Legge.
XI. Il Potere Esecutivo informerà entro nove decadi il Corpo Legislativo della piena esecuzione della presente Legge per le ulteriori determinazioni.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Albroghetti Presidente — B. Ambrosioni — Manenti Segretarj.
Seduta del giorno 15. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.
Conti Presidente — Cologna — Turchi Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 16. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Costabili Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

Légation Française.

AVIS — Aux Citoyens Français.

L'Ambassadeur de la République française invite ceux de ses Compatriotes, qui sont actuellement sur le Territoire Cisalpin, à concourir par leurs dons patriotiques, aux frais de la guerre que la France soutient contre le gouvernement Anglais, son éternel ennemi. Du succès des expéditions qui sont dirigées contre ce gouvernement usurpateur, dépend la prospérité de la Nation Française.
L'Ambassadeur observe à ses Concitoyens qu'il est chargé de faire deux listes: l'une contiendra les noms de ceux qui auront donné, dans cette occasion, de nouvelles marques d'attachement à leur Patrie: l'autre désignera ceux qui feront demeurés insensibles à ses besoins. Toutes deux seront envoyées au Directoire exécutif.
Milan le 15. Messidor 6. année repubblicaine.
L'Ambassadeur de la République Firm. Trouvé.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 16. Messidoro anno VI. Repubblicano.

AVVISO.

In esecuzione del §. VII. della Legge 22. Fiorile il Ministro dell'Interno deduce a pubblica notizia d'essersi manifestata l'Epizoozia nella Comune di Garlasco Provincia Lumellina limitrofa col Dipartimento del Ticino.
Pel Ministro dell'Interno, il Segretario Centrale Firm. Rasori.
Sott. Zuccoli Capo-Sezione.

In nome della Repubblica Francese una ed indivisibile.

Regolamento per l'Alloggio delle Truppe.

Art. I. L'alloggio delle truppe non potrà essere stabilito presso l'abitante, che in ragione degl'Individui effettivamente presenti.
Art. II. Gli alloggi che verranno somministrati dagli abitanti, saranno composti, a misura dei differenti gradi, nel modo che segue: — Cioè.
L'alloggio del General d'Armata sarà composto del numero di Camere giusta il suo bisogno tanto per lui e suoi Secretarj, che per i suoi Domestici, di una Cucina e delle Scuderie necessarie pei suoi Cavalli.
Quello del Generale Capo dello Stato Maggiore Generale sarà conforme al suo grado, e gli verrà fornito inoltre il numero di Camere ch'egli crederà opportuno per lo stabilimento de' suoi Uffici, alloggio de' suoi Segretarj ec.
Il Generale Comandante d'Artiglieria, e il General Comandante del Genio, avranno l'alloggio adattato al lor grado, ed inoltre l'alloggio necessario ai loro Uffici.
Quello del Generale di Divisione sarà di quattro Camere, e un gabinetto mobiliati, tanto per lui che pel suo Secretario, di una Cucina, delle Camere, e Letti sufficienti per dormire a due a due sei domestici, e delle Scuderie necessarie per i suoi cavalli.
Quello del Generale di Brigata, sarà di tre Camere e un Gabinetto mobiliati, tanto per lui che per i suoi Secretarj, di una Cucina, di Camere e Letti necessarj per dormire a quattro domestici a due a due, e delle Scuderie necessarie per i suoi cavalli.
Quello d'un Ajutante Generale sarà di tre Camere mobiliate, di una Cucina, Stanze, e Letti necessarj per l'alloggio di quattro domestici a due a due, e delle Scuderie che abbisognano pe' suoi cavalli. Quel-

Digitized by Google

Quello di un Ajutante di Campo, di un Aggiunto, farà di una Camera e un Gabinetto mobiliati, una Stanza per il suo domestico, e di una Scuderia per i suoi cavalli. L'Aggiunto, o Ajutante di Campo, che farà Capo di Squadrone o di Brigata, avrà l'alloggio fissato al suo grado.

Quello del Capo di Brigata, farà di tre Camere mobiliate, di una Cucina, delle Stanze e Letti necessarj per tre Domestici, colle Scuderie opportune pe' suoi cavalli.

Quello del Capo di Battaglione, o di Squadrone farà di due Camere mobiliate, di una Cucina, di una Stanza, e di un Letto per due Domestici, e Scuderie necessarie per i suoi cavalli.

Quello del Quartier-Mastro farà di due Camere mobiliate, e di un'altra con un Letto per il suo Domestico con una Scuderia per i di lui cavalli.

Quello del Capitano, Ajutante Maggiore, e Chirurgo Maggiore, farà di una Camera e di un Gabinetto mobiliati, e di un'altra con un Letto per il suo Domestico.

Quello del Luogotenente, e Sotto-Tenente farà di una Stanza mobiliata, e di un'altra con un Letto pel suo Domestico.

Quello del Capo di Brigata, Capo di Battaglione, Capitano, ed Officiale d'artiglieria non addetti al reggimento, farà, oltre l'alloggio fissato al suo grado, di una Camera chiara mobiliata senza Letto. Riguardo ai Luogotenenti del Corpo del Genio, avranno l'alloggio del Capitano.

Quello del Commissario Ordinatore impiegato in capo, farà composto del numero di Camere mobiliate di cui avrà bisogno tanto per lui e suoi Segretarj che per i suoi domestici, d'una Cucina, e delle Scuderie necessarie pe' suoi cavalli; ed inoltre di ciò che è necessario per i suoi Ufficj.

Quello di ciascun Commissario Ordinatore farà di tre Camere e un Gabinetto mobiliati tanto per esso che per il suo Segretario: d'una Cucina, Stanze e Letti bastanti per quattro Domestici a due a due, Scuderie necessarie ai suoi cavalli, oltre tre Stanze per il suo Ufficio.

Quello di ciaicun Commissario di Guerra farà di due Camere mobiliate, di una Cucina e di una Stanza con letto per i suoi Domestici, di una Scuderia per i suoi cavalli, oltre due Camere per Ufficj.

Quello del Secretario del Commissario di guerra farà di una Camera mobiliata.

Quello del Medico e Chirurgo in capo farà lo stesso di quello del Capo di Brigata.

Quello dell'Officiale di Sanità di prima classe, farà lo stesso di quello del Capitano, e quello di seconda e terza classe eguale a quello del Luogotenente.

I Letti che verranno somministrati dagli abitanti negli alloggi degli Officiali, saranno forniti di una sopraccoperta, di un pagliariccio, di due matteraffi o di un solo con un piumaccio, di un capezzale, due coperte, un pajo di lenzuoli da cargiarsi ad ogni quindici giorni in tempo d'estate, e ad ogni venti giorni in inverno.

Ogni Camera da letto farà mobiliata di un Tavolo, Sedie, Armadio o Comò ferrato a chiave, d'un Porta mantello, d'uno Specchio, di un Catino per l'acqua colla sua tinozza, e due asciugatoj, i quali verranno cangiati ogni otto giorni.

Riguardo alle altre Camere accordate agli Officiali, le quali non debbono esser fornite di Letto, saranno mobiliate con Tavoli, Sedie, Candelieri, ed altri utensigli necessarj. Ciascun Letto per Domestico farà eguale a quello del Soldato.

Gli abitanti somministreranno ai Bassi Officiali e Soldati un Letto per due uomini effettivi, eccettuati gli Ajutanti, Tamburri e Trombette maggiori, i Sergenti maggiori, i Marescalli degli alloggi in capo, i quali dormiranno soli, egualmente che i condottieri principali dei Carriaggi ed altri impiegati in capo all'armata. Riguardo agli operaj e carrettieri degli equipaggi, ed altri impiegati, dormiranno a due a due.

I Letti che verranno somministrati dagli abitanti ai Bassi Officiali, Soldati, ed altri, saranno forniti di un Pagliariccio, di un Matteraffo o di un piumaccio, a seconda della possibilità, di una coperta di lana, un capezzale, un pajo di lenzuola da cangiarsi ogni mese in inverno, e ogni venti giorni in estate. Vi saranno nella Camera due sedie o una panca.

Mediante il suddivisato regolamento, l'alloggio delle truppe riuscirà estremamente facile ad ogni Municipalità; e ciascun Militare saprà che non deve esigere dall'abitante nulla più di ciò che viene divisato nel detto regolamento. Io mi lusingo, che cesseranno tutte le difficoltà fatte dagli abitanti di molte Città della Cisalpina, e segnatamente di quella di Milano, per l'alloggio degli Officiali,

Digitized by Google

ciali, quando ciascun abitante saprà in una maniera precisa quanto deve ad ogni Officiale presso lui alloggiato; quindi è necessario che l' Officio degli Alloggi non mandi presso gli abitanti che degli Officiali di un grado proporzionato alla loro possibilità, restando fissato l' alloggio a norma del grado.

Dato a Milano li 17. Messidoro anno sesto della Repubblica Francese una ed indivisibile.

Il Generale di Brigata Capo dello Stato Maggiore Firm. Leclerc.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Legge del giorno 18. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 18. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando la necessità del pronto e stabile adattamento de' locali di pertinenza della Nazione esistenti in varj Dipartimenti della Repubblica per uso di Quartieri della Truppa, e per magazzini Militari da bocca e da guerra.

Considerando, che nel Messaggio del Direttorio 1. corrente la spesa presuntiva pei lavori da farsi all' indicato oggetto nelle diverse Piazze della Repubblica è calcolata in lir. 600m. circa;

Dichiarata l' urgenza sul motivo, che nelle attuali circostanze ogni ulteriore ritardo di tale provvidenza è pregiudizievole al servigio militare, e riesce d' aggravio alli particolari, risolve:

I. Si pongono a disposizione del Potere Esecutivo altrettanti Beni nazionali, quanti bastino all' incasso della somma di lire seicento mila da erogarsi negli adattamenti da lui proposti di locali di ragione della Repubblica ad uso di quartieri, caserme, e magazzeni militari giusta le perizie esibite dalle rispettive Amministrazioni Centrali dei Dipartimenti.

II. Il Ministro della Guerra fa verificare col mezzo d' Ingegneri militari la congruenza dei lavori proposti, e delle corrispettive perizie.

III. Le Amministrazioni Centrali hanno tutta la parte economica de' sopraccitati lavori che si fanno eseguire mediante alta pubblica, e relativo capitolato. La collaudazione di dette opere si eseguisce dai suddetti Ingegneri militari.

IV. Gli adattamenti prescritti nella presente Legge hanno luogo solamente pei locali ad uso militare che sono di ragione della Repubblica, esclusi gli edifizj di ragione privata in quei Comuni, nei quali si possono surrogare de' locali spettanti alla Nazione a norma della Legge del giorno 15. corrente.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Ramondini Presidente — Magno de' Magni — G. Conti Segretarj.

Seduta del giorno 18. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Conti Presidente — Turchi Segretario — Solari Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

19. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Firmat. Costabili Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 18. Messidoro Anno 6. Repubblicano.

Vista la lettera dell' Ispettore di Polizia Generale presso il Dipartimento del Benaco 3. Fiorile, da cui rilevasi il colpevole silenzio tenuto dalla Municipalità di Castiglione delle Stiviere sugli avvenimenti controrivoluzionarj dei 30. Piovoso, 1. e 2. Ventoso, ch' ebbero luogo in quella Comune, e ne' suoi contorni.

Viste due lettere, una del suddetto Ispettore 17. Fiorile, l' altra del Commissario del Potere Esecutivo dei 18., dalle quali risulta la indolenza della Municipalità in tutto ciò che riguarda servigio pubblico; per cui il Popolo altamente ne mormora;

Visti i documenti, che provano la malaversazione del pubblico danaro da lei fatta:

Visto il di lei attentato alla Costituzione, ed alla Legge 21. Ventoso nell' aver procurato di far chiudere per uno spirito di vendetta, il Circolo di Castiglione ad onta della protesta fatta in contrario dal Presidente Mojolarini;

Digitized by Google

Visti finalmente i rapporti del Ministro della Polizia Generale dei giorni 12. e 22. Fiorile e 15. Messidoro, i quali dimostrano all' evidenza la condotta antirepubblicana e trascurata della Municipalità:

Considerando, che in forza dell' Articolo 196 della Costituzione, il Direttorio può sospendere, o destituire immediatamente gli Amministratori, sì de' Dipartimenti, che de' Distretti, e mandarli innanzi ai Tribunali del Dipartimento, quando i casi lo esigono:

Considerando, che il Cittadino Gio. Battista Mojolarini attual membro della Municipalità di Castiglione è il solo che siasi opposto alle di lei dilapidazioni, il solo che abbia tentato di procurare il pubblico bene,

Il Direttorio Esecutivo determina:

I. I Cittadini Bellini, Morati, Pastorio, Beschi, Faini, e Paglia membri della Municipalità di Castiglione delle Stiviere sono dimessi.

II. I Membri sunnominati che vengono dimessi, sono tradotti d' avanti al Tribunal Criminale di Asola Dipartimento del Benaco per render conto della loro condotta.

III. Si sostituisce provvisoriamente un' altra Municipalità.

IV. I di lei membri sono i Cittadini: Mojolarini Gio. Battista, Picinelli Pompeo, Ruggeri Lorenzo, Gasapini Lorenzo, Nodari Lelio.

V. Il Ministro della Giustizia, e quello dell' Interno sono incaricati ciascuno in ciò che gli appartiene alla esecuzione della presente determinazione.

VI. Si darà notizia del presente atto al Corpo Legislativo, perchè sia successivamente provveduto alla elezione de' Municipali.

La presente determinazione sarà stampata.

Per Spedizione conforme il Presidente del Direttorio Esecutivo Firmat. Costabili.

Pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

Repubblica Francese — Armata d' Italia.

PROCLAMA.

Quartier Generale di Milano, li 18. Messidoro anno 6. della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

Brune Generale in Capo dell' Armata d' Italia.

L' Europa è testimonio delle scene sanguinose di cui n' è ora l'Italia il teatro. Sfuggita appena alle sciagure della guerra, vede ella con isdegno la discordia richiamarle di nuovo. Le amichevoli insinuazioni del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese, non valsero su di alcune popolazioni, le quali si laceravano le une le altre, e tutte correvano a una perdita certa.

L' Armata Francese, circondata di sedizioni e di guerre civili, ha dovuto tenersi in guardia. Era facile lo scorgere in tutti quelli movimenti l' influenza del perfido Inglese, il quale ha tentato tutti i delitti contra il riposo del mondo, e che sa troppo sovente trar partito dalle passioni anco le più generose.

Lo scopo reale di queste ultime manovre dell' Inghilterra, è di impedire l' organizzazione delle nuove repubbliche in Italia, di paralizzare gli sforzi del Direttorio per assicurar la pace a tutti i Popoli del Continente, e condur noi sopra tutto con degli oltraggi, a rompere i trattati, di cui sa bene che siamo religiosi osservatori.

Sempre sicura di punire i suoi nemici, la Repubblica Francese gli scorgeva; ma fra loro e con loro scorgeva pure degli amici traviati. Essa ha voluto ridurre i primi all' impotenza, e ricondurre gli altri alla pace, assicurando la lor tranquillità.

In vista della formal domanda del Direttorio Esecutivo, il Re di Sardegna ha accordato un Amnistia piena ed intera. Rapporto alle ultime turbolenze non si farà ricerca alcuna. Sono annullate tutte le procedure relative a opinioni o fatti politici. Coloro che erano perseguitati, o che a temere aveano delle persecuzioni per tali motivi, possono rientrare in Piemonte, godere le lor sostanze e disporne. Per garante di questa promessa e della tranquillità del Paese da esso governato, il Re di Sardegna ha ricevuto guarnigion francese nella cittadella di Torino.

Così debbono estinguersi i fuochi delle guerre civili. Dopo tanti sacrifici per dar la pace all' Italia, la Repubblica Francese non soffrirà giammai che questo bel Paese sia dato in preda alle più sanguinose devastazioni.

Io invito dunque tutti gli amici dei Francesi, i quali, eccitati dalle ingiurie, dalle minaccie, dalle persecuzioni del partito contrario, hanno pre-

le

Digitized by Google

se le armi per difendere la lor vita e il loro onore, a deporre quest' armi e ritornare ai loro focolari, in seno delle loro famiglie, sicuri di non essere più inquietati.

Riguardo a coloro i quali, dopo quest' invito amichevole e solenne, formassero ancora delle unioni armate, straniere all' organizzazione dell' armata francese o delle truppe dei Governi d' Italia, dichiaro loro, ch' essi verran considerati siccome nemici della Francia, partigani degli Inglesi, autori delle torbolenze; e come tali li farò punire.

Sott.' Brune.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
Milano li 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.

La Municipalità del Circondario del Comune di Milano Dipartimento d' Olona.
Al Parroco di

Vi trasmettiamo la quì unita copia conforme di Lettera dell' Amministrazione Dipartimentale relativa alle cerimonie religiose di qualunque culto, invitandovi a conformarvi esattamente alle disposizioni in essa accennate per ciò che vi appartiene, ed a procurarne il corrispondente adempimento da tutti quelli, che da voi dipendono, sotto la vostra responsabilità. — Salute, e fratellanza.
Firm. Ferrari Presidente — Ferrario M. — Sott. Bottazzi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

L' Ispettore di Polizia del Rione avvisa il Cittadino Parroco che è proibito ogni qualunque culto esteriore; come pure ogni questua di qualunque sorta fuori di Chiesa, siccome contrarie alla nostra Costituzione.
Milano dall' Ufficio dell' Ispettore di polizia del Rione 19. Messidoro anno VI. Rep.
Firm. Cambialli Ispettore.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro anno. VI. Repubblicano.

Considerando, che è di estrema importanza per l' attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj dei Giudici di Pace in esecuzione dell' Articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo, — Risolve:
Il Dipartimento del Lario è ripartito ne' seguenti Circondarj

Circondarj comprendono,

1. Chiavenna colle quattro vicinanze: Villa Piuro, Campedello, Valle S. Giacomo. Residenza in Chiavenna; popolazione 8518.
2. Gordona con Menarola. Mese. Prata. Samelaco. Novate. Residenza in Gordona, popolazione 5630.
3. Distretto di Domaso da Bugiallo a S. Abondio inclusivamente. Residenza in Gravedona, popolazione 13004.
4. Da Nobiallo a Colono inclusivamente, e compresi Bellagio colle Comuni di mezzo, e Ville, Lezzeno, Val-Menaggio, Porlezza, Cavargna, e Val-Solda. Residenza in Menaggio, popolazione 14798.
5. Da Argento ad Oliveno inclusivamente compreso il Comune di Pigra, e di Campione. Residenza in S. Fedele, popolazione 7603.
6. Distretto di Laglio. Residenza in Laglio, popolazione 7525.
7. Como, Città, Borghi, e così detti Corpi Santi. Residenza in Como, pop. 15130.
8. Distretto di Uggiate, e di Zezzio inferiore, e le seguenti Comunità del Distretto di Fino. Bernate. Breggia con Lazzago. Cusciago. Casnate con Baraggiola. Civello con Brugo. Cassina Rizzarda, con Boffalora, Monticello, e Ronco. Cadorago. Fino con Bricoletta, e Fiorenzola. Molino Ronca Soceo, e Mornasio, Luisago con Bricola. Luicino. Maccio con Macciasca, e Brusada. Montano con Casireo. Rebbio. Vertemate con Rionca, e Bunone. Intimiano. Montorfano. Altre Comunità del Distretto d' Erba. Arcellasco con Torricella, Monticello, Carpesino, e Brugora. Albesio, Buccinigo con Molena. Cassano con Sirtolo. Carcano con Corogna. Crevena con Mornigo. Erba. Incino, con Villicino, Rogera, e Ferrara. Lezza. Paravicino con Pomerio, e Caseglio. Ponte con Cassina Busnighello. Villa Albese con Serugia. Residenza in Como, popolazione 24078.

9. Di-

9. Distretto di Desio, e le seguenti Comunità del Distretto di Seveso. Birago. Barlassina. Binzago. Cogliate con S. Dalmazio. Suriano. Cesano Maderno. Limbiate con Montebello. Seveso con Cassina Farga, e Solaro. Parte del Distretto di Mariano. Albiate. Canonica del Lambro con Pegorino. Castelletto, Vernetto, e Cassina Bostalora. Ponte del Distretto d' Erba. Fabbrica. Lurago. Residenza in Desio, popolazione 29366.
10. Comprende il restante delle Comuni dei Distretti di Mariano, Seveso, Erba, e Fino. Residenza in Mariano, popolazione 33071.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Alborghetti Presidente — Manenti — G. Conti Segretarj.

Seduta del giorno 19. Messidoro anno sudd. — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Conti Presidente — Turchi — Cologna Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Li 21. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che è di estrema importanza per l' attivazione del Poter Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace in esecuzione dell' Articolo 212. della Costituzione;

Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo, — Risolve:

Il Dipartimento del Mella è ripartito ne' seguenti Circondarj.

Circondarj che comprendono

1. Rione primo, e secondo. Residenza in Brescia
2. Rione terzo, e quarto. Residenza in Brescia
} popolazione 44195.

3. Distretto di Garza Orientale. Distretto di Garza Occidentale: Inoltre Gussago. Sale di Gussago. Rodengo. Ronco. Pedergnone. Celatica. Castegnato. Sajano. (Pertirenze del Distretto delle Vigne) Inoltre: Lograto. Torbole. Calalio. Maclò. [Pertinenze del Distretto interno] Residenza in Brescia, pop. 28011.
4. Distretto dei Marmi. Distretto del Naviglio. Residenza in Rezzate pop. 21456.
5. Distretto delle Fucine. Comune di Bagolino: Inoltre. Livemmo. Lavino. Navone. Erano aggregati al Distretto delle Miniere. Restano aggregati al Distretto delle Fucine anche per la Municipalità. Residenza in Vestone, pop. 15864
6. Distretto delle Miniere. Distretto delle Armi: Inoltre. Brione del Distretto delle Vigne, che aggregasi pure al Distretto delle Armi per la Municipalità. Residenza in Tavernola, popolazione 14710.
7. Distretto del Basso Sabino: Inoltre. Ome. Valenzano. Paderno. Monticel Brusati. Camignone pertinenze del Distretto delle Vigne: Inoltre. Paratico, e Rivatica pertinenze del Distretto del Monte Orfano. Restano pure queste ultime aggregate al Distretto del Basso Sabino per la Municipalità. Residenza in Iseo, popolazione 15518.
8. Distretto del Monte Orfano. Comune di Rovato: Inoltre. Ospitaletto. Travagliato. Tranzano. Berlingo. Colbrano [Pertinenze del Distretto interno]. Residenza in Rovato, popolazione 21948.
9. Distretto delle Sete. Comune di Chiari. Comune di Palazzolo. Residenza in Chiari, popolazione 23133.
10. Distretto delle Pianure. Comune degli Orzi Nuovi colle sue pertinenze. Residenza in Orzi Nuovi, popolazione 14217.
11. Distretto dello Strone. Comune di Virola Nova. Comune di Pontevico. Comune di Quinzano. Comune di Manerbio. Residenza in Virola Nova pop 27017.
12. Distretto di Caccia Libera. Comune di Caneto. Comune di Uitiano con Volongo, il quale fa per se anche per la Municipalità: Inoltre. Milzano, che si aggrega al Distretto di Caccia Libera anche per la Municipalità. Residenza in Gambara, popolazione 20086.
13. Distretto di Gottolengo. Comune di Calvizzano colle sue pertinenze. Comune di Ghedi. Residenza in Calvizzano, popolazione 17313.

14. Di-

Digitized by Google

14. Distretto del Monte. Comune di Leno. Residenza in Bagnolo, popolazione 14683. Resta derogato alla Legge 13. Fiorile anno VI. per quelle mutazioni Municipali, che sono portate dalla presente.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Albroghetti Presidente — Manenti — G. Conti Segretarj.
Seduta del giorno 19. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.
Conti Presidente — Turchi — Cologna Segretarj.
Il Dirett. Esecut. ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 21. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro Anno VI. Repubblicano.

Considerando che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj dei Giudici di Pace in esecuzione dell'Articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l'urgenza sopra il precedente motivo, Risolve:
Il Dipartimento dell'Alta Padusa è ripartito ne' seguenti Circondarj:
Circondarj —— Comprendano.
1. Comune di Cento colle sue Ville. Residenza in Cento, Popolazione 23256.
2. Comune di Finale colle sue Ville. Residenza in Finale, Popolazione 17759.
3. Comune di S. Gio., Comune di S. Agata. Residenza in S. Gio., Popolazione 13131.
4. Comune di Pieve, Comune di S. Pietro in Casale colle sue Ville. Residenza in Pieve, Popolazione 15930.
5. Comune di S. Felice, Comune di Crevalcore. Residen. in S. Felice, Popol. 15986.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Alborghetti Presidente — Manenti — G. Conti Segretarj.
Seduta del giorno 19. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi — Cologna Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
21. Messidoro Anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Legge del giorno 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace in esecuzione dell'Articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l'urgenza sopra il precedente motivo, risolve:
Il Dipartimento d'Olona è ripartito ne' seguenti Circondarj:
Circondarj —— Comprendono.
1. Circondario primo
2. Circondario secondo
3. Circondario terzo
4. Circondario quarto
) Residenza in Milano, Popolazione 127124.
5. Monza col suo Circondario. Distretto di Sesto S. Gio. Resid. Monza, Pop. 17905.
6. Distretto di Gorgonzola, Distretto di Cernusco Asinario, Residenza Gorgonzola, Popolazione 16526.
Distretto di Bollate, Distretto di Baggio, Distretto di Linate. Residenza Milano Popolazione 25969.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Alborghetti Presidente — G. Conti — Manenti Segretarj.

Seduta del giorno 19. Meſſidoro ſuddetto. — Il Conſiglio de' Seniori Approva.
Conti Preſidente — Turchi — Cologna Segretarj.
Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita. — 21. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Preſidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Legge del giorno 19. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.
Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 11. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Conſiderando, che è di eſtrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciaſcun Dipartimento della Repubblica i Circondarj dei Giudici di Pace in eſecuzione dell'articolo 212. della Coſtituzione;
Dichiarata l'urgenza ſopra il precedente motivo, riſolve:
Il Dipartimento del Lamone, è ripartito ne' ſeguenti Circondarj;

Circondarj —— Comprendono.

1. Comune di Ravenna, Diſtretto di Ravenna, Comune di Ruſſi. Reſidenza Ravenna, Popolazione 20000.
2. Comune di Bagnacavallo, Comune di Cottignola, Comune del Primato Leonino. Reſidenza Bagnacavallo, Popolazione 24000.
3. Comune di Lugo, Comune di Fuſſignano. Reſidenza Lugo, Popolazione 24000.
4. Comune di Maſſa Lombarda, Diſtretto di Buonacquiſto. Reſidenza di Maſſa Lombarda, Popolazione 13000.
5. Comune d'Imola, Diſtretto d'Imola, Comune di Dozza. Reſidenza Imola, Popolazione 21000.
6. Comune di Caſtel Senio, Diſtretto di Bagnara. Reſidenza, Caſtel Senio, Popolazione 14000.
7. Diſtretto di Toſſignano, Diſtretto di Caſtel del Rio. Reſidenza Toſſignano, Popolazione 12000.
8. Comune di Caſola, Comune di Riolo. Reſidenza Caſola, Popolazione 9000.
9. Diſtretto di Meldola, Diſtretto di Predappio. Reſidenza Meldola Popolazione 10000.
10. Comune di Forlì, Diſtretto di Forlì. Reſidenza Forlì, Popolazione 29000.
11. Comune di Faenza. Reſidenza Faenza, Popolazione 30000.
12. Comune di Briſighella. Reſidenza Briſighella, Popolazione 12000.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
Segnat. Alborghetti Preſidente — G. Conti — Manenti Segretarj.
Seduta del giorno 19. Meſſidoro ſuddetto. — Il Conſiglio de' Seniori Approva.
Conti Preſidente — Turchi — Cologna Segretarj.
Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
21. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Preſidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
LEGGE del giorno 19. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.
Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 11. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Conſiderando, che è di eſtrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciaſcun Dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace in eſecuzione dell'Articolo 212. della Coſtituzione;
Dichiarata l'urgenza ſopra il precedente motivo, riſolve:
Il Dipartimento del Ticino è ripartito ne' ſeguenti Circondarj;

Circondarj —— Comprendono.

1. Comune di Maggenta, Diſtretto di Maggenta. Reſidenza Abbiategraſſo. Diſtanza maggiore dalla Reſidenza miglia 9. Popolazione 17232.
2. Comune di Abbiategraſſo, Diſtretto di Abbiategraſſo. Reſidenza Abbiategraſſo, Diſtanza maggiore della Reſidenza miglia 9., Popolazione 14322.

Digitized by Google

3. Distretto di Binasco, Distretto di Rosate, Comune di Casorate. Residenza Binasco, Distanza maggiore dalla Residenza miglia 9., Popolazione 24840.
4. Comune di Pavia, Distretto dei Parchi, Distretto di Breguardo. Residenza Pavia, Distanza maggiore dalla Residenza miglia 9., Popolazione 36414.
5. Distretto di Belgiojoso, Distretto di Pieve Porto Morone, Comune di Chignolo. Residenza Belgiojoso, Distanza maggiore dalla Residenza miglia 9. Popolazione 29541.
6. Comune di S. Colombano, Comune di S. Angelo, Distretto di Villanterio. Residenza S. Angelo, Distanza maggiore miglia 7., Popolazione 20473.
7. Distretto di Melegnano, Distretto di Locate. Residenza Melegnano, Distanza maggiore della Residenza miglia 9., Popolazione 18944.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Alborghetti Presidente — B. Ambrosioni — Manenti Segretarj.
Seduta del giorno 19. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
21. Messidoro Anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 11. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj dei Giudici di Pace in esecuzione dell'articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l'urgenza sopra il precedente motivo, risolve:
Il Dipartimento dell'Alto Pò è ripartito ne' seguenti Circondarj;

Circondarj —— Comprendono.

1. Comune di Cremona, e Corpi Santi, Distretto di Due Miglia. Residenza Cremona, Popolazione 30443.
2. Distretto di Pieve d'Olmi. Residenza Sospiro, Popolazione 11876.
3. Comune di Casal Maggiore, e vicinanze, Distretto di Casalmaggiore, Comune di Sabbionetta ed annessi. Residenza Casalmaggiore, Popolazione 27236.
4. Comune di Viadana, ed annessi, Distretto di Dosolo. Residenza Viadana, Popolazione 18206.
5. Comune di Bozolo, Comune di Gazzolo, Distretto di Bozolo. Residenza Bozolo, Popolazione 15984.
6. Distretto di Piadena. Residenza Piadena, Popolazione 13299.
7. Distretto di Vescovato. Residenza Vescovato, Popolazione 14987.
8. Distretto di Casal-Buttano. Residenza Casal-Buttano, Popolazione 14924.
9. Comune di Soresina, Distretto di Soresina. Residenza Soresina, Popolazione 22015.
10. Distretto di Pizzighettone. Residenza Pizzighettone, Popolazione 10823.
11. Comune di Soncino, Distretto di Fontanella. Residenza Soncino, Popolazione 15137.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Alborghetti Presidente — Manenti — G. Conti Segretarj.
Seduta del giorno 19. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.
Conti Presidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
21. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Legge del giorno 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il

Digitized by Google

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che è di estrema importanza per l' attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace in esecuzione dell' articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo, — Risolve:
Il Dipartimento del Benaco è ripartito ne' seguenti Circondarj;

Circondarj — Comprendono

1. Distretto degli Aranci. Residenza in Gaignano, Popolazione 9386.
2. Distretto dei Golfi, Comune di Salò, Distretto dei Colli. Residenza in Salò, Popolazione 18129.
3. Comune di Montechiaro, Comune di Calcinato, Comune di Bedizzole, Distretto della Penisola di Catullo, Comune di Desenzano. Residenza in Lonato, Popolazione 21324.
4. Comune di Carpenedolo, Distretto dei Bassi Colli, Comune di Volta con Cereta, Comune di Castel Goffredo. Residenza in Castiglione, Popolazione 23516.
5. Distretto delle Bocche del Mincio. Residenza in Peschiera, Popolazione 13340.
6. Distretto del Tione, Comune di Valeggio con Borghetto. Residenza in Villafranca, Popolazione 12761.
7. Distretto dell' Alto Adige, Comune di Zevio. Residenza in Zevio, Popolazione 10202.
8. Comune d'Asola, Distretto del Chiese, Comune di Acquanegra. Residenza in Asola, Popolazione 12666.

La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Alborghetti Presidente — Manetti — G. Conti Segretarj.
Seduta del giorno 19. Messidoro suddetto — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 21. Messidoro Anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuta l' urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro anno VI. Repubblicano

Considerando che è di estrema importanza per l' attivazione del Potere Giudiziario, il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace, in esecuzione dell' articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo, — Risolve:
Il Dipartimento della Montagna è ripartito ne' seguenti Circondarj.

Circondarj — comprendono

1. Distretto del Caldone, Residenza in Lecco, popolazione 17953.
2. Distretto d' Introbbio. Residenza in Introbbio, popolazione 7261.
3. Distretto della Riviera. Residenza in Bellano, popolazione 6771.
4. Distretto dell' Alto Lambro, e Oggionno, Bosisio, Casteletto, Annone, Cesana, Emberido, Suello, Molteno, Mojana, Rogeno, Civate, Ello, Pusiano, (del Distretto de' Laghi.) Residenza in Canzo, popolazione 19631.
5. Distretto dell' Adda Superiore, e Brianzola ec., Cagliano ec., Elava ec., Sarinetta ec, Tegnone ec., Vergano, (del Distretto de' Laghi.) Residenza in Brivio, popolazione 14409
6. Distretto del Piè de' Monti con Breno ec., Bulciago ec. e Barzago ec., Centemero ec., Cologna ec., Dolzago ec., Garbagnate Monastero, Nibionno ec., Sirone ec., Tregolo ec., (del Distretto de' Laghi.) Residenza in Missaglia, popolazione 20508
7. Distretto della Molgora. Residenza in Vimercate, popolazione 15055.
8. Distretto di Cassano. Residenza in Cassano, popolazione 10101.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Alborghetti Presidente — Manenti — G. Conti Segretarj.

Se-

Digitized by Google

Seduta del giorno 19. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva. Conti Presidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita. — 21. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascedun Dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace, in esecuzione dell'articolo 212 della Costituzione;
Dichiarata l'urgenza sopra il precedente motivo, — Risolve:
Il Dipartimento del Crostolo è ripartito ne' seguenti Circondarj.

Circondarj che comprendono

1. Comune di Reggio. Comune di Bagnolo. Residenza in Reggio, pop. 30624.
2. Comune di Gonzaga. Comune di Suzzara. Comune di S. Benedetto. Comune di Saviola. Residenza in Gonzaga, popolazione 28349.
3. Comune di Coreggio. Comune di S. Martino. Residenza in Coreggio, pop. 14236.
4. Comune di Novellara. Distretto di Fabbrico (levate le Ville di Rolo e Moglia, che si unifcono al Circondario di Gonzaga). Residenza in Novellara, popolazione 11506.
5. Comune di Brescello. Comune di Gualtieri, (tolta la Villa di Meletole, che si unisce al Comune di Castelnuovo di sotto). Residenza in Brescello, popolazione 11292.
6. Comune di Castelnuovo di sotto (tolta la Villa di Cadelbosco di sotto, che si unisce al Comune di Gualtieri). Residenza in Castelnovo di sotto, pop. 8500.
7. Distretto di Cavriago. Comune di Montecchio. Comune di S Ilario, [che unito alle Ville di Calerno e Gaida si erige in Comune, avendo fatto constare di avere 3000. abitanti]. Residenza in Cavriago, popolazione 11917.
8. Comune di Bibbiano. Distretto di S. Polo. Residenza in Bibbiano, pop. 8409.
9. Distretto di Scandiano. Distretto di Castellarano. Residenza in Scandiano, popolazione 13593.
10. Distretto di Castelnuovo ne' Monti. Distretto di Bussana. Distretto di Carpinetti. Residenza in Castelnuovo ne' Monti, popolazione 17961.
11. Distretto di Albinea. Residenza in Albinea, popolazione 7060.
12. Distretto di Minozzo. Residenza in Minozzo, popolazione 7266.
13. Distretto di Montefiorino. Residenza in Montefiorino, popolazione 6018.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Alborghetti Presidente — Manenti — G. Conti Segretarj.
Seduta del giorno 19. Messidoro anno fudd. — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi — Cologna Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
21. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj, de' Giudici di Pace in esecuzione dell'articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l'urgenza sopra il precedente motivo, Risolve:
Il Dipartimento del Mincio è ripartito ne' seguenti Circondarj;

Digitized by Google

Circondarj — Comprendono.

1. Rioni primo e secondo col loro Circondario esterno che comprende le seguenti Ville — Soave S. Maddalena, S. Antonio, S. Michele, Porto, Villanova, Majardina, Frassine, S. Giorgio, Stradella, e loro pertinenze. Governolo colle Comuni di quà del Mincio, cioè Seravalle con Zibiola, Sustinente con Sacchetta. Residenza Mantova, Popolazione 22454.
2. Rioni terzo e quarto colle seguenti Ville — Grazie, Curtatone, Montanara, S. Lazzaro, Levata, S. Silvestro, Cirese, e Virgiliano, S. Cataldo, Romanore, Borgo forte, Bocca di Ganda, Scorzarolo, Bulcoldo, Governolo di là del Mincio colle sue Ville, cioè Correggio, Micheli, e Cremaschi, S. Giacomo a Pò, Correggioli, Campione, Gazzo, Bagnolo S. Vito, e S. Biaggio S. Nicolò a Po. Residenza Mantova, Popolazione 20120.
3. Comune di Marcaria colle sue ville, Comune di Castellucchio colle sue Ville, Distretto di Gazzoldo. Residenza Marcaria, Popolazione 10454.
4. Distretto di Roverbella con tutte le sue Ville, Comune di Goito, e sue pertinenze. Residenza Roverbella, Popolazione 10043.
5. Comune dell' Isola della Scala, Distretto dell' Isola della Scala, Distretto del Castellaro. Residenza Isola della Scala, Popolazione 15844.
6. Comune d' Ostiglia con tutti i Paesi, che restano al di sotto tra i Fiumi Tartaro, e Pò. Residenza Ostiglia. Popolazione 19260.
7. Distretto di Sanguinetto, Distretto di Bovolone, Comune di Cerea Residenza, Sanguinetto, Popolazione 21750.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Alborghetti Presidente — B. Ambrosioni — Manenti Segretarj.

Seduta del giorno 19. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Conti Presidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Li 21. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Firmat. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Legge del giorno 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica, i Circondarj de' Giudici di Pace in esecuzione dell' articolo 212 della Costituzione;

Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo, risolve:

Il Dipartimento del Panaro è ripartito, ne' seguenti Circondarj;

Circondarj — Comprendono.

1. Comune di Modena Distretto di Campogalliano. Residenza Modena, Popolazione 27000.
2. Comune di Carpi, Distretto di Soliera, Distretto di Novi. Residenza Carpi, Popolazione 19044.
3. Comune della Mirandola, Distretto della Concordia, Residenza Mirandola, Popolazione 8367.
4. Distretto di Revere, Distretto di Quistello, Distretto di Poggio, Residenza Revere, Popolazione 22782.
5. Comune di Sassuolo, Distretto di Spezzano, Residenza Sassuolo, Popolazione 10995.
6. Distretto di Bomporto, Comune di Nonantola, Residenza Bomporto, Popolazione 12491.
7. Distretto di Castelfranco, Residenza Castelfranco. Popolazione 9969.
8. Distretto di Vignola con Savignano, Distretto di Spilamberto. Residenza Vignola, Popolazione 14623.
9. Distretto di Guiglia. Residenza Guiglia Popolazione 6000.
10. Distretto di Montese. Residenza Montese, Popolazione 8000.
11. Distretto di Paullo. Residenza Paullo, Popolazione 4344.
12. Distretto di Fanano. Residenza Fanano, Popolazione 4465.

Digitized by Google

13. Distretto di Pievepelago. Residenza Pievepelago, Popolazione 4886.
14. Distretto di Polinago. Residenza Polinago. Popolazione 8253.
15. Distretto di Formiggine. Residenza Formigine, Popolazione 6712.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Alborghetti Presidente — B. Ambrosioni — Manenti Segretarj.
Seduta del giorno 19. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
21. Messidoro Anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme, Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace in esecuzione dell' Articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo, — Risolve:
Il Dipartimento del Basso Pò è ripartito ne' seguenti Circondarj.

Circondarj che comprendono

1. Nel Comune dell'Alto Volano. Quartiere primo di Porta del Reno già S. Paolo. Quartiere secondo di Porta del Pò già S. Benedetto. Borgo di Pò Rotto. Vigarano Mainarda. Vigarano Pieve. Ravalle. Casaglia, S. Martino. Residenza in Ferrara, popolazione 20948.
2. Nel Comune dell' Alto Volano. Quartiere 3. di Porta del Mare già S. Gio. Batt. Quartiere 4. di Porta Romana già S. Giorgio. Borghi di S. Luca, S. Giorgio e Quacchi. Laguscello. Cocomaro di Cona. Cocomaro di foco morto. Foco morto. Fossa nova di S. Biagio. Fossa nova di S. Marco. Gaibana. Gaibanella. Cona. Codrea. Quartesana. Boara. Bavura. Residenza in Ferrara 20371.

I Quartieri dei due suddescritti Circondarj sono divisi dalla Strada, che comincia dalla Porta del Reno, e dietro le mura va all' altra strada, che resta a sinistra del Teatro bruciato, imbocca la strada di S. Agnese, passa dall' Università, da S. Francesco, da S. Spirito, e S. Gio. Battista, e termina all'Orto di S. Lucia vecchia.

3. Nel Comune dell' Alto Volano. Ponte Lagoscuro. Francolino. Pescara. Fossa d' Albero. Cassana. Mizzana. Residenza in Ponte Lagoscuro pop. 17025.
4. Comune di Poazzo. Comune della Filistina, Comune del Castagnaro. Residenza in Trecenta, popolazione 16070.
5. Comune della Moja. Comune della Pilastrese, Comune di Burana. Residenza in Sermide, popolazione 20181.
6. Comune della Ciambellina con Marara, S. Egidio. Boschi. Residenza in Marara, popolazione 10000.
7. Comune della Lavezzola, Comune del Brazzolo. Residenza in Copparo, popolazione 14304.
8. Comune della Trava, Comune di Primaro. Residenza in Porto Maggiore, popolazione 17421.
9. Distretto del Basso Volano, Comune de' Sostegni con Cornacervina, e Rero. Residenza in Codigoro, popolazione 12937.
10. Comune delle Bocche del Pò. Comune dell' Isola. Residenza in Mesola, popolazione 10317.
11. Comune delle Valli. Residenza in Comacchio, popolazione 7310.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Alborghetti Presidente — B. Ambrosioni — G. Conti Segretarj.
Seduta del giorno 19. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.
Conti Presidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 21. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 19. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace in esecuzione dell' Articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l'urgenza sopra il precedente motivo, — Risolve:
Il Dipartimento dell' Adda, ed Olio è ripartito ne' seguenti Circondarj.

Circondarj che comprendono.

1. Distretto di Morbegno. Distretto di Delebio. Residenza in Morbegno pop. 12437.
2. Distretto di Traona. Distretto di Ardenno. Residenza in Traona, pop. 8446.
3. Distretto di Castione. Distretto delle Fucine. Comune di Berbenno. Comune di Valmalenco. Comune di Sondrio. Residenza in Sondrio, popolaz. 18343.
4. Distretto di Ponte. Comune di Tellio, e sue vicinanze. Residenza in Ponte, popolazione 13081.
5. Comune di Tirano. Comune di Villa Bianzone. Residenza in Tirano, popolazione 8839.
6. Distretto di Mazzo. Residenza in Grossotto, popolazione 8485.
7. Comune di Bormio, e sue vicinanze. Residenza in Bormio, popolazione 5302.
8. Distretto di Edolo. Residenza in Edolo, popolazione 10605.
9. Distretto di Capo di Ponte. Distretto di Cedegolo. Residenza in Capo di Ponte, popolazione 8698.
10. Distretto di Cividate. Residenza in Cividate, popolazione 9642.
11. Distretto di Darfo. Distretto di Pilogne. Residenza in Darfo, pop. 7567.

La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Alborghetti Presidente — B. Ambrosioni — Manenti Segretarj.
Seduta del giorno 19. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi — Cologna Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
21. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 22. Messidoro anno VI Repubblicano.

Considerando il Direttorio Esecutivo, che l'importante posto di Ministro della Polizia generale, rimasto vacante per la nomina del cittadino Guicciardi alla carica di Ministro dell' interno, dev' essere senza dilazione provveduto;
Considerando, che a questo Ministero è necessario proporvi chi è fornito di talenti, onestà, e patriotismo, — Determina:
I. Il cittadino Brunetti, Membro del Gran Consiglio, soggetto in cui si accoppiano dette qualità, si nomina alla carica di Ministro della Polizia generale.
II. Si danno lettere di partecipazione all' eletto cittadino Brunetti.
La presente Determinazione sarà stampata.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Savoldi.
Pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 22. Messidoro Anno VI. Repubblicano.

Considerando, che le ragioni adotte dal cittadino Tadini, onde gli sia accordata la dimissione dal posto di Ministro dell' Interno, sono tali ch' è giusto aderirvi;
Considerando, che a questo Ministero è necessario destinarvi chi accopia in se talenti, probità, e virtù civiche, — Il Direttorio Esecutivo determina:
1. Si accetta la dimissione del cittadino Tadini dal Ministero dell' Interno.
2. E' nominato alla carica di Ministro dell' Interno il cittadino Guicciardi Ministro di Polizia generale, in cui concorrono tutte le necessarie qualità.

3. Si

Digitized by Google

3. Si ſpediſcono all' eletto cittadino Guicciardi lettere di conformità.
La preſente Determinazione ſarà ſtampata.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Savoldi.
Pel Direttorio Eſecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del giorno 22. Meſſidoro Anno VI. Repubblicano.

Conſiderando che per la nomina del Cittadino Adelaſio in membro del Direttorio reſta vacante il Miniſtero di Finanza Generale;
Conſiderando che nel Cittadino Coſtabili concorrono le qualità neceſſarie per diſimpegnare sì difficile Miniſtero, — Il Direttorio Eſecutivo determina:
Il Cittadino Coſtabili è nominato Miniſtro di Finanza Generale.
La preſente Determinazione ſarà ſtampata.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Savoldi.
Pel Direttorio Eſecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del giorno 22. Meſſidoro Anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Eſecutivo abilitato dalla Legge 19. Fiorile p. p., onde far fronte ai biſogni della Repubblica, — Determina:
I. Sono richiamati alla Nazione tutti i beni, ed effetti appartenenti alle ſeguenti Corporazioni Religioſe, cioè

Nel Dipartimento dell' Olona.

Nella Comune di Milano, del Convento de' Teatini di S. Antonio.
Nella Comune di Monza, degli Agoſtiniani Scalzi, degli Agoſtiniani di S. Maria in Strada.

Nel Dipartimento d' Adda ed Olio.

Nella Comune di Morbegno, del Convento de' Dominicani, de' Cappuccini, delle Monache, nella Comune di Cemmo, de' Minori Riformati, nella Comune di Traona, de' Minori Riformati, nelle Comuni di Tirano, de' Cappuccini, di Sondrio, di Edolo, di Breno.

Nel Dipartimento della Montagna.

Nella Comune di Galbiate, del Convento de' Riformati di Montebaro, nella Comune di Rovagnate, de' Serviti, nella Comune di Contra, de' Minori Oſſervanti, nella Comune di Vimercate, de' Conventuali, nella Comune di Caſſano, de' Cappuccini.

Nel Dipartimento del Lario.

Nella Comune di Domaſo, delle Monache Agoſtiniane dell' Annunziata, del Convento de' Cappuccini.
Nella Comune di Crevena, de' Cappuccini.
Nella Comune di Como, de' Minimi di S. Francesco, de' Conventuali di S. Franceſco, de' Domenicani, de' Teatini, de' Serviti, de' Carmelitani Scalzi, delle Monache di S Cecilia, delle Monache di S. Roſa.
Nella Comune di Lezza, de' Serviti.
Nella Comune di Mariano, de' Conventuali di S. Franceſco.

Nel Dipartimento del Verbano.

Nella Comune di Gallarate, del Convento de' Conventuali.

II. Gli Agoſtiniani Scalzi, e gli Agoſtiniani di S. Maria in Strada di Monza ſono traslocati i primi in Milano, ed i ſecondi in Pavia nei Conventi di eguale Iſtituto.

III Li Domenicani di Morbegno ſono traslocati nella Comune di Como.
Li Cappuccini di Morbegno ſono traslocati nella Comune di Chiavenna Dipartimento del Lario.
Le Monache di Morbegno ſono traslocate nelle Comune di Sondrio.
Li Minori Riformati di Cemmo ſono traslocati nella Comune di Borno.
Li Minori Riformati di Traona ſono concentrati nei Conventi dell' iſtess' Ordine nelle Comuni di Dongo, e di Como Dipartimento del Lario.
Li Cappuccini di Tirano, Sondrio, Edolo, e Breno ſono traslocati a Traona nel Convento de' ſoppreſſi Riformati.

IV. Li Riformati di Montebaro in Galbiate ſono traslocati nel Convento del iſtess' Ordine in Caſtello.

Li Minori Offervanti nella Comune di Contra fono concentrati in Milano.
Li Conventuali di Vimercate, e di Gallarate fono concentrati nei Conventi del loro Ordine nelle Comuni di Pavia, e di Cremona.
Li Cappuccini di Caflano fono concentrati nei Conventi dell' iflefso Ordine in Milano.
V. Le Monache Agoftiniane dell' Annunciata in Domafo fono concentrate nei Conventi di S. Maria di Cantù, e di S. Maria Aflunta in Lambrugo.
Li Cappuccini di Crevenna fono concentrati nella Comune di Como.
Li Minimi di S. Francefco di Como fono concentrati in Milano.
Li Conventuali di S. Francefco di Como, e di Mariano fono concentrati nella Comune di Pavia.
Li Domenicani di Como fono concentrati nel Convento di Barlaffina.
Li Serviti di Como, e di Lezza fono traslocati nella Comune di Pavia.
Li Carmelitani Scalzi di Como fono traslocati nella Comune di Milano:
Le Monache di S. Rofa in Como fono concentrate nel Convento di S. Trinità, ed ora di S. Terefa nella ftefsa Comune.
VI. Tutte le nominate Corporazioni, gl' Individui delle quali non fono traslocati, rimangono foppreffe. Effi Individui fono fecolarizzati.
VII. Il numero degl' Individui traslocati da aflegnarfi a più Conventi farà determinato dalle Amminiftrazioni Centrali a norma del comodo, che fomminiftrano le rifpettive Cafe, e della forza delle loro rendite.
VIII. A ciafcun Individuo de' Conventi de' Regolari mafchi, che rimangono foppreffi fenza concentrazione è aflegnata internalmente a titolo di fuffiftenza l'annua penfione di lir. 600. milanefi fe fia Profefso, e di lir. 400. fe fia Laico, che non oltrepaffi l' età d' anni 50.; quelli che la oltrepaffano percepiranno la penfione di lir. 500.; ben inteso, che le entrate del Convento ne fiano fufcettibili, altrimenti le penfioni fuddette dovranno ad effe proporzionarfi.
La detta penfione non verrà accordata, fe non concorrano le condizioni portate dall' articolo V. dell' Eftratto de' Regiftri 22. Fiorile colle modificazioni efpreffe nell' Eftratto de' Regiftri 26. Pratile p. p.
IX. Ad ogni Profefsa del Convento foppreffo, e non traslocato refta interinalmente aflegnata l'annua penfione di lir. 800., o di lir. 500. alle Converfe, che non oltrepaffano l' età di 50. anni, per le più vecchie farà di lir. 600; ben inteso, che le entrate del Convento ne fiano fufcettibili, altrimenti le penfioni fuddette dovranno ad effe proporzionarfi.
X. Tutte le Monache traslocate in altri Conventi, se invece ameranno di fecolarizzarfi, otterranno provvifioriamente un' annua penfione a norma del paragrafo antecedente a carico de' rifpettivi Conventi, che avranno lafciato.
XI. Nella Comune di Como faranno deftinati uno, o due dei Conventi rimafti vuoti, come crederà opportuno l' Amministrazione Centrale, dove le Monache fecolarizzate, o che vorranno fecolarizzarfi potranno avere l' alloggio a condizione, che non abbiano alcuna forma di Corporazione, nè uso di Chiefa, di Clauftura, di parlatorio, di rota, o fimili, ma vivano femplicemente in famiglia.
Quelle Monache, che avranno l' intiera penfione pagheranno ogni anno alla Nazione lir. 20. per l' affitto; alle altre farà concefso l' alloggio *gratis*.
XII. A tutti gl' Individui, che vengono traslocati è permefso di portar feco i Mobili delle proprie ftanze.
XIII. Neffun Individuo delle dette Corporazioni fecolarizzate potrà percepire l' aflegnatagli internale penfione, fe non dimette l'abito della propria Corporazione.
XIV. Il Miniftro dell' Interno, e quello di Finanza Generale fono incaricati ciafcuno per quanto gli appartiene della efecuzione di questa determinazione.
La preferite determinazione farà ftampata.
Per Spedizione conforme il Presidente del Direttorio Efecutivo Firmat. Savoldi.
Pel Direttorio Efecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cifalpina una ed indivifibile
Guicciardi Miniftro degli Affari Interni ai Cifalpini.

Nella mia traslocazione dal Miniftero della Polizia Generale a quello degli Affari Interni due importantiffimi rifleffi mi fanno conofcere la maffima difficoltà di poter corrifpondere alla fiducia del Governo con l' effetto adempimento de' miei doveri. Veggo dall' una parte i molti, e fra loro difparati attributi,

Digitized by Google

buri, che la Legge assegna a questo Ministero; veggo dall' altra l' esempio d' un illustre Predecessore, che pieno di lumi e di patriotismo, ed indefesso nel travaglio non ha potuto continuare a lungo nel gravoso impiego. In tali circostanze, se avessi dovuto calcolare soltanto le mie forze, e seguire la mia inclinazione, avrei di buon grado preferita l' oscurezza di un rifiuto ad una prova forse troppo ardita; ma persuaso che il Cittadino tutto deve alla Patria, e che il sagrificio dell' amor proprio è il più accetto alla Libertà, nel prestarmi agli inviti del Direttorio Esecutivo vi prometto, Cittadini Fratelli, che il vostro giudizio sulle mie operazioni sarà la norma della loro durata.

Invito frattanto tutti gli onesti Cittadini, e voi specialmente Commissarj del Potere Esecutivo, Amministratori Dipartimentali e Municipali a circondarmi colle vostre cognizioni, a secondarmi colla vostra attività, ad informarmi sui bisogni e sulle risorse de' rispettivi Dipartimenti, ad istruirmi con utili e sensati progetti sulle scienze, sull' agricoltura, sul commercio, sulle arti, onde travagliando di comune concerto a migliorare le parti dell' interna Amministrazione, ed a stabilire la vera democratica istruzione possiamo un giorno sentire entro noi stessi la soddisfazione di avere cooperato alla gloria e felicità de' nostri simili, che è la più dolce, e la più bella ricompensa d' un' anima Repubblicana.

Milano 24. Messidoro Anno VI. Repubblicano. — Firm. Guicciardi.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

AVVISO

E' pervenuto a notizia del Direttorio Esecutivo, che sianſi introdotte in circolazione alcune Monete false rappresentanti specialmente lo Scudo di Francia, e la Pezza di Spagna.

Quindi nel tempo stesso che non si ommettono le convenienti pratiche per iscoprire i rei di tale pernicioso abuso, e perchè soggiaciano alla punizione prescritta dalle Leggi, il Ministero di Finanza Generale ne deduce la notizia al Pubblico affinchè possa stare in guardia di non essere pregiudicato col ricevere dette Monete, le quali, giusta le indagini usate, non contengono parte alcuna di metallo fino, ed oltre la loro leggerezza, e diversità di suono, presentano poi la più specifica estrinsica indicazione della loro falsità colla mancanza di Conio nel contorno.

Milano li 24. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Per il Ministro di Finanza Generale l' Ispettore Generale Firm. Radaelli.

Sott. Soldini Primo Segretario Centrale.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Atto Leggislativo del giorno 24. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l' urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 24. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che il Decreto 23. Brumale del Generale in Capo Bonaparte relativamente alla Società Italiana non ha avuto ancora esecuzione;

Dichiarata l' urgenza sul motivo di affrettare la stampa delle memorie di detta Società, alla quale, come benemerita dell' umanità, la Repubblica Cisalpina dà volontieri incoraggimento, e soccorso, — Risolve:

Il Direttorio Esecutivo è autorizzato a mettere alla disposizione della Società Italiana un Fondo Nazionale del reddito annuo di lire nove mila circa, a condizione però, e fino a tanto che la medesima Società avrà la sua sede centrale nel Territorio della Repubblica Cisalpina.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Ramondini Presidente — G. Conti — B. Ambrosioni Segretarj.

Seduta del giorno 19. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Conti Presidente — Turchi — Cologna Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 25. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Legge del giorno 24. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 24. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che per la puntuale esecuzione della Legge 13. Ventoso è necessario di autorizzare i Censori a procurarsi tutti i mezzi atti a verificare gli abusi, o malversazioni del pubblico patrimonio;
Dichiarata l'urgenza sul motivo che le scoperte, e notizie pervenute ai Censori potrebbero restare senza effetto con grave danno della pubblica causa, Risolve.
I. Tutte le Autorità costituite, e Funzionarj pubblici della Repubblica somministrano prontamente ai Censori della Contabilità i dati, schiarimenti, carte, e ricapiti concernenti oggetti di contabilità, che saranno dai Censori medesimi ricercati in iscritto.
II. I Censori a quest' effetto corrispondono con qualsivoglia Autorità Costituita, e con qualunque pubblico Funzionario.
III. Le Autorità Costituite, e Funzionarj pubblici, che ricusano di prestarsi alle inchieste de' Censori, sono ritenuti come complici di malversazione, o connivenza, e come tali sono sottoposti alle pene comminate dalle Leggi ai dilapidatori del pubblico Erario a norma della gravezza dei casi.
IV. In ogni caso che i Censori scoprissero malversazione, o dilapidazione delle sostanze Nazionali commesse per fatto, connivenza, o colpa delle Autorità Amministrative, ne fanno a norma della Legge 13. Ventoso la denuncia ai Tribunali, o Commissioni competenti in forza delle veglianti Leggi, acciocchè formino l'opportuno Processo, ed applichino le pene comminate ai delinquenti.
V. Ogni negligenza per parte de' Censori a questo riguardo è punita colla destituzione.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Ramondini Presidente — Magno de' Magni — G. Conti Segretarj.
Seduta del giorno 24. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi — Cologna Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Li 25. Messidoro Anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 25. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 24. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che li rapporti esistenti fra la Repubblica Cisalpina, e Francese eligono uniformità nelle misure commerciali;
Considerando, che la Legge del Congresso della Amministrazione Generale della Lombardia delli 25. Brumale anno V. riguardante le merci provenienti dall' Inghilterra non può provvedere convenientemente per tutto l'odierno Territorio della Repubblica Cisalpina;
Dichiarata l'urgenza sul motivo di non ritardare una provvidenza riconosciuta opportuna, — Risolve:
I. Per tutta la repubblica Cisalpina è proibita l'introduzione delle merci Inglesi.
II. Per quei Paesi nei quali non fosse mai stata in vigore la suddetta Legge dell' Amministrazione della Lombardia, o qualche altra analoga provvidenza, non s' intenderanno comprese in questa proibizione quelle merci, che potessero essere state commesse prima dell' emanazione di questa Legge, semprecchè le commissioni vengano giustificate presso li rispettivi Regolatori delle Dogane nel corso di due decadi dalla pubblicazione della presente Legge.
III. Li contravventori saranno puniti colla perdita del genere applicabile alla Nazione.
IV. Resta abrogato a tutto il prescritto dalle precedenti provvidenze, che fosse contrario a questa disposizione.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Ramondini Presidente — B. Ambrosioni — Bragaldi Segretarj.
Seduta del giorno 25. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.
ti Presidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.

Il

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 26. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario

Armata d'Italia — 5.a Divisione dell'inavanti Lombardia.

PROGRAMMA

Per la Festa dell'Anniversario del 14. Luglio che sarà celebrata a Milano li 26. Messidoro.

La solennità di questa festa, che rammemora l'epoca principale della Libertà Francese sarà annunciata, allo spuntar del giorno, da una salva di trenta colpi di cannone:
Un colpo di cannone ad ogni ora:
A mezzogiorno, trenta colpi di cannone per annunciare il momento, in cui il Popolo si decise a prender la Battiglia:
A due ore, tre colpi di cannone, e la Generale:
A due ora e mezza, un colpo di cannone, e l'Assemblea:
A due ore e tre quarti, un colpo di cannone, ed il rappello:
A tre ore ed un quarto, tutte le Truppe saranno riunite sulla spianata del Castello:
A tre ore e mezza, esse si metteranno in marcia per rendersi al Campo di Marte coll'ordine seguente. Cioè:
L'Artiglieria volante co' suoi pezzi,
Li Zappatori,
Il Distaccamento del terzo Reggimento d'Artiglieria a piedi,
La prima Compagnia Sedentaria,
La prima Compagnia de' Veterani,
La 12.ma mezza Brigata d'Infanteria leggiere,
La 33.ma mezza Brigata avente seco de' Pezzi di Campagna,
Un Distaccamento di ciascuna Legione della Guardia Nazionale,
Li Zappatori di Ferrara,
L'Artiglieria Cisalpina,
La quarta Legione,
Il Deposito de' Polacchi,
La Gendarmeria Nazionale,
L'11.mo Reggimento di Cavalleria,
Gli Ussari Cisalpini Volontarj,
Li Dragoni Cisalpini.
Le Truppe attraverseranno le strade del Broletto, Cordusio, Orefici, Mercanti d'Oro, la Piazza del Duomo, il Corso de' Servi, ed il Corso di Porta Orientale.
A quattr'ore e mezza, le Truppe dovranno essere giunte al Campo di Marte, e formate in Battaglione quadrato, la cui diritta appoggierà alla sinistra dell'entrata di detto luogo.
I Tamburri, e le Bande di tutti i Corpi si riuniranno alla sinistra dell'Altare della Patria. I Militari destinati per cantare gli Inni Patriotici si aduneranno alla dritta.
L'arrivo del Generale in Capo, e delle diverse Autorità Civili, e Militari sarà annunciato da dodici colpi di cannone, i Tamburri batteranno al Campo, i Cantori comincieranno l'Inno *Andiamo figli della Patria ec.* La Musica gli accompagnerà.
Un colpo di cannone annuncierà, che il giuramento d'odio al realismo, ed alla tirannia si va a pronunciare. A questo segnale tutti i Capi dei Corpi, le Bandiere, e la Compagnia de' Veterani si renderannno all'Altare della Patria.
Dopo il Discorso del Generale in Capo una salva generale d'Artiglieria annuncierà la prestazione del giuramento, ed il giuramento sarà ripetuto da tutti gli Astanti. La Musica suonarà l'aria ça-ira, i Cantori intuoneranno diversi Inni alla Libertà.
Immediatamente comincieranno le evoluzioni militari, ed i fuochi, l'Artiglieria tirerà a ciascun cambiamento di fuoco, le Truppe in seguito sfileranno avanti il Generale in Capo.
Sarà dato a ciascun Soldato una razione di vino, e di acquavita.
Tutti i Militari detenuti per sola disciplina de' Corpi saranno messi in libertà.
Milano 25. Messidoro Anno VI. della Repubblica.
Coll'approvazione del Generale in Capo il Gen. Comand. la Divisione Firm. Fiorella.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Legge del giorno 26. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 25. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che in vista de' conti presentati dal Potere Esecutivo con Messaggio 24. corrente, la carta girabile da estinguersi colle 1200. Azioni portate dalla Legge 17. Pratile p. p. non ascende più a lir. 20,400,000. per ammortizzazione seguite;
Considerando, che in vigore di detta Legge sono già a disposizione degli Azionisti tanti Beni Nazionali, quanto corrispondono alla somma sopraindicata;
Considerando, che volendosi minorare la quantità dei suddetti Beni, e delle Azioni relative si darebbe luogo a doglianze per parte degli Azionisti, che hanno già profittato del beneficio della Legge;
Dichiarata l'urgenza sugli esposti motivi. — Risolve:
I. Il Potere Esecutivo è autorizzato ad emettere tante carte girabili, quante mancano a supplire alla somma di lir. 20,400,000. contemplate nella Legge 17. Pratile p. p., la quale deve incontrare il pieno, ed esatto suo adempimento in favore degli Azionisti.
II. Si accorda agli Azionisti volontarj una nuova proroga di due decadi.
III. Questo termine è estensivo a tutti gli altri termini fissati in detta Legge.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Ramondini Presidente — Bragaldi — Conti Segretarj.
Seduta del giorno 26. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi Segretario — Ambrosioni Pro-Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
26. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Il Ministro della Polizia Generale al Popolo Cisalpino.

Il Governo mi affida il grave incarico della Polizia Generale, e la Patria m'impone di cimentare le mie forze per adempierne i doveri. L'impero delle Leggi mi prescrive vigilanza e fermezza contro i perturbatori dell'ordine pubblico e della sicurezza personale, rigore ed odio contro i fomentatori indegni della superstizione, dell'ignoranza e della depravazion dei costumi, senza dei quali non esiste Democrazia. La Repubblica non deve conoscere nel suo seno, che Cittadini rispettosi verso la Legge, animati dalla purità de' principj, riuniti per alimentare scambievolmente un solo spirito pel pubblico bene, un solo interesse per la felicità nazionale.
Consagrato per intimo sentimento alla libertà ed all'eguaglianza, sarò ben contento di trovarmi in mezzo ai miei Concittadini sempre pronto ad ascoltarne personalmente la voce; i loro lumi accreiceranno le mie viste, e il loro patriotismo supplirà le mie forze.
La Guardia Nazionale, quella riunione di Cittadini armati che forma i cuori repubblicani, sviluppa la gioventù al coraggio. serba l'ordine interno, difende la Patria da ogni attacco, e crea una Nazione di uomini liberi, uniformi di sentimento e d'interesse: questa Guardia tanto atta ad eccitare lo spirito pubblico, formerà uno de' principali oggetti delle mie cure. Me felice se la mia volontà potrà essere secondata da' mezzi opportuni e dagli sforzi delle mie operazioni! La mia unica ambizione è di servire la Patria con esattezza e con forza; i miei voti di meritarmi la confidenza della Nazione.
Milano 26. Messidoro Anno VI. Repubblicano.
Firm. Brunetti — Sott. Abamonti.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 26. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 24. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giu-

Digitized by Google

diziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj, dei Giudici di Pace in esecuzione dell' articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo, Risolve:
Il Dipartimento del Serio è ripartito ne' seguenti Circondarj;

Circondarj —— Comprendono.

1. La così detta Città di Bergamo — Il Borgo Canale, Borgo S. Catterina, Sorisole, Nembro, ed il Distretto d' Alzano Maggiore, eccettuate le Comunità unite al 2. Circondario. Residenza in Bergamo, pop. 25000.
2. Borgo S. Leonardo, Borgo Pignolo, Borgo S. Antonio, Borgo Palazzo, Gorle con Pedrengo, Rossate, Scanso, Seriate, Villa di Serio, Orio, e Colognola. Residenza in Borgo di S. Antonio, pop. 21000.
3. Distretto di Verdello, Distretto di Urgnano. Residenza in Verdello, pop. 21000.
4. Distretto di Ponte, Distretto dell' Isola. Residenza in Ponte, pop. 20000.
5. Distretto della Sonna. Residenza in Caprino pop. 12000.
6. Distretto d' Almenno. Residenza in Almenno S. Salvadore, pop. 15000.
7. Distretto di Zogno, Distretto dell' Enna. Residenza in Zogno, pop. 14000.
8. Distretto delle sorgenti del Brembo. Residenza alla Piazza, pop. 9500.
9. Distretto di Valle Serina. Residenza in Serina, pop. 5000.
10. Distretto di Valle Gandino, Distretto d' Albino. Residenza in Gazzaniga, popolazione 17000.
11. Distretto del Clusone, Distretto delle sorgenti del Serio. Residenza in Clusone, pop. 15600.
12. Distretto del Dosso. Residenza in Vilminore, pop. 4000.
13. Distretto del Sebino Superiore. Residenza in Lovere, pop. 9000.
14. Distretto del Sebino Inferiore, Comunità di Grumello. Residenza in Sarnico, popolazione 13000.
15. Distretto di Calcinate, Comune di Martinengo, Comune di Romano. Residenza in Romano, popolazione 15000.
16. Distretto del Cherio. Residenza in Treicore, popolazione 14000.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Ramondini Presidente — B. Ambrosini — Magno de Magni Segretarj.
Seduta del giorno 26. Messidoro suddetto — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi — Cologna Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
27. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 26. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l' urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 24. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che è di estrema importanza per l' attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace in esecuzione dell' Articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo, — Risolve:
Il Dipartimento del Rubicone è ripartito ne' seguenti Circondarj.

Circondarj che comprendono.

1. Comuni di Rimini, Distretto di Rimini. Residenza in Rimini pop. 23152.
2. Comune di S. Gio. in Marignano col Borgo di Cattolica, Distretto di Saludeccio, Distretto di Montefiore. Residenza in Saludeccio popolazione 15990.
3. Distretto di Verucchio. Residenza in Verucchio, popolazione 5161.
4. Distretto di Monte Scudolo. Residenza in Curiano, popolazione 8636.
5. Distretto di Macerata, Distretto di S. Leo. Residenza in S. Leo pop. 9581.
6. Distretto di Penna, Distretto di S. Agata. Residenza in S. Agata pop. 8018.
7. Distretto di Longiano, Comune di Savignano, Distretto di Gatteo, Comune di S. Arcangelo. Residenza in Savignano, popolazione 20670.
8. Distretto di Mercato Saraceno. Residenza in Mercato Saraceno, pop. 5709.
9. Distretto di Sogliano. Residenza in Sogliano, popolazione 4827.
10. Distretto di Teodorano, Distretto di Civitella. Residenza in Teodorano, popolazione 8731.

11. Co-

Digitized by Google

11. Comune di Bertinoro, Comune di Cesena, Comune di Forlimpopoli, Residenza in Cesena, popolazione 21757.
12. Comune di Cervia, Comune di Cesenatico, Residenza in Cervia, pop. 9257.
13. Comune di Pesaro, Distretto di là dal Foglia, Distretto di quà dal Foglia. Residenza in Pesaro, popolazione 27476.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Ramondini Presidente — B. Ambrosioni — Magno de Magni Segretarj.
Seduta del giorno 26. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi — Cologna Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 27. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale,
Luogo del Sigillo, Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile,
Legge del giorno 26. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuta l' urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 24. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando che è di estrema importanza per l' attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace, in esecuzione dell' articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo, — Risolve:
Il Dipartimento del Verbano è ripartito ne' seguenti Circondarj.

Circondarj che comprendono

1. Distretto del Piona, Distretto della Molgorabbia, le Comunità di Cassano, Ferrera, Rancio, Masciago, e Bedero; *parte del Distretto di Cuvio*. Residenza in Luvino Popolazione 17,537.
2. Distretto di Cuvio, escluse le suddette Comunità. Residenza in Laveno Pop. 9,555.
3. Distretto di Besozzo. Residenza in Gavirate Popolazione 8,917.
4. Distretto di Angera, Comune di Soma, Distretto di Soma, escluse le Comunità d' Albusciago e Caidate. Residenza in Sesto Popolazione 14,335.
5. Comune di Varese, Distretto di Varese, Distretto d'Arcisate. Residenza in Varese Popolazione 25,640.
6. Comune di Gallarate, Comunità d' Albusciago, e Caidate, (parte del Distretto di Soma), Fagnano con Bergoro, e Cairate, (parte del Distretto di Legnano), Tonate Pozzolo Tornavento, e S. Antonino, (parte del Distretto di Cugionno Maggiore), Distretto di Gallarate, Distretto di Tradate *escluse* le *Comunità* di Vedano Venegono Inferiore, e Superiore, Gornate Inferiore, e Superiore, Castiglione, Lozza, e Torba. Residenza in Gallarate, Popolazione 24.964.
7. Comune di Busto Arsizio, il restante del Distretto di Cugionno Maggiore, parte del Distretto di Legnano, escluse le Comunità di Fagnano con Bergoro, Cairate, Cassina Massina, Uboldo, Cislago, Nizolina, Rescalda, Rescaldina con Rovello. Residenza in Busto Arsizio, Popolazione 24.191.
8. Distretto di Saronno, ed il restante del Distretto di Legnano, e le Comunità di Rovello, Gerenzano e Turate *parte del Distretto di Appiano*. Residenza in Saronno, Popolazione 18,706.
9. Le restanti porzioni dei Distretti di Appiano, e di Tradate. Residenza in Appiano, Popolazione 15,911.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Ramondini Presidente — B. Ambrosioni — Magno de Magni Segretarj.
Seduta del giorno 26. Messidoro suddetto — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 27. Messidoro Anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Legge del giorno 26. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l' urgenza della Risoluzione seguente.

Digitized by Google

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 24. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace in esecuzione dell' Articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo, Risolve;
Il Dipartimento dell' Alpi Apuane è ripartito ne' seguenti Circondarj.

Circondarj che comprendono.

1. Comune di Massa colle sue Ville. Residenza in Massa, Popolazione 11160.
2. Comune di Carrara colle sue Ville. Residenza in Carrara, Popolazione 9231.
3. Comune di Castelnuovo colle sue Ville, Pieve Fosciana, Pallerosо, Colle, Sillicano. Gragnanella. Cesarana, la Villa, e Foscandora. Pontecosi. Rontano. Del Distretto di Pieve Fosciana. Corfino, e Canigiano. Magnano, e Pianacci. Massa, e Sasso rosso. Villa Collemandrina. Del Distretto di S. Romano. Vagli sopra. Vagli sotto, Residenza in Castelnuovo Popolazione 9360.
4. Del Distretto di Camporgiano. Camporgiano. Poggio. Roggio. Puglianella. Careggine con Capanne, e Capricchia. Roccalberti. Vitojo. Casatico. Casciana, e Casciancella. S. Donnino e Petrognano. Piazza. S. Michele. Nicciano. Cortia. Gragnana, e Capoli, Giuncugnano, e Vargliano. Magliano. Ponteccio, e Castelletto. S. Anastasio, e Petrognala. Colognola. Residenza in Camporgiano, popolazione 8680.
5. Del Distretto di Camporgiano. Distretto di S. Romano. (tolte le Comunità altrove nominate.) Distretto di Trassilico. Eglio. Sassi. Residenza in Trassilico, Popolazione 5720.
6. Del Distretto di Pieve Fosciana. Distretto di Fosdinovo. Bibola con Gorasco. Residenza in Fosdinovo, popolazione 5322.
7. Del Distretto dell' Aulla. Distretto dell' Aulla. (escluso Bibola con Gorasco, e Podenzana.) Distretto di Filetto. Residenza in Aulla, popolazione 7809.
8. Distretto di Tresana. Pondenzana del Distretto dell' Aulla. Residenza in Tresana, popolazione 8764.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Ramondini Presidente — B. Ambrosioni — Bragaldi Segretarj.
Seduta del giorno 26. Messidoro Anno VI. Repubb. — Il Consiglio de'Seniori approva.
Conti Presidente — Turchi — Cologna Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita. — 27. Messidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 26. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 24. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giudiziario il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica, i Circondarj de' Giudici di Pace in esecuzione dell' articolo 212. della Costituzione;
Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo, risolve:
Il Dipartimento del Reno è ripartito, ne' seguenti Circondarj;

Circondarj che comprendono.

1. Circondario primo. 2. Circondario Secondo. 3. Circondario Terzo 4. Circondario quarto. Residenza in Bologna, popolazione 120,325.
5. Comune di Castel S. Pietro, Distretto delle Varignane. Residenza in Castel S. Pietro, popolazione 10,354.
6. Comune di Medicina, Distretto di Castel Guelfo, Distretto di Villa Fontana. Residenza in Medicina, popolazione 12,614.
7. Comune di Budrio, Distretto di Molinella, Distretto di Bagnarola. Residenza in Budrio, popolazione 16,150.
8. Distretto di S. Giorgio, Comune di Minerbio, Distretto della Baricella, Residenza in Minerbio, popolazione 16,538.
9. Distretto del Bisenzo, Distretto di Castiglione. Residenza in Mercatale, pop. 8,906.

Digitized by Google

10. Diſtretto di Bazzano, Diſtretto di Creſpellano. Reſidenza in Bazzano, popolazione 10,223.
11. Diſtretto di Vergato, Diſtretto di Venola. Reſidenza in Vergato, pop. 10,039.
12. Diſtretto delle Terme, Diſtretto della Sela. Reſidenza in Porretta, pop. 10,089.
13. Diſtretto di Lojano, Diſtretto di Scaricalaſino. Reſidenza in Lojano, pop. 10,232.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
Segnat. Ramondini Preſidente — B. Ambroſioni — Bragaldi Segretarj.
Seduta del giorno 26. Meſſidoro ſuddetto. — Il Conſiglio de' Seniori Approva.
Conti Preſidente — Turchi — Cologna Segretarj.
Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
27. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Preſidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Atto Legislativo del giorno 26. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.
Il Conſiglio de' Seniori ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.
Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 25. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Conſiderando eſſere conveniente, che la riconoſcenza della Repubblica Ciſalpina verſo la Grande Nazione le ſia manifeſtata con atti di perpetua teſtimonianza:
Dichiarata l'urgenza ſul motivo di non ritardare ulteriormente una così intereſſante miſura. — Riſolve:
I. La Repubblica Ciſalpina aſſegna in proprietà, e dominio alla Nazione Franceſe un Palazzo conveniente in queſta Comune.
II. Il Potere Eſecutivo acquiſta un Palazzo cedendo in permuta al Proprietario altrettanti Fondi Nazionali a ſtima di Periti, quanti occorreranno a pareggio.
III. La Contrada, in cui eſiſterà il Palazzo, ſi chiamerà *Contrada della Riconoſcenza*.
IV. Il Potere Eſecutivo partecipa opportunamente alla Repubblica Franceſe queſta diſpoſizione, e ne fa ſeguire l'effetto ne' modi convenienti.
La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
Segnat. Ramondini Preſidente — Magno de Magni — B. Ambroſioni Segretarj.
Seduta del giorno 26. Meſſidoro ſuddetto. — Il Conſiglio de' Seniori approva.
Conti Preſidente — Turchi — Ambroſioni Segretarj.
Il Dirett. Eſecut. ordina, che il premeſſo Atto Legislativo ſia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eſeguito. — 26. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Preſidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
LEGGE del giorno 27. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.
Il Conſiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 22. Meſſidoro anno VI. Repubb. ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.
Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 21. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Conſiderando, che per facilitare la retta amministrazione della giuſtizia è indiſpenſabile di ſtabilire alcune diſcipline pel corſo regolare de' giudizj:
Dichiarata l'urganza ſul motivo, che è imminente l'attivazione del Potere Giudiziario, — Riſolve:
I. Eſiſte preſſo i Cancellieri de' Tribunali Civili, delle Sezioni de' Giudici Civili, e de' Giudici di Pace un Protocollo generale pel regiſtro delle petizioni, ed atti ſucceſſivi.
II. Eſſe petizioni, ed atti ſi regiſtrano ſommariamente in una Tabella, ſecondo la norma indicata in calce della preſente Legge.
III. I Cancellieri de' riſpettivi Tribunali ſono incaricati di tenere con eſattezza, e preciſione il detto regiſtro, nè poſſono perciò eſigere alcuna mercede.
IV. I Tribunali aſſegnano ſulla prima petizione gli Attuari, o Cancellieri, che debbono ricevere, e cuſtodire gli atti relativi di tutta la cauſa.
V. Le ſentenze ſono autenticate, e regiſtrate dai riſpettivi Cancellieri de' Tribunali, indi traſmeſſe agli Attuari per la regolare intimazione.

VI.

Digitized by Google

VI. Quando in pendenza della lite segua transazione fra le parti, e quand' anche una di esse vi rinunzj l'atto della transazione, o della rinunzia deve essere comunicato al Cancelliere del Tribunale pel corrispondente registro nel Protocollo generale.

VII. Trattandosi di giudizj inappellabili, pei quali non sia stato presentato ricorso per cassazione, o di altri anche appellabili, sui quali non siano state interposte appellazioni, gli Attuari terminate le cause rimettono le carte relative ai rispettivi Cancellieri de' Tribunali, che le passano agli Archivj Dipartimentali, eseguendo prima nel Protocollo le annotazioni a questo oggetto prescritte.

VIII. Nei casi di trasmissione dei rotoli ai Tribunali d' Appello, o di Cassazione, gli Attuari notificano al Cancelliere per l' opportuna annotazione al registro il giorno della seguita trasmissione, ed il Tribunale, a cui furono spediti gli atti.

IX. Nei giudizj d' Appello le sentenze si registrano ad un Protocollo speciale, e si spediscono in originale unitamente agli atti a quello stesso Tribunale, che ha giudicato in prima istanza.

X. Le sentenze de' Tribunali d'Appello pervenute a quelli di Prima Istanza si consegnano insieme col rotolo all' Attuario della causa per l' intimazione, e continuazione delle ulteriori occorrenze delle parti, terminate le quali si procederà a norma del §. 7.

XI. Presso il Cancelliere, e presso ciascuno degli Attuari esiste un giornale, in cui si registrano col numero del Protocollo generale tutte le comparse delle parti, gli ordini dei Giudici, le spedizioni, le relazioni degli Ufizieri, ed ogni altro atto eseguitosi nelle cause loro assegnate.

XII. Queste annotazioni si fanno nel giornale al momento della presentazione, e della formazione rispettiva degli atti, e sono numerizzate progressivamente.

XIII Il Protocollo generale col corrispondente indice formato con carta bollata è a carico della Nazione. I giornali formati con carta non bollata sono a carico dei Cancellieri e degli Attuari.

XIV. Nelle decadi, nei cinque giorni complimentari dell' anno, e delle giornate di pubbliche feste Nazionali non si possono fare atti civili, eccettuate le cautele provvisorie di sequestro reale, o personale accordabili a termine della Legge. In tutti gli altri giorni dell' anno le Autorità Giudiziarie si prestano al disimpegno delle rispettive incumbenze.

XV. Tutti gli Uffiziali subalterni delle Autorità Giudiziarie rimangono ogni giorno per sei ore almeno dal nascere al tramontar del sole nelle residenze loro rispettivamente assegnate, ond' esser pronte a qualunque occorrenza del Popolo.

XVI. I Tribunali Civili tengono pubblica sessione almeno tre volte ogni decade per attendere alla spedizione delle cause.

XVII. I Giudici del Tribunale di Cassizione, e de' Tribunali Dipartimentali siedono a quel posto, che loro viene destinato ogni decade dalla sorte. Le loro votazioni si fanno per appello nominale, ed a voto ragionato, e secondo l' ordine della seduta senza alcun riguardo d' anzianità.

XVIII. I Presidenti de' rispettivi Tribunali destinano per turno il Relatore di ciascuna causa.

XIX. Le cause vengono riferite, e giudicate secondo l' ordine, e l' epoca della distribuzione, eccettuate però quelle d' urgenza da riconoscersi dai rispettivi Tribunali.

XX. Negli atti, nelle aringhe, nelle relazioni de' Giudici, e nelle sentenze non si potrà citare che il puro testo delle Leggi vigenti. Le teorie legali, le decisioni di rota, i giudicati de' Tribunali, le Autorità, e pratiche forensi non sono allegabili, e non hanno forza di Legge.

XXI. In tutti i casi, ne' quali provvedono le Leggi emanate sotto il Governo Repubblicano, non è lecito ai Giudici di discostarsi dal disposto dalle medesime nemmeno sotto pretesto di uniformarle per interpretazione restrittiva, o dichiarativa alle massime del diritto comune, o municipale, dovendosi esse osservare in tutta la loro estenzione.

XXII. E' proibita qualunque modificazione di Legge sotto pretesto di equità pretoria.

XXIII. I Tribunali Criminali si radunano ad ogni invito del Presidente.

XXIV. Il Corpo de' Giurati d' accusa si unisce ad ogni invito del Presidente del Tribunal Correzionale.

XXV. Il Corpo de' Giurati d' accusa si unisce ad ogni invito del Tribunal Criminale, i Giurati, l' Accusator pubblico, il Commissario del Potere Esecutivo, gli imputati, e chiunque altro abbia a intervenire al giudizio, debbono esserne

Digitized by Google

ne prevenuti con ifpeciale avvifo almeno una decade prima del giorno fiſſato pel giudizio medeſimo. Occorrendo differirne il giudizio hanno luogo i §§. 364. 365. 366., e 367. delle Leggi organiche, ma non potrà eſſere protratto al di là di una decade.

XXVI. I Tribunali Dipartimentali ſubito dopo il loro inſtallamento determinano l' orario da oſſervarſi dagli Uffiziali ſubalterni de' Tribunali eſiſtenti ne' rifpettivi Dipartimenti.

XXVII. Gli ſteſſi Tribunali Dipartimentali ſono autorizzati provviſoriamente a preſcrivere quelle diſcipline non determinate dalla Legge, che troveranno neceſſarie al regolare corſo degli affari avanti i Tribunali eſiſtenti nei rifpettivi Dipartimenti.

XXVIII. Il Commiſſario del Potere Eſecutivo preſſo il Tribunal Dipartimentale è incaricato d' invigilare particolarmente ſulla eſecuzione della preſente Legge.

XXIX. Le preſcrizioni delle Leggi organiche nelle parti che non convengono colla preſente Legge ſono abrogate.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

Segnat. Ramondini Preſidente — B. Ambroſioni — Magno de Magni Segretarj.

Seduta del giorno 27. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori Approva.

Conti Preſidente — Cologna — Turchi Segretarj.

PROTOCOLLO GENERALE DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

Attori	Nei Convenuti	Attuati	Oggetti delle petizioni	Definizioni delle cauſe	Appellazioni, o ricorſi per Caſſazione	Trasmiſſione degli atti al Tribunale di Appello, o di Caſſazione	Ritorno degli atti dal Tribunale di Prima diſtanza	Definizioni delle cauſe dal Tribunale d' Appello, o di Caſſazione	Conſegna degli atti all' Archivio Dipartimentale

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Li 27. Meſſidoro Anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Preſidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 27. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.

Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 26. Meſſidoro Anno VI. Repubblicano.

Conſiderando, che il credito nazionale ſi ſoſtiene principalmente colla puntualità ed eſattezza de' pagamenti;

Conſiderando, che in qualunque ben regolato Governo deve eſſere proſcritto ogni arbitrio nell' eſecuzione de' pagamenti:

Conſiderando finalmente, che la pubblicità de' pagamenti è il mezzo più ſicuro di precludere l' adito a qualunque abuſo;

Dichiarata l' urgenza ſugli addotti motivi, riſolve:

I. Alla fine di ciaſcun meſe la Teſoreria Nazionale preſenterà all' Ufficio de' Cenſori della Contabilità una Tabella de' pagamenti ordinati: nella prima parte della Tabella ſi annoteranno i pagamenti eſeguiti, e nella ſeconda quelli che non furono eſeguiti.

II. Nella Tabella ſarà deſcritto il nome, cognome del Creditore, la qualità, quantità ed epoca del debito, e s' indicheranno compieſſivamente le ſomme delle indennizzazioni ed onorarj menſuali dovuti ai Funzionarj ed Impiegati pubblici.

III. I Cenſori renderanno pubblica colla ſtampa la Tabella ſuddetta ogni trimeſtre, e qualora vi ſcopriſſero qualunque diſordine, non ritardata l' eſecuzione della medeſima, ne informeranno immediatamente il Corpo Legislativo.

IV. Qualunque Ricevitore di pubblico danaro, a cui a tenore del proprio iſtituto ſpetta l' eſeguire pagamenti demandatigli od in forza di legge, o di competente ordine ſuperiore, è tenuto ſecondo la capacità del fondo di caſſa appreſſo il medeſimo eſiſtente di ſoddisfare immediatamente i Creditori aſſegnatigli

Digitized by Google

tigli di mano in mano, che si presentano senza alcuna distinzione, parzialità od arbitrio.

V. Chiunque verrà scoperto d'aver usato nell' esecuzione de' pagamenti alcun atto arbitrario colposamente sarà tenuto a reintegrare prontamente la parte dannificata.

Chi avrà usato alcun atto arbitrario dolosamente sarà immediatamente destituito e condannato a rifondere il danno che un terzo potesse aver sofferto dal non eseguito o ritardato pagamento.

VI. Incorrerà parimenti la pena della destituzione del pubblico Funzionario che mancasse di prestarsi a quanto prescrive la presente Risoluzione.

VII. E' invitato ogni buon Cittadino a denunciare ai competenti Tribunali i Contravventori alla presente Risoluzione.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Ramondini Presidente — Bragaldi — B. Ambrosioni Segretarj.

Seduta del giorno 27. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Conti Presidente — Cologna Segretario — Turchi Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

28. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Firmat. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Legge del giorno 27. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 26. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che la Legge 28. Pratile in punto di dilapidazioni, abusi, e malversazioni della sostanza pubblica attribuisce alle Commissioni di Alta Polizia solamente il Potere di conoscere dei delitti commessi nell' Amministrazione economica militare;

Considerando, che importa di estendere una così salutare misura a qualunque caso di dilapidazione, abuso, e malversazione della sostanza pubblica;

Dichiarata l'urgenza sul motivo di sollecitamente cautelare l'interesse Nazionale, risolve:

I. Le Commissioni di Alta Polizia sono autorizzate a procedere contro i Dilapidatori delle sostanze Nazionali sotto qualunque denominazione essi siano, compresi li pubblici Stimatori de' fondi della Nazione.

II. La forma di procedura da osservarsi in tutti i casi sarà quella stessa voluta dalla Legge 28. Pratile anno VI.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Ramondini Presidente — B. Ambrosini — Bragaldi Segretarj.

Seduta del giorno 27. Messidoro suddetto — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Conti Presidente — Cologna — Turchi Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

28. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme, Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 27. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 26. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che tanto l'attuale stato, quanto la posizione della Truppa asoldata rendono di difficile esecuzione gli articoli II. e VI. della Legge 15. Pratile p. p., come apparisce da replicati Messaggi del Direttorio Esecutivo;

Dichiarata l'urgenza sul motivo di togliere prontamente qualunque ostacolo al più spedito corso della giustizia, risolve:

I. Qualora non esista un Generale da potersi destinare alle funzioni di Presidente di un Consiglio di Revisione a termini dell' articolo II. della Legge 13. Pratile p. p., potrà presiedervi un Ajutante Generale, o Capo di Brigata, preferendovi il più anziano fra quelli, che fossero a portata del Consiglio di Revisione.
II. I Generali, Ajutanti Generali, o Capi di Brigata potranno destinarsi a Presidenti di un Consiglio di Revisione, quand' anche abbiano solamente l'età degli anni ventisei, e ciò per un triennio avvenire.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Ramondini Presidente — Bragaldi — B. Ambrosioni Segretarj.
Seduta del giorno 27. Messidoro suddetto — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Conti Presidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 28. Messidoro Anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 28. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Prevalendosi il Direttorio Esecutivo della facoltà attribuitagli della Legge 19. Fiorile p. p. per far fronte agli urgenti bisogni della Repubblica. Determina:
I. Sono richiamati alla Nazione tutti i beni, ed effetti appartenenti alle seguenti Corporazioni Religiose, cioè

Nel Dipartimento del Rubicone.

Del Convento de' Domenicani di S. Domenico
„ de' Minori Conventuali di S. Francesco
„ delle Francescane del Cuore di Gesù
„ delle Celibate
} nella Comune di Rimini

Del Convento de' Servi di S. Maria
„ de' Filippini di S. Filippo
„ delle Benedettine di S. Maria Maddalena
} nella Comune di Pesaro

Del Convento de' Minori Osservanti nella Comune di Montiano
„ Conventuali
„ de' Cappuccini
} nella Comune di Verucchio

Del Convento de' Cappuccini nella Comune di Cesenatico
„ delle Oblate Domenicane nella Comune di Bertinoro
„ de' Francescani del 3. ordine della Madonna del Popolo nella Comune di Forlimpopoli
Del Convento de' Servi nella Comune di Civitella
Del Convento di S. Francesco nella Comune di Mondaino
„ de' Cappuccini nella Comune di Montefiore
„ de' Conventuali nella Comune di Macerata Feltria
„ de' Cappuccini nella Comune di Pietrarubbia
„ de' Conventuali
„ de' Girolamini
} nella Comune di S. Agata Feltria

Del Convento degli Agostiniani nella Comune di Falamello
„ de' Cappuccini nella Comune di Mercato Saraceno
„ de' Domenicani nella Comune di Pietracuta

Nel Dipartimento del Lamone.

De' Monaci di Scardavilla nella Comune di Meldola
II. Li Domenicani di Rimini sono traslocati nella Comune di Forlì.
Li Minori Conventuali di S. Francesco di Rimini sono traslocati nel Convento di S. Francesco nella Comune di Pesaro.
Le Francescane del Cuore di Gesù di Rimini sono traslocati nei due Conventi di S. Chiara, e degli Angeli nella stessa Comune.
Le Celibate di Rimini sono traslocate nei Monasteri sussistenti nella stessa Comune.
Le Benedettine di S. Maria Maddalena di Pesaro sono concentrate negli altri tre Conventi della stessa Comune.
Li Minori Osservanti di Montiano sono concentrati nel Convento dell' istess' ordine nella Comune di Pesaro.
Li Conventuali di Verucchio sono concentrati nel Convento dello stesso ordine nella Comune di Cesena.

Li

Digitized by Google

Li Cappuccini di Verucchio ſono concentrati nella Comune di Rimini.
Li Cappuccini di Cefenatico ſono traslocati in altri Conventi del Dipartimento, che rimangono ſuſſiſtenti.
Le Oblate Domenicane di Bertinoro ſono concentrate nei due Conventi della ſteſſa Comune.
Li Conventuali di S. Franceſco di Mondaino ſono concentrati nel loro Convento di Longiano.
Li Cappuccini di Montefiore ſono concentrati nel Convento di S. Arcangelo.
Li Conventuali di Macerata Feltria ſono concentrati nel Convento di Monte Scudolo.
Li Cappuccini di Pietrarubbia ſono concentrati nella Comune di Gradara.
Li Cappuccini di Mercato Saraceno ſono traslocati nella Comune di S. Agata Feltria.
III. Tutte le nominate Corporazioni, gl' Individui delle quali non ſono traslocati rimangono ſoppreſſi, eſſi Individui ſono ſecolarizzati.
IV. Il numero degl' Individui traslocati da aſſegnarſi a più Conventi ſarà determinato dall' Amministrazione Centrale del Dipartimento a norma del comodo che ſomministrano le riſpettive caſe, e della forza delle loro rendite.
V. A ciaſcun Individuo delli Conventi di regolari maſchi, che rimangono ſoppreſſi ſenza concentrazione è aſſegnata interinalmente a titolo di ſuſſiſtenza l' annua penſione di lir. 600. milaneſi ſe ſia profeſſo, e di lir. 400. ſe ſia laico, che non oltrepaſſi l' età di 50. anni; quelli che l' oltrepaſſano percepiranno la penſione di lir. 500., ben inteſo, che le entrate del Convento ne ſiano ſuſcettibili, altrimenti le penſioni ſuddette dovranno ad eſſe proporzionarſi.
La detta penſione non verrà accordata, ſe non concorrano le condizioni portate dall' art. V. dell' Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo de' 22. Fiorile colle modificazioni eſpreſſe nel ſucceſſivo de' 26. Pratile p. p.
VI. Tutte le Monache traslocate in altri Conventi, ſe in vece ameranno di ſecolarizzarſi, otterranno provviſoriamente una penſione annua di lir. 800. ſe ſiano profeſſe, e di lir. 500. ſe ſiano converſe, che non oltrepaſſano l' età di 50. anni, per le più vecchie ſarà di lir. 600., ben inteſo, che le entrate del Convento, che avranno laſciato ſiano ſuſcettibili, altrimenti le penſioni ſuddette dovranno ad eſſe proporzionarſi.
VII. Nel capo-luogo del Dipartimento ſaranno deſtinati uno, o due dei Conventi rimaſti vuoti, come crederà opportuno l' Amministrazione Centrale, dove le Monache ſecolarizzate, o che vorranno ſecolarizzarſi potranno avere l' alloggio, a condizione che non abbiano alcuna forma di Corporazione, nè uſo di chieſa, di claufura, di parlatorio, rota, o ſimili., ma vivano ſemplicemente in famiglia.
Quelle Monache che avranno l' intera penſione pagheranno ogni anno alla Nazione lir. 20. per l' affitto: alle altre ſarà conceſſo l' alloggio *gratis*.
VIII. A tutti gl' Individui che vengono traslocati è permeſſo di portare ſeco i mobili delle proprie ſtanze.
IX. Neſſun Individuo delle dette Corporazioni ſecolarizzate potrà percepire l' aſſegnatagli penſione, ſe non dimette l' abito della propria Corporazione.
X. Il Miniſtro dell' Interno, e quello di Finanza Generale ſono incaricati per quanto ciaſcuno gli appartiene della eſecuzione di queſta determinazione.
La preſente determinazione ſarà ſtampata.
Per ſpedizione conforme il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Fir. Savoldi.
Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del giorno 28. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Veduti i riclami della Municipalità di Maſſa ſulla condotta dell' Amministrazione Centrale delle Alpe-Apuane;
Veduto il rapporto del Commiſſario del Potere Eſecutivo preſſo quel Dipartimento;
Sentito il Miniſtro della Giuſtizia;
Conſiderando, che l' Amministrazione Centrale delle Alpi-Apuane ſi è arbitrata di deſtituire definitivamente il Comitato di Annona della Comune di Maſſa, e di ſoſtituirgliene un altro contro il diſpoſto della Coſtituzione al paragrafo 194.
Conſiderando, che ſi è arrogata le competenze della Municipalità, avvocando a ſe gli effetti, e rendite di ſpettanza, e proprietà della Comune di Maſſa contro il preſcritto dalla Legge d' organizzazione della Municipalità 1. Termidoro anno V.;

Con-

Conſiderando, che ſia inoltre gravemente indiziata di avere mancato nell' eſercizio delle ſue funzioni, e di avere in altre contingenze oltrepaſſati i limiti delle proprie facoltà:

Conſiderando, che l' amministrazione del pubblico patrimonio non deve laſciarſi nelle mani di quei Funzionarj, la di cui condotta ſiaſi reſa legittimamente ſoſpetta; — Il Direttorio Eſecutivo determina:

I. I Membri dell' Amministrazione Centrale delle Alpi-Apune ſono ſoſpeſi dall' eſercizio delle loro funzioni, fino a che la loro condotta ſia definitivamente giudicata al Tribunale competente.

II. Il Commiſſario del Potere Eſecutivo preſſo quel Dipartimento è incaricato dell' eſecuzione della decretata ſoſpenſione.

III. Egli nominerà provviſoriamente le perſone, che crederà opportune a rimpiazzare i funzionarj ſoſpeſi, e le metterà in attività.

IV. Rimetterà gli Amministratori al Tribunale competente, perchè vengano giudicati ſulla loro condotta.

V. Tostocchè il Tribunale avrà definitivamente pronunciato, qualora il di lui giudicato porti di conſeguenza la finale deſtituzione degli Amministratori, o di alcuno di eſſi, ne farà immediato rapporto al Direttorio Eſecutivo, che ne paſſerà la notizia al Corpo Legislativo, perchè ſia provveduto all' elezione definitiva dei nuovi Amministratori.

VI. Il Miniſtro dell' Interno, e quello della Giuſtizia ſono incaricati riſpettivamente ciaſcuno entro i limiti dei loro attributi dell' eſecuzione della preſente determinazione; che ſarà ſtampata e pubblicata.

Per ſpedizione conforme, il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Savoldi.
Pel Direttorio Eſecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del giorno 28. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Conſiderando il Direttorio Eſecutivo l' importanza di provvedere alla carica di Miniſtro di Finanza Generale rimaſto vacante per la rinuncia del Cittadino Coſtabili ſtato nominato alla carica medeſima;

Conſiderando la neceſſità di deſtinarvi Soggetti forniti di lumi, di probità, e di civiſmo; — Il Direttorio Eſecutivo determina:

I. Il Cittadino Felici Commiſſario del Potere Eſecutivo nel Dipartimento del Rubicone, in cui concorrono le enunciate qualità, ſi nomina alla carica di Miniſtro di Finanza Generale.

II. Si ſpediſcono all' eletto Cittadino Felici lettere di partecipazione.

La preſente determinazione ſarà ſtampata.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Fir. Savoldi.
Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

AVVISO.

Ritenuta a' termini della Legge 22. Ventoſo p. p. incorſa l' amenda del decimo a carito di quelli, che ſono tuttora debitori di qualche ſomma della taſſa del preſtito loro ſtata impoſta dalla Commiſſione a ciò delegata, ſi avviſano i medeſimi, che eſſendo ſtate date in ſcoſſa al ſottoſcritto Commiſſario, e Teſoriere le dette ſomme ſi procederà ſenz' altro avviſo immediata eſecuzione nei modi praticati per la ſcoſſa dell' impoſizione prediale contro que' debitori, che nel termine onninamente perentorio di tre giorni da decorrere dalla data del preſente non avranno effettuato il pagamento del riſpettivo debito unitamente all' amenda.

Dalla Teſoreria dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona li 29. Meſſidoro anno VI. Repubblicano [17. Luglio 1798. v. s.]
Firm. Carlo Guſſoni.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Legge del giorno 29. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.
Il Conſiglio de' Seniori ha riconoſciuto l' urgenza della Riſoluzione ſeguente.
Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 28. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Conſiderando, che in pendenza di un Piano generale ſui Beni Comunali è neceſſario d' immediatamente adottare una provvidenza interinale per ſupplire alle

ſpeſe

Digitized by Google

ſpeſe incumbenti in queſt' anno a ciaſcuna Comunità della Repubblica, onde non ne ſoffra detrimento il pubblico ſervigio;

Conſiderando, che la ſeſta parte dell' impoſizione prediale contemplata nell' articolo II. della legge 17. Ventoſo non comprende le occorrenze Comunali, ma è taſſativamente deſtinata per le ſpeſe Dipartimentali;

Conſiderando, che per ſupplire ai più urgenti impegni delle Comunità, che non hanno redditi propri, è neceſſario il permettere loro di ſoggiacere a parziali ſopraccarichi, il determinare i quali in vigore dei §§ 301., 302., e 310. della Coſtituzione annualmente ſpetta al ſolo Corpo Legislativo;

Dichiarata l' urgenza ſul motivo di togliere di mezzo l' inceſſanti reclami delle Comuni appoggiati con replicati Meſſaggi del Potere Eſecutivo, — Riſolve;

I. I redditi de' Beni Comunali amminiſtrati dalle ſingole Comunità ſuppliſcono come in addietro alle ſpeſe locali, che preſentemente ſtanno a loro carico, ſempreché tali ſpeſe vengano prima approvate dall' Amminiſtrazione Centrale del riſpettivo dipartimento.

II. Sono autorizzate le Amminiſtrazioni Dipartimentali a permettere alle Comunità, che mancaſſero in tutto, o in parte di redditi propri di ſupplire al biſogno mediante una ſovraimpoſta non eccedente i quattro denari per ogni Scudo d'Eſtimo. Reſta però ſalva la perequazione tra le ſingole Comunità, deciſa che ſarà la maſſima ſui Beni Comunali.

III. Le Amminiſtrazioni dipartimentali prima d' approvare verun ſopraccarico ſullo Scutato riconoſcono tanto l' indiſpenſabilità delle ſpeſe, quanto la mancanza de' mezzi, onde ſupplirvi. Le Amminiſtrazioni non approvano tra le ſpeſe i debiti inconſratti dalle Comunità ſenza l'approvazione delle Autorità ſuperiori, alle quali erano ſottopoſte.

La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.

Segnat. Ramondini Preſidente — Bragaldi — Magno de Magni Segretarj.

Seduta del giorno 29. Meſſidoro ſuddetto — Il Conſiglio de' Seniori Approva.

Conti Preſidente — Turchi Segretario — Cologna Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita. — Li 30. Meſſidoro Anno VI. Repubblicano.

Firmat. Savoldi Preſidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

Legge del giorno 29. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.

Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 28. Meſſidoro anno VI. Repubblicano,

Conſiderando eſſere neceſſario lo ſtabilire una diſciplina per le vendite da farſi in avvenire dei Beni Nazionali, la quale cautando dall' una parte l' intereſſe della Repubblica, faciliti dall' altra l' effettuazione dei contratti;

Conſiderando, che il metodo finora praticato non aſſicura del tutto l'intereſſe nazionale, e riеſce inoltre di diſpendio alla Repubblica, e d' incomodo ai Contraenti;

Conſiderando, che gli Agenti dei Beni Nazionali per gli articoli 316., e 319. della Coſtituzione debbono eſſere in corriſpondenza col Commiſſario della Teſoreria Nazionale, e ſuo Aggiunto, e che per la Legge 11. Pratile Anno VI. Repubblicano debbono eſſere diretti dal Miniſtro di Finanza, e quindi che dee liberarſi la Nazione dal ſopraccarico delle ſpeſe occorſe finora per l' Agenzia Centrale dei Beni Nazionali;

Dichiarata l'urgenza ſul motivo di non differire ulteriormente una regola cautelata, e facile per un oggetto di tanta importanza, — Riſolve:

I. La vendita de' Beni Nazionali, che ſono, e che in ſeguito ſi metteranno a diſpoſizione del Direttorio ſi farà colle regole, e diſcipline ſeguenti.

II. Non può meterſi alla vendita alcun fondo nazionale, ſe preventivamente non ne ſia fatta la ſtima.

III. All' occorrenza di dover fare la ſtima di qualche fondo, l' Agente de' Beni Nazionali reſidente nel Dipartimento, in cui il fondo da ſtimarſi è ſituato, con intelligenza, ed approvazione della Municipalità del Circondario, o Diſtretto, in cui è ſituato il locale ove ſi fa la vendita all' aſta a tenore dell' articolo 12., forma una liſta tripla di probi, ed eſperti Periti. La liſta è preſentata dalla

Municipalità all' Amministrazione Dipartimentale, che ne sceglie il numero necessario. Ai Periti non è accordata che la metà della mercede, che loro competerebbe a tenore dei rispettivi veglianti regolamenti.

IV. I Beni si valutano a ragguaglio del prodotto reale depurato dai pesi inerenti al suolo da quelli di tasse, manutenzione, ed infortunj, a ragione del cinque per cento; ed i Periti rimettono alle Amministrazioni Dipartimentali una copia autentica della minuta ragionata, sui dati della quale hanno dedotto il valore del fondo. I Periti stimano i fondi non solo nella rispettiva totalità, ma anche divisi in quelle parti, nelle quali comodamente si possono dividere compatibilmente colla prosperità dell' agricoltura, e coll' interesse della Nazione.

V. All occorrenza di venderfi Beni Nazionali si pubblica dall' Agente nel Capo-Luogo del rispettivo Dipartimento, e in ogni Capo Luogo di Distretto la nota specifica di tutti i Beni, e loro parti rispettive, che esistono in quel Dipartimento, e che sono stendibili.

VI. Qualunque persona è in diritto di presentarsi alla compra del fondo a lei più accetto, o di parte separabile del medesimo, facendone petizione in iscritto all' Agente de' Beni Nazionali, e presentando prima dell' asta un' idonea sicurtà, o sborsando un deposito in contante corrispondente alla quindicesima parte del fondo da venderfi.

VII. L' Agente ha obbligato di pubblicare immediatamente dopo nel Capo Luogo del suo Dipartimento, in ogni Capo Luogo di Distretto, nelle Comuni aventi Municipalità da se, e nelle Comunità, ove il fondo esiste, una notificazione, nella quale s' inviti ciascuno alla compra del fondo suddetto, o della sua parte come sopra da venderfi all' asta pubblica.

VIII. La notificazione deve necessariamente indicare con precisione il luogo, il giorno, e l' ora, in cui il fondo sarà posto all' asta, la qualità, ubicazione, denominazione, stima del fondo predetto, o della parte, e l' indicazione della misura.

IX. Questa notificazione dee pubblicarfi per due decadi avanti il giorno fissato all' asta pubblica, e nel primidi della seconda decade se ne deve ripetere la pubblicazione.

X. Durante questo termine ogni Cittadino, e in particolare la Municipalità del Distretto, in cui il fondo è situato, ha obbligato di denunciare all' Amministrazione Dipartimentale l' errore, che si trovasse nella stima del fondo a pregiudizio della Nazione. In tal caso l' Amministrazione è in dovere di farne sospendere la vendita, di verificare la denuncia, e trovandola sussistente, di farne correggere la stima. I Periti i quali dolosamente, e con rea intelligenza avessero dato luogo all' errore saranno tradotti innanzi ai Tribunali, e trattati a norma delle Leggi come rei di furto, ed in proporzione del danno, che hanno tentato di recare alla Nazione.

XI. La vendita all' asta si fa nel giorno, ed ora prestabilita in luogo pubblico, e in cui sia libero l' accesso al Popolo. Vi presiedono oltre un Cancelliere per l' autenticità degli atti, l' Agente dei Beni Nazionali, e due Membri della Municipalità di quella Comune, o luogo in cui è situato il Locale, ove si fa la vendita all' asta.

XII. Quando vi ha concorso di Obblatori, la deliberazione non si fa se non quando mezz' ora dopo l' incanto, e l' offerta dell' ultimo maggiore obblatore non si presenti alcuno ad offrire di più; e allora il fondo è deliberato in quel giorno all' ultimo maggior offerente al di sopra della stima.

XIII. Se non è comparso che un solo obblatore, si aspetta a fare la deliberazione del fondo per tre ore dopo quella fissata nella notificazione; e se niun altro si presenta, il fondo è deliberato all' unico obblatore, quando offra un trentesimo almeno di più della stima.

XIV. In caso che non si ottenga detta miglioria si replica immediatamente dall' Agente de' Beni Nazionali la pubblicazione per una sola decade della notificazione prescritta agli articoli 8. e 9.; e se non ostante non comparisce alcuno, il fondo è deliberato nel giorno prestabilito dopo essersi aspettato per tre ore come sopra a favore dell' unico Obblatore al prezzo della stima.

XV. Seguita la deliberazione a tenore di questa Legge, non vi ha più luogo a beneficio di addizione o a successiva obblazione, anche per un aumento di vigesima sesta, od altra quota di prezzo.

XVI. Immediatamente dopo la deliberazione si rilascia all' Acquirente un' apoca o carta d' obbligo sottoscritta dall' Agente de' Beni Nazionali, dai due membri della

Digitized by Google

della Municipalità, e dal Cancelliere, nella quale si esprime il giorno della deliberazione, il nome dell' Acquirente, l' ubicazione e denominazione del fondo, o parte deliberata, il prezzo della stima e quello inoltre per cui ne è stata fatta la deliberazione. Dall' altra parte l' Acquirente è obbligato a firmare nello stesso tempo un' apoca o carta simile, che resta presso l' Agente de' Beni Nazionali.

XVII. Lo stesso Agente entro tre giorni al più dal giorno della deliberazione è obbligato a pubblicare ne' luoghi indicati all' articolo 8. una notificazione esprimente parimenti tutte le cose da specificarsi nell' apoca predetta e seconda dell' articolo Precedente.

XVIII. Ogni Cittadino è tenuto entro una decade dalla pubblicazione di tale notificazione a denunciare all' Amministrazione Dipartimentale le contravvenzioni a questa Legge, che si fossero commesse nella vendita come sopra del fondo nazionale, l' Amministrazione nel termine più breve verifica la denuncia, e trovandola sussistente fa rimettere all' asta il fondo istesso, e denuncia alle Autorità competenti i Contravventori, che saranno puniti a norma delle Leggi veglianti, e segnatamente della presente.

XIX. Il medesimo Agente, entro quattro giorni al più dal giorno della deliberazione, è obbligato ad informare il Commissario della Tesoreria Nazionale ed il Ministro di Finanza, esponendo loro tutte le cose da specificarsi nella notificazione prescritta all' articolo 16.

XX. Egli stesso è del pari obbligato nel detto termine di quattro giorni a comunicare all' Amministrazione Dipartimentale il Processo verbale della deliberazione. La Municipalità pure ne fa un separato rapporto all' Amministrazione, la quale unitamente al Commissario del Potere Esecutivo esamina rigorosamente se vi ha alcun difetto relativamente all' osservanza di questa Legge, o in qualsiasi altro modo a danno della Nazione.

XXI. Se niente osta, l' Amministrazione Dipartimentale è in obbligo, passate due decadi, dal giorno della deliberazione di stipulare coll' acquirente a nome della Nazione il pubblico istrumento di rispettiva compra, e vendita. Intervengono alla sua deliberazione almeno tre Amministratori, il Commissario del Potere Esecutivo, e l' Agente de' Beni Nazionali. Immediatamente dopo la stipulazione dell' istromento incomincia a favore dell' acquirente la garanzia costituzionale a seconda dell' articolo 376. della Costituzione.

XXII. Il Commissario del Potere Esecutivo ne informa immediatamente il Direttorio; e l' Amministrazione Dipartimentale li trasmette nel termine più breve una copia autentica dell' Istromento. Il Direttorio informa ogni trimestre il Corpo Legislativo delle vendite dei Beni Nazionali fatte nei rispettivi Dipartimenti.

XXIII. L' acquirente paga alla Nazione il prezzo del fondo acquistato ne' modi stabiliti dalle Leggi.

XXIV. I denari provenienti dalle vendite de' Beni Nazionali si depositano nella Cassa dell' Amministrazione Dipartimentale, ma questa sotto la più rigorosa risponsabilità è obbligata a renderne strettissimo conto al Potere Esecutivo, e non può disporne in veruna maniera che dietro gli ordini espressi del medesimo ne' modi costituzionali.

XXV. L' Agente dei Beni Nazionali, che contravviene a una qualche disposizione di questa Legge è destituito immediatamente dalla sua carica, ed inabilitato per sempre a ritenere, o a ricevere impiego stipendiato dalla Nazione, ed è condannato inoltre a sei mesi di carcere. Se poi si provasse, che egli ha ricevuto un qualche donativo per commettere la mancanza, in tal caso oltre la perdita del donativo, o dell' equivalente da applicarsi per intiero allo scopritore, è condannato inoltre a tre anni di lavoro pubblico. L' Obblatore, o l'Acquirente partecipe della colpa perde ogni diritto al fondo, e paga in pena un ammenda corrispondente alla terza parte del suo valore di stima da applicarsi per metà allo scopritore, e per l' altra metà alla Nazione.

XXVI. Gli Amministratori Dipartimentali, e il Commissario del Potere Esecutivo non dando esecuzione per una colpevole negligenza a qualche disposizione di questa Legge sono immediatamente destituiti dalle loro funzioni: commettendo poi qualche dolosa contravvenzione, oltre l' immediata destituzione sono condannati ad un anno di carcere. Se poi si provasse, che alcuno di essi abbia ricevuto un qualche donativo per commettere la contravvenzione, il delinquente oltre la destituzione è condannato a tre anni di lavoro pubblico. Ogni Cittadino

Digitized by Google

dino è obbligato di denunciarli al Direttorio, che li fa tradurre avanti il Potere Giudiziario per la verificazione della colpa, e per l'applicazione della pena.

XXVII. Qualunque frode commessa nella vendita dei Beni Nazionali, e qualunque contravvenzione a questa Legge porta seco la nullità della deliberazione, e del contratto.

XXVIII. La così detta Agenzia Centrale dei Beni Nazionali residente nella Comune di Milano rimane affatto sciolta, ed abolita per sempre. Il diritto di approvazione delle vendite dei Beni Nazionali finora fatte nei rispettivi Dipartimenti è devoluto alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali nel modo, in cui competeva al Potere Esecutivo.

XXIX. Gli Agenti dei Beni Nazionali a norma degli articoli 316., e 319. della Costituzione si mettono in corrispondenza col Commissario della Tesoreria Nazionale, col suo Aggiunto, e col Ministro di Finanze analogamente al disposto nella Legge 11. Pratile anno VI. Repubblicano.

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Ramondini Presidente — Magno de Magni — B. Ambrosioni Segretarj.

Seduta del giorno 29. Messidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.

Conti Presidente — Cologna — Turchi Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 30. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

In pendenza della emanazione di un Piano per gli Alloggi Militari annunciato nell' artic. VI. della Legge 15. Messidoro corrente, il Dicasterio Centrale autorizzato dal Ministro dell' Interno, giusta la mente del Direttorio Esecutivo, richiama all' osservanza i Proclami della cessata Municipalità 23. Fruttidoro anno IV; 12 Brumale anno V., e 8. Brumale anno VI.; col render note le seguenti prescrizioni dirette a procurare il buon ordine nel riparto del peso degli alloggi.

I. Tutti li Cittadini di questa Comune nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente dovranno notificare presso l' Ufficio degli alloggi qualunque Individuo Militare, od Impiegato, sia Francese, o Cisalpino che si trovi alloggiato nelle rispettive Case, indicando esattamente il nome, grado, od impiego di ciascuno, se con Moglie, Figlj, Domestici, Cavalli ec., il numero delle Stanze occupate, e da qual tempo, se con biglietto dell' Ufficio degli alloggi, o altrimenti.

II. D' ora in avanti si procederà rigorosamente all' inflizione ed esazione della multa di Scudi 50. già comminata ne' precitati avvisi 12. Brumale anno V., e 8 Brumale anno VI. contro chiunque ometterà di notificare la partenza degli Ufficiali od impiegati Militari Francesi, e Cisalpini al momento ch' essa è seguita, escluso qualunque titolo o pretesto, anche nel caso che l' assenza di chi è partito si asserisse dover essere di pochi giorni.

III. Avrà pure luogo l' istessa pena e procedura contro qualunque Cittadino che non terrà esposto alla Porta della rispettiva Casa che possiede, od ha in affitto il già prescritto biglietto indicante nome, grado, od impiego degli alloggiati Militari: come anche contro chiunque che dopo la partenza di questi tenesse tuttavia esposto il biglietto.

IV. Tutti i proprietarj, ed Abitanti di Case capaci di fornire l' Alloggio a' Militari, nel caso di loro assenza, dovranno fino a nuova disposizione prestarsi a lasciar libera la rispettiva Casa per il servizio de' detti alloggi, quando però, mediante approvazione del Dicasterio Centrale, non fornissero i mezzi di un supplettorio alloggio a loro spese, mentre in caso diverso saranno sottoposti all' effetto della comminatoria espressa nel citato Proclama 23. Fruttidoro anno IV.

Restano quindi incaricati l' Ufficio degli alloggi, e particolarmente gli Ispettori de' Rioni di questa Comune, i loro Aggiunti, e Vegilanti d' invigilare colla massima attenzione, onde possa ottenersi l' esatto adempimento delle suddette prescrizioni, dichiarandosi che, verificate le contravvenzioni, sarà applicato il prodotto delle multe per una metà alla Cassa Pubblica, e per l' altra al Denunciante qualunque, ancorchè fuori d' Ufficio, il quale, volendo, sarà tenuto segreto.

Il

Digitized by Google

Il presente sarà pubblicato, ed affisso nelle solite forme.
Dal Dicasterio Centrale residente nella Casa del Comune di Milano 29. Messidoro anno VI. Repubblicano (17. Luglio 1798. V. S.)
Firm. Alfieri — Mulazzani. Falconieri Protocollista

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

L'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona volendo dare in Appalto pel futuro inverno la somministrazione delle legne da fuoco, carbone e carbonella nella quantità prescritta ne' Capitoli esistenti ne' suoi atti, ad uso della medesima, del Dicasterio Centrale, delle Municipalità, e de' rispettivi dipendenti Uffici, invita qualunque Aspirante a comparire munito d'idonea Sigurtà avanti la stessa Amministrazione la mattina del giorno di Venerdì 9. dell'entrante Termidoro (27. corrente Luglio v. s.) alle ore dieci, ave si terrà lo sperimento dell'Asta, e si procederà alla deliberazione, quando però l'obblazione sia conveniente all'interesse del Pubblico, avvertendosi che atteta l'urgenza di provvedere in tempo gli enunciati combustibili resta ridotto a soli giorni otto il periodo pel ribasso del sesto.
Dalla Casa del Comune 30. Messidoro anno VI. Repubblicano (18. Luglio 1798. v s.)
Firmati Perabò Presidente — Soncino Amministratore Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

LEGGE del giorno 2. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 24. Messidoro anno VI. Repubb. ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 23. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che la necessità di far fronte ai grandiosi bisogni della repubblica rende indispensabile di ritenere provvisoriamente la privativa dei Tabacchi esercibile per conto della Nazione;
Dichiarata l'urgenza sul motivo di attivar prontamente in tutta la Repubblica un metodo uniforme in proposito della distribuzione, e vendita dei Tabacchi. Risolve.

1. La Nazion si riserva provvisoriamente la privativa dei Tabacchi in tutta la Repubb.
2. Ogni specie di Tabacco si vende per conto della Nazione al prezzo specificato nell'annessa Tariffa.
3. Tale Tariffa non sarà in vigore se non all'atto, che il Corpo Legislativo avrà pubblicato il Piano di parificazione per le Contribuzioni indirette in tutta la Repubb.
4. All'epoca dell'attivazione della Tariffa i Contravventori ai diritti della privativa del Tabacco incorrono nella perdita del genere di Contrabbando, e nella penale di lir. 3. per ogni oncia. E' però lecito ai forastieri, e viaggiatori di ritenere per proprio uso una picciola quantità di Tabacco, che non oltrepassi in tutto le tre once al più.
5. Coloro, che sono impotenti al pagamento della multa pecuniaria indicata nel precedente articolo la scontano con un giorno d'arresto per ogni lir. 3. di multa incorsa. L'arresto in ogni caso non deve mai oltrepassare lo spazio di un mese.
6. Se la quantità del Tabacco invenzionato indicasse, che non è per proprio uso, ma per farne smercio, il Contravventore incorre nella doppia pena indicata ne' precedenti articoli.
7. Se il contravventore è forastiero, dopo scontata la pena è bandito dal Territorio della Repubblica.
8. Anche i recidivi sono soggetti a doppia pena.
9. Il genere caduto in Contrabbando cede a beneficio della Nazione. Questa rilascia all'Inventore, e Scopritore qualunque siati, la metà del valore del genere invenzionato, come pure la metà della multa incorsa dal Contravventore. Nel caso in cui questa non possa aver luogo, la Nazione si riserva di premiare altrimenti l'Inventore, e Scopritore a misura delle circostanze.

Tariffa in peso, e moneta di Milano.

Foglia Caradà, Ingè, Salunichio, o Albinia, che si vende ai privati in natura per ogni libbra d'once 12.	lir.	1.	15.
Altra Foglia di diversa specie, e d'inferiore qualità, che si vende ai privati come sopra .	„	1.	5.
Foglia, e trito a fumare . .	„	1.	4.
Pacchi per fumare detti d'Olanda per ciascheduno	„	1.	5.
Pacchi come sopra detti del Moro	„	—	15.

Digitized by Google

Tabacchi lavorati Nazionali per ogni libbra da venderſi con incarto.

Caradà prima ſorte . . .	lir.	2.	8.	Coſta, Scaglia, Bergamaſco alciutti	„	1. –
Albania prima ſorte . . .	„	2.	5.	Grana ordinaria	„	– 18.
Caradà ſeconda ſorte . . .	„	1.	16.	Rapè Virginia ſciolto . . .	„	3. –
Albania ſeconda ſorte . . .	„	1.	15.	Rapè naturale ſciolto . . .	„	2. 5.
Ingè ſopraffino macinato . .	„	2.	10.	Rapè violetto ſciolto . . .	„	– 18.
Fermentato ſopraffino . . .	„	4.	16.	Valo Rapè Virginia d'once 15.	„	4. –
Fermentato fino	„	3.	12.	Detto Rapè naturale d'once 15.	„	3. –
Fermentato mezzano	„	2.	8.	Detto Rapè violetto d'once 12.	„	– 18.
Radica macinata	„	1.	10.	Detto Sardegna	„	6. –
Coſta, Scaglia, Bergamaſco preparati	„	–	18	Detto Braſile dolce	„	3. –

Tabacchi lavorati Eſteri per ciaſcun Vaſo.

Vaſo Rapè Olanda	lir.	4.	10.	Braſile in corda a maſticare per ogni libbra d'once 12. . .	„	3. –
Vaſo Son di Spagna . . .	„	8.	–			
Vaſo di Siviglia	„	22.	–			

10. I Tabacchi lavorati eſteri di qualunque denominazione, che non ſono ſpecificati nella preſente Legge, ſi vendono al prezzo, che era in corſo nell'ex-Lombardia. Il Potere eſecutivo è incaricato di eſtendere detti prezzi a tutti gli altri Dipartimenti, diramando le corriſpondenti iſtruzioni ai riſpettivi Ufficj di Finanza.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

Segnat. Ramondini Preſidente — Magno de Magni — B. Ambroſioni Segretarj.

Seduta del giorno 2. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori Approva.

Fontana Preſidente — Roſſi — Ambroſioni Segretarj.

Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

2. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Preſidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Legge del giorno 3. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 24. Meſſidoro anno VI. Repubb. ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.

Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 23. Meſſidoro ſuddetto.

Conſiderando, che la neceſſità di far fronte ai grandioſi biſogni della Repubblica rende indiſpenſabile di ritenere provvisoriamente la privativa del Sale eſercibile per conto della Nazione;

Dichiarata l'urgenza sul motivo di attivar prontamente in tutta la Repubblica un metodo uniforme circa alla vendita, e diſtribuzione dei Sali, Riſolve:

I. La Nazione si reserva provvisoriamente la privativa del Sale in tutta la Repubblica.

II. Anche lo smercio dei Sali, che la Finanza suol fare in Paesi esteri tanto per consuetudine, come per convenzione, continua ad essere privativo della Nazione.

III. Il Sale si vende a norma della seguente Tariffa.

IV. Tale Tariffa non sarà in vigore se non all'atto, che il Potere Esecutivo avrà informato il Corpo Legislativo di avere provveduti tutti i Dipartimenti della occorrente quantità di Sale di Cervia, ed il Corpo Legislativo avrà pubblicato il Piano di parificazione per le contribuzioni indirette in tutta la Repubblica.

V. All'epoca dell'attivazione dell' annessa Tariffa, i Contravventori ai diritti della privativa del Sale incorrono nella perdita del genere di contrabbando, e nella penale di lire tre per ogni oncia invenzionata. Coloro che sono impotenti al pagamento della multa pecuniaria la scontano con un giorno d' arresto per ogni lire tre di multa incorsa. In ogni caso l'arresto non deve mai oltrepassare lo spazio di un mese.

VI. Se la quantità del Sale invenzionato indicasse, che non è per proprio uso, ma per farne smercio, il Contravventore incorre nella doppia penale prescritta nel precedente articolo. Se il Contravventore è forastiero, dopo scontata la pena è bandito dal Territorio della Repubblica.

VII.

Digitized by Google

VII. Anche i recidivi nel contrabbando sono soggetti a doppia pena.
VIII. Il genere caduto in contrabbando cede a beneficio della Nazione. Questa rilascia all' Inventore, e Scopritore qualunque siasi la metà valore del genere invenzionato, come pure la metà della multa incorsa dal Contravventore. Nel caso in cui questa non possa aver luogo, la Nazione si riserva di premiarlo altrimenti a misura delle circostanze.
IX. Il Potere Esecutivo invigila sulla bontà, e salubrità dei Sali tanto nazionali, che esteri da vendersi per conto della Nazione.

Tariffa in peso, e moneta di Milano.

Per Libbra d' once 12.

Sale nero di Cervia	Soldi	2.	— —
Sale di Cervia detto *Regalia*	»	3.	— —
Sale di Cervia detto *Fiore*	»	4.	— —
Sale detto *Mischia* composto per un terzo di Sale di Spagna, e due terzi Sale di Trapani, od altra equivalente specie	»	5.	— —

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Ramondini Presidente — Magno de Magni — B. Ambrosioni Segretarj.
Seduta del giorno 3. Termidoro Anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori approva.
Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 3. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

3

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 4. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 3. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che la pubblicità de' pagamenti, che si fanno dalla Tesoreria Nazionale è la migliore garanzia della regolarità de' pagamenti medesimi,
Considerando, che la legge 27. Messidoro mentre prescrive la puntualità de' suddetti pagamenti, nell' art. 4. non provvede alla vera, e legittima regolarità de' medesimi.
Considerando, che l' articolo 314. della Costituzione garantisce abbastanza la responsabilità dei Funzionarj impiegati nella Tesoreria Nazionale.
Dichiarata l' urgenza sulla necessità di rimediare prontamente agli inconvenienti non preveduti dalla Legge 27. Messidoro, — Risolve.
1. E' abrogata la Legge 27. Messidoro.
2. Alla fine di ciascun mese la Tesoreria nazionale presenterà all' Ufficio dei Censori della Contabilità una Tabella de' pagamenti ordinati: nella prima parte della Tabella si annoteranno i pagamenti eseguiti, e nella seconda quelli, che non furono eseguiti.
3. Nella Tabella sarà descritto il nome, cognome del Creditore, la qualità, quantità, ed epoca del debito, e s' indicheranno complessivamente le somme delle indennizzazioni, ed onorarj mensuali dovuti ai Funzionarj, ed Impiegati pubblici.
4. I Censori renderanno pubblica colla stampa la Tabella suddetta ogni trimestre, e qualora vi scoprissero un qualunque disordine, non ritardata la pubblicazione della medesima, ne informeranno immediatamente il Corpo Legislativo.
5. E' invitato ogni buon Cittadino a denunciare all' Ufficio Censorio i Contravventori alla presente Risoluzione.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Sabatti Presidente — Cadice — P. A. Calvi Segretarj.
Seduta del giorno 4. Termidoro suddetto.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 4. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 5 Termidoro anno VI Repubblicano.

CIRCOLARE.

A tutte le Amministrazioni Dipartimentali, e Commissarj del Potere Esecutivo nella Repubblica.

Sopra mio rapporto ha conchiuso il Direttorio Esecutivo nella sua seduta d' jeri, che d' ora innanzi i membri delle Amministrazioni Centrali, e Municipali non possono intraprendere viaggi di sorte alcuna per affari d'Ufficio, se prima non ne sia stata riconosciuta, e dichiarata l' urgenza dal Commissario del Potere Esecutivo presso il respettivo Dipartimento: e i Commissarj del Potere Esecutivo non possano parimenti accingersi a simili viaggi, senza uno speciale incarico del Direttorio Esecutivo, o senza la previa abilitazione delle Autorità superiori: fuori però dei casi già preveduti, e contemplati dalla legge, o dalle loro Istruzioni. Si gli uni, che gli altri poi in tutti i viaggi per incumbenze Officiali superiormente ordinati, o approvati non potranno mettere in conto, ne esigere un' indennizzazione maggiore di lir. 10. al giorno, e di soldi 25. per ciascun miglio.

Siete perciò incaricati di attenervi d' ora in avanti scrupolosamente a queste istruzioni.

Il Ministro dell' Interno Fir. Guicciardi.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 5. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuta l' urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 4. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che la salute della Repubblica esige, che siano prontamente scoperti, e severamente puniti li principali autori, fautori, e cooperatori dei popolari tumulti, e disordini ultimamente accaduti ne' Dipartimenti del Lario, e dell' Adda ed Olio;

Considerando, che la moderazione degna del cuore Repubblicano intima nel tempo stesso, che sia risparmiata la sedotta moltitudine;

Considerando, che se è della giustizia l' usare tutto il rigore delle Leggi contro i seduttori, è del pari della pubblica riconoscenza il distinguere qui i virtuosi Cittadini, che impedirono i pernicios progressi dell' accaduta insurrezione, e ricondussero all' ordine la popolazione traviata;

Dichiarata l' urgenza sopra gl' indicati motivi, — Risolve:

I. Resta incaricata la Commissione d' Alta Polizia residente nel Dipartimento del Serio a traslocarsi nelli suddetti due Dipartimenti del Lario, e dell' Adda ed Olio per agire colla maggiore sollecitudine possibile contro soltanto i principali autori, fautori, e cooperatori delle accadute insurrezioni, attenendosi al prescritto della Legge 9. Ventoso.

II. E' accordata una generale amnistia alla popolazione, che riconosciuto il proprio errore, è rientrata nella primiera subordinazione.

III. Le spese occorse per sedare li seguiti tumulti, ed occorribili per l'inquisizione, e punizione delli rei vanno a carico dei medesimi, salva la legittima a favore de' loro discendenti, purchè non siano complici.

IV. La Commissione rende regolarmente ragguagliato ogni decade il Direttorio Esecutivo delle proprie operazioni.

V. Sono dichiarati benemeriti della Patria tutti quei virtuosi Cittadini, che impiegarono la loro opera per ricondurre all' ordine la popolazione ingannata. La lista dei loro nomi sarà stampata, e il Governo avrà per essi all' occorrenza i ben dovuti riguardi.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Sabatti Presidente — Magno de Magni — P. A. Calvi Segretarj.

Seduta del giorno 5. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Fontana Presidente — Rossi Segretario — Ambrosioni Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 5. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Legge del giorno 7. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 6. Termidoro anno VI. Repubblicano

Considerando, che la Legge 4. Fiorile Anno VI. accorda l'amnistia a quei Cisalpini, i quali avendo disertato dalle Truppe della Repubblica, ed essendo rimasti però nel suo Territorio, fossero ritornati ai loro rispettivi Corpi entro sei decadi dopo la promulgazione della predetta Legge.
Considerando, che o per ignoranza della Legge, o per causa del troppo breve spazio di tempo da quella prefisso ai Disertori per loro ritorno, molti Cisalpini non hanno potuto profittare del benefizio dell' accordata amnistia.
Dichiarata l'urgenza sul motivo, che questi Individui non abbiano a soggiacere alla pena comminata per l'innosservanza della Legge. Risolve:
I. E' prorogata pei sei decadi l'amnistia accordata colla Legge 4. Fiorile Anno VI., a quei Cisalpini, che avendo disertato dalle Truppe della Repubblica, ed essendo rimasti però nel suo Territorio, si restituiranno ai loro rispettivi Corpi.
II. Sono posti in libertà, e rimandati ai proprj Capi quei Disertori Cisalpini, i quali dopo spirate le sei decadi prefisse della Legge suddetta fossero stati arrestati finora, o si fossero spontaneamente costituiti in arresto.
III. La Legge 4. Fiorile Anno VI., resta in vigore in tutte le altre sue parti.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Sabatti Presidente — Cadice — P. A. Calvi Segretarj.
Seduta del giorno 7. Termidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Fontana Presidente — Rossi Segretario — Ambrosioni Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Li 7. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 7. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 3. Termidoro anno VI. Repubb. ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 3. Termidoro suddetto.

Considerando, che l'interesse del Popolo esige di portare la possibile economia in tutti i rami della Amministrazione;
Considerando, che l'Amministrazione generale delle Saline Nazionali di Cervia merita di essere riformata nelle spese dell'Ufficio;
Dichiarata l'urgenza sul motivo di non ritardare qualunque risparmio al Tesoro Nazionale, Risolve:
I. L'Ufficio dell'Amministrazione generale delle Saline Nazionali, di Cervia è composto de' seguenti Impiegati coi rispettivi soldi.

1. Amministratore generale coll' annua indennizzazione di	lir. 4000.	2. Ufficiale	lir. 1400.
1. Spedizioniere generale	„ 3000.	3. Ufficiale	„ 1120.
1. Ispettore generale delle Saline	„ 3000.	4. Ufficiale	„ 1120.
„ *Questi tre Capi d' Ufficio trattano* „ *d' accordo gli affari in massima*		1. Fattore	„ 670.
		2. Fattore	„ 670.
1. Cassiere	„ 2000.	1. Custode delle Catarate	„ 350.
1. Sotto Cassiere	„ 600.	2. Custode	„ 140.
1. Segretario	„ 1200.	1. Custode dell' Ufficio	„ 200.
1. Computista	„ 1400.		lir. 22270.
1. Ufficiale per le pesate del Sale	„ 1400.		

II. La Guardia Nazionale presta il suo servigio in tutte le occorrenze delle Saline in luogo de' Sbirri, e Guardiani, che restano aboliti dalla pubblicazione della presente Legge.
III. Il Potere Esecutivo dà ad ognuno degli Impiegati le rispettive incombenze, e risponsabilità, onde l'interesse della Repubblica non soffra detrimento.
La presente Risoluzione sarà stampata.

Digitized by Google

Segnat. Sabatti Presidente — Magno de Magni — P. A. Calvi Segretarj.
Seduta del giorno 7. Termidoro suddetto — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Li 7. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Invitata la Municipalità del Circondario IV. di questa Comune di Milano con lettera dell' Amministrazione del Dipartimento d' Olona del giorno 4. Termidoro corrente a dare le disposizioni d'ordine per la nomina da farsi del nuovo Parroco di S. Maria alla Porta in questo Circondario a norma del Proclama del giorno 7. p. p. Frimale pubblica la nota degli aspiranti alla nominata vacante Parrocchia, ai quali dal Ministro della Polizia Generale fu già rilasciata la carta di eleggibilità, nei seguenti Cittadini Egidio Annone attualmente Vicario in detta S. Maria alla Porta, Giuseppe Vilmara, Luigi Branca.

Essa Municipalità invita poi gli abitanti nel Distretto della medesima Parrocchia ad unirsi nella di lei Chiesa il giorno 20. andante Termidoro [7 Agosto 1798. v. s.] alle ore nove antemeridiane per l' effetto suddivisato, con avvertenza, che ciascuno Votante dovrà comparire munito del certificato di Cittadino attivo, giusta il disposto al §. IV. del surriferito Proclama, e di tre bullettini, ne' quali siavi scritto di propria mano *Elegge*, ovvero *escludo come Parroco il Vetente Cittadino N. N.* colla firma dello stesso Votante.

Que' Cittadini che non sanno scrivere saranno preventivamente disposti i bullettini come sopra, e li contrasegneranno poi con una Croce alla presenza della Rappresentanza Municipale, e del Potere Esecutivo a termini del citato Proclama.

Raccomanda finalmente, che si osservi da tutti il maggior buon ordine, e tutta la decenza nella relativa esecuzione, onde risalti sempre l'eminente carattere del vero Repubblicano.

Dalla Municipalità del Circondario IV. li 7. Termidoro Anno VI. Repubblicano.
Firm. Fraschi Presidente — Cernuschi Municipale. — Sott. Cesati Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile

AVVISO.

17. Termidoro anno VI. Repubblicano.

La legge 17. Pratile ha avuto per iscopo primario di ristabilire il credito pubblico col togliere dalla circolazione le Cambiali, Cedole, e qualunque Carta girabile mediante le 1200. azioni per l' ammontare di lir. 20,400,000. da estinguersi con tanti Beni Nazionali dell' equivalente valore.

Molti Cittadini si sono fatti inscrivere volontariamente presso il Ministro di Finanza, e presso le Centrali Amministrazioni Dipartimentali per un dato numero d' azioni; ma non ostante che siano trascorsi i termini prefissi dalla detta Legge, e delle due decadi accordate dalla successiva 8 Messidoro alle volontarie iscrizioni, varj azionarj non si sono fatti solleciti di chiedere, ed ottenere l'immissione in possesso de' domandati Beni e di presentare le corrispondenti carte girabili.

Da siffatto ritardo di consegna delle predette carte ne rinviene un notabile difetto nel credito pubblico.

A riparo pertanto di quello inconveniente, d' ordine del Direttorio Esecutivo 6. corrente si invitano tutti gli Azionarj volontarj a non differire oltre i termini già decorsi, e così oltre il successivo decorrendo dalla pubblicazione della Legge 26. Messidoro la presentazione delle carte girabili, onde farsi immettere nel possesso de' Beni, per l' acquisto de' quali si sono fatti inscrivere con equivalente numero d'azioni.

Firm. Pel Ministro di Finanza Generale Redaelli — Ispettore Generale.
Sott. Brambilla Secondo Segretario Centrale.

In

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 8. Termidoro anno VI. Repubblicano

Considerando, che i Possessori assenti dal Territorio della Repubblica arrecano un danno notabile allo Stato, da cui estraggono i prodotti delle loro entrate, ed a cui non prestano verun servigio personale.
Considerando, che la Legge nell'atto, che garantisce a tali Possessori assenti le loro proprietà, ha diritto senza violentare la loro libertà personale di chiamarli particolarmente in soccorso dei pubblici impegni;
Dichiarata l'urgenza sul motivo di adottare una provvisoria misura, che concilii sull'istante le viste economico politiche, Risolve:

1. I Possessori de' Beni stabili, che due decadi dopo la pubblicazione della presente Legge si troveranno assenti dal Territorio della Repubblica, vengono descritti nel registro de' Cittadini da sottoporsi alla tassa d'assenza. Tale registro si apre tosto presso le Municipalità di ciascun Distretto.
2. Se dentro nove successive decadi i Possessori assenti non si restituiranno nel suolo Cisalpino, e non vi abiteranno per lo spazio continuo di dieciotto decadi, saranno sottoposti alla tassa addizionale di dodici denari sopra ogni scudo d'estimo.
3. Coloro, che dentro un tale termine ritorneranno nel suolo Cisalpino, saranno obbligati a denunciarsi alla Municipalità rispettiva, e riportarne il corrispondente certificato.
4. Dall'epoca di tale certificato incomincia il termine stabilito per l'incolato di dieciotto decadi. Spirate quelle i Cittadini descritti sono obbligati a provare legalmente l'adempimento fatto alla prescritta Municipalità, la quale, quando nulla emerga in contrario, è abilitata a sconcellarli dal registro degli assenti.
5. Il registro de' Cittadini risultanti tuttavia assenti è rimesso alla funzione delle Amministrazioni Dipartimentali; indi passato agli Estensori della Contribuzione diretta. Questi esigono in due rate trimestrali la tassa addizionale incumbente a ciascun assente ne' modi, e forme che si praticano per riscuotere la tassa prediale.
6. Non si riterrà per esente dalla suddetta tassa il Possessore di Beni, che rimanendo assente come sopra tenesse aperta la di lui Casa con porzione di sua famiglia nel Territorio Cisalpino.
7. Sono eccettuati dalla tassa, coloro che si trovano assenti con missione, o permessi del Governo attuale.
8. Sono pure eccettuati quei Possessori che proveranno alla Municipalità rispettiva di essere assenti per titolo di commercio, di traffico, o mestiere.
9. Sono egualmente eccettuati quegli esteri domiciliati fuori del Territorio Cisalpino, che dallo stabilimento della Repubblica avranno acquistati, o vorranno acquistare Fondi Nazionali.
10. Chiunque con contratti simulati, con atteitati meno veri, o in qualunque altro modo eludendo la presente Legge si sottrae al pagamento della tassa d'assenza a lui incombente e soggetto al quadruplo della tassa medesima applicabile per metà alla Nazione, e per metà al denunciante. Ne' casi in cui si sono intervenute falsità, incorrono inoltre nella pena di falso prescritta dalle Leggi organiche.
11. Se è provato che la contravvenzione proceda da dolo, connivenza o colpa di qualunque funzionario pubblico, questi è immediatamente destituito, tradotto ai Tribunali competenti, e punito a norma delle Leggi organiche.
12. L'Elenco de' Possessori assenti vien pubblicato in ciascun Dipartimento, per notizia del pubblico.
13. Dalla pubblicazione della presente Legge cessa qualunque contributo, che per titolo di tassa d'assenza si pagava in addietro da' Possessori de' Fondi situati nelle diverse Provincie, che compongono al presente il Territorio Cisalpino, e restano abrogate tutte le Leggi, e Statuti, che tendevano per lo addietro a vincolare la libera contrattazione dei Fondi cogli esteri.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Sabatti Presidente — Magno de Magni — P. A. Calvi Segretarj.
Seduta del giorno 8. Termidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.
Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.

Digitized by Google

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita. — 9. Termidoro anno VI. Repubblicano. Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale. Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia. Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

LEGGE del giorno 8. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l' urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 6. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Considerando, che la Legge 22 Fiorile non può avere una piena esecuzione per tutta la Repubblica, se non vengono fissate le necessarie discipline organiche;

Considerando, che queste discipline debbono corrispondere ai varj rapporti del pericolo, che con quella Legge vuolsi o allontanare, o sopprimere;

Dichiarata l' urgenza, risolve:

Titolo I. = Sulla Epizoozia de' Paesi limitrofi.

Articolo 1. Seguita la pubblicazione del Proclama ordinato all' articolo VII. della Legge 22. Fiorile resta sospesa la comunicazione nei Paesi limitrofi sospetti, e il Territorio della Repubblica. I confini sono guardati dalla Forza armata.

2. E' permesso il passaggio d' uomini, cavalli, asini, e muli, quando sono accompagnati da regolari ricapiti di sanità. I protami ai confini sono aboliti. Resta però onninamente vietato il passaggio ai bovini, alle pecore, alle capre, e ad ogni altro animale d' unghia fessa, finchè dura il sospetto di contaggio.

3. E' parimenti vietato a qualunque padrone, custode di animali bovini, finchè dura il sospetto di contagio, di ricoverare nelle loro case, stalle, cassine, fenili, capanne i quettuanti forastieri, i vagabondi, come pure di accogliere sotto qualunque pretesto ne' suddetti luoghi macellaj, mercanti e provveditori dei bovini, e guardiani de' bovini specialmente provenienti da luoghi infetti.

4. Sono proibite le fiere, ed i mercati di bestie d' onghia fessa ne' luoghi vicini ai paesi infetti. Le commissioni di sanità determinano nel caso l' estensione nella quale esser deve in vigore questo articolo.

5. Le commissioni determinano ancora i confini, dentro i quali i macellaj non possono nè ammazzare bovini, nè venderne le pelli senza i certificati di sanità.

6. I pastori, ed i così detti bergamini, che conducono greggie, o mandre a pascoli, debbono sempre essere muniti delle fedi di sanità. Esse le rinnovano in ogni stagione.

7. Le commissioni di sanità corrispondono tanto fra loro, quanto co' magistrati di sanità di estero Stato, ed informano immediatamente il Ministro dell' Interno.

Titolo II. = Sulla Epizoozia che si manifesta nel Territorio della Repubblica.

Art. 1. Manifestandosi in qualche luogo della Repubblica l' epizoozia, e fattane denuncia alla Municipalità secondo l' art. 12. della Legge 22. Fiorile, questa ne informa la Commissione di sanità, e nomina immediatamente uno o più Commissarj capaci tolti fuori, o dentro del suo seno, ed in seguito approvati dalla Commissione di sanità. Questi Commissarj fanno eseguire prontamente gli articoli 1. 2. 3. e 4. della Legge 22. Fiorile colle seguenti regole.

2. Il Commissario nominato dalla Municipalità va sul luogo infetto, ordina il sequestro delle bestie e degli uomini secondo l' articolo 4. della legge 22. Fiorile, che restano sotto la custodia della forza armata, ed essa ne è responsabile.

3. I bovini, o bovino, ammalato è subito levato dalla stalla, ucciso vicino ad una fossa profonda sei braccia, e sotterrato nella stessa, fatti preventivamente lunghi tagli alla pelle fi getta sopra all' animale morto uno strato di calcina, e vi fi infonde sopra dell'acqua; e la fossa fi colma battendone bene il terreno.

4. Gli altri animali bovini della stalla ov' era l' ammalato, vengono traslocati in altre stalle, o recinti separati dal luogo infetto. Questi bovini sono prima lavati con acqua, e un poco d' aceto, e poi sono tutti bollati con un bollo a manico longo portante la lettera S., che denota essere l' animale sospetto. Contemporaneamente si fa registro dei bovini bollati, notando il giorno del bollo, e il numero degli animali.

5. Le persone state in comunicazione coi bovini ammalati, o che gli hanno uccisi, e sotterrati, non possono entrare nelle stalle dei bovini sani bollati, se non dopo seguito lo strugo delle persone (Tit. 4.) I bovini bollati non possono essere condotti ne' luoghi dove andavano gli infetti uccisi tanto per bete, quanto per mangiare.

6. Ne' Circondarj infetti, ne' quali sono in sequestro uomini, e bestie sotto custodia della forza armata a tenore dell' Art. 2. Tit. 2. della presente, si tengono gelosamente legati i cani di qualunque razza, e chiuse le galline, e altri volatili domestici, le Guardie ammazzano poli, gatti, cani, che tentassero di entrare, o di uscire dal circondario infetto.

7. E' proibito ai Veterinarj, e marescalchi, entrare nei Circondarj infetti sotto titolo di visitare, o curare i bovini. 8.

Digitized by Google

8. I Soldati ed Officiali destinati a mantenere il sequestro non possono per alcun titolo entrare nelle stalle, nè avvicinarsi alle Case, o persone sequestrate.
9. I Commissarj di sanità, e le persone destinate al bollo de' bovini sospetti eseguiscono i loro uffici senza entrare nelle stalle, e senza avvicinarsi alle persone sequestrate. A giusta precauzione essi si coprono di una sopraveste di tela e se è possibile incerata, ed usano zoccoli, in luogo di scarpe. Terminata l' operazione la sopraveste, e i zoccoli si lavano.
10. Al primo scoppiare della epizoozia in una mandra numerosa, tenuto fermo il tenore degli articoli 2. 3. 4. tit. 2. è in arbitrio del Proprietario separare dentro le prime 24. ore la mandra in più corpi, non minore ciascuno di 20. bovini e formarne altrettante stalle o recinti, in ogni una delle quali manifestandosi ulteriore infezione ha luogo l' esecuzione della legge 22. Fiorile. In questo caso però il Proprietario non gode l' indennizzazione accordata all' art. 3. di detta legge che, per una stalla sola.

Titolo III. = Sul modo di condurre al macello i bovini sospetti.

Art. 1. Verificandosi il caso della uccisione del terzo Bovino conforme all' art. 3. della Legge 22. Fiorile, le Municipalità più vicine al luogo infetto proibiscono immediatamente di macellare nei contorni altri Bovini, che i contemplati nel suddetto art. 3. della Legge indicata.
2. I Macellaj vendono o per proprio conto, o per conto del Proprietario le carni de' Bovini sospetti. In ogni caso le rispettive Municipalità, e i Commissarj di sanità invigilano, onde sia eseguito l' art. 13. della Legge 22. Fiorile col minor danno possibile del Proprietario.
3. Quando sul Confine del Circondario infetto non vi sia un macello, o un luogo atto a farne le veci, il macello più vicino, e quello, in cui sono macellati i Bovini sospetti, Questi si trasportano in quarti alle macellerie lontane ove debbono essere venduti. In nessun caso queste carni si trasportano col mezzo de' Bovini.
4. I Bovini sospetti prima di essere condotti al macello sono diligentemente lavati con spugne in acqua di calce dalle persone sequestrate.
5. La Forza armata la quale guarda il Circondario infetto accompagna al macello in numero proporzionato i Bovini sospetti, e gli uomini sequestrati, che li conducono, i quali debbono esser vestiti come all' art. 9. tit. II. Questi strada facendo raccolgono con diligenza gli escrementi di detti Bovini per poi sotterrarli. I Soldati impediscono a qualunque persona, od animale d'avvicinarsi ai Bovini condotti; e fanno andare giù di strada, e bestie e cani, e ogni genere di vettura che incontrano.
6. Giunti al Macello i Bovini sospetti sono chiusi in un recinto, e gli uomini che gli hanno condotti, tornano alle loro case scortati da parte della Forza Armata. L' altra parte della Forz' Armata guarda il recinto, e il macello: e ne impedisce l' ingresso a qualunque persona, eccettuati i Macellaj, e il Commissario di sanità.
7. Se fra questi Bovini il Commissario di sanità ne scoprisse alcuno ammalato, questo viene immediatamente ucciso, e sotterrato in conformità dell' art. 3. tit. II. Per questa operazione si adoprono le persone del Circondario infetto.
8. La carne si vende fuori del macello, nel quale sono stati uccisi i Bovini sospetti, e quelli che ne fanno la vendita non debbono aver avuta parte alcuna nell' uccisione de' detti Bovini.
9. Pei casi in cui la carne dei Bovini sospetti, e macellati non potesse aver pronto esito, il Potere Esecutivo preventivamente ordina, o la distribuzione di essa in razioni alla Truppa, o la salatura della medesima conforme può meglio convenire secondo le circostanze de' luoghi, agl' interessi della Nazione.
10. Le budella, e le unghie de' Bovini sospetti macellati sono sotterrate in fosse profonde. Le pelli sono messe nell' acqua di calce per tre giorni, nè si consegnano ad alcuno se prima non sono colate. Esse sono immediatamente trasportate alla concia. Le corna sono anch' esse lavate più volte nell' acqua di calce.
11. Terminate tutte le operazioni del macello, questo si lava diligentemente. Il recinto si ripulisce, e si sotterranno gli escrementi, ed ogni altra immondezza.
12. I Macellaj eseguiscono tutte le loro operazioni coperti di una sopraveste di tela, ed usano zoccoli in luogo di scarpe. Terminato tutto si spogliano della sopraveste, e la lavano in liscivo caldo insieme colli zoccoli; essi dopo sono liberi, ma non possono entrare in nessuna Stalla di Bovini, finchè dura il sospetto di Epizoozia. Il Commissario di Sanità assiste alla esecuzione della Legge sempre vestito come all' articolo 9. titolo II.

Titolo IV. = Sull' espurgo delle Stalle, degli Uomini e delle Bestie.

Articolo 1. Soggiacciono all' espurgo le stalle, le persone, e gli animali sequestrati, e tutte le cose, che hanno avuta comunicazione immediata, o mediata con Bovini infetti. L' espurgo ha luogo tanto se uno solo è stato il Bovino infetto, quanto se sono stati tutti i tre determinati dalla Legge.
2. Le stalle, o altri luoghi infetti si ripuliscono diligentemente dagli escrementi, e da rimasugli di fieno, e paglia; e da qualunque altra immondezza. Tutte queste cose o si abbruciano, o si sotterrano a discreta profondità. Si sotterra egualmente il letame dei recinti, ne' quali sono detenuti i Bovini sospetti.

Digitized by Google

3. Ciò fatto, la ſtalla, o il luogo infetto qualunque ſia ſi lava con forte liſcivo, dentro cui ſia una ſufficiente quantità di calce. Queſta lavatura ſi eſeguiſce con robuſte ſcope, o granate ſul ſuolo, ſulle pareti, ſulle porte, ſulle finestre, ſulle travi, e ſull' intero palco, o ſolajo, non meno che ſulle mangiatoje, e ſopra qualunque parte, o coſa compreſa nella ſtalla, o nel luogo infetto. Eſſa ſi ripete ſpecialmente nelle poſte occupate in addietro dai Bovini ammalati.
4. Si ſottopongono a queſta lavatura tutti gli attrezzi rurali, che hanno avuta qualche comunicazione coi Bovini ſoſpetti.
5. Tutto ciò che ha ſofferta la lavatura mentovata ne' due precedenti articoli ſi lava dopo con abbondante copia di acqua; nella ſteſſa maniera ſi lavano egualmente gli Uomini, che hanno ſervito a queſta operazione.
6. Si lavano parimenti in liſcivo comune i veſtiti d' ogni genere, i letti, e qualunque altra coſa che abbia ſervito agli Uomini ſequeſtrati, ai quali ſi commettono eſclusivamente queſte operazioni. I veſtiti, ed altre coſe, che non ammetteſſero queſta lavatura, ſono immediatamente abbruciate.
7. Lavata come all' articolo 5. la ſtalla o luogo infetto, ſi chiude eſattamente in ogni parte, ſicchè non reſti alcun' apertura, eccetto quella di una porta. Uno Speziale deputato dalla Commiſſione di Sanità eſeguiſce la ſeguente operazione. Egli prende un fornello con un' addattata padella di ferro per metà piena di arena, e dentro queſta una pentolla di terra. Mette in queſta pentola cinque once di ſal comune ſecco, e polverizzato, due once di manganese parimenti polverizzato, e quattro once d' acqua. Quando la pentola è tiepida vi ſi infonde cinque once d' olio di vetriolo concentrato; ciò fatto rapidamente eſce dalla ſtalla, e ne chiude la porta. Queſta doſe ſerve per una ſtalla capace di otto Bovini. In caſo che la ſtalla ſia di maggiore capacità ſi prendono due, o più fornelli a proporzione diſtribuiti ad uguali diſtanze, e l' operazione ſi fa in tutti allo ſteſſo tempo. Sono diſpoſti in diverſi luoghi della ſtalla, e godono di queſto eſpurgo tutti i veſtiti, letti, e qualunque altra coſa lavata secondo l' articolo 6.
8. La ſtalla ſi tiene chiuſa 24 ore. In ſeguito ſe ne aprono le porte, e le finestre, onde introdurvi una libera ventilazione tre o quattro giorni dopo, non eſſendo ſul luogo perſone capaci, vi s' introducono Muratori, o Imbianchitori, i quali danno di bianco alle pareti, alle travi, alle porte, finestre, mangiatoje, ed a tutto ciò, che di ſtabilire trovaſi nel luogo già infetto. Queſta cautela dell' imbiancatura ſi eſeguiſce anche nelle caſe, ove hanno abitato le perſone ſtate in comunicazione coi Bovini infetti. Non occorre intonacare le pareti, e s' imbiancano anche ſenza l' intonaco.
9. Il fieno, e la paglia rimaſti ſul fenile ſovrapoſto alla ſtalla già infetta non ſi traſportano ſenza il permeſſo della Commiſſione di Sanità. Sempre però ove il fenile non ſia mattonato. Si ſotterra tutta quella quantità di eſſi generi, che per l' altezza di mezzo braccio ſi trova a contatto del ſolajo della ſtalla. La precauzione di lavare i Bovini con acqua, e un poco d' aceto (art. 4. tit. II.) ſi eſtende anche agli altri animali, che ſi trovano ne' luoghi infetti.
10. Seguiti queſti eſpurghi, ſe nel Circondario infetto non vi ſono rimaſti Bovini, dopo quindici giorni contando dall'uccisione dell' ultimo è levato il ſequeſtro. Se vi ſono rimaſti Bovini ſi leva il ſequeſtro 50. giorni almeno dopo l' uccisione dell' ultimo Bovino. In tale circoſtanza i Bovini ſi contraſſegnano colla Lettera L. denotante eſſere il Bovino liberato.

Titolo V. = Sulle pene della traſgreſſione a queſte regole.

Articolo 1. Ogni Membro della Municipalità, o Commiſſione di Sanità, oppure Commiſſario che in Officio viola quanto è preſcritto nella Legge 22. Fiorile, e nella preſente, è deſtituito, e punito con ſei meſi di carcere.
2. Ogni proprietario, o Cuſtode d' animali Bovini, e qualunque privata perſona contemplata nella preſente Legge, che la viola, è punita con otto meſi di carcere.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
Segnat. Sabatti Preſidente — Magno de Magni — P. A. Calvi Segretarj.
Seduta del giorno 8. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Il Conſiglio de' Seniori Approva.
Fontana Preſidente — Roſſi — Ambroſioni Segretarj.
Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
Li 9. Termidoro Anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Preſidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.
Bellerio Segretario.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 9. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 9. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Considerando, che in pendenza della formazione della Guardia del Corpo Legislativo la Guardia nazionale sedentaria della Comune di Milano ha prestato costantemente i suoi servigi presso ambedue i Consigli;

Considerando, che il numero de' Granatieri della suddetta Guardia è ora tale, che può essa da se sola supplire al servigio giornaliero, per cui è essenzialmente istituita;

Considerando, che nell'atto di doversi dispensare l'accennata Guardia nazionale da una fazione straordinaria, il Corpo Legislativo deve manifestarle il suo aggradimento per lo zelo, attività, e fedeltà, con cui si è indefessamente prestata:

Dichiarata l'urgenza sui predetti motivi, — Risolve:

I. Dalla pubblicazione della presente Legge la Guardia nazionale sedentaria della Comune di Milano è dispensata dallo straordinario servigio fino ad ora prestato presso il Corpo Legislativo.

II. La Guardia nazionale sedentaria della Comune di Milano ha benemeritato della Repubblica.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Sabatti Presidente — Magno de Magni — Cadice Segretarj.

Seduta del giorno 9. Termidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.

Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 9. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 11. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Veduto il rapporto dell'Ispettore di Polizia Generale nel Dipartimento del Verbano sulla condotta di quell'Amministrazione Centrale;

Veduta la Lettera della stessa Amministrazione, ed altri documenti;

Sentito il Ministro di Polizia Generale;

Considerando, che l'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Verbano si è arrogata la facoltà di rilasciare dalle carceri della Pretura di Varese il nominato Domenico Belloni gravemente indiziato come uno de' Capi del tumulto popolare seguito nella Comune di Luvino nel giorno 23. dello scorso Messidoro;

Considerando, che con quest'atto affatto arbitrario, ed eccedente i limiti delle facoltà assegnatale dall'articolo 190. della Costituzione ha resa sommamente sospetta la sua condotta;

Considerando, che il Cittadino Salvini Membro di detta Amministrazione non ha avuto parte nel suddetto rilascio;

Il Direttorio Esecutivo determina:

I. Il Decreto di rilascio fatto dall'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Verbano a favore del nominato Domenico Belloni è annullato.

II. I Membri dell'Amministrazione Centrale, trattone il Cittadino Salvini, sono sospesi dall'esercizio delle loro funzioni fino a che la loro condotta sia definitivamente giudicata dal Tribunale competente.

III. Il Commissario del Potere Esecutivo presso quel Dipartimento è incaricato dell'esecuzione della decretata sospensione, e rimette i funzionarj sospesi al Tribunale competente.

IV. Sono provvisoriamente nominati a rimpiazzare i funzionarj sospesi li Cittadini Teodosio Savini, Gabriele Buzzi, Domenico Adamolli, e Carlo Daverio, ed il Commissario del Potere Esecutivo li mette in attività.

V. Se la Sentenza definitiva del Tribunale porta di conseguenza la destituzione degli Amministratori, o di alcuno di essi, il Commissario del Potere Esecutivo ne fa immediatamente rapporto al Direttorio Esecutivo, che ne passa la notizia al Corpo Legislativo, perchè sia provveduto all'elezione definitiva de' nuovi Amministratori.

VI.

Digitized by Google

VI, Il Miniſtro di Polizia Generale, e quello dell' Interno ſono incaricati entro i limiti dei proprj attributi dell' eſecuzione della preſente determinazione, che ſarà ſtampata e pubblicata.

Per ſpedizione conforme, il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Savoldi.
Pel Direttorio Eſecutivo, il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indivisibile.
Il Miniſtro della Polizia Generale.

Le leggi già eſiſtenti contro i delatori delle armi inſidioſe ed offenſive, l'editto del ceſſato comitato di polizia del giorno 5. pratile anno V., il proclama del mio anteceſſore del giorno 13. fruttidoro anno V. che richiama alla più eſſatta oſſervanza tutte le determinazioni preeſiſtenti ſu queſto oggetto, cominciano ad eſſere meſſe in dimenticanza o trascurate. Le frequenti lagnanze giunte a queſto Miniſtero contro i delatori di tali arme vietate, e ſpecialmente contro i così detti *mazzacani* enunziati nell'articolo primo del ſuccennato editto, eccitano la mia vigilanza a prevenire ogni occazione, che turbar poſſa la quiete degli individui, la ſicurezza perſonale, e la tranquillità pubblica. Si armino pure gli uomini liberi del peſo onorevole dell' armi repubblicane, ſiano fieri di andarne adorni, e diffendere con eſſe i proprj diritti, abbandonino francamente alla viltà degli ſchiavi queſte armi omicide, ed allontanino da ſe fino il ſoſpetto d' una imitazione anche innocente, che potrebbe disonorarli.

Animato da queſti principj, affinchè niuno anche incautamente incorra nelle pene già ſtabilite, e ſia altresì conſervata la pubblica, e la privata ſicurezza, il mio dovere mi preſcrive di avviſare il Pubblico che ſono richiamate all' eſatta oſſervanza tutte le preeſiſtenti determinazioni contra i delatori dell' armi in eſſe vietate, ed invito tutte le Autorità della Repubblica di farle eſeguire con ſeverità facendo tradurre i contravventori a' Tribunali competenti.

Milano 11. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Brunetti. — Sott. Abamonti.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 11. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.

Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 10. Termidoro anno VI. Repubblicano

Conſiderando, che nelle attuali circoſtanze le viſte economico-politiche eſigono, che la fabbricazione, e la vendita delle polveri da munizione, e da ſucili ſi ritenga di privativo diritto della Repubblica;

Conſiderando, che il prezzo da ſtabilirſi alle diverſe qualità di polveri debb' eſſere proporzionato alle gravi ſpeſe, che incombono alla Nazione per la fabbricazione, e raffinazione delle polveri ſteſſe;

Dichiarata l' urgenza ſul motivo di attivare immediatamente queſto ramo di Finanza a pubblico comodo, ed a ſollievo dell' Erario, Riſolve:

I. La fabbricazione, e vendita delle polveri da munizioni, e da ſucile in tutto il Territorio della Repubblica, è di privativo diritto della Nazione.

II. Dette polveri ſi vendono per conto della Nazione ai ſeguenti prezzi:

Polvere di prima ſorta, oſſia ſopraffina, altrimenti detta *regale* per ogni libbra d'once 12. . . . . lir. 2. — —

Polvere fina di ſeconda ſorta detta altrimenti *mezzanella* . . „ 1. 12. 6

Polvere comune da munizione . . . . . „ 1. 2. 6

III. E' proibita l'importazione nel Territorio della Repubblica delle polveri foreſtiere di qualunque ſorta. I Contravventori, oltre la perdita del genere invenzionato, incorrono nella penale di lire ſei per ogni oncia. In caſo d'impotenza al pagamento, ſono puniti con due giorni d'arreſto per ogni lire ſei di multa incorſa. I recidivi ſono multati del doppio. Le multe pecuniarie ſi applicano per metà alla Nazione, e per metà all' Inventore, o Scopritore qualunque ſia.

IV. Il Potere eſecutivo ſtabiliſce le regole, perchè almeno in ogni Capo-Luogo Dipartimentale vi abbia la regolare diſpenſa, e vendita delle polveri, combinando le neceſſarie cautele colla poſſibile maggiore economia nelle ſpeſe.

V. Que' Particolari, che hanno in proprietà delle fabbriche di polvere ſi rivolgono

Digitized by Google

gono al Potere Esecutivo, il quale è autorizzato o a rilevare per conto della Nazione tali fabbriche, indennizzandone equitativamente i Proprietarj, ovvero a permettere loro di continuare provvisoriamente nelle fabbriche stesse; ben inteso in tal caso, che le polveri siano da essi vendute unicamente alla Nazione.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Sabatti Presidente — P. A. Calvi — Cadice Segretarj.

Seduta del giorno 11. Termidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 12. Termidoro anno VI Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano 12. Termidoro anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE.

Ai Commissarj del Potere Esecutivo, ed agli Agenti de' Beni Nazionali.

Considerando che malgrado il disposto dall'articolo IV. delle Istruzioni 15. Piovoso n. 8315. si sono da alcuni usati nell'istallamento de' nuovi provvisti de' benefizj atti dinotanti l'immissione nell'esercizio di culto.

Considerando che il Potere Esecutivo non da altro possesso che quello delle temporalità, si dichiara:

1. Gli atti, e simboli possessorj da esercitarsi in tali occasioni dovranno riferirsi soltanto agli oggetti corporali, ed ai diritti reali annessi ai singoli benefizj.
2. Per il possesso delle Chiese titolari del Beneficio basterà che l'autorità incaricata conduca il nuovo provvisto alla porta, facendogli facoltà di entrarvi.
3. Atti di un indole diversa dei surriferiti non potranno dai Notari suggerirsi, nè rammentarsi nei relativi istromenti.

Il Ministro dell'Interno Firm. Guicciardi. — Sott. Sommaruga.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

In procinto di chiudersi il nuovo termine prorogato dalla Legge 26. Messidoro p. p. agli Azionisti volontarj per farsi inscrivere nelle fissate milleducento Azioni, l'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona, dietro l'incarico avuto dal Ministro di Finanza Generale con lettera 10. dello stante previene e diffida il Pubblico che passato il termine medesimo si procederà immediatamente all'esecuzione della Legge 17. predecorso Pratile colla distribuzione delle Azioni forzate.

Dalla Casa del Comune 12. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Perabò Presidente. — C. Busti. — Sott. Sacchi Segretario.

In Nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Dall'Agenzia de' Beni Nazionali del Dipartimento d'Olona, ed uniti si vuol vendere moggia cento circa Frumento raccolto nel Territorio d'Affori sulli Beni del soppresso Monastero di S. Agnese; epperò chi aspira all'acquisto, compija munito d'idoneo avallo, o sufficiente cauzione nell'Ufficio di detta Agenzia posto nella Casa in vicinanza alla Chiesa di S. Giovanni alle Case Rotte marcata col civico numero 1153. il giorno 29. Termidoro anno VI. Repubblicano (16. Agosto prossimo 1798. v. s.) alla mattina alla ore dieci ove si apriranno gl'incanti, e si passerà alla deliberazione al più offerente sotto li Capitoli da pubblicarsi all'asta, ed anche prima di essa a chiunque si presenterà al detto Ufficio.

Milano li 13. Termidoro anno VI. Repubblicano (31. Luglio 1798. v. s.)

Sott. Maderna Segretario, e Cancelliere.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

LEGGE del giorno 13. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 11. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Considerando essere di somma utilità agli interessi dei privati l'esistenza di un regi-

mo, che dimostrando la quantità dei Beni rispettivamente posseduti dai Particolari nel Territorio della Repubblica, e le sovrimposte ipoteche, assicuri la buona fede de' Contraenti;

Considerando, che mentre la Repubblica con un sì utile istituzione provvede agli interessi de' Privati; egli è ben giusto dall' altra parte, che i Particolari ancora provvedano ai bisogni della Repubblica per mezzo di un' equa corrispondente contribuzione;

Dichiarata l' urgenza sul motivo di non ritardare una provvidenza, che al vantaggio della Nazione unisce quello dei Particolari, — Risolve:

1. Appresso ogni Amministrazione Dipartimentale vi ha un Uffizio di registro relativo agli oggetti seguenti.

2. Ciascun Proprietario, o Possessore a titolo di dominio, o Amministratore de' Beni stabili sì pubblici che privati è tenuto entro sei mesi dalla pubblicazione della Legge presente a denunciarli a quell' Uffizio di Registro nel Dipartimento, in cui il medesimo proprietario, Possessore, o Amministratore ha l' ordinario domicilio a norma della moduta, che sarà pubblicata dal Potere Esecutivo, dalla quale specialmente dovrà risultare l' ubicazione precisa, la misura, la natura del fondo, e quanto di più sarà creduto necessario, esclusa per altro qualunque stima.

3. Chi denuncia entro il detto termine non soggiace ad alcun pagamento; chi lascia correre il detto termine senza denunziare paga il doppio della tassa prediale dell' anno corrente sul fondo non denunziato.

4. Tutti quelli, che attualmente su' fondi stabili hanno crediti, o diritti ipotecarj della natura e qualità di quelli, che a seconda di questa Legge dovranno denunziarsi in avvenire, sono tenuti a denunciargli entro il termine suddetto di sei mesi all' Ufficio di registro nel Dipartimento, in cui il Debitore ha l' ordinario suo domicilio. Chi denuncia entro questo termine non soggiace ad alcun pagamento; chi lascia correre il detto termine senza denunziare perde l' azione in giudizio al suo credito, o diritto.

5. Si denunziano all' Uffizio di registro dalla pubblicazione di questa Legge in avanti tutti i contratti de' Beni stabili sia di vendita semplice, o con patto di redenzione, sia di permuta, così pure tutte le donazioni tra vivi, le cessioni e generalmente qualunque altro contratto anche innominato importante traslazione di dominio de' Beni stabili.

6. La denunzia si fa dai singoli Contraenti entro sei decadi. Ognuno de' Contraenti denunzia all' Uffizio del registro nel Dipartimento, in cui ha l' ordinario domicilio; e questo si osserva anche in tutti gli altri casi infrascritti, nei quali incomba ad ambi i Contraenti l' obbligo della denunzia.

7. Chi non denunzia entro il detto termine paga il doppio della tassa rispettivamente prescritta al contratto non denunziato secondo gli articoli seguenti.

8. All' atto della denunzia delle vendite si paga dal Compratore il tre per cento del prezzo convenuto nella vendita del fondo, esclusi da questa tassa i Compratori, che acquistano Beni immediatamente dalla Nazione, quando da essi se ne faccia la denunzia nel termine prestabilito; diversamente si paga da essi pure la tassa suddetta.

9. All' atto della denunzia delle semplici permute di fondo per fondo ognuno de' permuttanti paga il mezzo per cento del valore del fondo che riceve in permuta, valutato a ragion di compra, e vendita da pubblico Perito, o Ingegnere. Nelle permute miste poi, nelle quali cioè uno de' permutanti per uguaglianza di contratto sborsa inoltre denari, o somministra altra cosa non fondiaria, il Contraente che sborsa denari, o somministra cosa non fondiaria, paga inoltre il tre per cento del denaro sborsato, o del valore della cosa non fondiaria somministrata.

10. All' atto della denunzia delle donazioni tra' vivi si paga dal donatario il cinque per cento del valore capitale. Le donazioni tra ascendenti, e discendenti; e tra consanguinei fino al quarto grado inclusivamente, così pure le donazioni fatte da qualunque persona anche estranea in causa di matrimonio non soggiacciono ad alcun pagamento, quando si denunzino entro il termine prestabilito, diversamente i donatarj suddetti di qualunque classe pagano il cinque per cento.

11. All' atto della denunzia delle cessioni, e generalmente di qualunque altro contratto anche innominato importante traslazione di dominio di Beni stabili si paga dal Cessionario, o dall' acquirente il fondo il tre per cento sul valore di quello qualsiasi corrispettività, per la quale si è fatta la cessione, o in qualunque altro modo la traslazione di dominio.

Se la cessione o il contratto qualunque importante traslazione di dominio si è fatto in conseguenza di altro preventivo contratto soggetto a registro, o a pagamento di tassa secondo questa Legge, in tal caso dal pagamento del tre per cento come sopra si deduce l' importo della tassa pagata nella denuncia del preventivo contratto, quando per altro la cessione, o l' altro qualunque contratto posteriore si denunzi nel termine prestabilito: diversamente si paga il tre per cento come sopra senza alcuna delazione.

12. Si denunciano parimenti d' ora in avanti entro il suddetto termine di sei decadi le di-

Digitized by Google

divisioni di beni ſtabili fra compadroni. Chi denuncia entro il detto termine non ſoggiace ad alcun pagamento, chi laſcia correre il detto termine ſenza denunciare paga il tre per cento del valore de' ſtabili toccatigli in divisione.

Se alcuno de' condividenti riceve in effetti ſtabili un importo eccedente la quota della riſpettiva sua proprietà paga il tre per cento ſul valore dell' eccesſo.

13. Si denunziano come ſopra dai riſpettivi Contraenti li Cenſi perpetui da costituirſi su' Beni ſtabili, le enfiteuſi, ed i livelli traslativi di dominio utile, le locazioni di beni ſtabili urbani, e rurali durature oltre anni nove. Chi non ne fa la denuncia entro il termine preſtabilito paga il doppio della taſſa preſcritta ai riſpettivi contratti ſecondo gli articoli ſeguenti.

14. All' atto della denunzia de' Cenſiti perpetui ſi paga dal Creditore del Cenſo il tre per cento del prezzo per il quale da lui ſi è fatto l' acquiſto del Cenſo.

15. All' atto della denunzia delle enfiteuſi, o livelli perpetui ſi paga dall' Enfiteuta, o Livellario il tre per cento ſul capitale corriſpondente all' annuo canone, o livello patuito, conſiderato il canone, o livello come a ragione del cinque per cento.

16. All' Atto della denunzia delle Enfiteuſi, o livelli temporarj, e delle locazioni di Beni ſtabili urbani; e rurali durature oltre nove anni, ſi paga dall' Enfiteuta, Livellario, o Conduttore un quarto per cento ſull' importo degli affitti conſiderati in compleſſo per tutti gli anni della duratura del contratto.

17. Si denunziano come ſopra d'ora in avanti dai riſpettivi Creditori, e Debitori li crediti, e debiti importanti ipoteca ſui Beni ſtabili.

18. All' atto della denunzia il Capitaliſta paga un ottavo per cento del valore capitale conteggiato ſu tutti gli anni della duratta del contratto denunziato, non denunziandoſi entro il termine ſi paga il doppio della taſſa da quella delle Parti, che ha traſcurato di farne la denunzia.

19. Si denunziano come ſopra d'ora in avanti da ambe le Parti tutti i contratti importanti rendita vitalizia, ed il Capitaliſta paga all' atto della denunzia l' uno e mezzo per cento di un' annata ſecondo il convenuto nel contratto; non denunziandoſi dentro il termine ſi paga il doppio della Parte, che non ha denunciato.

20. Si denunziano come ſopra d' ora in avanti tutte le Scritture di Società che coſtituiranno una Ditta, o Caſa di commercio, come pure le diviſioni, e gli ſtralci di queſte medeſime Società. La denunzia di queſte diviſioni, e ſtralci ſi fa ſenza pagamento. All' atto della denunzia delle dette Società, che ſi coſtituiſcono, ſi paga dai riſpettivi Denunzianti il tre per mille ſul riſpettivo capitale, che cade in ſocieta; non denunziandoſi entro il termine ſi paga il doppio.

21. Si denunzia come ſopra d' ora in avanti da ambe le Parti contraenti qualunque altro atto pubblico anche non cadente ſotto i precedenti articoli, quando importi ipoteca ſpeciale ſu qualche fondo, e ſi paga all' atto della denunzia da chi gode il benefizio dell' ipoteca l' uno per mille dell' importo dell' ipoteca: non denunziandoſi entro il termine ſi paga il doppio della taſſa da quella delle Parti contraenti, che ha traſcurato di farne la denunzia

22. Si denunziano come ſopra d' ora in avanti ſenza alcun pagamento le fidejuſſioni, o ſicurtà annelſe ai contratti ſoggetti a regiſtro, ma fatte per atti ſeparati.

23. Si denunziano come ſopra d' ora in avanti da ambe le parti ſenza alcun pagamento i Decreti o Sentenze giudiciali non appellate portante eſecuzione ſu' fondi ſtabili. Chi però non denunzia entro il termine paga il tre per cento ſul valore del fondo ſtabile aggiudicato.

24. Si denunziano parimente come ſopra d' ora in avanti dai riſpettivi eredi, e Legatarj entro ſei meſi dall' evidenza del caſo tutti li Beni ſtabili, diritti, e crediti ipotecarj ſoggetti per altro al preſente Regiſtro, Cenſi, Stabilimenti, e Caſe di Commercio, che ſi deferiſcono per eredità teſtata, o inteſtata per legato, o per donazione in cauſa di morte, quando però eccedano riſpettivamente mille lire di capitale depurato da' peſi.

25. Gli Iſtituti di pubblica beneficenza, gli aſcendenti, e diſcendenti non ſoggiacciono ad alcun pagamento, denunziando entro il termine le eredità, legati, o donazioni a cauſe di morte: non denunziando entro il termine pagano la taſſa preſcritta all' articolo ſeguente, e rapporto agli Iſtituti di pubblica beneficenza ſono tenute in ſolido al pagamento di queſta penale i negligenti Amminiſtratori.

26. Per le eredità, legati, o donazioni a cauſa di morte di fratelli a fratelli, o ſorelle, e figlj di fratelli, o ſorelle, e viceverſa, come pure di marito a moglie, e viceverſa ſi paga dagli eredi all' atto della denuncia un quarto per cento del valore capitale.

27. I conſanguinei al di là del quarto grado ſino al decimo incluſivamente pagano per le eredità, legati, e donazioni a cauſa di morte il tre per cento del valor capitale, e i conſanguinei al di là del decimo grado, come pure gli eſtranei pagano il ſei per cento. I contemplati nell' antecedente, e nel preſente articolo pagano il doppio della taſſa riſpettiva, qualora non facciano la dovuta denunzia nel termine preſtabilito.

28.

Digitized by Google

28. Il valore capitale degli effetti specificati all' art. 24. si considera depurato dai pesi incombenti agli effetti medesimi, e il valore de' fondi stabili si liquida a ragguaglio dell' annuo reddito depurato dai pesi in ragione di cento per ogni cinque.

29. Se l'eredità è gravata di legati d' usufrutto, annua prestazione, o vitalizia gli eredi pagano sul capitale gravato di questi pesi le tasse rispettivamente prescritte negli articoli antecedenti quando l' usufrutto si consolida colla proprietà, o cessa la prestazione annua, o vitalizia.

30. Si denunziano finalmente come sopra entro sei decadi dai mariti, e dai costituenti tutte le doti, che eccedon la somma di mille lire. Chi denuncia entro il termine non soggiace ad alcun pagamento, chi lascia correre il detto termine senza farne la denuncia, paga uno per cento sull' importo della dote non denunziata.

31. Quando una tassa rispettivamente prescritta come sopra eccede la somma di lire cinquecento di Milano si può pagare in due rate, l' una della metà all' atto della denuncia, l' altra del residuo nel termine di sei mesi posteriori, assicurata però la Nazione del secondo pagamento. Un quarto della tassa doppia, che a norma di questa Legge si pagherà nei casi rispettivi per la mancanza della dovuta denuncia, è applicato allo scopritore.

32. Ogni cittadino è in libertà di far attergare nel registro le estinzioni di quelle ipoteche, obblighi, e debiti, che nel medesimo a seconda di questa legge erano state registrate. Per ciò non si soggiace ad alcun pagamento; e gli ufficiali del registro sono tenuti a farne l' attergazione dietro la visita della prova legale del seguito pagamento.

33. Gli atti, e contratti soggetti a registro a tenor di questa legge non hanno alcuna validità legale, non fanno nascere alcun obbligo nei contraenti, e loro non attribuiscono alcuna azione in giudizio, se non sono registrati. Nei casi nei quali la legge prescrive ad ambe le parti la denuncia, la parte che denunzia, acquista ogni diritto all' adempimento del contratto senza averne alcuna obbligazione, e l' altra parte, che non ha denunciato, ha tutto l' obbligo di stare al contratto, e di adempierne le convenzioni senza averne alcun diritto.

34. Gli atti, e i contratti, che in avvenire si faranno, e che si denunciano, misurano la loro anteriorità, posteriorità, e validità dall' epoca della registrazione.

35. Qualunque scrittura privata anche non riconosciuta da Notaro, quando l' atto, o contratto è denunciato da ambe le parti, ha forza di pubblico istromento, e fa piena prova.

36. Tutti gli atti, e contratti, che a seconda di questa Legge non sono soggetti a registro, sebbene anteriori di epoca, non possono mai avere anteriorità di azione, nè posteriorità di ragione su quelli che questa Legge assoggetta al registro, e che a norma della medesima sono registrati. E' per altro facoltativo a qualunque de' Contraenti col pagamento di un mezzo per cento del valor capitale caduto in contratto il denunciare all' Ufficio del registro anche quegli atti e contratti, e crediti, che a seconda di questa Legge non sono soggetti a registro, e in tal caso l' atto, o contratto, o credito come sopra acquista anch' esso dall' epoca della registrazione la forza, ed il valore medesimo in tutto, e per tutto degli atti, e contratti, li quali si registrano a tenore di questa Legge.

37. E' abrogata per gli atti, e contratti in avvenire qualsiasi Legge, o Statuto anche dei Fori mercantili, o Tribunali di commercio, che disponesse diversamente rapporto alla validità, anteriorità, o porziorità degli atti, contratti, istromenti pubblici, e private scritture dentro un tempo determinato, e rapporto alla preferenza degli istromenti pubblici in concorso di privata scrittura, dovendosi per gli atti, e contratti registrati onninamente osservare al disposto agli articoli 33. 34. 35. e 36. Si eccettuano per altro le cambiali propriamente mercantili, che veramente, e senza finzione si traggano da piazza a piazza, le quali interamente conservano tutta la loro forza, e valore a seconda delle Leggi, ed usi delle Piazze rispettive.

38. Parimenti è abrogata qualsiasi altra Legge, o consuetudine, che prescrivesse l'obbligo di registro d'atti, e contratti, o di archiviazione d' istromenti, e scritture, o che imponesse tassa a qualche atto, contratto, o ricevimento di eredità.

39. Presso il Ministro di Finanza vi ha un Uffizio centrale di registro generale, che comprende in ordine regolato tutte le partite dei registri dipartimentali.

40. Sette mesi dopo la pubblicazione della Legge presente ogni Uffizio di registro presso le Amministrazioni Dipartimentali spedisce all' Uffizio Centrale un transunto autentico di tutte le partite connotate nel rispettivo registro, e relative agli oggetti contemplati negli articoli 2. 4. e 24.

41. Alla fine d'ogni trimestre dopo la pubblicazione di questa Legge ogni predetto Uffizio di registro dipartimentale spedisce al centrale un transunto autentico di tutte le partite, che a seconda della Legge presente sono state registrate nei libri rispettivi entro il trimestre.

42. Quei capi d' ufficio dei registri dipartimentali, che ommettono di spedire nel tempo indicato

il

il transunto predetto, o che non lo compiscono con tutta esattezza, sono immediatamente dimessi.

43. Chiunque è in piena libertà di portarsi ad osservare, e leggere i libri tanto dei registri dipartimentali, quanto del centrale senza soggiacere ad alcun pagamento.

44. I capi d' ufficio dei registri dipartimentali e del centrale sono tenuti a dare un transunto autentico delle partite connotate nel registro rispettivo a chiunque ne faccia richiesta. Il transunto si scrive in carta bollata della qualità contemplata all' Art. VI. della Legge dei 17. Fiorile anno VI. secondo le regole prescritte per le copie degli atti giudiciali; e non si paga a favore della Nazione che soldi 20 di Milano per l' autenticità del transunto, e l' importo della carta bollata, oltre le spese semplicemente della copia a favore dello scrittore secondo la tassa legale.

45. Il Direttorio entro una decade e mezza dalla pubblicazione di questa Legge pubblica le discipline opportune per l' impianto uniforme dei libri del regiftro, per il regolamento interno dell' uffizio, per l' assicurazione dell' esazione delle tasse, e per tutt' altro necessario, e conveniente alla più pronta, facile, e comoda esecuzione di questa Legge.

46. Nel caso in cui questa Legge fosse posta in attività di esecuzione, prima che avesse effetto per tutta la Repubblica l' uniformità del sistema Daziario, le denunzie degli atti, e contratti si faranno senza alcun pagamento di tassa, mentre le tasse non incomincieranno a pagarsi che per le denunzie, le quali si faranno dopo l' uniformità del sistema Daziario per tutta la Repubblica.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Sabatti Presidente = Magno de Magni — P. A. Calvi Segretarj.

Seduta del giorno 13. Termidoro suddetto. -- Il Consiglio de' Seniori Approva.

Fontana Presidente = Rossi = Ambrosioni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. -- Li 14. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente = Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia. Belletio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 14. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 11. Termidoro anno VI. Repubb. ha riconosciuto l' urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 9. Termidoro suddetto.

Considerando, che in una Repubblica Agricola, e Commerciante interessa essenzialmente la più estesa libertà di Commercio, la facilità e rapidità delle contrattazioni, ovunque piaccia al Popolo di riunirsi a quest' effetto;

Considerando, che i Mercati, e le Fiere d'ogni genere di Bestiame, di prodotti, e di manifatture influiscono immediatamente alla circolazione del numerario, all' attività delle arti, e all' incoraggimento dei produttori,

Dichiarata l'urgenza sul motivo di provvedere ai bisogni, ed alle istanze di molti Dipartimenti della Repubblica, risolve:

I. In ogni Comune della Repubblica si possono tenere in qualunque giornata Fiere, e Mercati d' ogni genere di bestiami, di ogni sorte di prodotti, e di manifatture tanto nazionali, che estere.

II. La Nazione non si carica di veruna spesa a titolo di Fiera, o Mercato.

III. Le rispettive Municipalità del luogo, ove si tengono dette Fiere, o Mercati hanno l' immediata ispezione, e polizia sopra i medesimi.

IV. Le Municipalità non permettono dette Fiere, e Mercati per riguardo ai Bestiami in caso di epizoozia, o d' altri mali contaggiosi, quando per mezzo di dette Fiere, e Mercati se ne possa temere la comunicazione, e ciò anche a tenore di quanto analogamente si dispone nella legge 22. Fiorile, e 8. Termidoro anno VI.

V. Le Municipalità non permettono Fiere, e Mercati riguardo a qualunque genere prodotto, e manifattura sì estera, che nazionale in caso di malattie epidemiche, o d' altro temibile pericolo risguardante la pubblica sanità.

VI. Le Amministrazioni Dipartimentali sono strettamente incaricate di vegliare per l' esatta osservanza dei due articoli precedenti; ed in caso di disordini, e di trasgressioni impediscono l' effettuazione, ed il proseguimento di dette Fiere e Mercati.

VII. Per le Merci, e Bestiami che provenendo dall' estero s' introducessero in dette Fiere, e Mercati, il Potere Esecutivo stabilisce, e pubblica le discipline uniformi di cautela per non impedire l' affluenza di esse Merci, e Bestiami, e per assicurare l' interesse della Nazione.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Sabatti Presidente — Cadice — P. A. Calvi Segretarj.
Seduta del giorno 14. Termidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Fontana Presidente — Rossi Segretario — Ambrosioni Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Li 14. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Guardia Nazionale Cisalpina. Dipartimento dell' Olona.
Stato Maggior Generale.
Rambois Comandante Generale Temporario della Guardia Nazionale Sedentaria in questa Comune.

In esecuzione di quanto è prescritto dal Piano d' organizzazione vigente della Guardia Nazionale, e della successiva Legge di Modificazione 16. Termidoro anno V. Repubblicano, in conseguenza anche de' concerti presi colle Autorità Costituite, e di quanto mi viene superiormente ingiunto mi faccio premura di prevenire il Pubblico, che col giorno 25. corrente mese saranno attivati li quattro Consigli d' Amministrazione di Legione, e ne assumeranno le funzioni a norma del loro istituto.

I Locali destinati per la loro residenza sono:
Per la Legione I. nella Casa del Comune.
Legione II. nel Circondario di S. Francesco di Paola.
Legione III. nel Circondario de' Crociferi.
Legione IV. alla Maddalena al Cerchio.

Ogni, e qualunque Cittadino pertanto, che a norma della legge avrà diritto di pretendere delle esenzioni dal servizio della Guardia Nazionale dovrà dall' indicato giorno in avanti dirigersi al rispettivo Consiglio d' Amministrazione della propria Legione.

Tutti li Decreti accordati dal cessato Consiglio d' Amministrazione Provvisorio per titolo di fisica indisposizione, per età, o qualunque altro titolo restano col giorno 30. Fruttidoro prossimo aboliti.

Que' Cittadini nonpertanto, che per l'età maggiore d'anni 55. hanno ragion d' essere esenti dalla Guardia presenteranno i loro ricapiti al rispettivo Consiglio di Legione per l' opportuna recognizione, e vidimazione.

Quegli che intendono riportare delle esenzioni per fisiche indisposizioni a norma dal §. 163. Tit. X. Parte I. Piano d'organizzazione dovranno dirigersi dal Medico, o Chirurgo della propria Legione, il quale ne rilascerà l' opportuno attestato, e poscia dovrà il Petente riportare la vidimazione dal rispettivo Capitano di Compagnia, ed allora inoltrerà la sua petizione al Consiglio d' Amministrazione di Legione, il quale rimetterà al Consiglio di Sanità l'affare per l'analogo voto, che risultando uniforme all' esposto dal Consiglio d' Amministrazione di Legione le verrà rilasciato il corrispondente Decreto, senza di che non potrà alcuno essere esente dal servizio della Guardia Nazionale.

Tutte le dichiarazioni già fatte da' rispettivi Cittadini per la professione della Classe a cui appartengono restano per conseguenza annullate, e que' Cittadini che otterranno delle nuove esenzioni dalla Guardia dovranno fare la loro dichiarazione avanti il rispettivo Consiglio d' Amministrazione.

Resta fermo però il prescritto nella Legge di modificazione alli §§. 3. 4. e 5. riguardo le sostituzioni per impotenza al serviggio per cause accidentali ec.

Da questo giorno in avanti restano diffidati tutti li Corpi Religiosi sì Laici, che Regolari d' ambo li sessi, che non più facino alcun pagamento in causa di tasse per la Guardia Nazionale alla Cassa del cessato Consiglio d' Amministrazione Provvisorio, ma alle rispettive Casse di Legione, alle quali per ragione di Circondario appartengono.

Colla maggiore sollecitudine sì esporrà il nome, cognome, ed abitazione de' rispettivi Medici, e Chirurghi di Legione, acciò chiascheduno sappia ove dirigersi per le proprie occorrenze.

Li Protocolli de' suddetti Consigli, e le Casse di Legione saranno aperti dalle ore nove antimeridiane alle due pomeridiane, e dalle sei alla nove pomeridiane di chiascuna giornata.

Il

Il vantaggio, che il Pubblico deve attendere da questa superiore determinazione, oltre lo stabilire con questo un serviggio più regolare, si è quello del maggior comodo individuale de' Petenti, e d'una esatta, e fedele Amministrazione, e versazione delle entrate della Guardia Nazionale, i di cui conti a norma del §. 13. Legge di modificazione saranno resi pubblici in modo che non resta luogo a vizioso arbitrio.

Milano li 14. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Rambois Comandante. Sott. Cavallini Aggiunto.

In nome della Repubblica Cisalpina una, e indivisibile.

Milano 15. Termidoro anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE.

Premendo al Direttorio Esecutivo di portare la possibile economia, e risparmio in tutti gli oggetti, che ne sono suscettibili, sopra rapporto di questo mio Ministero, ha egli concluso nella sua seduta d'jeri, che provvisoriamente, e fin a che il Corpo Legislativo non abbia date in proposito le disposizioni definitive, vengano d'ora in avanti limitate in ragione della somma di lire seicento annue di Milano tutte quelle pensioni degli ex-Regolari, che nel piede attuale la oltrepassano; e che a tutti gli assegni vitalizj, gli assegni normali ai Giubilati, e le Pensioni alle vedove, ed ai Pupilli attualmente al di là delle lir. 1200. siano ridotte a quest' ultima somma indistintamente.

Mi fo premura di parteciparvelo per tutto ciò che può essere del vostro istituto.

Il Ministro dell' Interno — Firmat. Guicciardi — Sott. Narducci.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Guardia Nazionale Cisalpina. Dipartimento dell'Olona.

Rambois Comandante Generale Temporario della Guardia Nazionale Sedentaria in questa Comune.

Ormai questo Stato Maggiore Generale non può più vedere con indifferenza l'abuso introdottosi in molti Cittadini, che benchè, o non siano Ufficiali nella Guardia Nazionale, o vi siano stati per qualche tempo portano de' distintivi militari, e di grado a loro non competente, e molti altri attualmente al servigio in qualità d'Ufficiali, o Bassi Ufficiali nella Guardia stessa, portano de' distintivi maggiori al loro grado, niente curando quanto altre volte è stato prescritto su tale oggetto, massime nel Manifesto dell'in allora Commandante della Guardia Nazionale Frattini del giorno 21. Vendemifero Anno VI. Repub.

Considerando dunque questo Stato Maggiore Generale, che simili disordini si commettono ad onta del §. 280. Tit. IX. della Costituzione Cisalpina, e del Piano d'organizzazione della Guardia Nazionale Tit. III. Parte I.

Considerando, che simili inconvenienti tendono a cagionare degli equivoci, e rovesciare il buon ordine, e la vigilanza delle leggi; è passato alla seguente determinazione:

I. Resta richiamato alla piena sua osservanza quanto è prescritto nel citato Manifesto del Comandante Generale, in quell'epoca, Frattini, del giorno 4. Vendemifero Anno VI.

II. Nessun Cittadino potrà portare un distintivo qualunque militare di Ufficiale della Guardia Nazionale quando non sia rivestito d'una Carica, per cui venga a ciò espressamente autorizzato dalla Legge.

III. Nessun Ufficiale, o Basso Ufficiale potrà portare un distintivo incompetente al suo grado, e non conforme al prescritto nel Tit. III. Parte I. Piano d'organizzazione.

IV. Nessun Cittadino potrà portare distintivi delle Compagnie scelte, quando non sia alle medesime attaccato.

V. Li Capi di Legione, e Capi di Battaglione restano incaricati specialmente per la sorveglianza del disopra ordinato, e scoprendo de' Contravventori, li faranno immediatamente arrestare, con farne l'opportuno rapporto al Commandante la Guardia Nazionale perchè per mezzo suo informatene le Autorità competenti, le siano applicate quelle pene, che la Disciplina Militare prescrive.

Milano li 16. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Firm. Rambois Comandante. Sott. Pelosi Aggiunto.

GIUSTIZIA O MORTE.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Il Consiglio d'Amministrazione della Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune

mune di Milano istallato dal Ministro degli Affari Interni con suo Editto del 23. Termidoro anno V. Repubblicano, ed ora sciolto con lettera del medesimo in data del 16. Termidoro andante per attivazione del §. XIX. legge di modificazione al Piano della Guardia Nazionale Cisalpina, e dopo le più vive istanze, che a lui, ne fece il Consiglio stesso sì, che al Direttorio Esecutivo, come dalle lettere 7. e 26. Frigifero, 7. Nevoso, 13. e 22. Piovoso p. p. ec., che negli atti conserva, trovò alla fine di una Stampa del Cittadino Rambois attual Comandante la Guardia Nazionale di questa Comune datata del 14. corrente offesa quell' integrità, e lindezza, che mai sempre lo diresse nell' amministrazione da lui fino ad ora tenuta.

Li conti della sua amministrazione dal 16. Messidoro, epoca del cominciamento della stessa, a tutto il 30 Fiorile p. p. sono già da gran tempo presso le autorità Superiori, e quelli dell' ultimo trimestre vanno in esecuzione degli ordini antichi del predetto Ministro ad essere a giorni rassegnati.

Tutti questi devono esser sommessi all'occhio del Pubblico, e per l' eseguimento della mentovata legge di modificazione, e sopra domanda di questo stesso Consiglio al Direttorio Esecutivo sotto il 20. suddetto Piovoso.

Il Consiglio intanto al Pubblico stesso fa noto d' aver inoltrata al Direttorio Esecutivo col mezzo del predetto Ministro degli Affari interni una rimostranza per l' indennizzazione dell' onor suo; e volendo anzi essere rigorosamente sindacato sul tenore dell' esercita amministrazione invita chiunque crede d' esser fornito di prove in onta alla da lui vantata innocenza a sollecitamente produrle alle Superiori Autorità per tutti gli effetti di vera giustizia.

Milano da Casa Giulini 17 Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Sott. Padulli Pro-Presidente — Per il Consiglio: Firm. Rigozzi Segretario.

AVVISO.

Il Direttorio Esecutivo con Decreto 6. corrente mese ha determinato che li Cittadini debitori della tassa sui Domestici ordinata dalla Legge 25. Fiorile p. p. debbano eseguirsi col metodo attualmente in corso per li debitori dell' imposta diretta.

In esecuzione pertanto delle succennate Superiori disposizioni, il Sottoscritto Commissario, e Tesoriere dell' Amministrazione Centrale d' Olona, al quale si sono dati in riscossa li residui di detta Tassa, previene li rispettivi Cittadini morosi, perchè nel termine onninamente perentorio di giorni tre da decorrere dalla data del presente debbano aver saldato il proprio debito procedente dalla succennata causa nelle mani di esso Commissario, e Tesoriere, con avvertenza, che passato detto termine si procederà senz'altro avviso contro li contumaci agli atti esecutivi per la corrispondente cauzione co' modi, e privilegi come sopra comandati.

Dalla Tesoreria dell' Amministrazione Centrale d'Olona situata nella Casa del Comune 17. Termidoro anno VI. Repubblicano [4. Agosto 1798. v. s.]

Sott. Carlo Gussoni.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 17. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 16. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che la lealtà della Nazione verso i Contribuenti al prestito forzato non deve soffrire alcun ostacolo al facile conseguimento del rimborso assicurato ai medesimi colla Legge 22. Ventoso anno VI.;

Considerando, che la Legge 29 Messidoro relativa al metodo della vendita de' Beni Nazionali può eccitare in alcuni articoli de' dubbj, ed in altri degli ostacoli alla facilitazione della vendita de' Beni suddetti;

Dichiarata l'urgenza sui motivi accennati, Risolve:

I. Le Cedole del prestito forzato sono ricevute come effettivo numerario nel pagamento de' Beni acquistati dalla Nazione dopo l'epoca dei 22. Ventoso Anno VI, e posti in qualunque tempo a disposizione del Direttorio non solamente per ammortizzazione del prestito forzato, ma ancora per qualunque altra causa, e venduti colle discipline di qualunque Legge del Corpo Legislativo relativa a vendita di Beni Nazionali.

II. Il luogo dove si fa la vendita all' asta dei Fondi Nazionali secondo le discipline

Digitized by Google

pline prescritte dalla legge 29. Messidoro, e segnatamente all' articolo secondo, e la residenza dell' Agente dei Beni Nazionali.

III. Il deposito, che dovrà farsi all' atto dell' aprimento dell' Asta per la vendita de' Fondi Nazionali in mancanza d' idonea sicurtà, secondo la detta legge articolo VI., dovrà corrispondere al due per cento sul valore del Fondo da vendersi secondo la stima.

IV. Restano abolite le leggi, o discipline emanate in proposito per quella parte che fossero in opposizione alla presente Legge.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Vicini Presidente — P. A. Calvi — Cadice Segretarj.

Seduta del giorno 17. Termidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Fontana Presidente — Rossi Segretario — Ambrosioni Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Li 17. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 17. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuta l' urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 16. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che è di estrema importanza per l'attivazione del Potere Giudizio il determinare in ciascun Dipartimento della Repubblica i Circondarj de' Giudici di Pace in esecuzione dell' Art. 212. della Costituzione;

Dichiarata l' urgenza sopra il precedente motivo,

RISOLVE:

Il Dipartimento dell'Adda è ripartito ne' seguenti Circondarj.

Circondario	Comprende	Residenza	Popolaz.
1.	Comune di Lodi Distretto di Lodi Distretto di Lodivecchio	Lodi	N. 37864.
2.	Distretto di Melzo	Melzo	„ 12092.
3.	Comune di Borghetto Distretto di Borghetto	Borghetto	„ 14193.
4.	Distretto di Castione Commune di Casal Pusterlengo Distretto di Casal Pusterlengo	Casal Pusterlengo	„ 26070.
5.	Comune di Codogno con Sigola Distretto di Codogno Comune di Maleo	Codogno	„ 24001.
6.	Distretto di Rivolta Comune di Treviglio Comune di Caravaggio Distretto di Brignano	Treviglio	„ 30253.
7.	Comune di Crema e suo Circondario Distretto di Vajano Distretto di Offanengo	Crema	„ 31193.
8.	Distretto di Montodine Comune di Castelleone	Montodine	„ 14418.

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Vicini Presidente — P. A. Calvi — Cadice Segretarj.

Seduta del giorno 17. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Li 18. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 18. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 17. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Considerando che l'articolo 7. della Legge 21. Germile assoggetta agli esami quegli Ufficiali de' Zappatori appartenenti all' Artiglieria, che volessero entrare nelle due Compagnie de' Zappatori da formarsi pel Corpo del Genio;
Considerando, che il predetto articolo 7. nell'atto che si allontana dall'articolo 2. della Legge 22. Nevoso porta anche detrimento ai Cittadini contemplati della Legge 18. Fiorile.
Considerando, che per l'articolo 2. della Legge 23. Ventoso debbono essere annesse al Corpo del Genio anche due Compagnie di Minatori.
Dichiarata l'urgenza sul motivo, che deve organizzarsi definitivamente il Corpo del Genio, Risolve:
I. Tutti li Ufficiali de' Zappatori entrano co' loro rispettivi gradi, ed anzianità nelle Compagnie de' Minatori, e Zappatori da formarsi pel Corpo del Genio, senza l'esperimento degli esami; e resta quindi abrogato l'articolo 7. della Legge 21. Germile, in ciò che si oppone alla presente disposizione.
II. I più anziani tra i suddetti Ufficiali de' Zappatori vengono ricevuti nelle due Compagnie de' Minatori, ed i meno anziani entrano nelle due de' Zappatori.
III. Tutti questi Ufficiali cadono sotto le prescrizioni degli articoli 2. e 3. della Legge 22. Nevoso.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Vicini Presidente — Cadice — G. Mocini Segretarj.
Seduta del giorno 18. Termidoro anno VI. Repubb. Il Consiglio de' Seniori approva.
Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — 18. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 18. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 17. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che la Legge deve proteggere le Arti utili, e somministrare ad esse le possibili facilità di prosperare;
Dichiarata l'urgenza sul motivo delle istanze pervenutegli, Risolve:
I. Tutti i Pastori Cisalpini, che documentano d'essere sortiti dal Territorio della Repubblica colle loro Greggie, ed Armenti, e giustificano il numero all'incirca degli Animali condotti seco: rientrando sono liberi da qualunque Dazio tanto pei loro Animali, quanto per tutti i prodotti della pastorizia raccolti durante la loro assenza.
II. Questa misura è provvisoria fino alla imminente riforma della Tariffa Daziaria.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Vicini Presidente — P. A. Calvi — Cadice Segretarj.
Seduta del giorno 18. Termidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.
Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Li 18. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Legge del giorno 19. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 19. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che le Leggi organiche ed il Codice Militare provvisorio non prov-

Digitized by Google

provvedono abbastanza agli oggetti contemplati nelle Leggi 28. Pratile, e 27. Messidoro;

Dichiarata l' urgenza sul motivo che i dilapidatori delle sostanze nazionali devono essere prontamente puniti, Risolve:

Le Commissioni di Alta Polizia sono autorizzate a giudicare i prevenuti di dilapidazione della pubblica sostanza secondo le Leggi generali, e la vegliante pratica Criminale ne' casi, che non sono contemplati nè dal Codice Militare provvisorio, nè dalle Leggi organiche.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Vicini Presidente — Cadice — Mocini Segretarj.

Seduta del giorno 19. Termidoro suddetto — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita. — 19. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Dietro la determinazione del giorno 10. Termidoro anno VI. Repubblicano degli Ispettori riuniti delle due Sale del Corpo Legislativo Cisalpino, in conseguenza della Legge 28. Pratile. Il Quartier Mastro Teforiere della Guardia del corpo Legislativo suddetto deve procedere all' Appalto per la somministrazione dei sotto distinti effetti occorrenti al vestiario, ed armamento de' Granatieri della suddetta Guardia.

Chi per tanto vorrà aspirare al generale, o parziale Appalto de' succitati effetti occorrenti, è invitato a presentare agli Ispettori suddetti entro due decadi da decorrere dalla data del presente avviso, li campioni di tutti, o di quell' articolo che intende somministrare ec. Li capitoli, e condizioni, sotto dei quali si procederà al detto Appalto saranno ostensibili nel locale del Gran Consiglio, e chi vorrà prenderne in cognizione, potrà entro il predetto termine di due decadi far capo dal Cittadino Citterio Ufficiale addetto agli Ispettori Riuniti nello stesso locale del Gran Consiglio.

Non verrà ammesso all' Asta pubblica che chi avrà idoneo avallo, ed essa si terrà il giorno 10. Fruttidoro 27. Agosto v. s. alle ore 10 della mattina in una delle Sale del suddetto Gran Consiglio, ove si delibererà a chi avrà fatto l' offerta più vantaggiosa al contratto, salva sempre l' approvazione degli Ispettori delle due Sale.

ARTICOLI D' APPALTARSI.

Br. 1800.	Panno verde carico per uniformi	Tutti alti almeno once 24.
„ 1670.	detto, cenerino carico misto per cappotti,	
„ 80.	detto bianco per reverse	
„ 160.	detto scarlato per golette e paramani	
„ 1250.	Saglia scarlattina per fodera	alta almeno once 12.
„ 4000.	Tela per fodera	alta almeno once 14.
„ 2600.	detta tarligio per pantaloni, e jachez	alta almeno once 15. 1/4
„ 400.	Mociglie	
„ 400.	Cravate di pelle nera	
„ 400	Bonetti da granatiere con placa di ottone	
„ 400.	Berette di panno verde	
„ 400	Cappelli di panno nero	
„ 400.	Paja ghette di panno nero	
„ 400.	Sciable finite	
„ 400.	Porta-Sciable	
„ 400.	Giberne	
„ 400.	Paja chignoli di pelle per calzoni	

Milano li 19. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Quartier Mastro Teforiere Cassiraghi.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

FELICI

Chiamato dal Direttorio Esecutivo all' importante carico di Ministro di Finanza Generale a' suoi Concittadini.

Finan-

Digitized by Google

za Generale non ho consultato la scarsezza de' miei talenti per accettarlo, ma puramente il sacro dovere che mi corre di servire la Nazione, e di non risparmiare per questa neppure la mia esistenza. Uno zelo ardente per la pubblica felicità, l'onestà, e la rettitudine mi sieno dunque di soccorso per conoscere, ed assicurare i primi passi dell'incarico che assumo, e tengannmi luogo de' lumi che mi mancano.

La Legge sola pertanto mi sia di guida, quel sacro deposito in faccia a cui debbon tacere l'interesse privato, le passioni, le parzialità. Questa mi dice, che le Contribuzioni non sono imposte sul Popolo, che per assicurare la libertà, e la proprietà, al di dentro, ed al di fuori dello Stato. Mi farò dunque sempre un dovere per quanto potrà dipendere da me, perchè il carico pubblico non sia mai al di là del puro necessario per servire a questi due oggetti, perchè venga giustamente ed equabilmente ripartito, e perchè non sia mai sotto qualunque pretesto o convertito in altri usi, o trafugato a beneficio privato, o male amministrato per negligenza.

Siccome però non è possibile, che da me solo possa sostenere un tanto peso, a voi mi rivolgo, bravi Cittadini che impiegati ne' diversi rami della pubblica Finanza dovrete meco cooperare alla grand' opera di rendere il popolo felice. Il vostro noto patriottismo, il vostro amore pel pubblico bene, lo zelo, o le cognizioni che avete mostrato ciascheduno nel vostro impiego sotto i bravi ed illuminati Ministri, che mi hanno preceduto in questa carriera, avvalorano le mie speranze, e m' inspirano quella fiducia che non avrei saputa, nè potuta concepire se avessi solo dovuto ritrarla da me medesimo.

Milano 20. Termidoro anno VI. Repubblicano. Sott. Felici.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

LEGGE del giorno 21. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 16. Termidoro anno VI. Repubb. ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 15. Termidoro suddetto.

Considerando, che la Legge deve fissare un termine al rendimento de' conti a tutti quegli Amministratori del patrimonio pubblico, che vi sono astretti dalla Costituzione.

Considerando che tale rendimento de' conti è importante alla sistemazione della Finanza;

Considerando, che alla Sovranità del Popolo è dovuta la notizia del maneggio, ed impiego della sua sostanza;

Dichiarata l'urgenza sul motivo di attivare la Costituzione in quella parte, che riguarda l'interesse, e l'economia della Repubblica, Risolve:

I. L'anno della Finanza per la Repubblica Cisalpina incomincia il primo giorno del prossimo Vendemmiatore anno VII., ed i conti della Finanza incominciano ad avere in quel giorno un nuovo ordine regolato.

II. Entro la prima decade del prossimo Vendemmiatore ogni Amministrazione Dipartimentale pubblica il conto del ricavato dalle diverse contribuzioni, e rendite pubbliche nel rispettivo suo dipartimento, come pure i conti delle spese particolari al medesimo a tenore degli articoli 307., e 309. della Costituzione.

III. Entro lo stesso termine ogni Ministro pubblica i conti dettagliati della spesa del suo ministero conformemente all' articolo 306 della Costituzione.

IV. Entro lo stesso termine il Commissario della Tesoreria Nazionale pubblica i conti della ricevuta delle diverse contribuzioni, e rendite pubbliche, come pure i conti delle pubbliche spese a seconda degli articoli 307. e 308. della Costituzione.

V. Tutti i conti come sopra debbono estendersi dal giorno 12. Messidoro anno V. fino al 15. Termidoro anno VI. per quei Dipartimenti che in allora componevano la Repubblica Cisalpina; e dal giorno dell'unione alla Repubblica fino al giorno 15. Termidoro suddetto per quegli altri Dipartimenti, che posteriormente all' epoca del 12. Messidoro anno V. si unirono alla Repubblica.

VI. In tutti i conti predetti deve primieramente risultare per la parte dell' attività la rimanenza delle rispettive pubbliche Casse all' epoca, da cui debbono aver principio i conti medesimi secondo l'articolo precedente.

VII. Tutti i predetti conti si pubblicano in ogni Dipartimento della Repubblica, ed ogni Cittadino è invitato a presentare senza alcuna responsabilità al Corpo

Digitized by Google

po Legislativo le sue riflessioni così relativamente agli abusi di spese, e ad una mala versazione dei danari pubblici, come relativamente a quelle riforme che stimasse convenienti alla pubblica economia.

VIII. Entro l' ultima decade del prossimo Vendemmiatore il Commissario della Tesoreria Nazionale presenta ai Censori della Contabilità il conto generale delle entrate, e delle spese della Repubblica, munito dei conti particolari, e dei documenti giustificativi, conformemente all' articolo 321. della Costituzione,

IX. I Censori nel termine di tre decadi dal giorno in cui il Commissario li presenterà il detto conto generale, sono tenuti a verificarlo, e ad approvarlo, se regge; e questo bilancio de' conti è immediatamente stampato, e pubblicato a tenore degli articoli 321. e 323. della Costituzione.

X. Ogni Agente di Beni Nazionali entro la prima decade del prossimo Vendemmiatore pubblica la lista di tutti i fondi appartenenti, o avocati alla Nazione nel suo rispettivo Dipartimento dal giorno 12. Messidoro anno V. al gior. 15. Termidoro anno VI., ovvero dal giorno della unione del suo rispettivo Dipartimento alla Repubblica Cisalpina al giorno 15. Termidoro suddetto in conformità dell' articolo V.

XI. Nella lista debbono specificarsi i Beni attualmente esistenti, quelli che nel detto tempo si sono venduti, la loro stima, la persona che ne ha fatto l'acquisto, il prezzo che se n' è ritratto, e la sua erogazione, come pure debbono specificarsi le spese dell' Amministrazione di essi Beni, il ricavato delle loro rendite, e tutte e singole le spese dell' Agenzia.

XII. Ogni Cittadino è invitato a denunciare al Potere Esecutivo tutti i disordini che potesse scoprire nelle Agenzie de' Beni Nazionali, e la mala amministrazione, o versazione, di cui gli Agenti rispettivi potessero essere colpevoli; ed il Potere Esecutivo è incaricato a mettervi sollecitamente riparo, ed a prendere immediatamente le misure più opportune, perchè i rei non rimangono impuniti.

XIII. Il Direttorio è incaricato di richiamare prontamente il conto di Cassa di tutti i Governi provvisorj dal giorno della cessazione degli antichi Governi al giorno 12. Messidoro anno V., o al giorno dell' unione de' rispettivi Dipartimenti alla Repubblica Cisalpina secondo l' articolo V. Questo conto è stampato e pubblicato dal Direttorio entro il prossimo Vendemmiatore.

XIV. E' invitato ogni Cittadino ad instituire quelle accuse, che fossero giuste contro quei Membri de' Governi provvisorj, che fossero rei di dilapidamento, e di peculato.

XV. Quelle autorità Costituite, quel Ministro, quell' Agente de' Beni Nazionali, come pure il Commissario della Tesoreria, che senza motivo di legittimo impedimento da riconoscersi in prevenzione del Corpo Legislativo ommettessero di pubblicare, o rispettivamente presentare i conti nei termini, ed a seconda di questa Legge, sono immediatamente destituiti. I Censori della Contabilità, passata una decade dalla scadenza de' termini rispettivamente prescritti in questa Legge alla pubblicazione, e presentazione dei conti, danno parte al Corpo Legislativo delle singole ommissioni. La loro negligenza in questo è punita colla destituzione.

XVI. Prima dell' incominciamento dell' anno VII. il Corpo Legislativo determina per Legge le contribuzioni pubbliche che esso delibera di stabilire, confermare, o rinnovare per l'anno suddetto. Il Potere Esecutivo non tralascia per altro di dar corso esattamente a quelle Leggi di Finanza, e di contribuzioni che fossero già state sanzionate, e che frattanto emanassero dal Corpo Legislativo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Sabatti Presidente — P. A. Calvi — Cadice Segretarj.

Seduta del giorno 21. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

22. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Deve si fare un accrescimento di Fabbricato per le officine della partizione dei metalli nel locale della Zecca in conformità del Disegno, e dei relativi Capitoli ostensibili esistenti presso il Cittadino Faroni Architetto di Finanza nel Palazzo Marini.

Quindi si invita chiunque voglia aspirare all'Appalto di detta Fabbrica a presentarsi munito d'idonea sicurtà, o avallo il giorno primo del prossimo Fruttidoro (18. Agosto v. s.) all'Ufficio Centrale del sottosegnato Ministro, ove si terrà l'Asta nelle consuete forme per la deliberazione di detto Appalto, se piacerà ec.

Si ammetterà il ribasso del sesto soltanto qualora esso venga offerto entro mezza decade dal giorno della deliberazione in avanti, e ciò affinchè si possa più protamente intraprendere il lavoro.

Dal Palazzo Marini li 21. Termidoro anno VI. Reppubblicano.

Il Ministro di Finanza Generale Fir. Felici. — Sott. Soldini primo Segr. Centrale.

AVVISO.

L'Amministrazione Centrale d'Olona volendo passare ad un affitto triennale che averà principio col prossimo San Michele de' Siti e Spazj di questa Città di Milano di ragione del Banco S. Ambrogio come restano in oggi affittati al Cittadino Costantino Pellegrino, avvisa chiunque voglia aspirare al suddetto affitto, perchè compaja munito d'idoneo avallo la mattina del giorno 30. corrente Termidoro, Venerdì 17 Agosto pure corrente alle ore dieci avanti la stessa amministrazione nella Casa di questa Comune, ove si aprirà l'Asta, e si delibererà al miglior offerente, se così ec. sotto li Capitoli esistenti, e che restano fin d'ora ostensibili presso la Cancelleria dello stesso Banco, con avvertenza che non si ammetterà l'aumento del sesto, se non dentro giorni otto immediatamente successivi alla deliberazione.

Dalla Casa del Comune 23. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Parabò Presidente. — Soncino Amministratore. - - Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

LEGGE del giorno 24 Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 23 Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Considerando, che la sola Libertà sicura è quella, che è protetta e difesa dalle armi de' Cittadini;

Considerando, che è debito d'ogni Cittadino il difendere la Patria, e che però dee ognuno essere addestrato nel maneggio delle armi;

Considerando, che a' termini della Costituzione devono essere uniformi in tutta la Repubblica l'organizzazione, e la disciplina della Guardia Nazionale Sedentaria;

Dichiarata l'urgenza sul motivo di non ritardarne ulteriormente l'attivazione — Risolve:

1. La Guardia Nazionale è composta (come al §. 277. della Costituzione) di tutti i Cittadini, e figli de' Cittadini in istato di portare le armi.

2. Questo stato atto a portar le armi riguardo all'età si determina esser quello di diecisette anni in avanti.

3. Ogni Cittadino giunto a questa età dovrà farsi inscrivere nel Ruolo della Guardia Nazionale Sedentaria, e farne il servigio.

4. Chiunque dissuadesse maliziosamente uno e più Cittadini dal prestarsi al servigio della Guardia Nazionale a norma del disposto nell'articolo precedente, sarà tradotto avanti le Autorità competenti, e punito come al Codice penal militare.

Titolo I. = Organizzazione.

5. La Guardia Nazionale Sedentaria sarà formata in Legioni, Battaglioni e Compagnie.

6. Le Legioni saranno organizzate per Dipartimenti; ed organizzate che saranno, verranno indi numerizzate con la seguente norma. Si porranno in un'urna tanti viglietti, quante sono le Legioni distinte coi nomi dei rispettivi loro Capi, indi si estrarranno a sorte uno dopo l'altro denominando così le Legioni in progressione aritmetica cominciando dall'unità, che si apporrà al primo viglietto estratto, il numero secondo al secondo viglietto, e così sino alla fine.

Resta incaricato il Direttorio Esecutivo a far seguire detta estrazione coll'indicato modo dal Ministro dell'Interno, e di farne indi seguire la dovuta pubblicazione colla stampa.

7. Ogni Legione sarà composta di tre Battaglioni.

8. Ogni Battaglione sarà composto di dieci Compagnie, cioè otto di Fucilieri, una di Granatieri, l'altra di Cacciatori.

9. Lo Stato Maggiore della Legione sarà composta di

N. 1. Capo di Legione	N. 1. Chirurgo Maggiore
„ 1. Maggiore di Legione Capitano	„ 1. Tamburo Maggiore
„ 1. Aggiunto Tenente	„ 1. Quartier-Mastro Tesoriere
„ 1. Medico Maggiore	„ 1. Capo Armaruolo.

10.

Digitized by Google

10. Nelle Comuni poi ove saranno più Legioni, lo Stato Maggiore di ciascheduna Legione farà il servigio ogni mese per turno dello Stato Maggiore Generale. Vi sarà poi inoltre un Capitano Aggiunto allo Stato Maggiore Generale, che ne farà stabilmente le funzioni competenti al di lui impiego. Questo resterà in carica un anno.

11. Il Battaglione sarà composto di

N. 1. Capo di Battaglione	N. 1. Caporal Foriere
„ 1. Maggiore di Battaglione	„ 1. Medico
„ 1. Ajutante Maggiore Tenente	„ 1. Chirurgo
„ 1. Ajutante sotto-Uffiziale	„ 1. Quartier-Mastro Tesoriere
„ 1. Porta Stendardo	„ 1. Tamburo Maestro
„ 1. Sargente Maggiore	„ 1. Armaruolo.

12. Le Compagnie si formano di

N. 1. Capitano	„ 1. Caporale Foriere
„ 1. Tenente	„ 8. Caporali
„ 2. Sotto-Tenenti	„ 1. Tamburo
„ 1. Sargente Maggiore	„ 100. Volontarj niente meno. Niuna Compagnia
„ 4. Sargenti	però potrà essere composta di 200., o più Volont.

13. Nelle Comuni, ove saranno più Legioni, dovrà il numero dei Tamburi diminuirsi in modo, che non oltrepassi mai quello d' una sola Legione, bastando questo al servizio di tutte. Detta riduzione avrà luogo anche per i Tamburi Maggiori, e Tamburi Maestri.

14. Ogni Battaglione avrà un Consiglio d' Amministrazione, e sarà composto come al tit. VIII.

15. Nelle Comuni, ove saranno più Legioni, vi sarà un sol Consiglio d' Amministrazione Centrale, che supplirà a tutte le incombenze ed ispezioni di tutti i Consigli generali delle Legioni, che saranno in detta Comune; e sarà composto come al tit. VIII.

16. Ogni Legione avrà un Consiglio di Sanità; questo sarà composto di

N. 1. Medico, o Chirurgo Maggiore
„ 2. Medici, o Chirurghi Aggiunti.

Ogni Battaglione distaccato avrà un Consiglio di Sanità composto dal Medico, e Chirurgo del Battaglione sotto l' ispezione però del Medico, e del Chirurgo Maggiore di Legione.

17. Nelle Comuni, ove saranno due o più Legioni, vi sarà un solo Consiglio di Sanità composto come sopra, che servirà per tutta la Guardia Nazionale della stessa Comune.

18. Ogni Legione avrà un Consiglio di disciplina, che sarà composto come siegue;

N. 1. Capo-Battaglione	N. 1. Sotto Tenente
„ 1. Ajutante Maggiore, o sotto-Ufficiale	„ 1. Sargente
„ 1. Capitano	„ 1. Caporale
„ 1. Tenente	„ 2. Volontarj.

19. Ove sarà un Battaglione distaccato avrà questo il suo Consiglio di disciplina composto come sopra, eccettocchè invece del Capo-Battaglione dovrà intervenirvi il Maggiore di Battaglione.

Titolo II. = Nominazione de' differenti gradi, e loro durata.

20. Gli Uffiziali, e sotto Uffiziali saranno nominati dagl' Individui componenti la rispettiva Compagnia.

21. I Capi di Battaglione, e Maggiori di Battaglione saranno nominati dagli Uffiziali di ciascun Battaglione, e rimarranno in carica un anno.

22. I Capi di Legione, ed i Maggiori di Legione saranno nominati dagli Uffiziali di tutta la Legione. Rimarranno in carica un anno. I Capi di Legione poi non potranno essere indi rieletti a nessun grado di Uffiziale, o Sotto-Uffiziale, se non dopo lo spazio di sei mesi.

23. I Capitani, Tenenti, e Sotto-Tenenti si rinnoveranno per terzo ogni quattro mesi. Nel primo terzo si farà la rinnovazione de' Capitani, nel secondo quella dei Tenenti, e nel terzo quella dei Sotto-Tenenti.

24. I Sargenti-Maggiori e li Caporali Forieri saranno rinnovati d' anno in anno.

25. I Sargenti, ed i Caporali saranno rinnovati ogni sei mesi.

26. Tutte le nomine si dovranno fare per iscrutinio segreto coll' assoluta maggiorità di voti. E nel caso di parità di voti si rinnoverà un secondo scrutinio; e risultando anche in questo l' eguaglianza di voti s' intenderà eletto il più vecchio d' età; Se poi in questi due scrutinj non risultasse pluralità assoluta in tutti quegli Individui da eleggersi, in allora si passerà ad un terzo scrutinio, ma ristretto ad una dupla di soggetti, che avessero ottenuta la pluralità comparativa; la quale pluralità sarà sufficiente per l' elezione, qualora manchi nel terzo scrutinio l' assoluta pluralità.

27. Saranno incaricati due Membri delle Municipalità del rispettivo Circondario, o Comune d'invigilare per l' esattezza, e validità degli scrutini.

28. Gli Aggiunti saranno eletti dal Maggiore di Legione.

29. Il Quartier-Mastro di Legione, ed il Quartier-Mastro de' Battaglioni saranno eletti dai Consigli d' Amministrazione.

30. Gli Ajutanti Maggiori, e gli Ajutanti Sotto-Uffiziali, li Porta-Stendardo, ed i Tamburi-Maestri saranno scelti dai Capi di Battaglione, e rimarranno in carica tutto un anno; potendo però essere confermati in seguito, quando il Capo di Battaglione, che subentrerà, lo' credesse opportuno. I Medici, o Chirurghi di Legione, e di Battaglione saranno nominati dai Consigli Amministrativi.

31. I Sargenti-Maggiori, e i Caporali-Forieri di Battaglione saranno eletti dai Consigli d' Amministrazione, e rimarranno in carica un anno.

32. Il Tamburo-Maggiore sarà eletto dal Capo di Legione, e può essere confermato.

33. Tutti gli Uffiziali (eccetto gli Ajutanti, e Porta-Stendardi) non potranno essere rieletti allo stesso grado, se non dopo l' intervallo d' un anno.

34. Qualora la Guardia sarà attivata, nessun Cittadino, potrà essere eletto a qualunque grado della Guardia Nazionale, che nella Comune, ove stabilmente dimora, e dopo di avervi fatto il servizio di semplice Volontario almeno per sei mesi.

Digitized by Google

55. Nel caso, che si renda vacante qualche grado, si passerà a rimpiazzarlo nelle forme indicate.

Titolo III. = Uniforme, e distintivi militari.

36. Volendo gli Individui, che compongono la Guardia Nazionale Sedentaria vestire un uniforme, dovrà questi essere del tenor seguente, cioè abito lungo di color verde con fodera simile, paramani, colletto, e ribalte rosse a profilo bianco al rosso, e profilo rosso al verde; giletto bianco, bottoni bianchi di getto; pantaloni verdi; stivaletti, o mezze ghette nere, capello montato alla Francese, con ganza bianca; coccarda, e pennacchio con colori nazionali. Que' Cittadini però, che non avessero il sopraccennato uniforme, saranno obbligati a portare in tempo di servizio i distintivi militari come prescrive la Costituzione all' art. 35.

37. I Granatieri si distingueranno con due spallini; e pennacchio rosso; li Cacciatori con due spallini, e pennacchio verde.

38. I Medici, e Chirurghi saranno vestiti come le Guardie Nazionali, ma avranno nel colletto, e paramani le distinzioni comuni ai Medici, e Chirurghi di Truppa assoldata.

39. Il Capo di Legione porterà due spallini d' argento con vermiglioni.

40. Il Maggiore porterà due spallini da Capitano.

41. Gli Aggiunti al Maggiore porteranno uno spallino da Tenente alla dritta, e contro spallino alla sinistra.

42. Il Quartier-Mastro di Legione avrà il grado, ed i distintivi da Capitano.

43. Il Capo-Battaglione avrà uno spallino d' argento con vermiglione alla sinistra, e contro-spallino pure d' argento alla diritta.

44. L' Ajutante Maggiore avendo il grado di Tenente ne porterà il correlativo distintivo a riserva dello spallino, che sarà alla diritta, e contro spallino alla sinistra.

45. Il Quartier-Mastro di Battaglione avrà rango, e distintivi da Tenente.

46. L'Ajutante sotto-Ufficiale avrà uno spallino alla dritta, e contro spallino alla sinistra con tre strisce rosse.

47. Il Porta Stendardo egualmente avrà il grado di sotto-Tenente.

48. Il Capitano porterà sulla sinistra uno spallino a semplice frangia d' argento con un contro-spallino pure d' argento.

49. Il Tenente porterà lo spallino, e contro-spallino come il Capitano, a riserva, che tanto lo spallino, come il contro-spallino saranno distinti con una striscia rossa nel mezzo.

50. Il sotto-Tenente avrà lo spallino, e contro-spallino come sopra con doppia striscia rossa.

51. Il Sargente Maggiore porterà sopra le maniche dell' abito vicino al paramano due galoni d'argento della larghezza di otto linee.

52. Il Sargente porterà al luogo come sopra un sol gallone della predetta larghezza.

53. Il Caporale Foriere porterà un gallone d' argento alle maniche dissopra il gomito, e due galloni di lana bianca dissopra al paramano.

54. Il Caporale avrà due galloni di lana bianca alle maniche vicino al paramano.

55. I Tamburi avranno l' egual abito delle Guardie, ed i distintivi de' Granatieri, e Cacciatori secondo i diversi Corpi a' quali appartengono.

56. Il Tamburo Maggiore d' ogni Legione porterà l' abito gallonato d'argento della larghezza di sei linee, ed avrà i distintivi del Sargente Maggiore; in servizio sarà condecorato di un cappello con piume tricolorate, e di un bastone di comando con pomo d' argento.

57. Il Maestro Tamburo avrà il gallone solamente a colletto, e paramani con distintivo di Caporale.

58. Ciascun Battaglione avrà una bandiera tricolore nazionale, nel fondo della quale sarà scritto da una parte -- *Guardia Nazionale Cisalpina* -- col nome del Dipartimento, il numero della Legione, e del Battaglione, dall' altra -- *libertà, Eguaglianza, sostegno delle Leggi*.

Titolo IV. -- Attributi di ciascun grado.

59. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non sussistono, che relativamente al servizio, e per quanto egli dura.

60. I Capi di Legione hanno sotto i loro ordini i Maggiori di Legione, i quali in mancanza de' loro Capi comanderanno il Corpo rispettivo. Hanno pure sotto i loro ordini i Capi-Battaglioni, e qualunque altro Individuo componente la loro Legione. I Maggiori di Legione poi diramano gli ordini di servizio agli Ajutanti Maggiori.

61. Gli Aggiunti del Maggiore sono sotto i suoi ordini immediati.

62. Il Capo di Battaglione ha sotto i suoi ordini l' Ajutante Maggiore, l' Ajutante Sotto-Ufficiale, il Maggiore di Battaglione, e gli Ufficiali, e Sotto-Ufficiali di tutto il Battaglione.

63. Il Maggiore di Battaglione in mancanza del suo Capo comanderà il Battaglione, ed eseguirà tutti quegli ordini di servizio che dal Capo Battaglione gli verranno trasmessi.

64. L' Ajutante Maggiore riceverà gli ordini dal suo Capo di Battaglione, e li trasmetterà ai Sargenti Maggiori, ed agli altri Sotto-Ufficiali, acciò vengano con precisione eseguiti. Ordinerà il servigio agli Ufficiali, e ne terrà un controllo esatto.

65. L' Ajutante Sotto-Ufficiale sarà subordinato all' Ajutante Maggiore.

66. Il Capitano comanderà tutta la sua Compagnia, e farà eseguire gli ordini del Capo di Battaglione, e gli altri relativi al servigio.

67. Il Tenente comanderà specialmente la prima Sezione, ed è subordinato al Capitano.

68. Il Sotto-Tenente comanderà specialmente la seconda Sezione, e sarà subordinato al Tenente.

69. Il Quartier-Mastro tiene esatto ruolo de' Cittadini tassati, e registro di Contabilità (*Vedi art.* 142 *e seguenti*).

70. I Sargenti Maggiori, e Caporali forieri di Battaglione saranno subordinati a qualunque Ufficiale, che fosse in attualità di servizio, dovendo anzi sempre comunicare coi medesimi per l'esattezza dei rapporti di servizio, che eglino dovranno fare ai loro Ufficiali superiori.

71. Il Sargente Maggiore ha l' ispezione di tutta la Compagnia; terrà il controllo; comanderà il servigio; trasmetterà al Capitano gli ordini, che avrà ricevuti dal Capo di Battaglione, o dall' Ajutante Maggiore, sarà subordinato al Sotto-Tenente, ed al Quartier-Mastro.

72.

Digitized by Google

72. Il Sargente comanderà la sua divisione, e sarà subordinato al Sargente Maggiore.
73. Il Caporale-foriere deve tenere i registri, e far le tabelle pel servizio sotto la direzione del Sargente Maggiore, a cui sarà subordinato, e ne riceverà gli ordini.
74. Il Tamburo maggiore ha l'ispezione di tutti i Tamburi della rispettiva sua Legione, ed è incaricato della loro generale direzione, tenendone il correlativo controllo.
75. Il Tamburo maestro subordinato al Tamburo maggiore è incaricato d'istruire i Tamburi del suo Battaglione, i quali sono tutti da lui dipendenti.

Titolo V. = Metodo pel servizio.

76. Siccome il vantaggio, che la Società attende dalla Guardia Nazionale non sarà mai abbastanza assicurato, se non in allora, che vi s'impiegheranno personalmente quelli che vi sono maggiormente interessati, e che formano la forza della Repubblica, dovrà perciò qualunque Cittadino prestare in persona il servizio per cui sarà comandato, restando rigorosamente proibito ad ogni Cittadino il farsi rappresentare nel servizio a cui è chiamato.
77. Il Cittadino che fosse ammalato nel giorno, in cui venisse chiamato al servizio, ne fa pervenire le fedi ben giustificate al suo Capitano, perchè debbano essere riconosciute dal Consiglio Amministrativo. Se tale malattia con convalescenza non durasse più del mezzo turno rispettivo, in allora l'ammalato dovrà essere comandato a supplire in altro giorno; di modo che questa misura non porti alcuna alterazione nell'ordine de' turni consecutivi. Perciò il Cittadino stato ammalato annunzierà al suo Capitano il giorno del suo ristabilimento, altrimenti trovato fuori di Casa prima di detta denunzia dovrà subire l'arresto di ore 24. Se la malattia durasse oltre il mezzo turno, in allora sarà esente dal servizio personale mediante la competente tassa.
78. Dovranno pure rendere informato il Consiglio Amministrativo coloro, che intendessero di recarsi a qualche villeggiatura od altro sito avente maggior distanza di cinque miglia dalla loro Comune, ed in tal caso dovranno al loro ritorno rimpiazzare tutti que' giorni di servizio, a' quali fossero stati chiamati durante la loro absenza. Al loro ritorno poi dovranno tanto gli absenti dalla Repubblica, come gli altri come sopra annunciarsi al Consiglio d'Amministrazione sotto pena di pagare per un anno intero il doppio della Tassa loro competente. Coloro poi che non fossero distanti più di cinque miglia dovranno recarsi alla loro Comune, e farne il dovuto servizio nel giorno loro assegnato.
79. Sono però dispensati dal servizio personale della Guardia Nazionale, e dalla Tassa i seguenti impiegati.
    1. Tutti coloro che coprono una carica Costituzionale.
    2. I Professori di Scuole pubbliche.
    3. I Redatori dei due Consigli.
    4. I Capi d'ogni pubblico Uffizio, che abbiano giornaliera residenza.
80. S'intende però, che l'esenzione suddetta non potrà aver luogo, che per quel tale spazio di tempo, nel quale verranno esercitate dai suddetti Impiegati le loro rispettive funzioni.
81. Non potranno essere astretti dai Consigli d'Amministrazione della Guardia Nazionale al servizio personale i Cittadini compresi nella classificazione seguente:
    1. Tutti i Cittadini, che avranno oltrepassata l'età di quarantacinque anni.
    2. Quelli che per fisica indisposizione, o malattie croniche saranno dai Consigli di Sanità, (Vedi art. 209.) giudicati inabili al detto servizio.
    3. Quei Cittadini che suonando un istromento musicale si offrissero Volontarj a formar la Banda delle Legioni sino al numero di nove per ciascuna Legione.
82. Le esenzioni di età che saranno accordate dai Consigli suddetti non avranno vigore che pel servizio ordinario.

    Si dichiara intanto che ogni qual volta il bene della Repubblica esigesse che si batti la Generale, ogni e qualunque Cittadino atto a portar le armi da 17. anni in avanti sarà obbligato di accorrere armato ad unirsi al suo Corpo al luogo che verrà indicato.
83. Chi al battere della Generale non si porterà al luogo di riunione, e non potrà indi adurre una legittima causa sarà castigato secondo il rigor delle Leggi.
84. Più volte all'anno dovranno verificarsi i ruoli de' Cittadini. Quelli, che terminato il primo turno si troveranno non ascritti al suddetto ruolo, saranno puniti con tre giorni d'arresto, e pagheranno per il corso di un anno il doppio della tassa che loro incomberebbe. Per la verificazione de' detti ruoli, sarà obbligo di chi tiene i registri di nascita e mancanza de' Cittadini di quella sua rispettiva Comune di presentare ogni mese al Consiglio d'Amministrazione il nome di quelli che sono entrati nella prescritta età di anni 17. e di quelli che fossero mancati dopo tale epoca per l'opportuno registro.
85. Parimenti i Forastieri domiciliati nel territorio della Repubblica saranno obbligati di pagare d'allora innanzi una tassa proporzionata alle loro sostanze, che possederanno in Repubblica, giusta la seguente classificazione quand'anche non avessero dichiarato di voler acquistare la cittadinanza Cisalpina. Da questi vengono eccettuati i Ministri o Delegati di Potenze Estere.
86. Qualunque Cittadino, che abbia un provento annuo per entrate di fondi, o capitali di traffico, d'industria, d'impieghi, allorchè sarà esentuato dalla Guardia Nazionale pagherà giusta la seguente classificazione.

Il minimo tassabile comincerà dalle mila a due mila lire, e pagherà soldi venti; dalle due a tre mile, soldi trenta; dalle tre alle quattro mila, lire due; dalle quattro a qualunque somma, lire una per ogni mila di rendita.

87. Detta Tassa sarà per quelli, che vorranno servirsi del solo diritto di avere oltrepassata l'età prescritta.
88. I Cittadini e forestieri domiciliati ritenuti inabili al servizio per fisiche o croniche indisposizioni, o per decrepitezza fissata all'anno settantesimo pagheranno la metà della tassa loro competente.
89. Non saranno compresi nella precedente disposizione quelli della prima, e seconda classe, de' contribuenti, che saranno esenti da qualunque pagamento.

Digitized by Google

90. Ogni Cittadino dovrà fedelmente indicare al Consiglio Amministrativo a qual classe egli appartenga. Se il Consiglio Amministrativo sospettasse falsità nella deposizione, ne farà rapporto alla rispettiva Amministrazione Centrale, la quale deciderà sulla competenza della tassa, e trovando poi che il denunciato si fosse ascritto ad una classe molto minore della assegnatagli, verrà multato di una doppia tassa pel corso d' un anno. L' Amministrazione Centrale però dovrà ammettere i reclami de' Cittadini decidendo definitivamente sopra i reclami stessi.

91. Queste tasse dovranno essere mensualmente pagate e senza alcun previo avviso dai Cittadini esentati per croniche infermità. Quelli poi che godessero l' esenzione del servizio personale mediante pagamento di tassa, dovranno farlo volta per volta che saranno stati chiamati in servigio.

92. Le ricevute che si rilasceranno ai Cittadini per i pagamenti fatti dovranno avere le Bollette madri. Queste si conserveranno presso il Consiglio Amministrativo in libro.

93. Il Cittadino sarà tenuto fare il servizio in quella Comune, ove sarà inscritto nel registro civico e si farà inscrivere in quella Comune ove dichiarerà di voler fare la sua maggior dimora.

94. Chi poi sarà convinto d' aver delusa la disposizione precedente pagherà per un anno intero il doppio della tassa a lui competente.

95. Tutti gli abitanti di campagna, o sobborghi lontani più di un terzo di miglio da una Comune avente nel suo recinto sei o più mila abitanti ancorchè adderti alla Comune medesima, fanno parte della Guardia Nazionale di campagna, e perciò s' inscrivono a questo solo effetto al registro civico del Distretto più vicino.

96. I figli di famiglia, che non hanno rendita loro propria, pagheranno metà della tassa imposta ai loro Padri, della quale i medesimi loro Padri saranno risposabili.

97. I Padri di famiglia che non possedono oltre lir. 6000. di annua rendita saranno esenti dalla tassa, se avranno sei figli viventi a loro cariço.

Titolo VI. = Istruzione.

98. Affinchè gli Ufficiali, ed i Volontarj possono istruirsi nelle evoluzioni, e maneggi d' armi, vi sarà un Istruttore per cadauna Legione il quale tutti i giorni in certe ore da determinarsi dal Capo Legione dovrà trovarsi al luogo destinato per le istruzioni, ove potranno concorrere ad arbitrio tutti gli Ufficiali, e sotto-Ufficiali per istruirsi nell' esercizio. Saranno però tenuti tutti i suddetti di andare alla scuola una volta per decade. I battaglioni dovranno esercitarsi, o separati, oppure uniti, come si crederà opportuno dai Comandanti dei Corpi. Tanto le ore, quanto i locali dovranno stabilirsi dalle Autorità Civili d' intelligenza con le Militari.

99. A questa istruzione militare saranno obbligati d' intervenire tutti i giovani Cisalpini della stessa Comune di età minore di 30 anni sino a tanto che verranno dichiarati sufficientemente istrutti. Nel primo triennio però dovranno concorrere a questa istruzione tutti i cittadini dalli 17. anni in avanti.

100. Un regolamento di servizio militare eguale in tutta la Repubblica verrà distribuito in ogni Comune. Questo servirà di norma per il metodo d' istruzione, e prescriverà le necessarie evoluzioni, e maneggi d' armi.

101. Gli Istruttori dovranno unirsi ogni anno ne' Capi-Luoghi de' Dipartimenti per esercitare in persona quanto verrà prescritto nel suddetto Regolamento, al quale dovranno pure tenersi esattamente nella istruzione senza permettersi mai modi o parole indecenti fra' Repubblicani.

102. Ogni anno vi sarà revista generale ne' Capi-Luoghi di Dipartimento, e Distretto, ove la suddetta gioventù dovrà alla presenza d'un Ispettore Militare autorizzato dal Ministro della guerra eseguire tutte le evoluzioni, e fuochi prescritti nel detto Regolamento.

103. Questo Ispettore Militare dichiarerà instrutti que' Cittadini, che avranno adempiuto al loro dovere, e con ciò saranno questi esenti dall' istruzione militare decadaria.

104. Non potrà celebrarsi alcuna pubblica festa civica senza essere decorata dalla suddetta gioventù in armi, che farà quelle evoluzioni, e fuochi, che verranno ordinati.

105. Ne' Capi-Luoghi di Dipartimento, e Distretto vi sarà destinato, ed adattato un luogo per tirare al segno. Ogni Cittadino dall' età di 17. a 30. anni dovrà ogni anno nel tempo, che verrà assegnato, fare col suo fucile d'ordinanza alcuni colpi.

106. La Repubblica farà distribuire in ogni Dipartimento, e Distretto de' premj per quelli, che avranno fatti i migliori colpi all' occasione di pubblici regolari esperimenti.

107. Quelli che si distingueranno in detti esercizj, verranno messi nelle Compagnie scelte, continuando però le Compagnie de' Granatieri, e Cacciatori, che ora esistono, e che hanno già col loro zelo ben meritato della Patria.

Titolo VII. = Doveri, e regolamenti dei Capi di Legione.

108. Ogni Capo di Legione ha l'autorità diretta nel Circondario della sua Legione per comandare o far eseguire gli ordini che gli verranno superiormente trasmessi.

109. In causa di malattia, o legittima causa per cui un Capo di Legione fosse inabilitato ad esercitare la propria incombenza, il Capo di Battaglione più avanzato in età della rispettiva Legione sarà obbligato di supplire alla mancanza del Capo-Legione.

De' Maggiori di Legione.

110. I Maggiori sono incaricati di trasmettere gli ordini, che loro sono dati dal Capo di Legione e del dettaglio di servizio di tutta la Legione.

Degli Aggiunti.

111. Gli Aggiunti saranno sotto la direzione dei Maggiori, raduneranno le Guardie, o Distaccamento, e saranno obbligati d' assistere per turno alle Parate.

Dei capi di Battaglione.

112. I Capi di Battaglione hanno l' immediata ispezione della polizia interna del loro Battaglione, ed informeranno il rispettivo Capo di Legione di quanto rilevassero d' incongruente. Essi verranno chiamati per turno a fare il servizio dell' Ufficiale superiore del giorno, per fare la visita generale dei posti, facendone il dovuto rapporto al Capo-Legione.

113. I Capi

Digitized by Google

113. I Capi di Battaglione hanno il diritto di permettere sì agli Uffiziali, che a' semplici Volontarj di cambiare fra loro il servizio, qualora ciò non cagioni disordine, o confusione nel servizio.

114. Ordineranno ai Capitani del loro Battaglione di fare un controllo esatto delle rispettive loro Compagnie, ed incaricheranno ogni Ajutante Maggiore di formare un prospetto diviso per numeri, e ne rimetteranno copia autentica al Capo di Legione.

115. Quando un Capo di Battaglione per causa legittima non potesse adempire la propria incumbenza, il Maggiore del Battaglione lo rimpiazzerà per il tempo del di lui impedimento.

Dei Maggiori di Battaglione.

116. I Maggiori de' Battaglioni comanderanno nell' assenza dei rispettivi Capi.

117. Sotto gli ordini dei Capi medesimi saranno incaricati del detraglio del loro Battaglioni.

118. Per il servizio, istruzioni, evoluzioni, polizia, e disciplina del Battaglione daranno conto delle loro operazioni al rispettivo Capo di Battaglione, spediranno i di lui ordini, e potranno anche darne occorrendo per il servizio, dovendone per altro avvertire subito il Capo suddetto.

119. Raccoglieranno essi Maggiori li ruoli dei Capitani, li verificheranno, e li presenteranno ai loro Capi.

Degli Ajutanti Maggiori.

120. Gli Ajutanti Maggiori sono particolarmente incaricati di tutti i dettagli relativi al servizio dei loro rispettivi Battaglioni; dovranno perciò assistere i Maggiori di Battaglione nelle loro funzioni, e faranno eseguire tutti gli ordini dei Capi relativi al servizio.

121. Gli Ajutanti Maggiori saranno obbligati di portarsi allo Stato Maggiore della Legione un'ora avanti il tempo delle parate per ricevere gli ordini del Capo di Legione, come pure dovranno intervenirvi tutte le volte che vi saranno superiormente chiamati.

122. Sarà dovere dei detti Ajutanti di renderne avvertiti 24. ore prima delle parate gli Uffiziali, come pure comanderanno il numero de' sotto-Uffiziali, e volontarj che devono prestare il loro servizio all' indomani.

123. Gli Ajutanti Maggiori correderanno della loro firma gli ordini che daranno ai Sargenti Maggiori, indicando loro il giorno, l' ora e luogo dell' unione.

124. Nel caso d'un servizio straordinario gli Ajutanti Maggiori saranno tenuti a vigilare per la più pronta esecuzione.

125. Nessun distaccamento potrà andare al suo posto prima che gli Ajutanti Maggiori non abbiano fatta la rivista de' Cittadini che lo compongono per assicurarsi, se tutti vi sieno intervenuti.

126. I detti Ajutanti Maggiori faranno la divisione dei Volontarj di servizio, che devono occuparе i differenti posti, e li faranno sfilare.

127. Terranno un controllo del turno degli Ufficiali; il controllo sarà diviso in tre colonne. La prima colonna indicherà il numero della Compagnia, la seconda il nome e dimora dell' Uffiziale, e la terza servirà a fare le opportune osservazioni. Non si potrà mai deviare dal predetto turno, e si farà un altro controllo per i servizi straordinarj.

128. Gli Ajutanti Maggiori sono egualmente incaricati di tenere un registro all' oggetto d' inscrivervi tutti i Cittadini chiamati per qualunque sorta di servizio tanto ordinario, che straordiario coll' indicazione della loro abitazione conforme alla lista, che i Sargenti Maggiori saranno obbligati di dare.

129. Nel caso di qualche disposizione, o consegna particolare ad un posto, l' Ajutante Maggiore darà l' ordine in iscritto da lui firmato a quel posto, per esservi attisso ed eseguito.

130. In mancanza dell' Ajutante Maggiore farà le sue veci l' Ajutante Sotto-Uficiale.

Degli Ajutanti Sotto-Ufficiali.

131. Gli Ajutanti Sotto-Ufficiali saranno immediatamente subordinati agli Ajutanti Maggiori; essi li coadjuveranno, e rimpiazzeranno, s' è necessario in tutte quelle funzioni che loro sono attribuite.

132. I detti Uffiziali sono specialmente incaricati, d' invigilare sopra i dettagli di servizio, tanto per la convocazione che si farà almeno 24. ore prima della parata, che per la riunione de' Sotto-Ufficiali comandati al servizio.

Dei Capitani.

133. Due volte l' anno, cioè 15. giorni dopo le scadenze degli affitti di Casa dovranno i Capitani rimettere ai loro Capi di Battaglione il controllo individuale delle loro Compagnie col rispettivo grado, e numero d' abitazione degli individui componenti le medesime.

134. Copia di questi controlli di tutte le Compagnie dovrà essere esposta ne' corpi di guardia del Battaglione, come si è detto de' registri di servizio, affinchè i Cittadini possano essere convinti, che non viene loro fatto alcun torto.

135. I Capitani dovranno nel fissare le Compagnie distribuire in maniera quei Cittadini, che sono d' una stessa Casa, e che esercitano la stessa professione o mestiere, che non abbiano ad intervenire al servizio tutti nello stesso giorno.

136. I Proprietarj delle Case sono tenuti a notificare ai Consigli d' Amministrazione di Legione gli abitanti della Casa di propria ragione, indicandone la loro professione, mestiere, ed età, come pure i cambiamenti che potessero succedere. Se la Casa fosse affittata, il primo Affittuario sarà tenuto a tale notificazione. Chi mancasse a tale notificazione, o la presentasse falsa, verrà multato della pena di otto scudi di Milano applicabili per metà alla Cassa della Guardia Nazionale, per l' altra metà al denunciante.

137. I Capitani prenderanno un' esatta conoscenza del servizio delle loro Compagnie, ed invigileranno sopra tutti i dettagli.

138. Nel caso poi che i Capitani avessero bisogno di schiarimenti relativi al servizio delle loro Compagnie, li dimanderanno in iscritto ai loro Maggiori di Battaglione incaricati anche per quest' oggetto.

139. Se un Sargente Maggiore per motivi valevoli fosse impossibilitato a fare la sua Guardia, il

Ca-

Digitized by Google

Capitano di concerto cogli Ufficiali, e sotto-Ufficiali della Compagnia nominerà provvisoriamente un altro Sargente Maggiore, e si assicurerà che questi assuma l' incombenza del primo.

Dei Tenenti.

140. I Tenenti sono particolarmente attaccati alla prima Sezione della loro Compagnia.

141. In caso d'assenza, o d' impedimento valevole dei Capitani, i Tenenti li rimpiazzeranno, ed avranno la stessa autorità per l'esecuzione degli ordini prescritti ai Capitani.

Dei Sotto-Tenenti.

142. Il Sotto-Tenente sarà addetto alla Seconda Sessione della Compagnia. Egli rimpiazzerà nel caso d' un bisogno, il Tenente, e Capitano della stessa Compagnia.

Doveri del Quartier-Mastro.

143. Qualora più legioni sieno unite in una sola Comune, il Quartier-Mastro addetto al Consiglio d' Amministrazione Centrale riceve ogni decade le somme provenienti dai Quartier-Mastri di Legione di quella Comune, e le incassa in presenza del Membro Municipale, e del Capo di Legione, giustifica presso il Consiglio Amministrativo le somme introitate, ed i pagamenti fatti contro mandato del Consiglio medesimo. I Quartier Mastri poi delle altre Legioni, che si trovassero in detta Comune verseranno ogni decade in mano del Quartier-Mastro Centrale le somme da essi incassate in detto intervallo, terranno un esatto controllo di tutti i Cittadini obbligati a tassa, confronteranno sempre con quelli dei Sargenti Maggiori di Battaglione, eseguiranno que' pagamenti, che loro verranno commessi dal Quartier-Mastro suddetto per parte del Consiglio d' Amministrazione Centrale presentandone sempre le analoghe ricevute.

144. Nelle Comuni, ove non sarà che una sola Legione, il Quartier-Mastro di Legione esigerà tutte le somme provenienti dalle tasse, e le verserà ogni decade nella Cassa del Consiglio Generale di Legione. Terrà pure controllo, eseguirà pagamento ec. come nel articolo precedente.

145. In quella Comune poi ove non fosse che un Battaglione separato, in allora il Quartier-Mastro di Battaglione avrà tutte le incombenze contemplate nell' articolo precedente.

146. Tutti i Quartier-Mastri saranno eletti dai Consigli Amministrativi, e resteranno in carica un anno. Presenteranno però una corrispondente idonea sigurtà per quelle somme da determinarsi dal Consiglio rispettivo d'Amministrazione.

Del Sargente Maggiore e Caporal Foriere di Battaglione.

147. Il Sargente Maggiore di Battaglione dovrà invigilare giornalmente sopra l' esattezza del servigio, facendo che tutti i Cittadini vi sieno impiegati senza alcuna sorta di preferenza.

148. Egli dovrà tenere un ruolo esatto di tutto il Battaglione confrontandolo sempre con quello che gli Ajutanti Maggiori presenteranno ai loro Capi.

149. Dovranno tenere un esatto conto di tutti i mancanti facendone la nota giornale individuata, aggiungendovi sempre la tassa competente a ciascun Cittadino; sarà perciò necessario, che le mancanze siano distinte, cioè le assolute dalle altre per trasporti, o esenzioni di malattia.

150. Essi convocheranno i Cittadini in iscritto nel numero prescritto dal loro Ajutante Maggiore almeno 24. ore prima della parata rispetto al servigio ordinario. A quest' oggetto saranno sempre provveduti di un numero sufficiente di biglietti di invito conformi alla modula.

151. I Caporali-Forieri di Battaglione dovranno vegliare unitamente ai Sargenti Maggiori di Battaglione per il buon ordine del servigio, e saranno specialmente incaricati alla ditamazione di tutti gli inviti a norma di quanto verrà loro indicato dai Sargenti suddetti.

Dei Sargenti Maggiori.

152. I Sargenti Maggiori sono subordinati per i dettagli di servigio agli Ajutanti Maggiori, ed Aggiunti sotto-Ufficiali.

153. Ogni volta che un Capitano farà la revista della sua Compagnia sarà assistito dal Sargente Maggiore, e nel caso che si trovassero cambiamenti nei controlli, dovrà il Sargente Maggiore renderne inteso il Sargente Maggiore di Battaglione per l' opportuno registro.

154. I Controlli dei Sargenti Maggiori dovranno essere eguali a quelli de' Capitani da verificarsi in caso di bisogno.

155. Allorchè la Compagnia, o parte di essa sarà comandata al servigio, i Sargenti Maggiori rimetteranno la lista corredata delle loro firme all' Ajutante Maggiore per assere contrapposta al registro del Capo di Battaglione.

156. I Sargenti Maggiori divideranno il controllo della loro Compagnia in Sezioni e Squadre; rimetteranno ai Sargenti la lista di quei Cittadini, che compongono la loro Sezione, ed ai Caporali quella delle Squadre, all' oggetto di poterli chiamare nel caso di una generale unione.

Dei Sargenti, e Caporali.

157. I Sargenti sono attaccati ciascuno ad una Sezione, e i Caporali ad una Squadra della loro Compagnia; essi sono obbligati d' invigilare sui dettagli del servigio, che loro è affidato, e di rendere conto delle mancanze, che fossero state commesse durante la loro Guardia.

Dei Tamburi.

158. I Tamburi Maggiori saranno particolarmente incaricati delle istruzioni dei Tamburi della rispettiva loro Legione.

159. Essi terranno un controllo esatto dei detti Tamburi, ed avranno sopra di essi l' autorità immediata, sotto però la vigilanza dell' Ajutante Maggiore del detto Battaglione, al quale essi renderanno conto di tutto ciò che è relativo alla loro istruzione, e polizia interiore.

160. I Tamburi Maggiori monteranno la loro guardia per turno nei giorni di parata.

161. Il Tamburo-Maestro del Battaglione sarà nominato dallo Stato Maggiore coll' approvazione del Capo di Legione, ed istruirà i Tamburi del Battaglione.

162. I Tamburi avranno il loro domicilio in caserma, quando le circostanze lo permetteranno.

163. Perciò si fisserà in ciascun quartiere un luogo convenevole, fornito di quanto può essere necessario.

164.

Digitized by Google

164. I Tamburi Maestri seconderanno i Tamburi Maggiori della rispettiva loro Legione, ai quali sono immediatamente subordinati.

165. Essi formeranno la lista delle paghe dei Tamburi del loro Battaglione, e la rimetteranno autenticata della loro firma all' Ajutante Maggiore incaricatone del pagamento.

166. I Tamburi Maestri ne riceveranno l' equivalente per farne la distribuzione.

167. Essi terranno un controllo de' Tamburi del loro Battaglione, e comanderanno il servizio secondo gli ordini ricevuti dall' Ajutante, tanto per i servizj ordinarj che straordinarj occorrenti allo stesso Battaglione.

168. Ogni volta che un Battaglione sarà sulle armi, il Tamburo Maestro farà le funzioni spettanti al Capo Tamburo in caso di sua assenza.

169. I Tamburi Maestri non saranno tenuti ad alcun altro servizio, che a quello prescritto nel presente regolamento.

170. I Tamburi saranno subordinati in materia di servizio a tutti gli Ufficiali, e Sotto-Ufficiali, e per la disciplina interiore agli Ajutanti di Battaglione che ne hanno l' immediata ispezione.

171. I Tamburi si raduneranno almeno tre volte per decade alla Scuola, e vi saranno ordinati secondo il loro grado d' istruzione.

172. Gli Ajutanti Maggiori, Ajutanti Sotto-Ufficiali, e Tamburi Maggiori sono espressamente incaricati dell' esecuzione dell' antecedente articolo.

173. Gli Ajutanti Maggiori, od Ajutanti Sotto-Ufficiali di ciascun Battaglione sono tenuti a rivedere ogni giorno tutti gli effetti appartenenti ai Tamburi del loro Battaglione.

174. Essi veglieranno, affinchè il richiamo dei Tamburi si faccia colla maggiore attenzione dal Tamburo Maestro, che sarà obbligato sotto la sua responsabilità di rendere loro conto di tutti gli oggetti relativi al servizio, alla istruzione, ed alla disciplina interiore de' detti Tamburi.

175. I Tamburi, eccettuari quelli in servizio, si troveranno tutti all' ora della ritirata al quartiere; dopo se ne farà il richiamo, ed essi non sortiranno più dalla Caserma.

176. I Tamburi saranno eletti dallo Stato Maggiore di ciascuna Legione.

177. Un Tamburo non potrà essere ammesso; che dopo la presentazione d' un Certificato di buon civismo, ed attestato del Tamburo Maggiore comprovante, che il soggetto proposto sia in istato di fare il servizio.

178. E' espressamente proibito ai Tamburi di fare alcun servizio se non sono comandati dai loro Ufficiali.

179. Egli è ugualmente proibito ai detti Tamburi di battere la cassa senza un ordine espresso degli Ufficiali ai quali sono subordinati.

Titolo VIII. = Consigli d'Amministrazione.

180. Ogni Battaglione avrà un Consiglio particolare d' Amministrazione eventuale formato d' Ufficiali, sotto-Ufficiali, e Volontarj, e sarà composto come segue;

d' 1. Capo-Battaglione
„ 1. Capitano
„ 1. Tenente
„ 1. Sotto-Tenente
„ 1. Sargente
„ 1. Caporale
di 5. Volontarj
d' 1. Quartier-Mastro senza voce deliberativa.

181. Ogni Legione avrà pure un Consiglio di Amministrazione generale di Legione, e sarà composto come segue;

d' 1. Capo-Legione, che sarà sempre Presidente.
d' 1. Capo-Battaglione da cambiarsi per turno ogni mese.
„ 1. Capitano
„ 1. Tenente
„ 1. Sotto-Tenente
„ 1. Sargente
di 3. Volontarj
d' 1. Quartier-Mastro Segretario senza voce deliberativa.

I sette Individui, che dovranno comporre detto Consiglio, dal Capitano in giù saranno estratti per iscrutinio dai Consigli eventuali. I Battaglioni si cambieranno per terzo ogni quattro mesi. La sorte deciderà per i primi due terzi, che dovranno sortire.

182. Il Consiglio d' Amministrazione generale suddetto dovrà essere il solo in attività quando i Battaglioni sono riuniti presso lo Stato Maggiore, cioè presso a quel Battaglione a cui è attaccato lo Stato Maggiore. Nel caso poi che qualche Battaglione sia separato dallo Stato Maggiore in distanza maggiore di quindici miglia, agirà il Consiglio particolare del Battaglione medesimo, rendendo di mese in mese inteso il Consiglio generale d' Amministrazione del di lui operato, e di tutte le sue operazioni.

183. Nel caso che vi siano più Legioni in una sola Comune si dovrà formare un Consiglio d'Amministrazione Centrale, il quale sarà composto da un Capo di Legione, da un Capo di Battaglione, da tre Ufficiali, da due sotto-Ufficiali, e due Volontarj levati da ogni Consiglio d'Amministrazione generale di Legione. Detti Individui faranno il servizio per turno cominciando dai più anziani, di maniera che nello spazio dell' anno tutti gli Individui componenti i differenti Consigli di Legione vi abbiano all' incirca prestato un proporzionato servigio. Il Quartier-Mastro resterà un anno nel suo posto.

184. Ad ogni convocazione di qualunque Consiglio dovrà sempre assistere un Membro Municipale, ed in mancanza di questo un Agente Municipale, senza l' intervento del quale non avranno validità gli atti de' Consigli medesimi. Questo Individuo dovrà invigilare, acciò le Leggi siano esattamente eseguite, e potrà nel caso che non credesse di approvare qualche decreto dei Consigli suddetti apporre un atto di sospesa, nel qual caso sarà trasmessa la materia alla rispettiva Municipalità, la quale con pluralità di voti deciderà se siano giuste e necessarie le disposizioni del Consiglio amministrativo. Se il dissenso del Membro Municipale fosse apposto ad un Decreto del Consiglio d' Amministrazione Centrale, in allora la materia sarà devoluta all' Amministrazione Centrale per l' analogo giudizio.

185. Sarà dovere de' Consigli d' Amministrazione il giudicare de' titoli addotti dai Petenti le eser-

zioni di servizio (*Vedi art.* 81.). Loro competerà l' invigilare sull' esatta percezione delle Tasse , l' esaminare scrupolosamente le spese , osservando la maggiore economia possibile .

186. Il Consiglio d' Amministrazione di Legione avrà una cassa chiusa a tre serrature ; l'una delle chiavi resterà nelle mani del Municipale , una presso il Capo-Legione , e l' altra presso il Quartier-Mastro Segretario .

187. Nelle Comuni , ove saranno più Legioni , vi sarà una sola Cassa chiusa a tre serrature sotto la custodia del Consiglio d' Amministrazione Centrale , le chiavi della quale saranno in mano , come all' articolo precedente .

188. Se un Battaglione sarà distaccato , avrà questi pure la sua Cassa di contabilità , le chiavi della quale resteranno , una presso il Capo-Battaglione , l' altra presso il Municipale , l' altra presso il Quartier-Mastro rispettivo .

189. Tutte le somme provenienti dalle esenzioni di servizio , od altrimenti , saranno , versate direttamente nella Cassa del Consiglio d' Amministrazione . Ciascun Capitano terrà un registro degli individui di sua Compagnia soggetti a pagamento con la classe a cui appartengono , e ne manderà ogni mese copia al Consiglio d'Amministrazione per verificare i pagamenti .

190. Ogni Consiglio d'Amministrazione di Legione terrà quattro registri ; il primo servirà ad inscrivervi il nome di tutti i Cittadini , che compongono la Guardia di quella Comune separati in Battaglioni , e Compagnie ; il secondo sarà il registro delle deliberazioni del Consiglio , ove queste verranno inscritte per ordine di data ; il terzo sarà il registro d' entrata ed uscita ; il quarto sarà il registro delle esenzioni del servizio , e conterrà i nomi di quelli , che avranno ottenute esenzioni, distinti per Compagnia , accennandone i motivi , e la tassa loro ingiunta .

191. Si il primo che il quarto de' suddetti registri dovranno essere in copia corredata della firma del Presidente , e Segretario del Consiglio esposti in tutti i Corpi di Guardia .

192. I Consigli de' Battaglioni staccati saranno obbligati ogni due mesi di rendere conto al Consiglio della Legione di quanto avranno amministrato e deliberato, delegando a ciò due dei loro Membri .

193. I Consigli di Legione dovranno ogni sei mesi rendere conto di quanto avranno amministrato alle Amministrazioni Municipali delle loro Comuni . Nelle Comuni poi , ove sia un Consiglio di Amministrazione Centrale , i Consigli d'Amministrazione di Legione danno un ristretto di conto mensuale a detto Consiglio Centrale , e questo dà un conto generale semestrale di tutte le Legioni all' Amministrazione Centrale del Dipartimento . Detto conto come pure tutti i conti da percepire dalle rispettive Legioni , saranno ogni anno resi pubblici , per meritarsi la fiducia de' Cittadini nell' impiego fatto de' loro pagamenti .

Titolo IX. = Elezione de' Membri del Consiglio d' Amministrazione .

194. Allorchè dal Capo-Legione sarà ordinato , che debbasi procedere all' elezione de' Membri de' Consigli eventuali , i Capi Battaglioni faranno riunire nelle rispettive loro classi i Capitani, Tenenti , Sotto-Tenenti , Sargenti , Caporali , e Soldati ; cadauna delle quali dovrà nominare a scrutinio segreto quel numero d' Individui , che dovrà fornire al Consiglio . Il Capo-Battaglione presiederà allo scrutinio de' Capitani , il Maggiore presiederà allo scrutinio de' Tenenti ; il più anziano Capitano a quello de Sotto-tenenti , e così di grado in grado sino ai soldati che saranno uniti per compagnie , e presieduti dal Caporale .

195. I presidenti non avranno mai voto nelle elezioni , ma faranno mantenere l' ordine e le forme prescritte dalle Leggi .

196. Non potrà essere eletto Membro del Consiglio d' Amministrazione chi non sappia leggere, e scrivere .

197. Queste Assemblee Elettorali si terranno nel luogo ove si tengono abitualmente le sessioni del Consiglio Generale d' Amministrazione .

198. Diminuendosi il Consiglio generale sino alla metà dovrà essere completato mediante sostituzione ai Membri mancanti .

199. Nessuno potrà rifiutare cariche o impieghi assegnatigli dal Consiglio d'Amministrazione senza giustificato motivo , da riconoscersi dal rispettivo Consiglio Amministrativo .

200. Il Capo di Legione , o qualunque altro Comandante del Corpo farà eseguire le deliberazioni del Consiglio .

201. Le Sessioni Elettorali saranno pubbliche ; ma nessuno fuori dei Membri potrà parlare , se non richiesto per ischiarimento.

202. Nessuna Assemblea di Legione potrà mai convocarsi senz' ordine espresso del Capo o Comandante la medesima .

203. Nessuno potrà entrare nelle assemblee con armi visibili o nascoste . Chi contravverrà a questa Legge con armi non competenti al suo grado, avrà otto giorni di prigione . Chi contravverrà portando anche armi competenti al proprio grado , avrà tre giorni d' arresto .

204. Gli scrutinj saranno segreti ; e chiunque non saprà leggere e scrivere , potrà fare scrivere il nome di chi gli piacerà da un altro , o dal Cancelliere .

205. I vigilerti si daranno per appello , e ricevutisi tutti , l' Assemblea nomina per lo meno tre scrutatori , che ne fanno lo spoglio . Il Segretario noterà il numero de' contemplati e i suffragi corrispettivi , annunciando in fine la somma , che cadauno avrà riportata .

206. S' intenderà eletto chi avrà la pluralità assoluta de' voti favorevoli ; e nel caso che alcuno non l' ottenga nel primo scrutinio , si passerà al secondo ; e non riuscendo nemmeno in questo si procederà ad un terzo scrutinio , ma ristretto a tre degli individui , che nel precedente avessero avuta la maggior quantità di voti . Se nel terzo scrutinio non vi fosse pluralità nè assoluta , nè comparativa , in guisacchè il numero de' voti fosse egualmente ripartito , in tale caso deciderà la sorte fra quelli , che avranno avuta la maggior quantità di voti .

Titolo X. = Consigli di Sanità .

207. I Membri di questo Consiglio verranno eletti dal Consiglio d' Amministrazione della stessa Comune .

Digitized by Google

208. Essi saranno incaricati specialmente a verificare gli attestati di malattia che produrranno i Cittadini per ottenere le esenzioni di servizio, e daranno il loro voto, che dovrà esser valutato dal Consiglio Amministrativo.

209. Le malattie accidentali non esenteranno alcun Cittadino dal servigio personale; questo verrà prorrato sino al ristabilimento del medesimo (Vedi art. 77.) Le malattie croniche, e le fisiche indisposizioni potranno solo rendere esente un Cittadino dal detto servigio, qualora il Consiglio di Sanità le abbia verificate, e giudicate tali.

210. Ogni Medico, o Chirurgo di Battaglione sarà obbligato a prestarsi prontamente in soccorso de' Volontarj dello stesso Battaglione per i mali, che loro potessero sopravenire in attualità di servigio.

211. Gli attestati, che i Medici, o Chirurghi rilascieranno ai Cittadini petenti l' esenzione, dovranno essere fatti in presenza del rispettivo Capitano, il quale dovrà pure firmarli. Detti attestati verranno spediti al Consiglio di Sanità, che ne darà il voto informantivo, e con questo verranno trasmessi al Consiglio d'Amministrazione, cui solo competerà il giudicare definitivamente.

212. I Medici o Chirurghi, de' quali sarà legalmente provato di avere rilasciato degli attestati falsi di malattie croniche o accidentali, dovranno soggiacere alla pena di sei mesi di carcere, nel caso che l'attestato sia di malattie croniche; e di un mese, se sarà per mali accidentali.

213. Sarà poi punito quello, che si fosse procurato l' attestato falso di malattia cronica col pagare per un anno la doppia tassa a lui competente, facendo anche il dovuto servigio personale. Quello pure che avrà procurata la fede falsa di male accidentale, dovrà pagare la tassa a lui competente per due mesi, facendo come sopra il dovuto servigio.

214. Nel caso, che si scoprisse la falsità di attestati di malattie, che avessero carpita l' esenzione perpetua di qualche Individuo, oltre alle pene prescritte superiormente s' intenderà che quello che è stato dispensato dal servigio, debba essere posto in corso per il suo servigio ordinario; ed anche rimettere il servigio di cui ha defraudato i nuovi fratelli d'armi; e che ciò abbia luogo parimenti nel caso che il compenso di tale servigio dovesse dallo stesso venire prestato anche dopo che avesse oltrepassata l' età fissata per la dispensa con tassa.

Titolo XI. = Consiglio di Disciplina.

215. I Membri componenti questo Consiglio verranno presi dai diversi Battaglioni, e Compagnie; il primo in rango ne sarà il Presidente, e l' Ajutante Maggiore, il Segretario senza voce deliberativa. L' elezione di tali Membri si farà nel modo prescritto all' articolo 194. e seguenti per quella dei Membri de' Consigli d'Amministrazione.

216. Il Consiglio di Disciplina sarà rinnovato per metà in capo ad ogni trimestre. La metà che sortirà la prima volta sarà mista proporzionatamente di ogni grado di cui è composto il Consiglio di Disciplina, in guisa che in capo al primo trimestre usciranno un capo Battaglione, un Tenente, un Sotto-Tenente, un Caporale ed un Volontario.

217. Sarà dovere de' Consigli di Disciplina l' invigilare sull' esattezza del servizio, esecuzione del Regolamento, e di quanto verrà posteriormente comandato, ed il punire ogni mancanza o delitto, a norma del Codice penale della Guardia Nazionale (Vedi l' articolo 231. e seguenti).

218. I Capi di Legione, e Capi di Battaglione non potranno essere giudicati dai Consigli di Disciplina del loro corpo, ma dovranno esserlo dai Consigli della Legione più vicina.

219. I Consigli sono le sole Assemblee nelle quali la Guardia Nazionale potrà esercitare il diritto di deliberare ristretto ad oggetti di disciplina interiore.

220. Non potranno i Consigli decidere a meno che non siano composti di due terzi.

221. Le Sessioni dei Consigli si terranno una volta per Decade, e più frequentemente, se le circostanze lo esigeranno.

222. Il Comandante del Corpo avrà diritto di convocarlo straordinariamente.

223. Nelle Sale dei Consigli dovrà essere affissa una tabella indicante il nome, domicilio, e numero della Casa degli Ufficiali componenti il Consiglio. la qual tabella sarà rinnovata ciascun mese.

224. Quegli Ufficiali, che non potranno intervenire alle Sessioni tanto ordinarie, che straordinarie, saranno obbligati a renderne avviso in iscritto al Presidente, adducendone i motivi. Nel caso poi che restasse incompleto, il Consiglio sostituirà coloro, che in parità di grado dei mancanti avessero avuta pluralità comparativa di voti nell' elezione dei Membri del Consiglio.

225. I Consigli pronuncieranno sulla validità delle scuse, che i rispettivi Membri avessero addotto in caso d' assenza alle Sessioni.

226. I Decreti dei Consigli di disciplina saranno firmati dai Presidenti, e registrati.

227. I Processi verbali di ciascuna Sessione saranno firmati dai Presidenti, dagli Ajutanti Maggiori, e da tutti i Membri, che avranno deliberato, i di cui nomi saranno indicati in testa del così detto Processo Verbale.

228. Si farà egualmente menzione negli stessi Processi Verbali di quei Membri, che non avranno prestato la loro firma.

229. I Cittadini che assisteranno ai Consigli di Disciplina sono obbligati di osservare la più gran decenza, e rigoroso silenzio.

230. Dopo che il Consiglio avrà deliberato sopra un delitto, se il reo sarà presente, il Presidente gli leggerà la sua Sentenza ed in caso d'assenza del reo, il Capo Battaglione, lo renderà inteso della stessa Sentenza col mezzo del Sargente Maggiore.

Titolo XII. = Delle trasgressioni, e delle pene.

231. Gli Ajutanti Maggiori, ed Ajutanti sotto-Ufficiali saranno citati avanti il Consiglio di disciplina per tutte le trasgressioni, che concernano il servizio.

232. Nel caso di mancanza di servizio, od assenza senza il permesso, i detti Ufficiali saranno puniti con arresto nella Casa destinata a tal effetto.

233. Qualunque Ufficiale o sotto-Ufficiale, che mancherà dalla sua Guardia, o che si assenterà dal suo Corpo senza il permesso del suo Superiore sarà punito con ore 24. d' arresto.

Digitized by Google

234. Se i detti Ufficiali fossero sorpresi in istato d' ubbriachezza nel tempo del loro servizio, e che fossero accaduti per parte loro dei fatti biasimevoli, il Consiglio di disciplina esaminerà se vi è luogo a sospensione, o dimissione, e manderà il suo voto col motivo al Capo di Legione.

235. In caso che l'ubbriachezza in tempo di servizio non sia stata accompagnata da alcun grave delitto, i detti Ufficiali potranno essere condannati dal Consiglio di disciplina per la prima volta a due giorni d' arresto, per la seconda a quattro giorni, e la loro Sentenza messa all' ordine del giorno; per la terza volta il Consiglio potrà decretare la cassazione dei loro gradi, e la Sentenza sarà mandata al Capo di Legione per l' analoga esecuzione; restando dichiarato che l' ubbriachezza non abbia mai da scemare in veruna parte la qualità del delitto.

236. In caso che il servizio rimanesse imperfetto per negligenza dei detti Ufficiali saranno essi puniti con 24. ore d' arresto.

237. Ogni Capo-Posto, o Comandante di ronda, o pattuglia, che sarà trovato ubbriaco, verrà sul momento rilevato, e punito con otto giorni di arresto. In caso di recidiva sarà oltre l' arresto destituito dalla sua carica; perciò sarà dovere dell' Ufficiale, e sotto-Ufficiale, o Volontario che gli deve succedere nel comando del posto, ronda, o pattuglia sotto la risponsabilità di farne l' immediato rapporto.

238. Ogni Volontario, che mancherà di subordinazione per causa di servizio, sarà condannato con 24. ore d' arresto; se sarà Ufficiale, o sotto-Ufficiale a 48. ore.

239. Se l' insubordinazione sarà accompagnata d' ingiuria, la pena sarà aumentata a proporzione secondo la circostanza dal caso dal Consiglio di disciplina.

240. Se l' insubordinazione sarà accompagnata da minacce, o vie di fatto il Consiglio di disciplina ne renderà inteso lo Stato Maggiore della rispettiva Legione, il quale ne farà il rapporto al Tribunale competente.

241. Ogni Volontario convinto d'aver eccitata insubordinazione nel servizio avrà due decadi di arresto.

242. Ogni Volontario riconosciuto ubbriaco in tempo del servizio avrà 24. ore d' arresto.

243. Chi sarà sorpreso ubbriaco in sentinella, sarà rilevato al momento, e condannato a 48. ore d' arresto; e il Caporale del posto subirà la stessa pena, se si proverà che il Volontario era ubbriaco quando lo pose in sentinella.

244. Ogni Sentinella che abbandonerà il suo posto avrà una decade d' arresto.

245. Ogni Sentinella che lascerà sorprendere il suo posto avrà una decade d' arresto.

246. Ogni Sargente Maggiore, che per negligenza non unirà i Cittadini nel servizio, o sarà convinto di qualche atto arbitrario nelle sue funzioni avrà 48. ore d' arresto.

247. Ogni Ufficiale, o Sotto-Ufficiale di ronda o di pattuglia, che avrà permesso alla sua Truppa d' entrare nelle Bettole, Caffè, o altri luoghi pubblici per mangiare, o bere sarà condannato a tre giorni d' arresto.

248. Ogni Capo-Posto che sarà convinto di negligenza o bugia nel fare i rapporti di ciò che sarà accaduto al suo posto, avrà l' arresto di due giorni sino a quattro, secondo la gravezza della mancanza, od avvenimento scoperto.

249. In caso che la mancanza provata non portasse una pena maggiore di 48. ore d' arresto, questa potrà essere decretata dallo Stato Maggiore verso i Volontarj.

250. Se i delitti fossero accompagnati da qualche circostanza aggravante, e che dovessero perciò meritare pene più gravi, il Consiglio di Disciplina pronuncierà l' invio avanti le Autorità competenti.

251. Tutti i Cittadini condannati dallo Stato Maggiore di ciascun Battaglione ad una pena di disciplina potranno appellarsi al Consiglio di Disciplina della rispettiva Legione.

252. Ogni Cittadino chiamato alle funzioni di Membro di un Consiglio di Guerra, di Disciplina, o di Amministrazione dovrà prestarsi prontamente all' invito, ed in caso di non giustificabile renuenza dopo il terzo invito sarà condannato alla pena di un mese di carcere, ed all' inabilitazione a qualunque grado per un anno. Nessun Cittadino però potrà mai essere Membro di più d' un Consiglio nello stesso tempo.

253. Chiunque sia chiamato innanzi al Consiglio di Disciplina vi si presenterà subito, ed in caso di renuenza al primo invito sarà notato nel libro d' ordine come mancante di subordinazione. Nel caso di renuenza al secondo invito, che se gli dovrà fare, sarà castigato con quattro giorni d' arresto. Finalmente nel caso che resistesse anche al terzo invito sarà condannato ad otto giorni d' arresto militare in pena di questa sola mancanza, ed indi fatto tradurre colla forza innanzi al Consiglio per gli oggetti pe' quali vi era stato chiamato.

254. Ogni Caporale che per negligenza provata si dimenticherà di rilevare le sentinelle, avrà un arresto di 24. ore.

255. Ogni Caporale che sarà negligente in accompagnare i Volontarj, che dovranno rilevare le Sentinelle, e in farli dare la consegna, avrà 24. ore d' arresto.

256. Ogni Tamburo, che sarà convinto d' aver battuto la Cassa (eccetto nel casi di servizio ordinario) per riunire i Cittadini senza averne ricevuto l' ordine formale emanato dal Capo-Battaglione sarà punito con otto giorni d' arresto militare, e potrà subire una maggior pena secondo i casi previsti dalla Legge.

257. Ogni Tamburo, che mancherà all' appello senza essere stato autorizzato avrà 24. ore d'arresto.

258. Il Caporale Tamburo, che sarà convinto di averne dato il permesso senza causa legittima, subirà l' istessa pena.

259. Ogni Cittadino comandato al servizio, che non sarà dispensato in virtù della Legge di farlo personalmente, e che ricuserà d' ubbidire all'invito, sarà condannato per la prima volta a 24. ore d' arresto. Per la seconda volta sarà condannato alla stessa pena, e la sua Sentenza sarà messa all' ordine del giorno. Per la terza volta sarà riguardato come sospetto, e ne sarà informato lo Stato Maggiore della rispettiva Legione per l' ulteriore esame della sua condotta.

260. Quel Cittadino, che sarà convinto d' aver ricevuto in sua casa un altro Cittadino per sottrarlo così al servigio a cui fosse chiamato, avrà otto giorni d' arresto militare.

261. Ad ogni Volontario che abbandonerà il suo posto senza permesso del Capo, sarà fissata dop-

pia

pia sentinella se si è assentato in tempo di giorno; in tempo di notte sarà condannato a 24 ore d'arresto.

262. Se sarà assente alla revista della mezza notte avrà 24. ore d' arresto, dopo il rapporto che si dovrà fare allo Stato Maggiore.

263. Qualunque Capo Posto che avrà lasciato partire alcuno de' Volontarj senza una legittima causa giustificata presso al suo Capo Battaglione, sarà punito coll' arresto di due giorni in propria Casa.

264. Se un Sotto-Uffiziale lascerà partire un Volontario senza avvertirne il suo Capo-Posto, sarà punito con 24. ore d' arresto.

Titolo XIII. = Della Convocazione,

265. I Biglietti d' invito saranno per ciascuna Legione conformi alla seguente modula.

Repubblica Cisalpina — Guardia Nazionale

Legione N.

Battaglione N. — Compagnia N.

In nome della Legge

Il Cittadino
Contrada — N.
Si recherà il giorno
Ore precise del — armato
per montare la sua Guardia per ore 24.
Il luogo d' unione è
il giorno — Anno — Repubblicano

Sargente Maggiore

Il Cittadino quì sopra nominato ha montato personalmente la sua Guardia.

Il Comandante del Posto

266. Ogni Cittadino si presenterà al luogo d' unione indicato nel Biglietto d' invito per ivi ricevere le necessarie istruzioni, ed ordini pel servizio del giorno.

267. Se il Cittadino invitato sarà esente dal montare la Guardia; presenterà il Decreto del Consiglio al suo Capitano, acciò possa rilevarne il motivo per l'opportuna annotazione a' suoi registri.

268. La convocazione degli Ufficiali sarà fatta dagli Ajutanti Maggiori; il Biglietto d' invito sarà firmato dai suddetti.

269. Quegli ufficiali, che per valido impedimento si troveranno nell' impossibilità di fare la loro Guardia, renderanno avvertiti in iscritto gli Ajutanti Maggiori subito che avranno ricevuto il Biglietto di Convocazione, affinchè si possa in sua vece sostituirne degli altri.

270. Alla scadenza della sua Guardia ogni Cittadino farà firmare il biglietto d' invito dall' Ufficiale di Guardia per giustificare che ha soddisfatto al servizio.

271. In caso d' allarme, per cui dovrà battersi la Generale, i Cittadini si porteranno al rispettivo quartiere armati per avere le successive istruzioni.

272. In tale occasione i Capitani faranno seguire l' appello individuale delle loro Compagnie al quartiere, ed ivi faranno le dovute annotazioni, tanto per quelli, che avessero ritardato a trovarvisi, come per quelli, che avessero mancato.

273. Ogni Cittadino per un turno di servizio ordinario farà 24. ore di Guardia.

274. Ogni servizio straordinario, al quale però i Cittadini dovranno esser chiamati per turno, non sarà contato per una guardia.

275. Qualunque servizio ordinario, o straordinario dovrà essere notato al registro presso l' ufficio generale, quale dovrà essere sempre in giornata.

276. Vi sarà pure un corrispondete registro di servizio per cadauna Legione, tenuto parimenti diligentemente in giornata.

277. In cadauno di questi registri, oltre al servizj ordinarj, e straordinarj vi dovrà essere il nome, e cognome de' Volontarj che avranno prestato tali servigi colla data, e sottoscrizione de' rispettivi Comandanti, o Ajutanti Maggiori.

278. A cadaun Posto armato poi vi dovrà essere un libro, in cui, appena che il Posto sarà stato ricevuto in consegna si dovrà inscrivere giornalmente il Ruolo nominale della forza della Guardia, che lo armerà; e nel caso di variazioni, o rimpiazzi, che accadessero in quella giornata negl' Individui della Guardia, queste dovranno parimenti essere specificate nel libro medesimo. Nel caso che in tal libro non fosse stata registrata la forza del giorno, o non fosse sottoscritta dal Capo-Posto, quello, che gli succede non lo riceverà fino a tanto che non abbia eseguite le succennate prescrizioni. In tal libro dovrà pure esservi l' inventario degli effetti di qualunque genere appartenenti a quel tal Posto. La nota di tali effetti dovrà verificarsi da chi rileva la Guardia.

279. Le suddette disposizioni dovranno mandarsi ad esecuzione un mese dopo la pubblicazione del presente Regolamento.

280. Resta perciò incaricato il Potere Esecutivo di ordinare in tutti i Dipartimenti le necessarie riparazioni per tutti li Quartieri, Corpi di Guardia, ed altri locali di servizio, acciò dentro il termine più breve siano ridotti alla necessaria decenza, ed al maggior comodo de' Cittadini.

281. Resta pure incaricato il Direttorio Esecutivo di scegliere ne' rispettivi Dipartimenti quegli Ufficiali, o Individui della Guardia Nazionale Sedentaria attuale, ch' egli credesse più idonei per abilità, e probità, onde con la loro opera abbiano ad assistere, ed a sollecitare l' effettuazione del presente Piano d' organizzazione.

Titolo XIV.

Tutte le spese della Guardia Nazionale Sedentaria sono a carico della Nazione, ed egualmente a profitto del Tesoro Nazionale cade l' introito delle Tasse.

Gl' Individui a' quali verranno conferite funzioni tali, per le quali dovranno essere continuamente occupati, conseguiscono le seguenti indennizzazioni proporzionate ai rispettivi loro impieghi.

Digitized by Google

Prospetto degli stipendj, ed indennizzazioni della Guardia Nazionale Sedentaria.

Stato Maggiore della Legione.

1. Maggiore di Legione lire di Mil. lir. 800. —.
1. Aggiunto „ 600. —.
1. Capitano addetto stabilmente ai Consigli amministrativi nelle Comuni ove sono più Legioni „ 800. —.
1. Quartier-Mastro Tesoriere qualora abbia la contabilità di una, o più Leg. „ 800. —.
1. Quartier-Mastro in quelle Comuni ove sono più Legioni, e non abbia che la decadaria contabilità „ 400. —.

Tamburo Maggiore a soldi trenta al giorno, oltre l'uniforme che verrà rinnovato ogni due anni „ 547. 10.

Scrittore a soldi trenta al giorno „ 547. 10.

Stato Maggiore del Battaglione.

Maggiore di Battaglione „ 700. —.
Ajutante Maggiore „ 600. —.
Quartier-Mastro, qualora essendo il Battaglione separato ne abbia la contabilità „ 400. —.
Sargente Maggiore di Battaglione „ 730. —.
Caporal-Foriere di Battaglione „ 547. 10.
Tamburo-Maestro a soldi 30. al giorno „ 547. 10.
Armaruolo „ 730. —.
Tamburi dieci a soldi dieci al giorno „ 1825. —.

I Consigli d' Amministrazione potranno però diminuire il numero de' Tamburi proporzionatamente in ogni Legione, quando questa misura non pregiudichi all' ordine di servigio.

Qualora occorresse che gli Ufficiali dello Stato Maggiore dovessero montare a cavallo per servizio da prestarsi, la Nazione fornisce quei foraggi che la Legge determina per la Truppa assoldata.

Uffizio del Consiglio Amministrativo.

Archivista, e Protocollista tratti dagli Ufficiali del Consiglio „ 700. —.
Allo Scrittore „ 547. 10.

Abbisognandone per qualche circostanza degli straordinarj, saranno pagati colla proporzione anzidetta.

Portiere, e Spazzino „ 400. —.

A quelle Legioni di Distretto, che non avessero ordinario servigio, eccettuati gli stabiliti esercizj, non sarà fissata alcuna indennizzazione. Nel caso però che in qualche Capo-Luogo di Distretto dovesse la Guardia Nazionale o montar la Guardia, o prestare altri servigi, avranno luogo gli stipendj in ragione della quantità di servigio che dovesse prestare con la norma su espressa.

Consigli di Sanità.

Medici, o Chirurghi Maggiori nelle Comuni ove sono più Legioni „ 700. —.
Aggiunti „ 350. —.

Nelle Comuni ove non sia che una sola Legione, i Medici, o Chirurghi hanno „ 450. —.
Aggiunti per ciascheduno „ 350. —.

I Medici, o Chirurghi di Battaglione distaccato „ 350. —.

Detti Medici, e Chirurghi espressamente stipendiati per la Guardia Nazionale sono esenti dal servigio personale, ma non dalla Tassa competente.

Non riceveranno però alcuna delle anzidette indennizzazioni quei Medici, o Chirurghi che avessero già uno stipendio dalle rispettive Comunità. Anzi detti Medici, e Chirurghi dovranno sempre essere impiegati ne' Consigli di Sanità, a preferenza degli altri; e saranno indi esenti dal servigio personale, e dalla Tassa.

Il pagamento di tutte le sopraddette indennizzazioni non avrà luogo nelle singole Comuni, e Distretti se non quando sarà pienamente attivata la Guardia Nazionale.

I Consigli d' Amministrazione Centrale, e quelli d' Amministrazione di Legione presentano ogni semestre i Conti di percezione, e di spesa alle Amministrazioni Centrali di Dipartimento; e queste li rimettono al Ministero della Finanza. Detti conti fanno parte del Bilancio generale, che deve annualmente dalla Finanza rendersi pubblico,

Questa Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Vicini Presidente — P. A. Calvi — Bertanza Segretarj.

Seduta del giorno 24. Termidoro anno VI. Repubblicano. — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 24. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia. Bellerio Segretario.

In esecuzione di decreto del giorno 16. del Ministro degli Affari interni diretto all' Agenzia Dipartimentale dei Beni Nazionali, e dalla medesima comunicato con lettera 22. andante Termidoro al sottosegnato Amministratore, devesi tenere un Congresso nell' Ufficio della stessa Agenzia di tutti gli interessati nella Causa Pia istituita da Gio. Stefano Puricelli per essere preso in esame, e dedeterminare su d' un progetto di riforma al vegliante Piano per la distribuzione degli annui redditi di detta Opera Pia più compatibile alle circostanze, ed alla mente del pio Testatore.

S' invitano per ciò tutti gli Interessati in detta Opera Pia di ritrovarsi o personalmente, o per legittimo Procuratore nell' Ufficio dell' Agenzia Dipartimentale posto nella Casa vicina alla Chiesa di S Giovanni alle Case rotte la mattina del giorno 12. Fruttidoro prossimo (29 corrente Agosto v. s.) alle ore undici per passare anche in concorso dell' Amministratore a quelle disposizioni, che a pluralità di suffragi si crederanno convenienti di adottare.

Ed affinchè da nessuno degli Interessati possa allegarsi ignoranza, farà il presente Avviso affisso ai Luoghi soliti di questa Comune a tutti gli effetti di ragione.

Milano 26. Termidoro anno VI. Reppubblicano 13. Agosto 1798. (v. s.)

Gaetano Garbagnati Amministratore.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano li 26. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Nella Sala della Commissione Criminale di Alta Polizia per i Dipartimenti dell' Olona, dell' Adda, del Ticino, del Verbano, e del Lario residente in Milano nella Casa situata sulla Piazza così detta di S. Damiano alla Scala.

Giudizio di Alta Polizia.

La Commissione Criminale di Alta polizia stata nominata dal Corpo Legislativo colla Legge 9. Ventoso anno suddetto per giudicare militarmente i pericolosi Allarmisti, che cercano di turbare l' interna tranquillità della Repubblica si è radunata nel numero di soli quattro individui, atteza la malattia del quinto, presente l'infrascritto Commissario del Potere Esecutivo per giudicare gli arrestati.

Amadeo Danzi del fu Francesco nativo di Vicenza d' anni 46 Frate Carmelitano Scalzo del Convento di S. Maria della Croce fuori di Crema.

Giovanni Battista Tibaldi del fu Francesco, nativo di Pavia, ed abitante in Milano d' anni 69 accusati, ed inquisiti.

Il Frate Amadeo Danzi. D' avere nella sera del giorno 6. corrente Termidoro, e nella mattina del giorno 7. successivo detto in Refettorio ai Frati uniti, che *sicuramente verranno i Tedeschi — e che nel Porto di Mantova si trovavano tom. Francesi, e nissun Cisalpino affine di consegnare quella Piazza in mano ai Tedeschi*.

Il Tibaldi. D' avere *inventato, e sparse false allarmanti notizie di prossima venuta dei Tedeschi ora nell' uno, ed ora nell' altro Dipartimento della Repubblica, e detto, che porzione della Repubblica Cisalpina sia destinata al Re di Sardegna*, ed inoltre essere un detrattore dell' attuale sistema di Governo, e delle Autorità Costituite.

Ordinò, che gli inquisiti si presentassero innanzi la medesima liberi, e sciolti, accompagnati dal loro rispettivo Difensore officioso, ed avendo sul tavolo la Legge 9. Ventoso, relativa alla propria competenza, ed il Codice Militare Provvisorio, sentita la lettura del Processo, delle carte relative, e delle difese degli accusati, il Presidente interpellò i medesimi se le loro risposte erano state fedelmente trascritte in processo, e se null' altro avevano da aggiungere, e dietro la loro affermativa sulla prima circostanza, e negativa rapporto alla seconda, invitò sì gli inquisiti, che l' uditorio a ritirarsi.

In seguito per iscrutinio segreto, ed a porte chiuse fu dal Presidente proposta la seguente questione — *Il sunnominato Frate Amadeo Danzi accusato come sopra è egli colpevole*? —

Raccolti li voti de' Giudici ne è risultato ad unanimità — *non essere il suddetto Danzi colpevole sul succennato delitto* —

Successivamente fu dal Presidente proposta altra simile questione — *Gio. Battista Tibaldi accusato come sopra è egli colpevole*? E' risultato ad unanimità — *non essere convinto colpevole in ordine di titoli cadenti sotto la censura della Legge 9. Ventoso, doversi però a tenore dell' Articolo XIII della stessa Legge rimettere il prevenuto Tibaldi unitamente agli Atti al Tribunal Criminale, onde essere giudicato per i titoli d' imputazione, che risultano contro di lui dal processo precedenti, e non contemplati nella medesima*.

Ed assistendo a siffato Giudizio il Commissario del Potere Esecutivo fece egli formale istanza, perchè a norma del §. XXXI. del Codice Militare Provvisorio sia il suddetto Frate Amadeo Danzi dichiarato non colpevole, posto in libertà, e rapporto al suddetto Tibaldi, che si debbi rimettere unitamente agli Atti al Tribunal Criminale. In conseguenza di che la stessa Commissione ha dato gli ordini per l' esecuzione di conformità.

Resasi di nuovo pubblica la seduta venne fatta lettura in faccia anche degli stessi accusati ad alta, ed intelligibile voce di questo Giudizio, di cui fu ordinata la stampa, e la pubblicazione nei suddetti cinque Dipartimenti.

Fatto, chiuso, e deretato, il giorno, mese, ed anno suindicati.

Sott. Ferrario — Perti — Stampa — — Beonio Presidente.

De Lorenzi Commissario del Potere Esecutivo — Manzi Relatore.

Per copia conforme — Sala Notaro Cancelliere.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano li 26. Termidoro anno VI. Repubblicano.

AVVISO.

In esecuzione del §. 7. della Legge 22. Fiorile il Ministro dell' Interno deduce a pubblica notizia d' essersi manifestata l' Epizoozia nel *Monferrato*, e *Novarese*, e che ha attaccati principalmente i Paesi di *Trecate*, *Romentino*, *Camera*, *Tornio*, *Mortara*, *e Parona*, tutti limitrofi col Dipartimento del *Verbano*, e *Ticino*.

Il Ministro dell' Interno Firm. Guicciardi. Sott. Zuccoli Capo Sezione.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Non avendo avuto effetto l' Asta indicata per i giorni 17. e 24. corrente mese per l' appalto della riattazione del tratto della Strada Postale dal Dazio di Porta Romana fino alla Tomba del re de Fosso presso Melegnano, la Commissione delegata, ed a ciò specialmente abilitata dal Ministro degli Affari Interni, rinnova al Pubblico l' avviso che presso li sottoscritti Delegati nel locale dell' altrevolte Chiesa del Boccheto in Porta Vercellina si trovano i Capitoli, sotto la Legge de' quali si deve eseguire la predetta riattazione; ed invita qualunque aspirante a presentarsi munito d' idoneo avallo all' Asta, che si terrà nel detto locale il giorno otto del prossimo Fruttidoro alle ore dieci antimeridiane, per farne la deliberazione a chi farà miglior partito, se così parerà e piacerà.

Dovendo entro il mese Vendemmiale prossimo avvenire essere perfezionata la sovrindicata riattazione, ed in conseguenza colla maggior possibile sollecitudine aver effetto la suddetta deliberazione; perciò coll' approvazione del Direttorio Esecutivo, resta ridotto a soli giorni dieci il termine per la presentazione del ribasso del sesto, che altrimenti sarebbe di giorni quaranta.

Milano li 26. Termidoro anno VI. Repubblicano.

La Commissione delegata per gli oggetti della così detta Strada Postale Mantovana. Sott. Perabò Delegato — Cavalletti Delegato.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO.

Il Direttorio Esecutivo in adempimento delle Leggi 17. Fiorile, e 19. Pratile prossimi passati che riguardano l' Imposizione sulla Carta bollata, ha stabilito le Discipline, le cautele, ed il modo con cui deve essere amministrato questo nuovo Ramo di Finanza, ed ha determinato che in ciascuna Comune in cui risiede la Regolatoria Dipartimentale dell' Imposta indiretta vi siano due Uffizj distinti, uno cioè per ricevere le Notificazioni della qualità, e quantità della Carta, o Carte da bollarsi, ed esigere il relativo pagamento, e l' altro per eseguire la materiale impressione de' Bolli.

Chiunque perciò vorrà far bollare Carte soggette a questa nuova imposta si porterà da chi sarà destinato all' esazione, gli notificherà fedelmente la precisa qualità, e quantità come sopra delle Carte, che vuole sottoporre al bollo, e ne pacherà l' importo a norma della Legge, in giustificazione del fatto pagamento gli verrà rilasciata una bolletta nella quale sarà descritta altresì la Carta notificata, e con questa giustificazione presentandosi poi in tempo abile all' Uffizio del Bollo verrà bollata la Carta, quando però questa corrisponda in qualità, ed in quantità alla indicata nella Bolletta di pagamento.

Il Ministro di Finanza Generale eseguendo l'ordine del Direttorio Esecutivo deduce a pubblica notizia che nel giorno 21. Fruttidoro (7. Settembre 1798. v. s.) saranno posti in attività in tutto il Territorio della Repubblica i rispettivi Uffizj pel Bollo della Carta, e che per somministrare un comodo agli Abitanti della Campagna saranno provvisoriamente incaricati alcuni Uffizj di Finanza situati in Luoghi dei più popolati, commercianti, e centrali, ne' quali già si distribuiscono i generi di Privativa Nazionale, a vendere eziandio diverse qualità di Carta Bollata per conto della Nazione; ben inteso però che oltre l' importo del Bollo dovrà il Compratore pagare il valore della Carta al puro costo della Finanza.

Ognuno potrà essere informato dai Regolatori Dipartimentali della precisa ubicazione di entrambi gli Uffizj nella rispettiva Comune come sopra, e dei luoghi fissati nella Campagna per la vendita della Carta bollata.

Ad oggetto però di procurare al Pubblico il tempo opportuno per scortarsi di Carta bollata il Direttorio Esecutivo ha pure dichiarato che le citate Leggi 17. Fiorile, e 19. Pratile rispetto agli effetti Civili non debbono aver vigore che nel giorno primo Vendemmiatore dell' Anno VII. (22. Settembre 1798. v. s.)

Dal Palazzo Marini li 27. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Il Ministro di Finanza Generale Firm. Felici. — Sott. Soldini primo Seg. Centrale.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 28. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 22. Termidoro anno VI. Repubb. ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 22. Termidoro Anno VI. Repubblicano

Considerando, che è interesse del Popolo Cisalpino dare alla sua Agricoltura, ed al suo Commercio la più ampia dilatazione;
Considerando, che a questo utile fine cospira essenzialmente la tenuità delle imposte per l'estrazioni de' generi, onde sostenere il confronto cogli esteri, e per le introduzioni, onde e soddisfare ai bisogni de' Cittadini, ed accrescere loro i mezzi della negoziazione;
Dichiarata l'urgenza sul motivo di dare sollecita attivazione all'Articolo 356. della Costituzione, — Risolve.
I. E' libera l'estrazione dal territorio della Repubblica di ogni genere di granaglie sotto le condizioni seguenti.
II. Il frumento, il grano turco, ed ogni genere di granaglia, e minuti pagà per uscita ai Confini della Repubblica una lira per moggio, moneta, e misura Milanese.
III. Il riso paga una lira e quindici soldi per moggio, moneta, e misura suddetta.
IV. Tutte le granaglie indistintamente pagano un soldo per moggio nella introduzione dall'estero sul territorio della Repubblica.
V. Per transito ogni genere di granaglie paga lo stesso che per la introduzione.
VI. Sono abrogate tutte le Leggi, e disposizioni in contrario.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Vicini Presidente — Cadice — P. A. Calvi Segretarj.
Seduta del giorno 28. Termidoro suddetto. Il Consiglio de' Seniori approva.
Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 28. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 29. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 29. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che la Legge 17. Pratile anno VI. Repubblicano ha per iscopo principale di fare sparire dalla Circolazione la Carta girabile a carico del Tesoro Nazionale;
Considerando, che il monopolio tenta per ogni via di eludere il provvido fine della Legge prolungando con grave danno del Commercio il giro della Carta medesima, e ritardando l'esecuzione delle azioni volontariamente iscritte;
Considerando, che abbisognano mezzi rigorosi per togliere un disordine così fatale alla Società;
Dichiarata l'urgenza su i citati motivi, — Risolve.
I. Tutti gli Azionisti volontarj inscritti nel registro voluto dalla Legge 17. Pratile dovranno entro una decade dalla pubblicazione della presente depositare presso le rispettive Amministrazioni Centrali le Carte corrispondenti alle azioni da loro domandate per essere tosto messi in possesso de' beni richiesti.
II. Qualunque Azionista volontario non si presterà nel termine sopra indicato, verrà ritenuto per tutte quelle azioni, che avrà domandato, nella classe degli Azionisti forzati, e sarà quindi soggetto a tutte le disposizioni portate a loro riguardo dalla Legge 17. Pratile.
III. Qualunque Azionista volontario moroso pagherà inoltre alla Cassa Nazionale il tre per cento al mese in danaro sopra la somma totale per cui si sarà obbligato fino all'estinzione della medesima.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Vicini Presidente — Cadice — Mocini Segretarj.
Seduta del giorno 29. Termidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Fontana Presidente — Rossi Segretario — Ambrosioni Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 30. Termidoro anno VI. Repub.
Firmat. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Il Ministro della Polizia Generale. Proclama,

Legge 21. Pratile anno VI. Tit. I. Art I. II. e IV. — Legge normale di Polizia Art. XXII. XXIV. e XXIX. ec.

I vagabondi, gli oziosi, gli aventurieri sono il tarlo di tutte le Società, il disonore delle Repubbliche.

Questa razza di gente, che non trova asilo nè sussistenza nella stessa sua patria, che corrompe il Popolo coll' esempio e coll' vizio, che senza riconoscere alcun domicilio elude colla facilità della fuga tutte le diligenze della giustizia; questa gente, che inonda il suolo calcato dagli uomini liberi per confonderne l'ordine, e turbarne la sicurezza deve scomparire dal territorio della Repubblica Cisalpina. Sono essi appunto questi esseri immorali i mezzi efficaci de nostri nemici per ispiare e calunniare gli andamenti del Governo, promovere la dissensione fra Cittadini, la discordia tra Popoli amici, e sono sempre i compagni de' ladri, i perturbatori della pubblica tranquillità, i depravatori de' costumi.

Il loro numero, che giornalmente moltiplica così in seno delle semplici campagne, come in mezzo alle grandi popolazioni, moltiplica nel tempo stesso le occasioni de' mali, e quindi le cure del Governo nel reprimerli con regolamenti vigorosi.

E' ormai tempo, che ogni persona, che s' introduce ne' confini della Repubblica, dia conto di se stessa e della sua condotta. Chi non dà prove d'un carattere analogo ai doveri repubblicani, abusa del diritto di rimanervi impunemente. Il pacifico travaglio, l' attaccamento ai principj della vera democrazia, l' esercizio de' doveri sociali vi sono onorati: l'ozio l'inquietezza il delitto rigorosamente puniti.

Deciso a mettere in vigore queste massime alle quali mi chiama il mio istituto, io non debbo tralasciare un momento dal proclamar quanto segue, onde riparare gli abusi prodotti da tanti esseri ignoti, che rodono la Repubblica.

1. Ogni persona, sia estera, sia Cisalpina, di ambedue i sessi, che proveniente dall' estero si presenta a' confini della Repubblica, deve esibire alle guardie il suo passaporto, e non entra ne' confini medesimi, se il passaporto non è vidimato dal capo posto. Chi non ha passaporto è irremissibilmente rimandato.

I mendicanti di qualunque genere non sono ammessi a' confini, ancorchè abbiano i passaporti in regola.

Gli abitanti di paesi esteri in vicinanza de' confini della Repubblica, che per affari o per traffico giornaliero frequentano il nostro territorio, si provvedono entro tre decadi dalle Autorità del luogo, che frequentano, di una carta, che gli autorizzi ad entrare, ed a sortire.

2. Ogni persona che come sopra è entrata ne' confini della Repubblica, giungendo in qualche comune, deve presentare alle porte i suoi passaporti vidimati a' confini. I vigilanti o qualunque altro impiegato addetto alla custodia delle porte contrassegnano il passaporto, notano in un registro il giorno dell' entrata de' passaggieri, il loro nome, il cognome, e la qualità, e gl' istruiscono dell' obbligo che hanno di provvedersi delle carte di sicurezza presso le Autorità del luogo. Essi giornalmente rimettono a' loro superiori il rapporto di tutte le persone, che entrano.

3. Ogni persona, che giunge in qualche Comune, deve notificarsi alle Autorità del luogo fra lo spazio di 24. ore al più tardi.

4. Ogni albergatore anche privato è soggetto allo stesso obbligo di notificare alle stesse Autorità del luogo, entro lo stesso spazio di 24. ore l' arrivo del suo ospite. E' anche tenuto di avvertire il proprio ospite del di lui personale obbligo a notificarsi.

5. La notificazione ingiunta tanto a' passaggieri, quanto agli albergatori si fa alle Autorità rispettive, cioè:

I. A' Dicasterj Centrali, dove questi sono in attività.

II. Alle Commissioni Municipali di Polizia Amministrativa, dove queste sono in attività.

III. A' Giudici locali, o in loro mancanza a' Deputati dell' estimo, o a quella qualunque altra Autorità, che si trovi sul luogo. Questi sono tenuti di mandarne un rapporto ogni decade alle Commissioni di Polizia Amministrativa della Municipalità rispettiva.

6. Ogni forestiere, che vuol rimanere nel luogo, dove arriva, più di tre giorni, deve munirsi della carta di sicurezza da quella delle Autorità di sopra indicate, che esiste nel luogo, dove intende di permanere.

7. Queste Autorità accordano a' forastieri la carta di sicurezza mediante,
I. L' esibizione de' passaporti come sopra,
II. L' indicazione de' motivi della loro venuta, e de' mezzi di sussistenza.

8. Le carte di sicurezza si spediscono per la dimora di 10. giorni. Quei, che vogliono continuare ulteriormente il lor domicilio nella Repubblica, fanno rinovare la loro carta di sicurezza dalle stesse Autorità. 9. I

9. *I forestieri, che non oltrepassano la dimora di tre giorni ne' luoghi della Repubblica, benchè non obbligati a levare la carta di sicurezza, sono per altro tenuti ad adempire lo stabilito negli articoli 3. e 5. per la notificazione.*

10. *I Cisalpini muniti di certificato di residenza possono liberamente girare nell' interno della Repubblica, notificandosi semplicemente alle Autorità del luogo fra le ore 24. Quei, che non hanno il certificato di residenza, non solo debbono notificarsi nello spazio delle ore 24., ma debbono altresì levare la carta di sicurezza dalle Autorità del luogo, le quali l' accordano sulla semplice esposizione de' motivi dell' arrivo, e sulla testimonianza di due Cittadini, che li conoscono per Cisalpini.*

11. *I forestieri contravventori alle condizioni già prescritte sono arrestati per essere rimandati a' confini a tenore dell' articolo 29. della Legge Normale di Polizia. Se concorre qualche sospetto su la lor condotta, sono tradotti davanti le Autorità competenti per la relativa procedura.*

12. *I Cisalpini contravventori sono rimandati dal luogo dove sono arrivati, e concorrendovi sospetto sono egualmente tradotti davanti le Autorità competenti per la relativa procedura.*

13. *Ogni Albergatore anche privato è tenuto di notificare la partenza di tutti i suoi ospiti senza eccezione al più tardi fra 24. ore dopo la partenza medesima.*

14. *Ogni albergatore, che contravviene alle condizioni prescritte negli articoli 4. e 13. è soggetto alle pene correzionali, o pecuniarie secondo le leggi ed i regolamenti, che esistono.*

15. *Ogni forestiere, che vuol sortire dai confini della Repubblica, deve riportare il suo passaporto spedito o vidimato dalle Autorità della Repubblica medesima, secondo i regolamenti. Nell' atto che riceve il suo passaporto dalle Autorità della Repubblica deve restituire la sua carta di sicurezza.*

Egualmente ogni Cisalpino, che vuol sortire dai confini, deve riportare il suo passaporto dalle rispettive Autorità, che l' accordano sull' esibizione del suo certificato di residenza. Ogni Forestiere o Cisalpino, che sorte dai confini come sopra, d' ambedue i sessi è tenuto di esibire i suoi passaporti agl' impiegati nelle porte di que' Comuni, per cui passa, e a' posti di confini, per cui sorte. Senza questa esibizione è arrestato e rimesso alle Autorità del luogo, o a quelle, che son più vicine a' confini per le opportune provvidenze.

16. *Tutti i forestieri, che attualmente si trovano nel territorio della Repubblica, sono tenuti, se vogliono permanervi più di tre giorni, di rinovare o riportare entro una decade dalla promulgazione di questo proclama la carta di sicurezza dalle Autorità del luogo a norma degli articoli 6. 7. 8., altrimenti si procede contro di essi a termini del presente.*

17. *Sono richiamate alla più esatta osservanza tutte le leggi attualmente vigenti contro i forestieri, vagabondi, oziosi, russiani, meretrici, ciarlatani, ed ogn' altra persona di simil carattere. Così pure sono richiamati a precisa osservanza tutti i regolamenti attualmente vigenti contro le predette persone in tutte quelle parti, che non si oppongono al presente proclama.*

18. *Ogni Autorità esistente nella Repubblica per ciò che le appartiene è personalmente responsabile dell' esecuzione di quanto è prescritto nel presente.*

Milano 29. Termidoro anno VI. Repubblicano. — Firmat. Trunetti. — Sott. Adamonti.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Il Ministro della Giustizia. — Proclama.

Il Ministro Plenipotenziario della Corte di Madrid presso la nostra Repubblica nell' annunciare al Ministro delle Relazioni Estere, che il suo Sovrano si è determinato a richiamare ne' proprj Stati gli ex-Gesuiti Spagnuoli dimoranti in Italia, fece presente, che alcuni de' medesimi hanno degli interessi pendenti, ed anche delle cause avanti i rispettivi Tribunali, e chiese, che all' oggetto di mettere al coperto le loro ragioni dopo la partenza, e di preventivamente assicurare quelle de' Cisalpini, venga da me dedotto a pubblica notizia in tutti i Dipartimenti della Repubblica, che chiunque avendo delle pretese da promovere contro gli accennati ex-Gesuiti non le prampoga avanti i competenti Tribunali entro il termine di tre decadi, nè egli, nè la sua Corte ascolteranno più ulteriore reclamo, nè si riterranno in dovere di dare alcuna provvidenza.

Essendo analogo ai principj di buona corrispondenza l' assecondare i desideri della Legazione Spagnuola col rendere noto a tutti i Cittadini Cisalpini le sovra espresse di lei intenzioni, e dichiarazioni per tutti gli effetti, che possono essere di ragione, ordino la pubblicazione del presente Proclama in tutti i luoghi soliti della Repubblica, invitando contemporaneamente i Tribunali a passare più sollecitamente,

che

Digitized by Google

che sarà loro possibile, alla decisione di tutte le cause riguardanti gli accennati ex Gesuiti, che sono già, e che veranno portate alla loro cognizione.
Milano li 30. Termidoro anno VI. Repubblicano,
Firm. Luosi. — Sott. Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Visti i Rapporti de' Ministri della Polizia Generale, e dell' Interno:
Considerando, che Giannantonio Beretta Vescovo di Lodi ha manifestata una decisa resistenza alle intimazioni del Governo, spedite nei giorni 25. Ventoso, 11. Fiorile, e 18. Termidoro anno sesto, negando l' attestato d' idoneità per la Prepositura di Codogno al Cittadino Pietro Mola, riconosciuto idoneo dagli Esaminatori Sinodali, previo concorso sotto il giorno 9. Fiorile anno sesto, e fornito di tutti gli attestati di Civismo prescritti dalla Legge 13. Vendemmiale;
Considerando, che Giannantonio Vescovo di Lodi si è opposto al voto manifestato dagli Abitanti nel Circondario della Prepositura di Codogno, i quali a tenore della Legge 13. Vendemmiale anno quinto chiesero il Mola in loro Preposto, ed invece ha voluto di suo capriccio sostenere il Cittadino Zambellini;
Considerando, che Giannantonio Vescovo di Lodi con incredibile pervicacia è incorreggibile e recidivo, avendo anche sotto il giorno 3. Nevoso anno sesto contravvenuto agli ordini generali speditigli dal Governo in data de' 30. Frimajo anno sesto, promovendo al Suddiaconato il Cittadino Sebastiano Gropelli.
Considerando, che Giannantonio Vescovo di Lodi ha date prove non equivoche del suo incivismo;
Considerando, che la Costituzione prevedendo il caso presente abilita il Poter Esecutivo a provvedervi coll' articolo 355.,

Il Direttorio Esecutivo Determina:

1. Giannantonio Beretta Vescovo di Lodi ha demeritata la confidenza del Governo, ed in conseguenza gli resta impedito l' esercizio delle sue funzioni di Culto.
2. Il Commissario del Poter Esecutivo presso l' Amministrazione Centrale del Dipartimento dell' Adda è incaricato dell' esecuzione del presente ordine.
3. L' Amministrazione Centrale del Dipartimento dell' Adda è incaricato d' andare al possesso immediatamente, e di amministrare intanto i Beni addetti al Vescovado a norma dell' articolo II. della Legge 13. Vendemmiale.
4. Il Commissario del Poter Esecutivo, le Amministrazioni Centrale, e Municipale, l' Ispettore di Polizia Generale dell' Adda sono incaricati di invigilare nelle rispettive loro ispezioni, perchè i Ministri del Culto in quel Dipartimento non deviino i Cittadini con superstiziose massime dall' amore, e dall'attaccamento da essi dovuto alla Repubblica.

La presente determinazione sarà stampata.
Per spedizione conforme il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Savoldi.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Affinchè il Popolo abbia ad essere continuamente informato dei sentimenti, e delle operazioni de' suoi Rappresentanti, e delle cause, e ragioni per le quali emanano le Leggi, il Corpo Legislativo ha determinato, come da suo Atto de' 18. Termidoro p. p., che il Redattore del Gran Consiglio, e il Processo Verbale del Consiglio de' Seniori, che si stampano dalla Tipografia Nazionale siano dalla medesima venduti per conto della Nazione a modico prezzo, onde così renderne più facile la diramazione in tutta la Repubblica senza troppo grave discapito della Nazione stessa.

La stampa dei suddetti Atti del Corpo Legislativo viene eseguita periodicamente di giorno in giorno. La distribuzione si fa dalla Bottega della Tipografia Nazionale.

Il prezzo per le associazioni è stabilito in scudi dodici di Milano pel Redattore, e in scudi otto parimenti di Milano pel Processo Verbale per un anno. Il pagamento dovrà farsi anticipatamente di tremestre in tremestre in quattro eguali rate. La Tipografia riceverà le associazioni, e i pagamenti, e rilascierà i fogli anche giornalmente.

La Tipografia s' incarica della spedizione dei fogli Comuni Centrali, e si pagherà da

da chi andrà a levarli all' Ufficio di Posta delle Lettere un mezzo soldo di Milano per ciascun foglio nell' atto di riceverli.

Chi presenterà dieci associazioni avrà una copia di più gratuitamente, e così due copie se presenterà venti associazioni.

Le nuove associazioni ai suddivisati prezzi avranno effetto col principio dell'anno VII.; chi però bramasse di avere anche li Redattori, e Processi Verbali dal primo Piovoso p. p. a tutto l'anno VI., gli saranno somministrati in regola dei prezzi di sopra indicati.

Il Direttorio Esecutivo in esecuzione del succitato Atto Legislativo ha ordinata la pubblicazione di queste discipline.

Milano dal Palazzo Marini il giorno primo Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Ministro di Finanza Generale Firm. Felici. Sott. Soldini primo Seg. Generale.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 1. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 29. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando la necessità di riformare alcuni articoli delle Leggi organiche, e di prescrivere alcune norme per la più pronta, e retta amministrazione della giustizia,

Dichiarata l'urgenza sul motivo della imminente attivazione delle Leggi organiche; — Risolve:

1. I. Giudici di Pace, i loro Cancellieri, ed Uscieri risiedono nelle Comuni fissate dalla Legge in Capi-Luochi de' rispettivi Circondarj.
2. Gli Assessori intervengono alle Sessioni dei rispettivi Giudici di Pace in tutte le giornate fissate per le udienze degli affari contenziosi, e per la spedizione delle cause civili. Si prestano anche ad ogni straordinario invito de' medesimi Giudici.
3. Ogni Giudice di Pace ha due Assessori.
4. Nei Circondarj de' Giudici di Pace, ove risiedono Tribunali Correzionali, i due Assessori del Giudice di Pace si prestano simultaneamente alle occorrenze di questi Tribunali, e de' Giudici di Pace, a cui appartengono.
5. Nelle Comuni di residenza de' Tribunali Correzionali, ove esistono più Giudici di pace, gli Assessori si prestano per turno ogni due mesi alle occorrenze de' detti Tribunali.
6. Il giuramento in tutti i casi ne' quali ha luogo in giudizio si pronuncia colla seguente forma — *Io N. N. giuro di dire la verità, di nulla tacere di quello che sò sopra gli oggetti della mia deposizione.* Nel pronunciarlo, quegli che giura, tiene la mano destra sulla Costituzione. Il Forestiere nel pronunciare il giuramento tiene la mano destra alzata. Qualunque altra forma di giuramento è abolita.
7. Le legalizzazioni degli atti, e dei certificati di sopravvivenza sono rilasciati provvisoriamente dalle Municipalità delle Comuni, nelle quali gli atti sono stati fatti, ed ove esistono le persone sopravviventi.
8. E' sospesa la nomina dei Commissarj di Polizia voluti dalle Leggi organiche. Le funzioni dalle dette Leggi attribuite ai detti Commissarj, sono disimpegnate dagli Agenti Municipali nelle piccole Comuni, e nelle grandi da uno degli Ufficiali Municipali da destinarsi dalle rispettive Municipalità.
9. Le decisioni de' Corpi de' Giurati di giudizio sopra ciascheduna delle questioni loro proposte si formano col concorso di cinque voti a favore dell'accusato, e contro di lui col concorso di otto voti. Con questa variazione ha luogo a favore dell'accusato il cumulo de' voti portato dalle Leggi organiche ai §§. 470. 471. 472. 473. 474. e 475.
10. Le prescrizioni delle Leggi precedenti nelle parti che non convengono colla presente, sono abolite.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Vicini Presidente — Cadice — C. Mocini Segretarj.

Seduta del giorno 1. Fruttidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.

Fontana Presidente — Rossi — Ambrosioni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 2. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile

LEGGE del giorno 2. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 27. Termidoro anno VI. Repubblicano ha riconosciuto l' urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella seduta del giorno 26. Termidoro suddetto.

Considerando, che per l' articolo 14. della Legge 16. Pratile si debbono fissare dalla Legge le norme regolatrici delle mercedi, che si potranno esigere per alcuni atti dagli Ufficiali subalterni del Potere Giudiziario;

Dichiarata l' urgenza sul motivo, che all' imminente attivazione del Potere Giudiziario non deve mancare una così necessaria provvidenza, Risolve:

I. Cominciando dal giorno, in cui sarà attivato il Potere Giudiziario, non si potranno esigere dai Cancellieri, e dagli altri Ufficiali de' Tribunali Civili, e dei Giudici di Pace per mercede di atti giudiziali, tasse, o propine, fuori di quelle che restano fissate, e regolate nella presente Tariffa.

II. Queste tasse dovranno pagarsi da ciascheduna delle parti, dalle quali verrà presentato l' atto o ad istanza, o per interesse delle quali sarà seguita, o dovrà seguire la spedizione, l' ordine, l' intimazione, l' esecuzione o qualunque altra provvisione, o atto soggetto a pagamento di tassa, salvo il diritto di rimborso quando abbia luogo a termine delle Leggi.

III. Le tasse si esigono nelle cause civili dai Cancellieri, dagli Attuarj, e rispettivamente dagli Uscieri, per proprio conto. Qualunque arbitrio in tale esazione è punito colla destituzione, e colla pena di furto.

IV. Tariffa delle mercedi, o tasse competenti ai Cancellieri, ed Attuari de' Giudici di Pace.

Tutti gli atti che risguardano la pura, e semplice conciliazione sono gratuiti. Di questi atti però si pagherà dalle parti la sola scritturazione secondo il prescritto al §. 2. dell' Art. IX. della presente Legge.

V. Negli affari contenziosi.

1. Pel registro delle prime comparse fia degli Attori, che de' Rei convenuti per atto tanto verbali, che in iscritto . . . . . Lir. —. 4. —

2. Pel registro delle successive comparse delle parti di qualunque sorta „ —. 3. —

3. Per ogni lettera requisitoriale, o relatoria . . . . . „ —. 6. —

4 Per ogni Cedola di citazione, o notificazione, precetto, o editto di qualunque sorta . . . . . „ —. 6. —

5. Per l' assistenza ad ogni sessione, o contraddittorio delle parti avanti il Giudice, e per la redazione delle deduzioni rispettive . . . . . „ — 12. —

6 Per l' esame di cadaun testimonio . . . . . „ —. 10. —

7. Per la inrotulazione, e trasmissione degli atti ad altri Tribunali, oltre il deposito delle spese necessarie per le trasmissioni . . . . . „ 1. —. —

8. Per ogni atto di apposizione, o rimozione di sigilli . . . . . „ —. 9. —

9. Per ogni cedola importante mandato di requisito, o di qualunque altra esecuzione si personale, che reale . . . . . „ —. 8. —

10 Per ogni giuramento deferito alle parti . . . . . „ —. 12. —

11. Per ogni attestato in forma autentica, e per la legalizzazione giudiziale di cadaun documento . . . . . „ —. 5. —

VI. Negli affari contenziosi le soprascritte tasse si esigono per soli due terzi, quando l' oggetto in contestazione non eccede le lir. 150.

VII. Negli affari di giurisdizione volontaria.

1. Per registro d' ogni comparsa delle parti fia verbale, fia in iscritto „ —. 3. —

2. Per ogni cedola di citazione, precetto, notificazione, o editto di qualunque sorta . . . . . „ —. 3. —

3 Per l' assistenza ad ogni operazione de' Tribunali di famiglia . . . „ —. 18. —

VIII. Tariffa delle mercedi competenti ai Cancellieri, ed Attuari de' Tribunali Dipartimentali, e delle sezioni de' Giudici Civili.

Nelle cause il di cui merito eccede lir. 1200., compete a questi Cancellieri il doppio delle mercedi fissate ai Cancellieri dei Giudici di Pace per gli atti accennati sotto l' Articolo V. Nelle cause il di cui merito non eccede le lir. 1200. inclusivamente, sono dovuti ai Cancellieri ed Attuari de' Tribunali Dipartimentali, e delle Sezioni de' Giudici civili soli due terzi delle mercedi loro assegnate per le altre cause.

IX. Tariffa delle mercedi competenti tanto ai Cancellieri, ed Attuarj de' Giudici di Pace, che a quelli de' Tribunali Dipartimentali, e delle Sezioni de' Giudici Civili.

1. Oltre le tasse fissate negli antecedenti paragrafi è dovuta ai Cancellieri, ed Attuari per la scrittura degli atti di qualunque sorta la mercede prescritta per le copie nel seguente paragrafo.

2. Per le copie degli atti che occorrono alle parti sono dovute per ogni pagina di trenta linee composta almeno di quaranta caratteri per cadauna „ 1. 10. —

3. Per l' assistenza a subasta di effetti stabili, quando non segua deliberazione . . . . . „ 1. 10.

Digitized by Google

4. Seguendo la deliberazione . . . . . „ 3. —. –

5. Per l' assistenza a subaste e deliberazioni di mobili il mezzo per cento sul ricavato, purchè la tassa non ecceda mai le lire tre per cadauna giorno che s' impieghi nella subasta.

6. Occorrendo ai Cancellieri ed Attuarj portarsi fuori de' luoghi di loro residenza al di là di due miglia in adempimento d' incumbenze de' rispettivi loro uffizj, conseguiscono in ragione di giornata . . . . . „ 3. —. –

7. Stanno poi a carico delle parti le spese di vetture e di cibaria, qualora però queste non si volessero somministrare dalle parti, competono per titolo di cibaria agli Attuari, e Cancellieri lir. 3. per cadauna giornata, che occorra d' impiegarsi, e per le vetture soldi 15. al miglio sì nell' andare, che nel ritorno.

8. Le cibarie, e le spese di vettura, o il loro equivalente come sopra competono in questi casi anche ai Giudici Civili, ai Giudici di Pace, ed ai loro Assessori.

9. Per gli accessi de' Cancellieri, e degli Attuarj nei luoghi esistenti entro due miglia dalla residenza del Tribunale . . . . . „ 1. 15. –

10. Per formazione d' inventarj, e per assistenza, stime, e simili, oltre la mercede delle scritture in ragione di copia, ed oltre le mercedi di Diaria quando abbian luogo come ne' precedenti paragrafi . . . . . „ 3. —. –

11. In tutti i casi resterà sempre a carico delle parti la spesa della carta bollata.

12. Per la custodia de' giudiziali depositi di denari, effetti preziosi, vaglia libri ai presentatori, e cambiali, che dovranno effettuarsi presso i soli Cancellieri de' Tribunali qualunque le cause si agitino presso altri Attuari e de' quali essi Cancellieri dovranno essere risponsabili, è dovuto un quarto per cento sul valore degli effetti depositari, ma questa tassa non dovrà mai eccedere le lire 20.

X. Tariffa delle mercedi competenti agli Uscieri de' Tribunali Civili, delle Sezioni de' Giudici Civili, e de' Giudici di Pace negli affari civili.

1. Per l' intimazione, o affissione di qualunque cedola di citazione, precetto, notificazione, avviso, e simili, qualunque sia la distanza dal luogo delle rispettive residenze de' Tribunali . . . . . „ —. 6. –

2. Per qualunque sequestro, o altra esecuzione reale, e per qualunque assistenza ad atti giudiziarj come sopra . . . . . „ — 10. –

3. Occorrendo farsi dagli Uscieri, e loro commessi inventarj, e note di mobili, conseguiscono per la scrittura le mercedi tassate per le copie degli atti all' art. IX. n. 2.

4. Per le subaste degli effetti stabili quando non segua la deliberazione . . . . . „ —. 15. –

5 Seguendo la deliberazione . . . . . „ 1. 10. –

6. Per le subaste de' mobili, il quarto dell' uno per cento sul ricavato, purchè la tassa non ecceda mai lir. 2. per cadauna giornata che s' impieghi nella subasta.

XI. Tasse competenti agli Arbitri, agli Attuari ed agli Uscieri nelle cause di compromesso.

1. Nei giudizj di compromesso sono dovute agli Attuari le tasse stabilite pei Cancellieri, ed Attuari de' Tribunali Dipartimentali.

2. Le intimazioni, ed altre esecuzioni in questi giudizj si fanno dagli Uscieri de' Giudici di Pace, nei Circondarj de' quali si agitano i compromessi; anche in questi casi competono agli Uscieri le tasse stabilite ai §§. dell' Art. X.

3. A cadauno degli Arbitri, che non siano Giudici di Pace, appartiene per la prolazione del lodo l' onorario nella ragione di un mezzo per cento sul valore dell' oggetto caduto in contestazione. Tale onorario non dovrà mai eccedere le lir. 100, qualunque sia il merito della vertenza.

XII. Disposizioni relative ai Giudizj, Criminali, e Correzionali.

1. Non è dovuta alcuna tassa o mercede ai Cancellieri, ed agli altri Ufficiali subalterni de' Tribunali nelle Cause Criminali, e Correzionali. La esazione di qualunque tassa per questi oggetti è punita colla destituzione, e colla pena di furto.

2. Potranno soltanto i Cancellieri esigere per le copie degli Atti Criminali, e Correzionali, che si addimandino dalle parti, le mercedi fissate all' art. IX. §. 2. della presente tassa da applicarsi per una metà agli Scrittori, e per l' altra alla Nazione.

3. Per gli accessi giudiziali, che per affari criminali e correzionali occorrono farsi in luoghi esistenti al di là delle due miglia dal luogo della rispettiva loro residenza, competono ai Giudici, ed ai Cancellieri per titolo di cibarie, e spese di viaggio le tasse stabilite all' art. IX. §§. 6. e 7. della presente Legge.

4. Que-

4. Queſte taſſe ſi corriſpondono ai Giudici, ed ai Cancellieri dalla Nazione col diritto di eſſerne reintegrata, come al §. 16. della Legge 16. Pratile.

XIII. Le domande pel conleguimento delle dette taſſe nelle cauſe civili, e correzionali (e di qualunque altra ſomma ſi renda neceſſaria per la regolare Amminiſtrazione della Giuſtizia) ſi dirigono dai Giudici di Pace, e dai Preſidenti dei Tribunali, al Commiſſario del Potere Eſecutivo preſſo il Tribunale Dipartimentale, che verificatane la neceſſità, ne ordina all' Amminiſtrazione Centrale il pagamento.

XIV. Nei caſi ne' quali competa alla Nazione il diritto di eſſere rimborſata di dette ſomme dai condannati, il Commiſſario del Potere Eſecutivo preſſo il Tribunale Dipartimentale ſotto la ſua reſponſabilità è incaricato a ripetere dai condannati ſteſſi il rimborſo, che dovrà verſarſi nella Caſſa dell' Amminiſtrazione Dipartimentale.

XV. Le perſone che con atteſtati delle riſpettive Municipalità giuſtifichino di eſſere miſerabili, ſono del tutto eſenti dalle taſſe preſcritte dalla preſente Legge. I Cancellieri, gli Attuari, gli Uſcieri, ed i Commeſſi devono preſtarſi gratuitamente alla formazione, e riſpettivamente all' eſecuzione degli atti di qualunque ſorta, che occorrano alle medeſime.

XVI. Le Municipalità non rilaſciano certificati di miſerabilità, che alle perſone realmente tali. Diverſamente gl' individui di eſſe Municipalità, che gli hanno firmati, ſono tenuti del proprio tanto al pagamento delle taſſe nelle cauſe civili ai Cancellieri, e loro ſubalterni, quanto al rimborſo delle ſomme pagate dalla Nazione nelle cauſe criminali, e correzionali.

XVII. I Commiſſarj del Potere Eſecutivo preſſo i Tribunali Dipartimentali invigilano ſopra i Cancellieri, ed altri Uffiziali, e denunziano ai Tribunali qualunque eccelſo venga dai medeſimi commeſſo nella eſazione delle taſſe.

XVIII. La preſente Legge deve ſempre rimanere eſpoſta al Pubblico nelle Cancellerie di tutti i Tribunali.

XIX. Le preſcrizioni delle Leggi organiche nelle parti che non convengono colla preſente Legge, ſono abrogate.

La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.

Segnat. Vicini Preſidente = Cadice — Mocini Segretarj.

Seduta del giorno 2 Fruttidoro Anno VI. Repubblicano -- Il Conſiglio de'Seniori Approva.

Strigelli Preſidente = Maeſtri = Ongaroni Segretarj.

Il Direttorio Eſecutivo ordina che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita. -- Li 3. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Firm Savoldi Preſidente = Sotr. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia. Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Legge del giorno 3. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.

Il Gran Conſiglio nella Seduta del giorno 1 Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Conſiderando, che gli infraſcritti comuni del Dipartimento del Ticino hanno ſtimandato d'eſſere uniti ad altri maggiori più vicini, e più comodi;

Conſiderando, che l'unione di piccioli Comuni è utiliſſima ai Comuni medeſimi per la minorazione delle ſpeſe comunali:

Dichiarata l'urgenza ſul motivo, che è imminente l'attivazione delle Municipalità di quel Dipartimento, — Riſolve.

I. Le Comuni di Mulinazzo, S. Soffia, e S. Vareſe ſono unite alla Comune di Torre d'Iſola.

II. Le Comuni di Camairano, e Ponte Carate ſono unite alla Comune di S. Geneſio.

III. La Comune di Cantugno è unita a quella di Mirabello.

IV. Le Comuni di Caſſina de' Serigari, Villalunga, e Montebello ſono unite alla Comune di Caſſina Calderari.

V. Le Comuni di Miſano, e Settimo ſono unite a quella di Bornaſco.

VI. Le Comuni di Gualterzano, e Corbeſate ſono unite alla Comune di Lardirago.

VII. La Comune di Botterone è unita a quella di Chignolo.

VIII. La Comune di Mezzano Parpaneſe è unita alla Comune di Pieve Porto Morone.

IX. Le Comuni di Speſſetta Babbiani, e Speſſetta Speciani ſono unite alla Comune di Speſſa.

X. La Comune di Origioſo è unita a quella di Velleggio.

XI. La Comune di Soncino è unita a quella di Rognano.

XII. La Comune di Cavagnera è unita a quella di Mandrino.

XIII. Le Comuni di Villarzino, Mangialupo, S. Zeno e Foppa ſono unite alla Co-

Digitized by Google

Comune di Gognano, che si stacca dal Dipartimento dell'Adda, e si unisce al Dipartimento del Ticino.

XIV. E' derogato a qualunque Legge in tutto ciò che è contrario alla presente.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Perseguiti Presidente — Bertanza — Mocini Segretarj.

Seduta del giorno 3. Fruttidoro suddetto — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Strigelli Presidente — Maestri — Ongaroni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita. — Li 3. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Atto Legislativo del giorno 3. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l' urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 8. Messidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che il contratto tra la Repubblica Cisalpina, ed il Cittadino Ercole Salis Tagstein enunciato dal Direttorio Esecutivo nel suo Messaggio del 5. Messidoro corrente è conforme ai principj della giustizia.

Dichiarata l' urgenza sul motivo di non ritardare l' indennizzazione al suddetto Salis Tagstein per i Beni distratti, ed un equivalente in tanti Beni Nazionali per quelli che tuttora sussistono; — Risolve:

I. Resta autorizzato il Direttorio Esecutivo a stipulare un contratto di permuta col Cittadino Ercole Salis Tagstein previa la sola stima, e senza subasta in quel modo, che crederà più conveniente all' utilità della Repubb., ed al credito Nazionale.

II. Il Direttorio Esecutivo, consumato il contratto, renderà informato il Corpo Legislativo di quanto avrà operato.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Alborghetti Presidente — Valsecchi— B. Ambrosioni Segretarj.

Seduta del giorno 3. Fruttidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.

Strigelli Presidente — Ongaroni — Maestri Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Li 3. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Legge del giorno 3. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 2. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando che dall' attivazione del Potere Giudiziario Costituzionale non solo dipende il sollievo, e la contentezza del Popolo per la facile, e pronta amministrazione della giustizia; ma ben anche un considerevole risparmio al Tesoro Nazionale.

Considerando che mentre molti Giudizi provvisorj percepiscono un salario esorbitante, altri o lo conseguiscono troppo tenue, o ne sono affatto privi, locchè ripugna alle massime della democratica eguaglianza, ed alla giustizia Repubblicana,

Dichiarata l' urgenza sugli preaccennati motivi; — Risolve:

Il Potere giudiziario Costituzionale è posto nella sua piena attività in tutta la Repubblica per il giorno primo Vendemmiale del prossimo Anno VII. Repubblicano.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Perseguiti Presidente — Bertanza — Sabatti Segretarj.

Seduta del giorno 3. Fruttidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Strigelli Presidente — Maestri — Ongaroni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 3. Fruttidoro anno VI. Repubb.

Firm. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

 Bellerio Segretario.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

LEGGE del giorno 3. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 29. Termidoro anno VI. Repubb. ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 28. Termidoro suddetto.

Considerando che è di estrema importanza determinare i Circondarj de' Tribunali Correzionali per l'attivazione del Potere Giudiziario Costituzionale:

Dichiarata l'urgenza sopra il precedente motivo, — Risolve:

I Circondarj de' Tribunali di Pace assegnati a ciascun Tribunale Correzionale sono i seguenti:

Dipartimenti	Luoghi di Residenza	Circondarj
Adda	Lodi	1.2.3.4.5.
	Crema	7.8.
	Triviglio	6.
Adda ed Olio	Breno	8.9.10.11.
	Tirano	4.5.6.
	Morbegno	1.2.3.
	Bormio	7.
Alta Padusa	Cento	1.2.3.4.5.
Alto Pò	Cremona	1.2.7.8.
	Casal Maggiore	3.4.5.6.
	Soresina	9.10.11.
Alpi Apuane	Massa	1.2.
	Castelnovo	3.4.5.
	Fosdinovo	6.7.8.
Basso Pò	Ferrara	1.2.7.6.7.8.9. più il Comune di Burana.
		Dal nono si stacca il Distretto del Basso Volano.
	Comacchio	10.11. più il Distretto del Basso Volano.
	Trecenta	4.5. meno il Comune di Burana.
Crostolo	Reggio	1.3.5.6.7.8.9.11.
	Castelnovo ne' Monti	10.12.13.
	Gonzaga	2.4.
Benaco	Castiglione	3.4.8.
	Salò	1.2.
	Villafranca	5.6.7.
Lamone	Faenza	5.6.7.8.9.10.11.12.
	Ravenna	1.
	Lugo	2.3.4.
Lario	Menaggio	3.4.5.
	Chiavenna	1.2.
	Como	6.7.8.9.10.
Mella	Brescia	1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.
	Gardone	6. 13.14.
	Vestone	5.
Mincio	Mantova	1.2.3.
	Ostiglia	6.7.
	Isola della Scala	3.4.
Montagna	Lecco	1.2.3.5.
	Asso	4.6.
	Vimercate	7.8.
Olona	Milano	1.2.
	Milano	3.4.7.
	Monza	5.6.
Panaro	Modena	1.5.6.7.8.15.
	Mirandola	2.3.4.
	Paullo	9.10.11.12.13.14.
Reno	Bologna	1.2.3.4.8.10.
	Medicina	5.6.7.
	Vergato	9.11.
	Lojano	12.13.
Serio	Bergamo	1.2.3.4.5.6.10.14.15.16.
	Clusone	11.12.13.
	Piazza	7.8.9.
Ticino	Pavia	3.4.7.
	S. Colombano	5.6.
	Abbiategrasso	1.2.
Rubicone	Rimini	1.2.3.4.5.6.7.9.
	Pesaro	13.
	Cesena	8.10.11.12.
Verbano	Varese	3.
	Luino	1.2.
	Gallarate	4.6.7.8.9.

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Vicini Presidente — P. A. Calvi — Bertanza Segretarj.

Seduta del giorno 3. Fruttidoro anno VI. Repubb. — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Strigelli Presidente — Maestri Segretario — Ongaroni Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 4. Fruttidoro Anno VI. Repubblica no

Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Proclama appoggiato alla Legge 8. Termidoro.

E' *giunto a notizia del Direttorio Esecutivo, come non ostante il disposto dall' Articolo I., e II. Tit. I. della Legge 8. Termidoro seguono introduzioni di Bro[illegible], ed altri*

Digitized by Google

tri animali d'unghia fessa procedenti da' Paesi Esteri infetti, o sospetti di Epizoozia parte sotto pretesto d'attiraglio, e parte per asserita ignoranza della Legge. Potendo forse nascere dubbio sulla procedura da tenersi contro questi contravventori, ha egli provvisoriamente dichiarato che debba contro di essi aver luogo la pena di otto mesi di carcere comminata nell' Articolo 2. Titolo V. della suddetta Legge, altre, al ritenersi per cadute in commesso le bestie introdotte, delle quali poi se ne disporrà disporra come sarà riconosciuto del caso.

Milano 3. Fruttidoro Anno IV. Repubblicano.

Il Ministro dell' Interno. Firmat. Guicciardi. *Sott. Zuccoli Capo Sezione.*

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Milano 3. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano. — CIRCOLARE

La Delegazione per il Censo — Al Cittadino Cancelliere del Distretto

Dietro la sentenza favorevole del Tribunale di prima istanza riportata dal Cittadino Milesi nella causa da esso promossa per il conseguimento degli interessi delle Sovvenzioni fatte sotto il passato Governo alle Comunità della Pieve di Missaglia onde abilitarle a sostenere i noti impresitti forzati, consultato da quest' Ufizio il Ministro degli Affari Interni per sentire come si dovea dar passo alle istanze qui pervenute da diversi Creditori di eguale natura e per lo stesso oggetto di quello del Milesi, e se per simili pagamenti poteva servire la sovrimposta dei d. 4. permessa dalla Legge 29 Messidoro p. p., con Decreto 28. Termidoro successivo n. 6601. è stato dal medesimo dichiarato, che siccome a' termini de' Decreti già precorsi per parte del suo Ministero di concerto con quello di Giustizia, e col Direttorio Esecutivo nessuna parte passiva devono avere in questi affari le Comunità come tali, ed intanto si lascia luogo all'esercizio delle azioni nanti il Potere Giudiziario, in quanto che si ritiene che l' azione sia individuale, e personale verso i singoli Comunisti, ossia Censiti, così che non può entrar in simili istanze alcuna ingerenza nè del detto suo Ministero, nè della Delegazione del Censo.

Mi faccio carico pertanto di comunicarvi colla presente Circolare, Cittadino Cancelliere, siffatta dichiarazione perchè si serva di regola o vi vengono fatte delle domande in proposito; o abbiate perciò già inoltrate a quest' Ufficio delle rimostranze.

Salute, e Fratellanza

Firmat. Cusani Delegato. *Sott. Zopis.*

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Milano 3. Fruttidoro anno VI. Repubblicano. — CIRCOLARE

Il Ministro degli Affari interni al Commissario del Potere Esecutivo del Dipartimento

Cittadino Commissario, considerando che in varj Luoghi sono nati dei dubbj sull' esecuzione dei §. 8. 9 della Legge 15. Messidoro p. p., e che in altri senza avvertire il fine espresto dalla stessa Legge si è creduto di dover conservare indistintamente tutti i generi, ed effetti mobili delle soppresse corporazioni, compresi anche i commestibili, o le altre derrate soggette a deterioramento, o corruzione.

Considerando che lo scopo della Legge si è di conservare que' mobili soltanto delle soppresse corporazioni, che possono essere opportuni per provvedere i pubblici ufficj delle Autorità Costituite, ad oggetto di non aggravare di ulteriore spesa la Nazione per detti articoli a tenore del conchiuso del Direttorio Esecutivo: si determina

1. *Gli articoli 8. 9. della citata Legge 15. Messidoro sono eseguiti rispetto a que' Mobili atti agli usi dei pubblici Ufficj, e delle residenze delle Autorità Costituite.*
2. *Tutti gli altri mobili delle Corporazioni soppresse o da sopprimersi, che si riconoscono inopportuni all'uopo suddetto dovranno bensì inventariarsi ne' soliti modi regolari, ma si passeranno agli Agenti de' beni nazionali, perchè ne procurino nelle forme portate dalle vigenti discipline la vendita a profitto della Nazione, riservati soltanto i libri, ed i monumenti preziosi di belle arti.*
3. *I Commissarj del Potere Esecutivo ne' singoli Dipartimenti sono incaricati di rendere inteso chi conviene di queste dichiarazioni per la corrispondente esecuzione.*

Salute, e Fratellanza.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Milano 4. Fruttidoro anno VI. Repubblicano. — CIRCOLARE

Il Ministro degli affari Interni — Al Commissario del Potere Esecutivo del Dipar[illegible]

Cittadino Commissario. Per il primo giorno Vendemmiale dell' anno 7. [illegible]

Digitized by Google

pubblicano deve essere attivato in tutta la Repubblica il Poter Giudiziario nelle forme costituzionali. Al Direttorio Esecutivo preme che nel più breve spazio di tempo gli venga presentato il progetto de' Locali finora allestiti al premesso effetto, e v'invita a dare gli ordini necessarj perchè vengono pure sollecitamente preparati in que' Luoghi ove essi mancassero.

Quindi in adempimeto de' superiori ordini v'invito, Cittadino Commissario, a dare le più efficaci disposizioni anche in via provvisoria, affinchè non manchi in alcun luogo quel Locale, che può essere necessario per l'esecuzione del nuovo metodo giudiziario.

Frattanto a posta corrente avendo una dettagliata vostra informazione sull'operato da codesta Amministrazione Centrale, e sul quantitativo de' Locali, che rimangono ancora da allestire per l'uso indicato invitandovi nell'istesso tempo a far sentire all'Amministrazione la necessità di non trascurare la pronta esecuzione di un oggetto tanto interessante. Salute, e fratellanza.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 4. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE

Il Ministro degli affari Interni — All'Amministrazione Centrale del Dipartimento

Vi prevengo Cittadini Amministratori, che per il primo giorno di Vendemmiale dell'anno 7.mo Repubblicano devono essere disposti tutti i Locali per i Tribunali Costituzionali, e Giudici di pace dovendosi per tal giorno mettere in piena attività il Potere Giudiziario.

Quindi per non ritardare la disposizione di tali Locali, v'invito a far in modo, che almeno provisoriamente non manchi in ciascun Circondario quel Locale, che necessita per l'esecuzione del nuovo metodo giudiziario rivalendovi dei Locali delle Corporazioni, Confraternite soppresse, e loro Chiese, e vi abilito altresì a fornire i rispettivi locali de' necessarj mobili, servendovi di quelli delle soppresse Corporazioni religiose di concerto coll'Agente de'Beni Nazionali.

Attendo con sollecitudine il risultato delle vostre operazioni, e la nota si dei Locali attivati, come di quelli che potessero mancare. Salute, e fratellanza.

Repubblica Cisalpina — Milano 4. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.
Il Ministro della Guerra. — Al ....

La Legge 7. Termidoro, come pure l'antecedente de' 5. Fiorile, relative all'amnistia ai Disertori, essendo soltanto estensibili a coloro, che hanno disertato dalla truppa precedentemente alla pubblicazione di dette Leggi, e non a quelli, che disertano durante l'intervallo dell'amnistia, esige, Cittadino, tutta la vostra vigilanza, onde costoro, che si abusano dell'indulgenza delle Leggi sieno, per quanto è possibile, scoperti, arrestati, e tradotti al Consiglio di Guerra, ove non ubbidissero all'ordine di raggiungere il Corpo entro lo spazio di otto giorni che voi dovrete loro intimare. Io so, Cittadino, che all'occorrenza de movimenti delle truppe accadono continuamente diserzioni: so che devono trovarsi di tali disertori in codesto Dipartimento: e sebbene gli amnistiati abbiano sei decadi di tempo cominciando dal 7. Termidoro in avanti per rettirarsi al loro posto tuttavia devono questi essere invigilati e ricevere la suddetta intimazione di rendersi al loro Corpo, e se non ubbidiscono devono essere arrestati, e tradotti al Consiglio di Guerra, che giudicherà, se siano, o nò nel caso di godere dell'amnistia, fermo sempre stante l'ordine de' 14. Termidoro dato ai Comandanti de' Corpi di comunicare la lista dei disertori alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali, onde dal canto loro diano mano col mezzo delle Municipalità all'arresto de'disertori. Vi prevengo, Cittadino, che se dal canto vostro vi farà trascuratezza nell'eseguire siffatti ordini, ve ne terrò personalmente responsale, e ne saranno responsali anche le Amministrazioni Dipartimentali e Municipali se ricuseranno di prestarsi con efficacia a tali ricerche, ed arresti. Lo stato nominativo de'disertori deve però essere mandato mensualmente dai Comandanti de'Corpi non solo alle Amministrazioni suddette, ma eziandio a me, unitamente alla nota degli effetti trasportati, avvertendomi poi della spedizione fatta alle Amministrazioni. Tale stato deve essere anche trasmesso al Consiglio di Guerra ogni mese, affinchè i contumaci che venissero tradotti innanzi a lui sieno conosciuti, e condannati a norma delle Legge.

Raccomando, in somma, ed ordino a ciascheduno, che esercita Autorità Militare

re di impiegare tutti i possibili mezzi per l'arresto de' disertori, e loro trasmissione ai Corpi, o ai Consiglj di Guerra secondo il caso, non avuto riguardo a pretesti, ed osservando i metodi stabiliti, e gli ordini replicatamente diramati in questo proposito, e ciò sotto la rispettiva responsabilità.

Il Ministro della Guerra — Firmat Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

In esecuzione della Legge sul Clero de' Comitati Riuniti 13. Vendemmiatore anno VI., e del Proclama 7. Frimale pure anno VI. del Direttorio Esecutivo l'Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona rende pubblica col Presente l' elezione del Parroco di Santa Maria alla Porta di questa Comune seguita nelle forme prescritte dalla motivata Legge, e successivo Proclama del Direttorio Esecutivo la mattina del giorno 20. Messidoro prossimo scorso nella persona del Cittadino Egidio Annone già Coadjutore nella stessa Chiesa Parrocchiale.

Dall' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona 4. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano (21. Agosto 1798. V. S.)

Firm. Perabò Presidente — Soncino Amministratore — Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano 5. Fruttidoro Anno sesto Repubblicano. — AVVISO.

Intento il Direttorio Esecutivo ad incoraggire con tutti i mezzi posti alla sua disposizione le Arti, e Manifatture ha fatto costruire da un valente Artefice una Macchina da filare Cottone, che coll' assistenza di una sola donna svolge ottanta fili alla volta a tutti quei diversi gradi di finezza, che si desiderano. Essa è assai conosciuta nelle Fabbriche d' Inghilterra, e di Francia da dove ne è stato asportato il disegno, ed avvene anche in qualche Fabbrica in questa Comune, inferiore però di perfezione, e di grandezza alla sudescritta, ma per principj d'un vile egoismo tenuta sempre nascosta, per cui essa è per conseguenza incognita a tutta la Cisalpina. Desideroso perciò il predetto Direttorio di farne un uso, che possa conciliare il vantaggio del Particolare con quello della Nazione, secondando il progetto di questo Ministero ha risolto di dar la predetta Macchina gratuitamente in proprietà a chi presenterà un progetto d'un miglior uso della medesima coll' erezione, ed ampliazione d'una tal Fabbrica, e simili, a condizione però di lasciarla vedere, e ricopiarne anche il disegno a chiunque lo desideratse, e di ritenere al suo servizio la moglie del suddetto Artefice, che ha già travagliato simili Macchine in Francia di cui è nativa, e che possiede il segreto di preparare detto cottone per la filatura.

Chiunque perciò aspirasse ad avere in proprietà questa Macchina è invitato a presentare a questo Ministero il suo progetto entro quattro Decadi da contarsi dalla data del presente, prevedendo chiunque desiderasse in questo frattempo di vederla di dirigersi al sottoscritto Capo Sezione o suo Aggiunto che restano abilitati a mostragliela.

Il Ministro dell'Interno Firm. Guicciardi — Sott. Zuccoli Capo-Sezione.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 5. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 29. Termidoro anno VI. Repubb. ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 29. Termidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che la Legge 16 Pratile anno VI. in quella parte che risguarda il soldo destinato alle Autorità Giudiziare, ed ai loro subalterni, merita alcune riforme economiche fondate sulla porporzione delle circostanze di fatica, e di località de' rispettivi impiegati:

Dicharata l'urgenza sul motivo dell' imminente attivazione del Potere Giudiziario,

RISOLVE:

1. Ai Giudici di Pace resta fissato l'annuo soldo colla seguente porporzione de' rispettivi Circondarj
2. Nei Circondarj di una popolazione minore di otto mila abitanti . . lir. 1800.
3. Nei Circondarj di una popolazione dagli 8m. ai 12m. abitanti . . . . » 1950.
4. Nei Circondarj di una popolazione dai 12m. ai 16m. abitanti . . . . » 2100.
5. Nei Circondarj di una popolazione dai 16m. ai 20m. abitanti . . . . » 2350.
6. Nei Circondarj di una popolazione superiore ai 20m. abitanti . . . . » 2500.
7. Agli Assessori dei Giudici di Pace resta fissato l'annuo soldo di . . . » 800.

Digitized by Google

8. Agli Assessori, i quali sono addetti simultaneamente ai Giudici di Pace, ed ai Tribunali correzionali, resta fissato l'annuo soldo di . . . „ 1200.
9. Ai Commissarj del Potere Esecutivo presso i Tribunali correzionali resta fissato l'annuo soldo . . . . . „ 1500.
10. Ai Cancellieri de' Tribunali Criminali resta fissato l'annuo soldo di . „ 2500.
11. Nelle Comuni di residenza de' Giudici di Pace, ove non esistono le carceri promiscuamente inservienti ai Giudici di Pace, ed ai Tribunali correzionali, o dipartimentali, la custodia dei detenuti è affidata all'Usciere, a cui resta fissato in questo caso l'aumento di annue . . . . . „ 300.
12. La Legge 16. Pratile anno VI. è abrogata in quella parte, che non conviene colla presente.

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Vicini Presidente — P. A. Calvi — Cadice Segretarj.

Seduta del giorno 5. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Strigelli Presidente — Maestri — Ongaroni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Li 5. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

LEGGE del giorno 5. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 27. Termidoro Anno VI. Repubblicano ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 26. Termidoro Anno VI. Repubblicano.

Considerando essere conveniente di determinare la differenza delle Case di semplice custodia, ed arresto degli inquisiti, dalle Case di detenzione dei condannati, e di applicarvi le rispettive discipline.

Dichiarata l'urgenza sul motivo della prossima introduzione del nuovo sistema giudiziario in tutta la Repubblica, Risolve:

I. In tutte le Comuni, ove risiedono Tribunali Criminali, Tribunali Correzionali, o Giudici di Pace, esistono delle Case di detenzione degli imputati, e prevenuti di delitto, contro i quali non sia emanata sentenza.

II. Nelle Comuni, ove risiedono collettivamente Tribunali Criminali, Tribunali Correzionali, e Giudici di Pace, una sola Casa può destinarsi alla custodia degli imputati avanti cadauna delle suddette Autorità.

III. I detenuti contro i quali sia emanato decreto d'arresto, o di cattura possono essere custoditi in uno stesso locale; ma quelli che sono imputati di complicità di delitti, o di correità debbono, pendente il processo, custodirsi in locali distinti, sicchè non abbiano fra loro alcuna comunicazione.

I detenuti in vigore d'un semplice ordine degli Ufficiali di Polizia, o colti in flagranti contro i quali non sia stato per anco portato decreto d'arresto o di cattura possono essere pur essi custoditi in una medesima Casa, ma non negli identici locali destinati alla custodia dei primi.

IV. Nelle dette Case di custodia possono essere detenuti i condannati ad arresto per Sentenza de' Giudici di Pace, ma devono essi pure essere custoditi in locali distinti, e separati dagli altri.

V. Le prescrizioni delle Leggi Organiche, per le quali si esigeva, che fossero detenuti in diverse, e distinte Case gli imputati, avuto riguardo allo stato delle rispettive loro processure, sono abrogate.

VI. Il Potere Esecutivo è autorizzato a determinare in quali Comuni debbano esistere i locali per la detenzione de' condannati a Case di correzione, di prigionia, e di stretto carcere con far adattare opportunamente quegli edifizj nazionali, che ne possono essere capaci al minor dispendio della Repubblica. Nelle Case di prigionia, devono esistere dei locali per la custodia dei condannati allo stretto carcere. Questi non devono avere veruna comunicazione con quelli destinati ai condannati a semplice prigionia.

VII. Le Case di correzione, e di prigionia, e di stretto carcere, che verranno stabilite in un Dipartimento, devono servire alla custodia de' rei condannati anche dai Tribunali de' Dipartimenti più vicini.

VIII. Il Potere Esecutivo è autorizzato a determinare a quale delle Case di correzione, di pri-

Digitized by Google

prigionia, e di stretto carcere debbono essere tradotti i condannati dei Tribunali dei singoli Dipartimenti.

IX. Lo stesso Potere Esecutivo è autorizzato a far le spese occorrenti all' effetto, che tutte le dette Case siano prontamente a disposizione de' Tribunali.

X. I condannati ai ferri si custodiscono provvisoriamente nelle case di forza stabilite dalla Legge.

XI. Il Potere Esecutivo è incaricato a dare ogni opportuna provvidenza all' effetto, che in tutte le dette Case esistano per la custodia delle Donne dei locali, che non abbiano comunicazione con quelli destinati alla custodia degli Uomini, ed a far sì, che tutte le dette Case siano non solo sicure, ma anche proprie, e sane in maniera, che la salute dei detenuti non possa essere alterata.

XII. Le Amministrazioni Centrali, ne' di cui Dipartimenti esistono le dette Case, sono provvisoriamente autorizzate a determinare la qualità dei lavori da farsi dai detenuti nelle medesime, ed a dare le opportune disposizioni all' effetto, che ai detenuti non manchino mai i mezzi onde occuparsi in tali lavori, facendoli anche eseguire per conto della Nazione.

XIII. Presso ciascuna delle dette Case esiste un Custode, e quel numero di Subalterni, che il Direttorio Esecutivo troverà conveniente di stabilire provvisoriamente.

XIV. Tanto il Custode che i Subalterni alloggiano nelle Case alla di cui custodia sono destinati.

XV. I Custodi ricevono dalla Nazione un annuo salario di lire mille, ed i Subalterni di lire sei cento.

XVI. I Custodi si eleggono dalle Amministrazioni Centrali sopra liste doppie delle Municipalità, ne' di cui Circondarj esistono le rispettive Case.

XVII. I Subalterni si eleggono dai Custodi, ma devono essere approvati dalle Municipalità, ne' di cui Circondarj esistono le Case cui trovansi addetti.

XVIII All' Epoca del completo attivamento della Guardia Nazionale Sedentaria in tutto il Territorio della Repubblica i così detti Sbiri, o Guardie di Polizia sono aboliti.

XIX. Le Funzioni delle Leggi Organiche attribuite ai Corpi di Gendarmi si esercitano provvisoriamente dalla Truppa assoldata, e della Guardia Nazionale Sedentaria.

XX. Gli Ufficiali, e gli Uomini di Truppa Assoldata, e della Guardia Nazionale Sedentaria, devono prestarsi all' esecuzione degli ordini delle Autorità Giudiziarie. Qualunque innobbedienza è punita colla pena di due mesi di carcere, e colla destituzione, rispetto agli Ufficiali.

XXI. Occorrendo agli Ufficiali e Soldati della Truppa assoldata, e della Guardia Nazionale Sedentaria portarsi per l' esecuzione degli ordini delle Autorità Giudiziarie fuori de' luoghi della rispettiva loro residenza in distanza al di là di due miglia hanno essi diritto alla mercede de' soldi dieci per cadauno, e per ciascun miglio di viaggio compresa l' andata, ed il ritorno: ha luogo relativamente al pagamento, ed al rimborso di questa tassa il disposto dalla Legge.

XXII. Il Direttorio esecutivo determina provvisoriamente il numero degli Esecutori delle Sentenze de' Tribunali Criminali, i luoghi delle rispettive loro residenze, ed i Tribunali cui devono prestare i loro servigi. Essi ricevono dalla nazione un soldo di lire sei cento per cialcuno.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Vicini Presidente = Bertanza — P. A. Calvi Segretarj.

Seduta del giorno 5 Fruttidoro Anno VI. Repubblicano — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Strigelli Presidente = Maestri = Ongaroni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 5. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente = Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia. Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

PROCLAMA.

Legge 21. Pratile Anno VI. Titolo I. Attributi 5., 7., 9., 12.

Il Cittadino Avvocato Luigi Diotti offre un progetto, col quale dimostra potersi ottenere dal Lago di Pusiano il duplice vantaggio di estrarre, ad uso dell' irrigazione, parte dell' acqua ivi stagnante in tempo di scarsezza, e di ritenervene altrettanta ne' tempi di esuberanza eccessiva in conseguenza di pioggie, o squagliamenti di neve.

Vista la dettagliata e ben ragionata relazione dell' Ingegnere Ripamonti Carpani, e non essendo stata opposta alcuna difficoltà dagl' Ingegneri Nazionali per ciò che riguarda i diritti, e l' interesse della Nazione sulle acque del Lambro, in cui s' immettono quelle del Lago di Pusiano, il Direttorio Esecutivo

Digitized by Google

cutivo intento da una parte a promovere coi vantaggi dell' Agricoltura la pubblica utilità, e dall' altra ad afficurare i diritti de' privati, ha conchiuso sopra mio rapporto, che vengano provocati, mediante pubblico avviso, tutti i fingoli utenti, od interessati nelle acque del Lago Pusiano, o del Fiume Lambro, a presentare i rilievi e le obbiezioni che loro accadesse di fare sul proposito.

S' indirizzeranno perciò al mio Ministero, presso cui è ritenuto in deposito il progetto. Lo spazio di tempo determinato a tal effetto è di sei decadi, decorrende dal giorno della pubblicazione del presente Proclama, dentro il qual termine quelli che non si saranno presentati, si riterranno come aderenti a quanto verrà conciliato in concorso degli altri.

Milano 6. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

Il Ministro dell' Interno Firm. Guicciardi. — Il Segretario Centrale Sott. Rasori.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano li 6. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

Nella Sala della Commissione Criminale di Alta Polizia residente nella Casa di fianco al Teatro grande alla Scala, Giudizio di Alta Polizia.

La Commissione Criminale di Alta Polizia nominata dal Corpo Legislativo per i Dipartimenti dell' Olona, dell' Adda, del Verbano, del Lario, e del Ticino residente in Milano autorizzata colle Leggi 28. Pratile, 27. Messidoro, e 19. Termidoro a giudicare i defraudatori, e dilapidatori delle sostanze nazionali si è unita presente l' infrascritto Commissario del Potere Esecutivo in pubblica seduta per giudicare gli arrestati

Giuseppe Villa del fu Giacomo nativo di Vittuone d' anni 22.

Andrea Pastori del fu Carlo Francesco nativo di S. Giorgio Pieve di Legnano dell' età d' anni 35.

Ambedue abitanti in Milano, ed inservienti nel Magazzino dei foraggi Cisalpini posto in S. Celso, il primo nella qualità di misuratore e distributore della biada, ed il secondo di pesatore del fieno, inquisiti, e processati,

Il Pastori. Per titolo di frode commessa a danno del Militare, segnatamente nel giorno 10. Termidoro prossimo passato, in cui sopra un Buono di 20. razioni di fieno furono rilasciate al Commesso del Cittadino Bianchi d' Adda Capo di Brigata del Corpo del Genio venti porzioni del detto genere di foraggio, le quali fatte riconoscere e pesare sul luogo da questa Commissione si trovarono mancanti libbre 44. once 22. del giusto peso che doveva essere di libbre 195.

Il Villa. Per titolo di frode da lui commessa a danno del Militare coll' avere nel suddetto giorno 10. Termidoro sopra un Buono di venti razioni di biada, ciascuna di un quartaro, spettante al suddetto Cittadino Bianchi d' Adda, date soltanto razioni 17. e tre metà, e sopra un altro Buono di 15. razioni simili spettante al Capo Battaglione d' artiglieria Cittadino Bonfanti date soltanto razioni 13. e mezza, essendosi riconosciuta la rispettiva mancanza, mediante misura fatta sul luogo, d' ordine di questa stessa Commissione;

Ha ordinato, che gl' Inquisiti fossero introdotti nella Sala del Giudizio liberi, e sciolti accompagnati dal loro Difensore officioso, ed essendo stato posto sul tavolo il Codice Militare provvisorio, le Leggi organiche, e le Leggi 9. Ventoso, 28. Pratile, 27. Messidoro, e 19. Termidoro fu fatta la lettura del processo, e delle relative carte sì pro che contro, e sentite le difese degli Inquisiti furono questi interrogati dal Presidente se le loro risposte erano state fedelmente trascritte in processo, e se null' altro abbiano ad aggiungere, e dietro la loro risposta affermativa riguardo alla prima circostanza e negativa rapporto alla seconda fu ordinato tanto agli Inquisiti, che all' Uditorio di ritirarsi.

Successivamente in iscrutinio segreto, ed a porte chiuse fu dal Presidente proposta la questione — *il nominato Pastori inquisito come sopra è egli colpevole?* — raccolti li voti de' Giudici ne è risultato ad unanimità — *essere il medesimo colpevole del sovraindicato delitto*.

Propostasi altra simile questione — *Il nominato Villa è egli colpevole del suddetto delitto?* — raccolti pure i voti de' Giudici è risultato ad unanimità essere il medesimo colpevole della frode; ma non nella quantità sopra espressa, dovendosi da quella dedurre due metà e tre quartini mancanti sul totale delle 35. razioni per solo difetto della misura. Ed

Digitized by Google

Ed assistendo come sopra il Commissario del Potere Esecutivo dietro la di lui formale istanza per l' applicazione della pena a norma delle Leggi generali, e la vegliante pratica criminale, trattandosi di caso non contemplato espressamente nè dal Codice militare provvisorio, nè dalle Leggi organiche.

La suddetta Commissione ha condannati i suddetti Pastori e Villa a pluralità di tre voti sopra due ad un anno di ferri, ed alla reintegrazione verso i danneggiati.

Resasi di nuovo pubblica la seduta venne fatta lettura ad alta, e intelligibil voce in faccia agli stessi Rei di questo Giudizio a cui si darà tosto esecuzione, e ne fu ordinata la stampa, e la pubblicazione ne' suddetti cinque Dipartimenti.

Fatto, chiuso, e decretato il suddetto giorno, mese, ed anno suindicati.

Segnati — Ferrario — Perti — Stampa — Loppio — Beonio Presidente.

De Lorenzi Commissario del Potere Esecutivo — Manzi Relatore.

Per copia conforme — Sala Segretario. Ressi Notaro Cancelliere.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 6. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuta l' urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 6. Fruttidoro suddetto.

Considerando, che per la Legge 16. Fiorile è riserbato al Corpo Legislativo di fissare i soldi agl' impiegati presso l' Uffizio Censorio;

Considerando che gl' Impiegati presso il suddetto Uffizio sono già in attività.

Dichiarata l' urgenza sul motivo di non ritardare la giusta mercede a chi presta l' opera sua al servigio della Patria, — Risolve:

1. La Nazione assegna le seguenti indennizzazioni agl' impiegati presso l' Uffizio Censorio, da decorrere dal giorno della rispettiva istallazione.

Al Capo Ragionato	lir.	4000.
Alli due Ragionati Coadjutori a lir. 2500. per cadauno	»	5000.
Alli due Scrittori Computisti a lir. 1200. per ciaschuno	»	2400.
Al Segretario	»	3000.
Pro Segretario con le incombenze anche di Archivista	»	1800.
Allo Scrittore addetto alla Segreteria	»	1000.
Al Protocollista	»	1800.
Allo Scrittore Vice-Protocollista	»	1200.
Al Custode	»	900.
Al Cursore coll' incumbenza di Spazzino	»	800.

2. E' abolito l' articolo 6 della Legge 16. Fiorile in quella parte che non si conforma alla presente Legge.

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Perseguiti Presidente — Bertanza — Mocini Segretarj.

Seduta del giorno 6. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Strigelli Presidente — Maestri — Ongaroni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

li 7. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 6. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 5. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che l'organizzazione de' Dipartimenti massimamente nella collocazione de' Tribunali deve avere per iscopo principale la più comoda amministrazione della Giustizia;

Considerando, che questo scopo non si ottiene senza collocare i Tribunali, e massimamente il Dipartimentale nel luogo il più Centrale del Dipartimento;

Considerando, che la collocazione del Tribunale Dipartimentale dell' Alta Padusa nella

nella Comune del Finale a ſeconda della Legge dei 19. Germile Anno VI. direttamente ſi oppone ai detti principj.

Dichiarata l' urgenza ſul motivo dell' inſtantanea attivazione del Potere Giudiziario, — Riſolve:

1. La Legge dei 19. Germile Anno VI. è abrogata per quella parte, in cui fiſſa il Tribunale Dipartimentale dell' Alta Paduſa nella Comune del Finale.
2. Il Tribunale Civile, e Criminale del Dipartimento dell' Alta Paduſa è collocato nella Comune di Cento.

La preſente Riſoluzione ſarà ſtampata.

Segnat. Perſeguiti Preſidente — Sabatti — Bertanza Segretarj

Seduta del giorno 6. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio de' Seniori Approva.

Strigelli Preſidente — Maeſtri Segretario — Ongaroni Segretario.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita. — 26. Meſſidoro anno VI. Repubblicano.

Firmat. Savoldi Preſidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoſi Miniſtro della Giuſtizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

Milano li 6. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Dietro le iſtruzioni avute con lettera del Miniſtro degli Affari Interni 17. Fruttidoro anno V. conformi alla determinazione 5. detto de' Comitati di Coſtituzione, e Giuriſprudenza, traſmeſſe al detto Miniſtro dal Direttorio Eſecutivo gli 11. dello ſteſſo meſe, incaricata l' Amminiſtrazione Centrale del Dipartimento d' Olona a ricevere le iſtanze de' Petenti l'ammiſſione all' eſercizio della profeſſione d'Ingegnere, e d'Agrimentore, ed a nominare una Deputazione di Profeſſori per l'eſame de' Candidati, e così pure a dichiarare, e pubblicare l'abilitazione de' medeſimi, ordina la pubblicazione del preſente.

Eſtratto de' regiſtri dell' Amminiſtrazione Centrale del Dipartimento d' Olona.

Seduta del giorno 6. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Propoſtoſi il Rapporto della Commiſſione degli Ingegneri nominati da queſt' Amminiſtrazione nella Seduta del giorno 15. Termidoro anno VI. per gli eſperimenti ſopra li requiſiti, e qualità del Cittadino Giuſeppe Pavia, che ha chieſto di eſſere abilitato all' eſercizio della profeſſione d'Ingegnere Architetto, e riconoſciutoſi dal detto Rapporto, che il ſuddetto Petente ha dato prova d' eſſere bene iſtrutto nella ſurriferita profeſſione.

La medeſima Amminiſtrazione accorda al Cittadino Giuſeppe Pavia il diritto di eſercitare la profeſſione d' Ingegnere Architetto, ordinando che la preſente determinazione ſia data per copia al Candidato.

Firm. Perabò Preſidente — Pedrazzini. Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Proclama appoggiato alla Legge 3. Piovoſo proſſimo paſſato.

Volendoſi una volta por fine alla renitenza dimoſtrata dai debitori verſo la Caſſa della Guardia Nazionale di queſta Comune: i quali non avendo preſtato il perſonale ſervizio, dovuto alla Nazione, riculano altresì di recarle quel ſollievo, che le ne deve derivare dal pagamento della taſſa; il Direttorio Eſecutivo ſopra rappreſentanza del ceſſato Conſiglio d' Amminiſtrazione della Guardia Nazionale diretta ad eſſere autorizzato ad eſcutere militarmente ſimili debitori, ſentito il Miniſtro di Giuſtizia ſull' applicazione della citata Legge 3. Piovoſo, ha determinato nella ſua Seduta del giorno due corrente, che vengano diffidati per l' ultima volta tutti i debitori per l' eſenzione del ſervizio della Guardia Nazionale a pagare il loro debito alla Caſſa della propria Legione entro una decade da decorrere dalla pubblicazione del preſente; e che ſpirato queſto termine ſi proceda all' applicazione della pena del 10. per 100. contro i refrattarj; ed a coſtringerli al pagamento co' mezzi più forti accordati al Potere Eſecutivo dalla Legge medeſima: nè ſi aſcolti alcun riclamo, ſe non dopo ſeguito il pagamento.

E perchè queſta ſuperiore diſpoſizione ſia nota a tutti, ſi ordina la pubblicazione e l' affiſſione del preſente Proclama in tutti i luoghi più frequenti di queſta Comune.

Il Miniſtro dell' Interno Firm. Guicciardi. Sott. Narducci.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 7. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Autorizzato il Direttorio Esecutivo in forza della facoltà attribuitagli dalla Legge 19. Fiorile p. p. a far fronte agli urgenti bisogni della Repubb., Determina:

Sono soppressi tutti i Monasteri di Monache nel Dipartimento della Montagna I loro beni, ed effetti sono richiamati alla Nazione.

A ciascheduna Monaca è assegnata interinalmente a titolo di sussistenza l' annua pensione di lir. 800. se sia Professa, e di lir 500. se sia Converta, che non oltrepassano l'età di 50. anni; per le più vecchie sarà di lir. 600.; ben inteso che le entrate del rispettivo Convento, che avrà lasciato, ne siano suscettibili, altrimenti la pensione suddetta dovrà ad esse proporzionarsi.

E' libero a quelle Monache, che non vorranno rientrare nella Società, rimanere nel proprio Monastero, a condizione che non abbiano clausura, uso di Chiesa ed abito claustrale ec.

Sarà alle medesime lasciata quella porzione di mobili necessaria per gli usi della vita, dietro inventario sottoscritto da ciascheduna delle Monache, che rimangono nel rispettivo Monastero, le quali dovranno rispondere degli effetti rilasciati.

Quelle Monache, che avranno l' intera pensione, pagheranno ogni anno alla Nazione lir. 20. per l' affitto; alle altre sarà concesso gratis l' alloggio.

Il Ministro dell' Interno, e quello della Finanza Generale sono incaricati per quanto a ciascuno di essi appartiene della esecuzione di questa determinazione, la quale sarà stampata.

Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Savoldi.
er Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 8. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
l Gran Consiglio nella Seduta del giorno 7 Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che alcuni Individui scortati dall' articolo terzo della Legge 23. ventoso si sono assoggettati all' esperimento degli esami per entrare nelle Compagnie de' Minatori, e Zappatori da formarsi pel Corpo del Genio;
onsiderando, che la Legge 18. Termidoro impedisce ai suddetti Individui d'ottenere quel grado, cui possono aspirare in virtù della loro esperimentata idoneità;
onsiderando, che l' articolo settimo della Legge 21. Germile acconsente, che gli Ufficiali de' Zappatori annessi al Corpo dell' artiglieria possano entrare in esso quando sieno capaci:
ichiarata l' urgenza sul motivo che i Corpi del Genio, e dell' Artiglieria debbono definitivamente organizzarsi, — Risolve:

Nelle Compagnie de' Minatori, e Zappatori da formarsi pel Corpo del Genio vengono accettati tutti quegl' Individui, che conformatisi all' articolo terzo della Legge 23. Ventoso sono stati dichiarati idonei per servire in esse Compagnie.

I posti, che tuttavia rimanessero vacanti nelle predette Compagnie de' Zappatori, e Minatori saranno occupati da quegli Ufficiali de' Zappatori annessi al Corpo dell' Artiglieria, che volessero entrarvi colle condizioni indicate dall' articolo terzo della Legge 18. Termidoro.

I Gli Ufficiali de' Zappatori attaccati al Corpo dell' Artiglieria entrano in esso senza l' esperimento di capacità, ma s' intendono soggetti alle prescrizioni degli articoli 2., e 3. della Legge 22. Nevoso.

E' rivocato qualunque anteriore disposizione contraria al presente atto Legislativo.

presente Risoluzione sarà stampata.

guat. Perseguiti Presidente — Bertanza — Sabatti Segretarj.

duta del giorno 8. Fruttidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori Approva.

rigelli Presidente — Maestri — Onofaroni Segretarj.

Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

i 8. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

irm. Savoldi Presidente. — Sott. Pagani Segretario Generale.

uogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia. —

Bellerio Segretario.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Milano 8. Fruttidoro anno VI. Repubblicano
Circolare – Il Ministro degli affari Interni
All' Amministrazione Centrale del Dipartimento .....

Il Direttorio Esecutivo mi ha incaricato di dare le disposizioni, che sono del mio istituto per l' esecuzione di quanto nel nuovo Piano della Guardia Nazionale sanzionato dalla Legge 24. scaduto Termidoro viene commesso al Potere Esecutivo coll' articolo VI. del Titolo I., e coll' art. 280. del Tit. XIII.

Per L' adempimento della prima parte di quest' incarico, v' invito a trasmettermi sollecitamente la notizia del numero delle Legioni comprese nel vostro Dipartimento coi nomi dei rispettivi loro Capi; e per l' esecuzione della seconda parte v' invito a trasmettermi la nota de' Locali, ove potranno collocarsi i quartieri di ciascuna Legione, e di ciascun Battaglione, ed i Luoghi che potessero abbisognare per i Consigli, e Corpi di Guardia, ed altri Locali di servizio, riservandomi in seguito di darvi la precisione delle stanze, che rispettivamente occorreranno.

V' invito altresì a riferirmi tutto ciò che potesse occorrere per attivare il suddetto Piano nel termine prescritto dalla Legge. Salute e Fratellanza.

Vigilanza. Armata d'Italia. Piazza di Milano.

Il Comandante della Piazza essendo informato che una quantità d'impiegati all'armata partiti da Milano hanno venduto o ceduto la loro Carta di Residenza ad altri Francesi che non hanno verun impiego, tra' quali le ne ponno trovare alcuni la di cui presenza sia qui dannosa, e desiderando di purgare intieramente la Città di tutti quelli, che vi sono inutili, previene i Militari ed Impiegati nelle Amministrazioni in attività di servizio a Milano, tanto Francesi che Cisalpini, che a contare dal giorno 15. del corrente le Carte di Residenza saranno rinnovate, e che quelli i quali all' epoca del giorno 30. dello stesso mese non saranno muniti di una nuova Carta saranno arrestati nel caso che non sortano dalla Piazza.

Le Carte fino a nuovo ordine saranno distinte da quelle a tempo determinato; sì le une, che le altre conterranno i connotati di quelli che ne saranno portatori. Queste Carte saranno rilasciate a' Militari sulla presentazione d' ordini di servizio nella Piazza, ed agli Impiegati in virtù degli Stati che saranno formare i Capi d' Amministrazione di quelle persone la cui presenza a Milano è indispensabile pel bene del servizio. Questi Stati dovranno indicare il nome, l' impiego, il luogo di nascita e del Dipartimento, la dimora ed i connotati di ciascun impiegato; vi si farà pure menzione abbasso che ciascheduno d' essi ha prodotto il Certificato prescritto dall' ordine del giorno del 3. Termidoro scorso, il che farà in seguito certificato dal Commissario di guerra rispettivo di ciascun Dipartimento, e vidimato dal Commissario Ordinatore in capo, o dal Commissario da lui destinato a tal oggetto. Veruna Carta verrà rilasciata agli Impiegati senza che prealabilmente essi abbino adempite queste formalità. Gli sostituenti di questi Stati saranno personalmente responsali degli Individui che vi sono inscritti, e saranno denunziati a chi appartiene nel caso che fra questi si venissero a scoprire degli emigrati o assassini, contro i quali sarà messo ad esecuzione il primo articolo dell' ordine del giorno del 29. Messidoro dell' anno corrente.

I Capi d'Amministrazione saranno obbligati di ritirare le Carte a quelli fra i loro Impiegati, i quali cessassero di essere in attività, o cangiassero di residenza; essi li faranno passare sul momento, e sotto la loro responsabilità al Comandante della Piazza, il quale le annullerà e ne farà menzione ne' suoi registri. Gli saranno pure avere alla fine di ciascun mese uno Stato dettagliato, e certificato nella stessa maniera che si è detto qui sopra, degli Impiegati sotto i loro ordini affine che egli possa conoscere i cangiamenti che avranno avuto luogo fra essi nel corso del mese.

Le Carte di Residenza si rilasceranno al Burò della Piazza dalle otto della mattina fino alle tre dopo mezzo giorno.

Se dagli Albergatori, o Proprietarj di Case particolari si permetteranno di alloggiare de' Militari, od Impiegati, i quali non essendo muniti di una nuova Carta di residenza non fossero altrimenti autorizzati dal Comandante della Piazza a restare a Milano, saranno denunciati al Dicastero Centrale di Polizia, il quale metterà ad esecuzione contro di essi i regolamenti su di ciò stabiliti.

Milano li 9. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

Sott. L'Ajutante Generale Comandante la Piazza e Castello P. Hulin.

In Nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Milano li 9. Fruttidoro anno VI. Repubblicano

Nella

Digitized by Google

Nella Sala della Commissione Criminale di Alta Polizia residente nella Casa di fianco al Teatro grande alla Scala.

Giudizio di Alta Polizia.

La Commissione Criminale di Alta Polizia nominata dal Corpo Legislativo per i Dipartimenti dell' Olona, dell' Adda, del Verbano, del Lario, e del Ticino residente in Milano autorizzata colle Leggi 28. Pratile, 27. Messidoro, e 19. Termidoro a giudicare i defraudatori, e Dilapidatori delle sostanze nazionali, si è unita presente l' infrascritto Commissario del Potere Esecutivo in pubblica seduta per giudicare il detenuto.

Erasmo Dassi del fu Alessandro nativo della Stradella, abitante in Milano, dell' età d' anni 39. stato impiegato nello Spedale Militare Cisalpino in qualità di Aggiunto all' Economo, inquisito e processato.

1. Per avere durante il suddetto di lui impiego in un giorno non precisato verso la metà di Pratile ultimo scorso fatti limare i quattro pesi bollati, che esistevano nella cucina del suddetto Ospitale, ed assegnati dalle superiori Autorità per pesare le razioni mattina e sera, ad effetto di farli diminuire, come seguì, essendo stato ridotto il peso delle once quattro e mezzo a sole once quattro meno sette grani, con una diminuzione di mezz' oncia e sette grani; il peso di tre oncie ed un quarto e mezzo a sole tre once meno grani diciassette, con diminuzione di denari nove e grani diciassette; il peso di oncie due ed un quarto a due oncie e grani trentatre, colla diminuzione di quattro danari, e quindeci grani; ed il peso di un' oncia, ed un ottavo ad un' oncia meno grani ventitre, colla diminuzione di quattro denari, ed un grano.
2. Per avere mediante le accennate diminuzioni dei pesi pregiudicati i Soldati ammalati, e gli altri individui esistenti nell' Ospedale suddetto, con frode nella quantità mancante per ciascuna razione dal giorno in cui furono i pesi limati, fino a quello della invenzione dei medesimi fattasi da questa Commissione nel 28. Termidoro ultimo scorso.

Ha ordinato, che l' inquisito fosse introdotto nella Sala del Giudizio, libero, e sciolto accompagnato del proprio Difensore officioso, ed essendo stato posto sul tavolo il Codice Militare provvisorio, e le Leggi organiche, e le Leggi 9. Ventoso, 28. Pratile, 27. Messidoro, e 19. Termidoro fu fatta lettura del processo, e delle relative carte sì pro, che contro, e sentite le difese dell' inquisito, fu questo interrogato dal Presidente se le sue risposte erano state fedelmente trascritte in processo, e se null' altro abbia ad aggiungere, e dietro la sua risposta affermativa riguardo alla prima circostanza, e negativa rapporto alla seconda fu ordinato tanto all' inquisito, che all' Uditorio di ritirarsi.

Successivamente in iscrutinio segreto ed a porte chiuse fu dal Presidente proposta la questione. — Il nominato Dassi inquisito come sopra è egli colpevole? — raccolti li voti dei Giudici ne è risultato ad unanimità — essere il medesimo colpevole de' sindicati delitti.

Ed assistendo come sopra il Commissario del Poter Esecutivo, dietro la di lui formale istanza per l' applicazione della pena a norma delle Leggi generali, e la vegliante pratica criminale, trattandosi di caso non contemplato espressamente nè dal Codice Militare provvisorio, nè dalle Leggi organiche.

La suddetta Commissione ha condannato il detto Erasmo Dassi a pluralità di quattro voci sopra uno a due anni di ferri, ed alla reintegrazione verso la Nazione.

Resasi di nuovo pubblica la seduta venne fatta lettura ad alta ed intelligibil voce, in faccia allo stesso reo di questo giudizio, a cui si darà tosto esecuzione, e ne fu ordinata la stampa, e la pubblicazione ne' suddetti cinque Dipartimenti.

Fatto, chiuso, e decretato il giorno, mese ed anno suindicati.

Sott. (Ferrario, Perti, Stampa, Loppio, Beonio Presidente.
(De Lorenzi Commissario del Potere Esecutivo, Manzi Relatore.

Per copia conforme, Sala Notaro Segretario. Firm. Agliati Attuario Cancelliere.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 9. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 4. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che l' articolo III. della Legge 3. Ventoso riguardante la duplicità degli impieghi lucrativi in un sol individuo esige uno schiarimento, onde renderla compatibile colle circostanze della Repubblica anche dopo l'attivazione di tutti i Poteri, della pubblica istruzione, e d' ogni altro uffizio necessario al bene dello Stato;

Dichiarata l' urgenza sui motivi sopra espressi, — Risolve:

I. Per l' articolo III. della Legge 3. Ventoso anno VI. resta vietata la duplicità di tutte quelle funzioni, che importano una Autorità Costituzionale, e che non possono essere delegate.

II. Si ammette la duplicatà di tutti quegli impieghi, de' quali farà compatibile l' esercizio simultaneo tanto riguardo al tempo, quanto riguardo alle funzioni.
III. Non si ammette per altro la duplicità concessa dall' articolo precedente, se la somma degli onorarj competenti ai rispettivi impieghi oltrapassa la somma delle lire tremille di Milano, quando gli onorarj suddetti siano a carico della Nazione.
IV. Sono eccettuati dalle prescrizioni dell' articolo precedente quegli impieghi, de' quali una Legge particolare avrà disposto, o disporrà diversamente.
V. Qualunque pubblico Impiegato non costituzionale venga eletto Membro del Corpo Legislativo, o ad ogni altra funzione costituzionale, finita la sua missione, è restituito al proprio suo impiego.
VI. Il Potere Esecutivo sostituisce temporaneamente ai posti vacanti colla indennizzazione dei rispettivi impieghi.
La presente Risoluzione farà stampata.
Segnat. Perseguiti Presidente — Bertanza — Gambari Segretarj.
Seduta del giorno 9. Fruttidoro suddetto. Il Consiglio de' Seniori approva.
Strigelli Presidente — Maestri — Ongaroni Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 9. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
LEGGE del giorno 9. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori nella Seduta del giorno 5. Fruttidoro anno VI. Repubb. ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 5. Fruttidoro suddetto.

Considerando, che il corso della giustizia civile, alla quale è affidata la sicurezza della proprietà de' Cittadini, viene ritardato dalla mancanza, od incertezza di un ordine giudiziario con grave danno degli Individui;
Considerando, che un metodo giudiziario universale, e stabile non può indilatamente essere pubblicato, ed attivato, e che frattanto si deve provvedere, onde procedono i Giudizj civili;
Dichiarata l' urgenza sui motivi sovraindicati, — Risolve:
I. Le Leggi organiche in quella parte, che riguardano il corso delle Cause civili, e che non sono state rapportate dalle Leggi del Corpo Legislativo, sono messe in attività il primo giorno dell' Anno VII.
II. Dove le Leggi organiche non provvedono, o si riportano al sistema giudiziario dell' ex Lombardia, restano provvisoriamente in vigore le pratiche forensi vigenti nel Capo-luogo di ciascun dipartimento non derogata la Legge 30. Pratile anno 6. sulle cause pendenti, finchè non venga pubblicato un metodo uniforme per tutta la Repubblica.
III. I Tribunali di Commercio attualmente esistenti restano provvisoriamente *in* attività.
IV. Le appellazioni dai loro giudizj si portano al Tribunale Dipartimentale.
La presente Risoluzione farà stampata.
Segnat. Sabatti Pro Presidente — Mocini — Gambari Segretarj.
Seduta del giorno 9. Fruttidoro suddetto — Il Consiglio de' Seniori Approva.
Strigelli Presidente — Maestri Segretario Ongaroni Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. — Li 9 Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.
Firmat. Savoldi Presidente — Sott Pagani Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luosi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano li 9 Fruttidoro anno VI. Repubblicano.
IL DIRETTORIO ESECUTIVO

Per l'esecuzione della Legge 13 Termidoro, colla quale venne ordinata la erezione del Registro pubblico in tutta la Repubblica Cisalpina, de' Possessi, de' Contratti, delle Ipoteche, e di tutte le altre notificazioni in essa Legge prescritte, il Direttorio Esecutivo avendo stabilite le discipline opportune per l'impianto

Digitized by Google

pianto uniforme dei libri del detto regiſtro, pel regolamento interno dell' ufficio, per l' aſſicurazione dell' eſazione delle Taſſe, e per tutt' altro neceſſario, e conveniente alla più pronta, facile, e comoda eſecuzione di queſta Legge, deduce a pubblica notizia quanto ſegue.

I. In ciaſcun Ufficio, che a norma della Legge eſiſte preſſo ogni Amminiſtrazione Dipartimentale, vi ſaranno tre regiſtri, il primo comprenderà generalmente tutte le notificazioni sì di Poſſeſſi, e di Ipoteche, che dei contratti, e di tutto quant' altro eſige la Legge di doverſi notificare. Sarà queſto giornale progreſſivo ne' numeri, e nelle date, e ſervirà anche di Protocollo. Il ſecondo conterrà i poſſeſſi de' Fondi ſtabili, e le iſcrizioni delle Ipoteche, alle quali ſaranno affetti, i loro trapaſſi, od eſtinzioni. Il terzo comprenderà generalmente tutte le altre denuncie de' Contratti, Mutui, Doti ed altro, che non foſſero notificati coll' indicazione dell' Ipoteca afficiente i fondi ſtabili regiſtrati. A ciaſcuna partita notificata al primo regiſtro generale ſarà appoſta l' indicazione del riferimento all' uno, o all' altro degli altri due regiſtri, ove ſarà nella ſua eſtenſione annotata.

II. Affinchè i regiſtri ſieno chiari, ed uniformi in ciaſcun Dipartimento, le riſpettive Amminiſtrazioni faranno che ſiano ſtampate, ed eſpoſte in vendita le module delle notificazioni da farſi da ciaſcun Poſſeſſore ſecondo l' eſemplare che alle medeſime Amminiſtrazioni ſi traſmetterà, acciò li Notificanti poſſano valerſene.

III. Tutte le notificazioni generalmente dovranno eſſere firmate dai Notificanti o da altri, che riſpondano per eſſi, e quelle delle Ipoteche dovranno eſſere firmate tanto dal Debitore, quanto dal Creditore.

IV. Le notificazioni che importano taſſe prima di eſſere preſentate al regiſtro, dovranno eſſere portate al Caſſiere Dipartimentale, che ne eſigerà la competente taſſa, e quando la taſſa foſſe della entità, per cui la Legge ne accorda il pagamento in due rate, ed il Notificante voleſſe approfittare di tale facilitazione, allora il Caſſiere eſprimerà ſulla notificazione, e nel confeſſo di caſſa il pagato, ed il debitò per la ſeconda rata. Le notificazioni ſenza la detta annotazione non ſaranno ricevute.

V. Eſeguita ne' preſcritti modi la notificazione, ciaſcun Notificante riporterà dall' Ufficio un Confeſſo di ricevuta.

VI. Per maggior comodo de' Notificanti ſarà lecito a ciaſcuno durante li ſei meſi delle prime Notificazioni come al Cap. 2. e 4. della Legge, di preſentarle alle riſpettive Municipalità, le quali reſtano prevenute di doverle ricevere, e rilaſciarne le ricevute al Notificante, e di doverle inoltrare alle Amminiſtrazioni, e ritirarne parimenti le ricevute a loro ſgravio.

VII. I tranſunti di tutte le notificazioni nella medeſima eſteſa forma ſaranno dalle Amminiſtrazioni Dipartimentali rimeſſe nel termine preſcritto dalla Legge al Miniſtro di Finanza generale, affinchè il regiſtro centrale poſſa contenere una intiera deſcrizione de' Poſſeſſi, delle Ipoteche, de' Contratti, e di tutto quant' altro è ordinato dalla Legge doverſi notificare co' loro trapaſſi, ed eſtinzioni.

VIII. I tranſunti che rimetteranno le Amminiſtrazioni all' Ufficio Centrale, dovendo portare la riſpettiva taſſa eſatta, ne ſarà fatta all' Ufficio del regiſtro Centrale la reviſione, perchè non ſia nè aggravato il Notificante, nè defraudata la Nazione.

IX. Gli Ufficj de' Regiſtri Dipartimentali ſaranno attivati dopo due decadi dal giorno della pubblicazione del preſente, onde ciaſcun Cittadino ſia abilitato alla eſecuzione delle prime notificazioni nel termine ſtabilito dalla Legge.

X. Si riſerva il Direttorio Eſecutivo, a miſura delle circoſtanze, di preſcrivere quelle ulteriori diſcipline, e modalità che poteſſero riconoſcerſi più confacenti alla eſatta oſſervanza, ed al più vantaggioſo effetto della Legge.

XI. Il Miniſtro di Finanza Generale, le Amminiſtrazioni Dipartimentali, le Municipalità ſono incaricate del più eſatto adempimento di queſte diſcipline.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Savoldi.

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Pagani.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.

Milano li 10 Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE.

Il Miniſtro degli Affari Interni all' Amminiſtrazione Centrale del Dipart.....

Su mio rapporto del giorno 7. Fruttidoro il Direttorio Eſecutivo, ſentita l' impor-

Digitized by Google

portanza di fiſſare una maſſima, e delle diſcipline per la conſervazione degli archivi delle corporazioni ſoppreſſe, a' quali furono già appoſti i ſigilli, ha determinato: Che ſi ſeparino le carte riſguardanti le iſtituzioni di pubblica iſtruzione, e beneficenza per conſegnarle alle Municipalità riſpettive, e che le altre reſtino ſotto la cuſtodia dell' Agente dipartimentale de' Beni nazionali. Queſta ſeparazione dovrà farſi di concerto dalle Municipalità riſpettive, e dall' Agente ſotto la iſpezione del Commiſſario del Potere Eſecutivo. Nel comunicarvi le ſuperiori diſpoſizioni del Direttorio Eſecutivo, invito lo zelo voſtro, e la voſtra attività, perchè ſiano efattamente eſeguite. Salute, e fratellanza.

Gardia Nazionale Ciſalpina — Dipartimento d' Olona.

AVVISO.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.

Stato Maggiore Generale della Guardia Nazionale Ciſalpina reſidente in queſta Comune.

In eſecuzione del diſpoſto nel §. 24. Tit. II. del Piano d' organizzazione della Guardia Nazionale, e dell' Avviſo del Comandante Rambois 14. Termidoro proſſimo ſcorſo ſono paſſati i quattro Conſiglj d'Amminiſtrazione alla nomina de' riſpettivi Medici, e Chirurghi di ciaſcun Battaglione portati dal §. 10. Tit. I. del Piano ſuddetto; non che riunitiſi i detti quattro Conſiglj d' Amminiſtrazione a norma del §. 18. della Legge modificativa del 16. Termidoro Anno V. ſono paſſati alla nomina del Conſiglio di Sanità, il quale riſiederà preſſo queſto Stato Maggiore Generale, ed incomincierà le ſue funzioni col giorno 20. corrente.

Si fa ſollecito pertanto queſto Stato Maggiore Generale di dedurre a pubblica notizia la nomina come ſopra fatta, perchè ciaſcuno ſappia ove indirizzarſi per le proprie occorrenze in cauſa di ſiſica indiſpoſizione, affinchè corredata la Petizione dalla firma del proprio Medico, o Chirurgo di battaglione, non che di quella del riſpettivo Capitano di Compagnia, poſſa innoltrarla al Protocollo del Conſiglio Amminiſtrativo di quella Legione, a cui appartiera.

Nel mentre però ſi luſinga queſto Stato Maggiore, che i ſotto deſcritti Medici, e Chirurghi ſaranno per adoperarſi a favore della Pubblica Cauſa con tutta la attività, fedeltà e zelo, ſi crede in dovere di prevenirli d'attenersi a quanto preſcrive il Piano d'Organizzazione, e la legge modificativa della Guardia ſteſſa in riguardo alla loro incombenza, come pure previene ſpecialmente i Medici, ed i Chirurghi di Battaglione, che gli Attеſtati che da eſſi ſi rilaſceranno dovranno avere l' eſpreſſione *ſotto la mia reſponſabilità*, ſenza della quale ſaranno nulli, e riconoſciuti falſi ſoggiaceranno alle pene portate dalle Leggi.

Finalmente reſtano invitati tutti i ſottodeſcritti Medici, e Chirurghi ad uniformarſi al §. 32. Tit. III. del nominato Piano d' Organizzazione riſguardante il loro uniforme, e diſtintivi.

Dallo Stato Maggiore, Generale reſidente in Campo Santo.

Milano li 12. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

Sott. Buſſi Comandante. — Firm. Gazzotti Maggiore.

Legione I. Battaglione I.

Medico — Ferrario Giovanni — Contrada de' Pennacchiari num. 3226.
Chirurgo — Gianni Giacomo — Contrada di S. Gio. in Guggirolo num. 4717.

Legione I. Battaglione II.

Medico — Creſpi Antonio — Contr di S. Gio. in Guggirolo num. 4717.
Chirurgo — Palazzi Giuſeppe — Contrada de' Viſconti num. 4939.

Legione I. Battaglione III.

Medico — Macchi Giuſeppe — Corduſio num. 1690.
Chirurgo — Chiappari Giuſeppe — Contrada Armorari num. 3119.

Legione II. Battaglione I.

Medico — Bianchetti Melchiorre — Contr. S. Pietro all' Orto num. 906.
Chirurgo — Vilmara Franceſco — Contrada della Sala num. 950.

Legione II. Battaglione II

Medico — Recalcati Carlo — Contrada de' Baglj num. 1240.
Chirurgo — Pozzi Gaetano — Corſia del Giardino num. 1219.

Legione II. Battaglione III.

Medico — Fumagalli Gio. Antonio — Contrada del Carmine num 1645.
Chirurgo — Rajberti Benedetto — Ponte Beatrice num. 1971.

Legione III. Battaglione I.

Medico — Medici Gaetano — Corſo di P. Toſa num. 46.
Chirurgo — Crivelli Aleſſandro — Contrada S. Zeno num. 475.

Le-

Digitized by Google

Legione III. Battaglione II.
Medico — Tarantola Carlo — Borgo della Fontana num. 148.
Chirurgo — Alberti Giuseppe — Borgo della Stella num. 215.
Legione III. Battaglione III.
Medico — Assandri Antonio — Piazza dell' Ospitale num. 4739.
Chirurgo — Conti Carlo Maria — Borgo S. Pietro in Gessate num. 167.
Legione IV. Battaglione I.
Medico — Gherardini Michele — Borgo S. Celso num. 4392.
Chirurgo — Maganza Ambrogio — Contrada S. Michele alla Chiusa num. 3851.
Legione IV. Battaglione II.
Medico — Bertololio Gio. Battista — Borgo S. Calocero num. 3031.
Chirurgo — Bertoglio Giuseppe — Contrada S. Simone num. 3074.
Legione IV. Battaglione III.
Medico — Manzi Gerolamo — Contrada S. Maria Porta num. 2575.
Chirurgo — Lussonna Luigi — Corso di P. Vercellina num. 2611.

Medici — Consiglio di Sanità — Chirurghi

Manzi Gio. Maria. — Knolli Giuseppe.
Strambi Gaetano. — Buzzi Francesco.
Marini Carlo. — Finati Lorenzo.
Beretta Gaetano. — Alemanni Biaggio.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 12. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

La Delegazione del Censo al Cancelliere del Distretto

CIRCOLARE.

Vi comunico, Cittadino Cancelliere, la seguente Superiore disposizione, perchè vi prestiate senza ritardo, e colla maggior prontezza ad eseguirla domandando al caso sollecitamente a quest' Ufficio que' schiarimenti che potesse credere necessarj — N. $\frac{2409}{2293}$ — Libertà Eguaglianza — in nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile — Milano gli 8. Fruttidoro anno VI. Repubblicano — l'Ufficio delle Ispezioni dirette ec. — Divisione II. presso il Ministro di Finanza Generale alla Delegazione del Censo in Milano — Nella lusinga in cui vive il Direttorio Esecutivo, che dal Corpo Legislativo verrà sollecitamente esternata la sua dichiarazione sulla continuazione nell' ex Lombardia della metà tassa personale, fu invitato il Ministro di Finanza a prendere frattanto tutte le convenienti misure per l' attivazione della medesima, giusta il praticato nello scorso anno. Il prefato Ministro pertanto, in esecuzione del succennato incarico v' invita, Cittadino delegato, a darvi le corrispondenti disposizioni — Salute, e Fratellanza — Firm. Bellati Ispettore. — Salute, e Fratellanza.

Fir. Cusani Delegato — Sott. Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 12. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.
Circolare a tutte le Commissioni di Sanità nei Dipartimenti della Repubblica, eccettuati i Dipartimenti del Benaco, e del Ticino.

Ascanto di dubbj, e questioni che potessero nascere sul valore dei Bovini attaccati dall' Epizoozia, che la Nazione a' termini della Legge 22. Fiorile indennizza, quando sono uccisi, siete prevenuti, Cittadini, che all' uccisione, e sotterramento si dovrà sempre precedere la conveniente perizia. Salute, e fratellanza.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 13. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l' urgenza della Risoluzione seguente.
Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 13. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che per la Legge 19. Fiorile vanno a chiudersi, o rimanere inutili molti importanti edifizj con pericolo di varie opere insigni di belle Arti;
Considerando, che la superfluità, e viziosa ripartizione delle così dette Parrocchie merita in molti Dipartimenti una pronta riforma;
Dichiarata l' urgenza sugli esposti motivi, Risolve:
I. In tutte le Comuni così dette Città, e dentro i loro Circondarj murati il Potere Esecutivo propone di traslocare, e concentrare le così dette Parrocchie dalle Chiese anguste, e meschine nelle più capaci, salubri, e distinte per opere di belle Arti.

II. Nelle Comuni non murate ha luogo la sola traslocazione.

III. Il Potere Esecutivo ha riguardo nella proposizione di tali operazioni, che nessun circondario di Parrocchia contenga un numero minore di mille abitanti, nè maggiore di quattro mille.

IV. Que' Ministri di Culto, che per tale concentrazione restano privi della Parrocchia seguitano a godere dei redditi dei loro benefizj, e servono di Supplementarj, a que' Ministri, che rimangono in Uffizio.

V. Gli Arredi esistenti ne' Locali che rimangono vacanti, si trasportano a seconda de' bisogni ne' Locali, ne' quali vengono traslocate le Parrocchie.

VI. Il Potere Esecutivo subito che ha in pronto il prospetto di parte, o di tutte le operazioni suddette presenta il prospetto medesimo al Corpo Legislativo per l' opportuna approvazione.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Perseguiti Presidente — Sabatti — Mocini Segretarj.

Seduta del giorno 13. Fruttidoro suddetto — Il Consiglio de' Seniori Approva.

Strigelli Presidente — Maestri — Ongaroni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita. — Li 13. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Firmat. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoghi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Legge del giorno 13. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuto l' urgenza della Risoluzione seguente.

Il Gran Consiglio nella Seduta del giorno 13. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando, che il requisito di possidenza voluto dalla Costituzione relativamente agli individui delle Assemblee Elettorali non è esteso a verun altra funzione costituzionale;

Considerando, che la Legge non deve restringere oltre la Costituzione la libertà della elezione de' Giurati costituzionali.

Dichiarata l' urgenza sul motivo dell' imminente attivazione del Potere Giudiziario, risolve:

E' derogato all' Articolo 575. Tit. X. Sez. VI. delle Leggi Organiche in quella parte in cui si dispone, che i Cittadini eleggibili alle funzioni de' Giurati, debbono avere la condizione della possidenza prescritta per chi dev' essere Elettore.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Perseguiti Presidente — Sabatti — Mocini Segretarj.

Seduta del giorno 13. Fruttidoro suddetto. — Il Consiglio de' Seniori approva.

Strigelli Presidente — Maestri — Ongaroni Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Li 13. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Firm. Savoldi Presidente — Sott. Pagani Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Luoghi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

Armata d' Italia.

Estratto dei Registri del Bureau di liquidazione dei Conti della Compagnia Fourrey.

Il Bureau formato dal Commissario Ordinatore in capo dell' armata, in virtù degli ordini del Ministro della guerra, per procedere alla liquidazione delle somministrazioni fatte all' armata d' Italia dalla Compagnia Fourrey,

Considerando che nell' istesso tempo, che è incaricato di regolare gl' interessi rispettivi della Repubblica, e della Compagnia, non può, nè deve perdere di vista tutti que' Cittadini che sono stati salariati dalla detta Compagnia;

Che la parte più numerosa di questi è composta d' Impiegati, Panatieri, Giornalieri, ed Operarj, che altre risorse non hanno che i di loro salarj, e i di cui pagamenti non avrebbero giammai dovuti essere ritardati;

Ha stabilito 1. che il Cittadino Julliot, qual rappresentante della Compagnia Fourrey, sarà invitato a saldare al più presto possibile gli appuntamenti, e salarj che furono essere dovuti a questi impiegati, e altri salariati.

2. Che

2. *Che non sarà determinato alcun risultato, nè si procederà alla fissazione del modo di liquidazione, e contabilità, se non dopo che la Compagnia Fourcy avrà giustificato dei detti pagamenti.*

E nulladimeno il Bureau desiderando giungere a sollecitamente operare la detta liquidazione, invita tutti i Cittadini a presentare le loro reclamazioni nello spazio di quindici giorni, a contarsi da quello della pubblicazione del presente arresto, dopo il di cui lapso, senza trovarsi decaduti da' loro crediti, verranno assoggettati ad aspettare il risultato del travaglio del Bureau, che in allora entrerà in piena attività.

Il presente arresto sarà stampato ed affisso in tutto il Circondario dell' armata.

Milano, li 14. Fruttidoro anno VI. della Repubblica Francese.

Firmati Mazade, Giroust, Imbert, Commissarj di guerra.

Lambert Commissario Ordinatore, Presidente del Bureau.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Incaricate le Municipalità dalla Legge 9. Messidoro prossimo scorso dell' immediata ispezione, e direzione degli stabilimenti di pubblica beneficenza, e dell' Amministrazione dei loro beni.

La Municipalità del Circondario II. di questa Comune di Milano invita chiunque tiene dei pegni sì gratuiti, che fruttiferi sul Monte di Pietà esistente nel detto Circondario, a redimerli entro il termine di due decadi dalla data del presente Avviso, contro il pagamento di quanto è dovuto allo stesso Monte; passato il qual termine si aprirà immantinente l' asta per la vendita dei residui pegni a tenore del prescritto dal Piano del medesimo Monte.

Dalla Casa di sua residenza li 15. Fruttidoro anno VI. Repubblicano (1. Settembre 1798. v. s.)

Firm. Scorpione Presidente — Tognola Municipale — Sott. Croce Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano li 15. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Proclama dei Consigli Legislativi al Popolo Cisalpino.

Cittadini! Quell' Eroe a cui la Francia deve tanta gloria, e la Cisalpina la sua esistenza, aveva accompagnato questo primo benefizio con quello d' una Costituzione; ma pressato dalle circostanze, chiamato a rendere dei nuovi servigi al suo Paese, egli non ha potuto dare alla sua opera la necessaria perfezione; e questo Codice politico fù meno un Governo definitivo, che un saggio preliminare, una specie d' atto provvisorio di cui l'esperienza fece conoscere i difetti.

La disposizione, che prescrive il termine di tre anni per farvi dei cambiamenti, diventava funesta alla Repubblica, se si fosse aspettato fino a quell'epoca a chiudere il precipizio ove essa minacciava di cadere. Sì, Cittadini, non vi voleva più che un anno d' un Governo senza azione, e senza forza d' una mal intesa divisione territoriale, d'una amministrazione rovinosa, d'uno stato militare nullo ed eccessivamente costoso, per vedere la Cisalpina senza finanza, senza risorse, senza spirito pubblico, senza leggi, ricadere sotto il giogo dell' estero, o perire vittima di quel furore anarchico, che coprendo la Francia di sangue e di calamità, fù al punto di far retrogradare la libertà, e immergere di nuovo l' Europa nelle tenebre dei pregiudizj, e dell' ignoranza.

La Francia ha veduto lo stato infelice della Repubblica, che aveva fondata, essa s' è occupata della nostra situazione, e de' mezzi di migliorarla. Il suo Governo, avendo riconosciuto, che la più gran parte dei nostri mali provengono dalla nostra medesima organizzazione, ha incaricato il suo Ambasciatore d' indirizzare ai due Consigli Legislativi alcune modificazioni della nostra Costituzione: modificazioni, le quali rispettando pienamente, e serbando intatti i veri principj dell' eguaglianza, e della democrazia rappresentativa, la rendono meglio adattata all' estensione del nostro Territorio, alla misura delle nostre forze, e della nostra potenza.

Cittadini! Questa Costituzione così migliorata, che è un nuovo benefizio della Grande Nazione, sarà d' ora in avanti la legge fondamentale della Repubblica Cisalpina. Se questa riforma non s' accomoda forse ad alcuni calcoli, o combinazioni parziali, se forse non soddisfa l'amor proprio di qualche località, essa però non è meno salutare per la cosa pubblica, ed altronde è imperiosamente comandata dall' interesse generale. La prima distribuzione territoriale non era proporziata nè all' estensione del nostro territorio, nè allo stato della nostra popolazione, nè ai nostri mezzi di finanza; malgrado degli sforzi moltiplicati per darvi un piano regolare di finanza, l' imperfezione del riparto territoriale, e il complicato sistema d' ogni genere d' amministrazione non hanno mai permesso di crearlo.

Il diritto di Cittadino, il più prezioso, il più onorevole di tutti i diritti, potea forse esser profuso ai forastieri con troppa facilità. Questa si è ristretta; e voi sarete ben persuasi, che prima di conseguire un vantaggio così notabile in uno stato, ove non si è nato, bisogna aver date prove alla Patria che addotta, e che non può far consistere queste prove che in una serie d' azioni, e non in qualche fatto, o azione isolata. I nemici della Repubblica poteveno troppo facilmente abusare di questa condiscendenza per mantenere nel suo seno, sotto pretesto di persecuzioni sofferte, degli spioni e dei traditori. Gli stranieri veramente perseguitati nel loro paese saranno abbastanza contenti di trovare nel nostro asilo, e protezione.

Le

Digitized by Google

Le elezioni meno frequenti produrranno un doppio vantaggio; quello cioè di fare delle scelte migliori, e di distaccare men sovente un Popolo agricola dai suoi travagli.

Voi sarete convinti che dando al Direttorio esecutivo più di forza, e di consistenza, i movimenti della macchina politica saranno meno complicati, più facili, più immediatamente utili. Voi non temerete senza dubbio, che possano da ciò risultare gravi inconvenienti, o veri pericoli per la Patria, mentre voi sapete, che la Legislatura veglia, e frenerà sempre le usurpazioni, e gli abusi del Potere.

La riorganizzazione d' una Costituzione stabile, e di un Governo vigoroso è una sorgente di buone Leggi nello stato e di prosperità per i Cittadini, Amministrazioni, Tribunali, Finanza, Istruzione pubblica sono, o Cittadini, i travagli de' quali il Corpo Legislativo si occupa simultaneamente, e di cui voi raccoglierete prontamente i frutti, se non ascoltarete nè le insinuazioni perfide dei nemici della Repubblica, e della libertà, nè i reclami interessati di alcuni speculatori di rivoluzioni, nè le declamazioni d' uomini prevenuti da' timori chimerici, o sedotti dall' ipocrisia della popolarità.

E voi che avete calunniato riforme salutari ed indispensabili, se voi non volete comparire gli agenti, o i complici di una cospirazione contro il sistema veramente repubblicano, quello della giustizia, della ragione e della verità, voi abjurerete sicuramente le vostre prevenzioni, voi dimenticherete i vostri interessi personali, voi confonderete tutti i vostri sentimenti con quello dell' amore della Patria, colla obbedienza alle sue Leggi, con un intero vostro sagrifizio ai suoi bisogni e alla sua volontà. Longi da noi le persecuzioni; esse provocano il fanatismo, e il fanatismo è il nemico capitale della libertà. Lungi le denominazioni odiose; esse dividono gli animi, fanno nascere i partiti, esse inaspriscono, e rendono irreconciliabili fra di loro degli uomini, i di cui lumi avrebbero giovato allo Stato, i di cui talenti l'avrebbero servito, e il di cui entusiasmo ed energia sarebbero sempre stati la sua salvaguardia, il suo più fermo e più sicuro sostegno.

Cisalpini, Popolo sensibile e generoso, unitevi intorno ai vostri Rappresentanti e ai vostri Magistrati. Un' intera confidenza reciproca può sola stabilire il regno delle Leggi, ed è su queste Leggi, che riposano la libertà, l' eguaglianza, la sicurezza, la proprietà, senza le quali non esiste più nè patto sociale, nè pace, nè felicità fra gli uomini.

I Consigli Legislativi non entrano in più lunghi dettagli; essi vi hanno esposto il quadro delle nostre politiche circostanze, ed i pressanti motivi che hanno determinato la Repubblica Francese, premurosa della conservazione, e della felicità Cisalpina, a stendere il suo braccio per salvarla dal pericolo che le sovrastava. Continuando essi con attività le incominciate utili operazioni, credono di poter giustificare la confidenza, che essi reclamano da voi, ed alla quale si lusingano di aver un diritto per la purità delle loro intenzioni. Essi porteranno le loro discussioni su tutti i generi d' istituzioni Repubblicane, che possono stabilire l'economia nelle spese pubbliche, l' equilibrio tra le spese e le entrate Nazionali, assicurare le relazioni civili garantire la società contro la corrutela del vizio, formare in avvenire dei Cittadini degni di avere una Patria, concentrare in un sol corpo tutti gli Uomini preziosi ch' ella possiede sia nelle scienze, sia nelle arti, aggiungere finalmente a quest' edifizio costituzionale tutti gli ornamenti, di cui possono decorarlo le feste Nazionali celebrate per onorare le grandi epoche, che hanno preparata la rigenerazione de' Popoli.

(Scarabelli Presidente -- Bovara, Carbonesi Segretarj.
Sott. (Strigelli Presidente -- Ongaroni, Maestri Segretarj.

Milano li 14. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano

L' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Cisalpina ai due Consigli della Repubblica Cisalpina.

Cittadini Legislatori! Voi non ignorate lo stato di disorganizzazione, e di debolezza, nel quale si trova la vostra Patria; voi non ignorate i pericoli, da quali è minacciata.

Una Costituzione troppo spesso violata per conservare ancora qualche forza, e per garantire i diritti de' Cittadini; un Governo senza mezzi, egualmente impotente per fare il bene, che per impedire il male; una rovinosa e mal ordinata amministrazione; uno stato militare ormai nullo, ed eccessivamente dispendioso; le finanze in uno spaventevole sfasciamento; non instituzioni repubblicane; non pubblica istruzione; non accordo, o conformità nelle Leggi civili; da ogni parte insubordinazione, non curanza; dilapidazioni impunite; in una parola la più completa, e la più spaventevole anarchia: ecco il quadro che presenta la Repubblica Cisalpina.

Sospetti ingiuriosi con attività propagati per ispargere falsi allarmi; calunniose accuse contro i migliori Cittadini, per renderli odiosi, ed inasprirli; uomini deboli traviati da' Consigli de' perfidi nemici della libertà, che sordamente fomentano le divisioni intestine; partiti che si formano alla voce di alcuni sediziosi; questi stessi partiti, che si minacciano, e si provocano incessantemente; la guerra civile al punto di scoppiare nelle vostre città, ecco i pericoli, ecco le disgrazie, che sono per istrascinare questo paese al suo annientamento.

La Repubblica vostra amica, vostra alleata non potè vedere senza spavento spalancarsi questo abisso. Già la sollecitudine del Governo Francese affrettandosi a chiuderlo avea trovato i mezzi di dare alla Cisalpina una nuova esistenza col rassodare la sua libertà sopra più solide basi; ma scrupolosa anche sulla maniera di operare il bene, desiderava, che da voi stessi prendeste le misure di salvezza. Per compiere le sue intenzioni, Cittadini Legislatori, vi ho presso di me convocati, vi ho rappresentata la deplorabile situazione della vostra Patria, e vi ho fratellevolmente invitati ad occuparvi de' mezzi di salvarla, e di renderla più felice.

Rappresentante di una Potenza alleata, e penetrato dallo spirito, che anima il Governo Francese, mi limitai a darvi semplici consigli, come si pratica cogli amici; mi pareva che a voi, a voi soli appartenesse il prendere tutte le misure, che esige in questa pericolosa crisi la salute del Popolo, il di cui destino è nelle vostre mani.

Voi

Voi conosceste i vostri pericoli; conveniste sulla grandezza de' mali, che vi ho dipinti; approvaste le disposizioni salutari che vi ho indicate, e non ostante avete ricusato di farne uso. Non vi siete creduti investiti di un sufficiente potere per garantir la libertà de' vostri compatrioti, e per consolidare la loro felicità. In vano vi citai l'esempio della Nazion Francese, e de' suoi Rappresentanti in mezzo ai memorabili avvenimenti, che hanno fondato la Repubblica, e che l'hanno salvata; in vano vi assicurai, che tutto divien legittimo sotto l'imperiosa legge della necessità. Queste sì forti considerazioni non vi hanno determinati; voi avete rifiutato l'onore di operare da voi stessi la rigenerazione della vostra Patria. Non deve però il Popolo esser la vittima de' vostri scrupoli; tale non è l'intenzion vostra, ed io amo rendervi questa giustizia. Queste incertezze, queste perplessità potrebbero divenirgli funeste. Or bene; la Repubblica Francese stende una mano soccorrevole alla sua amica, e per mezzo mio s'incarica di salvarla dai disastri, che la minacciano, e di preparare la sua prosperità. Il Popolo Cisalpino vedendo ristabilirsi l'ordine, succedere l'economia alla dissipazione delle finanze, e consolidarsi la sua libertà, apprezzerà senza dubbio la purità de' motivi della sua Alleata, e un giorno le saprà grado di questo nuovo benefizio.

Dietro questa determinazione, che mi avete forzato a prendere, vi dichiaro, Cittadini Legislatori, che sono per eseguire de' cangiamenti e nella vostra Costituzione, e nel vostro Governio, e nella vostra Legislazione, e nella vostra interna Amministrazione, poiche di là principalmente provengono tutti i disordini, sopra i quali voi stessi gemete. Nè già crediate, che questo sia un attentato alla vostra indipendenza; egli non è al contrario che un rendervi omaggio col non a permettere, che sia compromessa. E come potreste conservarla inabissati ne' vostri disordini? Sareste indipendenti, allorchè avreste cessato d'esistere?

Ecco ch'io vi ripeto le ragioni di queste indispensabili riforme.

Il Corpo Legislativo della Repubblica Cisalpina ha veduto ascendere il numero de' suoi Membri sino a duecento quaranta. Questa quantità di Rappresentanti non era in verun conto proporzionata all' estensione, e popolazione della Repubblica. Il Popolo Cisalpino era rappresentato due volte più del Popolo Francese, il più libero dell' Universo. Questa politica superfluità cadeva a carico dell' altre parti del Governo. Inutilmente si radunavano nelle Assemblee Legislative duecento quaranta uomini di merito, e intanto le Amministrazioni, i Tribunali, e tutte le altre pubbliche funzioni eran private de' loro talenti. D'altronde un tale eccesso di rappresentanza era per il Popolo un carico troppo pesante, poichè con le di lui contribuzioni si indennizzano i Deputati, e tutti i pubblici Funzionarj. Bisogna sollevare il Popolo col diminuire le spese dello Stato; conviene ristabilire la Rappresentanza Nazionale sopra basi più esatte.

Conseguentemente, Cittadini Legislatori, credo dover ridurre ad ottanta il numero de' Membri del Gran Consiglio, ed a quaranta quello de' Membri del Consiglio degli Anziani.

Ve l'ho già detto; i disordini, i pericoli, i mali della vostra Repubblica son derivati dall' incoerenza dell' orgnizzazione sociale, dalle contese, che si sono precedentemente suscitate fra i due Poteri supremi, relativamente all' estensione della loro autorità, e delle civili discordie, che sono nate da questi dibattimenti. Conviene perciò portare una mano riformatrice sopra l'organizzazione sociale, convien ricomporla, e darle più solidi e più proporzionati fodamenti. Convien render più concordi le differenti Autorità ne' rispettivi rapporti, e dar a ciascuna in particolare maggior energia. Nella crisi in cui vi trovate egli è impossibile l'aspettar l'epoca fissata per la revisione. Questa dilazione, durante la quale si prolungherebbe l'anarchia, diverrebbe funesta alla Libertà.

Egli è dunque indispensabile il fare de' cangiamenti all' atto costituzionale. Il Governo Francese rispetta al par di voi le Leggi fondamentali de' Popoli liberi; ma la Costituzione, che vi regge non è che una specie di regolamento militare dalla Nazione non ancor sanzionato, nè colla sua immediata accettazione, nè co' suoi suffragi per la nomina ai pubblici impieghi. Non si può dunque riconoscerla come un definitivo Governo, ma come un saggio preliminare, che l'esperienza ha dimostrato in parecchi punti vizioso. Bisogna francamente convenire, che la Costituzione Francese applicata alla Cisalpina è sproporzionata alla di lei estensione. Eccellente per la Grande Nazione essa è opprimente per voi; è l'armatura d'un nano sul corpo d'un fanciullo, che lo schiaccia in vece di difenderlo. Essa ha creato due supremi Poteri, che senza regole fisse, e mezzi sufficienti hanno lasciato cader nell' avvilimento fra le lor mani la pubblica autorità. Il numero troppo grande delle vostre divisioni territoriali aveva moltiplicato le Amministrazioni, i Tribunali, gli Agenti d'ogni sorta; bisognava pagare questi pubblici funzionarj, cosicchè se avessero agito in un circondario più vasto. Quindi le spese dell'interna Amministrazione sono ascese ad enormi somme, evidentemente superiori alle facoltà del Popolo. La massa del numerario, che avrebbe dovuto destinarsi ogni anno al pagamento di tanti impieghi, era perduta per l'altre parti del pubblico servigio per l'agricoltura, per le manifatture, per il commercio, in una parola per tutti i rami della nazionale prosperità. L'albero della libertà dovea perire poichè per alimentare soprabbondantemente uno de' suoi rami, bisognava esaurirne il nutritivo succo, e diseccar tutti gli altri. Convlene perciò rimontare a' veri principj della pubblica economia.

Voi siete testimoni, Cittadini Legislatori, de' disordini prodotti giornalmente da questi difetti. Rammentatevi le deplorabili divisioni sì di frequente insorte fra i Consigli, ed il Direttorio. Se i loro rispettivi poteri fossero stati più distintamente separati, i loro attributi meglio regolati, non si sarebbe veduto quello scandalo, e la pubblica amministrazione non ne avrebbe in tutte le sue parti sofferto. Mentre si occupavano di questi dibattimenti non potevano i Consigli emanare le utili leggi lor dimandate dal Popolo, e il Direttorio trascurava l'esecuzione di quelle ch' erano emanate. Già le inferiori Autorità non sentivano più subordinazione; la cura delle finanze dello Stato era abbandonata all' imperizia, o alla mala fede; i Cittadini ad esempio de' Magistrati eran fra loro divisi; le leggi restavano senza forza; la Repubblica non era più che un nome, e l'anarchia, l'orribile e divoratrice anarchia stendeva già sul vostro Paese le distruggitrici sue braccia. Questa fatale situazione è quella ancora del momento in cui scrivo.

E' urgente il rintracciare un pronto rimedio a' mali, de' quali la pittura a' vostr' occhi lo sottoposto. Il Governo Francese ha creduto ritrovarlo nell' offerta di una Costituzione fondata sopra gli stessi principi, e che ammette presso a poco la stessa distribuzion di potere, ma che nello stesso tempo è molto più stabile e vigorosa.

Gli uomini illuminati aveano indicato con tanta precisione e i difetti, e i vantaggi delle Costituzioni libere da alcuni anni stabilite, che fu facile il fare scomparire da questo codice politico le imperfezioni di quelli che han servito di modello a' suoi autori.

Comprenderete agevolmente, Cittadini Legislatori, la saviezza della disposizione, che obbliga ogni individuo a pagare una contribuzione per essere Cittadino; imperocchè bisogna supportare la sua porzione de' pesi dello stato prima di raccogliere la sua parte dei vantaggi, molto più che non si può attendere la conservazione dell' ordine pubblico, se non da quelli, che sono interessati a conservarlo.

Il diritto di Cittadino, il più prezioso ed onorevole di tutti i diritti era stato prodigalizzato agli stranieri con una pericolosa facilità; essa è ristretta, e voi sarete egualmente d'avviso, che prima di ottenere sì grande vantaggio in uno stato, nel quale non si è nato, bisogna aver dato de' pegni alla Patria, che si adotta, e ch' essa non può acquistare questa garanzia, che per un seguito d' azioni, non già per un fatto particolare. Gli inimici della Repubblica potevano troppo facilmente abusare di questa leggerezza per trattener nel suo seno sotto pretesto di anteriori persecuzioni de' traditori o degli spioni; finalmente i forestieri veramente perseguitati ne' loro Paesi debbono essere abbastanza contenti di trovare asilo, e protezione in un altro.

Rese meno frequenti le elezioni, se ne avrà un doppio vantaggio, cioè quello di dare maggior concatenamento alle idee legislative, al sistema d' amministrazione, e di strappare con meno frequenza un Popolo Agricola da' suoi travagli.

Concedendo al Direttorio Esecutivo più di forza, e più di unità, voi comprenderete, che i movimenti della macchina politica d' ora in avanti meno complicata, saranno più facili, e più immediatamente vantaggiosi. Non temerete, che ne risultino de' gravi inconvenienti, de' veri pericoli per la Patria, giacchè voi sapete, che la Legislatura veglia, onde sempre arrestare le usurpazioni, e gli abusi del potere.

Mi sarebbe egualmente facile il giustificare ogni articolo di questa Costituzione; essa è in qualche maniera il frutto dell' esperienza, il perfezionamento della Costituzion vostra attuale, e quello della Romana, che pure offre già un considerabile miglioramento nel sistema rappresentativo. Finalmente dando più unità ed energia alle differenti parti del Governo, essa garantisce in una maniera più sicura l' eguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà; questi diritti così cari agli uomini, e che sono nello stesso tempo le basi, e le condizioni essenziali del contratto sociale. Determinato da tanti forti motivi io credo, Cittadini Legislatori, di fare alla vostra Patria il più prezioso dono, col darle in nome della Repubblica Francese, e per ordine del suo Governo la nuova Costituzione, che qui unita vi trasmetto. Io ve la do questa Costituzione, perchè sia immantinente sostituita alla precedente. V' invito a riconoscerla come legge fondamentale dello Stato, ed a fare un indirizzo al Popolo Cisalpino per annunziargli, che voi ne avete sentito i vantaggi, ch' essa deve d' ora in avanti reggerlo, e che deve essere eseguita e rispettata da tutte le Autorità Costituite, e da tutti i Cittadini.

Vi rimetto altresì, Cittadini Legislatori, la nuova divisione del Territorio della Repubblica Cisalpina; questa riduzione di Dipartimenti, della quale da gran tempo sentivasi la necessità è stata eseguita lungi da tutti i locali interessi, e da tutte le particolari passioni. E' indispensabile, che sia egualmente adottata ed eseguita, onde prevenire gli innumerabili reclami, e gli interminabili contrasti, che risulterebbero da questi interessi, e da queste passioni sempre contrarie al bene generale.

Sono state preparate tre altre Leggi. L'una riguarda l' organizzazione de' Consigli Legislativi, l' interna loro polizia, e la forma delle loro deliberazioni. Rileverete specialmente, che si stabilisce il numero de' Deputati, che ciascun Dipartimento dovrà mandare a cadaun Consiglio nelle prossime elezioni, e la maniera, secondo la quale questi due Consigli si rinnoveranno per un terzo. La seconda legge ha per oggetto l'organizzazione de' Corpi Amministrativi; vi si determinano in un modo sommario le funzioni degli Amministratori Dipartimentali, e quelle delle Amministrazioni Municipali. Vi si stabilisce come dovrà il Direttorio per la prima volta nominare a' posti di queste Amministrazioni, finchè nell' anno ottavo siano dalle Assemblee Elettorali per un terzo rinnovate. La terza finalmente è relativa all' organizzazione de' Tribunali, nè è meno delle altre interessante. Voi dovete organizzare la giustizia di Pace, i Tribunali Civili, i Tribunali Correzionali, i Tribunali Criminali, i Tribunali di Cassazione, e l' Alta Corte di Giustizia. Bisogna determinare da quali Autorità saranno scelti i vostri Giudici, i vostri Accusatori pubblici per esercitare le rispettive funzioni sino all' elezione dell' anno ottavo. La Legge che adotterete fissa il modo di queste nomine d' una maniera chiara e precisa, e mediante le disposizioni sue, e delle due precedenti, il Direttorio Esecutivo avrà i mezzi, onde mettere prontamente in attività tutte le parti del vostro Governo, e di far provare al Popolo Cisalpino la felicità d'un organizzazione puramente repubblicana, e costituzionale.

Per darvi un sistema completo di Legislazione, che faccia prontamente conoscere a tutti i Cittadini i vantaggi di questa nuova organizzazione, v' invito a formare nel vostro seno otto Commissioni alle quali importerà il dovere di preparare questa grand' opera nel corso di un mese. Questa è l' intenzione del Direttorio Esecutivo Francese, il quale non perde un solo istante di vista l' interesse della vostra Repubblica, egli si rammenta, che le ha dato la nascita, e che le deve per lungo tempo una protezione paterna e specialmente ne' primi suoi anni. Avrebbe ardentemente desiderato, che voi deste parimenti al Popolo Cisalpino la gran Legge, che deve rigenerare in ogni sua parte il sistema delle vostre Finanze. Ha incaricato il Cittadino Faipoult suo Commissario di rimettervi il progetto di questa Legge; ma questo Cittadino ha con dispiacere riconosciuto che se egli ha potuto preparare le principali disposizioni, ve n' ha però alcu-

Digitized by Google

alcuna, per la quale sarà costretto di ricorrere all' assistenza della vostra Commissione di Finanze.

V' è un' altra Legge necessariamente dalle circostanze ricercata, e che non deve provar alcun ritardo nella sua esecuzione, la troverete in seguito delle altre; essa è relativa ai Club, ed ai Giornali.

L' Eroe, al quale la bella porzione d'Italia, che voi abitate deve la sua libertà istrutto dalle disgrazie della sua Patria, aveva provveduto, che in mezzo a questo generoso, e buon Popolo, ma ardente, ed appassionato, le società politiche potrebbero degenerare in Club sediziosi, che, la illimitata libertà della stampa poteva corrompersi a segno di divenire una sfrenata licenza, del pari funesta all' onore de' Cittadini, ed alla pubblica tranquillità. Onde garantirvi da tali disgrazie questo grand' uomo vi aveva dato due leggi; l' una lasciava al Corpo Legislativo la facoltà di far chiudere temporariamente le società conosciute sotto il nome di Circoli Costituzionali; l' altra metteva sotto l' immediata vigilanza del Governo gli scritti pubblicati per mezzo della stampa. Appena Bonaparte abbandonò l' Italia, il Corpo Legislativo abrogò queste due Leggi. Questo fu il segnale delle intestine vostre divisioni, il santo amore della libertà che sin allora aveva animato gli oratori, e gli scrittori periodici, cedette il luogo alle personali passioni, alla gelosia, all'odio, alla vendetta. I migliori Cittadini furono calunniati, l'anima pura de' veri Patrioti fu con mille oltraggi macchiata ed in tal modo si giunse a far odiare la libertà a quegli stessi che l' avevano adorata. Cogliete, Cittadini Legislatori, questa memorabile circostanza per mettere un termine a tanti eccessi. Una delle leggi, che vi son date, ve ne presenta ancora i mezzi. Seguite l' esempio della Repubblica Francese: essa ha gemuto al par di voi sotto il dispotismo della licenza; i suoi migliori Cittadini soccombevano ogni giorno, colpiti da' velenosi strali della calunnia; vicina a perire ha ritrovato bastante forza per liberarsi da questa tirannia, e dopo li 18. Fruttidoro gode pacificamente una saggia libertà, fonte inesauribile di felicità. Ognuno può dire, scrivere, e pubblicare i suoi pensieri ma nissuno ha l' orribil diritto di impunemente propagar la menzogna, e di moralmente assassinare i suoi Concittadini difamando la loro riputazione.

La Repubblica Francese vi dà una legge, della quale ha fatto l'esperienza sopra se stessa, questa legge sottopone i Club, e gli scritti periodici all' immediata vigilanza del Governo.

Per dare alla vostra Repubblica un' attitudine più imponente, ed una marcia più sicura, e più rapida verso la felicità del Popolo, non basta, Cittadini Legislatori, d' aver perfezionato le istituzioni; bisogna altresì rimettere le redini dello Stato tra mani più ferme di quelle che l'han sin oggi sostenute. La rigenerazione sarebbe incompleta, se avendo per oggetto le cose, non s' estendesse egualmente sino agli uomini. Dalla saggezza e fermezza di quelli che governano dipendono le stabili istituzioni politiche, la potenza dello Stato, il rispetto, ch' esso ispira a' suoi vicini, e la felicità del Popolo.

Il Governo Francese ha pensato che gli uomini più degni d' occupare presso di voi la prima magistratura dello Stato erano i Cittadini Adelasio, Alessandri, Lamberti, Membri attuali del Direttorio Esecutivo, Sopransi ex-Ministro della Polizia, e Luosi Ministro della Giustizia.

Questo Governo sostenuto da una più forte Costituzione, da più precise leggi giudato marcierà senza dubbio d' accordo co' Consigli, e di un passo più fermo verso il bene della Repubblica.

Con quest' ultimo atto, Cittadini Legislatori, io termino la straordinaria missione, che mi fu confidata.

Credo dovervelo ripetere ancora; io era incaricato di offrirvi il piano di questa politica rigenerazione, come un semplice consiglio; ero nello stesso tempo autorizzato a far da me stesso per il bene della vostra Patria ciò, che i vostri scrupoli non vi avrebbero permesso di eseguire. Voi gli avete sentiti questi scrupoli; avete dubitato del vostro Potere; avete paventato la calunnia; avete desiderato, che la stessa Repubblica Francese operasse presso di voi queste salutari riforme, e questo perfezionamento di fondamentali Leggi, che da essa avete ricevuto. Io mi son arreso a' vostri voti. Ricevetele adunque queste Leggi, ricevetele, come un nuovo pegno dell' amicizia della Repubblica Francese, e del vivo interesse, che prende il suo governo alla vostra prosperità.

Per mezzo di queste leggi la Repubblica Cisalpina si trova costituita sopra più solidi fondamenti; i due supremi Poteri sono ricondotti fra i loro naturali confini, i diritti de' Cittadini sono più fortemente garantiti; il sistema rappresentativo è rassodato; perchè egli è semplificato; i principi Repubblicani sono vincitori de' sofismi, e delle calunnie de' loro detrattori, perchè non trascineranno più le conseguenze funeste al riposo del Popolo; le enormi spese dell' Amministrazione interna sono diminuite; il Governo è rigenerato; dei Codici utili delle istituzioni Repubblicane, benefiche Leggi sono solennemente promesse alla Nazione da' suoi Legislatori.

Unisco a questa lettera la Lista de' Membri, che debbono comporre i due Consigli, vi unisco parimenti la nuova Costituzione, e le Leggi organiche, che l' accompagnano.

Desidero, che diate la vostra approvazione alla scelta de' Membri del Direttorio Esecutivo.

V' invito, Cittadini Legislatori, a far stampare, e pubblicare al più presto, che sia possibile la nuova Costituzione. Le leggi Organiche, e questa Lettera, che spiega i motivi di questi cangiamenti.

Salute e Fratellanza TROUVÉ.

Nota de' Membri del Consiglio de' Juniori.

Alborghetti	Aldrovandi	Brunetti
Ambrosioni	Bellisomi	Cadice
Arese	Bolognini	Carloni
Appiani	Bovara	Castelfranchi
Allemagna	Bossi	Castiglioni Luigi,
Alpruni	Bragaldi	Carbonesi.
Aquila	Barazzoni	Cedrelli Agostino di Bergamo

Ce-

Digitized by Google

Ceretti Ministro e Parma
Curti-Petarda
Della Vida
Dehò
Dandolo
Dezenzani
Fontana
Fabri
Fabris
Fenaroli Antonio di Brescia
Giani Ingegnere
Giani Poeta
Gaggini
Girolami
Guglielmini
Guidiccini
Longo
Lattuada
Mascheroni
Marieni

Morali
Massari
Mingarelli
Montalti
Mattia
Molteni
Mosca di Pesaro
Magno de' Magni
Oliva
Olivari
Perseguiti
Peverelli
Pindemonti,
Porcelli
Pallavicini
Piazzi
Quadrio
Romano
Rosa
Rossignani

Ramondini
Rezia
Salimbeni
Savonarola
Savioli Lodovico di Bologna
Scarabelli
Somaglia
Soglieri
Terzaghi
Tadini
Terzi
Urbani
Valsecchi
Vanotti Ingegnere
Vertemate Franchi
Valeriani
Veneri di Reggio
Vismara
Zorzi Pietro di Venezia

Nota dei Membri del Consiglio degli Anziani

Ambrosioni
Belmonte
Bignami
Bordogni
Bossi
Brioschi
Bruni
Cologna
Consigli
Conti
Elli
Fontana
Formiggini
Gabelli

Gelmi
Gelmetti
Germani
Ghirardi
Giuggioli
Macchi
Maestri
Martinelli
Melacini
Mocchetti
Nani
Ongheroni
Orioli
Poggiolini

Rossi
Rusnati
Sguario
Solari
Somaglia
Strigelli
Tonini
Turchi
Venturelli dell' Adda
Venturelli del Crostolo
Zanca
Zorzi di Padova

Arrêté par moi Ambassadeur de la République Française — Milan 14. Fructidor an sixième. Sott. Trouvé. Per copia conforme Bovara, Maestri Segretarj.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo composto dai Cittadini Adelasio, Alessandri, Lamberti, Luosi, e Sopransi unitosi nella Sala delle Sessioni del Palazzo Nazionale ha decretato di mettere negli Atti l' Atto Legislativo del tenor seguente.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Milano 15. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio degli Juniori — Al Consiglio degli Anziani.

Considerando, che la Repubblica Francese, la quale per mezzo del Generale in Capo Bonaparte aveva dato alla Repubblica Cisalpina una Costituzione, ha creduto per la conservazione, e per la felicità della Repubblica Cisalpina medesima di doverla in alcune parti modificare.

Considerando, che la Costituzione medesima modificata è stata ricevuta in forma autentica dai Consigli Legislativi, affine di promulgarla in tutta la Repubblica, Risolve:

I. La Costituzione rimessa in forma autentica dall' Ambasciatore della Repubblica, Francese ai due Consigli Legislativi, sarà pubblicata in tutta la Repubblica.

II. La Costituzione suddetta è d'ora in avanti la sola Legge fondamentale della Repub.

III. Si pubblicano contemporaneamente i nomi degli Individui componenti i due Consigli definitivamente nominati dalla Repubblica Francese per mezzo del suo Ambasciatore.

IV. E' approvata la nomina per Membri del Direttorio Esecutivo fatta dalla Repubblica Francese negli Individui seguenti;

Adelasio, Alessandri, Lamberti ex-Direttori; Luosi Ministro della Giustizia; Sopransi Fedele.

Quindi, non si riconoscono per Membri del Direttorio Esecutivo che i sunnominati Cittadini, che immediatamente assumeranno le loro funzioni.

V. Si pubblicano contemporaneamente alla Costituzione suddetta sei Leggi colle quali la Repubblica Francese l' ha accompagnata, riguardanti:

1. La divisione della Repubblica in Dipartimenti.
2. L' organizzazione e la formazione de' Corpi Amministrativi.
3. L' organizzazione de' Tribunali.
4. La Polizia de' Consigli Legislativi.

Digitized by Google

5. I Clubs, o Circoli, ed i fogli periodici.
6. Le indennizzazioni degli Individui sortiti dai due Consigli per effetto della riduzione.

VI. Tutte le Autorità costituite della Repubblica continuano le loro incumbenze fino ad ulteriori disposizioni dei Consigli Legislativi, che verranno pubblicate in seguito alle accennate Leggi.

VII. L' atto col quale viene ordinata dai due Consigli la pubblicazione della Costituzione, e delle Leggi, che l' accompagnano viene partecipato all' Ambasciatore della Repubblica Francese, ed al Generale in Capo dell' Armata d' Italia col mezzo d'una Deputazione de' due Consigli.

VIII. Si pubblicherà immediatamente dai Consigli Legislativi una Proclamazione al Popolo Cisalpino relativa alle cose suddette.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Scarabelli Presidente — Bovara — Carbonesi Segretarj.

Milano 15. detto mese, ed anno. — Il Consiglio degli Anziani Approva.

Strigelli Presidente — Maestri — Ongaroni Segretarj. — Milano 17. Fruttidoro Anno VI.

Segnato Adelasio Presidente — Pel Direttorio Esecutivo Lamberti Direttore.

Discorso pronunciato dal Cittadino Rappresentante Martinelli
A nome della deputazione de' due Consigli Legislativi
Presentatasi al Cittadino Trouvé Ambasciadore della Repubblica Francese.

Una Deputazione composta di Rappresentanti de' due Consigli Legislativi della Repubblica Cisalpina ha l' onore di presentarvi, Cittadino Ambasciadore, la Legge non ha guari sanzionata, colla quale vengono poste in attività quelle salutari modificazioni della prima nostra Costituzione, quanto la salvezza della Repubblica rendeva indispensabili, altrettanto ci veniva ora per la stessa Costituzione impedito di operare da noi medesimi. Questa grand' opera, sì imperiosamente richiesta dalle circostanze, poteva unicamente partire da quella potente, e benefica mano, che a noi diede a Libertà, e Costituzione. Noi interpreti de' sinceri voti del Popolo Cisalpino, non possiamo che ricevere colla più viva riconoscenza questo nuovo prezioso dono. Piacciavi pertanto, Cittadino Ambasciadore, di accogliere questi ingenui sentimenti della Rappresentanza Cisalpina, ed aggiugnete agli altri vostri tratti di amicizia quello altresì di far pervenire al vostro Governo gli attestati del nostro giubilo, e dell' eterna nostra gratitudine.

Per copia conforme — Ongaroni Segretario.

Risposta alla deputazione de' due Consigli Legislativi.

Cittadini, se la nuova Costituzione, che avete adottata, deve, come io lo spero, render migliore la sorte della Repubblica Cisalpina, strappando il suo Governo dallo stato di confunzione, e di languore che la conduceva a perire, io riguarderò sempre come la più felice epoca della mia vita, il giorno nel quale il Direttorio Esecutivo di Francia mi ha ordinato di travagliare alla vostra politica rigenerazione. Quanto è dolce infatti per il cuore d' un amico della libertà d' aver contribuito alla felicità d' un popolo! Se anche non avesse per ricompensa de' suoi sforzi che l'interna testimonianza di aver operato per il bene de' suoi simili, di non aver affettata alcuna individuale passione, alcun particolare interesse, basterebbe questo testimonio per consolarlo a fronte di tutte le false interpretazioni, di tutte le calunnie.

Voi certamente potrete, Cittadini, rendermi questa giustizia; voi potrete attestare che per adempire le intenzioni del mio Governo ebbi per unico scopo di riconducvi su quella strada, che può guidare la vostra Patria verso la sua più grande prosperità. Non cessero mai di ripeterlo; io vi offersi dei Consigli, voi avete voluto ricevere delle Leggi; un vano scrupolo vi avrebbe perduto. Ho creduto per salvarvi dover far uso di un linguaggio più positivo. Ardisco sperare, Cittadini, che voi non m' accuserete di aver abusato di questo potere d' un momento. L' ho preso per rassegnazione, per patriotismo, vi rinuncio con trasporto.

Riguardatemi al presente non più qual organo della volontà della Repubblica Francese, ma come il Rappresentante d' un Governo amico, ed alleato, il quale lungi di aver attentato alla vostra indipendenza, crede all' opposto di averle reso un degno omaggio consolidandola. Possa io essere quanto prima il testimonio delle felici conseguenze d' una sì tranquilla rivoluzione! Possa ella condurre nella Repubblica Cisalpina quella felicità, che io le desidero, e per la quale in qualunque luogo il mio dovere mi chiami, formerò i voti più ardenti, e più sinceri!

Milano 16 Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

L' Ambasciatore della Repubblica Francese Segnat. Trouvé.

Per copia conforme Sott. Ongaroni Segretario.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA DELL' ANNO VI. REPUBBLICANO.

In Nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo composto dei Cittadini Adelasio, Alessandri, Lamberti, Luosi e Sopransi unitosi nella Sala delle Sessioni del Palazzo Nazionale ha decretato di mettere negli Atti l'Atto Legislativo del tenor seguente:

In Nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano li 15. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Juniori, al Consiglio degli Anziani.

Considerando che la Repubblica Francese, la quale per mezzo del Generale in Capo Bonaparte aveva dato alla Repubblica Cisalpina una Costituzione, ha creduto per la conservazione, e per la felicità della Repubblica Cisalpina medesima di doverla in alcune parti modificare:

Considerando che la Costituzione medesima modificata è stata ricevuta in forma autentica dai Consigli Legislativi, affine di promulgarla in tutta la Repubblica: = Risolve.

I. La Costituzione rimessa in forma autentica dall' Ambasciatore della Repubblica Francese ai due Consigli Legislativi sarà pubblicata in tutta la Repubblica.

II. La Costituzione suddetta è d' ora in avanti la sola Legge fondamentale della Repubblica.

III. Si pubblicano contemporaneamente i nomi degl' individui componenti i due Consigli definitivamente nominati dalla Repubblica Francese per mezzo del suo Ambasciatore.

IV. E' approvata la nomina per Membri del Direttorio Esecutivo fatta dalla Repubblica Francese negl' individui seguenti:

Adelasio, Alessandri, Lamberti ex-Direttori, Luosi Ministro della Giustizia, e Sopransi Fedele.

Quindi non si riconoscono per membri del Direttorio Esecutivo che li sunnominati Cittadini, che immediatamente assumono le loro funzioni.

V. Si pubblicano contemporaneamente alla Costituzione suddetta sei Leggi, colle quali la Repubblica Francese l' ha accompagnata, riguardanti

1. La divisione della Repubblica in Dipartimenti.
2. L' organizzazione e la formazione dei Corpi Amministrativi.
3. L' organizzazione dei Tribunali.
4. La Polizia dei Consigli Legislativi.
5. I Clubs, o Circoli, ed i fogli periodici.
6. L' indennizzazione degli Individui sortiti dai due Consigli per effetto della riduzione.

VI. Tutte le Autorità Costituite della Repubblica continuano le loro incombenze fino ad ulteriori disposizioni dei Consigli Legislativi, che verranno pubblicate in seguito alle accennate Leggi.

VII. L' atto, col quale viene ordinata dai due Consigli la pubblicazione della Costituzione e delle Leggi che l' accompagnano, viene partecipato all' Ambasciatore della Repubblica Francese, ed al Generale in Capo dell' armata d' Italia col mezzo di una Deputazione nei due Consigli.

VIII. Si pubblicherà immediatamente dai Consigli Legislativi una Proclamazione al Popolo Cisalpino relativa alle cose suddette.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Scarabelli Presidente = Carbonesi = Bovara Segretarj.

Milano 15. di detto mese ed anno.

Il Consiglio degli Anziani approva.

Sirtori Presidente = Ongaroni = Maestri Segretarj.

Milano 17. Fruttidoro anno VI.

Seguato Adelasio Presidente = Pel Direttorio Esecutivo Lamberti Direttore.

Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell' Uomo e del Cittadino.

Il Popolo Cisalpino, Proclama alla presenza di Dio

La seguente dichiarazione dei Diritti e dei Doveri dell' Uomo e del Cittadino.

Diritti.

Articolo 1. I Diritti dell' Uomo in società sono la Libertà, l' Eguaglianza, la Sicurezza, la Proprietà.

2. La Libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.

3. L' Eguaglianza nell' essere la Legge stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce. L' Eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere ereditario.

4. La Sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

5. La Proprietà è il diritto di godere, e di disporre de' suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro, e della sua industria.

6. La Legge è la volontà generale espressa dalla maggiorità de' Cittadini, e de' loro Rappresentanti.

7. Ciò non è proibito dalla Legge non può esser impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò ch' essa non ordina.

8. Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, se non ne' casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte.

9. Quelli che procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguiscono, o fanno eseguire atti arbitrarj, sono colpevoli, e devon essere puniti.

10. Ogni rigore non necessario per assicurarsi della persona di un accusato dev' essere severamente represso dalla Legge.

11. Nessuno può essere giudicato, se non dopo essere stato ascoltato, o legalmente citato.

12. La Legge non dee prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.

13. Ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla Legge è un delitto.

14. Nessuna Legge criminale o civile può avere alcun effetto retroattivo.

15. Ognuno può obbligare il suo tempo e i suoi servigi, ma non può vendersi, nè esser venduto: la persona non è una proprietà alienabile.

16.

Digitized by Google

16. Tutte le contribuzioni sono stabilite per l' utilità generale: esse devon essere ripartite tra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.
17. La Sovranità risiede essenzialmente nella universalità de' Cittadini.
18. Nessun individuo, nessuna unione parziale di Cittadini può attribuirsi la Sovranità.
19. Nessuno può senza una delegazione formale esercitare alcuna autorità, nè eseguire alcuna funzione pubblica.
20. Ogni Cittadino ha un diritto eguale a concorrere immediatamente o mediatamente alla formazione della Legge, alla nomina de' Rappresentanti del Popolo, e de' Funzionarj pubblici.
21. Le funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di quelli che le esercitano.
22. La garanzia sociale non può esistere, se la divisione de' poteri non è stabilita, se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità de' Funzionarj pubblici.

Doveri.

Articolo 1. Il mantenimento della Società domanda, che quelli che la compongono conoscano ed adempiano egualmente i loro doveri.
2. Tutti i doveri dell' Uomo e del Cittadino derivano da questi due principj scolpiti dalla Natura in tutti i cuori = Non fare agli altri ciò che non vorreste che si facesse a voi = Fate agli altri il bene che vorreste riceverne.
3. Gli obblighi di ciascheduno verso la Società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottomesso alle Leggi, e rispettar quelli, che ne sono gli organi.
4. Nessuno è buon Cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.
5. Nessuno è uomo da bene, se non è realmente, e religiosamente osservatore delle Leggi.
6. Chi trasgredisce apertamente le Leggi si dichiara in istato di guerra con la Società.
7. Chi senza trasgredire apertamente le Leggi, le elude coll' astuzia, co' raggiri, offende gl' interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza, e della loro stima.
8. Il mantenimento delle proprietà è quello, su cui riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, tutti i mezzi di travaglio, e tutto l' ordine sociale.
9. Ogni Cittadino deve i suoi servigi alla Patria ed al mantenimento della Libertà, dell' Eguaglianza, e della Proprietà, ogni qual volta la Legge lo chiama a difenderle.

COSTITUZIONE

Art. 1. La Repubblica Cisalpina è una ed indivisibile.
2. L' universalità de' Cittadini Cisalpini è il Sovrano.
3. La Rappresentanza nazionale si compone dalla universalità de' Funzionarj pubblici stabiliti dalla Costituzione.

Titolo I. = Divisione del Territorio.

4. La Repubblica Cisalpina è divisa in Dipartimenti: Essi sono li seguenti
1. Olona. 2. Alto Pò. 3. Serio. 4. Adda ed Olio. 5. Mela. 6. Mincio. 7. Panaro. 8. Crostolo. 9. Reno. 10. Basso Pò. 11. Rubicone.
5. I limiti de' Dipartimenti possono essere determinati, e rettificati dai Consigli Legislativi.
6. Ogni Dipartimento è distribuito in Distretti; ogni Distretto è distribuito in Comuni.

Titolo II. = Stato Politico de' Cittadini.

7. Ogni Uomo nato e dimorante nella Repubblica Cisalpina, il quale compiti i 21. anni si è fatto segnare nel registro civico del suo Distretto, ha quindi dimorato un anno nel Territorio della Repubblica, e paga una contribuzione diretta, diviene Cittadino Cisalpino.
8. Perchè uno straniero divenga Cittadino Cisalpino, conviene che dopo essere pervenuto all' età di 21. anni compiti, ed aver dichiarata la sua intenzione di fissarsi nella Repubblica, vi abbia risieduto durante quattordici anni consecutivi, ch' egli vi paghi una contribuzione diretta, o che vi possegga uno stabilimento d' agricoltura o di commercio, o che abbia sposata una Cisalpina.
9. Gl' individui inscritti sulla lista degli emigrati della Repubblica Francese sono esclusi per sempre dai diritti di Cittadino Cisalpino, e sono banditi dal Territorio della Repubb. Cisalpina.
10. I Cittadini Cisalpini possono soli dare il voto nelle Assemblee Primarie, ed essere nominati alle funzioni stabilite dalla Costituzione.
11. L' esercizio dei diritti di Cittadino si perde, 1. Per la naturalizzazione in paese straniero: 2. Per l' aggregazione a qualunque corporazione estera, che supponesse distinzione di nascita, o esigesse voti di religione: 3. Per l' accettazione di funzioni o pensioni offerte da un governo estero: 4. Per la condanna a pene afflittive, o infamanti sino alla riabilitazione.
12. L' esercizio dei diritti di Cittadino resta sospeso.
I. Per interdetto giudiziario, o per cagione di furore, di demenza, o d' imbecillità.
II. Per lo stato di debitore fallito, o d' erede immediato, che ritiene a titolo gratuito o tutta o in parte la successione di un fallito.
III. Per lo stato di domestico stipendiato addetto al servizio della persona, o della casa.
IV. Per lo stato di accusa.
V. Per la condanna in contumacia per fatti criminali, sinchè la sentenza non sia annullata.
13. Ogni Cittadino, ch' essendo uscito dalla Repubblica in tempo di pace senza missione o autorizzazione data a nome della Nazione avrà soggiornato in paese straniero sett' anni consecutivi, è considerato straniero. Se esce in tempo di guerra, perde i suoi diritti di Cittadino dopo un anno d' assenza. Nell' uno e nell' altro caso egli non torna ad essere Cittadino Cisalpino, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte dall' articolo 8.
Ogni Cittadino, che soggiorna in un paese nemico della Repubblica più di sei mesi dopo la dichiarazione di guerra, perde per sempre i suoi diritti politici.
14. I giovani non possono esser inscritti sul registro civico, se non provano che sanno leggere, scrivere, ed esercitare l' agricoltura, od una professione meccanica.
Questo articolo non avrà effetto, che all' incominciare dell' anno XV. dell' Era Repubblicana.

Ti-

Digitized by Google

Titolo III. = Assemblee Primarie.

15. Le Assemblee Primarie si compongono dai Cittadini domiciliati nello stesso Distretto. Il domicilio richiesto per dare il voto in queste Assemblee si acquista colla sola residenza di un anno, e si perde per l'assenza di un anno.

16. Nessuno può farsi rappresentare da un altro nelle Assemblee Primarie, nè dare il voto per lo stesso oggetto in più di una di queste Assemblee.

17. Vi è almeno un'assemblea Primaria per Distretto; essendovene di più, ogn'una sarà composta di 450. Cittadini almeno, o di 900. al più. S'intendono compresi in questi numeri i Cittadini presenti, o assenti che hanno diritto di darvi il voto.

18. Le Assemblee Primarie si costituiscono provvisoriamente sotto la Presidenza del più vecchio il più giovane fa provvisoriamente le funzioni di Segretario.

19. Le Assemblee Primarie sono definitivamente costituite colla nomina per via di scrutinio di un Presidente, di un Segretario, e di tre Scrutatori.

20. Insorgendo difficoltà sulle qualità richieste per dare il voto, l'Assemblea decide, salvo però in caso di esclusiva il ricorso all'Amministrazione del Dipartimento, ed in caso di pari esclusiva di quell'Amministrazione, definitivamente al Direttorio Esecutivo. Le elezioni frattanto seguite non sono alterate per le decisioni posteriori.

21. In ogni altro caso i Consigli Legislativi decidono soli sulla validità delle operazioni delle Assemblee Primarie.

22. Nessuno può comparire armato nelle Assemblee Primarie.

23. Appartiene alle Assemblee la polizia, che riguarda il loro interno.

24. Le Assemblee Primarie si adunano;

I. Per accettare o rigettare i cangiamenti all'Atto Costituzionale proposti dalle Assemblee di Revisione.

II. Per fare l'elezioni, che loro appartengono secondo l'Atto Costituzionale.

25. Esse si adunano di pieno diritto ogni due anni il giorno primo di Germile, ne procedono alla nomina.

I. Dei Membri dell'Assemblea Elettorale.

II. Del Giudice di Pace, e de' suoi Assessori.

III. Del Presidente dell'Amministrazione Municipale del Distretto.

26. Vi si no Assemblee Comunali, che eleggono gli Agenti di ogni Comune, ed i loro Aggiunti: la Legge determina l epoca di queste adunanze.

27. Ciò che si fa in una Assemblea primaria, o Comunale, oltre l'oggetto della sua convocazione, e contro le forme determinate dalla Costituzione, è nullo.

28. Le Assemblee o Primarie o Comunali non fanno alcun'altra elezione, se non quelle, che vengono loro attribuite dall'Atto Costituzionale.

29. Tutte l'elezioni si fanno a scrutinio segreto.

30. Ogni Cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto, è escluso dalle Assemblee Primarie e Comunali, e da ogni funzione pubblica per venti anni, e in caso di recidiva, per sempre.

Titolo IV. = Assemblee Elettorali.

31. Ogni Assemblea Primaria nomina un Elettore in ragione di 400. Cittadini presenti od assenti, che hanno diritto di dare il voto in questa Assemblea. Sino al numero diciseicento Cittadini inclusivamente non si nomina che un Elettore, se ne nominano due da 601. sino a 900.

32. Gli Elettori immediatamente dopo la loro nomina si riducono alla metà, estraendo a sorte quelli, che devono essere esclusi da queste funzioni.

Essi si riuniscono a tal effetto nel Capo-luogo della Municipalità; e l'estrazione della sorte si fa avanti al Presidente, agli Ufficiali Municipali, ed al Commissario del Direttorio.

33. I Membri delle Assemblee Elettorali sono nominati ogni due anni; e non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di quattro anni.

34. Nessuno può essere nominato Elettore se non ha 25. anni compiti, e se non riunisce alle qualità necessarie per esercitare i diritti di Cittadino Cisalpino quella di essere proprietario, o usufruttuario, o locatario di un bene, di cui la rendita annua sia eguale al valor locale di 150. giornate di lavoro.

35. L'Assemblea Elettorale di ogni Dipartimento si riunisce ogni due anni il giorno 20. Germile, e termina in una sola sessione di 10. giorni al più, e senza proroga, tutte le elezioni a farsi; dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

Le prime Assemblee Elettorali avranno luogo il giorno venti Germile dell'anno ottavo.

36. Le Assemblee Elettorali non possono trattare di alcun oggetto estraneo all'elezioni, delle quali sono incaricate. Esse non possono spedire, nè ricevere alcuna memoria, petizione, o deputazione.

37. Le Assemblee Elettorali non possono corrispondere fra di loro.

38. Niun Cittadino stato Membro di un'Assemblea Elettorale può prendere il titolo di Elettore, nè riunirsi in tale qualità con quelli, che sono stati con lui Membri di questa stessa Assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

39. Gli articoli 16. 18. 19. 21. 22. 23. 27. 28. 29. e 30. del titolo precedente sulle Assemblee Primarie sono comuni alle Assemblee Elettorali.

40. Le Assemblee Elettorali eleggono secondo le occorrenze.

I. I Membri dei Consigli Legislativi, cioè i Membri del Consiglio degli Anziani, e quindi i Membri del Consiglio de' Juniori.

II. I Membri del Tribunale di Cassazione, e i loro Supplementarj.

III. Gli Alti Giurati.

IV. Gli Amministratori di Dipartimento.

V. Il Presidente, l'Accusator pubblico, ed il Cancelliere del Tribunale Criminale.

VI.

Digitized by Google

VI. I Giudici del Tribunale Civile del Dipartimento, ed i Supplementarj.
VII. I Presidenti de' Tribunali di Polizia correzionale, ed i Direttori dei Giury d'accusa menzionati in appresso all' articolo 237.

41. Quando un Cittadino è eletto dalle Assemblee Elettorali per rimpiazzare un Funzionario morto, dimissionato, o destituto, si considera eletto per quel solo tempo, che rimaneva al Funzionario rimpiazzato.

42. Il Commissario del Direttorio Esecutivo presso l' Amministrazione di ogni Dipartimento è tenuto sotto pena di destituzione d' informare il Direttorio del cominciamento e della fine delle Assemblee Elettorali: egli non può arrestarne, nè sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sedute; ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna seduta nel termine di 24. ore successive, ed è tenuto di denunziare al Direttorio le frazioni, che si fossero fatte all' Atto Costituzionale.

Titolo V. = Potere Legislativo = Disposizioni Generali.

43. Il Potere Legislativo è esercitato da due Consigli distinti, ed indipendenti l' uno dall' altro, e aventi un abito particolare. Questi due Consigli sono l'uno de' Juniori, e l'altro degli Anziani.

44. I Consigli Legislativi non possono in alcun caso nè divisamente, nè collettivamente delegare ad uno, o più de' loro Membri alcuna delle funzioni, che loro sono attribuite dalla Costituzione.

45. Essi non possono esercitare nè da se stessi, nè per mezzo di delegati, il Potere Esecutivo, nè il Potere Giudiziario.

46. Sono incompatibili la qualità di Membro dei Consigli Legislativi, e l' esercizio di un' altra funzione pubblica.

47 La Legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente, o interinalmente que' Funzionarj pubblici, che vengono eletti Membri de' Consigli Legislativi.

48. Ogni Dipartimento concorre in ragione della sua sola popolazione alla nomina dei Membri de' due Consigli.

Ogni dieci anni i Consigli Legislativi dietro gli stati di popolazione, che loro sono mandati, determinano il numero de' Membri, che ciascun Dipartimento dee nominare per l' uno, e l' altro Consiglio.

Nessun cangiamento può esser fatto in questa ripartizione durante questo intervallo.

49. I Membri de' Consigli Legislativi non sono Rappresentanti del Dipartimento che gli ha nominati, ma lo sono della Nazione intera, e non si può loro dare alcun mandato.

50. Ogni due anni i due Consigli Legislativi si rinnovano di un terzo.

51. I Membri, che escono dai due Consigli Legislativi dopo sei anni, non possono essere rieletti che dopo un intervallo di due anni.

52. I Membri nuovamente eletti per l' uno, e per l' altro Consiglio si riuniscono il giorno primo di Pratile d' ogni anno nel Comune che è stato indicato da' Consigli Legislativi precedenti, o nel Comune istesso, dove questi Consigli hanno tenute le ultime loro sedute, se non ne hanno indicato un altro.

53. Se per circostanze straordinarie uno dei due Consigli si trova ridotto a meno di due terzi de' suoi Membri, egli ne dà avviso al Direttorio Esecutivo, il quale è tenuto di convocare senza dilazione le Assemblee Primarie de' Dipartimenti, che hanno Membri de' Consigli Legislativi a rimpiazzare a motivo delle date circostanze. Queste Assemblee Primarie nominano immediatamente gli Elettori, che procedono ai necessarj rimpiazzamenti.

54. I due Consigli risiegono nell' istesso Comune.

55. All' incominciare dell' anno nono dell' Era Repubblicana i Consigli Legislativi avranno ogni anno almeno tre mesi di vacanze continue contemporanee. L' epoca, e la durata di queste vacanze sono determinate ogni anno da una Legge emanata ne' primi giorni di Pratile.

Durante le vacanze de' due Consigli resta nella Comune della loro residenza una Commissione composta di cinque Membri scelti a scrutinio segreto, un anno nel Consiglio de' Juniori, e l' altro in quello degli Anziani.

L' unica funzione di questa Commissione è di convocare li due Consigli Legislativi, se giudicasse, che circostanze suscettibili di mettere la Repubblica in istato di pericolo esigessero questa convocazione dei Consigli durante il tempo delle loro vacanze. In caso d' invasione del nemico essa sarà sempre obbligata a convocarli.

Durante la loro sessione i Consigli Legislativi non tengono le loro sedute, se non che in ogni due giorni: Nel caso che le circostanze esigessero di adunarsi ogni giorno, lo dichiareranno prima con un atto che sarà pubblicato.

56. Le funzioni di Presidente, e di Segretario non possono eccedere la durata di un mese, nè nel Consiglio de' Juniori, nè in quello degli Anziani.

57. I due Consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nella Sala delle loro sedute, e nell' interiore recinto, ch' essi hanno determinato. Questo recinto non può contenere più luoghi separati gli uni dagli altri da contrade, piazze, o vie pubbliche.

58. I due Consigli non possono in alcun caso riunirsi in una stessa Sala.

59. Essi hanno rispettivamente il diritto di polizia sopra i loro Membri, ma non possono condannarli a pena maggiore della censura, arresto per otto giorni, e prigionia di tre.

60. Le sedute dell' uno, e dell' altro Consiglio sono pubbliche; il numero degli astanti non può eccedere quello de' Membri rispettivi d'ogni Consiglio. I processi verbali delle sedute si stampano.

61. Nel Consiglio de' Juniori ogni deliberazione si prende sedendo, ed alzandosi: dopo l' alzata, e seduta, sulla dimanda del terzo dei Membri presenti si fa l' appello nominale; ma allora i voti sono segreti. Nel Consiglio degli Anziani non può essere presa alcuna deliberazione legislativa, se non con appello nominale, ed a scrutinio segreto.

62. Sulla dimanda di un terzo de' Membri ogni Consiglio può formarsi in Comitato generale e segreto, ma solamente per discutere, non per deliberare.

63. Non può nè l'uno, nè l'altro Consiglio creare nel suo seno alcun Comitato permanente, ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembra suscettibile di un esame preparatorio; ha la facoltà di nominare tra i suoi Membri una Commissione speciale, che si restringe unicamente nell'oggetto per cui sarà nominata. Questa Commissione si scioglie subito che il Consiglio ha decretato sull'oggetto, di cui essa era incaricata.

64. I Membri de' Consigli Legislativi ricevono all'anno una indennizzazione fissata nell'uno, e nell'altro Consiglio al valore di due mille cinque cento cinquanta miriagrammi di frumento $\frac{70}{100}$ (moggia di Milano 123. —)

65. Il Direttorio Esecutivo non può far passare o soggiornare alcun corpo di truppa nella distanza di due miriamenti (12. miglia) dal Comune in cui i Consigli Legislativi tengono le loro sedute, se non ha loro richiesta, o colla autorizzazione.

66. Ogni Consiglio Legislativo ha la sua guardia propria e distinta formata da' diversi corpi dell'armata attiva presi per giro. La guardia dell'uno non può essere più numerosa, nè più forte, che quella dell'altro, nè di quella del Direttorio Esecutivo.

67. I Consigli Legislativi non assistono ad alcuna cerimonia pubblica, nè vi spediscono alcuna deputazione.

68. Il Consiglio de' Juniori riceve tutte le petizioni e memorie de' Cittadini. Il Consiglio degli Anziani non ne riceve alcuna.

Consiglio de' Juniori.

69. Il numero dei Membri del Consiglio de' Juniori in ragione della popolazione attuale è di 80.

70. Per esser eletto Membro del Consiglio de' Juniori, bisogna avere 25. anni compiti, ed essere stato domiciliato sul Territorio della Repubblica per tre anni immediatamente precedenti l'elezione.

71. Il Consiglio de' Juniori non può deliberare, se la seduta non è composta di 41. Membri almeno.

72. La proposizione delle Leggi appartiene esclusivamente a questo Consiglio.

73. Non può essere deliberata, nè risoluta alcuna proposizione in questo Consiglio, se non osservando le forme seguenti.

Si fanno tre letture della proposizione; l'intervallo tra due di queste letture non può essere minore di dieci giorni.

Dopo ogni lettura si apre la discussione: per altro dopo la prima, o la seconda il Consiglio de' Juniori può dichiarare che vi è luogo alla proroga, o che non vi è luogo a deliberare.

Ogni proposizione dev'essere stampata e distribuita due giorni avanti la seconda lettura. Dopo la terza lettura il Consiglio de' Juniori decide se vi sia luogo, o no all'aggiornamento.

74. Se le modificazioni, e le disposizioni addizionali verranno proposte dopo la terza lettura, il Consiglio de' Juniori può rigettarle subito; ma non può adottarle, se non dopo un nuovo intervallo di dieci giorni.

75. Ogni proposizione, che sottomessa alla discussione è stata definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non può essere riproposta, se non dopo un anno.

76. Le proposizioni adottate da questo Consiglio si chiamano Risoluzioni.

77. Il preambolo d'ogni risoluzione annunzia 1. La data delle sedute, nelle quali saranno state fatte le tre letture della proposizione; 2. L'atto, col quale dopo la terza lettura si è dichiarato, che non vi è luogo all'aggiornamento.

78. Sono esenti dalle forme prescritte nell'articolo 73. le Risoluzioni, le quali dietro una proposizione del Direttorio Esecutivo saranno riconosciute per urgenti con una previa dichiarazione del Consiglio. Questa dichiarazione annunzia la proposizione del Direttorio, egualmente che i motivi dell'urgenza, e se ne fa menzione nel preambolo della Risoluzione.

Consiglio degli Anziani.

79. Il Consiglio degli Anziani in ragione della popolazione attuale è composto di 40 Membri elettivi, e di tutti gli ex Direttori non dimissionari, nè destituiti, che non occupano altra funzione pubblica. Questi nulladimeno non vi sederanno se non per quattro anni immediatamente successivi alla loro uscita dal Direttorio.

80. Nessuno può esser eletto Membro del Consiglio degli Anziani, se non ha 40 anni compiti, se non è ammogliato o vedovo, e se non è stato domiciliato nel Territorio della Repubblica per cinque anni immediatamente precedenti l'elezione.

81. La condizione del domicilio domandata dall'articolo precedente, e quella che è prescritta dall'articolo 70. non riguardano i Cittadini, che sono usciti dal Territorio della Repubblica con missione del Governo.

82. Il Consiglio degli Anziani non può deliberare, se la seduta non è composta della metà, più uno, de' suoi Membri.

83. Appartiene esclusivamente al Consiglio degli Anziani l'approvare, o rigettare le Risoluzioni del Consiglio de' Juniori.

84. Subito che una Risoluzione del Consiglio de' Juniori è pervenuta al Consiglio degli Anziani, il Presidente ne legge il preambolo.

85. Il Consiglio degli Anziani ricusa di approvare le Risoluzioni del Consiglio de' Juniori, che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla Costituzione.

86. Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal Consiglio degli Juniori, quello degli Anziani delibera per approvare, o rigettare l'atto d'urgenza.

87. Se il Consiglio degli Anziani rigetta l'urgenza, non può deliberare sul merito della Risoluzione.

88. Se la Risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno tre letture; l'intervallo tra due di queste letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni Risoluzione si stampa, e si distribuisce almeno due giorni prima della seconda lettura.

89.

Digitized by Google

89. Le Risoluzioni del Consiglio de' Juniori adottate dal Consiglio degli Anziani si chiamano Leggi.

90. Il preambolo delle Leggi annunzia le date delle sedute del Consiglio degli Anziani, nelle quali si sono fatte le tre letture.

91. Il Decreto, col quale il Consiglio degli Anziani riconosce l'urgenza d'una Legge, sarà motivato e menzionato nel preambolo della Legge medesima.

92. La proposizione della Legge fatta dal Consiglio de' Juniori s'intende di tutti gli articoli d' uno stesso progetto. Il Consiglio degli Anziani dee rigettarli tutti, o approvarli nella loro totalità.

93. L'approvazione di questo Consiglio si esprime sopra ogni proposizione di Legge colla seguente formola sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarj = il Consiglio approva.

94. Il rifiuto di adottare per motivo d' ommissione delle forme indicate nell' articolo 73. o negli articoli 77. e 78. si esprime nella seguente formola sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarj = la Costituzione annulla.

95. Il rifiuto di approvare il merito della Legge proposta è espresso dalla seguente formola sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarj = il Consiglio non può adottare.

96. Nel caso del precedente articolo il progetto della Legge rifiutato non può più presentarsi dal Consiglio de' Juniori, se non dopo un anno.

97. Il Consiglio de' Juniori può nulladimeno presentare in qualsiasi epoca un progetto di Legge, che contenga articoli formanti parte di un progetto già rifiutato.

98. Il Consiglio degli Anziani è tenuto a decretare sopra ogni Risoluzione in un mese dopo l' indirizzo fattogliene dal Consiglio de' Juniori.

99. Passato il mese senza che il Consiglio degli Anziani abbia deliberato, il Consiglio de' Juniori può indirizzargli un Messaggio con questi termini:

= Cittadini membri del Consiglio degli Anziani, il Consiglio de' Juniori vi ricorda, che il giorno . . . vi indirizzò una risoluzione sull'oggetto . . . Esso v' invita a deliberare nel tempo fissato dalla Costituzione.

Questo tempo sarà di nuovo d'un altro mese.

100. Passato quest'altro termine senza che il Consiglio degli Anziani abbia deliberato, il Consiglio de' Juniori può dichiarare, che il Consiglio degli Anziani, col suo silenzio ha approvata la sua Risoluzione. Esso può in conseguenza mandarla al Direttorio per farla eseguire come una Legge; ed è tenuto ad avvisarne il Consiglio degli Anziani con suo Messaggio.

101. In tal caso il preambolo della Legge annunzia gli Atti del Consiglio de' Juniori menzionati ne' due articoli precedenti.

102. L'abrogazione di una Legge non può essere votata per urgenza, nè altrimenti che in due casi; o dietro l' invito del Direttorio, e coll'appello nominale e scrutinio segreto dell' uno e dell' altro Consiglio, ovvero sopra una mozione fatta ed ammessa ne' due Consigli nella forma prescritta nell' articolo 78., e questa forma si osserva in tutte le deliberazioni relative all'abrogazione proposta.

103. Il Consiglio degli Anziani manda nell' istesso giorno le Leggi che adotta tanto al Consiglio de' Juniori, quanto al Direttorio Esecutivo.

104. Il Consiglio degli Anziani può cangiare la residenza de' due Consigli Legislativi. In tal caso egli indica un nuovo luogo, e l'epoca della quale i due Consigli sono tenuti a recarvisi. Il Decreto del Consiglio degli Anziani su quest' oggetto, è irrevocabile.

105. Nel giorno stesso di questo decreto non possono nè l' uno, nè l' altro de' Consigli deliberare nel Comune, nel quale hanno risieduto sino allora. I Membri che vi continuassero le loro funzioni si renderebbero colpevoli di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

106. I Membri del Direttorio Esecutivo che tardassero o ricusassero di sigillare, promulgare, o spedire il Decreto di traslazione de' Consigli Legislativi, sarebbero colpevoli dell' istesso delitto.

107. Se nel termine di quindici giorni dopo quello dal Consiglio degli Anziani, la maggiorità di ciascuno dei due Consigli non avrà reso noto alla Repubblica il suo arrivo nel nuovo luogo indicato, o la sua riunione in un altro luogo qualunque, gli Amministratori Dipartimentali, o in loro mancanza i Tribunali civili de' Dipartimenti convocheranno le Assemblee primarie per nominare gli Elettori, che procedono subito alla formazione dei nuovi Consigli Legislativi coll' elezione dei Deputati, che il loro Dipartimento dee mandare a ciascheduno dei due Consigli.

108. Gli Amministratori Dipartimentali, che nel caso dell' articolo precedente tardassero a convocare le Assemblee primarie, si renderebbero colpevoli di alto tradimento, e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

109. Sono dichiarati colpevoli dello stesso delitto tutti i Cittadini, che mettessero ostacolo alla convocazione delle Assemblee Primarie ed Elettorali nel caso dell' articolo 107.

110. I Membri dei nuovi Consigli Legislativi si radunano nel luogo, in cui il Consiglio degli Anziani avrà decretata la traslocazione dei Consigli; se essi non possono radunarsi in tal luogo si raduneranno i Consigli Legislativi dovunque essi si troveranno in maggiorità.

111. Eccettuato il caso dell' articolo 104. non può aver origine nel Consiglio degli Anziani alcuna proposizione di Legge.

Garanzia de' Membri de' Consigli Legislativi.

112. I Cittadini che sono, o sono stati Membri di uno dei due Consigli Legislativi non possono essere citati, nè accusati, nè giudicati in alcun tempo per quello che hanno detto o scritto nell' esercizio delle loro funzioni.

113. I Membri dei Consigli Legislativi, dal momento della loro nomina sino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono esser messi in giudizio, se non nelle forme prescritte dagli articoli seguenti.

114. Essi possono per azioni criminose esser arrestati nell' atto del delitto; ma se ne dà immediatamente l'avviso ai due Consigli Legislativi, e il processo non può essere continuato, se non

non dopo che il Consiglio de' Juniori abbia proposta la traduzione dell' arrestato avanti l'Alta Corte di Giustizia, e che il Consiglio degli Anziani l' abbia decretata.

115. In nessun caso i Membri dei Consigli Legislativi possono esser tradotti avanti alcun altro Tribunale criminale, fuorchè l'Alta Corte di Giustizia.

116. Sono tradotti avanti la detta Corte per fatti di tradimento, di dilapidazioni, di maneggi per rovesciare la Costituzione, e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

117. Nessuna denunzia contro un Membro d'un Consiglio Legislativo può dar luogo a procedere se non è stesa in iscritto, firmata, e diretta al Consiglio de' Juniori.

118. Se dopo aver deliberato nella maniera prescritta dall' articolo 73 il Consiglio de' Juniori, ammette la denunzia, lo dichiara ne' seguenti termini:

La denunzia contro per il fatto di in data del sottoscritta da è ammessa.

119. L' incolpato allora è chiamato. Egli ha per comparire il tempo di tre giorni intieri, ed allorchè comparisce viene ascoltato nell' interiore del luogo delle sedute del Consiglio de' Juniori.

120. O si presenti, o no l' incolpato, il Consiglio de' Juniori spirato il tempo accordatogli, dichiara se vi ha luogo, o no all' esame della sua condotta.

121. Se il Consiglio de' Juniori dichiara, che vi è luogo all' esame, l' incolpato è chiamato dal Consiglio degli Anziani: egli ha per comparire due giorni intieri, e se comparisce viene ascoltato nell' interno del luogo delle sedute del Consiglio degli Anziani.

122. O si presenti, o no l' incolpato, spirato il tempo accordatogli, il Consiglio degli Anziani dopo aver deliberato nelle forme prescritte all' articolo 88. pronuncia se vi è luogo ad inviare l' incolpato avanti l' Alta Corte di Giustizia, la quale è tenuta ad istruire il processo senza alcun ritardo.

123. Ogni discussione nell' uno, e nell'altro Consiglio relativa alla imputazione, ed all'accusa di un Membro del Corpo Legislativo si fa in Comitato generale e segreto.

124. Ogni deliberazione su tale oggetto si fa coll' appello nominale, ed a scrutinio segreto.

125. L' accusa pronunziata dalla prima sezione dell' Alta Corte di Giustizia contro un Membro di un Consiglio Legislativo porta seco arresto e sospensione. Se egli è assolto dal giudizio della seconda sezione dell' Alta Corte di Giustizia riprende le sue funzioni.

126. L' incolpazione non porta seco nè sospensione, nè arresto.

Relazioni de' due Consigli tra di loro.

127. Allorchè i due Consigli sono definitivamente costituiti, se ne danno scambievolmente avviso per il mezzo di un Messaggiero di Stato.

128. Ciascun Consiglio nomina per suo servizio due Messaggieri di Stato.

129. Essi portano a ciascuno dei Consigli, ed al Direttorio Esecutivo le Leggi, e gli Atti de' Consigli Legislativi: essi hanno a tal effetto l' entrata nel luogo delle sedute del Direttorio Esecutivo, e sono preceduti da due Uscieri.

130. Durante la sessione l' uno dei Consigli non può non sospendere le sue sedute *al di là di* cinque giorni senza il consentimento dell' altro.

Promulgazione delle Leggi.

131. Il Direttorio Esecutivo fa munire del sigillo, e pubblicare le Leggi, e gli altri Atti del Corpo Legislativo nei due giorni dopo la ricevuta.

132. Esso fa munire del sigillo, e promulgare nello stesso giorno le Leggi, e gli Atti de' Consigli Legislativi, che sono preceduti da un Decreto d' urgenza.

133. La pubblicazione delle Leggi, e degli Atti dei Consigli Legislativi è ordinata nella forma seguente: In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile (Legge) o (Atto dei Consigli Legislativi) il Direttorio Esecutivo ordina che la Legge, o l' Atto Legislativo qui sopra espresso sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.

134. Le Leggi, il preambolo delle quali non attesta l' osservanza delle forme prescritte dagli articoli 73. e 88. non posson essere promulgate dal Direttorio Esecutivo, e la sua responsabilità a questo riguardo dura due anni. Sono eccettuate le Leggi per le quali l' atto d' urgenza è stato approvato dal Consiglio degli Anziani.

Titolo VI. = Potere Esecutivo.

135. Il Potere Esecutivo è delegato ad un Direttorio di cinque Membri nominati dai Consigli Legislativi, che fanno allora le funzioni di Assemblea Elettorale a nome della Nazione.

136. Allorchè vi è luogo a nominare più di un Direttore, ciascuno viene eletto separatamente e successivamente. L' ordine delle liste e delle nomine non stabilisce alcuna distinzione, nè alcun grado tra gli eletti. Per l'elezione di un Membro del Direttorio il Consiglio de' Juniori forma una lista di sei candidati, e la presenta al Consiglio degli Anziani, il quale comincia col farne estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri per via di scrutinio segreto. Gli scrutinj per queste operazioni si fanno nei due Consigli a maggiorità assoluta.

Gli Ex-Direttori Membri del Consiglio degli Anziani non danno il loro voto in questa elezione.

137. I Direttori devono avere l' età di 35. anni compiti.

138. Essi non possono esser presi che fra i Cittadini stati Membri di un Consiglio Legislativo, Direttori, o Ministri. La disposizione del presente articolo comincierà al primo Vendemmiale dell' anno 12. dell' Era repubblicana.

139. Cominciando dal primo giorno dell' anno 8. dell'Era Repubblicana i Membri elettivi dei Consigli Legislativi non potranno essere nominati Direttori, nè Ministri, tanto nel tempo delle loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.

140. Ogni anno esce di funzione un Direttore; la sorte deciderà della successiva uscita di quelli, che sono stati nominati la prima volta. L' estrazione si fa dal Direttorio in seduta pubblica.

141. Nessuno dei Membri, che escono, può essere rieletto, se non dopo un intervallo di sei anni.

142. L' ascendente e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, i cugini *in primo* grandi,

Digitized by Google

grado, gli affini in questi diversi gradi non posson essere nello stesso tempo Membri del Direttorio Esecutivo, nè succedersi che dopo un intervallo di quattro anni.

Un Cittadino che sarà stato Generale in capo di armata non potrà essere eletto Membro del Direttorio, che due anni dopo aver cessato dal comando militare.

143. In caso di vacanza per morte, dimissione, o altro motivo, di uno de' Membri del Direttorio, il suo successore è eletto dai Consigli Legislativi nel termine di dieci giorni.

Il Consiglio de' Juniori è tenuto a proporre i candidati ne' primi cinque giorni, ed il Consiglio degli Anziani a consumar l' elezione ne' cinque giorni successivi.

Il nuovo Membro non è eletto, se non per il tempo d' esercizio che restava al rimpiazzato. Se però questo tempo non eccede sei mesi, l'eletto resta in funzione sino al fine del tempo che rimaneva al rimpiazzato, e di più i cinque anni seguenti.

144. Ogni Membro del Direttorio sarà in giro Presidente del Direttorio per soli tre mesi; il Presidente ha la firma, e la custodia del sigillo, le Leggi, e gli Atti dei Consigli Legislativi sono indirizzati al Direttorio nella persona del suo Presidente.

145. Il Direttorio sceglie fuori del suo seno un Segretario che controfirma le spedizioni, e scrive le deliberazioni sopra un registro, nel quale ogni Membro ha il diritto di far inserir il suo parere motivato.

Il Direttorio può, quando lo creda necessario, deliberare senza l'assistenza del Segretario; in tal caso le deliberazioni si scrivono sopra un registro particolare da uno de' Direttori.

146. Ogni deliberazione del Direttorio dev' essere sottoscritta nel registro da tre Membri almeno.

147. Il Direttorio provvede secondo la Legge alla sicurezza esterna, ed interna della Repubblica; può fare Proclami conformi alle Leggi; e per la loro esecuzione; dispone della forza armata, senza però poterla comandare nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de' suoi Membri, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni.

148. Se il Direttorio è informato, che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza esteriore od interiore dello Stato, può decretare mandati di presentazione, o di arresto contro quelli, che sono sospetti di essere autori, o complici. Egli può fargli interrogare col mezzo del Ministro di Polizia; ma è obbligato sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria a rimettergli avanti l' Officiale di Polizia nello spazio di 24. ore per procedere secondo le Leggi.

149. Il Direttorio nomina i Generali in capo: egli non può sceglierli tra i parenti, od affini di uno de' suoi Membri ne' gradi espressi dall' articolo 142.

150. Il Direttorio nomina parimenti tutti gli Officiali al di sopra del grado di Capitano. La Legge determina il modo delle nomine ai posti di Capitano, ed altri impieghi militari inferiori.

151. Il Direttorio può dimettere tutti gli Officiali militari di qualunque grado essi siano.

152. Il Direttorio invigila sulla esecuzione delle Leggi, e la assicura nelle Amministrazioni, e ne' Tribunali, per mezzo di Commissarj da lui nominati.

153. Il Direttorio nomina fuori del suo seno i Ministri, e li dimette quando lo crede conveniente; non può eleggerli di età minore di 30. anni compiti, nè tra i parenti o affini di un Direttore ne' gradi espressi nell' articolo 142.

154. I Ministri corrispondono immediatamente colle Autorità, che loro sono subornate.

155. La Legge determina gli attributi, ed il numero de' Ministri; questo numero è necessariamente di tre almeno, o di sei al più.

156. I Ministri non formano Consiglio.

157. I Ministri sono rispettivamente responsabili dell' esecuzione tanto delle Leggi, quanto degli ordini del Direttorio.

158. Il Direttorio nomina il Ricevitore delle imposizioni dirette di ciascun Dipartimento.

159. Nomina pure i Sopraintendenti alla direzione delle contribuzioni indirette, ed alla Amministrazione de' beni nazionali.

160. L' articolo 112. ed i seguenti sino all' articolo 126. inclusivamente relativi alla garanzia de' Membri de' Consigli Legislativi sono comuni ai Direttori.

161. I Consigli Legislativi provvedono, nelle forme ordinarie al rimpiazzamento provvisorio dei Membri del Direttorio, i quali siano messi in giudizio.

162. Fuori del caso degli articoli 120., e 121., i Direttori non possono essere citati, nè chiamati tanto collettivamente, quanto individualmente nè dal Consiglio de' Juniori, nè dal Consiglio degli Anziani.

163. I conti e gli schiarimenti domandati al Direttorio dall' uno o dall' altro Consiglio saranno dati in iscritto.

164. Il Direttorio è tenuto ogni anno a presentare in iscritto all' uno ed all' altro Consiglio il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, che crede convenienti a stabilire. Deve anche indicare gli abusi che sono a sua notizia.

165. Il Direttorio può in ogni tempo invitare in iscritto il Consiglio de' Juniori e quello degli Anziani a prendere un oggetto di considerazione: può loro proporre misure, ma non dei progetti stesi in forma di Leggi.

166. Nessun Membro del Direttorio può assentarsi per più di tre giorni senza l' autorizzazione espressa de' suoi Colleghi. Egli non può in alcun caso allontanarsi dal luogo della residenza del Direttorio più di 4. miriametri [24. miglia].

167. I Membri del Direttorio non possono, nè fuori, nè nell' interno delle loro case comparire nell' esercizio delle loro funzioni, se non nell' abito che loro è destinato.

168. Il Direttorio ha la sua guardia propria e distinta, composta nell' istesso modo e numero che quella di ciascuno de' Consigli Legislativi.

169. Il Direttorio è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove ha sempre il primo luogo.

Digitized by Google

170. Ogni posto di forza armata deve ai Direttori, tanto collettivamente, quanto individualmente, gli onori militari superiori.

171. Il Direttorio ha due Messaggieri di Stato, ch' egli nomina e può dimettere. I Messaggieri di Stato portano ai due Consigli Legislativi le lettere e memorie del Direttorio; essi a tal effetto hanno l' accesso nel luogo delle sedute dei Consigli Legislativi, e sono preceduti da due Uscieri.

172. Il Direttorio risiede nella stessa Comune, in cui risiedono i Consigli Legislativi.

173. I Direttori sono alloggiati ed ammobigliati a spese della Repubblica, e nello stesso edificio.

174. Il trattamento di ogn' uno di loro è fissato ogni anno al valore di diciotto mille cinquecento miriagrammi di formento (168,094 moggia di Milano).

Titolo VII. = Corpi Amministrativi, e Municipali.

175. Vi sarà in ogni Dipartimento un' Amministrazione Centrale: Vi sarà pure in ogni Distretto un' Amministrazione Municipale almeno.

176. Ogni Membro di un' Amministrazione Dipartimentale o Municipale dev' avere 25. anni compiti.

177. L' ascendente ed il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini ne' gli stessi gradi, non possono simultaneamente esser Membri della stessa Amministrazione, ne succedersi se non dopo un intervallo di due anni.

178. Ogni Amministrazione Dipartimentale è composta di tre Membri; essa è rinovata ogni due anni di un terzo.

179. Ogni Comune, la di cui popolazione ascende da 10,000. abitanti sino a 100. mille, ha per se solo una Municipalità.

180. In ogni Comune, la di cui popolazione è inferiore a 10m. abitanti, vi è un Officiale Municipale, ed uno, o due, o tre Aggiunti.

181. L' unione degli Ufficiali Municipali di ogni Comune espressi nell' articolo precedente forma la Municipalità del Distretto.

182. Vi è di più un Presidente della Municipalità scelto in ogni Distretto.

183. Nei Comuni, la popolazione de' quali ascende dai 10m. sino ai 100m. abitanti, vi sono sette Ufficiali Municipali, contandovi il loro Presidente. In caso di necessità la Legge può aggiungere a un Comune di 10m. o più abitanti qualche piccolo Comune della vicinanza per formare il Distretto. In tal caso la Municipalità del Distretto è composta dei sette Ufficiali Municipali del grande Comune, e dell' Ufficiale Municipale di ciascuno dei piccioli Comuni.

184. Nei Comuni, la popolazione de' quali eccede i 100m. abitanti, vi sono almeno tre Municipalità; in questi Comuni la divisione delle Municipalità si fa in modo, che la popolazione del Circondario di ciascuna non sia minore di 30m.

La Municipalità d'ogni Circondario è composta di sette Ufficiali Municipali contandovi il Presidente.

185. Nei Comuni divisi in più Municipalità vi è un Dicastero Centrale per gli oggetti giudicati indivisibili dai Consigli Legislativi. Questo Dicastero è composto di tre Membri nominati dall' Amministrazione del Dipartimento, e confermati dal Direttorio.

186. I Membri delle Amministrazioni Municipali sono nominati per due anni, e rinnovati ogni anno per metà, o per la parte la più approssimante alla metà, ed alternativamente per la frazione più grande, e per la frazione più piccola.

187. Gli Amministratori Dipartimentali e Municipali possono essere rieletti una volta senza intervallo.

188. Ogni Cittadino, che due volte di seguito è stato eletto Amministratore Dipartimentale o Municipale, e ne ha eseguite le funzioni, non può esser eletto di nuovo se non dopo l'intervallo di due anni.

189. Nel caso in cui un' Amministrazione Dipartimentale o Municipale perdesse uno o più Membri a cagione di morte, dimissione, destituzione o altrimenti, il Direttorio nomina per compire il numero gli Amministratori temporanei, che agiscono in tal qualità sino all' elezioni seguenti.

190. Le Amministrazioni Dipartimentali e Municipali non possono modificare gli Atti dei Consigli Legislativi, nè quelli del Direttorio, nè sospendere l' esecuzione. Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall' ordine giudiziario.

191. Gli Amministratori Dipartimentali sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della soprintendenza ai denari provenienti dalle pubbliche entrate nel loro territorio. La Legge determina le regole ed il modo delle loro funzioni, tanto su questi oggetti, quanto sulle altre parti dell' amministrazione interna.

192. Il Direttorio nomina presso ciascuna Amministrazione Dipartimentale e Municipale un Commissario, e lo dimette quando lo crede conveniente. Questo Commissario invigila e solecita l' esecuzione delle Leggi: egli deve avere 25. anni compiti.

193. Le Municipalità sono subordinate alle Amministrazioni Dipartimentali, e queste ai Ministri. In conseguenza i Ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle Amministrazioni Dipartimentali, e queste gli atti delle Municipalità, allorchè tali atti sono contrari alle Leggi, o agli ordini delle Autorità superiori.

194. I Ministri possono anche sospendere gli Amministratori Dipartimentali, che hanno contravenuto alle Leggi, o agli ordini delle Autorità superiori; e le Amministrazioni Dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo ai Membri delle Municipalità.

195. Nessuna sospensione o annullazione diviene definitiva senza la formale conferma del Direttorio.

196. Il Direttorio può altresì annullare immediatamente gli atti delle Amministrazioni Dipartimentali o Municipali; egli può sospendere o destituire immediatamente, allorchè lo crede necessario, gli Amministratori Dipartimentali, e gli Ufficiali Municipali, e mandarli avanti i Tribunali del Dipartimento, quando i casi lo esigono.

197. Ogni Decreto, che porti cassazione di atti, sospensione, o destituzione di Amministratori Dipartimentali o Municipali, dev' essere motivato.

198. Le Amministrazioni Dipartimentali, e le Municipalità non possono corrispondere fra loro, se non sopra gli affari che sono loro attribuiti dalla Legge, e non sugl' interessi generali della Repubblica.

199.

Digitized by Google

199. Ogni Amministrazione deve ogni anno render conto delle sue operazioni. I conti resi dalle Amministrazioni Dipartimentali si stampano, e non possono essere approvati definitivamente, se non dal Direttorio.

200. Tutti gli atti dei Corpi Amministrativi si rendono pubblici mediante il deposito del registro, nel quale essi sono descritti, ed il quale è aperto a tutti gl' individui dipendenti dall' Amministrazione. Questo registro si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito nel giorno in cui si compie. La Legge può prorogare, secondo le circostanze, il termine fissato per tale deposito.

Titolo VIII. = Amministrazione della Giustizia = Disposizioni generali.

201. Le funzioni giudiziarie non possono esser esercitate nè dai Consigli Legislativi, nè dal Potere Esecutivo.

202. I Giudici non possono ingerirsi nell' esercizio del Potere Legislativo. Essi non possono impedire, nè sospendere l' esecuzione di alcuna Legge, nè citare avanti a se gli Amministratori Dipartimentali o Municipali per motivo delle loro funzioni, quando non siano a ciò autorizzati dal Direttorio.

203. Non vi posson essere altri Tribunali, che quegli stabiliti dalla Costituzione, e nessuno può esser deviato da' medesimi.

204. La giustizia è amministrata gratuitamente.

205. I Giudici non possono essere destituiti, se non per prevaricazione legalmente giudicata, nè sospesi, se non per una accusa ammessa.

206. L' ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini in questi diversi gradi, non possono essere simultaneamente Membri dello stesso Tribunale.

207. Le sedute de' Tribunali sono pubbliche, i Giudici deliberano in segreto. Le sentenze si pronunziano ad alta voce: esse sono motivate, e vi si enunciano i termini della Legge applicata.

208. Nessun Cittadino, se non ha 25. anni compiti, può essere eletto Giudice di un Tribunale Dipartimentale, nè Giudice di pace, nè Assessore di Giudice di pace, nè Membro del Tribunale di Cassazione, nè Giurato, nè Commissario del Direttorio presso i Tribunali.

Giustizia Civile.

209. Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle parti.

210. La decisione di questi arbitri è inappellabile, ed anche senza ricorso al Tribunale di Cassazione, a meno che le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

211. Vi è in ogni Circondario determinato dalla Legge un Giudice di pace con i suoi Assessori. Essi sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente ed indefinitivamente rieletti.

212. La Legge determina gli oggetti, dei quali i Giudici di pace, e i loro Assessori giudicano inappellabilmente; essa ne attribuisce loro altri, de' quali essi giudicano salvo il diritto di appellazione. Gli affari, il giudizio de' quali non appartiene ai Giudici di pace, nè ai Tribunali di commercio, nè in ultima istanza, nè coll' appello, sono portati immediatamente avanti il Giudice di pace, e li suoi Assessori per essere conciliati.

Se il Giudice di pace non può conciliare le parti, le rimette avanti il Tribunale civile.

213. Vi sono Tribunali particolari per il commercio; la Legge determina i luoghi dove è utile lo stabilirli, i casi, e le somme, per le quali possono giudicare inappellabilmente.

214. Vi è un Tribunale civile in ogni Dipartimento; ogni Tribunale civile è composto di 11. Giudici al più; presso ciascun Tribunale vi è inoltre un Commissario, il suo Sostituto, ed un Cancelliere nominati, e deponibili dal Direttorio. Ogni sei anni si procede all' elezione dei Giudici, che possono sempre essere rieletti.

215. In occasione dell' elezione de' Giudici si nominano anche cinque Supplementari al più, due de' quali si prendono tra i Cittadini, che risiedono nel Comune, in cui si trova il Tribunale.

216. Il Tribunale civile giudica in ultima istanza 1. Nei casi determinati dalla Legge; 2. Sulle appellazioni delle sentenze dei Giudici di pace, degli arbitri, e dei Tribunali di commercio.

217. L' appellazione dei giudizj del Tribunale civile si porta al Tribunale civile di uno dei tre altri Dipartimenti più vicini determinati dalla Legge.

218. Il Tribunale civile può dividersi in Sezioni; una Sezione è composta almeno di tre Giudici.

Giustizia Correzionale e Criminale.

219. Nessuno può esser preso, se non per esser condotto avanti l' Ufficiale di Polizia; e nessuno può esser arrestato, o detenuto, se non nell' atto del delitto, o in virtù di un mandato di arresto degli Ufficiali di Polizia, o del Direttorio nel caso dell' articolo 148., ovvero di un ordine di cattura dato, o da un Tribunale, o da un Direttore del Giury di accusa, o di un atto di accusa dell' Alta Corte di Giustizia nei casi, nei quali le appartenga il pronunziarla, o di un giudizio di condanna alla prigione, o detenzione correzionale.

220. Affinchè l' atto che ordina l' arresto possa essere eseguito, conviene:

I. Ch' esso esprima formalmente il motivo dell' arresto, e la Legge in conformità della quale è ordinato.

II. Che questo atto sia notificato a quello, che ne è l'oggetto, e che gliene sia rilasciata una copia.

221. Ogni persona presa, e condotta avanti l' Ufficiale di Polizia si esamina immediatamente, o in un giorno al più tardi.

222. Se risulta dall' esame, che non vi è alcun motivo d' incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà, o se vi è motivo di mandarla alla casa di detenzione vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale in alcun caso non potrà eccedere tre giorni.

223. Nessuna persona arrestata può essere ritenuta se dà una sufficiente sicurtà nei casi, nei quali la Legge permette di restar libera sotto la sicurtà.

224. Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla Legge, può esser condotta o detenuta, se non nei luoghi legalmente e pubblicamente destinati per servire di casa di detenzione.

225. Nessun Custode, o Carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di un mandato di arresto secondo le forme prescritte dagli articoli 219. e 220., di un ordine d'im-

pri-

Digitized by Google

prigionamento, di un decreto di accusa, o di condanna alla prigionia, o alla detenzione correzionale, e senza che ne abbia fatta annotazione nel suo registro.

226. Ogni Custode o Carceriere, senza chè alcun ordine possa dispensarlo, è obbligato a presentare la persona detenuta all' Ufficiale civile, che ha la polizia della casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà richiesto da questo Ufficiale.

227. La presentazione della persona detenuta non potrà esser negata ai suoi parenti, ed amici ch' esibiranno l' ordine dell' Ufficiale civile, il quale è sempre obbligato ad accordarlo, quando il Custode o il Carceriere non produca un ordine del Giudice di tener la persona arrestata in segreto.

228. Chiunque non autorizzato dalla Legge dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l' ordine di far arrestare un individuo; o chiunque anche nel caso di arresto autorizzato dalla Legge condurrà, riceverà, o riterrà un individuo in un luogo di detenzione non pubblicamente e legalmente a ciò destinato, e tutti i Custodi, o Carcerieri che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.

229. Ogni rigore impiegato nell' arresto, nella detenzione, o esecuzione, oltre quello che è prescritto dalla Legge, è un delitto.

230. Vi sono in ogni Dipartimento per il giudizio dei delitti, la pena dei quali non è afflittiva, nè infamante, quattro Tribunali correzionali al più. Questi Tribunali non possono pronunziare pena più grave della prigionia di due anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena non eccede il valore di tre giornate di lavoro; o la prigionia di tre giorni, è delegato al Tribunale di Polizia, composto del Giudice di pace, e di due dei suoi Assessori che giudicano inappellabilmente.

231. Ogni Tribunale correzionale è composto di un Presidente eletto per sei anni dalle Assemblee Elettorali, di due Giudici di pace, o Assessori de' Giudici di pace del Comune in cui è stabilito, d'un Commissario del Direttorio, nominato e deponibile dal Direttorio, e di un Cancelliere.

232. Vi è l' appellazione dai giudizj del Tribunale correzionale avanti il Tribunale criminale del Dipartimento.

233. In materia di delitti importanti pena afflittiva, o infamante, nessuna persona può essere giudicata, se non sopra una accusa ammessa dai Giurati, o decretata dai Consigli Legislativi, nel caso che appartenga a questi il decretare d' accusa.

234. Un primo Giury dichiara, se l' accusa dev' essere ammessa o rigettata.

Il fatto è riconosciuto da un secondo Giury, e la pena determinata dalla Legge viene applicata dai Tribunali Criminali.

235. I Giurati non votano se non per scrutinio segreto.

236. I Giurati di giudizio non potranno nelle 24. ore della loro riunione votare in favore o contro, se non all' unanimità. Essi saranno durante questo tempo esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione si farà a maggiorità assoluta. A voti uguali prevale l' opinione favorevole per l' accusato.

237. Vi sono in ogni Dipartimento tanti Giury d' accusa, quanti Tribunali correzionali. I Presidenti dei Tribunali Correzionali sono, ciascuno nel suo Circondario, Direttori dei Giury di accusa.

Nei Comuni maggiori di 50m. individui possono essere stabiliti dalla Legge, oltre il Presidente del Tribunale correzionale, tanti Direttori dei Giury d'accusa, quanti n' esige la spedizione degli affari.

238. Le funzioni di Commissario del Direttorio, e di Cancelliere presso il Direttore del Giury d'accusa; sono eseguite dal Commissario del Direttorio, e del Cancelliere del Tribunale correzionale.

239. Ogni Direttore del Giury d' accusa invigila immediatamante sopra tutti gli Officiali di Polizia nel suo Circondario.

240. Il Direttore del Giury di accusa procede inmediatamente come Ufficiale di Polizia sulle denunzie che gli fa il Commissario del Direttorio, sia per uffizio, sia per ordine del Direttorio:

I. Sugli attentati contro la libertà, o la sicurezza individuale dei Cittadini.

II. Su quelli che sono commessi contro il diritto delle genti.

III. Sull' opposizione all' eseguimento dei giudizj, e di tutti gli atti esecutivi emanati dalle Autorità Costituite.

IV. Sulle turbolenze cagionate, e su i fatti praticati per impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze, e di altri oggetti di commercio.

241. Ci è un Tribunale criminale in ogni Dipartimento.

242. Il Tribunale criminale è composto di un Presidente, di un Accusatore pubblico, di due Giudici presi nel Tribunale civile, del Commissario del Direttorio presso il detto Tribunale, o del suo Sostituto, e di un Cancelliere. Il Presidente, l' Accusator pubblico, e il Cancelliere sono eletti per due anni dalle Assemblee Elettorali: essi possono sempre essere rieletti.

L'Accusatore pubblico può essere destituito dal Direttorio Esecutivo.

243. Il Presidente del Tribunale civile non può esercitare le funzioni di Giudice al Trib. criminale.

244. Gli altri Giudici vi esercitano le loro funzioni ciascuno per giro duranti sei mesi nell'ordine della loro nomina, e non possono dentro questo tempo esercitare nessuna funzione al Trib. civile.

245. L' Accusatore pubblico è incaricato

I. Di promovere la procedura contro i delitti sugli atti di accusa ammessi dai primi Giurati.

II. Di trasmettere agli Ufficiali di Polizia le denunzie che loro sono indirizzate direttamente.

III. D' invigilare su i Direttori del Giury di accusa, e gli Ufficiali di Polizia del Dipartimento, e di agire contro di loro secondo la Legge in caso di negligenza, o di fatti più gravi.

246. Il Commissario del Direttorio è incaricato:

I. Di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l' applicazione della Legge.

II. Di sollecitare l' esecuzione dei giudizj pronunciati dal Tribunal criminale, e di denunziare gli abusi, gli eccessi di potere e le prevaricazioni.

247.

Digitized by Google

247. I Giudici non possono proporre ai Giurati alcuna questione, che abbia più oggetti.
248. Il Giury di giudizio è composto di 12. Giurati almeno, e l' accusato può senza dire i motivi ricusarne un numero che a Legge determina.
249. Il processo avanti il detto Tribunale criminale è pubblico, e non si può negare agli accusati il soccorso d' un difensore ch' essi hanno la facoltà di scegliere, o che loro è nominato per ufficio.
250. Ogni persona assoluta da un Giury di giudizio non può esser molestata, nè arrestata per lo stesso fatto.

Del Tribunale di Cassazione.

251. Vi è per tutta la Repubblica un Tribunale di Cassazione che giudica;
I. Sulle domande di cassazione contro i giudizj dati in ultima istanza dai Tribunali.
II. Sulle domande di rimandare un giudizio da un Tribunale ad un altro a motivo di sospetto legittimo, o di pubblica sicurezza.
III. Sulle questioni d'incompetenza, e sulle azioni intentate contro un Tribunale intero.
252. Il Tribunale di Cassazione non può mai giudicare del merito degli affari, ma egli annulla i giudizj pronunziati sulle processure, nelle quali le forme sono state violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa alla Legge, e rimette il merito della causa al Tribunale che dee giudicarne.
253. Quando dopo una cassazione il secondo giudizio sul merito è attaccato cogli stessi motivi del primo, la questione non può più essere agitata al Tribunale di Cassazione senza essere sottomessa ai Consigli Legislativi, i quali fanno una Legge, a cui il Tribunale di Cassazione è tenuto a conformarsi.
254. Ogn' anno il Tribunale di Cassazione è obbligato ad inviare a ciascuno de' Consigli Legislativi una deputazione, che gli presenti lo stato de' giudizj pronunziati colla indicazione in margine, ed il testo della Legge, che ha determinato il giudizio.
255. Il numero de' Giudici del Tribunale di Cassazione è uguale a quello dei Dipartimenti.
256. Questo Tribunale è rinnovato di un quarto ogni due anni. Se vi sono frazioni di numero saranno rimandate alla rinnovazione dell' ultimo quarto. I Giudici di questo Tribunale possono sempre essere rieletti.
257. Ciascun Giudice di questo Tribunale ha un Supplementario.
258. Vi è presso questo Tribunale un Commissario nominato, e deponibile dal Direttorio Esecutivo.
259. Il Direttorio denunzia al Tribunale di Cassazione per mezzo del suo Commissario, e senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, gli atti, con i quali i Giudici hanno oltrepassati i loro poteri.
260. Il Tribunale annulla questi atti, e se vi è prevaricazione, il fatto è denunziato ai Consigli Legislativi, che pronunziano il Decreto di accusa dopo aver intesi o chiamati i prevenuti.
261. I Consigli Legislativi non possono annullare i giudizj del Tribunale di Cassazione: possono per altro ordinare la procedura contro la persona de' Giudici, che avessero prevaricato.

Alta Corte di Giustizia.

262. Vi è un' Alta Corte di Giustizia per giudicare le incolpazioni ammesse dai Consigli Legislativi tanto contro i loro propri Membri, quanto contro i Direttori.
263. L' Alta Corte di Giustizia è composta di tre Giudici, e d' un Commissario Nazionale, estratti dal Trib. di Cassazione e di Alti Giurati nominati dalle Assemblee Elettorali de' Dipartimenti.
264. L' Alta Corte di Giustizia non si forma, se non in virtù di un Proclama del Consiglio de' Juniori.
165. Essa si forma e tiene le sue sedute nel luogo indicato dal Proclama del Consiglio de' Juniori. Questo luogo non può essere vicino più di quattro miriametri (24. miglia) al luogo in cui risseggono i Consigli Legislativi.
266. Allorchè il Consiglio de' Juniori ha proclamata la formazione dell' Alta Corte di Giustizia, il Tribunale di Cassazione cava a sorte sei de' suoi Membri in una seduta pubblica, quindi nomina nella stessa seduta per mezzo di scrutinio segreto tre di questi sei. I tre Giudici così nominati sono i Giudici dell'Alta Corte di Giustizia: essi scelgono tra loro un Presidente.
267 Il Tribunale di Cassazione nomina nella stessa seduta per scrutinio alla maggiorità assoluta due suoi Membri per fare all' Alta Corte di Giustizia, uno le funzioni del Direttore del Giury di accusa, l' altro le funzioni di Commissario Nazionale.
268. Ogni Assemblea Elettorale di ogni Dipartimento nomina, ogni due anni, otto Giurati per l' Alta Corte di Giustizia.
269. Il Direttorio fa stampare, e pubblicare un mese dopo l' epoca dell' elezioni la lista dei Giurati nominati presso l' Alta Corte di Giustizia.
270. L' Alta Corte di Giustizia si divide in due Sezioni.
La prima detta Sezione di accusa, è composta dal Direttore del Giury d' accusa, dal Commissario Nazionale, e da otto Alti Giurati cavati a sorte sulla lista generale. La seconda, detta Sezione di giudizio, è composta da tre Giudici, dal Commissario Nazionale, e da 16. Alti Giurati parimente cavati a sorte sulla lista generale.

Titolo IX. = Della Forza Armata.

271. La Forza Armata è istituita per difendere lo Stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell' interno il mantenimento dell' ordine, e l' esecuzione delle Leggi.
272. La Forza Armata è essenzialmente obbediente: nessun corpo armato può deliberare.
273. Essa si distingue in Guardia Nazionale sedentaria, e Guardia Nazionale in attività.

Della Guardia Nazionale Sedentaria.

274. La Guardia Nazionale sedentaria è composta di tutti i Cittadini e figli de' Cittadini in istato di portar le armi.
275. La sua organizzazione e la sua disciplina sono eguali per tutta la Repubblica; esse sono determinate dalla Legge.

Digitized by Google

276. Nessun Cisalpino può esercitare i diritti di Cittadino, se non è iscritto nel ruolo della Guardia Nazionale sedentaria.
277. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono, se non relativamente al servizio, e nel tempo della sua durata.
278. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale sedentaria sono eletti temporaneamente dai Cittadini, che la compongono, e non possono essere rieletti, che dopo un intervallo determinato dalla Legge.
279. Il comando della Guardia Nazionale di un Dipartimento intero non può esser affidato abitualmente ad un solo Cittadino.
280. Se si giudica necessario radunare tutta la Guardia Nazionale di un Dipartimento, il Direttorio può nominare un Comandante temporario.
281. Il Comando della Guardia Nazionale sedentaria in un Comune di tem. o più abitanti, non può essere abitualmente confidato ad un solo Cittadino.

Della Guardia Nazionale in attività.

282. La Repubblica mantiene a sue spese anche in tempo di pace un' armata, sotto il nome di Guardia Nazionale in attività.
283. L' armata si forma per arrolamento volontario, e in caso di bisogno, nel modo che la Legge determina.
284. I Generali in Capo delle truppe non sono nominati se non in caso di guerra. Essi ricevono dal Direttorio delle Commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste Commissioni si limita ad una Campagna: ma esse possono essere prorogate.
285. L' armata è sottomessa a Leggi particolari per la disciplina, per la forma de' giudizj, e per la natura delle pene.
286. Nessuna parte della Guardia Nazionale sedentaria, nè della Guardia Nazionale in attività può agire per il servizio interno della Repubblica, se non sulla requisizione in iscritto dell' Autorità civile nelle forme prescritte dalla Legge.
287. La forza pubblica non può essere requisita dalle Autorità civili se non nell' estensione del loro territorio. Essa non può trasportarsi da un Distretto nell' altro senza esservi autorizzata dall' Amministrazione del Dipartimento, nè quella di un Dipartimento in un altro senza ordine del Direttorio.
288. Nulla di meno i Consigli Legislativi determinano i mezzi d' assicurare colla forza pubblica l' esecuzione de' giudizj, e la procedura contro gli accusati su tutto il Territorio della Repubb.
289. In caso di pericoli imminenti, ogni Municipalità può chiamare la Guardia Nazionale delle Municipalità vicine. In questo caso la Municipalità che ha fatta la requisizione, ed i Capi delle Guardie Nazionali, che sono state requisite, sono egualmente obbligati a renderne conto sul momento all' Amministrazione Dipartimentale.
290. Nessuna truppa straniera può essere introdotta sul Territorio della Repubblica senza il previo consenso dei Consigli Legislativi.

Titolo X. = Istruzione pubblica.

291. Ci sono nella Repubblica scuole primarie, dove gli allievi imparano a leggere, a scrivere, gli elementi dell' Aritmetica e quelli della Morale.
292. Vi sono in diverse parti della Repubblica scuole più alte delle primarie, il numero delle quali è determinato dalla Legge.
293. Vi è per tutta la Repubblica un Istituto Nazionale incaricato di raccogliere le scoperte, di perfezionare le arti e le scienze.
294. I diversi stabilimenti d' Istruzione Pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione, nè di corrispondenza amministrativa.
295. I Cittadini hanno diritto di formare stabilimenti particolari di Educazione, e di Istruzione, come anche Società libere per concorrere ai progressi delle scienze, delle lettere, e delle arti.
296. Saranno stabilite delle Feste Nazionali per mantenere la fratellanza fra i Cittadini, ed affezionarli alla Costituzione, alla Patria, ed alle Leggi.

Titolo XI. = Finanze = Contribuzioni.

297. Le contribuzioni pubbliche dirette sono deliberate e fissate ogni anno dai Consigli Legislativi; a loro soli appartiene lo stabilirne. Esse non possono sussistere al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate. Le contribuzioni indirette possono essere stabilite per 5. anni.
298. I Consigli Legislativi possono creare quel genere di contribuzioni, che crederanno necessario; ma essi devono stabilire ogni anno un' imposizione prediale, ed un' imposizione mobiliare.
299. Ogni individuo, che trovandosi nel caso degli articoli 7. e 8. della Costituzione non è stato compreso nel ruolo delle contribuzioni dirette, ha il diritto di presentarsi alla Municipalità, e di inscrivervisi per una contribuzione mobiliare eguale al valor locale di tre giornate di lavoro agrario.
300. L' iscrizione menzionata nell' articolo precedente non può farsi se non nel mese di Messidoro di ogni anno.
301. Le Contribuzioni sono ripartite fra tutti li contribuenti in proporzione delle loro facoltà.
302. Il Direttorio dirige ed invigila sulla percezione, e sull' incassamento delle contribuzioni, e dà a questo effetto tutti gli ordini necessarj.
303. I conti detagliati della spesa de' Ministri firmati e certificati da loro, si rendono pubblici al principio di ogni anno; si fa lo stesso dell' introito delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche.
304. Le liste di queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura; esse esprimono le somme ricevute, e spese di anno in anno in ogni parte di amministrazione generale.
305. Sono egualmente pubblicati i conti delle spese particolari ai Dipartimenti, e relative ai Tribunali, alle Amministrazioni, ai progressi delle scienze, a tutti i lavori e stabilimenti pubblici.
306. Le Amministrazioni Dipartimentali, e le Municipalità non possono fare alcuna ripartizione al di là delle somme fissate dai Consigli Legislativi, nè deliberare o permettere, senza esser autorizzate da

Digitized by Google

da loro, alcun imprestito locale a carico dei Cittadini del Dipartimento, del Distretto, o del Comune.

307. Ai soli Consigli Legislativi appartiene il diritto di regolare la fabbricazione e la emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore ed il peso, e di determinarne l'impronto.

308. Il Direttorio invigila sulla fabbricazione delle monete, e nomina gli Ufficiali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

Tesoreria Nazionale e Contabilità.

309. Vi sono tre Commissarj della Tesoreria nazionale, nominati e deponibili dal Direttorio.

310. I Commissarj della Tesoreria sono incaricati d'invigilare sulla riscossione, e su tutti i denari nazionali.

Di ordinare il giro de' fondi, e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte col consenso dei Consigli Legislativi.

Di tenere un conto aperto d'introito e di esito col Ricevitore delle contribuzioni dirette di ogni Dipartimento, e colle diverse Agenzie nazionali.

Di mantenere coi detti Ricevitori, colle Agenzie, ed Amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l'incassamento esatto e regolare delle pubbliche rendite.

311. Essi non possono far eseguire alcun pagamento sotto pena di prevaricazione, se non in virtù:

I. Di una legge, e sino alla concorrenza dei fondi decretati sopra ciascun oggetto.

II. Di una decisione del Direttorio.

III. Della firma del Ministro, che ordina la spesa.

312. Essi non possono parimenti sotto pena di prevaricazione approvare alcun pagamento, se il mandato sottoscritto dal Ministro, cui spetta questo genere di spesa, non annunzia la data tanto della decisione del Direttorio, quanto della Legge che autorizza il pagamento.

313. I Ricevitori delle Contribuzioni dirette di ogni Dipartimento, e le diverse Agenzie nazionali rimettono alla Tesoreria nazionale i loro conti rispettivi. La Tesoreria li verifica, e gli ammette provvisoriamente.

314. Vi sono tre Commissarj della Contabilità nazionale eletti ciascuno separatamente, e successivamente dai Consigli Legislativi. Il Consiglio de' Juniori forma a quest'effetto una lista di sei candidati. Il Consiglio degli Anziani ne fa estrarre tre a sorte, e sceglie a scrutinio segreto fra gli altri tre.

315. Il conto generale dell'entrate, e spese della Repubblica, munito dei conti particolari, e dei documenti giustificativi, viene presentato dai Commissarj della Tesoreria a quelli della Contabilità, che lo verificano, e lo approvano.

316. I Commissarj della Contabilità danno riscontro ai Consigli Legislativi degli abusi, della malversazione, e di tutt'i casi di responsabilità che scoprono nel corso delle loro operazioni; essi propongono per parte loro le misure convenienti all'interesse della Repubblica.

317. Il risultato dei conti ammessi dai Commissarj della Contabilità si stampa, e si rende pubblico.

318. I Commissarj della Contabilità non posson esser sospesi, nè dimessi, se non dai Consigli Legislativi:

Titolo XII. = Relazioni Estere.

319. La guerra non può esser decisa, se non da un Atto dei Consigli Legislativi, sulla proposizione formale e necessaria del Direttorio.

320. I due Consigli Legislativi concorrono nelle forme ordinarie all'atto col quale si decide la guerra.

321. In caso d'ostilità imminenti, od incominciate, di minaccie, o di preparativi di guerra contro la Repubblica, il Direttorio è tenuto ad impiegare per la difesa dello Stato i mezzi posti a sua disposizione coll'obbligo di prevenire immediatamente i Consigli Legislativi.

322. Il Direttorio solo può mantenere relazioni politiche al di fuori, nominare gli Agenti diplomatici, condurre le negoziazioni, distribuire la forza armata come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

323. Esso è autorizzato a fare stipulazioni preliminari di pace, può anche stabilire convenzioni segrete.

324. Il Direttorio conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere colle Potenze straniere tutti i trattati di pace, d'alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni, che giudica necessarie al bene dello Stato. Questi trattati, e convenzioni sono negoziate a nome della Repubblica da Agenti diplomatici nominati dal Direttorio ed incaricati delle sue istruzioni.

325. Nel caso in cui un trattato contenga articoli segreti, le disposizioni di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli palesi, nè contenere alcuna alienazione del Territorio della Repubblica.

326. I trattati non sono validi, se non dopo essere stati esaminati, e ratificati dai Consigli Legislativi; nulla di meno le condizioni segrete hanno esecuzione dal momento stesso in cui sono ratificate dal Direttorio.

327. Ambedue i Consigli Legislativi non deliberano sulla guerra e sulla pace, se non in Comitato generale secreto.

328. I forestieri stabiliti, o no, nella Repubblica Cisalpina succedono ai loro parenti forestieri, o cisalpini; essi possono contrattare, acquistare, e ricevere beni situati nella Repubblica Cisalpina, e disporne come i Cittadini Cisalpini con tutti i mezzi autorizzati dalle Leggi.

La disposizione di questo articolo non potrà aver luogo, che in favore degl'individui delle Nazioni, che ammettono l'istessa disposizione.

Titolo XIII. = Revisione della Costituzione.

329. Se l'esperienza facesse sentire l'inconveniente di qualche articolo della Costituzione, il Consiglio degli Anziani ne propone la Revisione.

330. La proposizione del Consiglio degli Anziani è in questo caso sottomessa alla ratifica del Consiglio de' Juniori.

331. Quando in un intervallo di nove anni la proposizione del Consiglio degli Anziani, ratificata da quello de' Juniori è stata fatta a tre epoche distanti l'una dall'altra almeno tre anni, un'assemblea di Revisione è convocata.

Digitized by Google

332. Il Consiglio de' Juniori è obbligato a pronunciare sulle proposizioni di questo genere nei tre mesi susseguenti la loro notificazione, senza di che esse s' intenderanno come rigettate.

333. La suddetta Assemblea è formata da cinque Membri per Dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera, con cui si eleggono i Membri dei Consigli Legislativi, e aventi gli stessi requisiti, che si esigono per il Consiglio degli Anziani.

334. Il Consiglio degli Anziani destina per l'unione dell' Assemblea di Revisione un luogo distante dal luogo dei Consigli Legislativi, almeno quattro miriametri (24. miglia).

335. L' Assemblea di Revisione ha il diritto di mutare il luogo della sua residenza, osservando la distanza prescritta dall' articolo precedente.

336. L' Assemblea di Revisione non esercita alcuna funzione, nè governo. Essa si limita alla revisione dei soli articoli costituzionali, che le sono stati indicati dai Consigli Legislativi.

337. Tutti gli articoli della Costituzione senza eccezione continuano ad essere in vigore, sintanto che i cangiamenti proposti dall'Assemblea di Revisione non siano stati accettati dal Popolo.

338. I Membri dell' Assemblea di Revisione deliberano in comune.

339. I Cittadini, che sono Membri dei Consigli Legislativi nel tempo in cui si convoca un'Assemblea di Revisione, non possono esser eletti Membri di questa Assemblea.

340. L' Assemblea di Revisione indirizza immediatamente alle Assemblee Primarie il progetto di riforma, ch' essa ha stabilito; ma spedito questo progetto resta disciolta.

341. La durata dell' Assemblea di Revisione non può in alcun caso eccedere tre mesi.

342. I Membri dell' Assemblea di Revisione non possono essere citati, accusati, nè giudicati in alcun tempo per quello che hanno detto, o scritto nell' esercizio delle loro funzioni. Nel tempo di queste funzioni essi non possono esser arrestati, e tradotti in giudizio per oggetti criminali, se non innanzi l' Alta Corte di Giustizia, e in virtù d' una decisione dei Membri stessi dell'Assemblea di Revisione.

343. L' Assemblea di Revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica: i suoi Membri ricevono la stessa indennizzazione, che hanno i Membri dei Consigli Legislativi.

344. L' Assemblea di Revisione ha il diritto di esercitare, e fare esercitare la polizia nel Comune in cui risiede.

Titolo XIV. — Disposizioni generali.

345. Non esiste tra i Cittadini alcuna superiorità fuori che quella de' Funzionari pubblici, e relativamente all' esercizio delle loro funzioni.

346. La Legge non riconosce nè voti religiosi, nè alcun impegno contrario ai diritti naturali dell' Uomo.

347. Nelle successioni dirette la Legge non conosce distinzione tra i figli tanto maschi che femmine.

348. Non si può proibire ad alcuno il dire, scrivere, stampare, e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione; ma ogn' uno sarà responsabile di ciò che avrà pubblicato. Fintanto che la Legge non abbia determinati i casi di questa responsabilità, il Direttorio è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi e sediziosi.

349. E' garantito a chiunque il libero esercizio del Culto, che si è scelto, confermandosi alle Leggi. Nessuno può essere sforzato a contribuire alle spese di alcun Culto.

350. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè diritto di corporazione, nè limitazione alla libertà del commercio interno ed esterno, ed all' esercizio dell' industria, e delle arti di ogni specie. Ogni Legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto, se non durante un anno al più, purchè non sia formalmente rinnovata.

351. La Legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute dei Cittadini; ma non si può far dipendere l' ammissione all' esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

352. La Costituzione garantisce l' inviolabilità di tutte le proprietà, e la giusta indennizzazione di quelle, delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata esigesse il sacrificio.

353. La casa di ogni Cittadino è un asilo inviolabile, durante la notte nessuno ha diritto di entrarvi, se non nel caso d' incendio, d' inondazione, o di reclamo proveniente dall' interno della casa, o per oggetti necessarj alla processura criminale nei casi che determina la Legge. Durante il giorno vi si posson eseguire gli ordini delle Autorità Costituite. Nessuna visita domiciliare può aver luogo, se non in virtù di una Legge, e per la persona, e per l'oggetto espressamente dinotati nell' atto che ordina la visita.

354. Non si possono formare corporazioni, nè associazioni contrarie all' ordine pubblico.

355. Nessuna assemblea di Cittadini può qualificarsi per società popolare.

356. Nessuna società particolare, che si occupi di questioni politiche può corrispondere con un'altra, nè aggregarsi ad essa, nè tener sedute pubbliche composte di associati, e di assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione, e di eligibilità, nè arrogarsi diritti di esclusione, nè aver Presidenti, o Segretarj, od Oratori, in una parola alcuna organizzazione, nè far portare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

357. I Cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nelle Assemblee Primarie, e Comunali.

358. Tutti i Cittadini hanno la libertà di dirigere alle Autorità pubbliche le petizioni, ma esse devon esser individuali; nessuna associazione può presentarne di collettive eccettuate le Autorità Costituite, e solamente per oggetti propri delle loro incumbenze. I petizionarj non devono mai dimenticare il rispetto dovuto alle Autorità Costituite.

359. Ogni attruppamento armato è un attentato alla Costituzione; dev'essere sul momento dissipato dalla forza.

360. Ogni attruppamento non armato deve esser egualmente dissipato, prima per via di comando verbale, e se è necessario, colla forza armata.

Digitized by Google

361. Più Autorità Costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme. Niun atto emanato da una tal riunione può esser eseguito.
362. Nessuno può portare insegne, o denominazioni distintive, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o servizj prestati.
363. Nella rinnovazione per terzo delle Autorità Costituite, le frazioni che vi possono occorrere sono rimesse alla rinnovazione dell' ultimo terzo.
364. Chiunque ha azioni civili proponibili contro la Nazione, può chiamare in giudizio gli Agenti della Tesoreria nazionale avanti il Tribunali stabiliti dalla Costituzione.
365. Ogni dieci anni la Legge determina il prezzo, al quale il miriagramma di grano dovrà esser pagato in denaro durante il dieci anni seguenti ai Funzionarj pubblici, l'assegnamento di cui è fissato in miriagrammi; questo prezzo si stabilirà conformemente al mezzano prezzo del miriagramma di grano nei dieci anni precedenti nel Comune dove risiedono i Consigli Legislativi.
366. I Membri dei Consigli Legislativi, e tutti i Funzionarj pubblici portano nell' esercizio delle loro funzioni l' abito, o il segno dell' autorità di cui sono rivestiti: la Legge ne determina la forma.
367. Nessun Cittadino può rinunziare, nè in tutto, nè in parte all' indennizzazione, o al trattamento che gli è assegnato dalla Legge a ragione delle funzioni pubbliche.
368. Cominciando dall' anno 12. dell' Era Repubblicana, nessuno potrà essere Amministratore dipartimentale, Giudice di un Tribunale civile, Presidente d' un Tribunale criminale, Accusator Pubblico, Commissario del Direttorio, o Sostituto presso un Tribunale civile, o criminale, se non è stato almeno per un anno, o Agente Municipale, o Commissario del Direttorio presso una Municipalità, o Giudice di pace, o Assessore del Giudice di pace, o Commissario del Direttorio presso un Tribunale correzionale.
369. Cominciando dallo stesso anno nessuno potrà essere Membro dei Consigli Legislativi, Membro del Tribunale di Cassazione, Commissario del Direttorio presso lo stesso Tribunale, Commissario della Tesoreria nazionale, se non è stato almeno un anno, o Agente diplomatico, o Amministratore dipartimentale, o Giudice di un Tribunale civile, o Presidente di un Tribunale civile, o Presidente di un Tribunale criminale, o Accusator Pubblico, o Commissario, o Sostituto del Commissario del Direttorio presso un Tribunale civile, o criminale, o in gradi maggiori di questi.
370. In tempo di pace i difensori della Patria rivestiti di un grado di Ufficiale posson essere nominati a tutte le funzioni indicate nell' articolo 368; gli Ufficiali Generali posson esser eletti alle funzioni menzionate nell' articolo 369. Gli uni, e gli altri ripigliano i loro gradi militari dopo la cessazione delle loro funzioni civili.
371. Vi è nella Repubblica uniformità di pesi e di misure.
372. L' Era Repubblicana, che comincia il 22. Settembre 1792. giorno della fondazione della Repubblica Francese, è comune alla Repubblica Cisalpina.
373. La Nazione Cisalpina proclama, sotto la garanzia della fede pubblica, che dopo un' alienazione legalmente consumata di beni nazionali, qualunque ne sia l' origine, l' acquirente legittimo non può esserne spogliato, salva al terzo reclamante la sicurezza di essere, se vi è luogo, indennizzato dal tesoro nazionale.
374. Niun Funzionario stabilito dalla presente Costituzione, Direttore, Ministro, Legislatore, Commissario della Tesoreria nazionale, Amministratore, Agente Municipale, Elettore, Giudice di pace, Accusatore pubblico, Giudice, Commissario del Direttorio, Giurato ordinario o speciale, o Alto Giurato, Segretario, Cancelliere o altro qualunque, potrà esercitare alcuna funzione prima di aver prestato il giuramento d' odio alla monarchia, all' oligarchia, ed all' anarchia, e di fedeltà, ed attaccamento alla Repubblica, ed alla Costituzione.
375. Nessuno dei Poteri istituiti dalla Costituzione ha il diritto di cangiarla nella sua totalità, nè in alcuna delle sue parti, salve le riforme che potessero esservi fatte per via di revisione secondo le disposizioni del titolo 13.
376. I Cittadini si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nelle Assemblee Primarie, Comunali, ed Elettorali dipendono principalmente la durata, la conservazione, e la prosperità della Repubblica.
377. Il Popolo Cisalpino rimette il deposito della presente Costituzione alla fedeltà dei Consigli Legislativi, dei Direttorj, degli Amministratori, e dei Giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose, ed alle madri, all' affezione dei giovani Cittadini, al coraggio di tutti i Cisalpini.

Arrêté par moi Ambassadeur de la République Française.
Milan le 24. Fructidor an sixième.
Signé Trouvé.
Per copia conforme = Bovara Segretario.
Per copia conforme = Maestri Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 17. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE.

La Delegazione del Censo al Cittadino Cancelliere

Dal Ministro della Polizia Generale è stato avvertito il Ministro degli Affari interni, che in qualche Comune dell' inaddietro Provincia di Milano si sono suonate in questi ultimi giorni le Campane in concerto d' allegrezza per una Festa pomposa, e che questo disordine è derivato dal non essersi colà pubblicato ancora per colpa del Cancelliere Censuario il Proclama del primo Messidoro, che proibisce le pompe di Culto esterno.

Digitized by Google

Essendo dal soverchio ritardo delle pubblicazioni delle Leggi derivare de' gravi inconvenienti pregiudicievoli al bene della Repubblica, ed all' interesse comune de' Cittadini che la compongono, il prefato Ministro degli Affari interni con Decreto 14. corr. Fruttidoro N. 9094. m' invita ad eccitare indilatamente la vigilanza de' Cancellieri Distrettuali dipendenti da quest' Ufficio, perche sotto la loro più rigorosa responsabilità si facciano la dovuta premura di non frapporre il menomo indugio alla diramazione delle Leggi, e Proclami nel rispettivo loro Distretto tostochè ne vengono loro trasmesse dalle Autorità superiori gli occorrenti esemplari.

Mi faccio quindi premura Cittadino Cancelliere di comunicarvi l' avuto invito del detto Ministro degli Affari interni, perchè vi prestiate ad eseguire colla maggior diligenza, ed esattezza possibile quanto dal medesimo viene come sopra ordinato.

Firm. Cusani Delegato — Zoppis. *Salute, e Fratellanza.*

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 18 Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE

La Delegazione del Censo al Cittadino Cancelliere

Vi comunico, Cittadino Cancelliere, il seguente Decreto del Ministro di Finanza Generale perchè nella parte che vi può riguardare vi prestiate a darvi esecuzione — „ Libertà — Eguaglianza — Num. 24352. — Divisione II. — In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile — Milano li 16. Fruttidoro anno VI. „ Repubblicano — Il Ministro di Finanza Generale alla Delegazione del Censo in „ Milano — Per ordine del Direttorio Esecutivo devono nel termine di tre Decadi „ esecutersi al pagamento de' carichi arretrati gli attuali Possessori de' Fondi ai „ quali dell' ex Lombardia Austriaca furono ammessi dei ribassi d' estimo stati poi „ riconosciuti illegali, e furretti, salva ad essi la ragione del regresso verso i ri„ spettivi Datori da sperimentarsi nella forma privilegiata competente agli Esatto„ ri in conformità della Legge del Censo. Per la esecuzione dei Debitori di codeste Provincie è stata da me incaricata l' Amministrazione Centrale di Milano a „ diramare le lettere d' avviso col mezzo de' Cancellieri Distrettuali, e ad invigi„ lare per il puntuale incasso delle partite. Qualora però occorresse anche l' opera „ vostra non mancherete di prestarvi alle richieste, che a tal fine vi venissero „ fatte dalla stessa Amministrazione Centrale. Siccome poi potranno occorrere ad „ alcuni degli attuali Possessori delle notizie o sulla relazione dei Fondi ribassati „ d' estimo, o sui trasporti d' intestazione, così v' incarico di dare le disposizioni „ che convengono perchè l' Officio, e ciascuno de' suoi Individui si presti alla somministrazione senza alcun ritardo, atteso la premura della cosa — Salute e Fra„ tellanza Firm. Felici — Sott. Brambilla Segretario.

Firm. Cusani Delegato — Sott. Zoppis. *Salute, e Fratellanza.*

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 18. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE

Il Ministro dell' Interno all' Amministrazione Centrale del Dipartimento

Per parte del Ministro di Giustizia vi saranno pervenuti i soliti esemplari a stampa della Legge 4. Fruttidoro prescrivente alcune massime a schiarimento della Legge 3. ventoso sulla duplicità degli impieghi lucrativi in un sol individuo. Ora dietro invito speciale del Direttorio Esecutivo de' 11. Fruttidoro debbo invitarvi a tener mano forte per l' osservanza, e corrispondente esecuzione di detta Legge, incaricandovi pure ad inculcare il più esatto adempimento della stessa anche a tutte le Municipalità del vostro Dipartimento. — Salute e Fratellanza.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 18. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE.

Il Ministro dell' Interno al Commissario del Potere Esecutivo del Dipartimento

Ad oggetto di abilitare il Potere Esecutivo a prefentare al Corpo Legislativo il prospetto delle traslocazioni, e concentrazioni delle così dette Parrocchie dalle Chiese anguste, e meschine nelle Chiese più capaci, salubri, e distinte per opere di belle arti, a tenore, ed in esecuzione delle provvide viste della Legge 13. corrente Fruttidoro siete invitato, Cittadino Commissario, a raccogliere in tutta l' estensione del vostro Dipartimento le opportune notificazioni, e proporre sulle traccie della citata Legge il prospetto delle relative operazioni, che potranno occorrere per dar luogo agli utili divisamenti della stessa Legge. — Salute, e Fratellanza.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 18 Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

AVVISO.

Dietro maturo esame fattosi dagli Ingegneri Nazionali sui diversi progetti presentati al Ministro dell' interno relativi alla navigazione del Fiume Mincio, è risultato che niuno de' progettanti ha soddisfatto adequatamente alle viste del Programma pubblicato in esecuzione della Legge 24. Brumale prossimo scorso. Il Direttorio Esecutivo a cui preme un oggetto tanto interessante il commercio ed il pubblico comodo, ha determinato con sua lettera del 18. Termidoro prossimo passato di lasciare un più vasto campo alle riflessioni delle persone versate in questa materia, avendo stabilito il medesimo premio di scudi trecento Milanesi a favore di chi avrà presentato al Ministro dell' Interno il migliore progetto.

Si rinnova pertanto l' invito a chiunque crede avere sufficienti lumi per rintracciare i mezzi onde rendere navigabile il suddetto Fiume Mincio di presentare il progetto nello spazio di sei mesi da decorrere dalla data del presente, avvertendo, che il progetto debba essere ragionato, e corredato di un tipo dimostrativo delle operazioni da eseguirsi per l' oggetto sovr' indicato.

Il Ministro dell' Interno Firm. Guicciardi. — Sott. Giusti Capo-Sezione.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

Il Direttorio Esecutivo ineseguendo all' atto Legislativo 15. corrente Fruttidoro pubblica la seguente LEGGE sulla divisione della Repubblica in Dipartimenti.

Art. 1. Il Territorio della Repubblica Cisalpina è diviso in XI. Dipartimenti, i nomi de' quali, ed i Capi-Luoghi sono compresi nella seguente Tabella.

Nomi de' Dipartimenti	Capi-Luoghi
Olona	Milano
Alto Po	Cremona
Serio	Bergamo
Adda ed Olio	Morbegno
Mella	Brescia
Mincio	Mantova
Crostolo	Reggio
Panaro	Modena
Reno	Bologna
Basso Po	Ferrara
Rubicone	Forlì

Art. 2. Il confine del Dipartimento dell' Olona sarà il seguente: il Lago Maggiore, indi il Ticino fino al di lui sbocco nel Po, il fiume Po fino al confluente dell'Olona in Po, il fiume Olona fino alla Strada detta Colombanina che da Pavia va a Lodi, lungo questa strada fino al Lambro, il fiume Lambro fino a Melegnano, poi lo scaricatore del fiume Muzza fino alla Molgora, indi una linea che comprenda Melzo, Gorgonzola, Vimercate, Missaglia, la Squadra de' Mauri, la Corte di Casale, la Vallasina, e Bellaggio fino alla diramazione del Lago Lario nei due rami di Lecco, e di Como, e dalla suddetta diramazione del Lago Lario si condurrà un' altra linea attraverso di lui, che vada ad incontrare il confine della Pieve di Lenno con quella di Menaggio, comprendendo la Tramezzina in questo Dipartimento unitamente alla Valle Intelvi, la Val Solda, Porlezza, e la Valle Cavargna: indi la frontiera Cisalpina fino al Lago Maggiore.

Art. 3. Il Confine del Dipartimento dell'Alto Po sarà come segue: il Po sotto il confluente dell' Olona fino allo sbocco del fiume Olio in Po. L'Olio fino a Soncino, poi una linea, che comprendendo Soncino, esclusa Camisana, Vailate, Cornegliano, e termini allo sbocco del torrente Molgora nello scaricatore del fiume Muzza, indi il confine del Dipartimento dell' Olona.

Art. 4. Il Confine del Dipartimento del Serio sarà il fiume Olio incominciando a Soncino, fino al lago d' Iseo; poi questo lago fino all' ingresso del fiume Olio nel medesimo, poi l' antica linea di confine del Bergamasco colla Valle Camonica, e colla Valtellina fino al punto in cui concorrono i tre confini del Bergamasco, della Valtellina, e della Vallasina, indi una linea, che passando attraverso della Vallasina incontra il ramo di Lecco del lago Lario al di sotto di Varenna, ed attraversandolo va ad incontrare il confine del Dipartimento dell'Olona dicontro a Bellaggio, questo confine fino allo sbocco della Molgora nello scaricatore della Muzza, poi il confine dell' Alto Po fino a Soncino.

Art. 5. Il Confine del Dipartimento dell' Adda ed Olio sarà la linea di demarcazione del

Digitized by Google

del Dipartimento del Serio incominciando dal punto in cui il fiume Olio entra nel Lago d' Iseo fino al punto in cui incontra fra Bellaggio e Varenna il confine del Dipartimento dell' Olona, indi attraversando il Lago Lario dal punto della di lui divisione nei due rami di Como e di Lecco, si porterà lungo il confine del Dipartimento dell' Olona, comprendendo la Pieve di Menaggio, la vicinanza di Rezzonico, e la Pieve di Dongo fino alla frontiera Cisalpina, indi la frontiera Cisalpina verso la Svizzera, Griggioni, ed il Trentino fino all antico confine della Valcamonica colla Valtrompia, indi questo confine fino a Pisogne.

Art. 6. Il Confine del Dipartimento del Mella farà tutta la riva orientale del Lago d'Iseo fino all' emissario del fiume Olio, il fiume Olio fino al confluente del Chiese nel fiume Olio, e rimontando il fiume Chiese fino alla strada da Brescia a Delenzano, pieghera lungo detta strada comprendendo Lonato, e Desenzano, Calciuato, e Montechiaro, indi seguirà la sponda occidentale del Lago di Garda fino alla frontiera Cisalpina, indi questa frontiera fino al confine della Valtrompia colla Valcamonica, ed in ultimo questo confine fino a Pisogne.

Art. 7. Il Confine del Dipartimento del Mincio farà la riva del Lago di Garda incominciando dal confine Austriaco fino a Delenzano, indi lungo la strada da Delenzano a Brescia, escluso però Lonato, e Delenzano, Montechiaro, e Calciuato, fino al fiume Chiese, il fiume Chiese fino all'Olio, il fiume Olio fino al fiume Po, la riva destra del Po fino al Ducato di Guastalla, le frontiere di questo Ducato *fino alla* Parmigiana, la Parmigiana fino alla Secchia, indi per i vecchj confini *del Mirandole*se fino a S. Martino *in* Spino, poi alla fossa delle Quadrelle, e dalla fossa *delle* Quadrelle al Po, il Po fino all argine delle Arelle, questo argine fino al Tartaro, indi una linea al traverso delle Valli Veronesi, che termini al confine Austriaco, indi questo confine fino al Lago di Garda.

Art. 8. Il Confine del Crostolo farà la Parmigiana in seguito del Ducato di Guastalla fino alla fossa di Rajo, indi ascendendo per il canale di Migliarina fino a S Martino in Rio escludendolo, poi una linea che escludendo l' antico Territorio di Rubiera, e quello di S. Donnino di Liguria, a riserva di Bagno, vada ad incontrare la Secchia, rimonti la Secchia, ed il Dolo fino alla Cresta dell' Appennino; indi volga a Ponente per i confini della Garfagnana, escludendola, e così fino al mare, poi includendo tutto il restante dell' Alpi Apuane vada ai confini di Parma fino al Po, e da questo al Territorio di Guastalla fino alla Parmigiana.

Art 9. Il Confine del Panaro farà la Parmigiana dalla fossa di Rajo fino alla Secchia, continuando per i vecchj confini della Mirandola, per il canale di S. Martino, per i confini antichi del Finalese includendolo, poi il Panaro ascendendo, e la Dardagna fino ai confini della Toscana, e del Lucchese includendo la Garfagnana; indi i confini sopra accennati del Dipartimento del Crostolo includendo S. Donnino, Rubiera, e S. Martino, ed escludendo la via di Bagno.

Art. 10. Il Confine del Dipartimento del Reno farà il fiume Panaro al disopra del Finale fino al fiume Dardagna, poi questo fino alla frontiera Toscana; indi la suddetta frontiera fino al Senio, il Senio fino al Po di Primaro, il Po di Primaro fino alle Valli di Marara, la spiaggia di queste Valli fino al fiume Reno, il fiume Reno fino a Mirabello, e da Mirabello al Finale una linea, che gli esclusa da questo Dipartimento.

Art. 11. Il confine del Basso Po farà la fossa delle Quadrelle dal Po a S. Martino in Spino, indi rivolgendosi a levante per gli antichi confini del Finalese escludendolo, fino a Mirabello includendolo, il Reno fino alle Valli di Marara, le spiaggie di queste Valli fino al Po di Primaro, il Po di Primaro fino al Mare Adriatico, questo Mare fino al Po grande, il Po grande lungo la frontiera Austriaca, e la frontiera Austriaca fino alle Valli Veronesi, poi una linea, che attraversando le dette Valli vada al Tartaro dicontro all' argine delle Arelle, questo argine fino al Po, il Po fino alla fossa delle Quadrelle.

Art. 12. Il Confine del Dipartimento del Rubicone farà la frontiera Toscana, e Romana, il Mare Adriatico fino al Po di Primaro, il Po di Primaro fino al Santerno, poi il confine del Dipartimento del Reno fino alla frontiera Toscana.

Art. 13. La surriferita circolerizione dei Dipartimenti non importa una divisione militare; e perciò que' paesi, che restano col loro Circondario vicini ai fiumi confinarj fra i Dipartimenti, saranno uniti al Dipartimento, in cui è situato il paese, o la maggior parte del medesimo.

Art. 14 La divisione de' Dipartimenti sopra accennati in Distretti farà l'oggetto d'una Legge particolare, che farà fanciita con tutta la sollecitudine.

Art. 15. Ogni Comune di 10,000. abitanti e più avrà una Amministrazione Municipale per le sole. Tutti quei, che sono al disotto di 10,000. abitanti, saranno uniti tra loro per formare un Distretto; se ne porrà però unire alcuno ad un Comune di 10,000. o più abitanti, a norma dell'articolo 183. della Costituzione. Ogni Distretto conterrà almeno 10,000. abitanti.

Art.

Digitized by Google

Art. 16. Sarà fatta follecitamente una legge per fiſſare il numero de' Tribunali Correzionali da ſtabilirſi in ogni Dipartimento, ed il Circondario, nel quale ognuno di queſti Tribunali eſercitera la ſua giuriſdizione.

Art. 17. Tutte le diſpoſizioni delle Leggi anteriori relativamente alla diviſione del Territorio Ciſalpino in Dipartimenti, Diſtretti ec. ſono riportate.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

Arrêté par moi Ambaſſadeur de la République Françaiſe.

Milan 15. Fructidor an ſixieme.

Signé Trouvé — Per copia conforme Carbonefi — Maeſtri Segretarj.

Milano 19. Fruttidoro anno 6. Repubblicano.

Firm. Adelaſio Preſidente — Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Arauco.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indivisibile

Il Direttorio esecutivo inesivamente all' atto Legislativo 15. corrente Fruttidoro pubblica la seguente Legge sull' organizzazione de' Tribunali.

Titolo Primo = Giuſtizia civile = §. I. Tribunale Civile del Giudice di Pace.

1. Vi è un Giudice di Pace per ogni Diſtretto composto di più Comuni.
2. Le Comuni al di sopra di 15m. abitanti potranno essere in vigore di una Legge divise in più Circondarj, ciascuno de' quali avrà un Giudice di Pace.
3. Ogni Giudice di Pace ha quattro Assessori dimoranti come lui nel Territorio, che forma la sua giurisdizione.
4. Nelli Distretti composti di più Comuni, il Giudice di Pace ha: 1. quattro Assessori, che dimorano come lui nel Capo-Luogo: 2. Due Assessori in ciascuna delle Comuni del Distretto.
5. Nelli Distretti composti di più Comuni, il Giudice di Pace, e tutti gli Assessori sono nominati dall' Assemblea Primaria del Distretto, o dal concorso di tutte le Assemble Primarie del Distretto se ve ne sono più d' una.
6. Nelle Comuni che hanno più Giudici di Pace, ciascun Giudice di Pace, e li suoi Assessori sono nominati dal concorso delle diverse Assemblee primarie composte per maggioranza delli suoi giurisdizionarj.
7. Il Giudice di Pace, ed i suoi Assessori sono nominati per due anni, e possono essere sempre rieletti.
8. Il Giudice di Pace, e gli Assessori nuovamente eletti entrano all' esercizio delle loro funzioni li 15. Germile.
9. Un Giudice di pace non può pronunciare alcuna sentenza civile se non che facendovi concorrere con lui due delli suoi Assessori almeno. Egli non è mai assistito da più di quattro Assessori. La maggioranza de' voti determina la sentenza.
10. Nei Distretti composti di più Comuni, allorchè le parti sono di due Comuni differenti, ovvero allorquando esse sono tutte del Capo-Luogo, il Giudice di Pace giudica cogli Assessori del Capo-Luogo presi nel numero di due o di quattro.
11. Allorchè le parti sono tutte d' una medesima Comune diversa del Capo-Luogo del Distretto, il Giudice di Pace giudica con i due Assessori di questa Comune.
12. Al Giudice di Pace in caso d' assenza supplisce in tutte le funzioni quello fra gli Assessori del Capo-Luogo, il quale ha ottenuti più voti nella sua elezione.
13. Qualunque Assessore in caso d'assenza viene supplito da quello fra gli altri Assessori del Distretto, che il Giudice di Pace, ovvero l' Assessore che ne fa le veci, destina a questo effetto.
14. Allorquando in seguito di morte, di dimissione, o di destituzione, il numero degli Assessori, di un Distretto si trova ridotto a meno della metà il Giudice di Pace, e gli Assessori rimanenti nominano per occupare i posti vacanti, quegli che gli hanno a rimpiazzare, i quali esercitano le funzioni di Assessori sino alli 15. del mese Germile più prossimo. Se il posto del Giudice di Pace si trovasse vacante nel tempo stesso in cui è vacante la metà delli posti degli Assessori, tutti quelli che hanno da rimpiazzare i detti Funzionarj sono in questo caso nominati dal Presidente del Tribunale Correzionale, nella di cui giurisdizione è compreso il Distretto del Giudice di Pace; e degli Assessori da eleggersi.
15. Il Giudice di Pace, ed i suoi Assessori giudicano inappellabilmente tutti gli affari civili, ne' quali la cosa in litigio fra le Parti è di un valore, che non eccede duecento lire di Milano.
16. Essi giudicano in prima istanza, salvo il diritto di appellazione al Tribunale Civile del Dipartimento, ogni affare Civile del Dipartimento in cui la cosa in litigio fra le Parti è di un valore superiore alle 200. lire, ed inferiore alle otto mille lire.
17. Il Giudice di Pace, e tutti gli Assessori residenti nel Comune di loro residenza concorrono alla nomina del loro Cancelliere.
18. Dal Giudice di Pace coll' assistenza del suo Cancelliere, si fanno le apposizioni o remozioni de' Sigilli, e gl' Inventarj ne' casi determinati dalle Leggi Civili.

§. II. = Conciliazione avanti il Giudice di Pace.

19. Il Giudice di Pace, ed i suoi Assessori conoscono non come Tribunale, ma come Ufficio di Conciliazione, tutti gli affari civili, il valore de' quali eccede otto mila lire di Milano.
20. Nelli Distretti i quali contengono più Comuni, l' Ufficio di Conciliazione è composto dal Giudice di Pace, e da quattro Assessori dimoranti come lui nel Capo-Luogo. Gli Assessori dimoranti negli altri Comuni non possono esservi chiamati, se non che per motivo di assenza de' primi.
21. Allorquando le Parti sono tutte domiciliate nel Territorio, che forma la giurisdizione di un medesimo Giudice di pace, questo Giudice di Pace, ed i suoi Assessori, formano l' Ufficio di conciliazione.

Digitized by Google

22. Se le Parti non sono tutte domiciliate nel Territorio, che forma la giurisdizione del Giudice di Pace, l' Ufficio di Conciliazione, avanti al quale esse devono comparire, è quello composto del Giudice di Pace, e degli Assessori, nella giurisdizione de' quali è situato il domicilio del reo.

23. Il ministro dell' Ufficio di Conciliazione è d' impiegare per comporre le parti tutti i mezzi di consiglio e d' istruzione.

24. Se le parti si accordano, viene formato dal Cancelliere un atto di conciliazione, il quale esprime tutte le clausole convenienti; quest' atto sottoscritto dai Membri dell' Ufficio di Conciliazione dalle Parti, o da' loro Procuratori, e dal Cancelliere, ha la forza di un giudicato in ultima istanza.

25. Il Giudice di pace ed i suoi Assessori determinano il giorno della comparsa delle Parti all' Ufficio di Conciliazione. Se nel giorno della comparsa non segue l' accomodo, e se una o amendue le parti non si presentano, viene rilasciato a chi lo domanda l' atto della sua comparsa, ma nè in quest' atto, nè in altra vien fatta menzione delle proposizioni delle Parti avanti l' Ufficio di Conciliazione, nè della loro approvazione, o disapprovazione, offerte, promesse parole, o discussioni qualunque esse siano.

Anche gli affari civili, il valore de' quali eccede le lir. 200. non oltrepassa le lir. 8000. di Milano, devono essere portati all' Ufficio di Conciliazione, se le parti si accordano ha luogo il disposto dal §. 24. Se non si conciliano, resta loro libero di agire in via contenziosa.

Sotto le prescrizioni di questo §. 2. non cadono gli affari civili, che la legge determinerà competenti ai Tribunali di Commercio. Resta però in facoltà delle Parti il comparire volontariamente anche per questi affari avanti l' Ufficio di Conciliazione.

§. III. — Tribunale Civile di Dipartimento.

26. Il Tribunale civile d'ogni Dipartimento è composto di sette Giudici, e di quattro supplementarj, del Commissario del Direttorio Esecutivo, del suo Sostituto nei luoghi, ove la Legge ne avrà stabilito uno, e di un Cancelliere. Il Tribunale Civile del Dipartimento del Crostolo è composto di due Sezioni, una delle quali risiede in Reggio, e l'altra in Massa. La prima è composta di sette Giudici, di quattro Supplementarj, di un Commissario del Direttorio Esecutivo, e di un Cancelliere: la seconda è composta di tre Giudici, d' un Supplementario, d' un Sostituto del Commissario del Direttorio, e di un Cancelliere particolare. La prima Sezione fa le funzioni di Tribunale Civile per tutto il Dipartimento del Crostolo, eccettuata la porzione del già Dipartimento delle Alpi Apuane, che contiene: e per questa porzione la seconda Sezione tiene luogo di Tribunale Civile.

Il Tribunale Civile del Dipartimento dell' Adda, ed Olio ha pure due Sezioni organizzate come le precedenti: l' una risiede a Morbegno, e l' altra a capo di Ponte: la prima per tutto il Dipartimento eccettuata la Valle Camonica: la seconda per questa Valle.

27. I Giudici d'ogni Tribunale Civile, o di una Sezione di Tribunale nominano uno di loro in Presidente per sei mesi.

28. Il Commissario del Direttorio Esecutivo presso il Tribunale Civile dei Dipartimenti dell' Olona, e del Reno ha un Sostituto.

29. I Giudici, ed i Supplementarj sono nominati dalle Assemblee Elettorali del mese di Germile d' ogni sei anni.

I Giudici nuovamente eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni li 15. Fiorile.

30. Nel caso d' assenza di più di due dei sette Giudici Civili, il Presidente per rimpiazzarli, chiama tanti de' Supplementarj quanti ne fanno di bisogno per completare il numero di cinque Giudici.

31. Il Presidente in caso d' assenza è rimpiazzato dal più attempato degli altri Giudici.

32. Un Giudice il di cui posto vada a restare vacante per morte, dimissione, o destituzione è rimpiazzato fino alla Assemblea Elettorale seguente da quello dei supplementarj, che ha ottenuto maggior numero di voti nella elezione.

33. Nel caso che il numero totale dei Giudici, e dei Supplementarj i quali compongono un Tribunale Civile si trovasse ridotto a sei a motivo di morti, dimissioni, o destituzioni, quelli che avranno a rimpiazzare i decaduti, morti, o dimessi saranno nominati dal Tribunale di Cassazione sopra una lista tripla presentata dalli restanti nel detto Tribunale Civile.

34. Il Tribunale Civile d' un Dipartimento giudica.

1. In seconda istanza inappellabilmente le cause d' un valore delle 200. alle 8m. lire, allorchè si è appellato dal giudicato reso dalli Giudici di Pace.

2. In prima istanza, e salvo il diritto d' appellazione, le cause, il valore delle quali eccede otto mille lire allorchè quello, che domanda il giudizio allega l'atto di comparsa avanti l'Ufizio di Conciliazione indicato al §. 2. art. 25.

3. In seconda istanza, ed inappellabilmente, le cause il valore delle quali eccede le otto mille lire, allorchè si è interposta l' appellazione dal giudicato reso in queste cause dal Tribunale Civile d' un altro Dipartimento.

35. Nelle cause, il valore delle quali eccede otto mille lire l' appellazione del giudicato d' un Tribunale Civile del Dipartimento, che ha giudicato in prima istanza si porta ad elezione della parte appellante ad uno delli tre Tribunali Civili delli Dipartimenti determinati colla seguente Tavola.

Del Tribunale d'	Adda ed Olio	— Serio, Olona, Mella.
	dell' Olona	— Alto Pò Mincio, Mella.
	dell'Alto Pò	— Mella, Mincio, Crostolo.
	del Basso Pò	— Crostolo, Alto Pò, Panaro.
	del Crostolo	— Panaro, Olona, Mincio.
	del Mella	— Crostolo, Serio, Mincio.
	del Mincio	— Panaro, Basso Pò, Reno.
	del Panaro	— Alto Pò, Rubicone, Reno.
	del Reno	— Basso Pò, Crostolo, alto Pò.
	del Rubicone	— Reno, Mincio, Basso Po.
	del Serio	— Olona, Alto Pò, Mincio.

Digitized by Google

36. Allorchè un Tribunale Civile di Dipartimento giudica per appellazione dal giudicato reso da un altro Tribunale Civile di Dipartimento, il primo giudicato non può essere riformato se non da un altro giudicato contrario nella conformità dell'opinione di tre giudici d'appellazione almeno.

Titolo Secondo = Giustizia Criminale.

37. La giustizia repressiva dei delitti è amministrata:

Dalli Tribunali di Polizia relativamente ai delitti della 3. classe, vale a dire a quelli la pena de' quali non è portata dalla Legge al disopra d'una multa del valore di tre giornate di lavoro, ed al disotto di tre giorni di carcerazione.

Dalli Tribunali correzionali relativamente ai delitti di seconda classe, vale a dire a quelli la pena de' quali è maggiore d'una multa del valore di 3. giornate di lavoro, o d'una carcerazione di 3. giorni, e nondimeno non è nè afflittiva nè infamante:

Dalli Direttori del Giurì d'accusa, e dalli Tribunali Criminali relativamente ai delitti della prima classe, vale a dire a quelli i quali importano pena infamante o afflittiva.

38. L'Amministrazione della Giustizia nelli 3. ordini dei Tribunali menzionati nel precedente articolo esige il Ministero di molti Offiziali di Polizia giudiziaria.

§. I. Offiziali di Polizia giudiziaria.

39. La Polizia si divide in Polizia amministrativa, e Polizia giudiziaria. La 1., ha per oggetto il mantenimento dell'ordine pubblico, e tende a prevenire i delitti; la 2. destinata a inquirere sui delitti, che la prima non ha potuto impedire, ne raccoglie le prove, e ne rimette gli autori ai Tribunali.

40. La Polizia giudiziaria è esercitata dal Commissario di Polizia, delle Guardie Campestri, e Silvestri, dal Giudice di Pace e dal Direttore de' Corpi di Giurati d'accusa.

41. In tutte le Comuni, la popolazione delle quali non eccede 10m. abitanti, le funzioni del Commissario di Polizia sono esercitate dall'agente Municipale, o dal suo aggiunto.

42. Nelle Comuni di 10. a 15m. abitanti vi è un Commissario di Polizia. La legge determina il numero de' Commissari di Polizia nelle Comuni più popolate. Ognuno di essi ha un Circondario corrispondente a quello di un Giudice di Pace.

Inoltre essi sono nominati, e possono destituirsi dal Dicastero Centrale, altrove sono nominati, e possono destituirsi dalla Municipalità.

43. I Commissari di Polizia, oltre le funzioni Amministrative, che sono loro assegnate nella Legge sull'Organizzazione de' Corpi Amministrativi, sono come Offiziali di Polizia giudiziaria incaricati dell'inquisizione dei delitti della 3. classe: di ricevere i rapporti, le denunzie, le querele relative ai detti delitti, di formare i processi verbali, di raccogliere le prove, e gl'indizi, e di denunziare i pretesi rei al Commissario del Direttorio Esecutivo presso la Municipalità.

44. In assenza del Commissario di Polizia d'un Circondario, il Commissario del Direttorio presso la Municipalità riceve il servizio d'un Commissario di Polizia del Circondario il più vicino.

45. Il numero, le nomine, e le funzioni delle guardie campestri e silvestri saranno regolate dalle Leggi.

Le loro funzioni come Offiziali di Polizia giudiziaria saranno d'inquirere i delitti, che possono attentare alle proprietà silvestri e rurali, di formare de' Processi Verbali, di arrestare e di far condurre avanti al Giudice di Pace ogni Individuo da loro sorpreso in fragrante delitto.

46. Il Giudice di Pace considerato come Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riceve le denuncie, e le querele relative ai delitti di seconda e prima classe, esso raccoglie gli indizi, e le prove di questi delitti, ne forma dei Processi Verbali, e fa tradurre gli incolpati avanti al Presidente del Tribunale Correzionale, ovvero al Direttore del Giurì d'accusa.

47. Per l'adempimento delle funzioni enunciate nell'articolo precedente, il Giudice di Pace decreta de' mandati d'accesso o di arresto.

Il mandato d'accesso, è l'ordine che il Giudice di Pace dà di comparire avanti di lui ad un Individuo contro del quale esiste delle prove, o delle presunzioni di delitto.

Il mandato d'arresto è l'ordine, che il Giudice dà di arrestare e condurre nella casa di arresto un individuo incolpato d'un delitto della specie mentovata nell'articolo precedente.

48. Il Direttore del Giurì d'accusa, considerato come Ufficiale di Polizia Giudiziaria, perseguita in conformità dell'articolo 234. della Costituzione i delitti menzionati nel detto articolo, egli rapporto a questi delitti adempie alle funzioni attribuite al Giudice di Pace negli articoli 46. e sopra esposti.

49. Sarà stabilita sotto il nome di Gendarmeria Nazionale una forza armata dedicata al mantenimento della tranquillità interna della Repubblica; questa forza sarà richiesta dagli Offiziali di Polizia Giudiziaria, allorchè la sua assistenza sarà necessaria all'esecuzione de' loro ordini.

50. Il Direttore del Giurì può per l'inquisizione, e persecuzione di qualunque delitto commesso in una Comune nella quale non vi sia Giudice di Pace, incaricare un Comandante, o Offiziali della Gendarmeria Nazionale dell'esercizio di tutte le funzioni di Polizia Giudiziaria sino al mandato di arresto esclusivamente.

51. Allorquando un Ufficiale di Polizia Giudiziaria è incolpato egli stesso di qualche delitto, le funzioni d'Ufficiale di Polizia Giudiziaria sono esercitate contro di lui nel modo che segue.

Contro un Commissario di Polizia, ovvero una Giurdia campestre, o silvestre dal Giudice di Pace.

Contro un Giudice di Pace, dal Direttore del Giurì d'accusa.

Contro un Direttore del Giurì d'accusa, dal Commissario del Direttorio Esecutivo presso il Tribunale Criminale.

Il Commissario di Polizia, e le Guardie silvestri e rurali sono giudicati per delitti della terza e seconda classe, dalli Tribunali Correzionali, e per quelli della prima classe, dalli Tribunali Criminali, qualunque sia il genere del loro delitto.

Il Giudice di Pace, ed il Direttore del Giurì d'accusa non possono essere giudicati, se non che dalli Tribunali Criminali, qualunque sia il genere del loro delitto.

§. II.

Digitized by Google

§. II. — Tribunale di Polizia.

52. Nel Territorio di ogni Municipalità, vi è un Tribunale di Polizia composto dal Giudice di Pace, e di due delli quattro Assessori residenti nel Capo-Luogo.

Quando vi sono più Giudici di Pace nel Territorio d' una medesima Municipalità, essi fanno alternativamente il servizio di Tribunale di Polizia, ciascuno per un mese, e con due delli loro propri Assessori.

53. La citazione avanti il Tribunale di Polizia, si dà a richiesta del Commissario del Direttorio Esecutivo presso la Municipalità, ovvero a richiesta del particolare danneggiato dal delitto.

Nell' uno, e nell' altro caso il detto Commissario assiste alle discussioni, riassume l' affare, e dà la conclusione.

I Giudizj delli Tribunali di Polizia sono senza appellazione, e senza ricorso per cassazione.

54. Il Cancelliere del Tribunale di Polizia è il medesimo che quello del Tribunale Civile del Giudice di Pace.

55. Il Giudice di Pace regola il numero, i giorni, e le ore delle udienze del Tribunale di Polizia secondo il numero degli affari, avvertendo che ciascuno di essi deve essere giudicato nelli 15. giorni, che seguono la data della Citazione.

§. III. — Tribunale Correzionale.

56. Vi sono in ciascun Dipartimento 3. Tribunali Correzionali, i Circondarj e le residenze de' quali saranno determinati da una Legge particolare.

57. Ogni Tribunale Correzionale è composto da un Presidente nominato per sei anni dall' Assemblea Elettorale del Dipartimento, e da due Giudici di Pace o assessori del Giudice di Pace presi nella comune dove il Tribunale Correzionale è sabilito: vi è di più in ciascuno di questi Tribunali un Commissario del Direttorio Esecutivo, ed un Cancelliere che può destituirsi dal Direttorio Esecutivo.

58. Ogni sesto anno il Presidente di nuovo eletto entra all' esercizio delle sue funzioni li 15. Fiorile.

59. Allorchè la Comune dove risiede il Tribunale Correzionale ha un solo Giudice di Pace, i suoi Assessori sono chiamati a tenere il luogo del secondo per turno uno per volta.

60. In Milano i Giudici di Pace fanno per turno, e ciascuno per lo spazio di un mese il servizio di Giudice del Tribunale Correzionale.

61. Un Giudice di Pace non può sedere nel Tribunale Correzionale per il Giudizio di un affare ne quale egli ha fatto le funzioni d' Ufficiale di Polizia Giudiziaria: e se egli si trova in giro di residenza, è rimpiazzato per questo affare soltanto dal Giudice di Pace, che lo segue nell' ordine della Tavola, ovvero in mancanza del Giudice di Pace, dall' Assessore che l' ordine della Tavola indica.

62. Il Tribunale Correzionale è autorizzato alla cognizione de' delitti sopra le citazioni date sia ad inchiesta d' una parte querelante, sia a inchiesta del Giudice di Pace, il quale ha fatto la funzione d'Officiale di Polizia Giudiziaria.

63. Può appellarsi dalli Giudicati di un Tribunale Correzionale al Tribunale Criminale del Dipartimento.

La facoltà di appellarsi spetta,

1. Al Condannato.
2. Alla Parte querelante.
3. Al Commissario del Direttorio Esecutivo presso il Tribunale Correzionale.
4. Al Commissario del Direttorio Esecutivo presso il Tribunale Criminale.

L' appellazione deve essere notificata dentro i dieci giorni alla Cancelleria del Tribunale Correzionale, e duranti i dieci giorni è sospesa l' esecuzione del Giudicato.

§. IV. — Tribunali Criminali del Dipartimento.

64. Le appellazioni dalli Giudicati di un Tribunale Correzionale sono giudicate dal Presidente del Tribunale Criminale, e da due Giudici del Tribunale Civile senza dichiarazione precedente di alcuni Giurì.

Questo Tribunale, o rigetta l' appellazione, o annulla la sentenza del Tribunal Correzionale. In ambedue i casi il di lui giudicato è inappellabile: ha però luogo il ricorso per cassazione, che può essere interposto dal Condannato, dal Querelante, o dal Commissario del Potere Esecutivo nel termine di due giorni dopo la notificazione.

Se la Sentenza del Tribunal Correzionale è annullata dal Tribunal Criminale a motivo che sia stata male giudicata nel merito, il Tribunal Criminale la riforma definitivamente.

Se il Giudicato è annullato per lesione o ommissione delle forme, l' affare è rimesso ad un altro Tribunale Correzionale dell' istesso Dipartimento per essere ricominciato fin dal primo atto affetto di nullità.

Se il Giudicato è dichiarato nullo perchè il delitto era di prima classe, l' incolpato è rimesso ad un Giurì d' accusa diverso da quello diretto dal Presidente del Tribunale Correzionale il di cui giudicato, è stato dichiarato nullo.

65. Il Tribunale Criminale non pronunzia sulli delitti di prima classe, se non dopo la dichiarazione precedente d' un Giurì d' accusa, e di un Giurì di Giudizio.

Giurì d' Accusa.

66. In ciascun Dipartimento vi sono 3. Giurì d' accusa, i Circondarj, e le residenze de' quali sono le medesime che quelle delli Tribunali Correzionali.

Il Presidente del Tribunale Correzionale è nel tempo stesso Direttore del Giurì d' accusa.

Il Commissario del Direttorio Esecutivo, ed il Cancelliere del Tribunale Correzionale esercitano egualmente le funzioni di Commissario del Direttorio Esecutivo, ed il Cancelliere presso il Giurì d' accusa del medesimo Circondario.

67. Ogni Giurì, d' accusa è composto di otto giurati destinati a quest' effetto secondo le regole, che si stabiliscono negli articoli seguenti.

Digitized by Google

68. Tutti i Cittadini in età di 30. anni compiti sono chiamati alle funzioni di giurati. Queste funzioni nondimeno sono incompatibili con quelle dei Membri dei Consigli Legislativi, del Direttorio Esecutivo, di Ministro di Commissario del Direttorio Esecutivo, e Ufficiale di Polizia giudiziaria. I settuagenarj possono dispensarsi.

69. Ogni tre mesi l'Amministrazione Dipartimentale forma le liste delli Giurati d' accusa, una per ciascuno delli Circondarj. Ciascuna di queste liste è composta di 100. nomi, il terzo de' quali preso nella Comune dov' è stabilito il Tribunale Correzionale.

70. Li 10, li 20, li 30, di ciascun mese il Direttore del Giurì d' accusa, il Commissario del Direttorio Esecutivo, ed il Cancelliere stabiliti presso di lui procedono pubblicamente ad una estrazione a sorte fra li 100. Cittadini descritti nella lista de' Giurati. Gli otto fra di loro, che la sorte destina fanno il servizio di Giurati per li dieci giorni seguenti.

71. Quando occorre d' adunare il Giurì d' accusa, gli otto Cittadini che lo devono comporre ne sono avvertiti 4. giorni avanti. Quelli fra di loro, che non intervengono nel giorno indicato, e la scusa de' quali non è stata precedentemente dichiarata valida dal Direttore sono da lui condannati a una multa di cento lire di Milano colla stampa ed affissione del giudicato in tutte le Comuni del Circondario a loro spese.

I Giurati assenti sono rimpiazzati col mezzo della sorte tirata soltanto fra i Cittadini della Comune dove il Tribunale Correzionale è stabilito, i quali si troveranno descritti nella lista del trimestre.

72. Gli otto giurati d' accusa convocati per una Causa Criminale assistono al Processo, nel quale sono ascoltati l' incolpato, la parte querelante, o denunziatrice, ed i Testimonj.

Quando il Processo è terminato gli otto Giurati d' accusa deliberano soli, non già pubblicamente, e senza uscir mai dalla Sala sull' atto di accusa il quale è stato loro rimesso dal Direttore. Il più vecchio fra loro presiede ad essi, raccoglie i voti e in seguito pone in calce dell' atto d' accusa una di queste due formole = non vi è luogo all' accusa = ovvero = vi è luogo all' accusa. = Quest' ultima dichiarazione non si fa, se non quando è stata votata da 5. Giurati almeno.

73. Allorchè varj incolpati sono compresi nel medesimo atto d' accusa, i Giurati possono separare le loro dichiarazioni, e dire che vi è luogo contro il tale e che non vi è luogo contro il tal altro.

Giurì di Giudizio.

74. La lista de' Giurati di giudizio presso un Tribunale Criminale si forma in ogni trimestre sopra le tre liste delli Giurati d' accusa del medesimo Dipartimento.

75. Nel primo giorno d' ogni mese il Presidente del Tribunale Criminale presenta questa lista al Commissario del Direttorio Esecutivo presso questo medesimo Tribunale, il qual Commissario ha diritto di togliere un nome per ogni dieci senza dedurne i motivi.

Fra gli altri nomi si fa l' estrazione a sorte, il risultato della quale è di formare una tavola di 12 Giurati, e di tre Aggiunti.

76. L' Accusato può senza addurre motivo ricusare sino a 20. delli Giurati ed Aggiunti, compresi nella tavola i quali successivamente sono a lui presentati: I giurati ricusati si rimpiazzano a sorte.

77. Se vi sono più coaccusati, ed essi non siano d' accordo sulle 20. ricuse, in questo caso la sorte determina l' ordine col quale ciascun di loro ricuserà successivamente un giurato, fino a che questa facoltà di ricusa sia esaurita.

78. Quando l' Accusato, ed i Coaccusati hanno fatte venti ricuse, essi non potranno essere ammessi a farne di più, se non che adducendone i motivi sulla validità delli quali il Presidente del Tribunale Criminale, e li due Giudici presi nel Tribunal Civile pronunzieranno dopo aver inteso il Commissario del Direttorio Esecutivo.

79. Le disposizioni dell' art. 71. relativamente all' assenso dei Giurati d' accusa sono comuni alli Giurati di giudizio.

80. Nessuno può essere Giurato di giudizio nella medesima causa, nella quale egli è stato Giurato d' accusa.

81. Li dodici Giurati, e li tre Aggiunti assistono alla discussione, finita la quale i Giurati si ritirano nella camera loro destinata per rispondere alle quistioni che sono state loro rimesse in iscritto per mezzo del Presidente, delle quali la riduzione è stata firmata da lui, e dagli altri Giudici.

82. Allorchè nello spazio di 24. ore i 12. Giurati non hanno presentato una dichiarazione unanime sottoscritta dalli più anziani fra loro, la loro dichiarazione sopra ciascuna quistione si fa per assoluta maggioranza di voti.

83. Nel caso in cui conformemente all' articolo precedente la dichiarazione del Giurì non è stata fatta, se non che per la maggioranza assoluta, se il Presidente del Tribunal Criminale e i due altri Giudici sono d' unanime avviso, che i Giurati siansi ingannati, i tre Aggiunti si riuniscono alli 12. Giurati per procedere colla maggioranza delli voti ad una nuova dichiarazione sopra ciascheduna quistione.

Giurì speciali.

84. Tutti gli affari nelli quali il Direttore del Giurì d' accusa ha esercitato le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziale sono sottoposti a dei Giurì speciali d' accusa, e di giudizio.

Lo stesso è di tutti gli Affari, l' oggetto essenziale dei quali sia uno scritto stampato, una falsificazione nella scrittura e nella fabbricazione, un fallimento fraudolento, una concussione, una violenza un furto de' Commessi, o di associati in materia di finanza, banco o commercio.

85. Per formare il Giurì speciale d' Accusa, il Commissario del Direttorio Esecutivo presso ciascun Tribunale Correzionale sceglie 16. Cittadini qual numero riduce ad otto col mezzo della sorte.

86. Per fare il Giurì speciale di Giudizio, l' Amministrazione Dipartimentale sceglie 30 Cittadini, quali per mezzo della sorte riduce a 15 vale a dire 12. per fare la funzione di Giurati, e 3 per supplire a quella d' Aggiunti.

Gli Accusati potranno esercitare sopra i Giurati speciali di giudizio il medesimo numero di ricuse, che quello sugli Ordinarj Giurati di Giudizio.

Se in seguito delle ricuse la lista delli 30. Giurati speciali eletti dall' Amministrazione Dipartimentale si trovassero ridotti a meno di 15, gli esclusi sono rimpiazzati da' Cittadini tirati a sorte nella lista ordinaria delli Giurati di Giudizio.

87. Le disposizioni della presente legge relative alla assenza, ed alle funzioni de' Giurì ordinarj d' accusa e di Giudizio sono comuni alli Giurì speciali.

Funzioni di Presidente, delli Giudici, e del Commissario del Direttorio Esecutivo presso il Tribunale Criminale.

88. In ogni Tribunale Criminale vi sono tre Giudici, cioè il Presidente nominato particolarmente dall' Assemblea Elettorale ad esercitare questa funzione per lo spazio di 6. anni: 2. Giudici presi ogni tre mesi in turno di giro fra li Giudici del Tribunale Civile, ed un Accusatore pubblico.

In ciascun sesto anno il presidente, e l' Accusatore pubblico nuovamente eletti vengono installati nel dì 15 Fiorile.

89. Il Presidente e li 2. Giudici che compongono il Tribunale Criminale applicano le pene determinate dalla Legge alli delitti dichiarati dal Giurì di Giudizio.

90. Il Presidente inoltre è incaricato,

1. Di sentire l' Accusato nel momento del suo arrivo nella Casa di Giustizia, o 24 ore appresso al più tardi:

2. Di convocare i Giurati di Giudizio:

3. Di dirigerli nel esercizio delle loro funzioni, di esporre loro l' affare, di spiegare ad essi le quistioni, e anche di richiamarli al loro dovere se ne allontanano:

4. Di determinare l' ordine della parola fra quelli che domandano di parlare:

5. In fine di tutti gli atti relativi alla polizia delle udienze.

91. Un solo è il Commissario del Direttorio Esecutivo per il Tribunale Civile, e per il Tribunale Criminale d' un Dipartimento.

Le sue funzioni per il Tribunale Criminale sono:

1 Di fare a nome del Direttorio, tutte le richieste ch' ei giudica convenevoli:

2. D' ordinare l' esecuzione delli Giudicati, e di richiedere a questo effetto l' assistenza della forza pubblica.

3. Finalmente egli fa le funzioni d' Officiale di Polizia Giudiziaria, risguardo alli Direttori de' Giurì d' Accusa incolpati di qualunque delitto.

92. Allorchè il Commissario del Direttorio Esecutivo presso un Tribunal di Dipartimento ha un sostituto, questo esercita tutte le funzioni menzionate nell' articolo precedente in assenza del Commissario, o quando gli vengono da lui delegate.

93. Nel caso in cui il Presidente del Tribunale Criminale, ovvero uno de' Giudici del Tribunal Civile, o il Commissario del Direttorio Esecutivo o il suo Sostituto, si rendono colpevoli di un delitto: il più attempato dei Giudici del Tribunale Civile fa rapporto ad essi le fonzioni d'Officiale di Polizia Giudiziale, e lo conduce avanti uno delli Tribunali di Polizia, o Correzionale del Dipartimento il più vicino, se il delitto è di terza o seconda classe, ed avanti uno dei Giurì d' accusa del medesimo Dipartimento il più vicino, se il delitto è di prima classe.

94. I Giudicati d' un Tribunale Criminale di Dipartimento sono inappellabili. Ha luogo il ricorso per cassazione contro questi giudicati, e può essere fatto sia dal condannato, sia dal Commissario del Direttorio Esecutivo presso il Tribunale medesimo, ma deve essere interposto nel termine di due giorni dopo la notificazione.

Titolo III. = Del Tribunale di Cassazione e dell' Alta Corte di Giustizia.

95. Il Tribunale di Cassazione è un Tribunale supremo instituito per le funzioni determinate nell' articolo 272. dell' Atto Costituzionale, esso è composto di un numero di Giudici eguale al numero dei Dipartimenti. L' elezione e la rinnovazione di questi Giudici sono determinate nell' articolo della Legge sulle Assemblee Comunali, primarie ed elettorali.

96. Ogni Giudice ha un Supplementario nominato per il medesimo tempo dalla stessa Assemblea Elettorale.

97. I Supplementarj al Tribunale di Cassazione non sono chiamati ad esercitare le funzioni dei Giudici che in due casi:

1. Allorchè un posto di Giudice viene a vacare straordinariamente, per morte, dimissione, o altrimenti.

Allorchè l' Alta Corte di Giustizia è convocata.

98. Un Giudice di Cassazione morto, dimesso o destituito è rimpiazzato per tutto il tempo che gli restava dal Supplementario eletto nel medesimo Dipartimento.

Un Giudice di Cassazione chiamato alle funzioni di Giudice di Direttore, del Giurì d' accusa, o di Commissario Nazionale all' Alta Corte di Giustizia è rimpiazzato durante la sessione dell' alta Corte di Ginstizia da un Supplementario eletto nel medesimo Dipartimento.

99. Il Tribunale di Cassazione si divide ciascun anno in due sezioni, l' una serve per gli affari civili, e l' altra per gli affari criminali.

Una sezione è composta di sei Membri, e l' altra di cinque; nè l' una, nè l' altra può giudicare con meno di tre.

Quando vi è parità di voti nella sezione civile, vi si chiama un Membro della sezione criminale da estrarsi a sorte per questo effetto. Quando vi è stata parità di voti nella sezione criminale l' affare è giudicato dal Tribunale intiero.

100. Ogni sezione si nomina un Presidente per sei mesi. Quello della sezione Criminale presiede al Tribunale intiero nel secondo caso espresso dal precedente articolo.

101. Quando tutti i Membri del Tribunale si riuniscono, sia per dividersi in sezioni, sia per procedere all' estrazione a sorte, ed alle elezioni relative alla formazione dell' Alta Corte di Giustizia, sia per qualunque circostanza fuorchè per l' esame d' un affare criminale presiede a loro il più anziano in età.

102. La

Digitized by Google

102. La Divisione delle sezioni si fa nominando li Membri della Sezione Criminale per mezzo dello Scrutinio di lista.

103. Il Commissario del Direttorio Esecutivo presso il Tribunale di Cassazione ha un sostituto nominato dal Direttorio.

104. Il Tribunale di Cassazione nomina egli stesso il suo Cancelliere.

105. L'atto che convoca l'Alta Corte di Giustizia, è indirizzato al Tribunale di Cassazione, il quale, in conseguenza, per mezzo dell'estrazione a sorte e delle elezioni, in conformità dell'atto Costituzionale, procede alla destinazione di quelli, de' suoi Membri, che devono esercitare, tre le funzioni di Giudice, un altro le funzioni di Commissario Nazionale, ed il quinto di Direttore del Giurì d'accusa.

106. I 5. Membri del Tribunale di Cassazione descritti nell'articolo precedente si rendono subito nella Comune, dove l'Alta Corte di Giustizia è convocata, e nella loro prima seduta, dopo che i tre Giudici hanno scelto un Presidente fra loro, si procede pubblicamente ad una estrazione a sorte tra gli 88. Alti giurati nominati dalle Assemblee Elettorali. Il risultato di questa estrazione è di prescegliere 8. Alti giurati per essere Membri del Giurì d'accusa.

107. Tosto che l'accusa è stata rigettata, o ammessa, gli 8 Alti giurati, i quali hanno composto il Giurì di accusa ritornano nelle loro abitazioni, ed il Direttore di questo Giurì riprende le sue funzioni nel Tribunale di Cassazione.

108. Se l'atto di accusa è ammesso, i tre Giudici procedono pubblicamente ad una estrazione a sorte fra gli 80. Alti giurati, i quali non sono stati Membri del Giurì d'accusa. Il risultato di questa estrazione è di eleggere 16. per essere Giurati di Giudizio, e 3. per essere aggiunti,

109. Per tutto ciò, che risguarda le ricuse, l'assenza, i rimpiazzamenti dei Giurati, e le loro funzioni siano queste di Giudici, siano di Commissario Nazionale, si seguono nell'Alta Corte di Giustizia le regole stabilite di supra per i Tribunali Criminali delli Dipartimenti.

110. L'Alta Corte di Giustizia giudica inappellabilmente, e senza ricorso per cassazione.

Titolo IV. = Polizia dell'Udienza nelli Tribunali Civili, e Criminali.

111. I Cittadini, i quali assistano all'udienza d'alcuno delli Tribunali Civili, o Criminali, de' quali è stato parlato negli articoli precedenti della presente Legge stiano col capo scoperto ed in silenzio.

112. Se uno degli Astanti turba l'ordine sia con rompere il silenzio, sia con dare pubblici segni d'approvazione, o disapprovazione, sia in qualunque altra maniera, e se dopo l'avvertimento degli uscieri, egli non rientra nell'ordine, subito il Presidente gli comanda di ritirarsi, e nel caso che ricusi d'ubbidire a quest'ordine, lo fa sul momento arrestare, e deporre nella Casa di arresto, dove rimane per 24. ore.

113. Se qualche astante ardisce oltraggiar un accusato, ovvero un condannato, un Giudice, un Commissario del Direttorio Esecutivo, o un altro funzionario pubblico adderto ad un Tribunale, il Presidente fa sul momento arrestare il colpevole, e lo fa deporre nella Casa di arresto. Nelle 24 ore successive il Tribunale lo condanna in forma di Giudizio Correzionale alla Carcerazione di tre giorni, se si tratta d'un Tribunale di Polizia, o Correzionale, o di Pace: e ad otto giorni al più se si tratta d'un Tribunale Civile, o Criminale di Dipartimento, del Tribunale di Cassazione, o dell'Alta Corte di Giustizia.

114. Nel caso che il delitto commesso da un astante durante una udienza, importasse una pena più grave d'otto giorni di carcerazione, il Presidente dopo aver fatto arrestare all'istante l'incolpato, lo rimanda avanti al Tribunale correzionale, oppure avanti al Giurì d'accusa secondo vi sarà luogo.

115. Tuttociò che il Presidente comanda per mantenere l'ordine è eseguito all'istante.

116. Il Presidente delle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali, perciò che riguarda i disordini, ed i delitti commessi nelle loro sedute pubbliche, esercita le funzioni attribuite coi 5. articoli precedenti al Presidente dei Tribunali: ma dopo aver fatto arrestare il delinquente lo rimette sempre all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il quale deve perseguitare il delitto.

Titolo V. = Assegnamenti delli Giudici, ed altri Funzionarj impiegati nelli Tribunali.

117. L'assegnamento annuale del Giudice di Pace è fissato in Milano, e Bologna a 1000. miriagrammi di grano (90 = 86 moggia.)

Nelle altre Comuni di 10m. abitanti, o più ha 750. miriagrammi (68, 15. moggia.)

Nelle Comuni al di sotto di 10m. abitanti ha 600. miriagrammi (54, 52. moggia.)

118. L'assegnamento annuale di un Presidente del Tribunale Correzionale, e di un Commissario del Direttorio Esecutivo presso a questi Tribunali, è

In Milano e Bologna di 1200. miriagrammi (109,03; moggia): altrove, di 1000. miriagrammi (90, 86. moggia).

119. I Giudici Membri de' Tribunali Civili delli Dipartimenti, il Presidente, e l'Accusatore Pubblico del Tribunale Criminale, avranno in Milano, e Bologna 150. miriagrammi (136. 29 moggia), altrove 1200. miriagrammi (109, 03 moggia).

Il Commissario del Direttorio presso un Tribunale di Dipartimento riceve in ciascun anno 100. miriagrammi (9, 09 moggia) di più che li Giudici.

L'assegnamento d'un Sostituto del Commissario del Direttorio Esecutivo presso ai Tribunali del Dipartimento è eguale a due terzi di quello del Commissario.

120. I Giudici di Cassazione, ed il Commissario del Direttorio presso di loro ricevono ognuno 2550. miriagrammi (231, 70 moggia) di grano per anno.

Il Sostituto di questo Commissario ne riceve due terzi.

121. Nessuno delli Giudici, o Funzionarj nominati nelli quattro articoli precedenti può in alcun processo civile, o criminale esigere, o ricevere onorarj, o retribuzioni qualunque, per sedute, rapporti, funzioni o altro, qualsiasi atto.

122. Le Leggi sulle procedure civili e criminali determineranno le Propine che i Cancellieri, Uscieri, o altri Ufficiali di Giustizia dovranno percepire per citazioni, intimazioni, processi verbali, spedizioni, inventarj, apposizioni e remozioni di sigilli, ed altri atti di questa natura.

Ti-

Digitized by Google

Titolo VI. = Disposizioni transitorie.

123. Il Direttorio Esecutivo nominerà senza indugio undici Cittadini per essere Membri del Tribunale di Cassazione, ed undici Supplementarj, i quali saranno in funzione sino alle elezioni dell' anno VIII.

Nominerà egualmente il suo Commissario con un Sostituto presso il detto Tribunale di Cassazione.

124. Per la prima formazione dei Tribunali Civili e Criminali dei Dipartimenti, e dei Tribunali Correzionali, i Giudici ed i Presidenti dei Tribunali, sia Criminali, sia Correzionali, saranno nominati nella maniera seguente:

Per ogni Tribunale Civile il Tribunale di Cassazione presenterà al Direttorio Esecutivo una lista di quattordici Cittadini, tra i quali il Direttorio ne sceglierà sette per esser Giudici del Tribunale.

Le liste pei due Dipartimenti del Crostolo, e dell' Adda, ed Olio saranno composte di venti Cittadini per cadauna.

Si presenteranno simili liste, e si farà una simile elezione per i Supplementarj d' ogni Tribunale Civile.

Per ogni posto di Presidente ai Tribunali sia Criminali sia Correzionali, il Tribunale di Cassazione presenterà due Soggetti al Direttorio Esecutivo, che ne sceglierà uno per Presidente.

Nei casi ne' quali avrà luogo la sostituzione d' un Assessore ad un Giudice di Pace, o d' un Supplementario ad un Giudice Civile, dovrà fino alle prime elezioni dell' anno VIII. attendere l' ordine della Tavola.

125. Tosto che la divisione de' Distretti sarà determinata per ogni Dipartimento, il Presidente d' ogni Tribunale Correzionale presenterà per ogni posto di Giudice di Pace nel suo Circondario due Soggetti al Tribunale Civile del Dipartimento, il quale ne nominerà uno per esercitar le funzioni di Giudice di Pace.

126 Il Presidente del Tribunale nominerà gli Assessori de' Giudici di Pace nel suo Circondario.

127. Tutti i Funzionarj Giudiziarj sopra accennati eserciteranno le loro funzioni sino alle elezioni dell' anno VIII.

Arrêté par moi Ambassadeur de la République Française.

Milan 15. Fructidor an sixième

Signé Trouvé.

Per copia conforme Bovara = Maestri Segretarj.

Milano 19. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Sott. Adelasio Presidente = Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Arauco.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Il Direttorio Esecut. inesivamente all'Atto Legislativo 15 corr. Fruttidoro pubblica la seguente Legge sull'organizzazione, e sulle funzioni de'Corpi Amministrativi

Col primo giorno dell'imminente anno VII. Repubblicano i Corpi Amministrativi del Territorio Cisalpino vengono organizzati a dettame degl' infrascritti Articoli, ed esercitano rispettivamente le funzioni, che vengono loro attribuite negli Articoli stessi.

Titolo I. Amministrazioni Dipartimentali.

Art. 1. della loro organizzazione.

Ogni Amministrazione Dipartimentale è composta di tre Membri a tenore della Costituzione.

2. Nelle elezioni, che avranno luogo nel mese di Germile anno VIII. la sorte determina quale dei tre Membri d'ogni Amministrazione debba uscire di funzione, per essere rimpiazzato a norma della Costituzione, egualmente nel mese di Germile anno X. la sorte metterà fuori di funzioni uno dei due Amministratori restanti della prima creazione, e l'ultimo restante uscirà d'impiego l'anno XII.

3 Se qualche Amministratore Dipartimentale di prima creazione viene a morire, ad essere dimesso, o destituito prima di Germile anno VIII., il Direttorio nomina in di lui vece un Supplementario, che ne eseguisce le funzioni fino all'epoca della nuova nomina. Allora il Supplementario è cavato a sorte cogli altri due Amministratori.

Lo stesso seguirà, se un Amministratore di prima creazione viene a morire, ad essere dimesso, o destituito tra le elezioni di Germile anno VIII., ed il mese di Germile anno X.

4. L'Amministratore Dipartimentale eletto in Germile entra in attività il giorno 15 Fiorile.

5 Ogni Amministrazione Dipartimentale tiene seduta in ciascun giorno. I processi verbali delle sedute sono scritti sopra un Registro, e firmati almeno da due Amministratori. Nell' intestazione del processo verbale d'ogni seduta si espone il numero dei Membri intervenienti.

6. Ogni Amministrazione Dipartimentale presiede in giro per soli quattro mesi. Il Presidente sottoscrive solo la corrispondenza, e le spedizioni di tutti gli atti d' Uffizio, i quali sono anche sottoscritti dal Segretario.

Art II Funzioni delle Amministrazioni Dipartimentali. (1. Contribuzioni)

7 Le Amministrazioni Dipartimentali sono incaricate di fare eseguire in tutto il loro Dipartimento le Leggi concernenti le Contribuzioni dirette.

8. Esse ripartiscono annualmente le Contribuzioni dirette sopra i rispettivi Circondarj, e Distretti Municipali.

9. Esse diramano gli ordini relativi ad ogni Municipalità, invigilano sulle operazioni di queste, riconoscono de' Ruoli Contribuenti, e gli approvano.

10. Es-

Digitized by Google

10. Esse vegliano sulla condotta degli impiegati incaricati dell'esazione delle Contribuzioni indirette.

11. Il primo giorno di ciascun mese due Amministratori si portano presso il Ricevitore del Dipartimento, riconoscono i di lui Registri di Entrata, ed Uscita, assistono alla formazione dello Stato di Cassa, lo sottoscrivono insieme al Ricevitore, ne conservano l'originale, e ne spediscono una copia autentica al Ministro delle Finanze.

12. Le Amministrazioni Dipartimentali, mediante Mandati sottoscritti dal Presidente, e da altro degli Amministratori, e controssegnati dal Segretario, ordinano al Ricevitore Dipartimentale il pagamento di tutte le spese particolari del Dipartimento sopra i Fondi specialmente a ciò destinati dal Ministro di Finanza in conformità delle Leggi da emanarsi.

(2. Beni Nazionali)

13. Le Amministrazioni Dipartimentali sotto la direzione dell' Ammipistrazion Generale de' Beni Nazionali residente in Milano, sono incaricate del buon governo di detti Beni. Esse secondano efficacemente le operazioni degli Agenti dell'anzidetta Amministrazione Generale. Gli affitti de' Beni Nazionali, ed altri atti devono approvarsi dalle Amministrazioni Dipartimentali, le quali invigilano per l' osservanza delle Leggi concernenti la conservazione del Patrimonio Nazionale.

14. Sono esse incaricate della vendita de' Beni Nazionali, che fosse ordinata da qualche Legge, osservando le cautele, e le discipline da questa prescritte.

15. Esse vegliano alla conservazione delle Foreste Nazionali, ed all' Esecuzione delle Leggi relative al taglio de' Boschi, ed al loro mantenimento.

(3. Istruzione pubblica, stabilimenti Ecclesiastici, Soccorsi pubblici.)

16. Gli stabilimenti ecclesiastici, e di pubblica istruzione sono sotto la vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali; esse fanno eseguire le Leggi concernenti tali oggetti, e ne rendono conto al Ministro dell' Interno.

17. Anche gli stabilimenti di pubblica Beneficenza, come Ospizj, Ospedali Civici, distribuzioni di Soccorsi in denaro, o in generi di qualunque sorta, cadono sotto la vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali.

(4. Lavori pubblici,)

18. Sono sotto l'ispezione, e la vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali il mantenimento, e la polizia delle Strade Maestre, la conservazione dei Ponti e dei Canali, tutti i lavori pubblici a carico delle Casse Nazionali, anche delle opere spettanti al Ministro di guerra, e Marina, allorchè questo Ministro giudica convenevole d' incaricarne l' Amministrazione Dipartimentale.

(5. Polizia Generale.)

19. Le Amministrazioni Dipartimentali ditamano le Leggi, e gli Ordini del Direttorio Esecutivo alle rispettive Amministrazioni Municipali.

20. Esse vegliano all'esecuzione delle Leggi sull'organizzazione, e sul servigio della Guardia Nazionale Sedentaria.

21. Esse proteggono la libera circolazione delle sussistenze, e in caso di necessità prendono le convenienti misure per assicurarne l'opportuno approvvisionamento.

22. Esse ordinano il movimento della Guardia Nazionale, quando lo esiga il mantenimento della pubblica tranquillità nel loro Circondario.

23. Esse non possono dare alcun ordine alle truppe stazionate nel loro Dipartimento, ma in caso di bisogno ricorrono ai Comandanti dei rispettivi Corpi, i quali su tale invito prendono le misure, che possono combinarsi cogli ordini ricevuti dal Ministro della Guerra.

Titolo II. Amministrazioni Municipali

Art. I. Organizzazione delle Amministrazioni Municipali.

24. Le Amministrazioni Municipali di ciascun Distretto sono composte dalla riunione degli Agenti Municipali delle Comuni del Distretto medesimo. Esse hanno un Presidente nominato a tenore del titolo VII. della Costituzione.

25. Le Comuni di dieci mila fino a cento mila abitanti formano da se sole altrettanti Distretti. Ognuna di queste ha un' Amministrazione Municipale composta di sette Agenti, eletti nella stessa Comune, secondo le forme prescritte dalla Legge. Questi Agenti eleggono fra di loro un Presidente, e lo cambiano ogni sei mesi. Il presente articolo però è suscettibile delle modificazioni accennate nell' ultima parte dell' articolo 183. della Costituzione.

26. Nella Comune di Milano rimangono in attività, come in addietro, quattro Municipalità. Ciascuna è amministrata, e regolata come all'articolo precedente.

27. Ogni Comune al disotto di dieci mila abitanti non ha che un Agente Municipale, il quale forma parte dell'Amministrazione Municipale del Distretto. Questo Agente è secondato nelle sue funzioni da un Aggiunto, il quale supplisce alle di lui veci in caso di assenza, tanto nell' interno del rispettivo Comune, come nell' Amministrazione Municipale.

Digitized by Google

28. Gli Agenti, e gli Aggiunti eletti ogni anno entrano sempre in funzione il giorno 15. Germile.

29. Le Amministrazioni Municipali d'ogni Distretto tengono delle Assemblee periodiche, le quali sono fissate dall' Amministrazione Dipartimentale. Queste unioni non possono essere meno di tre per ogni mese.

La presenza a tali unioni ne' giorni indicati è di obbligo. L'Amministrazione Municipale può riunirsi anche straordinariamente, quando lo giudichi necessario al servigio.

30. Il Presidente dell'Amministrazione Municipale del Distretto si porta almeno due volte per decade al Capo Luogo del Distretto medesimo, e convoca le Assemblee straordinarie qualunque volta lo trova necessario.

31. In caso di estrema urgenza, quando manchi il Presidente, l' Agente Municipale nominato dal Comune Capo-Luogo del Distretto può convocare la Municipalità; egli in tal caso apre i pieghi indirizzati all' Amministrazione Municipale, e soprintende all' Ufficio.

32. Le Amministrazioni Municipali delle Comuni di dieci mila e più abitanti si uniscono almeno una volta ogni tre giorni. Nei giorni, ne' quali non vi è unione della Municipalità, uno de' Membri rimane in servizio alla Casa del Comune, ed accudisce agli affari di dettaglio, apre le lettere, ed invigila sopra l' Ufficio. Nei casi straordinarj egli avverte il Presidente, e in sua assenza unisce in di lui nome l' Amministrazione Municipale straordinariamente.

33. Tutte le determinazioni d' ogni Amministrazione Municipale vengono scritte sopra un registro particolare, nel quale si fa menzione dei Membri presenti alla seduta, e questi sottoscrivono le determinazioni esposte nel registro.

34. Le spedizioni, e le lettere d' Ufficio vengono semplicemente sottoscritte dal Presidente, e contrassegnate dal Segretario.

Art. II. Funzioni delle Amministrazioni Municipali.

35. Le Amministrazioni Municipali hanno delle funzioni, che sono loro proprie, ed altre che sono loro delegate dall' Amministrazione Dipartimentale.

36. Le funzioni proprie sono: La Polizia sopra il Territorio; l' organizzazione, ed il servigio della Guardia Nazionale; il mantenimento de' Ponti, e delle Strade Comunali; il Selciato dei Comuni, l'illuminazione delle strade, ed altri oggetti di località: il regolamento, ed il pagamento delle spese Municipali: la nomina del Ricevitore Municipale, e degli altri Salariati: le fazioni Militari, gli alloggi, le Vittovaglie, e la Sanità.

37. Le funzioni, che le Amministrazioni Municipali esercitano per mera delegazione sotto la previa indispensabile approvazione delle Amministrazioni Dipartimentali sono: Il riparto, e la percezione delle Contribuzioni dirette.

La soprintendenza all'istruzione pubblica, agli stabilimenti ecclesiastici, ai travagli pubblici del ristrettivo Circondario, agli Ospizj, Ospedali, e Prigioni.

La circolazione, e l'approvvisionamento delle sussistenze, in generale tutti gli oggetti, sopra i quali le Amministrazioni Dipartimentali chiamano la loro attenzione, o domandano il loro rapporto.

38. Le Amministrazioni Municipali, mediante i regolari mandati, sottoscritti dal Presidente, e da un altro Membro, ordinano il pagamento di tutte le spese puramente municipali,

39. Tutte le contribuzioni dirette, incumbenti al Circondario di una Municipalità, si versano nelle prescritte epoche presso il Ricevitore Municipale.

40. L' Amministrazione Municipale rende conto ogni trimestre all' Amministrazione Dipartimentale di tutte le sue spese, e dello Stato di Cassa del suo Ricevitore.

41. Nei Comuni, la cui popolazione oltrepassa i cento mila abitanti, vi esiste un Dicastero Centrale. I Membri di questo sono immediatamente incaricati di tutto ciò, che concerne la Polizia generale, e le spese del Comune; come pure di tutti gli oggetti dichiarati dalla Legge di un interesse indivisibile per il Comune.

42. I Membri del Dicastero Centrale fissano soli le misure da prendersi, e danno le provvidenze analoghe alle loro attribuzioni. Possono non ostante chiamare presso di loro uno, o più Membri d' ogni Municipalità del Comune, per concertare con essi tali misure, e provvidenze.

43. Quando i Membri del Dicastero Centrale hanno stabilite delle misure d' un interesse indivisibile, l' esecuzione delle quali può dividersi, in allora sono abilitate a farne la delegazione totale, o parziale alle singole Municipalità per ciò che le concerne.

44. I Membri del Dicastero Centrale sono dipendenti dall' Amministrazione Dipartimentale negli affari ordinarj. In materia però di polizia, e di pubblica sussistenza sono rispettivamente sotto l'immediata vigilanza del Ministro di Polizia, e di quello dell' Interno.

Titolo III.

Commissarj del Direttorio Esecutivo presso le Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali

45. Vi è un Commissario del Direttorio Esecutivo presso ogni Amministrazione Dipartimentale, e Municipale. Egli è nominato, e deponibile dal Direttorio. 45.

Digitized by Google

46. Esso Commissario non ha voce deliberativa nell' Amministrazione, ma assiste a tutte le deliberazioni, e non se ne può prendere alcuna, senza che egli ne sia stato precedentemente inteso. Può egli chiedere la comunicazione di tutti gli atti dell' Amministrazione, di tutte le carte d' ogni corrispondenza sì attiva, che passiva. Egli invigila per l'esecuzione delle Leggi, e delle decisioni del Direttorio Esecutivo, ed in caso di bisogno ne reclama l' osservanza. Corrisponde coi diversi Ministri, ed è tenuto a fornir loro quelle informazioni, e schiarimenti, che secondo le rispettive loro attribuzioni, gli verranno richieste.

47. In caso di malattia, o di altro impedimento accidentale del Commissario, l'Amministrazione Dipartimentale, o Municipale nomina provvisoriamente nel suo seno, o fuori di esso qualche individuo per supplire alle di lui veci.

48. I Commissarj del Direttorio Esecutivo sono obbligati di risiedere nel luogo, ove l' Amministrazione, cui sono addetti, tiene le sue sedute.

Titolo IV. Offici delle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali.

49. Il Segretario d'ogni Amministrazione Dipartimentale, e Municipale, come pure quello del Dicastero Centrale è nominato, e deponibile dai Membri delle Amministrazioni rispettive. Egli ha la custodia delle carte, controfirma le spedizioni, ed è obbligato a residenza.

50. Il numero degli Impiegati, limitato sempre al meno possibile, viene fissato dalle singole Amministrazioni coll' approvazione delle Autorità Superiori.

Il Segretario è responsabile dell'andamento di tutto l'Ufficio.

Per quelle Amministrazioni, ove abbiognano altri Impiegati, il Segretario presenta due soggetti per ogni impiego all'Amministrazione, la quale nomina, e dimette gl'Impiegati.

In caso di provato demerito il Segretario può anche sospendere, e dimettere gl'Impiegati, ma ne rende conto all' Amministrazione.

Titolo V. degli Onorarj, e Stipendj.

51. Gli Amministratori Dipartimentali residenti in Milano, ed in Bologna ricevono annualmente un assegno di mille e cinquecento Miriagrammi di grano: (moggia 136. $\frac{80}{100}$) e negli altri Comuni ricevono l'assegno di mille e duecento Miriagrammi (mog. 109. $\frac{80}{100}$)

52. I Commissarj del Direttorio Esecutivo presso le Amministrazioni Dipartimentali ricevono cento Miriagrammi (moggia 9. $\frac{80}{100}$) dippiù, che un Amministratore Dipartimentale.

53. L'assegno de' Membri del Dicastero Centrale è di mille e cinquecento Miriagrammi (moggia 136. $\frac{80}{100}$)

54. L' assegno del Commissario presso le Amministrazioni Municipali di Milano, e di Bologna consiste in mille Miriagrammi (moggia 92. $\frac{80}{100}$). Quello de' Commissarj negli Comuni di diecimila e più abitanti è di cinquecento Miriagrammi (moggia 45. $\frac{40}{100}$). Il Commissario presso le Amministrazioni Municipali composte di Agenti di diversi Comuni percepisce duecento Miriagrammi (moggia 18. $\frac{17}{100}$).

55. Il Dicastero Centrale determina gli appuntamenti de' Commissarj di polizia addetti a ciascun Circondario, previa l' approvazione del Ministro della Giustizia; assegna pure l' appuntamento al suo Segretario, ed agli altri impiegati del suo Ufficio, sotto l' approvazione del Ministro dell' Interno.

56. Ogni Amministrazione Municipale propone all' Amministrazione del Dipartimento lo stipendio pel Segretario Municipale, e per l' annue spese d' Ufficio, e ne riporta l' approvazione.

57. Fino a che la situazione del Tesoro Nazionale permetta di stipendiare le altre funzioni amministrative, esse vengono considerate come un debito civico, e rimangono esercitate gratuitamente.

Titolo VI. Disposizioni generali.

58. In caso di conflitto di attribuzione fra le Autorità Giudiziarie, ed Amministrative rimane in sospeso la quistione fino alla decisione del Ministro della Giustizia, confermata dal Direttorio. E' tenuto in questo caso il Direttorio di pronunziare entro un mese.

59. I Corpi Amministrativi non possono corrispondere coi Consigli Legislativi.

Titolo VII. Disposizioni provvisorie.

60. Il Direttorio nomina senza il menomo indugio il Commissario, e i tre Amministratori degli undici Dipartimenti, ond' è divisa la Repubblica a tenore della Costituzione. Questi Funzionarj pubblici entrano in carica, tostocchè hanno ricevuto dal Ministro dell' Interno la notizia della loro nomina, e del giorno in cui dovranno istallarsi.

61. Seguita la loro istallazione, la notificano tosto a tutte le Autorità esistenti nel loro Circondario. I precedenti Amministratori Dipartimentali cessano dalle loro funzioni immediatamente dopo tale notificazione.

62. Ogni Amministrazione Dipartimentale prende subito le misure necessarie per la conservazione degli Archivj delle Amministrazioni soppresse nel suo Circondario.

Gli atti esistenti negli Archivj delle precedenti Amministrazioni Dipartimentali sono ripartiti tra le nuove Amministrazioni Dipartimentali aventi nel loro Circondario una porzione del

Digitized by Google

del Territorio del Dipartimento soppresso. Questa divisione viene prontamente eseguita dai Commissarj scelti dalle Amministrazioni, cui spetteranno le Carte da dividersi.

63. La menoma distrazione di qualunque atto, o carta esistente in tali Archivj è punita con dieci anni di ferri.

64. Tosto che un' Amministrazione Dipartimentale si trova istallata, il suo Presidente ne dà avviso al Direttorio.

65. La Legge determina il modo di attivare al più presto anche le nuove Amministrazioni Municipali.

Arrêté par moi Ambassadeur de la République Française — Milan 15. Fructidor an 6. Rep. Signé Trouvé — Per copia conforme Bovara Segr. — Per copia conforme Ongaroni Segretario. Milano 19. Fruttidoro anno VI. Repubblicano — Adelasio Presidente.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Arauco.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Il Direttorio Esecutivo inesivamente all' Atto Legislativo 15. corrente Fruttidoro pubblica la seguente LEGGE sopra l' organizzazione de' Consigli Legislativi, e sopra l' ordine delle loro deliberazioni.

TITOLO I.

1. Il Consiglio de' Juniori è composto di ottanta Membri. Il Consiglio degli *Anziani* è composto di 40. Membri elettivi, e degli ex-Direttori, che sono usciti dal Direttorio nei quattro anni precedenti, e che in tale intervallo non hanno accettato altra funzione pubblica.

2. La durata della Missione di un Membro del Consiglio de' Juniori è di sei anni. Quella di un Membro elettivo del Consiglio degli Anziani è di sei anni, essa è di quattro anni per un Membro non elettivo.

3. Ogni due anni i Membri del Consiglio de' Juniori, che vi hanno seduto per sei anni, n'escono, e sono rimpiazzati dai Membri nuovamente eletti a questo effetto dalle Assemblee Elettorali. Ogni Dipartimento ha sempre nel Consiglio de' Juniori un numero di Deputati conforme al prospetto seguente:

Adda ed Olio	Sette	——	N. 7.	80
Alto Po	Nove	——	„ 9.	
Basso Po	Sette	——	„ 7.	
Crostolo	Cinque	——	„ 5.	
Mella	Sette	——	„ 7.	
Mincio	Sette	——	„ 7.	
Olona	Undici	——	„ 11.	
Panaro	Cinque	——	„ 5.	
Reno	Otto	——	„ 8.	
Rubicone	Sei	——	„ 6.	
Serio	Otto	——	„ 8.	

4. Ogni due anni i Membri del Consiglio degli Anziani che vi hanno seduto per sei anni, n' escono, e sono rimpiazzati dai Membri nuovamente eletti a questo effetto dalle Assemblee Elettorali. Ogni Dipartimento ha sempre nel Consiglio degli Anziani un numero di Deputati conforme al prospetto seguente:

Adda ed Olio	Tre	——	N. 3.	40
Alto Po	Cinque	——	„ 5.	
Basso Po	Tre	——	„ 3.	
Crostolo	Due	——	„ 2.	
Mella	Quattro	——	„ 4.	
Mincio	Tre	——	„ 3.	
Olona	Cinque	——	„ 5.	
Panaro	Due	——	„ 2.	
Reno	Quattro	——	„ 4.	
Rubicone	Quattro	——	„ 4.	
Serio	Cinque	——	„ 5.	

5. La rinnovazione del terzo de' Membri dei Consigli Legislativi avrà luogo negli anni 8., 10., ed altri anni pari.

6 I nuovi eletti entrano in funzione il primo Pratile nei due Consigli.

7. Nell'anno ottavo la sorte determinerà 27. Membri del Consiglio de' Juniori, e 14. del Consiglio degli Anziani, che dovranno uscir di funzione, e saranno rimpiazzati dalle Assemblee Elettorali. L'istessa cosa avrà luogo anche nell'anno decimo; e nell' anno duodecimo i Membri, che resteranno della prima formazione usciranno tutti, e saranno rimpiazzati.

Le estrazioni a sorte si faranno in sessione pubblica nei due Consigli il dì 16. ventoso degli anni otto, e dieci. In ogni Consiglio però i Membri della prima formazione decaduti, destituti, o dimessi nell'intervallo di una rinnovazione all' altra saranno sempre contati nel numero di quelli, che avranno ad uscire. 8.

Digitized by Google

8. Nell' anno ottavo il numero dei Membri che le Assemblee Elettorali manderanno ai due Consigli saranno come segue:

Dipartimenti	Juniori	Anziani
Adda ed Olio	N. 2.	N. 1.
Alto Po	„ 3.	„ 2.
Basso Po	„ 2.	„ 1.
Crostolo	„ 2.	„ 1.
Mella	„ 2.	„ 1.
Mincio	„ 2.	„ 1.
Olona	„ 4.	„ 2.
Panaro	„ 2.	„ 1.
Reno	„ 3.	„ 1.
Rubicone	„ 2.	„ 1.
Serio	„ 3.	„ 2.
	27.	14.

Lo stesso si farà nell' anno decimo, e nell' anno duodecimo i Dipartimenti compiranno i numeri rispettivi dei Membri, che ognuno di essi deve somministrare.

9. I Membri di uno dei Consigli, o dei due Consigli non possono mai sotto il nome collettivo di Deputati, o di Deputazione d' un medesimo Dipartimento fare o sottoscrivere verun atto, veruna lettera, veruna raccomandazione, prendere veruna misura, nè enunciare verun avviso.

Titolo II degli Officiali, che ogni Consiglio Legislativo nomina nel suo seno e fuori del suo seno

10. Ogni Consiglio non nomina fra i suoi proprj Membri altri Officiali che un Presidente, due Segretarj, e due Ispettori della Sala ogni primo del mese. Il medesimo Membro non può mai essere due mesi di seguito Presidente, Segretario, o Ispettore della Sala; non successivamente Presidente, Segretario ed Ispettore, o Ispettore, Segretario, e Presidente per più di due mesi consecutivi.

11. Niuna Commissione nominata da un Consiglio Legislativo fra i proprj Membri può essere incaricata di alcuna amministrazione, di alcuna nomina, di alcuna direzione, di una parte qualunque della forza armata.

12. Il Presidente, i Segretarj, e gl' Ispettori di ogni mese sono incaricati di fissare, ordinare, ed invigilare sulle spese necessarie alla tenuta delle Sessioni, ed al mantenimento dell'edifizio, nel quale il loro Consiglio è stabilito. Sono incaricati dalla Polizia del suo Circondario, e della direzione della sua Guardia in tutto ciò che non sarà stato regolato dal Consiglio stesso.

13. Il Presidente, i Segretarj, e gl' Ispettori della Sala di un medesimo Consiglio nominano alla pluralità dei voti, e possono deporre, quando sono unanimi, gli Uscieri, e gli altri impiegati dal Consiglio, all' eccezione tuttavia dei due Messaggieri di Stato, del Redattore dei processi verbali, del suo Aggiunto, e dello Stampatore, i quali sono nominati dal Consiglio stesso, e non possono essere dimessi che da lui.

14. Il numero, e lo stipendio di tutti gl' impiegati presso ogni Consiglio saranno fissati da una legge, che sarà emanata nel primo mese dopo l'istallazione dei due Consigli. Il Presidente, e i Segretarj non ne potranno mai aumentare, nè diminuire, nè il numero, nè lo stipendio.

15. Le funzioni personali del Presidente sono di mantener l'ordine, di fare osservare i regolamenti, di accordare la parola, di enunciare le quistioni, di richiamare i risultati delle deliberazioni, e degli scrutinj, di portar la parola in nome dell' Assemblea, di aprire e chiudere le sedute; e di annunziare alla fine di ciascheduna gli oggetti, di cui si dovrà trattare nella seguente.

16. Il Presidente non potrà pronunciare il termine di una seduta, quando la maggiorità del Consiglio ne domanderà la prolungazione.

17. Il Presidente s' è assente, o se prende la parola come opinante, sarà supplito dal suo predecessore immediato; nell' assenza di questo dal maggiore di età tra i due Segretarj, e nell' assenza di questo, dal maggiore di età tra i Membri presenti del Consiglio.

18. Le funzioni proprie de' due Segretarj sono: di raccogliere le deliberazioni, di far lettura dei Processi Verbali, di tener registro dell'ordine del giorno, e di sottoscrivere col Presidente le determinazioni del Consiglio, i processi verbali adottati, ed inoltre le ritoluzioni nel Consiglio de' Juniori, e le Leggi nel Consiglio degli Anziani.

19. Il Presidente; ed i Segretarj prima di aprire la seduta fanno nella Sala del Consiglio l'apertura delle lettere, e plichi diretti al medesimo.

20. Il Redattore dei processi verbali è incaricato:

1. Della redazione, e della conservazione dei processi verbali.
2. Della direzione del lavoro de' Copisti impiegati nel Burò del Consiglio.
3. Della esecuzione delle determinazioni, per le quali il Consiglio ha ordinato la stampa di uno Scritto qualunque.

Digitized by Google

19. I membri autori dei rapporti, mozioni, opinioni, o discorsi, di cui il Consiglio ha ordinata la stampa, sono padroni d'invigilare egli medesimi.

20. Il Redattore de' processi verbali assisterà a tutte le sedute, dovrà rimanere al banco particolare, che gli sarà stato assegnato nell' interno della Sala, non potrà prender la parola, che alla barra, e soltanto nel caso in cui il Consiglio gli avrà ordinato di prenderla.

21. La funzione di Messaggiero di Stato di ogni Consiglio è di portarne gli atti, sia all' altro Consiglio, sia al Direttorio. Rimangono pel tempo di ogni seduta presso il Consiglio, al quale appartengono, ed entrano nella Sala, quando il Presidente ve li fa chiamare. Ricevono i Messaggi dalle mani di uno de' Segretarj, e gli consegnano al loro ritorno le ricevute di tutti i Messaggi, che hanno portato. Sono preceduti da due Uscieri.

22. Lo stesso Stampatore potrà essere impiegato dai due Consigli Legislativi, se è stato scelto dall'uno, e dall'altro; ma in questo caso le sue relazioni, ed i suoi conti con l'uno, o con l'altro non saranno mai confusi.

Titolo III. Disposizione della Sala di ogni Consiglio.

23. Vi è nella Sala di ogni Consiglio uno steccato particolare, che racchiude la sedia del Presidente, il banco dei due Segretarj, quello del Redattore, e la Tribuna. Due Uscieri stanno alle due porte di questo steccato, e non le aprono, che ai suddetti Individui, ed ai Membri del Consiglio, che hanno ottenuto la parola.

24. Vi è nella Sala d'ogni Consiglio, e fuori dello steccato suddetto un numero di sedie uguale al numero dei Membri; queste sedie sono separate l'una dall'altra da uno spazio eguale a quello che occupa ognuna di esse sedie; sono numerate ripetutamente dall' 1. fino all' 80., ovvero fino al 44. Vi è comodo di scrivere innanzi ad ogni sedia. Queste sedie sono disposte su molte linee curve ineguali fra loro.

25. Nella prima seduta di ogni mese si estrae, a sorte un numero per ogni Membro ad oggetto di assegnargli la sedia corrispondente, che dovrà occupare per tutto il mese stesso.

26. Vi è nella Sala di ciascheduno Consiglio, 1. Una Barra riservata ai Cittadini ammessi, o comandati di venire per essere ascoltati; 2. Una Galleria per gli Astanti, che contiene quarantaquattro posti nella Sala del Consiglio degli Anziani, o ottanta in quella del Consiglio de' Juniori.

Gli assistenti stanno a sedere senza cappello, ed in silenzio.

27. Vi è nella Sala del Consiglio degli Anziani una Statua della Legge, ed in quella del Consiglio de' Juniori una Statua della Libertà.

Titolo IV. Tenuta, e Regolamento delle Sedute.

28. Ogni Seduta si apre colla lettura del processo verbale della precedente Seduta. Nel tempo, che si fa questa lettura, un Usciere porta ad ogni Membro il foglio di presenza da sottoscriversi.

29. Il foglio di presenza di ogni giorno è diviso con delle linee in 44. caselle per il Consiglio degli Anziani, ed in 80. per il Consiglio de' Juniori. Ogni casella è numerata, ed ogni Membro pone la sua sottoscrizione al numero corrispondente a quello della sedia, ch' egli occupa.

30. Il foglio di presenza è portato ai Segretarj, che scrivono la parola *assente* in tutte le caselle vote, e che compongono, o fanno comporre una lista seguita di tutti i Membri, che occupano le sedie; i numeri delle quali corrispondono a quelli delle caselle vote. Questa lista s' inserisce ogni giorno nel processo verbale, eccettuando solamente i Membri, de' quali il Consiglio avesse autorizzato l' assenza con un congedo, o con una determinazione speciale e nominativa.

31. Saranno tolti dall' indennizzazione di ogni Membro dei due Consigli 4. miriagrammi per ogni foglio di presenza, che non avrà sottoscritta a meno che la di lui assenza non sia stata autorizzata da un congedo, o da una determinazione, speciale, e nominativa.

32. Dopo la lettura del processo verbale, ed allorchè il Consiglio ne ha adottato la redazione, si trattano successivamente gli oggetti compresi nell' ordine del giorno letto alla fine della seduta precedente.

Quest' Ordine del giorno non potrà esser cambiato, turbato nè interrotto, che da un decreto del Consiglio.

33. I soli Membri, ed impiegati del Consiglio saranno ammessi nell' interno della sala durante le sedute. Ogni estraneo, che vi sarà introdotto, sarà preso nell' istante per ordine del Presidente, e condotto all' Ufficiale di Polizia giudiziaria il più vicino, e condannato dal Tribunale di Polizia a tre giorni di arresto.

34. Le pene portate nell' articolo precedente saranno pronunciate contro ogni astante, che ardisse dar segni di approvazione, o disapprovazione.

35. Ogni Membro di un Consiglio, che ne turberà l'ordine sia con segni d' approvazione, o disapprovazione, sia prendendo la parola dal suo posto, o senza che essa gli sia stata accordata, sia in qualunque maniera, sarà richiamato all'ordine dal Presidente; in caso di resistenza, o di recidiva nella medesima seduta, il Consiglio pronuncierà contro questo Membro una delle pene comminate nell' articolo 59. della Costituzione.

Digitized by Google

36 Se qualche tumulto si levasse nel Consiglio de' Juniori, che continuasse dopo che il Presidente avrà invitato i Membri al silenzio ed all'ordine, il Presidente farà coprire d'un velo nero la Statua della Libertà, e la discussione non sarà ripresa che dopo molti minuti del più profondo silenzio.

37. Se potesse accadere qualche disordine nel Consiglio degli Anziani, il Presidente ordinerebbe subito che si coprisse la Statua della Legge, lascierebbe la sua sedia, si fermerebbe in piedi tra i due Segretarj, e la discussione non sarebbe ripresa che dopo molti minuti del silenzio il più profondo

38 Quando un Consiglio si forma in Comitato Generale, tutti gli astanti, e tutti gl' impiegati si ritirano. I Membri del Consiglio restano soli nella Sala.

39. All'eccezione del Presidente, e dei Segretarj, niun Membro può parlare dal suo luogo, nè da verun altro fuori che dalla Tribuna, sia in seduta pubblica, sia in Comitato generale.

Titolo V. Ordine delle discussioni e delle deliberazioni.

40. Le deliberazioni di ogni Consiglio sono di due specie. Le une sono semplici decreti relativi alla polizia interna d'un Consiglio, alle proprie sue spese, ai suoi impiegati particolari, ed alla distribuzione de' suoi Lavori. Le altre sono atti legislativi, e riguardano, nel Consiglio de' Juniori l' urgenza, ed ogni articolo di un progetto di risoluzione; nel Consiglio degli Anziani l' urgenza di una risoluzione, e il complesso degli articoli che la compongono.

41. Sono nel numero dei semplici decreti tutti gli atti, che hanno per oggetto:
1. Di fissare il numero, l'ora, e la durata della seduta.
2. Di accordare ad un Membro un congedo, o una permissione di assentarsi.
3. Di nominare una Commissione per l' esame di un progetto.
4. determinare gli oggetti da mettersi all' ordine del giorno in ogni seduta.
5. Di aprire un Comitato generale, o di fare un appello nominale.
6. Di stampare un rapporto, un discorso, o una scrittura qualunque.
7. Di richiamare un Membro all' ordine, di censurarlo, o condannarlo all'arresto, o alla prigione.
8. Di dimettere un impiegato.
9. Di ordinare una spesa relativa al mantenimento della Sala, e dei luoghi compresi nel circondario.
10. Di regolare il servizio della Guardia di un Consiglio.
11. Di correggere nel Processo Verbale d'una seduta un errore, o una omissione.
12. E finalmente ogni atto che non esige il concorso dei due Consigli Legislativi, e che non ha effetto che rapporto ad uno di essi.

42. I semplici decreti possono farsi nell'uno, e nell'altro Consiglio con dilazione, o senza, con appelli nominali, o senza.

43 Non portanno però mai esser fatti nell' uno, o nell' altro Consiglio che alla maggiorità dei Membri, sia presenti, sia assenti, i decreti che ordineranno;
O una spesa qualunque,
O una seduta da tenersi, o da prolungarsi dopo il calar del sole,
O la dimissione di un impiegato, riservata al Consiglio,
O la prigionia di un Membro,
O l'interruzione dell' ordine del giorno,

44. Una Commissione speciale incaricata dell'esame di un progetto, si nomina nell' uno, e nell' altro Consiglio
O per via di scrutinj,
O per un decreto che adotta i Membri presentati dal Presidente, e dai Secretarj per formare questa Commissione.

45. Ogni Commissione è di tre Membri almeno, di cinque al più.

46. Niun Membro di ogni Consiglio può essere Membro nel tempo stesso di più di tre Commissioni.

47. Gli atti legislativi sono: Nel Consiglio degli Anziani l' approvazione, o il rifiuto, sia di una dichiarazione d' urgenza, sia di una risoluzione.
Nel Consiglio de' Juniori, tutte le deliberazioni relative ad un progetto di risoluzione, alla sua urgenza, ed alla adottazione, al rifiuto dell' emendazione, alla redazione di ciascuno de' suoi articoli.

48. Il Consiglio de' Juniori non delibera sopra alcun progetto legislativo, neppur su quelli contenuti, o in petizioni, o in messaggi del Direttorio, se non quando gli vien fatta la proposizione di occuparsene da uno de' suoi Membri, sottoscritta dal medesimo, e da quattro altri che l'appoggiano.

49. Ogni progetto proposto al Consiglio de' Juniori nelle forme prescritte dall'articolo precedente può esser rigettato nell' istante medesimo. Non può essere adottato, che dopo tre letture, e dopo la dilazione di dieci giorni dall' una all' altra, a meno che il Consiglio non sia stato invitato dal Direttorio a dichiarare l'urgenza.

50.

Digitized by Google

50. La discussione si apre dopo ogni lettura di un progetto: essa non è chiusa che da un decreto del Consiglio, o allorchè non si presentano più opinanti. Finch' essa è aperta, la parola è accordata ai Membri, che l' hanno domandata, e nell' ordine della domanda che ne hanno fatta.

51. Ogni opinante deve conchiudere proponendo, o di adottare il progetto proposto alla discussione, o di rigettarlo, o di modificarlo con una, o molte emende, con una, o molte disposizioni addizionali. Pone le sue conclusioni in iscritto sul banco.

52. Dopo una terza lettura, e dopo che la discussione, che la segue, è stata chiusa, il Presidente pone subito ai voti la domanda per sapere se vi è luogo ad aggiornamento, poscia se l' aggiornamento non è pronunciato, rammenta le emende al progetto intiero, e gli articoli addizionali che sono stati proposti.

53. Quando le emende, e addizioni proposte sono state rigettate o adottate, il Presidente mette successivamente in deliberazione tutti gli articoli del progetto.

54. Quando si sono proposte delle emende, e delle addizioni ad un articolo del progetto, il Presidente le rammenta, e le mette ai voti prima di metterli l'articolo stesso.

55. Quando è stata proposta una modificazione all' emenda stessa, il Consiglio delibera sulla modificazione prima di deliberare sopra l'emenda stessa.

In generale il Presidente deve mantenere un tal ordine nella deliberazione, che le proposizioni accessorie, e le modificazioni siano sempre poste ai voti prima *della* proposizione generale.

56. Prima di aprire la discussione sopra un progetto, ogni opinante può domandare, se vi è luogo, o no a discutere: questa questione si chiama la questione *prealabile*. Si può domandar l'ordine del giorno nel corso della discussione. Quando un opinante ha richiesto l'ordine del giorno, o la quistione *prealabile*, il Presidente deve cominciare dal mettere ai voti l' ordine del giorno, o la quistione *prealabile*.

57. Ogni Membro che vuol fare una mozione d' ordine, cioè proporre un metodo da seguirsi in una discussione, o una deliberazione cominciata, una maniera di trattare, di dividere, o di porre la questione, deve prima mettere sul banco le conclusioni della sua mozione, formate colla massima precisione, e libere da ogni inviluppo. Il Presidente ne fa subito far lettura al Consiglio, e lo consulta sopra la domanda per sapere se la parola sarà accordata a questo Membro per sviluppare la sua mozion d' ordine.

58. Ogni mozion d'ordine, il cui autore avrà ottenuta la parola, dev' esser messa subito, e avanti di ogni altra proposizione, prima in discussione, poi in deliberazione.

59. Tutte le volte, che un Membro avrà richiamato la divisione di una proposizione complicata, questa divisione avrà luogo, ed il Presidente metterà a voti separatamente e successivamente le parti, che questa proposizione rinchiude.

60. Il Consiglio de' Juniori delibera col sedersi, e levarsi: Se sorgono de' dubbj, o dei reclami sopra il risultato di due prove consecutive, il Presidente consulta il *Consiglio*, se si farà un appello nominale.

61. Quando la deliberazione deve prendersi per appello nominale, si distribuiscono ad ogni Membro due viglietti, sopra l'uno de' quali è scritta la parola *sì*, e sopra l'altro la parola *nò*. Ogni Membro chiamato depone in un vaso quello dei due viglietti, che esprime la sua opinione sulla proposizione messa a voti. Non vi è che un solo, e medesimo vaso per ricevere i biglietti di tutti i Membri.

62. Il presidente apre tutti i viglietti, proclama il voto espresso in ciascheduno, li passa ai Segretarj, che ne tengono nota, e fanno il conto dei voti affermativi, e dei voti negativi. Il Presidente pronuncia il voto del Consiglio.

63. Nel Consiglio degli Anziani, allorchè una risoluzione è preceduta da un atto di urgenza, questo atto e messo subito in discussione, poscia in deliberazione.

64. Allorchè il Consiglio degli Anziani ha riconosciuto l' urgenza di una risoluzione, la discussione si apre subito sul merito dell'affare; allorchè è chiusa, si raccolgono i voti sulla questione per sapere, se la risoluzione sarà approvata, o rigettata.

65. Quando una risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno nel Consiglio degli Anziani tre letture con cinque giorni almeno di distanza fra l' una e l'altra, la discussione è aperta dopo ogni lettura; e la deliberazione per approvare, o rigettare non può essere presa, che dopo la terza.

66. Quando il Consiglio degli Anziani esercita il diritto ch' egli ha di trasferire i due Consigli da un luogo in un altro, la deliberazione è presa senza urgenza.

67 La proposizione di una revisione dell'atto costituzionale è deliberata nel Consiglio degli Anziani con le dilazioni di tre letture, e nelle forme stabilite di sopra per le discussioni, e le deliberazioni delle risoluzioni nel Consiglio de'Juniori.

68. Ogni deliberazione nel Consiglio degli Anziani per adottare, o rigettare un atto d'urgenza, o una risoluzione, per trasferire i Consigli Legislativi, per votare una revisione dell'atto costituzionale, si prende coll'appello nominale, collo scrutinio segreto, e nelle forme prescritte dai sopra indicati articoli 61., e 62.

Ti-

Digitized by Google

69. Le nomine da farsi dai Consigli Legislativi sono di due specie. Le une si consumano nel seno di un solo, e medesimo Consiglio, e sono quelle degli Ufficiali proprj che si scelgono o fra i Membri, o al di fuori, le altre esigono il concorso dei due Consigli, e sono quelle dei Direttori, e dei Commissarj della Contabilità.

70. Il primo giorno di ogni mese, eccettuato il tempo delle vacanze, ogni Consiglio nomina un Presidente, due Segretarj e due Ispettori.

71. Il Presidente è nominato allo scrutinio individuale. I due Segretarj, e i due Ispettori sono eletti per scrutinio di lista.

72. Quando la nomina dei Membri di una Commissione si fa per scrutinio, vi si procede per un solo giro di scrutinio di lista colla semplice pluralità relativa.

73. Il Redattore, il suo Aggiunto, lo Stampatore, ed ogni Messaggiero di Stato sono nominati per scrutinio individuale nei tre giorni dopo la vacanza di uno di questi impieghi.

74. Quando vi è da nominare un Direttore, o un Commissario della contabilità, il Consiglio de' Juniori presenta sei candidati, e nomina questi sei candidati per via di scrutinio di lista.

75. La lista sestupla delle presentazioni è mandata al Consiglio degli Anziani nelle medesime forme di una risoluzione.

76. Allorchè il Consiglio degli Anziani ha ricevuto la lista di presentazione, i Segretarj di questo Consiglio presentano sei viglietti della medesima forma, sopra ognuno dei quali essi scrivono il nome di uno dei sei presentati. Questi sei viglietti, verificati, sigillati, e sottoscritti nella parte esterna dai due Membri di maggior età del Consiglio sono depositi in un primo vaso.

77. I Segretarj del Consiglio degli Anziani presentano in seguito sei altri viglietti della medesima forma, sopra tre dei quali è scritta la parola *mantenuto*; la parola *ridotto* è scritta sopra gli altri tre. Questi sei viglietti verificati, sigillati, e sottoscritti dalla parte esterna dai due Membri di minor età del Consiglio sono posti in un secondo vaso.

78. I quattro Membri, che hanno sottoscritto i viglietti in esecuzione degli articoli precedenti, rimangono al banco fin dopo la consumazione dell' estrazione, e la proclamazione de' suoi risultati.

79. Uno dei Segretarj estrae successivamente dal primo vaso i sei viglietti, che vi sono depositi. Egli scrive sul primo che esce, senza disigillarlo il num. 1. e la parola *primo*, sul secondo il num. 2. e la parola *secondo*, e così degli altri. Dopo di che i sei biglietti sono disposti sul banco in una medesima linea, e nell'ordine dei loro numeri.

80. L'altro Segretario estrae in seguito dal secondo vaso i sei biglietti che vi sono depositi. Egli scrive sul primo che esce, e senza disigillarlo il num. 1. e la parola *primo*; sopra il secondo il num. 2. e la parola *secondo*, e così degli altri: dopo di che i sei biglietti sono disposti sopra il banco nell' ordine dei loro numeri, e sopra una linea parallela a quella che formano i primi sei.

81. Il primo Segretario rimette al Presidente il biglietto numerato 1. nella prima linea; il Presidente lo apre, proclama il nome, che vi è contenuto, e lo rimette al primo Segretario: quindi il secondo Segretario rimette al Presidente il biglietto num. 1. nella seconda linea; il Presidente lo apre, proclama la parola *mantenuto*, o *ridotto*, che vi è contenuta, e lo passa al secondo Segretario. Nella stessa guisa si procede coi biglietti numerati 2. e 3., e così di seguito.

82. I tre nomi mantenuti sulla lista di presentazione sono quegli inscritti nei biglietti, che portano i medesimi numeri dei tre biglietti, nei quali è scritta la parola *mantenuto*.

83. I nomi dei tre candidati mantenuti nella lista di presentazione sono collocati per ordine alfabetico, e si fanno in seguito due scrutinj, l'uno e l'altro individuale.

Il primo fra i due candidati scritti i primi sulla lista.

Il secondo fra il terzo candidato, e quello dei due primi, che il primo scrutinio ha ottenuto più suffragi.

84. Al primo scrutinio non si può dar suffragi al candidato scritto il terzo.

Al secondo scrutinio non si può dar suffragi a quello dei due primi candidati che al primo scrutinio ha ricevuto minori suffragi.

85. L'eletto è quello che ottiene più suffragi al secondo scrutinio.

86. Per ogni elezione da farsi in ogni Consiglio, uno degli Usceri distribuisce a tutti i Membri sedenti dei biglietti preparati a questo effetto, ed ogni Membro rimanendo nel suo luogo scrive il suo voto. Si fa in seguito un appello nominale, ed ogni Membro chiamato porta il suo biglietto al banco, e lo depone nel vaso.

87. In ogni elezione che si fa, si osservano relativamente alla disposizione, allo spoglio, ed alla verificazione dei voti le regole stabilite dal titolo 3. della Legge sulle Assemblee Comunali, Primarie, ed Elettorali.

Arrêté par moi Ambassadeur de la République Française.
Milan 15. Fructidor an sixiéme Républicain. Signé Trouvé.
Per copia conforme Carbonesi — Maestri Segretarj.
Milano 19. Fruttidoro anno VI. Repubblicano. Firmat. Adelasio Presidente.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Arauco

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Il Direttorio Esecutivo ineſivamente all' atto Legislativo 15. corrente Fruttidoro pubblica la ſeguente Legge ſopra i Foglj periodici, e ſopra i Club.

I. I Giornali, ed altri fogli periodici, e i torchj che ſervono a ſtamparli, ſono poſti per un anno ſotto l'iſpezione della Polizia che potrà proibirli.
II. Ogni Società particolare, che occupandoſi di queſtioni politiche profeſſaſſe opinioni contrarie alle leggi, o teneſſe diſcorſi tendenti a turbare la tranquillità pubblica, ſarà chiuſa.
III. Il Direttorio Esecutivo è incaricato dell'eſecuzione di queſta legge.
Arrêté par moi Ambaſſadeur de la République Françaiſe.
Milan 15 Fructidor an ſixième Signé *Trouvé.*
Per copia conforme Bovara - Ongaroni Segretarj.
Milano 19. Fruttidoro anno VI Repubblicano.
Sott. Adelaſio Preſidente — Per il Direttorio Eſecutivo il Segr. Gener. Arauco.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indivisibile.
Il Direttorio Esecutivo ineſivamente all' atto Legislativo 15. corrente *Fruttidoro* pubblica la ſeguente Legge ſopra l' indennizzazione dei Cittadini, *che ſortono* dai due Conſigli per la riduzione del Corpo Legislativo.

I. I Cittadini, i quali per effetto della riduzione ſeguita nel Corpo Legislativo ſono ſortiti dai due Conſigli, conſervano a titolo d' indennità l' emolumento di lire 500. menſuali ſino al primo Fruttidoro anno VII.
II. Quelli tra eſſi, che avanti la ſcadenza dell' anno ſaranno chiamati, ed impiegati in funzioni che ſi ſtipendiano dalla Repubblica percepiranno tanto di meno quanto è il nuovo ſtipendio.
Arrê é par moi Ambaſſadeur de la République Françaiſe.
Milan 15. Fructidor an ſexième. Signé Trouvé.
Per copia conforme Bovara — Ongaroni Segretarj.
Milano 19. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.
Sott. Adelaſio Preſidente — Pel Direttorio Eſecutivo il Segr. Gener. Arauco.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indivisibile.
Il Miniſtro della Polizia Generale
PROCLAMA.
Legge 16. Termidoro anno V.

Alcuni perturbatori dell'ordine pubblico ſecondo le relazioni pervenute da alcune parti della Repubblica ſpiegano ſegni di partito, facendo uſo di una coccarda di ſtraordinaria miſura, la quale potrebbe da taluni interpretarſi come un ſegnale di convenzione fra i mal' intenzionati.
Non potendo il Governo permettere l' uſo di una coccarda, che potrebbe tendere a diſturbare la quiete pubblica, reſta in conſeguenza onninamente vietato l'uſo di detta cocarda di miſura ſtraordinaria, e qualunque individuo dopo la pubblicazione del preſente continuerà ad eſſerne diſtinto, ſarà riſguardato come nemico della pubblica tranquillità, e caderà ſotto la cenſura della legge 16. Termidoro anno V., alla cui rigoroſa oſſervanza vengono richiamati tutti i Cittadini nel caſo di qualunque attentato alla pubblica tranquillità.
I Commiſſarj del Potere Eſecutivo, i Giudici, e tutte le Autorità della Repubblica ſaranno per quanto loro concerne reſponſali dell' eſecuzione del preſente.
Milano 19. Fruttidoro anno VI. Repubblicano. Sott. Brunetti.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indivisibile.
Milano 20. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.
AVVISO.

L'Amminiſtrazione Centrale del Dipartimento d' Olona in conformità del diſpoſto del Miniſtro di Polizia Generale rende pubblico nel ſuo Dipartimento la vacanza delle due Parrocchie di Cormano, e Buſſero, ed invita gli Aſpiranti alle medeſime a preſentare nel termine di tre decadi al ſuddetto Miniſtro li Certificati preſcritti dal §. 3 della legge 13. Vendemmiale anno VI. per eſſere dichiarati eleggibili.
Firm. Perabò Preſidente — Soncino Amminiſtratore — Sott. Sacchi Segretario.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 21. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo inerendo all' articolo primo della Legge 15. Fruttidoro, colla quale è prescritto che i Giornali, ed altri fogli periodici, ed i torchj, che servono a stamparli sono posti per un anno sotto la ispezione della Polizia, che potrà proibirli.
Veduto il num. 4. del Giornale intitolato il Censore;
Considerando, che l'Autore del suddetto Giornale sparge diverse proposizioni, tendenti ad iscreditare il nuovo ordine di cose, che offendono nello stesso tempo la lealtà dell' Ambasciadore della Repubblica Francese;
Considerando, che a termini del paragrafo 348. della Costituzione è un sacro dovere del Direttorio di reprimere gli Autori degli scritti calunniosi, e sedizioni, — Determina:
I. Il Giornale intitolato il Censore è soppresso.
II. Saranno posti i Sigilli sui torchj, che servono alla stampa di esso.
III. Il Ministro di Polizia è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione, la quale sarà stampata, e pubblicata.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Adelasio — Lamberti — Luosi Direttori.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Segr. Arauco.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 21 Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando il Direttorio Esecutivo che l' importante posto di Ministro della Giustizia Generale è rimasto vacante per essere stato nominato il Cittadino Luosi Membro del Direttorio Esecutivo;
Considerando, che il Cittadino Cacciari di Bologna proposto, ed eletto in appresso a tale carica ha presentata la propria rinuncia appoggiata a' giusti motivi, e che questa è stata accettata;
Considerando, che a tale Ministero, è necessario destinarvi chi accoppia in se probità, virtù civiche, e talenti.
Il Direttorio Esecutivo determina:
I. Il Cittadino Pancaldi Ispettore Centrale del Ministero della Giustizia, in cui concorrono tutte le succennate qualità, è nominato alla carica di Ministro della Giustizia Generale.
II. Si danno lettere di partecipazione all' eletto, Cittadino Pancaldi.
La presente determinazione sarà stampata.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Adelasio — Lamberti — Luosi Direttori.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Segr. Arauco.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO

Nell' articolo X. dell' Avviso 15. Dicembre 1790. v. s. relativo allo Stabilimento Veterinario situato nel Campo della Federazione è stato prescritto, che pel mantenimento e medicazione de' Cavalli ammalati si dovrà corrispondere ai Veterinarj il compenso di soli soldi 30. al giorno finchè non succeda una notabile alterazione nel prezzo de' Foraggi, nel qual caso unicamente potrà essere in proporzione aumentata la detta spesa giornale.
Ora essendosi verificata l'alterazione del valore de' Foraggi, fatto il confronto de' prezzi che correvano in Dicembre 1790. co' prezzi attuali, è risultato press' a poco l' aumento del quinto.
In conseguenza sulla domanda de' Professori Veterinarj, sentita l' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona, si dichiara, che d' ora in avanti, fino a nuova disposizione, il compenso da corrispondersi agli stessi Professori per la medicazione, e mantenimento d' ogni Cavallo ammalato nello Spedale Veterinario sarà di soldi 36. al giorno, ritenuto nel resto il disposto nel succitato Avviso.
E per l' effetto corrispondente sarà questo pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Comune.
Milano 21. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.
Il Ministro dell' Interno Firm. Guicciardi. — Sott. Alfieri Capo-Sezione.

Piaz-

Digitized by Google

Piazza di Milano.

Il Comandante della Piazza informato, che una quantità d'Ufficiali di qualunque grado al servizio delle due Repubbliche, Francese, e Cisalpina, che non sono impiegati in Milano si permettono di restarvi senza il permesso, o dopo che quelli che l'hanno, è già spirato, previene tutti quelli che non vi sono in attività di servizio, far duopo che si presentino tosto presso del Capo dello Stato Maggiore Generale per ottenere dal medesimo l'autorizzazione di continuare a restare in questa Città, e che vengano dippoi a fargli registrare al Bureau della Piazza.

Quelli, che due volte 24. ore dopo la pubblicazione del presente Avviso, non avranno adempite queste formalità, saranno tenuti di partir sul momento per rendersi al lor posto, a difetto di che saranno prese a lor riguardo delle misure di rigore per obbligarli a raggiungerli; essendo queste le intenzioni del Generale in Capo.

Milano li 22. Fruttidoro anno VI. della Repubblica Francese una, ed indivisibile.
L'Ajutante Generale Comandante la Piazza, e Castello. Firm. Hulin.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 23 Fruttidoro anno VI Repubblicano.

Veduta la lettera dell'Amministrazione Dipartimentale del Lamone N. 3637., ed i suoi allegati, per cui risulta, che, la Municipalità di Bagnara ha ricusato di conformarsi agli Ordini superiori di consegnare ai Notari di quella Comune i rogiti, che riteneva presso di se;

Veduto il processo Verbale della sospensione nelle loro funzioni dei Membri componenti la detta Municipalità, fatta dall'Amministrazione Dipartimentale in forza dei sopra addotti motivi;

Il Direttorio Esecutivo conferma la fatta sospensione, approvando l'operato dall'Amministrazione Dipartimentale suddetta.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Adelasio, Lamberti, Lucchesi.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Arauco.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 24. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE.

La Delegazione del Censo al Cittadino Cancelliere

Per non differire l'attivazione della metà tassa personale ora ordinata dal Direttorio Esecutivo, e per supplire nel tempo stesso all'unione vietata de' Convocati Generali ove dovrebbero proporsi i ruoli personali, il Ministro di Finanza Generale con suo Decreto 23 Fruttidoro corrente N 25098. ha determinato che firmati essi ruoli dai Deputati del Personale medesimo, e da quelli dell'Estimo giusta la pratica vengano affissi in copia concordata per un tempo congruo non minore di quello che è già in uso per le Leggi, e colle formalità che si osservano per le medesime alla Piazza delle rispettive Comuni a pubblica notizia, onde poi compilati i corrispondenti quinternetti siano passati ai rispettivi Estattori per l'esigenza che deve indistintibilmente aver luogo in tutte le Comunità nella somma di lir. 3. 10. all'atto che verrà pagata la proffina terza rata del tributo prediale.

Vi comunico, Cittadino Cancelliere, in aggiunta alla precedente Circolare 12. Fruttidoro N. 5559. queste superiori determinazioni perchè disponiate che sortano immancabilmente, e nel termine stabilito il pieno loro effetto: restando così dato ora un accertato sfogo alle domande in proposito fatte da diversi Cancellieri.

Salute e Fratellanza. *Firm. Cusani Delegato. — Sott Zoppis.*

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 25. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Nell'oggetto dell'esazione delle primizie, che da Parrochi si esercita verso degli Abitanti della Campagna, il Ministro della Polizia Generale ci partecipa il Concluso del Direttorio Esecutivo ne' seguenti termini — „ che siccome la „ Costituzione non riconosce alcun Culto; così niuno può essere sforzato a „ contribuire per ragione di Culto. Se però volontariamente vorrà alcuno con„ tribuire, il Governo non vi si opporrà.

Di tanto vi rendiamo consapevole, Cittadino Parroco, per vostra intelligenza, e perchè vi conformiate alle Superiori determinazioni del Direttorio.

Salute, e Fratellanza.

Firm. Perabò Presidente — Soncino — Sott. Sacchi Segretario.

In

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano li 25. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE.

Il Ministro degli affari Interni
Al Commissario del Potere Esecutivo nel Dipartimento

Considerando il Direttorio Esecutivo che in seguito alla proclamazione della nuova Costituzione per la Repubblica Cisalpina potrebbe nascer dubbio, se abbiano ad eseguirsi le già ordinate soppressioni de' Conventi, Capitoli, Confraternite, ed altre simili Corporazioni in dipendenza delle precorse Leggi, ed analoghe disposizioni, mi ha lo stesso Direttorio incaricato di prevenirvi a scanso di qualsivoglia dubbio, che dovranno costantemente mandarsi ad effetto le già ordinate soppressioni, e concentrazioni, sarà vostra cura di render inteso chi conviene di questa dichiarazione per l' immancabile esecuzione delle già date disposizioni — Salute e fratellanza.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Stato Maggiore Generale.

Il Comandante Temporario della Guardia Nazionale Sedentaria nella Comune di Milano.

In conseguenza del Proclama del Ministro dell' Interno del giorno 7. corrente Fruttidoro, ed in esecuzione delle superiori istruzioni all' oggetto, che venghi corrisposto alle rispettive Casse di Legione della Guardia Nazionale quanto van debitori que' Cittadini, che non si prestarono, o furono esentuati dal personale servizio, il Comandante suddetto perchè non si possa dagli stessi allegare ignoranza, o perchè li medesimi non abbiano a soprassedere a tale soddisfacimento voluto dalla Legge sulla maliziosa fiducia di non essersi per tale oggetto dato effetto alle diverse comminatorie già pubblicate dal cessato Consiglio Amministrativo deduce a pubblica notizia, che nel giorno primo complimentario Anno VI. Repubblicano (17. Settembre v. s.) s' incomincierà a passare all' esecuzione militare sugli effetti appartenenti a ciascun cittadino moroso in causa di Tasse verso la Guardia Nazionale, attenendosi al prescritto nel già detto Proclama di non sentire reclami, se non dopo seguito il pagamento.

I celibi pure, e fra questi li così detti Preti obbligati dalla Legge a pagare la doppia Tassa, che non professarono il loro celibato, e che per tale tacitazione avessero corrisposto di meno della Tassi loro spettante, sono compresi per il dippiù, di cui vanno debitori nella comminatoria succennata.

Milano dallo Stato Maggiore suddetto li 27 Fruttidoro Anno VI. Repubblicano
Firm. Busti Comandante — Sott. Gazotti Maggiore.

Armata d' Italia.

Estratto dei Registri del Bureau di liquidazione dei conti della compagnia Fourrey.
Seduta delli 27. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Bureau instruito, che indipendentemente delle Ordinanze, e Mandati stati spediti direttamente in favore della Compagnia Fourrey a conto delle sue somministrazioni, la mancanza dei mezzi della detta compagnia, e i bisogni pressanti del servizio, hanno alcune volte determinato il Commissario Ordinatore in capo, ed i Commissarj Ordinatori Divisionarj a spedire per conto della detta Compagnia, delle Ordinanze, e Mandati in favore de' suoi Appaltatori, Somministratori, Prepositi, Giornalieri, Operaj, o Impiegati.

Che diverse di queste Ordinanze, e Mandati non furono pagati che in parte, e che altre non lo furono del tutto, e girano alla giornata d' oggi nelle mani delle Comunità, e Particolari, ai quali furono dati in pagamento, o sono pervenuti per la via della negoziazione.

Il Bureau considerando, che per fissare invariabilmente il saldo del conto della Compagnia Fourrey, è necessario di conoscere le somme ricevute da essa, o da' suoi Appaltatori, Prepositi o Somministratori;

Che li detti Mandati, Stati, Ordinanze, non saldate, devono far parte del detto conto tanto per essere scontati alla Compagnia secondo le circostanze, quanto per essere ritirati, ed annullati, se vi sarà luogo, col carico alla Compagnia di pagarne il montante ai portatori:

Che la Compagnia Fourrey, alla quale il conto generale delle somme così ricevute, e ordinanzate, è stato addimandato, potendo darsi non avere ella giammai

mai avuto contezza di molti dei detti Mandati, ed Ordinanze, diviene indispensabile di prendere una misura generale per conoscerne il montante;

Arresta: che ogni arrecatore d' Ordinanze, Mandati, e Stati particolari, approvati dai Commissarj di Guerra, ordinanzati, o non ordinanzati, spediti dall' Ordinatore in capo, o dagli Ordinatori Divisionarj, per conto della Compagnia Fourrey, a' suoi Appaltatori, Somministratori, Prepositi, Impiegati, Operaj, e Giornalieri, saranno tenuti di rappresentare al Bureau, e per esso al Commissario di Guerra Mazade, uno de' suoi Membri, per il giorno quindici Vendemmiatore al più tardi, le dette Ordinanze, Mandati, e Stati particolari, affinchè sul conto, e sulla nota, che presenterà al Bureau, si possa stabilire ciò che sarà di ragione.

Arresta di più, che per ragione di quelli dei detti Mandati, od Ordinanze, che non saranno stati rappresentati nel termine determinato, gli arrecatori non potranno più riclamare che contro la Compagnia Fourrey, affine di evitare, che una volta terminata la liquidazione della detta Compagnia, la Repubblica non sia esposta ad alcuna specie di pagamento riguardante somministrazioni fatte per conto della detta Compagnia.

Il presente Arresto stampato, sarà, per la vigilanza de' Commissarj di Guerra, affisso in tutto il Circondario dell' Armata.

Fatto a Milano li 27. Fruttidoro anno VI. della Repubblica Francese.

Firmati Mazade, Girousst, Imbert, Commissarj di Guerra.

Lambert Commissario Ordinatore, Presidente del Bureau.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano 27. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

A V V I S O.

Dovendosi appaltare al concorso dell' Asta pubblica gli spettacoli e i trattenimenti da darsi ne' due Teatri di questa Città per un novennio che incomincerà dalla fine di Novembre, anno corrente (v. s.), chiunque aspiri al detto Appalto dovrà presentarsi munito di sicurtà solida e benevisa nel giorno 16. Vendemmiajo alla Sezione V. del Ministro dell' Interno, dove alle ore 12. della mattina si aprirà l' Asta pubblica, per deliberare a favore di chi abbia proposto un miglior partito, salva la Superiore approvazione.

Gli Aspiranti potranno preventivamente instruirsi de' capitoli normali, che dovranno regolare l'Appalto, ed esistono a loro comodo presso la detta Sezione V. e che non potranno alterarsi se non se migliorandoli.

Il Ministro dell' Interno. Firm. Guicciardi — Sott. Salfi Capo-Sezione.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 28. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando che un Popolo non è libero, se non è virtuoso, e che senza costumi periscono le Leggi, si annienta l' amore della Patria, e sparisce la quiete, e l' onore delle famiglie.

Considerando che molti fanno un traffico infame di corrutela vendendo pubblicamente, o stampe e libri, che estinguono affatto il pudore, e col pudore i semi d' ogni virtù nell' immaginazione, e nell' onore de' Cittadini.

Considerando che la corruzione de' Costumi è un grande male pubblico, sul quale è stretto dovere d'ogni ben ordinato Governo il vegliare con attenzione.

Il Direttorio Esecutivo determina:

I. E' proibita l' esposizione, e vendita pubblica de' Libri, e stampe oscene.

II Il Ministro di Polizia Generale è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione, la quale sarà stampata, e pubblicata.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Adelasio, Lamberti, Luosi.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Arauco.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 28. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo incaricato dalla Legge 15 Fruttidoro relativa all' organizzazione de' Tribunali di nominare senza indugio undici Cittadini per essere Membri del Tribunale di Cassazione, ed undici Supplementarj, i quali staranno in funzione fino alle elezioni dell' anno VIII. Repubblicano;

Con-

Digitized by Google

Considerando ch' egli è urgente di procedere a tale nomina, ed egualmente a quella del Commissario del Poter Esecutivo presso il medesimo Tribunale, e del suo Sostituto, onde affrettare in tutte le sue parti l' attivazione completa del Potere Giudiziario, determina:

I Membri componenti il Tribunale di Cassazione sono i seguenti:

	E per Supplementarj.
Li Cittadini Villa	Li Cittadini Ronchi
„ Cecchelli	„ Maestri
„ Spannocchi	„ Trenti
„ Corniani	„ Carnevali
„ Taverna	„ Pasolini
„ Bazzetta	„ Giuliani
„ Negri	„ Gavazzi
„ Peregalli	„ Stampa
„ Carissimi	„ Vitalba
„ Valdrighi	„ Candrini
„ Pioltini	„ Pierotti

Si nominano in Commissario del Potere Esecutivo presso il medesimo Tribunale il Cittadino Ragazzi; ed in sostituto al predetto Commissario Cittadino Conti.

Resta incaricato il Ministro della Giustizia della coerente evasione.

La presente determinazione sarà stampata.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Adelasio, Lamberti, Luosi.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Arauco.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Essendosi scoperte in circolazione varie monete false, se ne previene il Pubblico rendendolo avvisato della diversità, che passa fra le legittime e le falsificate, affinchè ognuno posto così in avvertenza possa riconoscere facilmente la frode, e cautelarsi contro l' inganno.

Le qualità delle Monete false ora circolanti, alcune delle quali è riuscito al Governo di raccogliere, sono lo Scudo di Milano, il Ducatello di Venezia, lo Scudo di Francia de' tre gigli, e il Tallero delle tre Corone denominato Crocione. Eccone i connotati.

Lo Scudo di Milano porta l' effigie della fu Imperatrice Maria Teresa; non è fatto collo stampo, ma a gitto con la forma desunta però dal giusto originale; diversifica nel suono che non è argentino, ma muto sebbene essa moneta non abbia alcuna crepatura o sforo; ha un illegale e falso contorno; ha il fondo oscuro simile allo stagno; e finalmente è arrendevole alla compressione de' denti, nè contiene alcuna materia fina.

Il Ducatello di Venezia ha il fondo nericcio, ed il suono non del tutto simile al vero Ducato; è arrendevole pure alla compressione dei denti; il di lui valore giusta lo sperimento d'assaggio fattosene sarebbe di soldi 19 e den. 6. circa di Milano.

Lo Scudo di Francia, e il Tallero ossia Crocione sono monete anche esse gittate e i loro connotati corrispondono a quelli di sopra accennati dello Scudo di Milano, ed egualmente a quello non contengono materia fina.

All' oggetto di procurare ogni mezzo giovevole per potere andare al riparo del grave danno, che proviene alla nazione, ed ai privati cittadini da siffatta dolosa speculazione, il Direttorio Esecutivo mentre ha approvato la pubblicazione del presente avviso, ha altresì ordinato, che si accordi il premio di duecento Scudi di Milano a chi notificherà li falsificatori, loro complici, o introdutori delle monete suddette, o somministrerà indizj fondati, e sufficienti per iscoprirli, e per procedere contro di essi come pure che si asficuri l' impunità allo scopritore, che fosse nel numero dei complici, ma non il reo principale a termini delle Leggi vegliantì.

Non si dubita che ogni buon Cittadino vorrà farsi premura di somministrare anche qualunque semplice lume, che potesse avere, e che potesse servire all' intento del divisato salutare provvedimento.

Milano, dal Palazzo Marini li 28 Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Ministro di Finanza Generale Firm. Felici. Sott. Soldini primo Segret. Centrale

---

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO.

Con approvazione del Direttorio Esecutivo il Cittadino Ministro di Finanza Gene-

Digitized by Google

Generale con sua lettera del giorno 20. stante, mi ha incaricato di far partire da questa Comune Centrale un secondo Corriere Settimanale per Fano nella notte del Sabato in sostituzione della Staffetta di duplicazione, che finora ha supplito a tale corso, cosicchè e per la trasmissione de' Gruppi, delle Leggi, e d' ogni altro Pacchetto, Involto ec. vi siano due spedizioni in cadauna Settimana per mezzo unicamente de' Corrieri, li quali oltre il trasporto delle Lettere, e Pieghi possano adequatamente corrispondere sempre alle occorrenze commerciali, ed alle giuste premure superiori.

Di questa benefica disposizione, che ha avuto già il suo principio col giorno di Sabato scorso 22. corrente Fruttidoro, con previa approvazione altresì del prefato Ministro di Finanza Generale, ne porgo la notizia al Pubblico, acciò, a misura delle circostanze, possa ciascheduno prevalersi di tale vantaggiosa comodità, che reca maggior sicurezza, e prontezza di trasporto massime per le spedizioni di Merci, Gruppi, e Preziosi ec. per tutto lo Stradale da Milano a Fano, e da Fano a Milano, e Dipartimenti laterali della stessa Repubblica Cisalpina, non meno che per i Paesi Esteri alla medesima specialmente circonvicini.

Dall' Ufficio di Corrier Maggiore di Milano li 28. Fruttidoro Anno VI. Repubb.

Il Capo degli Uffici delle Poste di Milano ec. Firm. Paveſi.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 29. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Visti i numeri 93. e 94. semestre 4. del Giornale Repubblicano di pubblica istruzione stampato in Modena in data dei 21. e 25. Fruttidoro anno VI. Repubblicano;

Visto l' Articolo 348. della Costituzione della Repubblica Cisalpina dell'anno VI. Repubblicano;

Vista la Legge de' 15. Fruttidoro anno VI. Repubblicano;

Considerando, che ne' riferiti numeri del suddetto Giornale si trovano dell' espressioni calunniose alla lealtà delle autorità Civili, e Militari della Repubblica Francese, ingiuriose alle dignità delle autorità Cisalpine, che potrebbero produrre un fermento sedizioso negli animi de' Cittadini:

Considerando che il Direttorio Esecutivo è incaricato di procedere contra gli scritti calunniosi, e sedizioſi;

Considerando, che la succennata Legge per un anno mette sotto l' ispezione del Governo i giornali i fogli periodici, e i torchj che servono a stamparli, Determina:

I. Il suddetto Giornale Repubblicano di Pubblica istruzione è soppresso.

II. Saranno messi i sigilli su i Torchj, che servono alla di lui stampa.

III. Il Ministro della Polizia è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione, la quale sarà stampata e pubblicata.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Adelasio, Lamberti, Luosi.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Arauco.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 29. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Considerando il Direttorio Esecutivo, che col giorno primo dell' imminente anno VII. Repubblicano debbono essere organizzati, ed attivati nelle loro rispettive funzioni i Corpi Amministrativi per effetto della relativa Legge 15. Fruttidoro, non che i Commissari del Potere Esecutivo presso i medesimi in ciascun Dipartimento della Repubblica Cisalpina;

Considerando, che nei Soggetti da destinarsi al disimpegno di così importanti incombenze egli è necessario che concorrano i necessarj lumi una decisa probità, ed un esperimentato civismo, determina:

I Commissarj del Potere Esecutivo, e gli Amministratori dei Dipartimenti della Repubblica sono i seguenti:

Per il Dipartimento d' Olona	Per il Dipartimento d' Alto Po
Commissario del Potere Esecutivo	Commissario del Potere Esecutivo
Cittadino Petrazzini.	Cittadino Borsieri.
Amministratori (Bovara	Amministratori (Smancini
(Perabò	(Paveſi
(Soncini	(Mariani

Per

Per il Dipartimento del Serio
Commiſſario del Potere Eſecutivo
Cittadino Solza.
Amministratori { Ticozzi di Lecco / Vitalba Vincenzo / Pezzoli Giovanni }

Per il Dipartimento d'Adda, ed Olio
Commiſſario del Potere Eſecutivo
Cittadino Rezia.
Amministratori { Bellotti / Lena Perpenti / Calvi Franceſco }

Per il Dipartimento del Mella
Commiſſario del Potere Eſecutivo
Cittadino Sabatti
Amministratori { Monti del Benaco / Fenaroli Antonio / Baſiletti }

Per il Dipartimento del Mincio
Commiſſario del Potere Eſecutivo
Cittadino Somenzari.
Amministratori { Terzi Vincenzo Antonio / Coen (d' Aſola / Tonni }

Per il Dipartimento del Croſtolo
Commiſſario del Potere Eſecutivo
Cittadino Marchini.
Amministratori { Guerra Aleſſandro / Roſſi / Veneri }

Per il Dipartimento del Panaro
Commiſſario del Potere Eſecutivo
Cittadino Vaccari.
Amministratori { Soragna / Candrini / Bacciolani }

Per il Dipartimento del Reno
Commiſſario del Potere Eſecutivo
Cittadino Bologna.
Amministratori { Piana / Mazzolani / Aldini }

Per il Dipartimento del Baſſo Po
Commiſſario del Potere Eſecutivo
Cittadino Facci.
Amministratori { Iſacchi / Boldrini / Fiatchi }

Per il Dipartimento del Rubicone
Commiſſario del Potere Eſecutivo
Cittadino Montalti.
Amministratori { Lovatelli / Martelli / Caleppini }

Il Miniſtro dell' Interno è incaricato dell' eſecuzione della preſente determinazione, e di notificare l'atto formale della nomina ai ſuddetti Funzionarj pubblici. La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Adelaſio. — Lamberti. Luoſi Direttori.
Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sott. Arauco.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.
Legge del giorno 29. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio degli Anziani ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.
Il Conſiglio de' Juniori nella Seduta del giorno 27. Fruttidoro anno VI. Repubb.

Conſiderando, che la Legge 28. Termidoro danneggia ſenſibilmente la Finanza nel tranſito delle granaglie in generale:

Conſiderando, che è urgente il togliere queſto danno, che ogni giorno creſcerebbe in proporzione di una ritardata provvidenza, come propone il Direttorio con ſuo Meſſaggio del giorno 23. Fruttidoro anno VI.

Riconoſciuta l' urgenza full' eſpoſto motivo, — Riſolve:

1. L' articolo V. della Legge 28. Termidoro ſul tranſito delle granaglie è abolito.
2. Il Dazio di tranſito del frumento, del grano turco, del riſo, ed ogni altro genere di granaglia in natura, e minuti ſi paga a norma della Tariffa della Legge 19. Meſſidoro.

La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.

Segnat. Scarabelli Preſidente — Carboneſi — Bovara Segretarj.

Seduta del giorno 29. Fruttidoro ſuddetto. — Il Conſiglio Approva.

Strigelli Preſidente — Maeſtri — Ongaroni Segretarj.

Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la Legge qui ſopra eſpreſſa ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita. Li 29. Fruttidoro anno VI. Repubb.

Firm. Adelaſio Preſidente. — Sott. Arauco Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Pancaldi Miniſtro della Giuſtizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Atto Legislativo del giorno 29. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Il Conſiglio degli Anziani ha riconoſciuto l'urgenza della Riſoluzione ſeguente.
Il Conſiglio de' Juniori nella Seduta del gior. 27. Fruttidoro anno VI. Rep.

Conſiderando, che per l' articolo 66. della Coſtituzione reſta ſoppreſſa la Guardia privativa del Corpo Legislativo;

Considerando, che gl' Individui, che la componevano, meritano una indennità per le spese incontrate, ed una ricompensa pel servigio prestato;

Considerando, che è urgente il provvedere ai suddetti Individui, anche per prevenire ogni possibile disordine, come propone il Direttorio con suo Messaggio del giorno 24. Fruttidoro anno VI.

Riconosciuta l' urgenza sull' esposto motivo, — Risolve:

1. La Guardia del Corpo Legislativo resta disciolta.
2. Tutti i Volontarj, e Sotto-Ufficiali della Guardia suddetta, i quali dapprima appartenevano alla Truppa assoldata, rientrano nei rispettivi Corpi col grado, ed anzianità che vi avevano.
3. E' continuata per due mesi a questi individui la paga, che percepivano nella Guardia suddetta, oltre la paga ordinaria, che loro compete nella Truppa assoldata.
4. E' facoltativo a tutti i Volontarj, e Sotto-Ufficiali della suddetta Guardia, i quali non appartenevano dapprima alla Truppa assoldata, l' entrare immediatamente nella medesima sotto le condizioni degli articoli 2. e 3.
5. La suddetta paga per due mesi è pure continuata per quei Volontarj, e Sotto-Ufficiali espressi nell' articolo 4., i quali volessero ritornare alle loro Case. E' assegnato inoltre a questi il viatico in proporzione delle rispettive distanze.
6. E' facoltativo a tutti gli Ufficiali della suddetta Guardia l' entrare immediatamente nella Truppa assoldata, conservando il loro grado, e la paga di due mesi, oltre la paga ordinaria, che loro compete nella Truppa assoldata. Quelli, che dapprima appartenevano alla Truppa assoldata, vi rientrano coll' anzianità del grado, che avevano nel Corpo, da cui sono stati tratti; gli altri vi entrano senza pregiudizio degli attuali Ufficiali.
7. E' continuata per sei mesi a titolo d' indennizzazione la paga, che percepivano nella suddetta Guardia a quegli Ufficiali, i quali volessero ritornare alle loro Case.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Scarabelli Presidente — Bovara — Carbonesi Segretarj.

Seduta del giorno 29. Fruttidoro suddetto — Il Consiglio Approva.

Strigelli Presidente — Ongaroni — Maestri Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che l' Atto Legislativo qui sopra espresso sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato ed eseguito.

Li 29. Fruttidoro anno VI. Repubblicano.

Firmat. Adelasio Presidente — Sott. Arauco Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Pancaldi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

Guardia Nazionale Cisalpina — Dipartimento dell' Olona.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Stato Maggiore Generale. — Il Comandante Generale Temporario della Guardia Nazionale Sedentaria in questa Comune.

Lo scaduto Comandante Rambois col suo Proclama in data 14. Termidoro prossimo passato ha diffidati tutti li Cittadini, che li Decreti accordati dal cessato Consiglio Amministrativo Provvisorio per titolo di fisica indisposizione, per età, o qualunque altro titolo restavano col giorno 30. spirante Fruttidoro aboliti, e che perciò dovessero que' Cittadini, che credessero avere qualche ragione d' essere esenti dal personale servigio della Guardia presentare i loro Ricapiti ne' modi, e forme prescritte in esso Proclama al rispettivo Consiglio di Legione per l' opportuna ricognizione, e vidimazione, promettendo a tal effetto che sarebbe stato colla maggiore sollecitudine esposto il Nome, Cognome, ed abitazione de' rispettivi Medici, e Chirurghi di Legione, acciò ciascheduno sapesse ove dirigersi per le proprie occorrenze.

Siccome però non fu fattibile di esporre colla promessa sollecitudine la Nomina di detti Medici, e Chirurghi, quale venne soltanto pubblicata sotto il giorno dodici corrente Fruttidoro, così questo Stato Maggiore Generale sempre intento a procurare colla esattezza del servizio, e del disposto in esso Proclama, anche il maggior comodo de' Cittadini, ha creduto di prorogare perentoriamente tale termine all' abolizione de' sunnominati Decreti fino a tutto il giorno dieci prossimo Vendemmifero Anno VII. Repubblicano.

Milano li 30. Fruttidoro Anno VI. Repubblicano.

Firm. Buffi Comandante — Sott. Gazotti Maggiore.

Piazza di Milano.

Il Comandante della Piazza invita tutti gli Officiali forastieri alle due Repubbliche Francese, e Cisalpina, che si trovano in Milano, a presentarsi, entro il rmine al suo Bureau per far di nuovo riconoscere il loro Passapor-

Digitized by Google

to, o permesso. Previene egli pure, che in avvenire dovranno comparire ciascuna Decade, avendo bisogno di prendere un'intera conoscenza di ciascuno de' detti Officiali che soggiornano in questa Città.

Milano li 30. Fruttidoro anno 6. Repubblicano.

L'Ajutante Generale Comandante la Piazza, e Castello Firm. Hulin.

ARMATA D'ITALIA.

Il Generale in capo si fa premura di far sapere all'Armata le gloriose imprese dell'Armata d'Egitto.

I Mammaluchi, questa milizia che la fama facea sì terribile, sono stati compiutamente battuti. Alessandria è stata presa d'assalto; il Gran-Cairo ha aperto le sue porte; i repubblicani Francesi sono padroni del corso del Nilo; ed hanno al servizio innumerabili Cameli. Guidati dal Generale Bonaparte, essi marciano ai nuovi trionfi; e gli inglesi ne sono costernati.

Viva la Repubblica! Gloria eterna alle Armate Francesi!

Dal Quartier generale di Milano il giorno primo Complementario dell'anno 6. della Repubblica Francese.

BRUNE,

Per copia conforme = Il General di Brigata Capo dello Stato-Maggiore-generale, L. G. Suchet

NOTIZIE DELL'EGITTO.

La squadra arrivò il dì 13 Messidoro innanzi Alessandria; e là si seppe che tre giorni prima la squadra inglese era comparsa innanzi al Porto.

La notte del dì 13 si sbarcarono le truppe: lo stesso Bonaparte discese sopra una galera in seguito delle colonne.

Il dì 14 si apparecchiarono all'attacco; e nella sera dello stesso giorno, senza che vi fosse ancora in terra l'artiglieria, attaccarono Alessandria.

Non v'era altro partito fuorchè la scalata e la bajonetta. La difesa fu viva: due o tre cento abitanti ne furono uccisi o feriti.

Le divisioni che attaccavano, erano comandate dai Generali di divisione Kleber e Menou.

Il primo fu ferito nel capo da una fucilata; il secondo montando all'assalto si tirò dietro le pietre, che lo ferirono nella coscia.

Finalmente l'intrepido valor francese trionfò, e si entrò in Alessandria.

Il disarmamento si fece senza violenza; e il Vincitore non segnalò il suo trionfo che con atti di clemenza e di bontà.

Lo Sceriffo fu conservato nelle sue funzioni, e decorato colla sciarpa tricolore.

Furono presi tutti i mezzi di sicurezza, e si osservò rigorosamente l'esecuzione dell'ordine del 3 Messidoro.

Allorquando gli indizj permisero l'abboccamento cogli Arabi, Bonaparte ne diede l'ordine ai Capi, e fece con loro un accordo, il quale avrebbe forse assicurato la tranquillità dell'armata.

Ma si teme che le sentinelle avanzate, istruite troppo tardi delle convenzioni fatte coi detti Beduini, abbiano fatto fuoco sopra di essi quando si presentarono, e così sospeso l'effetto della preveggenza del Generale in capite.

Quel ch'è certo si è, che l'acquata fu interrotta dagli Arabi, che uccisero nove marinaj del Tonante il dì 3 Termidoro.

Lo stesso giorno, da trenta o trentacinque si presentarono in Alessandria, ma furono colti da un distaccamento di cavalleria, ed uccisi, eccettuatone uno che se ne fuggì ferito.

Dopo la presa d'Alessandria furono mandati distaccamenti ad occupare i posti circonvicini, specialmente Rosetta, che aprì le sue porte, e mandò all'incontro de' Francesi una deputazione collo stendardo tricolore.

Bonaparte, essendosi impossessato di tutti i luoghi all'intorno, mandò pel Nilo la sua armata verso il Cairo. Egli stesso vi andò per terra a prendere il comando delle colonne.

Fu attaccato il Cairo: il General di divisione Bon e il General di brigata Vial, alla testa delle colonne, si sono impadroniti di un posto, la presa del quale determinò la Città ad aprir le sue porte, e nel dì 5 Bonaparte vi fece il suo ingresso.

Nel dì 10 l'ammiraglio Brueys ha manifestato quest'avvenimento alla flotta con un proclama.

Bonaparte, Membro dell'Istituto nazionale, Generale in Capo.

Dal Quartier-generale a bordo dell'Oriente, il dì 4. Messidoro, l'anno sesto della Repubblica Francese una ed indivisibile.

Soldati, siete sul punto d'intraprendere una conquista, gli effetti della quale sulla civilizzazione e sul commercio del Mondo, sono incalcolabili.

Voi darete all'Inghilterra il colpo il più fatale, il più sensibile; e verrà tempo che le darete il colpo di morte.

Dovrem passare per luoghi assai disastrosi, dovrem dare molte battaglie; ma di tutte le nostre imprese avrem prospero successo: il destino è per noi.

I Bey, i Mammaluchi, i quali favoriscono esclusivamente il commercio inglese, i quali oppressero con aggravj i nostri negozianti, i quali tiranneggiano gli infelici abitanti del Nilo, alcuni giorni dopo il nostro arrivo non esisteranno più.

I Popoli co' quali viveremo, sono Maometani: il loro primo articolo di fede è questo: *Non v'è altro Dio, fuorchè Dio, e Maometto è suo Profeta*. Non li contraddite: diportatevi con essi come ci siamo diportati co' Giudei e cogl'Italiani: abbiate riguardo pe' loro Muftì e pe' loro Imani, come l'aveste pe' Rabbini e pe' Vescovi. Per le cerimonie che prescrive l'Alcorano, e per le Moschee, usate la stessa tolleranza che usaste pe' Conventi, per le Sinagoghe, per la Religione di Mosè e per quella di Gesù Cristo.

Le Legioni de' Romani proteggevano tutte le religioni. Quì troverete usi diversi da quei dell'Europa: bisogna che ve ne accostumiate.

I Popoli presso i quali ci porteremo, trattano le donne diversamente da quel che facciam noi: ma in tutti i paesi il violatore è un mostro.

Il saccheggio arricchisce un picciol numero d'uomini, e ci disonora; distrugge le nostre risorse, ci rende nemici i Popoli, ch'è nostro interesse di conservare amici.

La

La prima città che incontreremo, fu fabbricata da Alessandro. Ad ogni passo troveremo gran monumenti, degni di eccitare l' emulazione de' Francesi. Sottoscritto BONAPARTE.

Per ordine del Generale in Capo, *Il Generale di divisione, Capo dello Stato-Maggiore-Generale dell' Armata* ALESSANDRO BERTHIER.

In Alessandria, il dì 14. Messidoro anno 6. della Repubblica francese una ed indivisibile
(il dì del mese di Muharrem, l' anno dell' Egira 1213.)

E' gran tempo che i Bey che governano l' Egitto, insultano la Nazion Francese, ed opprimono con gli aggravj loro i Negozianti: l' ora del loro gastigo è giunta.

BONAPARTE, Membro dell' Istituto nazionale, Generale in capo.

E' gran tempo che questo pugno di schiavi, comprati nel Caucaso e nella Georgia, tiranneggia la più bella parte del Mondo: ma Iddio, da cui tutto dipende, ordinò che finisse il loro impero.

Popoli dell' Egitto, vi si dirà ch' io vengo per distruggere la vostra Religione: non lo credete. Rispondete ch'io vengo per restituirvi i vostri diritti, per punirne gli usurpatori; e ch' io rispetto, più che i Mammalucchi, Iddio, il suo Profeta Maometto, e l'Alcorano. Dite loro che tutti gli uomini sono uguali innanzi a Dio. La saggezza, i talenti, e le virtù solamente fanno la differenza tra loro.

Ora, qual saggezza, quali talenti, quali virtù distinguono i Mammalucchi, perch' essi godano esclusivamente tutto ciò che rende amabile e dolce la vita?

Evvi una bella terra? essa appartiene ai Mammalucchi. Evvi una bella schiava, un bel cavallo, una bella casa? tutto ciò appartiene ai Mammalucchi.

Se l' Egitto è da essi in affitto, mostrino pure il contratto che Dio fece in favor loro. Ma Iddio è giusto e misericordioso col Popolo.

Tutti gli Egiziani saranno chiamati ad occupare tutti gli impieghi. I più savj, i più istrutti, i più virtuosi governeranno; ed il Popolo sarà felice.

V'era qui altre volte gran città, gran canali, un gran commercio. Chi distrusse tutto? se non l' avarizia, le ingiustizie e la tirannia de' Mammalucchi.

Cadi, Scecicchi, Imani, Ciorbaggi, dite al Popolo, che noi siamo amici dei veri Munsulmani. Non siam forse noi che abbiam distrutto il Papa, il quale diceva doversi far la guerra contro i Munsulmani? Non siam noi che abbiamo distrutto i Cavalieri di Malta, perchè quelli insensati credevano che Iddio voleva ch'essi facessero la guerra ai Munsulmani? Non siam noi che fummo in tutti i secoli gli amici del Gran Signore (Iddio renda paghi i suoi desideri), e nemici de' suoi nemici? All' incontro i Mammalucchi non insorsero sempre contro l'autorità del Gran Signore, ch' essi non conoscevano ancora? Essi non sieguono che il lor capriccio.

Tre volte beati coloro che saranno con noi! Prospereranno nella loro fortuna e nel loro grado. Beati quei che saran neutrali, avranno il tempo da imparare a conoscerci, e si uniranno con noi. Ma guai, tre volte guai a coloro, che si armeranno in favor de' Mammalucchi, e combatteranno contro di noi! Non vi sarà speranza per essi: periranno.

ARTICOLO PRIMO.

Tutti i Villaggi situati in un raggio di tre leghe di spazio, per cui passerà l' armata, manderanno una deputazione per far conoscere al Generale comandante le truppe, che sono all' obbedienza, e prevenirlo d' avere inalberato il padiglione dell' armata (bianco, turchino e rosso).

II. Tutti i Villaggi che piglieran le armi contro l' Armata saran messi a fuoco.

III. Tutti i Villaggi che si saran sottoposti all'Armata, metteranno col padiglione del Gran Signore nostro amico, quello dell' armata.

IV. I Scenhi faranno apporre i sigilli sopra i beni, le case e le proprietà che appartengono ai Mammalucchi, e prenderan cura che niuna cosa ne sia trafugata.

V. I Scenhi, i Cadi e gli Imani continueranno le funzioni de' loro impieghi. Ogni abitante resterà a casa sua, e le preghiere si faranno come al solito. Ognuno ringrazierà Dio della distruzione dei Mammalucchi, e griderà: Gloria al Soldano, gloria all' Armata francese, sua amica: maledizione ai Mammalucchi, e felicità al Popolo dell' Egitto. Sott. BONAPARTE.

Per copia conforme = *Il Generale di Divisione Capo dello Stato-Maggiore Generale dell' Armata,* ALESSANDRO BERTHIER.

A bordo dell' Oriente il dì 10 Termidoro l' anno 6 della Repubblica Francese.

L' Ammiraglio Brueys Comandante delle forze navali della Repubblica nel Mediterraneo.

ALL' ARMATA NAVALE.

Evviva la Repubblica, o miei compagni! I nostri bravi fratelli d' armi s'impossessarono della città del Gran Cairo, capitale dell' Egitto, in difesa della quale i Bey avevano messe tutte le loro speranze e tutte le loro risorse. Diecimila Mammalucchi a cavallo attaccarono la nostra truppa impetuosamente, ma ne furono vigorosamente respinti; mille ne furono trucidati, assai più s' annegarono nel fiume, tutti gli altri presero la fuga sorpresi dalla maggior costernazione, e quasi tutti feriti; noi abbiam preso tutt' i loro bagagli, trecento cameli carichi, e più di trecento cavalli riccamente addobbati.

I Generali Bon e Vial, accompagnati dai bravi, presero la fortezza per assalto.

La Città del Gran Cairo, che contiene quattrocento mila abitanti, mandò deputati all' Armata. Il Generale Bonaparte vi entrò fra le acclamazioni di tutto il Popolo.

Questa città presa, ci assicura la conquista dell' Egitto, ed aggiugne una delle più belle palme ai trofei delle nostre vittorie.

Viva il Popolo Francese, viva la Repubblica! Sottoscritto: L' Ammiraglio BRUEYS.

Per copia conforme = *Il Conte' Ammiraglio* VILLENEUVE.

Per copia conforme = Il Generale di Brigata Capo dello Stato-Maggiore generale, L. G. SUCHET.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

La Delegazione per il Censo, al Cittadino Cancelliere

Il Direttorio Esecutivo con suo Concluso del giorno 28. Fruttidoro prossimo passato ha dichiarato a risoluzione del dubbio proposto da alcune Municipalità in

intorno alle Delegazioni, e Cancellieri Censuarj, di cui esse pretendevano cessate le incombenze ficcome devolute ai rispettivi loro Segretarj, che debbano tanto le une, quanto gli altri provvisoriamente continuare nell' esercizio di tutti i loro attributi in pendenza della nuova attivazione delle Municipalità Distrettuali.

Vi partecipo, Cittadino Cancelliere, questa superiore dichiarazione comunicatami dall' Ufficio Generale del Censo per vostra norma, e direzione.

Salute, e Fratellanza. Firm. Cusani Delegato — Sott. Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Proclama del Direttorio Esecutivo.

Informato il Direttorio Esecutivo, che alcuni dei Condannati, i quali all'epoca dell' ingresso dei Francesi nell' ex-Lombardia furono d' ordine del cessato Governo Austriaco tradotti dall' Ergastolo di Pizzighettone alla fortezza di Gratz, s' introducono nel Territorio della Repubblica Cisalpina sull' appoggio di un Decreto di grazia ottenuto dal suddetto Governo;

Considerando, che un tal decreto non può non esimerli dal restante della pena, a cui sono tenuti in forza dell' originaria loro Sentenza, e del debito contratto colla Nazione al soddisfacimento della pubblica vendetta;

Considerando, che può altronde meritare qualche riguardo la buona fede, in cui furono posti i suddetti Condannati di potere validamente gioire dell'ottenuta liberazione;

Considerando, che dalla Costituzione nel paragrafo 147. è specialmente incaricato il Direttorio Esecutivo di provvedere alla sicurezza esterna, ed interna della Repubblica;

Sentito in proposito il Ministro della Giustizia, e vista la decisione del Tribunale d'Appello, — Decreta.

I Condannati tradotti per ordine del cessato Governo Austriaco fuori dell' innaddietro Lombardia, e muniti di qualunque Carta di grazia, se dopo il lasso di una decade decorribile dalla pubblicazione del presente s' introdurranno nel Territorio della Repubblica, ed essendovi non ne sortiranno, saranno arrestati, e previo quanto d' ordine tradotti ai pubblici lavori per ivi scontare il rimanente della pena portata dall' originaria loro Sentenza.

E que' Condannati muniti della detta Carta di grazia, che o si trovano già restati, o s' introdurranno prima della scadenza della decade, verranno tradotti ai confini colla diffidazione, che rientrando nel Territorio della Repubblica, saranno sottoposti al compimento della loro condanna.

S' incarica il Ministro della Giustizia di far pubblicare il presente Proclama in tutti i Dipartimenti della Repubblica per la correlativa esecuzione.

Milano li 3. Complimentario anno VI. Repubblicano.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Adelasio — Lamberti — Luosi Direttori.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Arauco.

Armata d' Italia. — Quinta Divisione dell' inavanti Lombardia.

Programma per la Festa dell' Anniversario della fondazione della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

La solennità di questa Festa, che ricorda la giornata memorabile, ove i Rappresentanti del popolo Francese rovesciando il trono elevarono sulle sue ruine l' edifizio imperibile della Libertà, e proclamarono la Repubblica, sarà annunziata allo spuntar del giorno da una salva di dieci colpi di cannone.

A dieci ore del mattino cinque colpi di cannone annuncieranno l'istante, che la Repubblica fu proclamata dalla Convenzione Nazionale.

A dieci ore e mezza tre colpi di cannone daranno il segnale della Generale.

Alle undici ore un colpo di cannone, quello dell' Assemblea.

Alle undici e mezza un colpo di cannone, quello del rappello.

A mezzodì tutte le Truppe saranno riunite sulla spianata del Castello.

Ad un' ora esse si metteranno in marcia per rendersi al Campo di Marte coll' ordine seguente, cioè:

L' Artiglieria volante co' suoi pezzi.

Li Zappatori.

Il Distaccamento del terzo Reggimento d' Artiglieria a piedi.

La dodicesima mezza Brigata d' Infanteria leggiere.

La 33.ma mezza Brigata d' Infanteria di battaglia.

Un distaccamento di ciascuna Legione della Guardia Nazionale Cisalpina, che in Città prenderà la diritta, o fuori di Città la sinistra della Truppa di linea.

L' Artiglieria Cisalpina, e i Zappatori. — La seconda Legione Cisalpina.
Tre Compagnie de' Granatieri della quinta Legione Cisalpina.
Il Deposito de' Polonnesi. — La Gendarmeria Nazionale.
La prima Divisione di Cavalleria. — Il terzo Reggimento di Cavalleria.
L' undicesimo Reggimento di Cavalleria. — Gli Ufficri volontarj Cisalpini.
Il primo Reggimento de' Dragoni Cisalpini.

Le Truppe attraverseranno le Contrade del Broletto, del Cordusio, degli Orefici, de' Mercanti d' oro, la Piazza del Duomo, il Corso de' Servi, ed il Corso di Porta Orientale.

Arrivati al Campo di Marte, la Musica di tutti i Corpi si renderà alla finistra dell' Altare della Patria, i Militari destinati dai Comandanti dei Corpi per cantare degli Inni patriotici si renderanno alla diritta.

L' arrivo del Generale in Capo sarà annunciato da dieci colpi di cannone, e li tamburri batteranno al Campo. Subito dopo li Cantori comincieranno l' Inno. Andiamo figlj della Patria e la musica gli accompagnerà.

Un colpo di cannone annuncierà che il giuramento di fedeltà alla Repubblica, d' odio al realismo, ed alla tirannia si va a pronunciare; a questo segnale i Capi dei Corpi, e le Bandiere si renderanno davanti l' altare della Patria.

Dopo il discorso del Generale in Capo una salva d' Artiglieria annunzierà la prestazione del giuramento, la Musica suonerà in seguito l' aria ça-ira, ed i Cantori intuoneranno diversi Inni Patriotici.

Immediatamente dopo comincieranno le evoluzioni militari, i simulacri di guerra saranno eseguiti, le Truppe riprenderanno in seguito la loro prima posizione.

Seguiranno allora le Corse a cavallo, ed a piedi, dopo le quali si tirerà a segno; de' Premj saranno distribuiti ai Vincitori, cioè:

Per la Corsa a Cavallo. Un bel Cavallo.
Per la Corsa a piedi. Una bella Sciabla.
Per il Segno. Un Fucile a due colpi.

Sarà aperto allo Stato Maggiore della Divisione Francese dell' innanzi Lombardia un Registro a tre colonne, dove saranno iscritti li Nomi de' Militari, che desidereranno correre a cavallo, o a piedi, o a tirare a segno; questo Registro sarà chiuso il giorno della Festa un' ora avanti il segnale della Generale; quelli che dovranno correre, o tirare, notati sul precitato Registro, saranno i soli che potranno pretendere il premio, il numero di quelli, che devono tirare al segno, non potrà eccedere al cento.

Tre Ufficiali Superiori destinati dal Capo dello Stato Maggiore Generale daranno il segnale della partenza per le Corse, e sul loro rapporto il Generale in capo distribuirà i premj. La Truppa sfilerà in seguito davanti a lui, e rientrerà in Città.

La Truppa riceverà nel giorno della Festa doppia paga; doppia razione di viveri, e d'acquavita.

Una delle cose, che ordinariamente turbano le Feste pubbliche è la grande quantità delle persone a cavallo che non appartengono punto allo Stato Maggiore, nè ad alcun Corpo di cavalleria, in conseguenza tutti gli Officiali Francesi o Cisalpini [non iscritti per correre] che non apparterranno ad un Corpo di cavalleria, o che non saranno punto attaccati allo Stato Maggiore, e tutti gli altri particolari che si presenteranno a cavallo per entrare al Campo di Marte, o sul terreno destinato alla corsa a cavallo, non saranno admessi. La medesima disposizione sarà egualmente seguita per riguardo alle Vetture.

Milano il terzo giorno complementario anno VI. Repubblicano.

Coll' Approvazione del Generale in Capo, il Generale Comandante la Divisione dell' innanzi Lombardia Firm. Fiorella.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 4. Complementario anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE. La Delegazione del Censo, al Cittadino Cancelliere ...

In aggiunta alla Circolare 24. Fruttidoro prossimo passato n. 5778. ed a schiarimento di quanto è stato colla medesima prescritto vi prevengo che il prodotto della metà tassa personale secondo venne dichiarato dal Ministro di Finanza Generale con Decreto 30. Fruttidoro prossimo passato n. 26700. è erogabile nelle spese locali, e in conseguenza che l' esazione non deve aver luogo se non nel caso che non bastino per esse gli altri redditi comunitativi, e se non proporzionatamente a' bisogni, ritenuto però sempre che la sovrimposta dei den. 4. permessa dalla Legge 29. Messidoro prossimo passato soppliste solamente quando siano esauriti i fondi delle rendite comunali, e della metà della tassa personale.

Salute e Fratellanza. *Firm. Cusani Delegato — Sott. Zappii'*

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Legge del giorno 4. Complementario anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio degli Anziani ha riconosciuta l' urgenza della Risoluzione seguente.
Il Consiglio de' Juniori nella Seduta del giorno 2. Complementario anno VI. Repubblicano.

Considerando, che quanto le circostanze straordinarie del Governo possono giustificare una straordinaria misura di giudizj, altrettanto la giustizia ordinaria, e generale vuole, che si accordi un Giudizio di Revisione di tali giudizj straordinarj.
Considerando, che è urgente l'applicare questa massima ai giudizj pronunziati dalle cessate Commissioni d'alta Polizia, atteso specialmente i reclami già avanzati da diversi condannati dalle Commissioni medesime, come propone il Direttorio con suo Messaggio del giorno 26. Fruttidoro anno VI.:
Riconosciuta l'urgenza sull'esposto motivo, risolve:
I. E' accordata la revisione de' giudizj pronunziati dalle cessate Commissioni d'Alta Polizia, sopra ricorso di qualunque interessato ne' giudizj medesimi.
II. I ricorsi si portano al Tribunale di Cassazione residente in Milano, il quale è autorizzato alla conferma, alla revoca, o alla riforma de' giudizj predetti sopra i processi costrutti dalle Commissioni d'Alta Polizia.
III. Il Tribunale di Cassazione annulla pure i giudizj delle Commissioni suddette pronunziati sulle procedure, nelle quali le forme sono state violate, e rimette in questo caso la causa al Tribunale competente per la formazione d'un nuovo Processo nelle forme ordinarie, e della relativa sentenza, contro la quale potrà aver luogo il ricorso per revisione al Tribunale di Cassazione.
IV. I ricorsi al Tribunale di Cassazione contro i giudizj pronunziati dalle Commissioni d'Alta Polizia sono ammissibili soltanto per il decorso di due mesi dalla pubblicazione della presente.
V. All' epoca dell' attivamento del Potere Giudiziario Costituzionale il Giudizio di revisione delle sentenze suddette sulle quali il Tribunale di Cassazione non abbia pronunziato, si porterà alla cognizione de' rispettivi Tribunali Dipartimentali.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Scarabelli Presidente — Bovara — Carbonesi Segretarj.
Seduta del giorno 3. Complementario suddetto. — Il Consiglio approva.
Strigelli Presidente — Ongaroni — Maestri Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge sovrespressa sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 3. Complementario anno VI. Repubb.
Firm. Adelasio Presidente — Sott. Arauco Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Pancaldi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Atto Legislativo del giorno 4. Complementario anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio degli Anziani ha riconosciuto l' urgenza della Risoluzione seguente.
Il Consiglio de' Juniori nella Seduta del giorno 4. Complementario anno VI. Repubblicano.

Considerando, che è urgente il prescrivere il metodo, col quale devenire per la prima volta alla nomina dell'Accusator Pubblico, e del Cancelliere presso i Tribunali Criminali, onde non ritardare l'attivazione del Potere Giudiziario Costituzionale, come propone il Direttorio con suo Messaggio del giorno 2. Complementario;
Riconosciuta l'urgenza sull'esposto motivo, risolve:
Il Direttorio Esecutivo è autorizzato ad eleggere per la prima volta l' Accusator Pubblico, ed il Cancelliere presso ciascun Tribunale Criminale, sopra lista doppia, che dovrà essergli presentata dal Tribunale di Cassazione.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Scarabelli Presidente — Bovara — Carbonesi Segretarj.
Seduta del giorno 4. Complementario suddetto.
Il Consiglio Approva.
Strigelli Presidente — Ongaroni — Maestri Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Li 4. Complementario Anno VI. Repubblicano.
Firm. Adelasio Presidente — Sott. Arauco Segretario Generale.
Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Pancaldi Ministro della Giustizia.
Bellerio Segretario.

In.

Digitized by Google

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

LEGGE del giorno 5. Complementario anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio degli Anziani ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente.

Il Consiglio de' Juniori nella Seduta del giorno 4. Complementario anno VI. Repubblicano.

Considerando, che sarebbe contrario all' umanità, e alla giustizia l'applicazione delle pene inflitte dalla Legge a qualunque delitto, se la stessa Legge non determinasse, quando si deve reputare consumato il delitto;

Considerando, che nel Codice Militare provvisorio de' 24. Vendemmiale anno VI. non è limitato il tempo di assenza arbitraria dal corpo, per cui si possa giudicare Disertore un Soldato di Truppa assoldata, e che frequenti sono le diserzioni, e poca la cura delle Autorità Costituite per arrestarne i rei;

Considerando, ch' è urgente il porre riparo ad un tanto disordine, come propone il Direttorio con suo Messaggio del giorno 28. Fruttidoro anno VI.

Riconosciuta l'urgenza sull' esposto motivo, risolve:

I. E' dichiarato Disertore qualunque Soldato, che manca a tre appelli consecutivi, o che assente con congedo, ritarda il suo ritorno più di ore ventiquattro del tempo prescritto, quando non sia legittimamente giustificato il ritardo.

II. Qualunque Cittadino arresterà un Disertore, avrà dalla Nazione il premio di scudi sei, e di tre chi ne procurerà l' arresto.

III. Chiunque sarà convinto di aver favorita la diserzione, o tenuto celato un Disertore, sarà punito con due anni di stretto carcere, e se il Disertore avrà seco armi, o bagagli, con due anni di ferri, come al Codice Militare provvisorio titolo II. art. VII.

IV. Tutte le Autorità Costituite, che hanno parte nella polizia amministrativa, o giudiziaria, sono tenute a procurare l' arresto dei Disertori.

V. Quelle Autorità Costituite, che saranno convinte d' aver trascurato l' esecuzione dell' articolo precedente, saranno destituite, e tenute alla rifusione de' danni a favore della Nazione.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Scarabelli Presidente — Carboneſi — Bovara Segretarj.

Seduta del giorno 5. Complementario suddetto. — Il Consiglio approva.

Strigelli Presidente — Ongaroni — Maestri Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge sovraespressa sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Li 5. Complementario anno VI. Repubblicano.

Firmat. Adelasio Presidente — Sott. Arauco Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Pancaldi Ministro della Giustizia.

— Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Legge del giorno 5. Complementario anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio degli Anziani ha riconosciuto l'urgenza della Risoluzione seguente:

Il Consiglio de' Juniori nella Seduta del giorno 4. Complementario anno VI. Repubblicano.

Considerando, che sono cessate le particolari circostanze, per cui la Legge 4. Ventoso ha stabilito, che le Sentenze di morte portate contro i pubblici Aggressori fossero eseguite nel luogo del commesso delitto;

Considerando, ch' è urgente il sollevare la Nazione dalla spesa sovverchiamente gravosa portata dalla suddetta determinazione, e il non ritardare il corso pronto, e regolare della Giustizia, come propone il Direttorio con suo Messaggio de' 24. Fruttidoro anno VI.

Riconosciuta l' urgenza sull' esposto motivo, risolve:

Resta abrogata l'articolo secondo della Legge 4. Prairial, e le Sentenze di morte contro i pubblici Aggressori saranno d' ora in avanti eseguite nei Comuni, dove i Giudici hanno pronunciata la Sentenza.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Scarabelli Presidente — Carboneſi — Bovara Segretarj.

Seduta del giorno 5. Complementario suddetto — Il Consiglio Approva.

Strigelli Presidente — Ongaroni Segretario — Maestri Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge sovraespressa sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Li 5. Complementario Anno VI. Repubb.

Firmat. Adelasio Presidente — Sott. Arauco Segretario Generale.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Pancaldi Ministro della Giustizia.

Bellerio Segretario.

Digitized by Google

TARIFFA

Dei Dazj di entrata, uscita e transito, diritti d' Acqua, Fondi di Nave, e della deduzione delle Tare Legali per la Repubblica Cisalpina a peso, misura e moneta Milanese

A

	Entrata lir. fs. d	*Uscita* lir. fs. d.
Aceto per quintale	lir. — 2 —	— 1 —
Acquavite greggie, per quintale	„ 20 — —	1 —
Detta dolcificata, raffinata, e ridotta in liquore, per quintale	„ 24 —	1 10 —
Aglio, per quintale	„ — 16 —	— 2 —
Agnelli, per uno	„ —	— 1 —
Agremani di tutta seta, o seta con oro od argento, o misti d' altre materie, per libbra	„ 12 —	— 2 —
Agrumi, per quintale	„ 2 —	— 3 —
Aguggeria di tutta seta, o mista di seta con filosello, per libbra	„ 6 —	— 2 6
Se con oro o argento, vedi Agremani.		
Aguggeria di tutto filosello, per libbra	„ 2 10 —	— 1 —
Aguggeria di bambagia, pelo, stame, lana, refe, filo, e simili, per libbra	„ 1 15 —	— 9
Detta mista con seta, per libbra	„ 2 10 —	— 1 —
Alabastro greggio, per quintale	„ 1 —	2 —
Alabastro lavorato, per libbra	„ 1 15 —	— 3
Ambra greggia, per quintale	„ 3 —	1 —
Ambra lavorata, per libbra	„ — 9 —	— 6
Archibugi guarniti, e marcati con oro, ed argento, per uno, e pistole, per pajo	„ 6 —	— 2 —
Detti guarniti in qualunque altro modo, per uno	„ 3 —	— 1 —
Arelle, ossia tavoli de' bacchi, per dozzina	„ — 16 —	— 1 —
Arena, sassi, e qualunque terra vetrificabile, o atta per far majolica non descritta, per quintale	„ — 1 —	— 10 —
Argentachè, e suoi lavori, per libbra	„ 1 10 —	— 2 —
Argento, ed oro fino, filato, o tilato, ed in lama, trematole, lavorato in galloni, pizzi, bindelli, bottoni, ed altri lavori simili, anche con brilli, per libbra	„ 8 —	— 3 —
Argento in opera d' orefice, anche con oro, all' oncia	„ 1 —	— 3
Argento, ed oro fallo, filato, o tilato, ed in gargantiglia, lama, stellette, e vermiglio, ed in manifattura, cioè drappi di filo, ed oro, tocca d' oro, o d' argento, bindelli, pizzi, bottoni, e simili, per libbra	„ 2 —	— 6
Argento battuto, vedi fogliette.		
Argento in massa o verghe, alla libbra	„ —	10 —
Asini, per uno	„ 1 — —	3 —
Astucci, tabacchiere, e simili d' oro, o d' argento masticcio tanto semplici, quanto con ornamenti, rapporti, od altri lavori di qualunque materia, come oro ed argento masticcio lavorato in opere d'orefici.		
Astucci, e tabacchiere, e simili di pietre fine, di cristallo di rocca, di porcellana, di smalto, d'avorio, di madreperla, di tartaruga, e di carta pista fina, semplici, o montati con qualunque materia, anche con oro, ed argento, per libbra	„ 12 —	— 5 3
Detti con oro solamente, vedi oro in astucci.		
Detti di qualunque metallo, per libbra	„ 5 —	— 5 —
Detti di carta pista ordinaria, corno, legno, osso, corame, ed altra materia non nominata, per oncia	„ — 5 —	— 3
Avorio greggio, per quintale	„ — 10 —	2 10 —
Avorio smaltato in opere abbozzate, o finite, per libbra	„ 1 10 —	— 2 —
Acciajo, vedi l' articolo Ferri.		

B

Bacchette per far cavagni e di cornale, per quintale	„ — 15 —	— 5 —
Dette per archibugio, o consimili, ed anche di fuzzino per quintale	„ 1 —	1 —
Bajonette come coltelli secondo la loro rispettiva qualità.		
Bambagia in lana, e in falda; per quintale	„ 1 —	3 —
Bambagia filata bianca, per quintale	„ 5 —	1 10 —
Bambagia filata, e tinta dall' arte, per quintale	„ 7 —	1 —

Digitized by Google

B

	Entrata lir.	fs.	d.	Uscita lir.	fs.	d.
Basti, per uno	„ 2	—		—	3	—
Bastoni di canna d' india guarniti in qualunque modo, per uno	„ 3	—		—	3	—
Bastoni di canna d' india non guarniti, per uno	„ 1	—		—	3	—
Berrette aguggiate, come aguggeria.						
Berrette, cappelli d' ogni drappo di seta, e simili opere anche miste; come drappi di seta secondo la loro rispettiva qualità.						
Bilancini da monete, per uno	„ 4	—		—	1	—
Detti con assortimento di peso, per uno	„ 6	—		—	1	—
Bindelli, cordoni, bottoni, e lavori simili di tutta seta, per libbra	„ 3	—		—	—	6
Bindelli di filosello, per libbra	„ 2	10	—	—	—	3
Bindelli, cordoni, bottoni, e lavori simili di seta e filosello con oro, o argento fino per libbra	„ 6	—		—	2	6
Bindelli, cordoni, bottoni, e lavori simili di bambagia, pelo, stame, lana, refe, filo, o misti anche con seta, per libbra	„ 1	10	—	—	1	—
Birra, e sidro per quintale	„ 20	—		1	—	
Boffetti, ossia soffietti ordinarj, per uno	„ —	10	—	—	—	3
Detti guarniti di metallo, per uno	„ 1	10	—	—	—	3
Bombasine, fustagni, oggiolate, tertiis dobletti, ed altri tessuti consimili ordinarj di bambagia, o bambagia e filo di qualsivoglia altezza, per pezza di braccia trenta	„ 3	10	—	—	2	6
Borra, ossia pelo di bue, e di porco, e simile per quintale	„ —	1	—	—	15	—
Borleria, come aguggeria secondo la rispettiva qualità.						
Bottoni di seta filosello, pelo, rete, come Bindelli secondo la rispettiva qualità.						
Bottoni d' argento, o oro, di tilato, filato e lama fini, come argento ed oro lavorato in gallioni.						
Bottoni di madreperla, d' avorio, princisbek ed altri metalli, anche con oro ed argento dorati con pietre false, per libbra	„ 6	—		—	2	6
Bottoni di semplice metallo d' ogni sorte, anche verniciato, eccettuato l' oro e l' argento con anima o senza, per libbra	„ 2	—		—	—	6
Detti d' oro, o d' argento massiccio, come oro o argento, in opera d' orefice.						
Bovi, e manzi, per uno	„ 1	—		20	—	
Brilli sciolti, come cristalli di rocca lavorati.						
Brilli legati in argento, come argento lavorato in opera d' orefice.						
Bronzo in pezzi, o rotto, per quintale	„ 1	—		3	—	
Bronzo lavorato in campane, per quintale	„ 45	—		1	—	
Bronzo lavorato in opere dorate, o argentate, ed in opere semplici, o verniciate, per libbra	„ —	8	—	—	1	—
Budrie, e balmaroli slegati, per cento	„ 2	—		—	1	—
Budelli secchi, o salati, per quintale	„ 1	10	—	—	2	—
Butirro, per quintale	„ —	10	—	10	—	

C

Caggio, per quintale	„ 3	—		—	10	—
Calcina, per carro	„ —	5	—	3	—	
Calzette, come aguggerie alle loro rispettive qualità.						
Cammei, e corniole, come pietre fine o false secondo la loro rispettiva qualità.						
Candele di sevo, per quintale	„ 3	—		2	—	
Canepa in etba, per quintale	„ —	1	—	4	—	
Detta macerata, e battuta, per quintale	„ —	2	—	1	—	
Detta spinata e battuta, per quintale	„ —	6	—	—	15	—
Detta filata greggia, per quintale	„ 2	—		—	12	—
Detta filata, infondata, e candida, per quintale	„ 8	—		—	10	—
Detta filata, e tinta, per quintale	„ 12	—		—	7	6
Canestri, corbe, e simili, per quintale	„ 3	—		—	2	—
Canne lavorate da lizzi, rocche ed altre simili manifatture, per quintale	„ 2	—		—	4	—
Canne in sorte per far pettini, spolle ed arelle, per quintale	„ 1	10	—	4	—	
Cannocchiali, ed altri strumenti ottici, come astucci secondo la loro rispettiva qualità.						
Capelli umani, per libbra	„ 2	—		—	6	—
Detti lavorati, come parrucche.						
Capperi di qualunque qualità, per quintale	„ 4	—		—	5	—
Cappelli di tutta seta, o coperti di seta, come drappo di seta.						
Detti di tela cerata per dozzina	„ 12	—		—	15	—

Cap-

Digitized by Google

	Entrata lir. is. d.	Uscita lir. is. d.
Cappelli di paglia grossa, o di legno, per dozzina	„ 3 —	— 3 —
Cappelli di paglia fini, o mezzo fini tanto colorati, o verniciati, quanto fogli, per dozzina	„ 6 —	— 3 —
Capre, per una	„ — 1 —	— 10 —
Caratteri di stampa usati, per quintale	„ 1 10 —	3 —
Caratteri di stampa nuovi, per quintale	„ 6 —	— 10 —
Carbone, per quintale	„ — 1 —	1 10 —
Carne fresca, per quintale	„ 3 —	3 —
Carne salata, fumata, insaccata di qualunque specie, per quintale	„ 6 —	1 —
Carri nuovi, per uno	„ 3 —	— 5 —
Detti ferrati, per uno	„ 12 —	1 —
Carrozze da quattro con oro, o argento, per una	„100 —	1 —
Dette senza oro, o argento, per una	„ 90 —	1 —
Carrozzini, carrettini, birbini, sedie, portantine, lettighe con oro o argento, per una	„ 80 —	1 —
Detti senza oro, o argento, per uno	„ 60 —	— 15 —
Detti senza carro, pagano la metà.		
Carri senza scocche la metà.		
Le ruote separate un ottavo l' una, se ferrate semplicemente in legno senza ferro, o altri metalli, come ruote da carro.		
Carte ordinarie di qualunque qualità non da scrivere, o stampate, cioè stamegne, strazze, alcinganti, e cartoni, per quintale	„ 10 —	— 10 —
Carte fine da scrivere, o stampate, per quintale	„ 22 —	— 10 —
Carte colorate, dorate, fiorate, marmorate, pecore, rigate, incise in qualunque rappresentazione, anche colorate, carte velutate, ed in qualunque altra forma stampate a colori ad uso di tapezzerie, o per qualunque altro uso, per quintale	„ 30 —	— 10 —
Carte, e carte pecore miniate, o interamente disegnate, o dipinte a pennello comprese le carte della china per libbra	„ — 15 —	— 3
Carte da giuoco di qualunque qualità, per quintale	„100 —	— 10 —
Castagne di qualunque sorta, per quintale	„ 1 —	1 —
Catenelle, chiavi, ed altri lavori d' orologio d' oro, o d' argento, anche con pietre d' ogni sorta, come oro, o argento, in opera d' orefice.		
Dette d' acciajo, o di altro semplice metallo, escluso l' oro, e l' argento, per libbra	„ 4 —	— 3 —
Dette con rapporti d' oro, argento, smalto, miniature camei, e pietre, ovvero dorate, o inargentate, per libbra	„ 8 —	— 3 —
Cavalli, per uno	„ 2 —	6 —
Celoni di seta, come tapeti.		
Ceneri comuni, o cenere ricotta, per quintale	„ —	2 —
Centara da cavallo, come cordaria.		
Cervellato, come carne salata.		
Cipolle, per quintale	„ 1 —	— 4 —
Code da prato, per quintale	„ 4 —	— 4 —
Dette da rasoi, per libbra	„ — 2 —	— 2 —
Coltelli, e simili con lama d' oro, o d' argento massiccio, o lama di ferro con manico fatto o coperto d' oro, o d' argento massiccio, ancorche unito ad altra materia qualunque come oro, od argento massiccio in opera d' orefice.		
Coltelli fini, e mezzo fini e simili a lama di ferro, con manico d' avorio, madreperla, tartaruga, porcellana, e qualunque altra materia non nominata, tanto semplici, quanto montati, o ornati in qualunque modo, escluso l' oro, e l' argento massiccio, per libbra	„ 2 10 —	— 6
Detti se ornati con argento, per libbra	„ 3 —	— 1 —
Detti, se ornati con oro, per libbra	„ 4 10 —	— 1 —
Detti, e simili a lama di ferro con manico di legno, corno, osso, o qualunque metallo montati ed ornati in qualunque materia, escluso l' oro e l' argento, per libbra	„ 1 10 —	— 6
Detti se ornati con argento, per libbra	„ 3 —	— 6
Detti se ornati con oro, per libbra	„ 4 10 —	— 6
Conchiglia, per quintale	„ 1 10 —	— 1 3
Coperte di bambagia, o filo, per libbra	„ — 10 —	— 6
Coperte di seta, filosello, o tela come alli rispettivi loro tessuti.		

Coppi

Digitized by Google

C	Entrata lir.	fs.	d.	Uscita lir.	fs.	d.
Coppi, e pietre cotte, per carro	»	—	5	—	15	—
Coralli greggi, per libbra	»	—	3	1	4	—
Detti lavorati per libbra	»	3	—	—	4	—
Cordaria groſſa per quintale	»	6	—	—	1	—
Detta minuta ſtraforzino, centaria, e ſimili, per quintale	»	6	—	—	10	—
Cordo di budella, per libbra	»	1	—	—	1	—
Dette coperte di metallo per libbra	»	2	—	—	1	—
Cordoni di ſeta, ed altri filati come bindelli ſecondo le loro riſpettive qualità.						
Corna, oſſa, ed unghie di bue, e di altri animali, eſcluſo il corno di cervo, per quintale	»	—	—	2	10	—
Corichi da donna, come girelli.						
Corteccia, oſſia cruſca di riſo per quintale	»	—	3	—	15	—
Creſpini con manico d' avorio, tartaruga di noce d' india, ed altri legni fini, per uno	»	1	—	—	1	—
Creſpini con manico come ſopra con ornamenti d' oro, o argento, di madreperla, anche con manico di ſola madreperla, per uno	»	2	—	—	5	—
Creſpini ordinarj con manico di legno, o d' oſſo, per dozzina	»	2	—	—	5	—
Cribbi grandi, per uno	»	1	—	—	5	—
Cribbi piccoli, per uno	»	—	15	—	2	6
Crini, per quintale	»	—	26	2	—	—
Suoi lavori non nominati a parte, per quintale	»	4	—	—	5	—
Criſtalli greggi di rocca, per quintale	»	3	—	5	—	—
Criſtalli di rocca lavorati in qualunque opera eſcluſi li nominati a parte, per libbra	»	2	4	—	2	—
Criſtalli lavorati in lampedarj per ogni lume, oſſia braccio	»	3	10	—	3	—
Criſtalli in luce da ſpecchio con foglia in larghezza dalle oncie otto ſino a qualunque maggiore miſura, ed anche con cornici, eſcluſe quelle di lama d' oro, o argento maſſiccio, che pagheranno in ragione del riſpettivo metallo, per quintale	»	60	—	1	—	—
Detti ſenza foglia, per quintale	»	40	—	3	—	—
Criſtalli, e vetri fini all' uſo di Boemia, Venezia, Inghilterra, e ſimili da uteſigli domeſtici, e da parterre di qualunque ſorta anche colorati, indorati, inargentati, per quintale	»	40	—	—	10	—
Criſtalli in luci da ſpecchio con foglia, minore d' oncie otto, ed anche con cornici d' ogni ſorta, eſcluſe quelle di lattra d' oro, o d' argento, che pagheranno come ſopra, per quintale	»	30	—	2	—	—
Detti ſenza foglia, per quintale	»	15	—	1	10	—
Criſtallo rotto, per quintale	»	—	3	—	6	—
Crucciuoli di terra, per quintale	»	—	5	—	15	—
Cruſca, per quintale	»	—	2	—	15	2
Cuffie di ſeta, come agramani di ſeta.						
D						
Drogherie, Tintorie, Spezierie, e ſuoi uniti.						
Acque minerali d' ogni qualità, per quintale	»	—	10	—	—	—
Acque ſtillate ſenza acquavite, come di cedro, di roſa, e di qualunque altra erba, fiore, e frutto, per quintale	»	24	—	—	1	—
Acque ſpiritoſe, oſſia ſtillate con acquavite di qualunque erba, fiore e frutto, come acqua della regina, di levanda e ſimili, per quint.	»	32	—	1	—	—
Acqua forte, per quintale	»	8	—	1	—	—
Acqua raggia, per quintale	»	4	—	1	—	—
Agarico, per quintale	»	6	—	—	10	—
Agro di cedro, come giulebbi						
Aloè di qualunque ſpecie, per quintale	»	12	—	—	10	—
Allume di feccia, per quintale	»	—	3	—	26	
Allume di piuma, per quintale	»	6	—	—	10	—
Allume di rocca, per quintale	»	2	—	—	5	—
Allume di rocca abbrucciato, per quintale	»	5	—	—	5	—
Ambra griggia, e nera, per libbra	»	25	—	—	15	—
Amito, per quintale	»	9	—	—	10	—
Anici in grana, e ſtellati, per quintale	»	10	—	—	6	—
Antimonio, per quintale	»	4	—	1	—	—
Arena per orefice, per quintale	»	—	10	2	—	—
Argento vivo, per quintale	»	1	—	—	5	—

Digitized by Google

	Entrata lir. fs. d.	Uscita lir. fs. d.
Armandole senza guscio, per quintale	„ 6 —	— 10 —
Armandole con guscio, per quintale	„ 3 —	— 5 —
Armelle, e semi medicinali di qualunque qualità non nominata, per quint.	„ 6 —	— 5 —
Arsenico per quintale	„ 6 —	— 10 —
Assafetida, per quintale	„ 10 —	— 10 —
Azzurro fino, per quintale	„ 30 —	— 10 —
Azzurro del grosso, per quintale	„ 10 —	— 5 —
Baliami semplici, per libbra	„ — 10 —	— — 6
Detti compositi, per libbra	„ 1 —	— — 6
Bedelio, per quintale	„ 10 —	— 10 —
Beletto in polvere, e carmino, per libbra	„ 6 —	— 1 —
Beletto in tazzini, compresa la tara, per libbra	„ 3 —	— 6 3
Belzoino, per quintale	„ 30 —	— 10 —
Bezoar ossia, belzoar per libbra	„ — 15 —	— — 6
Biacca, per quintale	„ 10 —	1 —
Bianchetto di sartore, per quintale	„ 1 —	— 5 —
Bitume giudaico, per quintale	„ 10 —	— 10 —
Bitume di qualunque altra specie non nominata, per quintale	„ 3 —	— 7 6
Boli, terre, pietre, e qualunque altra materia minerale non nominata per uso delle arti, e della medicina, per quintale	„ 2 —	1 —
Borace, per quintale	„ 10 —	1 —
Brasile, e verzino, d' ogni sorta, per quintale	„ 2 —	— 6 —
Cacaco per quintale	„ 30 —	— 10 —
Caffe, per quintale	„ 30 —	— 10 —
Campeggio, ed altri legni da tinta non nominati per quintale	„ 1 10	— 7 6
Canfora, per libbra	„ — 10 —	— — 6
Canella, per libbra	„ — 15 —	— 2 6
Cantarelli, ossia cantarides, per libbra	„ — 6 —	— — 6
Caranvà, per quintale	„ 15 —	— 10 —
Cardamomo, o gardamomo, per quintale	„ 12 —	— 10 —
Carminio, per libbra	„ 6 —	— 1 —
Carvino, per quintale	„ 1 —	— 5 —
Calcarigliа, per quintale	„ 20 —	— 10 —
Cassia fistola, per quintale	„ 20 —	— 10 —
Cassia in canna, per quintale	„ 6 10 —	— 2 6
Detta lignea, per quintale	„ 12 —	1 4 —
Castoreo, per quintale	„ 15 —	1 4 —
Catrame, per quintale	„ — 10 —	— 2 6
Cera greggia, rotta, e vergine, per quintale	„ 2 —	25 —
Cera lavorata in qualunque sorta, o informelle e purgata, per quintale	„ 30 —	1 4 —
Cera di Spagna d' ogni qualità, per libbra	„ 2 —	— — 3
Cerotti, ed unguenti d' ogni sorta non nominati per libbra	„ 1 10	— — 6
China, per quintale	„ 20 —	— 7 6
Cinabro, per quintale	„ 20 —	1 —
Cioccolata, per libbra	„ 4 —	— — 3
Cocciniglia, per quintale	„ 5 —	2 10 —
Colla di pesce, per quintale	„ 10 —	1 —
Colla di qualunque altra specie non nominata, per quintale	„ 4 —	— 7 6
Colori d' ogni sorta, eccettuati li descritti a parte, per quintale	„ 6 —	— 7 6
Confezioni, e lattuarj, come alkermes, jacintina, triacca ed altri simili, per libbra	„ 2 10 —	— 2 6
Contrajerva, per libbra	„ — 10 —	— 2 6
Coralli rotti, per quintale	„ 5 —	15 —
Corni di cervo, per quintale	„ 2 —	— 7 6
Detti abbrucciati in rasura, per quintale	„ 12 10 —	— 5 —
Cremefile, per quintale	„ 6 —	— 5 —
Cremortartaro purgato, per quintale	„ 10 —	— 3 —
Cremortartaro non purgato, come allume di feccia.		
Cuperosa, per quintale	„ 10 —	1 10 —
Curcuma, per quintale	„ 1 —	— 5 —
Datteri, per quintale	„ 9 —	— 5 —
Draganti, per quintale	„ 9 —	— 3 9
Elemi, per quintale	„ 12 —	— 10 —
Endaco di ogni sorta, per quintale	„ — 10 —	— 7 6

Digitized by Google

	Entrata lir. ſs. d.	Uſcita lir. ſs. d.
Erba thè, eccettuata quella di montagna, per libbra	„ — 10 -	— — 6
Erbe, e foglie medicinali non deſcritte per libbra	„ — — 6	— 5 -
Erbe da tingere, come donina, ghiringeſſa, manuella, oricella, raſpa e ſimili, per quintale	„ — 3 -	— 10 -
Eſſenze, come olj eſſenziali.		
Fiori medicinali, eccettuati li deſcritti a parte, per libbra	„ — 5 -	— — 6
Folicoli di ſenna, per libbra	„ — 10 -	— — 6
Frutti, e ſemi medicinali, eccettuati li deſcritti a parte, per libbra	„ — 5 -	— — 6
Fumo di raſa, per quintale	„ 4 —	— 10 -
Fungo di Malta, per quintale	„ 30 —	— 10 -
Gala d' iſtria, galletto, e gallone di levante ed altri da macinare, o macinati, per quintale	„ 1 —	— 12 6
Giulebbi, frutti, canditi, o ingiulebbati, o con acquavita, confetti, conſerve, ſiroppi, e qualunque altra compoſizione ſimile con zucchero e miele, per libbra	„ 1 —	— — 6
Garofani, o fuſti di garofani tanto interi, quanto in polvere per lib.	„ — 10 -	— 7 6
Giallo ſanto, per quintale	„ 2 —	— 7 6
Gomma arabica, per libbra	„ — — 6	— — 6
Gomme, reſine, ſughi, ed altri ſimili, eccettuati li deſcritti a parte, per quintale	„ 8 —	— 5 -
Grana kermes, per libbra	„ — 5 -	— — 3
Grana fina per tingere, come cocciniglia.		
Gualdo, ſcuma, e fiore di gualdo, per quintale	„ 4 —	1 —
Incenſo, per quintale	„ 30 —	— 10 -
Ipecacuana, per libbra	„ — 10 -	— — 6
Lacca di qualunque qualità, per quintale	„ 8 —	1 —
Lapis amatidis nero, e di qualunque qualità, per quintale	„ 20 —	— 10 -
Lapis montato con legno, per quintale	„ 30 —	— 2 6
Lattuarj, come confezione.		
Laudano, per libbra	„ — 10 -	— — 6
Legno ſanto, per quintale	„ 6 —	— 10 -
Legno, e ſcorze di legno medicinali non nominati, per quintale	„ 6 —	— 10 -
Litargirio, per quintale	„ 4 —	1 —
Maceaſeppo, per quintale	„ 12 —	— 10 -
Macis, per libbra	„ 1 —	— 2 6
Manganeſe, per quintale	„ — 10 -	1 10 -
Manna, per libbra	„ — 5 -	— — 6
Materie animali ad uſo di medicina non deſcritte per quintale	„ 12 —	1 10 -
Maſtice, per quintale	„ 12 —	1 10 -
Melazzo, per quintale	„ 10 —	1 10 -
Melaghetta, per quintale	„ 12 —	1 10 -
Miele greggio con cera, oſſia paſtume d' api per quintale	„ 2 —	25 —
Miele purgato, per quintale	„ 5 —	1 4 -
Miele roſato, o altrimenti medicato, per libbra	„ — 10 -	— — 6
Minio, per quintale	„ 20 —	— — 6
Mirra, per quintale	„ 15 —	— — 6
Molatico, per quintale	„ — 1 -	— — 6
Moma di coralli, e di perle, per libbra	„ — 5 -	— — 6
Mumia per libbra	„ — 10 -	— — 6
Muſchio, e veſſiche di muſchio, per libbra	„ 6 —	— 7 6
Nero d' oſſa, o d' altra ſorte non nominato per quintale	„ 24 —	1 4 -
Noci moſcate, per libbra	„ 1 10 -	— — 6
Noce vomica, per quintale	„ 4 —	— 5 -
Occhj de' gambari, e ſimili, per libbra	„ — 5 -	— — 6
Olj eſſenziali di anneſi, garofani, cannella, gelſomini, e di qualunque altra qualità fatti per diſtillazione, per libbra	„ 4 —	— 3 -
Olio di peſce, per quintale	„ 3 —	— 5 -
Olj d' abbiezzo, di ſcorpione, di lorino, roſato, e d' ogni altra ſorta da ſpeziale ſpecialmente fatti per eſpreſſione, o infuſione, per libbra	„ — 5 -	— — 6
Oppio oppopanacco, per libbra	„ — 10 -	— — 6
Origano, per quintale	„ 10 —	1 —
Orpimento d' ogni qualità, per quintale	„ 12 —	1 10 -
Orzo mundo di Saſſonia, e ſimile per quintale	„ 1 —	1 —

Oſſi

	Entrata lir. ſs. d.	Uſcita lir. ſs. d.
Oſſi di ſeppia, per quintale	„ 6 —	— 2 6
Paſta verde, per quintale	„ 15 —	1 —
Pece greca, per quintale	„ 3 —	— 5 —
Pece nera, oſſia pegola, per quintale	„ 4 —	— 5 —
Pelli di peſce, per quintale	„ 4 —	— 6 —
Pepe di qualunque qualità, per quintale	„ 15 —	— 2 6
Pezzetta di levante, e ſimile, per libbra	„ 6 —	— — 6
Pietra matita, come lapis.		
Piette non nominate ad uſo delle arti, e della medicina come boli		
Pignoli, per quintale	„ 12 —	— 10 —
Pillole medicinali d'ogni ſorte, per libbra	„ 6 —	— — 6
Polveri de' generi nominati come detti generi		
Polveri d'altra ſpecie medicinale non nominata, per libbra	„ — 10 —	— — 6
Piſtacchi con guſcio, per quintale	„ 12 —	1 10 —
Piſtacchi mondi, per quintale	„ 24 —	3 —
Porcelletta marina, per quintale	„ 20 —	1 10 —
Pomice, per quintale	„ 3 —	1 —
Precipitati d'ogni qualità per libbra	„ — 10 —	— — 6
Radiche medicinali d'ogni qualità, eſcluſe le nominate a parte, per quintale	„ 10 —	1 —
Radice di canna montana per quintale	„ 3 —	— 10 —
Radice di china, oſſia cina, per quintale	„ 20 —	1 10 —
Raſa di pino, per quintale	„ 6 —	1 —
Raſura di corno di cervo, o d'avorio, per quintale	„ 10 —	— 10 —
Regolizia, per quintale	„ 2 —	— 5 —
Reobarbaro, per libbra	„ 1 —	— 2 6
Reopontico, per libbra	„ 1 —	— 2 6
Reſine non nominate per quintale	„ 8 —	1 —
Roggia, roſio, e roggione da tingere, per quintale	„ — 10 —	— 2 6
Sale ammoniaco, per quintale	„ 8 —	— 10 —
Sale di cenere, per quintale	„ 3 —	— 5 —
Salnitro, per quitale, ſalve le leggi a parte	„ 2 —	6 —
Sal catartico, per quintale	„ 12 —	— 12 6
Sali medicinali non nominati, per quintale	„ 20 —	— 12 6
Salſa pariglia, per quintale	„ 12 10 —	1 10 —
Sangue d'Irco, per quintale	„ 10 —	— 10 —
Scavezzoni di canella, per libbra	„ — 10 —	— — 6
Sciarappa, per quintale	„ 20 —	— 10 —
Scodeno, e ſpincerlino, per quintale	„ 1 —	— 12 6
Scorze d'aranci, ed altre frutta non nominate, per quintale	„ 4 —	1 —
Scorze di legni medicinali non nominate, per quintale	„ 5 —	— 10 —
Seme ſanto, per libbra	„ — 6 —	— — 6
Semenza di ſommaro, ed erba di ſommaro ridotta in polvere, per quintale	„ 2 10 —	— 5 —
In erba, o ſemenza, al quintale	„ — 10 —	— 3 —
Semi medicinali non deſcritti, per libbra	„ — 1 —	— — 6
Senavta, oſſia ſenape in grana, per libbra	„ — 2 —	— 1 6
Detta in polvere, per libbra	„ — 5 —	— — 6
Senna, per libbra	„ — 5 —	— — 6
Siroppi, come giulebbi.		
Smaltino, per quintale	„ 4 —	— 6 3
Smalto, per quintale	„ 12 —	— 10 —
Smetiglio, per quintale	„ — 15 —	— 5 —
Soda, per quintale	„ — 5 —	— 15 —
Solfo, per quintale	„ 12 —	— 10 —
Solimato, per quintale	„ 24 —	— 10 —
Sperme di balena, oſſia ſpermacette, per libbra	„ — 4 —	— — 6
Spirito ed olio di vertriolo, per libbra	„ — 5 —	— 12 6
Sponghe, per quintale	„ 4 —	— 10 —
Sugo di regolizia per quintale	„ 12 —	— 10 —
Sugo di limone, ed altri ſughi per uſo delle tinte, per quintale	„ — 10 —	4 — —
Sughi medicinali non nominati, per libbra	„ — 4 —	— — 6
Tamarindi, per quintale	„ 12 —	— 10 —
Terra ocria, oriana, verde, groſſa, nera, per quintale	„ 1 —	— 5 —

Digitized by Google

D	Entrata lir.	Entrata ſs.	Entrata d.	Uſcita lir.	Uſcita ſs.	Uſcita d.
Terra ſigillata, per quintale	»	5	—	—	10	—
Terre ad uſo delle arti medicinali non deſcritte, vedi boli.						
Torce da vento per quintale	»	15	—	—	10	—
Trementina, per quintale	»	4	—	—	12	6
Triplo, per quintale	»	7	—	—	15	—
Tuccia, per quintale	»	12	—	—	10	—
Turbitti, per libbra	»	—	8	—	2	6
Vaniglia, per libbra	»	3	—	—	7	6
Verde azzurro, per quintale	»	12	—	—	10	—
Verderame, per quintale	»	12	—	1	—	—
Vernice liquida, per quintale	»	20	—	—	10	—
Vitriolo, per quintale	»	2	—	—	5	—
Vetriolo uſto o purgato, per quintale	»	15	—	—	10	—
Verzino, come braſile.						
Violetto, e raſpo di laſſo, per quintale	»	—	10	—	12	6
Viſchio, per quintale	»	7	—	1	—	—
Unguenti, come cerotti.						
Uva cacca, per quintale	»	15	—	—	10	—
Uva paſſa di levante, per quintale	»	8	—	—	7	6
Zafferano, per libbra	»	—	9	—	—	6
Zafferanone, o crocco per tingere, per quintale	»	1	—	—	7	6
Zenzero, per quintale	»	12	10	—	2	6
Zucchero in pane, o taffinato, per quintale	»	20	—	—	2	6
Detto candito, d'orzo, di latte e ſimili, per quintale	»	25	—	—	10	—
Detto in polvere, per quintale	»	10	—	—	10	—
Dobletto, ed altri drappi fini di bambagia anche miſti con filo, o lana per braccio	»	—	6	—	—	3
Drappo di tutta ſeta, tanto ſoglio, quanto operato, ricamato, o miniato, compreſo il velo, e la garza anche con oro, o argento falſo, o ricamo con filo, per libbra	»	9	—	—	2	6
Detto con oro, o argento fino, per libbra	»	18	—	—	2	6
Drappo di tutto filoſello, ſattone, rocadino, ed altri caſcami di ſeta, o miſto con filo, lana, bambagia, anche con oro, o argento falſo, per libbra	»	3	—	—	1	—
Detti drappi miſti con ſeta anche miniati, o ſtampati con oro, o argento, per libbra	»	6	—	—	1	—
E						
Ebbano greggio, ed altri legni come noce d' India, cipreſſo, cedro, granatiglia, e ſimili, per quintale	»	1	—	—	7	6
Eſca da fuoco con concia, per quintale	»	10	—	—	5	—
Detta ſenza concia, per quintale	»	4	—	—	12	6
F						
Ferro, e ſuoi attinenti.						
Banda, tolla, o ferro ſtagnato, cioè latta, per quintale	»	—	10	—	5	—
Miniera di ferro, per quintale	»	—	6	2	—	—
Ferro crudo, oſſia ghiſa, ferro rotto, ſcaglia, e limature di ferro, e d' acciajo, per quintale	»	2	—	1	10	—
Ferro ladino, ed acciajo, per quintale	»	2	—	—	2	6
Ferro, ed acciajo lavorato in opere groſſe ſemplici, cioè ſtromenti di agricoltura, da fabbriche da carri, e carrozze, catene, lamiere, incudini, mazze, ghiſa lavorata, e ſimili opere groſſe, compreſi li legni, ed eſcluſi li capi nominati a parte per quintale	»	8	—	—	10	—
Ferro ed acciajo lavorato in chioderia groſſa, compreſi li chodi da cavallo, in bordiglione, o in ſemplici utenſigli domeſtici, o per le arti, come grattughe, fornelli, pallette, martelli, cazzuole, tenaglie, teſeghe grandi, e mezzane, e ſimili, compreſovi anche il legno, eſcluſi li capi nominati a parte, per quintale	»	10	—	—	5	—
Detti ferri lavorati, ſe molari, ſtagnati, o guarniti d'ottone, pagheranno un quarto di più del ſoprafcritto dazio, ſecondo le loro rilpettive qualità.						
Detti le guarniti con oro, o argento maſſiccio pagheranno a parte per queſti metalli il dazio ſecondo reſta dolcritto alle opere d' orefice.						
Detti le guarniti di bronzo, o di ottone dorato, o di inargentato, pagheranno la metà di più del ſoprafcritto dazio ſecondo le loro rilpettive qualità.						

Ba-

Digitized by Google

	Entrata lir. ſs. d.	Uſcita lir. ſs. d.
Bajonette come coltelli alle loro riſpettive qualità .		
Canne d' archibugio per una, e canne da piſtolla per paja, marcate con oro, o argento	» 3 —	— 10 —
Dette ſemplici	» 1 10 —	— 1 —
Falci da Fieno, per quintale	» 5 — —	— 2 6
Forbici guarnite, come coltelli alla loro riſpettiva qualità .		
Lame da ſpada, da fioretti da ſciabola, e da paloſſi, anche corte, per dozzina	» 3 —	— 3 —
Se marcate con oro, o argento, per dozzina	» 6 —	— 3 —
Lime, e lucchetti di germania, per quintale	» 1 10 —	— 2 6
Menaroſti di ferro, con tamburo, per uno	» 5 — —	— 5 —
Se ſenza tamburo per uno	» 2 —	— 3 —
Molle per orologi da faccoccia, e tavola per libbra . . .	» 2 — —	— 1 —
Padelle di ferro, per quintale	» 6 —	— 2 6
Raſoi, come coltelli .		
Ranze, e meſſore da ſegare biade, per quintale	» 8 —	— 2 6
Serrature fine, molate, o guarnite di altri metalli, per quintale	» 25 —	1 —
Speroni ſe dorati, o inargentati, o verniciati, per libbra .	» — 10 —	— 2 6
Stromenti da Chirurgo, per libbra	» 2 —	— 3 —
Se d' oro, o argento, come oro, o argento lavorato in opera d' orefice .		
Telari di far calzette, per uno	» 30 —	— 15 —
Tolle ſe in lavori verniciati, o dipinti, vedi tavolette .		
Fazzoletti di bambaggia, o miſti con filo, per libbra . . .	» 1 10 —	— 2 —
Fazzoletti di ſeta, filoſello, tela o miſti, come drappi alle loro riſpettive qualità .		
Fibbie d' oro, o d' argento maſſiccio anche con brilli ed altre pietre non fine, come oro, o argento in opera d' orefice .		
Fibbie di ottone, o d' altro metallo ordinario ſemplici compreſe le gambette, per libbra	» 1 —	— 2 6
Dette con pietre falſe, o di principisbek, o di metalli diverſi laſtrati, dorati, o inargentati, compreſe le gambette per libbra .	» 3 —	— 3 —
Fieno, per carro	» — 5 —	6 —
Filo di lino, o ſtoppa di lino, per quintale	» 5 —	1 —
Filo infondato, cioè candido, per quintale	» 12 —	— 18 —
Filo di lino, o ſtoppa di lino tinto, per quintale	» 18 —	— 12 6
Filoſello in fiocco d' ogni qualità, come gallettame macerato .		
Filoſello filato tanto greggio, quanto tinto per libbra . . .	» 1 15 —	— 5 —
Fiori finti di gallette, penna, ſeta, tela, e ſimili, per libbra .	» 6 —	— 2 6
Foderi da ſpada, o forbici o ſciabole coperte di ſagrì, o di pelle di peſce, per quintale	» 30 —	1 10 —
Detti di qualunque altra qualità, per quintale	» 15 —	— 15 —
Foglia di gelſi per quintale	» — —	3 —
Fogliette d' oro battuto in libretti con la carta, per libbra . .	» 6 —	— 2 6
Fogliette d' argento battuto in libretti con la carta, per libbra .	» 4 —	— 2 6
Fogliette d' oro, o argento falſo battuto in libretti con la carta per libbra	» 1 10 —	— 2 —
Funghi ſalati, freſchi, e ſecchi, e tartufole, per libbra . .	» 2 —	— 2 6
Formaggio di qualunque qualità, per quintale	» 4 —	4 —
Frutta freſca, come meloni, angurie, uva fogliata, ceraſe, mela, pera, e ſimili, per quintale	» — 10 —	— 2 6
Frutta ſecca con guſcio, come nocciole, e ſimili, eccettuata la nominata a parte, per quintale	» 1 —	— 2 —
Detta ſecca ſenza guſcio, come prune, fichi, zibibbi, e ſimili, eccettuata quella nominata a parte, per quintale	» 6 —	— 2 —
Fuochi artificiali, per quintale	» 12 —	— 6 —
G		
Gabbie per uccelli d' ogni qualità, per quintale	» 36 —	— 10 —
Gallette, oſſia bozzoli da ſeta, per quintale	» — 6	25 —
Galletta buſa, ſpellaja, ſtrazza per quintale	» — 6	18 — —
Gallettame macerato, e greggio, per quintale	» — 6	10 — —
Gambari, e Garanzelle, per quintale	» — 10 —	— 5 —
Garattola, oſſia caruba, per quintale	» 1 —	— 2 6
Garganriglia, come oro, o argento .		

Digitized by Google

F

	Entrata lir. ſs, d.	Uſcita lir. ſs. d.
Garza di ſeta, o ſeta, e filo, o ſeta e bambagia, come drappi alle rilpettive loro qualità .		
Garzere, e garzoni per garzar panni, per quintale . . . . „	4 —	— 5 —
Gerli e cunne di bacchette di legno nuovi, per uno . . . „	1 10 -	— 2 6
Se di aſſe, come legname lavorato in opere ſemplici .		
Geſſo in pietra, per quintale . . . . . „	— 7 6	— — 3
Geſſo macinato, o in pane, per quintale . . . . . „	4 —	— — 3
Geſſo, e ſtucco lavorato in modelli, ſtatue o altri ornati per quintale „	10 —	— — 3
Ghiande di rovere, per quintale . . . . . „	— — 3	— 10 —
Girelli, oſſia corichi da donna, o ad altro uſo di qualunque qualità, eccettuati li coperti di ſeta, per libbra . . . . . „	1 —	— — 3
Detti coperti di ſeta, o miſti per libbra . . . . . „	2 —	— 1 —
Grani, legumi, e ſemi d' ogni ſorta, o in farina, o in grano non nominati a parte, per quintale . . . . . „	— 5 -	— 13 4
Graſſo di porco, per quintale . . . . . „	3 —	2 —
Grattoni di ſongia, e di manzo, per quintale . . . . . „	1 10 -	1 —
Guanti d' ogni ſorta, vedi gli articoli delle riſpettive materie .		
Guardie da ſpada, da ſciabola, e da paloſli d' oro, o argento maſſiccio tanto ſemplici quanto con ornamenti, e rapporti, o altri lavori di qualunque materia, come opere d' orefice .		
Dette di metallo, anche con impugnatura di corno, di legno, od oſſo, ſemplici o unite a qualunque materia, eſcluſo l' oro, e l' argento maſſiccio, per una . . . . . „	2 —	— 1 -
Se con ornamenti, o altri lavori d' argento maſſiccio per una . „	5 —	— 3 -
Se con ornamenti, o altri lavori d' oro maſſiccio, per una . „	9 — -	— 3 -
Dette con impugnatura d' avorio, criſtallo, madreperla, e qualunque altra materia non nominata tanto ſemplici, quanto con rapporti, o altri lavori eſcluſo l' oro, e l' argento maſſiccio, per una . . . . . „	3 — -	— 2 3
Se montati con lama, pagheranno di più del ſoprafcritto Dazio, prefcritto alle loro riſpettive qualità, per una . . . „	1 —	— — 6

I

Inchioſtro d' ogni qualità, per quintale . . . . . „	20 —	— 10 -
Iſtromento da ſuono, cioè iſtromenti da fiato di legno ſemplice, guarniti di metallo, o di tutto metallo, come piccioli organi a cilindro, flauti, oboè, fagotti, ed altri ſimili, eſcluſi quelli con oro, o argento, per uno . . . . . „	3 —	— 2 6
Detti ornati, con oro, o argento, per uno . . . . . „	5 —	— 2 6
Se di tutto argento, come argento lavorato in opere d' orefice .		
Iſtromenti da corda, piccoli come viole, violini, leuti, mandolini, e ſimili, per uno . . . . . „	2 —	— 2 6
Iſtromenti da corda o da fiato mezzani, e portatili, come arpe, ſpinette, falterj, violini, violoni, violoncelli, e organi a cilindro grandi, ed altri ſimili compreſi li timpani e tamburi, per uno . „	4 —	— 5 -
Detti ſe guarniti con argento, o oro, per uno . . . . . „	6 —	— 10 -
Detti mezzani da corde, e da canna, come clavicembali, ſpinette con corda, e ſimili, per uno . . . . . „	15 —	1 —
Organi mezzani portatili, per uno . . . . . „	30 —	1 10 -
Organi grandi pagheranno a parte per li metalli, e per gli altri capi, come alli riſpettivi articoli lavorati .		

L

Legname, Piante da lavoro, loro lavori, e legne da fuoco .		
Aſſe di noce d' ogni qualità, per braccio . . . . . „	— 5 -	— 8 -
Aſſe o tavole di larice, pioppe, ed ogni altro albero, per braccio „	— — 6	— 5 -
Aſſe da imballatore, per braccio . . . . . „	— 1 6	— 4 -
Le ſuddette aſſe ſaranno da miſurarſi alla mercantile in regola di braccio, e li rotti delle medeſime ſi computeranno per formare le braccia .		
Borre d' ogni albeto di groſſezza per lo meno di tre quarti di braccio da ſperimentarſi nei primi tre braccia al piede, per una . „	— 3 -	1 16 -
Redondoni, o poncette di groſſezza dalli tre quarti al mezzo braccio da ſperimentarſi ſul groſſo, per uno . . . . . „	— 9 -	— 18 -
Tarocchi di groſſezza dal terzo di braccio al quarto da ſperimentarſi ſul groſſo per uno . . . . . „	— 6 -	— 18 -

Se

	Entrata lir. ss. d.	Uscita lir. ss. d.
Se minori pagheranno il Dazio assegnato alli cantieri.		
Cantieri d' ogni sorta, per uno	„ — 3 —	— 3 —
Sommeri di larghezza per lo meno di tre quarti di braccio misurati nel lato più largo, per uno	„ 1 4 —	1 4 —
Travelli, ossia travotti di larghezza dalli tre quarti di braccio al mezzo, o poco meno misurati nel lato più largo, per uno . .	„ — 12 —	— 12 —
Refessi di larghezza mezzo braccio al quarto misurati nel lato più largo per uno	„ — 8 —	— 8 —
Se minori della suddetta larghezza pagheranno il Dazio assegnato alli cantieri.		
Canali di ogni albero, per uno	„ — 6 —	— 6 —
Codeghette, e lattole, per carro	„ 2 —	4 —
Legname d' opera non descritto, per carro	„ 2 —	4 —
Pali da viti, e simili per carro	„ — 6	4 —
Legna da fuoco d' ogni qualità, per carro	„ — 6	4 —
Legname lavorato in diverse opere greggie più fine anche d' intaglio, come buffi, cabarè, caminiere, cassette, candiglieri, chicchere, cimase, cornici, ossa da pizzi, pettini, piedestalli, tavolette da donna co' suoi anneffi, scatole, escluse quelle da tabacco, statue, figurine, ed ogni altro simile lavoro, per quintale . . .	„ 10 —	— 10 —
Detti lavori dipinti, e colorati anche con ferrature, ed ornati, come sopra, per quintale	„ 12 —	— 10 —
Detti legnami dorati, argentati, o impellicciati anche con ferrature, ed ornati, per quintale	„ 30 —	— 10 —
Detti con vernice fina anche con ferrature, ed ornati di qualunque metallo, per quintale	„ 40 —	— 10 —
Legname lavorato, o smassato in opere ordinarie, come asse da scartagge, da spinazzi, da soffietti, e da scatole, bittorni, calcagni, e cerchj da cribbi, e simili, cazzuli, conche, codari, cornici di legno greggie, cucchiari, denti da molino, forme da scarpe, e stivali fusi, e fusti, da sella, navicelle da tessere, pidrie, spine, ventorali, zoccole, e simili legnami tanto lavorati a torno, quanto a quadratura, esclusi li capi nominati a parte, per quintale .	„ 2 —	— 1 —
Burò, canterà grandi, e piccoli, e simili d' ogni qualità, senza scanzia con fornimento di qualunque sorta, per uno . . .	„ 20 —	— 5 —
Detti con scanzia senza cristalli per uno.	„ 24 —	— 5 —
Detti con scanzia, e cristalli, per uno	„ 30 —	— 5 —
Detti non guarniti secondo le loro qualità pagheranno un ottavo meno.		
Barche grandi, e mulini per macinare, per uno	„ 30 —	1 10 —
Barche mezzane, e bucintori, per una	„ 15 —	— 15 —
Barche piccole, per una	„ 7 10 —	— 15 —
Battelli, per uno	„ 3 15 —	— 7 6
Barilli, brente, e soglj per uno	„ — 10 —	— 2 —
Se ferrati, per uno	„ 2 15 —	— 1 —
Baulli, forzieri, e casse guarnite di ferro, e di qualunque sorta, per uno	„ 4 10 —	— 2 6
Canapè coperti di seta tanto sogli, quanto guarniti con lavoro di ricamo, per uno	20 —	— 7 6
Detti coperti di pelle tela drappo, di qualunque sorta, escluso la seta, o di canna d' india, per uno	„ 3 —	— 2 —
Detti di lisca tanto greggi, che verniciati e dipinti, o coperti di canevazzo, per uno	„ 3 —	— 2 —
Cadreghe, scagni coperti come sopra pagheranno secondo la loro rispettiva qualità il quarto del Dazio assegnato alli canapè.		— 15 —
Futti da letto d' ogni sorta, e da canapè, per uno . . .	„ 3 — —	— — 6
Futti da scagni, e da cadreghe, e simili, per uno . . .	„ 1 — —	— — 3
Detti futti dorati, o inargentati, o verniciati, il suddetto Dazio in triplo.		
Legnazzo, o sughero, per quintale	„ 1 10 —	— 5 —
Navazze, e tinelli, per una	„ 1 —	— 2 6
Ruote da carri, e cariaggi, per una	„ 1 10 —	— 2 —
Dette ferrate, per una	„ 4 10 —	— 5 —
Secchie, stara, e simili misure, ed utensigli non ferrati, per dozzina	„ 3 —	— 5 —

Dette

Digitized by Google

	Entrata lir. ſs. d.	Uſcita lir. ſs. d.
L		
Dette ferrate, e ſecchioni ferrati l' una . . . . . „	3 — —	— 3 —
Sedazzi, oſſia ſtacci, per dozzina . . . . . „	3 — —	— 3 —
Serramenti di legno, per uſci e fineſtre anche con ferrature, e vetri, per quintale . . . . . „	12 — —	— 3 —
Stanghe da carrozze, ſedie e ſimili, per para . . . . . „	1 — —	— 2 —
Tavoli, e tavolini di ſemplici legni, per uno . . . . . „	2 — —	— 2 —
Detti ſe impelliciati, o dipinti anche ornati, o coperti in qualunque modo, per uno . . . . . „	4 — —	— 2 —
Vaſelli da vino, bonze, tine, e ſimili della tenuta fino alli ſei quintali, per uno . . . . . „	2 — —	— 2 —
Detti ſe di maggior tenuta ſi pagherà in regola di ciaſcun quintale ſoldi dieci.		
Detti ferrati, l' uno . . . . . „	8 — —	— 5 —
Veſtari, armari, caſſe, e ſimili coperte di ferro, per quintale . „	4 — —	— 5 —
Detti veſtari, ed armari di ſemplice legno anche con ferrature, ſi miſureranno al traverſo della facciata, e pagheranno per ogni braccio . . . . . „	1 10 —	— 1 —
Detti ſe impelliciati, o dipinti il doppio.		
Lardo ſalato, per quintale . . . . . „	2 — —	1 10 —
Laſtre di vetro, vedi l' articolo vetri.		
Lavezzi non ferrati, per quintale . . . . . „	3 — —	— 5 —
Detti ferrati, o cerchiati, per quintale . . . . . „	6 — —	— 4 —
Lettame, ed ogni altra materia d' ingraſſo non nominata per carro „	— — 6	2 10 —
Lettighe come carrozzini.		
Libri ſtampati, ſciolti e legati alla ruſtica indiſtintamente tanto nuovi, che uſati, per quintale . . . . . „	20 — —	— 10 —
Libri ſtampati, e legati, in qualunque modo diverſo dalla ruſtica tanto nuovi che uſati, eccluſi quegli ornati con argento fino maſſiccio, e con metalli dorati, o argentati, o con tartaruga, per quintale . . . . . „	20 — —	— 4 —
Se ornati con argento maſſiccio, o metalli dorati, o argentati, o con tartaruga, per quintale . . . . . „	60 — —	— 16 —
Lino in erba o ſolo macerato, per quintale . . . . . „	— — 3	6 — —
Lino macerato, e battuto, per quintale . . . . . „	— — 30	2 — —
Lino ſpinato, o fatto, per quintale . . . . . „	— 9 —	1 10 —
Lino filato, vedi filo di lino.		
Lino filato candido, vedi filo infondato.		
Lizca, oſſia careggia per manifatture, per carro . . . . . „	— 10 —	— 3 —
Liſca in opere non nominate, per quintale . . . . . „	— 15 —	— — 6
Luci da ſpecchio, vedi criſtalli.		
Lumache, per quintale . . . . . „	2 — —	— 10 —
M		
Manifatture di lana, e ſuoi attinenti.		
Bijetta per braccio . . . . . „	— 4 —	— — 3
Baraccanello di filo, e lana, mezza lana, e dobletto di filo, e lana di ogni altezza, per braccio . . . . . „	— 3 —	— — 3
Berette, calzette, guanti, ſcalfini, zuccotini, ed altre ſimili manifatture di lana, pelo ſtame, o di panno, per libbra . . . . „	1 — —	— — 3
Bindelli, bottoni, talcie, e ſimili di pelo, lana, e ſtame per libbra „	1 — —	— — 3
Calzette, come berette.		
Camellotti fini di lana, pelo, o di lana con ſeta, per braccio. „	— 10 —	— — 3
Camellotti ordinarj, baraccano, burattoni, chinette, durante, grograni, e ſimili d' ogni ſorta, ed altezza per braccio . . . . . „	— 3 —	— — 3
Capelli di pelo di bue, cioè da paſſore, o di lana calcina, berrettoni e ſimili per dozzina . . . . . „	4 — —	— 1 —
Cappelli di lana, o di pelo di cammello, e ſimili ordinarj, con fodera, o ſenza, per dozzina . . . . . „	12 — —	— 2 —
Cappelli di lana fina di caſtoro, mezzo caſtoro, coniglio, e ſimili, o miſti con detti peli fini con fodera, o ſenza, per dozzina . „	36 — —	— 3 —
Detti gallonati d' ogni ſorta anche con ſeta pagheranno il doppio del riſpettivo dazio di ſemplici.		
Celoni, celoncini, come tapperi alle loro riſpettive qualità.		
Cimature cimoſſe, garzature, piedini di lana, e tondella de' panni, per quintale . . . . . „	— 2 —	— 15 —

Co-

	Entrata lir. fs. d.	Uscita lir. fs. d.
Coperte di lana fina, e mezzana, per una	„ 3 — —	— — 6
Cozzi di pelo di bue, offiano fchiavine, per uno	„ 1 — —	— — 3
Cozzi di coperte di lana groffa, per una	„ — 1 —	— — 3
Crefponi, buratti, e fimili, per braccio	„ — 3 —	— — 1
Diablemonfort, fempiterni, trifort, e fimili per braccio	„ — 5 —	— — 1
Drappo di lana a maglia per libbra	„ — 15 —	— — 2
Droghetto, per braccio	„ — 3 —	— — 1
Felpa e Veluto di lana d' ogni forta, per braccio	„ — 15 —	— — 1
Feltro per braccio	„ — 10 —	— — 1
Flanella, e pariglia d' ogni qualità, per braccio	„ — 4 —	— — 1
Guanti come berette.		
Malbrucco, eccettuato quello in fpiga non eccedendo l' altezza del braccio, per braccio	„ — 4 —	— — 1
Detto più alto del braccio	„ — 5 —	— — 1
Detto in fpiga, per braccio	„ — 6 —	— — 1
Panni fini, e mezzo fini, d' inghilterra, olanda, fiandra, fpagna, limburgo, abeville, lovier, fedano, pagnone, carcaffone del nort, elbeuf, padova, verona, mattellica, fchio, del trucco, ed altri fimili o alla fazione, per braccio	„ 1 — —	— — 1
Panni ordinarj, che non eccedino braccia due in altezza, come panno lodevole neufotto, fefino, karfei giannizzero, pelgora, ceneda, feltrino, falonico, baffano, cotoncino, fchio, fazione di padova, d'allemagna, di Francia, ed altri confimili ordinarj li quali eccedendo detta altezza pagheranno, come all' articolo antecedente, per braccio	„ — 6 —	— — 1
Panno di redella, offia agnino, per braccio	„ — 3 —	— — 1
Peluzzo, rovefcio, e rattina ordinaria, per braccio	„ — 5 —	— — 1
Perperuello, cafimir, ed altri mezzi panni al braccio	„ — 10 —	— — 1
Rattina fina, per braccio	„ 1 — —	— — 1
Sacchette da olio, e mele per para, e num. 4. fanno un paja	„ — 12 6	— 1 —
Saglia e ftamina d' ogni qualità, eccettuata la faglia, morella di grana per braccio	„ — 4 —	— — 1
Saglia morella di grana, per braccio	„ — 5 —	— — 1
Tappeti, e fpallere di filo, o lana e mifti per quintale	„ 30 — —	— 1 —
Tappeti, e tappezzeria di fiandra a difegno, o fiori, o altr' opera, e fimili fenz' oro, o argento per quintale	„ 60 — —	— 5 —
Detti con oro, o argento per quintale	„ 90 — —	— 10 —
Lana da materazzo, per quintale	„ 3 — —	3 10 —
Lana di qualunque altra forte e ftami greggi ad ufo di manifatture, per quintale	„ 1 10 —	6 — —
Lane, ftame, e peli d' ogni forta filati, e tinti per quintale	„ 7 — —	2 — —
Lane, stami e peli, d' ogni forta filati e torti, per quintale	„ 30 — —	1 — —
Peli di caftoro, di capra, di coniglio in natura, e fimili per quintale	„ — — 6	1 15 —
Madreperla lavorata, come tartaruga lavorata.		
Majolica ordinaria, per quintale	„ 10 — —	— 1 —
Majolica fina, per libbra	„ — 8 —	— 1 —
Manichi da montare crefpini, come crefpini, e fi efigerà un terzo meno del loro rifpettivo Dazio.		
Mantecca per libbra	„ — 10 —	— — 3
Mantici da ferraro grandi, per uno	„ 3 — —	— 2 6
Detti piccoli, per uno	„ 1 10 —	— 1 —
Manzetti, per uno	„ — — —	10 — —
Marchefetta, per quintale	„ 2 10 —	— 5 —
Marmi greggi di qualunque qualità, per carro	„ 6 — —	— — 3
Marmi ordinarj in opere finite, fini in opere fmaffate, per carro	„ 10 — —	— 5 —
Marmi fini lavorati in ftatue, ed in altre opere di qualunque forta, come tavolini, incaffature, e fimili anche con cornici di legno tanto indorate, quanto inargentate, o verniciate, per quintale	„ 50 — —	— 10 —
Se con ornati, o contorni di metallo dorato, o inargentato, per quintale	„ 80 — —	— 10 —
Mafcarpa freica, per quintale	„ 2 — —	— 10 —
Detta mifoltata, o faflata per quintale	„ 3 — —	— 5 —
Mafcarponi, come robbiole.		
Malchete, per dozzina	„ 6 — —	— — 3

Digitized by Google

M	Entrata lir. ſs. d.	Uſcita lir. ſs. d.
Materazzi, e coſſini di lana, per quintale	„ 10 —	— 10 —
Detti di penna, per quintale	„ 5 —	— 10 —
Detti di piumino, per quintale	„ 20 —	— 15 —
Mole d' affilare, e da incavo, per una	„ 2 —	— 2 —
Mole da molino d' ogni ſorta, per una	„ 4 —	— 5 —
Morchia d' olio, e da ſtracchino, come oliazzo.		
Molcherti da letto guarniti, vedi robbe da Padiglionaro.		
Muli, per uno	„ 1 —	5 —

APPENDICE

Miſcellanea di prima claſſe.

Aguccie d' ogni ſorta.
Anelli d' ottone.
Baſtoni di legno inverniciati, foglj, e con pomo di qualunque metallo e con ſtocco.
Bilance, e ſtadere d' ottone, o guarnite d' ottone.
Bottoni e cordoni di crini, e ſimili opere.
Chioderia d' ottone, o con teſta d' ottone.
Corde di metallo.
Corone di legno, d' oſſo, o vetro.
Coſſini per lavorare.
Crini lavorati in qualunque opera non nominati a parte.
Didali d' ottone, anche con ſcattole.
Ebano lavorato, e tutti gli altri legni lavorati in manifatture di merzaro, eſcluſi li nominati a parte.
Fiori finti di carta o lama.
Forbici d' acciajo fino.
Iſtromenti da corde, e fiato ordinarj, come ghittare, caliſſioni, canoini, pive, zampogne, ed altri ſimili.
Molle per orologi da torre.
Palle da ginoco.
Penne da ſcrivere.
Perle falſe.
Pippe d' ogni qualità ordinarie tanto ſemplici, quanto montate con qualunque ſorta di metallo non dorato, nè argentato.
Saponette, e ballette per Levo da ſcarpe.
Scumade.
Serrature, lucchetti, e chiavi ordinarie.
Speroni di ferro, ſtaffe, morſi, e ſimili ſemplici.
Iſtrumenti di legno o di ſemplice ferro anche miſti con qualunque metallo ordinario, cioè lame, ottone, e ſimili, o con ordigni di vetro tanto ſeparati che uniti.
Tavolette da donna di cartone.
Tolle in lavori diverſi non deſcritti.

Queſta claſſe, paga per quintale	„ 20 —	2 —

Miſcellanea di ſeconda claſſe.

Anime da bottoni di legno, ed oſſo.
Bilance, ſtadere di ferro, o fondi delle medeſime.
Bottoni d' oſſo, o di legno.
Biuttie, e bruſtioli legati tanto di ſetola, quanto di maglietta.
Buſtini di tela.
Carneri.
Chioderia minuta.
Coltelli ordinarj a lama di ferro con manico di legno, oſſo, o corno ſenza molla.
Dentaroli d' oſſo o di legno.
Ferro ed acciajo lavorato in piccole opere.
Filo di ferro ſottile, ramate da fineſtra, e ſimili.
Forbici ordinarie di ferro.
Giunchi marini, oſſia canne da finocchio.
Molle da carrozza.
Oſſa da pizzi d oſſo.
Oſſa, e corni lavorati in opere non nominate a parte.
Penelli.
Pettini di ferro per le arti, e punte da ſpinazzi.

Pettini

	Entrata lir. ſs. d.	Uſcita lir. ſs. d.
M		
Pettini di corno, o d' oſſo.		
Pettini da pettinar lana, e ſimili.		
Polveri d' archibugio (ſalve le Leggi a parte):		
Scardazzi di qualunque ſorta.		
Spinazzi.		
Queſta claſſe paga per quintale	„ 10 —	1 —
N		
Noci con guſcio, per quintale	„ 2 —	— 15 —
Noci ſenza guſcio, per quintale	„ — 3	2 5 —
O		
Obbiadini anche con ſcattole, per libbra	„ — 5 —	— — 3
Oliazzo, oſſia morchia d' olio da ſtracchini e ſimili per quintale .	„ — 10 —	3 —
Olio di linoſa, noci, ravizzone, ed ogni altra ſpecie d' ardere non nominata, per quintale	„ 2 —	2 —
Olio d' ulivo, per quintale	„ 6 — —	— 15 —
Olivotti ſenza concia, per quintale	„ — 10 —	— 5 —
Olivotti con concia, per quintale	„ 6 —	— 2 3
Ombrelle, per girelli.		
Orbacche, per quintale	„ — 1 —	— 10 —
Dette fogliate, per quintale	„ — — 6	— 5 —
Orivoli con caſſe d' oro, o di pietre legate in oro da taſca, tanto ſemplici, quanto ſmaltati, o giojellati a ripetizione, o a ſveglia per uno	„ 12 —	— 8 —
Detti a movimento ſemplice, per uno	„ 8 —	— 5 —
Orivoli tanto da tavolino, quanto da pendolo a cariglione, od altri giuochi, anche guarniti, per uno	„ 36 —	1 —
Detti tanto da tavolino, quanto da pendolo con ripetizione, o ſenza, anche guarniti, per uno	„ 24 —	— 15 —
Orivoli da taſca con caſſe d' argento, o di qualunque altro metallo a ripetizione, o a ſveglia, per uno	„ 6 —	— 2 6
Detti a movimento ſemplice, per uno	„ 4 —	— 2 6
Orivoli di ferro ordinarj, per uno	„ 9 —	— 10 —
Orivoli di legno anche con campana, per uno	„ 6 —	— 5 —
Orivoli da torre, per uno	„ 40 —	— 15 —
Orivoli ſiuti di metallo ordinarj, per libbra	„ 15 —	— 1 —
Oro battuto, vedi fogliette.		
Oro cantarino per quintale	„ 18 — —	— 2 —
Oro falſo macinato, come argento falſo in gargantiglia.		
Oro falſo in manifatture, come argento falſo in manifature.		
Oro in maſſa, o in verga, per libbra	„ — — —	1 10 —
Oro lavorato in aſtucci, ſcatole catenele, ed altri ſimili lavori tanto ornati, quanto ſemplici, per oncia	„ 6 — —	— 1 —
Detto in altre opere d' orefice, per oncia	„ — 8 —	— 1 —
Ortaglia, come carciofli, cavoli, ſpinacci, ed altri erbaggi commeſtibili, per quintale	„ — 2 —	— — — 6
Oſſo di ballena, per quintale	„ 8 —	— 7 6
Oſſo di ballena lavorato in opere non nominate a parte, per quintale	„ 20 —	— 15 —
Oſtriche, per quintale	8 —	— 2 6
Ottone in banda, in lastra, in verga in rotami, ed in limatura, per quintale	„ 2 — —	9 —
Ottone lavorato in opere non deſcritte, anche ferrato per quintale	„ 24 —	— 15 —
Ottone in filo, per quintale	„ — 10 —	— 10 —
Ottone ſe in opere dorate, o argentate, o verniciate, come bronzo alle riſpettive qualità.		
Ovate, per quintale	„ 9 —	— 10 —
Ova, per quintale	„ — 10 —	1 —
P		
Pellatterie, Pelliccerie e loro manifatture.		
Pelli verdi, ſecche o ſalate d' ogni qualità, compreſi i carnucci, e i frantumi di qualunque ſorta ad uſo di colla ed ingraſſo eccettuate le pelli di capretto deſcritte a parte, per quintale	„ — 10 —	12 —
Pelli d' ogni qualità meramente confettata in gregio, o bianco, compreſi i bulgari, eccettuate le pelli di capretto come ſopra per quintale	„ 16 —	— 3 —

Pel-

Digitized by Google

	Entrata lir.	ss.	d.	Uscita lir.	ss.	d.
Pelli affaitate in qualunque modo unte, tinte, ſtampate, o apparecchiate, compreſi li danti, camocce, morlacchi, corami, ed i malcarezzi di qualunque maniera, eccettuate le pelli di capretto, come ſopra per quintale	„ 20	—	—	—	2	—
Pelli di capretto tanto greggie, quanto in qualunque modo apparecchiate, per quintale	„ —	10	—	10	—	—
Pellatterie di qualunque ſorta ridotta in opere manufatte, come palloni da giuoco, valiggie, ed altri contimenti, le calzette, li calzoni, i pendoni, le veſti, ſottoveſti, e tutt' altri lavori da profumiere, le ſcarpe, gli ſtivali e qualunque opera da calzolajo, le pelli, ed i finimenti da carrozza, cavallo, ed attiraglio qualunque dell' arte da ſellajo, anche guarniti, eſcluſe ſoltanto le guarniture d' oro, e d' argento, per le quali ſi pagherà il dazio ſeparatamente, come alli riſpettivi articoli, eccettuati pure tutti li capi deſcritti a parte, per quintale	„ 70	—	—	1	10	—
Guanti d' ogni ſorta di pelle, e pelliccia per libbra	„ 1	—	—	—	—	3
Pellicceria cruda non confettata d' ogni qualità tanto intiera, quanto in ritagli compreſi i cigni, ed i grebbes, ſalve le pelli d' agnello così dette baſette, che pagheranno la ſola terza parte, per quintale	„ 18	—	—	5	—	—
Pellicceria confettata d' ogni qualità come ſopra, compreſi li cigni, e grebbes, ſalve le pelli d' agnello ſuccennate, che pagheranno la ſola terza parte, per quintale	„ 36	—	—	4	—	—
Pellicceria d' ogni ſorta, come ſopra ridotta in opere manifatturate tanto coperte quanto anche ſemplicemente unite, o riunite di più pelli in una ſola, eccettuati li capi deſcritti a parte per quintale	„ 70	—	—	—	15	—
Paglia, come ſtrame.						
Paglietta per buſti, per quintale	„ 6	—	—	—	5	—
Pailera per far ſtuore, come liſca.						
Pane, per quintale	„ 1	—	—	1	—	—
Panello di linoſa, o di noci e ſimili, per quintale	„ —	2	—	4	—	—
Parafuochi da mano, come creſpini ſecondo la loro riſpettiva qualità.						
Parrucche d' ogni ſorta, e capelli lavorati per libbra	„ 3	—	—	—	3	—
Paſta di farina d' ogni qualità, per quintale	„ 6	—	—	—	10	—
Paſta in dolci d' ogni ſorta con zuccaro, o miele, come ciambelle, marzapane, e ſimili, per quintale	„ 18	—	—	—	5	—
Patteria di ſeta tanto con fodera di teta, che d' altra ſorte, per quintale	„ 36	—	—	1	10	—
Petteria d' ogni altra ſorte, per quintale	„ 12	—	—	1	—	—
Pettoni di cordella da formaggio, l' uno	„ —	—	—	—	10	—
Pecore, caſtrati, montoni, ſe lanuti, per uno	„ —	1	—	—	0	—
Detti, ſe toſati, per uno	„ —	2	—	—	6	—
Peltro rotto, per quintale	„ 3	—	—	8	—	—
Peltro lavorato, per quintale	„ 20	—	—	—	10	—
Penna da letto d' ogni ſorta, per quintale	„ 2	—	—	—	10	—
Penne da ſtrozzo, e d' ogni altro volatile per ornamenti non lavorate, per libbra	„ 3	—	—	—	6	—
Dette lavorate, per libbra	„ 6	—	—	—	3	—
Peſce cotto, ſecco, marinato, ſalato, fumicato, e ſimile compreſa la bottarga, e caviale, per quintale	„ 12	—	—	—	15	—
Peſce freſco d' ogni ſorta, per quintale	„ 8	—	—	3	—	—
Pettenuzzo, per quintale, come galettame macerato.						
Pettini di canna con lzzi, e ſenza d' ogni ſorte, per quintale	„ 3	—	—	—	5	—
Pietre focaje di qualunque ſorta, per quintale	„ 3	—	—	—	2	—
Pietre cotte, come copi.						
Pietre venturine, dialpri fini, agate, granatine, lapislazzoli, pietre d' egitto, cammei, altra materia impietrita, anche lavorate, incile, e non legate, per libbra	„ 3	—	—	—	6	—
Dette legate in oro, per uncia	„ 2	—	—	—	—	6
Dette legate in argento, o altri metalli dorati o argentati, per uncia	„ 1	10	—	—	—	6
Dette pietre ſimili non minerali, cioè falſe, e manufatte, anche lavorate, o incile, e non legate, per libbra	„ 3	—	—	—	—	3
Dette legate in argento anche dorato, per libbra	„ 6	—	—	—	—	6
Dette legate in qualunque metallo anche dorato, o argentato per libbra	„ 4	—	—	—	—	3

Pio-

Digitized by Google

	Entrata lir.	s.	d.	Uscita lir.	s.	d.
Piode di saſſi, come sarizzi.						
Piombo in pane, in lastra, in verga rotto, od abbruciato, per quintale	„	—	10	2	—	
Piombo lavorato, per quintale	„	4	—	—	3	—
Pippe fine ornate d' argento fino, ed anche con pezzetti di madreperla, tartaruga, e simili, per libbra	„	4	—	—	—	6
Dette di qualunque altra sorta con qualsivoglia metallo dorato, o argentato per libbra	„	3	—	—	—	6
Pistolle, vedi archibugi.						
Pizzi, ossia trini di seta, come agremani.						
Pizzi di tesse fini anche in opera, per libbra	„	9	—	—	6	—
Pizzi ordinarj di tesse anche in opera, per libbra.	„	3	—	—	—	6
Polvere di cipro, per quintale	„	12	—	—	10	6
Pomi di bastone, come catenele, secondo la loro rispettiva qualità.						
Porcellane, e lavori di porcellana, escluse quelle legate in oro, o argento per libbra	„	1	10	—	3	—
Dette legate in oro, o argento, eccettuati gli altucci, e tabacchiere descritte a parte, per libbra	„	2	10	—	—	3
Porci latticini, per uno	„	—	1	—	10	—
Detti temporali, e grassi per uno	„	3	—	1	10	—
Portafogli da tasca semplici senza serratura, per libbra	„	1	—	—	—	3
Detti con serrature, e con ornati, o con assortimenti di qualunque materia escluso l' oro, e l' argento per libbra	„	1	10	—	—	3
Detti come sopra con argento massiccio, per libbra	„	2	10	—	—	6
Detti come sopra con oro massiccio, per libbra	„	6	—	—	—	6
Portantine, come carrozzini.						
Predame di terra di qualunque sorta, per quintale	„	1	10	—	2	6
Preponte di tela di qualunque sorte, per libbra.	„	1	—	—	—	6
Preponte di seta con fodera di seta, per libbra	„	6	—	—	2	6
Preponte di seta con fodera di qualunque altra qualità, per libbra	„	4	—	—	2	6
Q						
Quadrante di smalto, come altucci secondo la rispettiva loro qualità.						
Quadri in sorte dipinti sopra qualunque corpo senza telaro, e senza cornici, esclusi quelli dipinti sopra marmi, per libbra	„	1	—	—	1	6
Detti in telaro, per libbra	„	1	10	—	1	—
Se con cornici di legno, di metalli e di qualunque altra materia, il dazio delle medesime dovrà esigersi a parte in conformità delle dichiarazioni alli rispettivi articoli.						
Quadri dipinti sopra marmi anche con ornati di bronzo, o metalli semplici, per libbra	„	—	16	—	—	6
Se con cornici, o altri ornamenti di metallo dorato, o inargentato, per libbra	„	—	18	—	—	6
R						
Rabeschi, ossiano arabeschi, capitelli, e simili di metallo, come li rispettivi metalli.						
Racchette da giuoco per quintale	„	—	10	—	—	6
Rame in pane, in roietta, in tocchi, e rotto, o limatura di rame, per quintale	„	2	—	15	—	—
Rame in banda, in lastra, e semplicemente cavato, per quintale	„	3	—	6	—	—
Rame lavorato in qualunque opera non ferrato, compresovi il filo di rame, per quintale	„	24	—	—	10	—
Rame lavorato, e ferrato in qualunque opera, per quintale	„	18	—	—	5	—
Detti rami in opere argentate e dorate come candiglieri, urnette e simili, anche con anima di legno compresovi il filo argentato, per libbra.		1	10	—	2	—
Rami d' uliva, al carro	„	6	—	—	—	6
Resse greggio, per quintale	„	8	—	—	10	—
Resse candido o tinto, per quintale	„	18	—	—	15	—
Reti di filo genovese, per quintale	„	24	—	—	10	—
Reti d' altra sorte, come aggugetta.				2	10	—
Rhum, e simili, compresi i recipienti, per quintale	„	20	—	—		
Ricami di tesse in manichette, cuffie, ed ogni altra opera simile sopra tela di qualunque sorta, per libbra	„	7	10	—	5	—
Ricami di lana, peli e simili tanto sopra tele, quanto sopra ogni drappo di cotone, per libbra	„	3	—	—	7	6

Digitized by Google

R

	Entrata lir. ſs. d.	Uſcita lir. ſs. d.
Ricami d' ogni ſorta di ſemplice ſeta, o di ſeta con oro, o argento ſopra qualunque drappo, eſcluſi li drappi di ſeta, o di ſeta con oro, e argento, per libbra	» 6 —	— 7 6
Detti ricami ſopra drappi di ſeta, o di ſeta con oro, o argento, come drappi alle loro riſpettive qualità.		
Riſo, riſone, riſina, per quintale	» 1 —	1 —
Ritagli di carta, come ſtracci.		
Robbiole, o robbiolini, per quintale	» 10 —	— 10 —
Roccadino greggio, per quintale, come galettame macerato.		
Roccadino filato tanto greggio, quanto tinto, per libbra, come filoſello filato.		
Roſogli, come acquavite.		
Ruſca di noce, come erba per tingere.		
Ruſca di ſaccio, come lettame.		
Ruſca di cerro, rovere, peccia tanto intiera, che franta, o macinata, ſoglia e polvere di morſella, per quintale	» — 3	12 —
Robe da Padiglionari, e Tappezzerie.		
Robe di ſeta con oro, o argento, tanto con fodera di qualunque ſorta, quanto con telari, per libbra	» 18 —	— 2 —
Dette ſenz' oro, o argento, per libbra	» 9 —	— 2 —
Dette di qualunque ſorta eſcluſa la ſeta, l' oro, e l' argento, per libbra	» 3 —	— 3 6
Se miſte di ſeta, per libbra	» 4 10 —	— — 6
Se miſte, o ornate con oro, o argento, per libbra . . .	» 9 —	— 5 —
Se ricamati, come ricami.		
Dette, ſe ornate con cornici di legno, di metalli, o di qualunque altra materia, pagheranno per gli ornati, come alli loro riſpettivi articoli.		
Rutto da pellizzari, come carnuzzi, e frantumi da pellatteria.		

S

Sabbia nera, e lucida, per quintale	» 1 —	— — 6
Sale. N' è vietata aſſolutamente ogni introduzione, e tranſito, ſalvi i patti particolari, e leggi ſpeciali.		
Sapone di qualunque ſorta, per quintale	» 10 —	— 10 —
Sarizzi di ceppo groſſo, e gentile, moleta, e ſimili non lavorati, per carro	» 6 —	— 10 —
Detti lavorati, per carro	» 10 —	— 5 —
Saſſi, e ſabbia da ſelciare, per carro	» — 10 —	— — 3
Detti da calce, o vetro, al quintale	» — 1 —	— 10 —
Sauerkraut, per quintale	» 2 —	— 4 —
Scarpe coperte di drappo di ſeta, anche ricamate con ſeta, o con oro o argento per libbra	» 6 —	— 2 6
Se coperte di altro drappo anche miſto di ſeta, per libbra	» 3 —	— 2 6
Se coperte di tutta pelle, come pellatteria in opere.		
Scopature d' orefici, oſſia terre, o generi di materie, con oro, od argento abbruciato, per quintale	» — 1 —	15 — —
Scoppe, e ſcoppini, per quintale	» 1 —	— 1 —
Sedie, come carrozzini.		
Selvatici volatili d' ogni ſorta, per quintale	» — 10 —	1 —
Detti quadrupedi come carne freſca.		
Semenza di bigatti, per libbra	» — 5 —	— 10 —
Semenza di ravizzone, di canape, e di lino, per quintale .	» — 12 —	1 10 —
Semenza di trefoglio, ed altre ſimili da prato, per quintale	» — 10 —	1 — —
Semenza d' ortaglia d' ogni ſorta, per libbra	» — 2 6	— 1 3
Seta greggia non lavorata a molino, per libbra	» — — 3	2 — —
Seta filatojata in trame, organzini, e ſimili per libbra. . . .	» 1 10 —	— 7 6
Detta tinta, per libbra	» 1 15 —	— 8 —
Seta tinta in filzoli, per libbra	» 3 — —	— 3 6
Seta ferrata, cioè filo di metallo attortigliato di ſeta, per libbra	» 2 — —	— 2 —
Setole di cinghiale, anche con le ſcatole, per libbra . .	» — 1 —	— 1 —
Sevo greggio colato, e rotto, per quintale	» — 5 —	4 — —
Sevo lavorato, come candele di ſevo	»	
Soda di ſpagna, ed altre ceneri per quintale	» — 2 —	1 — —
Soga di tilio da peſcatore per quintale	» 12 — —	— 10 —

Sol-

Digitized by Google

	Entrata lir.	ſs.	d.	Uſcita lir.	ſs.	d.
Solfanelli, per quintale	„ 8	—		—	2	3
Songia, per quintale	„ 4	—		—	15	—
Spellaja di galette, come galette buſe.						
Spoltia, per quintale	„ —	10	—	—	2	6
Sporte, per quintale	„ 12	—		—	10	—
Sprella, per quintale	„ 2	—		—	1	3
Stagno battuto in ſogliette, e ſtagnoli, per libbra	„ 1	10	—	—	—	3
Stagno in banda, ed in verga o rotto, per quintale	„ 1	—		4	—	
Stagno lavorato, per quintale	„ 12	—		—	10	—
Stoppa di lino, e di canape da filare, per quintale	„ —	1	—	2	—	
Stracchini, per quintale	„ 10	—		—	6	—
Strame, paglia, e ſimili materie ad uſo d' ingraſſo, per carro	„ —	2	6	3	10	—
Stracci per far carta bianchi o miſti, per quintale	„ —	4	—	12	—	
Stracci come ſopra greggi, e colorati di qualunque ſorta, e ritagli di carta, per quintale	„ —	3	—	12	—	
Strumenti, macchine, ed ordigni matematici, ſe di argento anche dorato, come argento lavorato in opere di orefici.						
Se di acciajo, o qualunque metallo dorato, o argentato, per libbra	„ 3	—		—	1	—
Se di acciajo, o qualunque metallo ſemplice non dorato, nè argentato, eccettuato il ferro per libbra	„ 2	—		—	4	—
Struſa curata, per quintale	„ —	10	—	6	—	
Struſa incurata, o ſia in ſorte, per quintale	„ —	5	—	10	—	
Stuoje di treccia di paglietta, per fare ſtuoje, per quintale	„ 2	—		1	—	
Stuoje grandi, e mezzane di liſca, per dozzina	„ 3	—		—	2	—
Derre piccole, per dozzina	„ 1	10	—	—	1	—
Suppelletili di caſa, uſate, cioè robe già ſervite, e ridotte a proprio uſo di famiglia, che ſi traſporta in iſtato ad abitare, ſono eſenti.						

Per ſortire pagano, come a' riſpettivi articoli.

T

Tabacchiere, come aſtucci.						
Tabacco paga per ogni libbra, come alla ſua legge particolare.						
Talco greggio per quintale	„ 18	—		—	12	6
Detto lavorato, e colorito, per libbra	„ 1	—		—	—	6
Tappeti di damaſco vellutato, e di ogni altro drappo di ſeta con oro, o argento fino anche con fodera di qualunque ſorta, per libbra	„ 6	—		—	2	6
Detti tanto ſogli, quanto ornati in qualunque maniera, ſenz' oro, e ſenz' argento fino per libbra	„ 4	—		—	2	6
Detti di ſeta, o filo anche con fodera di qualunque ſorta per libbra	„ 3	—		—	1	—
Detti ſe di lana, o tela con fodera, o ſenza, per libbra	„ 1	10	—	—	1	—
Tartaruga greggia, per quintale	„ 1	10	—	—	15	—
Tartaruga e madrepecla preparata, cioè pulita, per ridurſi in opere di qualunque ſorta per libbra	„ 1	—		—	12	—
Tartaruga, e madreperla lavorata in opere diverſe come aſtucci.						
Tartufole, come funghi.						
Tavolette da donna, e ſcatole, eſcluſe le tabacchiere, cabarè, tondini, candeglieri, chichere, ed altri ſimili lavori di tolla, o di papè machè verniciati o dipinti, e con cartine, e con ornati in qualunque maniera per libbra	„ —	15	—	—	2	—
Detti di legno con legname lavorato ſecondo le riſpettive qualità.						
Tela di cotone, o cotone, e filo d' ogni qualità da ſtampare, per libbra	„ —	10	—	—	2	—
Tela di cotone, e cotone, e filo in qualunque modo ſtampata, o colorata ordinaria come indiana e ſimili, per libbra	„ 1	10	—	—	2	—
Tela ſuddetta fina ſtampata, o colorata, come zitz, calancà, o mezzi calancà, e ſimili in qualunque altr' opera, per libbra	„ 3	—		—	1	—
Tela muſſolina liſcia, operata, o rigata di qualunque qualità, per libbra	„ 2	—		—	1	—
Tela muſſolina ricamata, eccettuati li manichetti, e ſimili deſcritti all' articolo ricamo, per libbra	„ 3	—		—	1	—
Tela battizza, tela bianca fina, e d' olanda, d' allemagna, ed altre ſimili tele fine anche operate, per libbra	„ 1	—		—	7	6
Tela bianca d' ogni qualità anche operata eſcluſa quella nominata a parte, per libbra	„ —	7	6	—	3	9

Tela

	Entrata lir. ſs. d.	Uſcita lir. ſs. d.
T		
Tela di renſo, d' olmo, tele con colla, terlifi di tutto filo, e ſimili anche gregge per libbra	„ — 5 —	— 2 6
Tela del ſettanta, o da cento, bella villa, canevetta, tela di ſtoppa, o miſta con ſtoppa, tela bula groſſa di canevazzo, terliſo groſſo, oſſia ſardino, e ſimili anche greggie per quintale	„ 12 —	— 10 —
Tela rigata, colorata, tinta, o ſtampata, anche ad uſo di tappezzeria eſclule quelle nominate a parte, per libbra	„ — 8 —	— 2 6
Tele greggie, eſclule quelle ſpecificate a parte per quintale	„ 24 —	4 —
Tele ſuddette ridotte in opere finite, come camiſce, fazzoletti, lenzuoli, ſacchi, ſtivaletti, e ſimili pagheranno il quarto di più ſecondo la loro riſpettiva qualità.		
Se d' immediato ſervigio de' viaggiatori, eſenti.		
Tela impreſſa per quadri, tela incerata ſolia, e tela di crine, per libbra	„ — 4 —	— — 6
Tele incerate, ſtampate, a colori o dipinte, per quintale	„ 36 —	— 10 —
Terliſo di filo, bombagia, come Bombaſina.		
Terra bianca, terra pozzolana, o terra tuzia, per quintale	„ — 2 —	— 10 —
Terra da magnano, e terra di piombo, per quintale	„ — 5 —	— 10 —
Terre vetrificabili, o atte per far majolica, come arena.		
Tilette oſſia orditure di filo, di lino, o ſtoppa per libbra	„ — 2 —	— 2 6
Se ſimili d' orditure, come filo di lino o ſtoppa.		
Tori, per uno	„ — 10 —	10 — —
Treccia di legno, o di paglia per far capelli, per quintale	„ 12 —	— 10 —
V		
Vacche, per una	„ — 10 —	10 —
Vagli per biade, come caneſtri.		
Vallonea, per quintale	„ — 5 —	— 5 —
Velo e garze di ſeta, o ſete e filo, come drappi ſecondo le loro riſpettive qualità.		
Se di tutto filo, per libbra	„ 2 —	— 2 6
Ventaline di cartone con manico di qualunque ſorta, per quintale	„ 24 —	— 10 6
Veſtiti, come alle riſpettive qualità delle materie.		
Vetri fini, come criſtalli, e vetri fini.		
Vetri ordinarj, da utenſigli domeſtici d' ogni ſorta, e laſtre da fineſtra d' ogni qualità, per quintale	„ 24 —	— 5 —
Vetro rotto per quintale	„ — 5 —	5 —
Vimini come bacchette per far cavagne.		
Vini di luſſo comunemente detti vini amabili di qualunque ſorta, per quintale	„ 24 —	— 15 —
Vini di comune qualità, per quintale	„ 1 —	— 5 —
Detto guaſto poſca, ed altro infimo prodotto dell' uva, comunque denominata, per quintale	„ — 3 —	2 — —
Vitelli vivi e morti, per uno	„ — 5 —	6 —
Unghie di bue, come corna di bue.		
Urnette, calamari, candeglieri, e ſimili opere, vedi ſecondo la diverſa materia li correlativi articoli, cioè argento, ed oro in opere d' orefici, argentacchè, rami, legnami ec.		
Uva fogliata commeſtibile, come frutta.		
Uva di far vino, come vino di qualità comune.		
Z		
Zinco o calamina, per quintale	„ 8 —	— 15 —
Zoccole con patta, per quintale	„ 24 —	— 5 —

Segue la Tariffa dei diritti d' acqua, e fondi di nave.
Segue la Tariffa de' Tranſiti.
Segue la Tariffa delle Tare legali.
Segnati = Vilmara Preſidente. = Bovara Segretario.
= Martinelli Preſidente. = Macchi, Gabelli Segretarj.

Digitized by Google

TARIFFA DEI DIRITTI D' ACQUA SUL FIUME PO,

a peso lordo, misura, e moneta di Milano.

	Lire	soldi	d.
Sottile, per quintale . . . . . »		4	
Grossa di prima, e seconda specie, per quintale . . . . . »		1	4
Uovi, polleria, selvaggiume, qualunque, e pesce fresco, per quintale »		1	4
Ortaglia frutta fresca, ed uva, per quintale . . . . . »		1	6
Bovi, manzi, tori, vacche, cavalli, muli, porci temporali, e grassi, civetti, manzetti, ed asini, per uno . . . . . »		2	
Porci lattanti, capre, pecore, agnelli, capretti, per uno . . . . »			6
Formento, ed altri grani, tanto grossi, che minuti, in natura, ed in farine, crusca, legumi, linosa, noci, castagne, avena, spelta, e simili, per quint. »			
Riso, risone, risino, per quintale . . . . . »			
Aceto, e vino comune, per brenta . . . . . »		7	6
Acquavite gregie, per brenta . . . . . »	1	10	
Canne, legna da fuoco, pali da viti, vimini, e bacchette per far cavagne, o scope, per carro . . . . . »		7	6
Legname d' opera, per carro . . . . . »		7	6
Legname lavorato, per quintale . . . . . »	1	4	
Carrozze, calessi, sedie, e simili per una . . . . . »	1	10	
Fieno lisca, e suoi lavori, lettame, paglia, paglietta, e stuoje per carro »		7	6
Carbone, e carbonella, per carro . . . . . »		7	6
Calcina in sassi, o colata, gesso in pietra macinato, o in parte; sabbie d' ogni qualità, beole, ceppi, marmi, sarizzi, ed ogni altro sasso, tanto greggio come lavorato regolati in tariffa d' entrata, ed uscita, a soma, ed a carro, vasi ed ogn' altra opera di terra cotta non vetrificata, per carro . . . . . »		1	6

AVVERTENZA

Li diritti d' acqua descritti in questa Tariffa si esigeranno una volta sola sulle merci di transito, alle quali occorrerà di toccare le acque del Po, fra Bressello, e la Policella, esclusо però il semplice traverso sopra porti, o barche.

Detti diritti si pageranno in aggiunta al Dazio di transito nella mercanzia nella Dogana, o Ricettoria, a cui incumberà di fare l' esazione di quest' ultimo.

Le robe, che dopo il loro ingresso nello Stato non saranno state scaricate dalla nave ed immagazzinate, quand' anche avessero pagati i Dazj d' entrata, ed uscita, dovranno ritenersi come per transito, e quindi sottoposte alli mentovati diritti d' acqua.

TARIFFA PER LI FONDI DI NAVE.

Per ogni fondo di Barca grande della tenuta di mille e cinquecento quintali inclusivamente in sù . . . . . »	4		
Per ogni fondo di Barca mezzana della tenuta da cinquecento quintali alli 1500. esclusive . . . . . »	2		
Per ogni fondo di barca piccola della tenuta da cinquecento quintali esclusive in giù . . . . . »	1		

AVVERTENZA

Li diritti di fondi di nave descritti in questa Tariffa si pagheranno una volta sola per ogni viaggio di barca carica, che navigherà sopra le acque del Pò, per ingresso nello Stato, o per uscita, o per transito.

Il pagamento dei detti diritti, dovrà farsi alla prima delle Dogane o Ricevitorie, che s' incontrerà nel viaggio, mediante che, e la presentazione della correlativa bolletta non potrà farsi alcun' altra esazione a detto titolo.

Segnati = Vismara Presidente. = Bovara Segretario.
= Martinelli Presidente. = Macchi, Gabelli Segretarj.

Digitized by Google

TARIFFA per li Transiti = Li confini d' ingresso, e di uscita qualificheranno l' ind
Nelli casi che alcune merci, o articoli diversi dovessero retrocedere alle Provincie Es
d' acqua loro competenti.

Modo di esigere in generale.	*Modo di esigere per i piccoli involti.*	*Mercanzie componen*
L'esazione del Dazio dovrà farsi a peso lordo. Per le frazioni del Quintale l' esazione si farà unicamente in regola de' vigesimi, e per le frazioni degli altri articoli tariffati a numero, o a misura in regola di quarti. Per tali frazioni di vigesimo, e quarto intero si considereranno tutte le porzioni intermedie, che supereranno la metà dall' una all'altra frazione.	Nel caso d' involti minori d' un decimo di Quintale si descriverà, il peso preciso, ma si esigerà sempre rispettivamente a ragione di un decimo intero. Così nel caso della misura, o del numero non si esigerà mai meno del quarto ancorchè l' oggetto fosse minore.	Seta o manifattur oro, o argento: or massiccio in qualun resse, coralli, crista peziose tanto semplic manifattura, compre d' ogni qualità.

Nonostante la Legge del Transito, sarà facoltativo ad ogni contribuente ne' casi in cui l' unione de uscita mediante la dovuta ricognizione. Per tutti li Daziati di transito indistintamente, che si trasferissero zio imposto tanto sia nel caso della Tariffa generale, che nell' altro delle Appendici esercibile soltanto magazzinaggio 5. soldi ogni trimestre incominciato per cadauno collo o pacchetto.

Sarà facoltativo al Ministro di Finanza Generale nei casi che l' interesse dello Stato, e prosperità d dogli provvisoriamente in quei posti, e per quelle provenienze, e destinazioni, che potesse convenire.

NOMENCLATURA	TARIFFA DEL TRANSITO IN GENERALE.	APPENDICE Dall' Ex-Vene Grigioni, e dal' alli Svizzeri, e versa.
Sottile, per quintale	Lir. 40 — —	Lir. 9
Grossa di prima specie, per quintale	„ 11 — —	„ 5
Grossa di seconda specie, per quintale	„ 7 10 —	„ 4
Uova, polleria, selvaggiume qualunque, e pesce fresco, per quint.	„ 1 10 —	„ 1
Ortaglia, frutta fresca, ed uva, per quintale	„ — 2 —	„ —
Frutta di riviera, per quintale	„ — 2 —	„ —
Buoi, manzi, tori, vacche, cavalli, muli, porci temporali, e grassi per uno	„ 1 10 —	„ 1
Civetti, manzetti, vitelli, ed asini, per uno	„ — 15 —	„ —
Porci lattanti, capre, pecore, agnelli, capretti, per uno	„ — 1 6	„ —
Frumento ed altri grani tanto grossi che minuti in natura, ed in farine, crusche, legumi, linosa, noci, castagne, avena, spelta e simili.	come all'uscita	simile
Riso, risone, risina.		
Aceto, e vino comune, per brenta	„ — 8 —	„ —
Acquavita gregia, per brenta	„ 6 15 —	„ 4
Canne, legna da fuoco, pali da vite, vimini, e bacchette per far cavagne, e scope, per carro	„ 3 — —	„ 2
Legname d' opera per carro	„ 4 10 —	„ 3
Legname lavorato, per quintale	„ — 10 —	„ —
Detto in opere più fine, anche greggie conforme la seconda classe della Tariffa d' entrata ed uscita pagherà come grossa di seconda specie		
Carrozze, calessi, sedie, e simili, per una	„ 15 — —	„ 10
Fieno di lisca, e suoi lavori, lettame, strame, paglia paglietta, e stuoje, per carro	„ 3 — —	„ 2
Carbone, e carbonella per carro	„ 2 10 —	„ 2
Calcina in sassi, o colata, gesso in pietra, macinato, o in pane, sabbie d' ogni qualità, beole, ceppi, marmi, sarizzi, ed ogni altro sasso tanto greggio, come lavorato, regolati in Tariffa d' entrata, ed uscita in qualunque maniera compresi i vasi ed ogni altr' opera di terra cotta non vetrificata nel transito, pagano, per carro	„ 1 10 —	„ 1

Segnat. Vismara Presidente — Bovara Segretario — Martinelli Presidente — Macchi, Gabelli Segretarj

Digitized by Google

e del Transito, e l'applicazione, o alla Tariffa generale, o alla rispettiva Appendice.
re d'onde sono venuti, si esigerà per questi il Dazio fissato all'Appendice I. coi diritti

la classe del sottile.	*Mercanzie componenti la classe della grossa di prima specie.*	*Mercanzie componenti la classe della grossa di seconda specie.*
di pura seta, o con ed argento filato, e ie opera: pizzi di di rocca, pietre, come in qualunque gli orivoli di tasca	Droghe, tinture, spezierie, e suoi uniti tanto naturali, come in qualunque modo composti. Bindelli di filo, e tela (escluse le tele ordinarie descritti nella Tariffa all' Articolo, tele del settanta) veli e garze di filo porcellane, rese, fiori fini d' ogni materia, oro, ed argento falso filato, o maifatturato, dipendenze dalla seta tanto naturali quanto manifatturate, o miste.	Lana, bombagia, pelli, pelliccie, e loro dipendenti manifatture tanto semplici, come miste. Tutte le altre merci, che non sono dipendenti dalli precedenti due Articoli, o non specificate nelle seguenti Tariffe.

molti articoli in classi gli fosse pregiudizievole di professare le rispettive merci per entrata, e per gli Emporj, e Magazzini da stabilirsi nelle Città, si accorda il favore del ribasso del terzo sul Dagli Emporj suddetti. Le mercanzie, che resteranno più di sei mesi negli Emporj, pagheranno per

transito lo richiedessero, di accordare dei patti in modificazione dello stabilito tributo, assegnan-

I. alli rolo ice-	APPENDICE N. II. Dall' Ex-Veneto alli Svizzeri, e viceversa.	APPENDICE N. III. Dall' Ex-Veneto al Tirolo, dai Griggioni alli Svizzeri, dai Griggioni, e Svizzeri alli Sardi, e Genovesato, e dal Parmigiano, e Piacentino alla Toscana, e Stato Romano, e viceversa.	APPENDICE N. IV. Dall' Ex-Veneto, e dal Genovesato alla Toscana, e Stato Romano, e dai Sardi al Piacentino, e Parmigiano, Toscana, e Stato Romano, e viceversa.	APPENDICE N.V. Dalli Sardi, e Piacentini alli confini Parmigiani, e viceversa sia del solo Pò, fino a Casal Maggiore.
—	. . Lir. 11 — —	. . . . Lir. 4 10 —	. . . . Lir. 6 — —	. . Lir. 2 10 -
—	. . . „ 6 — —	. . . . „ 1 4 —	. . . . „ 3 12 —	. . „ 1 — -
—	. . . „ 5 — —	. . . . „ 1 — —	. . . . „ 3 — —	. . „ — 15 -
—	. . . „ 1 — —	. . . . „ 1 — —	. . . . „ 1 — —	. . „ — 15 -
—	. . . „ — 2 —	. . . . „ — 2 —	. . . . „ — 2 —	. . „ — 2 -
—	. . . „ — 10 —	. . . . „ — 10 —	. . . . „ — 10 —	. . „ — 10 -
—	. . . „ 1 — —	. . . . „ 1 — —	. . . . „ 1 — —	. . „ 1 — -
—	. . . „ — 10 —	. . . . „ — 10 —	. . . . „ — 10 —	. . „ — 10 -
—	. . . „ — 1 —	. . . . „ — 1 —	. . . . „ — 1 —	. . „ — 1 -
	) simile	) simile	) simile	) . „ 1 — -
				) . „ 1 15 -
—	. . . „ — 8 —	. . . . „ — 8 —	. . . . „ — 8 —	. . „ — 8 -
—	. . . „ 4 10 —	. . . . „ 4 10 —	. . . . „ 4 10 —	. . „ 1 10 -
—	. . . „ 2 — —	. . . . „ 2 — —	. . . . „ 2 — —	. . „ 1 10 -
—	. . . „ 3 — —	. . . . „ 3 — —	. . . . „ 3 — —	. . „ 2 — -
—	. . . „ — 10 —	. . . . „ — 10 —	. . . . „ — 10 —	. . „ — 10 -
—	. . . „ 10 — —	. . . . „ 10 — —	. . . . „ 10 — —	. . „ 5 — -
—	. . . „ 2 — —	. . . . „ 2 — —	. . . . „ 2 — —	. . „ 1 10 -
—	. . . „ 2 10 —	. . . . „ 2 10 —	. . . . „ 2 10 —	. . „ 2 — -
—	. . . „ 1 — —	. . . . „ 1 — —	. . . . „ 1 — —	. . „ 1 — -

Digitized by Google

TARIFFA PER LE TARE

Regole particolari per le mercanzie che pagano le Gabelle d' introduzione .

I. Le Tare da accordarsi dalle Dogane alle Mercanzie , che pagheranno la Gabella d' Introduzione , dovranno per regola generale essere quelle effettive del peso del lordo , cioè dei vasi , recipienti , involture ec. ove saranno custodite le Mercanzie .

II. A quei Mercanti , e Conduttori per altro i quali non vorranno soffrire l' incomodo , o la spesa di disfare i colli per distinguere il peso lordo dal netto effettivo , saranno accordate le tare fissate nella seguente Tariffa , salvo quanto sarà detto in appresso .

III. Per tutte le Mercanzie , che avranno più d' un recipiente , o più d' un' involtura , si accorderanno altrettante tare , quanti saranno i recipienti , e le involture , secondo le quantità rispettive , prescritte nella seguente Tariffa , cumulando insieme per maggior facilità le tare di ciaschedun recipiente , o involtura ec.

IV. Le tare per le diverse involture , o recipienti ec. di un medesimo collo dovranno accordarsi , o tutte secondo la Tariffa , o tutte secondo il loro peso effettivo , salve le limitazioni seguenti .

V. A qualunque Proprietario , Mercante , o Conduttore , ec. il quale si farà in principio determinato a prendere la tara effettiva dei recipienti , sarà lecito di ritornare alla tara legale per l' ultimo recipiente , o altro lordo delle seguenti mercanzie .

Mercanzie liquide , per le bocce , e vasi in cui soffero custodite .

Argento , oro tratto , o filato , buono , o fallo per i rocchetti sopra i quali si trovasse .

Negro di fumo per i barilettini nei quali suol trasportarsi .

Fiori finti , guarnizioni , cuffie , ed ogni altro ornamento per le casse , cassette , ed ogni altro recipiente di legno , o di cartone .

In tutti gli altri casi poi potranno i Mercanti ec. dopo aver ricevuta la tara effettiva per i recipienti esterni ec. far pesare le Mercanzie negli ultimi recipienti , pagando al lordo la gabella , come se fossero al netto senz' essere obbligati a separare dall' ultimo recipiente la mercanzia .

VI. Rispetto ai colli che contenessero più mercanzie sottoposte a gabelle differenti fra di loro , e che fossero in una Dogana principale per pagarsene ivi la gabella , se queste mercanzie saranno al rinfuso la gabella dovrà sempre ragguagliarsi sul loro peso effettivo al netto .

VII. Se poi tali mercanzie diverse tra di loro , e contenute in un medesimo collo , come sopra saranno divise in tanti colletti distinti , l' involtura , o altro recipiente generale dovrà essere tarato secondo il peso effettivo ; ed i colletti interni contenenti ciascheduno di essi mercanzie diverse tra di loro , come sopra , potranno ricevere la tara , o secondo la Tariffa , o secondo il peso effettivo del recipiente particolare ad elezione de' Mercanti .

VIII. Finalmente se in un collo di qualche mercanzia a rinfuso si trovino , uno , o più colletti di altre mercanzie , si dovranno questi separare dal collo , che li contiene , e potrà assegnarsi ai medesimi , o la tara della Tariffa secondo il peso loro particolare , o la tara effettiva , quando piaccia al Mercante ec. di fargli pelare al netto ec. , e rispetto alla mercanzia rimasta a rinfuso nel collo maggiore potrà questa godere , o la tara effettiva , quando il Mercante voglia interamente votare il collo medesimo , o la tara della Tariffa nel caso contrario da prendersi sul peso restante lordo del collo a rinfuso .

IX. Quando si vorrà pagare la gabella ad una Dogana di confine di qualche collo contenente più capi di mercanzie , dovranno essere tassati , e spediti al lordo , o al netto a forma del presente regolamento , sul peso effettivo ; ed il peso del primo recipiente si aggiungerà al peso lordo di quel capo di mercanzia , che sarà nella maggior quantità . Nel caso poi che la mercanzia di maggior quantità sia di quelle , che sono esenti da gabella , o ammesse al beneficio delle tare , anche alle Dogane subalterne non dovrà farsi conto alcuno del lordo del suddetto primo recipiente .

X. Per i colli , che i Mercanti ec. lasceranno in deposito nelle dogane principali , se essi vorranno spezzarli per spedire in più porzioni le mercanzie contenute nei medesimi , non potranno nelle spedizioni , parziali accordarsi altre tare , che le effettive , al qual oggetto si procederà al peso del collo lordo in principio della spedizione ; si terrà riscontro del peso dei lordi , che conveniffe separate totalmente dal collo nell' arrivo ec. , ed allorchè si spedirà l' ultima porzione della mercanzia di ciascun collo dovrà procedersi al peso della cassa , botte , o involtura separata per dare sfogo alla scrittura annessa ai libri della Dogana .

RE-

Digitized by Google

Regole particolari per le Mercanzie, che pagheranno la Gabella d' Estrazione.

Per le mercanzie, che vorranno estrarsi, non avranno mai luogo le tare prescritte nella presente Tariffa, ma si osserveranno rispetto a dette mercanzie le regole seguenti.

I. Se il proprietario mercante, o conduttore denunzia la quantità della mercanzia a peso lordo, ed a peso netto è rimesso all' arbitrio regolato degli uffizj delle Dogane il determinare la percezione del Dazio sul peso netto denunziato come sopra.

II. Se poi il proprietario mercante o conduttore non vorrà, non sarà in grado di denunziare il peso lordo, e il netto della sua mercanzia, o se l' uffizio ha fondato sospetto sulla fedeltà della denunzia dovrà essere la merce effettivamente pesata al lordo, ed al netto, e dovranno perciò, aprirsi i colli, e separarsi le mercanzie dai loro recipienti. Volendo evitare questo incomodo, sarà in libertà del proprietario ec. di pagare la gabella sul peso lordo totale come se fosse al netto.

III. Finalmente nel caso che i proprietarj, mercanti, o conduttori denunziino il peso netto della loro mercanzia, e non il lordo de' colli, che la contengano potrà per il pagamento della gabella ammettersi il peso della denunzia, ma dovranno per altro pesarsi i colli per dichiarare sulla spedizione il peso totale senza bisogno di farli aprire, e separare la mercanzia, se non nel caso, che dopo fattane la spedizione gli esecutori avessero sospetto di frode, e volessero ritrovare la qualità e quantità della mercanzia per promovere qualche pretensione per la pena nei termini, e nei casi, nei quali potesse aver luogo, secondo gli ordini ec.

Regole generali.

I. A riserva delle tare assegnate nel presente Regolamento e successiva Tariffa non sarà accordata alle mercanzie verun' altra tara sotto qualunque titolo, o pretesto; quando non si proceda al peso effettivo nel netto da eseguirsi nelle Dogane, e non altrove.

II. Allorchè nella Tariffa sarà dichiarato, che per alcuna specie di lordo non debba accordarsi la tara come sono i galloni, le trine, gli specchj ec. si deve intendere, che la tara non sarà accordata neppure quando il Mercante si determini a far pesare la mercanzia al netto per la ragione che in questi casi il peso di tali lordi è stato considerato opportunamente nella fissazione della gabella.

III. La tariffa seguente è divisa in due parti. Nella prima si assegnano le tare ad alcune mercanzie nominate espressamente, il peso specifico delle quali e al peso dei loro recipienti in una porzione troppo lontana da quella che passa fra il peso delle altre mercanzie comuni, ed il peso dei loro recipienti, benchè dell' istessa specie dei primi. E parimenti sono comprese nella detta prima parte le mercanzie che vengono custodite in recipienti particolari, o che sono accompagnate con altri lordi non comuni alle altre mercanzie.

Nella seconda parte poi si determinano secondo la qualità dei recipienti, nei quali le mercanzie vengono custodite, le tare da accordarsi non solamente a tutte quelle in generale non comprese nella prima parte; ma ancora quelle nominate nella detta prima parte, per i casi in essa non contemplati.

Chiunque per tanto dovrà servirsi della presente Tariffa, comprenderà facilmente, che prima di tutto deve consultare la prima parte della medesima, e non trovando in essa provvisto al caso che gli occorre, dovrà allora ricorrere alla seconda parte.

TARIFFA

Tara per alcune Mercanzie in specie.

	Per ogni quintale di peso lordo	
	Libbre	Oncie
Acquavite, rum, arac, agro di limone, ed altri liquidi in botti lib.	15	
Alabastri lavorati in vasi, statuine, fiorami, e simili lavori venendo incassati, e custoditi internamente con paglia o stoppa, aliga, segatura, truciolo, o simile avranno di tara per i suddetti ripieni. „	16	
Argento buono filato, o tratto solamente per i rocchetti sopra i quali vie- Argento falso filato, o tratto ne avvolto, la tara farà per ogni libbra „	. . . .	2
Candiri in scatole di stecca di qualunque peso avranno di tara. . „	13	
Canella d' ogni specie in fardi di pelle. . . . . „	13	
Canella d' ogni specie in casse . . . . . „	16	
Caviale in botti . . . . . „	16	
China in casse . . . . . „	16	
Cristalli lavorati in vasi, statuine, fiorami, e simili lavori, venendo incassate e custodite interamente con paglia, stoppa, aliga, segatura, truccioli o simili, avranno di tara per i suddetti ripieni . „	16	

Digitized by Google

	Per ogni quintale di peso lordo	
	Libbre	Oncie
Eſſenze, ed altri liquidi in boccie di rame . . . . . „	18	
Fiori finti, guarnizioni, cuffie ed ogni altro ornamento da donna in caſſe, caſſette ed ogni altro recipiente di legno o di cartone . „	47	
Galloni, trine, ed altri lavori ſimili di oro, e argento non dovranno aver tara alcuna per dipendenza del cartone, o tavoletta ſopra di cui veniſſero piegati.		
Indaco in ciurli, e fardi di pelle. . . . . „	11	
Lino in balle . . . . . „	5	
Liquori in boccali all' uſo di Bologna veſtiti di ſala, giunchi, vetrici, bremi, cioè funi di erba e ſimili . . . . . „	28	
Lumiole di criſtallo, venendo incaſſate, e cuſtodite internamente ec. „	16	
Mercurio in ſacchetti di pelle . . . . . „	1	
Ed eſſendo detti ſacchetti poſti in caratelli in tutto . . „	4	
Moſcado in caratelli . . . . . „	20	
Nero di fumo in caratelli, o altri recipienti di legno . . . „	47	
Olj, ed altri liquidi in bocce di rame . . . . . „	20	
Olio di lino in botti, o caratelli di legno, o di ferro . . „	15	
Olio d' Olivo in botti, o caratelli cerchiati di legno o di ferro „	20	
Oro buono filato, o tratto (Solamente per i rocchetti ſopra i quali viene		
Oro falſo filato, o tratto (avvoltato, ſarà per ogni libbra . . „	—	2
Palma in faſci con involtura di rami, e foglie della medeſima palma „	11	
Pelo di coniglio, o di lepre in botti, o caratelli . . . . „	20	
Peſce freſco in ceſte, ceſtini, corbe, corbelle e ſimili tanto con coppola, che ſenza . . . . . „	11	
Eſſendo in retini, per ciaſcun retino . . . . . „	5	
Peſce marinato, o in ſalamoja poſto in barili, botti, caratelli, zangale, e ſimili . . . . . „	23	
Porcellane in vaſi, ſtatuine, fiorami e ſimili lavori, venendo incaſſate, e cuſtodite con paglia internamente, ſtoppa, aliga, ſegatura, truccioli, e ſimili per i ſuddetti ripieni . . . . . „	16	
Roſoglj, o altri liquori in boccali all' uſo di Bologna veſtiti di ſala, giunchi, vetrici, bremi, cioè funi d' erba, e ſimili . . „	28	
Salacche in botti . . . . . „	16	
Salſapariglia in reti di ginnchi marini . . . . . „	9	
Salumi in ſalamoja poſti in barili, botti, caratelli, o ſimili. . „	23	
Scavezzoni di canella in rete di giunchi marini . . . „	9	
Specchi con ornamenti, o ſenza ornamenti, che vengono in caſſe, o in altro recipiente qualunque non dovranno aver tara alcuna.		
Stagno in brilli, caratelle, botti, o caſſe. . . . . „	5	
Terraglie in ceſte, o in corbelli compreſa la paglia ec. . „	11	
Thè in caſſe di legno fodrate internamente di bande ſtagnate, o di foglia di piombo. . . . . „	27	
Tonno in olio in barili . . . . . „	13	
Trine del Puy, Genova, (Per i piani di cartone ſopra i quali ſogliono		
ed altre parti, (venire diſtele le maraſſe ſvolte di dette trine „	7	
Trine di ſete, e con ſeta per il cartone ſopra il quale vengono piegate.	—	4
Trine di ogni altra qualità non dovranno avere tara alcuna per dipendenza del cartone ſopra il quale vengono piegate.		
Verderame in ſacchetti di pelle . . . . . „	4	
Vino foraſtiere in caratelli di tenuta non maggiore di barili tre l' uno „	23	
Ed eſſendo in doppio caratello ſi ragguaglierà queſto per la tara „	12	
Zuccaro in caſſe piccole chiamate fuci . . . . . „	11	
Zuccaro in caſſoni. . . . . „	16	
Tutte le altre mercanzie godranno le ſeguenti tare riſpettivamente ſecondo i recipienti, ed invogli, in cui ſaranno cuſtodite.		
E le medeſime ſeguenti tare ſi accorderanno ancora alle mercanzie ſpecialmente nominate di ſopra per tutti quei recipienti, ed invogli deſcritti in appreſſo, per le quali non foſſe ſtata aſſegnata alle medeſime una tara ſpeciale.		

TA-

Digitized by Google

TARE

Per le involture, o recipienti delle mercanzie in genere.	Per ogni quintale di peso lordo: Libbre	Once
Le mercanzie che si trasporteranno con involtura di Crine Pannolano Pelle Pelo, o Stuoja	5	
Le mercanzie che si trasporteranno con involtura di tela incerata, o con qualunque involtura non nominata	4	
Sotto nome d' involtura dovrà intendersi quella, che copre, e fascia interamente il collo, altrimenti, cioè non essendo involtura intiera non dovrà accordarsi alcuna tara per questo titolo.		
Con ripieno di paglia, fieno, aliga, o altro fra un involtura, e l' altra, o fra l' involtura ed il legno della cassa, botte, od altro recipiente.	2	
Le mercanzie che si trasporteranno in		
Barattoli di terra per conserve, o altre materie simili	37	
Barili	11	
Barili cerchiati di ferro	13	
Baulli fatti o coperti di cuojo o di pelle di qualunque altra specie	11	
Baulli simili ferrati	13	
Bigonce di legno	19	
Bocce di vetro vestite di giunchi, vertici, bremi, ossiano funi d' erba	13	
Boccioni di vetro non vestiti, d' acqua forte, o altri simili liquidi	19	
Botti	11	
Botti cerchiate di ferro	17	
Bottiglie di vetro	37	
Bottiglie di vetro, vestite di sala, giunchi, ec.	39	
Caratelli	11	
Caratelli cerchiati di ferro	13	
Casse o cassette di legno, ancorchè con ferratura a chiave	11	
Casse, o cassette di legno ferrate	13	
Casse, o cassette di legno fodrate interamente di bande stagnate, o di foglia di piombo	17	
Cesti di fuselli, o di stecche	4	
Cestini	5	
Ciurli, o fardi di pelle	11	
Cosse di giunchi marini	5	
Coppi di terra ancorchè retati con funi d' erba, o altro	23	
Corbelli	5	
Damigiane di vetro vestite di sala, giunchi, vertici, bremi, ossiano funi d' erba	19	
Fardi di mazze di palma	5	
Fardi di pelle	11	
Fialchi, e fiaschetti di vetro vestiti di paglia, e sala	11	
Gabbie di giunchi marini	5	
Giare, ossiano coppi di terra ancorchè retati, con funi d' erba, od altro	23	
Orci di pelle	5	
Panieri di fuscelli, o di stecche	4	
Sacchi, o facchetti di canevaccio, o di altra tela di qualunque specie	2	
Sacchi di crine	5	
Scaffi	5	
Scatole di cartone	7	
Scatole di stecca	5	
Sporte o altri recipienti di giunchi o di biodolo	5	
Stagnate o vasi di latta	11	
Valigie di cuojo	8	
Vasi di latta	11	
Vasi di terra ancorchè retati con funi d'erba, od altro	23	
Vasi di vetro da pomate da frutto in giulebbe o simili	11	
Le Mercanzie che si trasporteranno in colli forniti con due tavole, o asse, che si dicono a pressa, o oltre le altre tare per l' involtura ec. avranno ancora per dipendenza delle suddette tavole, o asse a pressa	4	

Digitized by Google

Le mercanzie che saranno piegate sopra asse, tavolette o cartoni, come sono i galloni, le trine, i nastri, drappi, veli, e simili non dovranno godere per questo titolo alcuna tara, salve quelle tare, che fossero state assegnate dissopra nei rispettivi casi particolari.

Segnat. Visnara Presidente —— Bovara Segretario.
——— Martinelli Presidente —— Macchi — Gabelli Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Tariffa venga munita del Sigillo della Repubblica, stampata ed eseguita.

Sott. Il Presidente del Direttorio Esecutivo — Constabili.
Luogo del Sigillo. Pel Direttorio esecutivo, il Segretario generale — Pagani.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO

Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina in esecuzione della Legge Daziaria 12. Fiorile p. p. ha determinato le discipline, e le cautele necessarie, perchè i Dazj non vengano defraudati, ed ha stabilito nel tempo stesso ai confini le Dogane, Ricettorie, e nell' interno della Repubblica, i Magazzini, e gli Emporj, a comodo de' Commercianti.

Quindi il Ministro di Finanza generale eseguendo l' ordine del Direttorio Esecutivo deduce a pubblica notizia che nel giorno primo Messidoro p. v. verra posto in attività il seguente Regolamento in tutto il Territorio della Repubblica, escluso soltanto provvisoriamente in questa parte il Dipartimento delle Alpi Apuane, volendosi però che i prodotti naturali, e le manifatture del medesimo accompagnate da' Certificati delle rispettive Municipalità, non sieno sottoposti ai diritti daziarj entrando nell' interno della Repubblica.

Milano dal Palazzo Marini 16. Pratile anno VI. Repubblicano.

Sott. Il Ministro di Finanza Generale — Ricci. —— Firm. Soldini primo Segr. Centrale.

CAUTELE, E DISCIPLINE

Per l' esatta osservanza della Legge Daziaria.

Dovendo cessare a norma della Legge 12. Fiorile anno VI. repubblicano tutte le Tariffe, che finora hanno servito per l' esazione dei Dazj d' introduzione, di esportazione, e di transito sulle Mercanzie, e generi in tutta l' estensione della Repubblica Cisalpina, e dovendo a aver luogo invece le seguenti Tariffe generali anche per le merci già introdotte e non daziate col vantaggio della circolazione, ed uscita a termini della legge estensiva ancora alle merci state daziate di termo sotto le soppresse Tariffe, saranno quindi da eseguirsi li seguenti regolamenti.

Ritenuto, che giusta il disposto dalla premessa Legge sono stabilite le Dogane, ossiano Ricettorie ai confini della Repubblica divise in principali, e sussidiarie, e gli Emporj nell' interno per comodo dei Commercianti secondo gli elenchi in calce del presente Regolamento, si distinguono perciò tutte quelle cautele, e professioni, che dovranno eseguirsi o nell' Entrata, o nella Uscita, o nel Transito delle merci.

Per Entrata delle Merci nel territorio della Repubblica.

1. Nell' introdursi le merci in questa repubblica non si potrà deviare dalle Ricettorie stabilite come sopra ai confini, tenendosi la strada retta, che conduce immediatamente alle medesime. Presentandosi l' introducente ad una delle Ricettorie principali farà a lui facoltativo di daziare le merci di qualsivoglia sorta, e quantità, ed al contrario presentandosi ad una delle Ricettorie sussidiare, non potra che riportare il Manifesto per quella delle Ricettorie principali, o Dogane, alle quali vorrà dirigersi per il daziaro, ammenochè non si trattasse di ritagli, od altre piccole quantita di merci ad uso particolare, per le quali potrà, volendo, pagarne il Dazio.

2. Se l' introducente vorra pagarne il Dazio, sarà tenuto a denunziare al Ricettore esattamente la quantità, e qualità delle mercanzie, e rassegnarle fedelmente per essere riconosciute, ad effetto che venga sulle medesime esatto il competente Dazio, ed essere munite del Bollo, se vi sono sottoposte, ed accompagnate in ogni caso della Bolletta del seguito Dazio con valitura, ossia durata proporzionata al tempo della sortita dal Circondario confinante. Per quelle merci poi, che dovessero inoltrarsi agli Emporj nell' in-

Digitized by Google

l' interno od alle Ricettorie principali per esservi daziate, la denunzia dovrà farsi, se si tratta di un particolare, o di cosa individualmente nota all' introdutore con indicarne al Ricettore la precisa quantità, e qualità e col rimetterle alla di lui disamina per poterne fare la descrizione esatta nel manifesto, e trattandosi d' un condottiere, a cui non sia nota con precisione la mercanzia in condotta la denuncia dovrà farsi colla cumulativa presentazione dei Colli, e delle Lettere di Porto, o fatture da firmarsi dal Ricettore, il quale, previa la ricognizione esterna, ne farà la corrispondente descrizione nel ricapito sì della qualità, e quantità delle merci, e de' colli, come delle loro marche, e numeri mercantili. In caso di fondato sospetto d' infedele notificazione dovrà il Ricettore passare al riconoscimento del contenuto de' Colli sul manifesto sarà posta la valutura proporzionata alla distanza della Dogana, o Ricettoria principale, a cui saranno diretti, coll' obbligo all' introducente della reversale così detta Ritorno. Gli stessi colli poi dovranno essere dal Ricettore diligentemente marcati, e suggellati cogli impronti di Finanza.

3. Sarà quindi obbligo del conducente di portarsi per retta strada alla Dogana, o Ricettoria principale assegnata nel manifesto, ed ivi presentare i Colli in eguale condizione marcati, e suggellati come sopra, e presentato il manifesto in giusta valutura, riporterà il corrispondente Ritorno, il quale non si rilascerà, se non seguita la ricognizione della intiera condotta, che dovrà essere fatta su tutti li consorti anzidetti.
4. Siccome il Ricettore si ritiene in ogni caso risponsale verso la Finanza del pagamento del Dazio, perciò se l' introducente, che vorrà il manifesto per innoltrare le mercanzie ad altra Dogana, o Ricettoria, sarà persona incognita, o sospetta, dovrà cautare il medesimo Ricettore, o con deposito o con idonea figurtà.
5. Non solo le condotte di mercanzie, e generi, ma anche gli equipaggi de' Viaggiatori dovranno professarsi alle dette Ricettorie d' ingresso. Anzi li postiglioni, vetturali, ed altri conducenti dovranno fermarsi alla prima Ricettoria, che incontreranno nell' ingresso per l' ispezione della Finanza sugli equipaggi. Il Ricettore poi, se si tratterà di persone sconosciute, o sospette, dovrà fare la visita degli equipaggi, esigere il Dazio di quelle merci, che si ritrovassero soggette, rilasciando la Bolletta di pagamento, o spedire una licenza libera quando non si tratti, che di robbe ridotte a proprio uso, e non soggette a Dazio, con suggellare i baulli, o valigie nelle forme solite. Qualora i viaggiatori siano persone conosciute, e rispondali, e che desiderassero di subire la visita nelle Dogane dell' interno, o in qualunque altra Ricettoria, ove fossero diretti, potrà il Ricettore sotto la propria responsabilità accordare loro una licenza colla competente valutura, e coll' obbligo del ritorno suggellando i baulli, o valiggie. Sarà quindi in tale caso dovere dei Viaggiatori di trasferirsi direttamente alla dogana determinata nella licenza, presentando ivi l' equipaggio suggellato, e sottoponendosi alla visita.
6. Sono avvertiti i suddetti Viaggiatori, che essendo diretti coi loro equipaggi ad una Dogana delle Comuni, qualora vi pervenissero di notte tempo, dovranno bensì direttamente andare in Dogana per consegnarvi i loro Equipaggi, ma non potranno essere visitati che nel giorno seguente.
7. Le Porte di quelle Comuni, che sono poste sul labbro del confine, si ritengono nella classe delle Ricettorie suddidiarie, ove dovranno professarsi tutti li Viaggiatori, e Conducenti a norma di quanto qui sopra viene prescritto, coll' avvertenza, che pervenendovi i Viaggiatori, o Conducenti di notte, non potranno aprirsi le dette Porte senza l' intervento dei Commessi di Finanza.

Per Uscita delle Merci, e per la loro circolazione nel Circondario confinante.

8. Volendosi esportare all' estero qualunque mercanzia, o roba, dovrà l' estraente presentarsi a quella delle Dogane, o Ricettorie più vicina al sito della leva, ed ivi fare la denuncia, in tutto e per tutto nel modo ordinario per le professioni d' entrata, riportando la Bolletta di pagamento, se la roba, o genere sarà sottoposto a Dazio, o la licenza, qualora si trattasse di roba non soggetta a Dazio.
9. Si ritiene per Circondario confinante tutto quello spazio di Territorio dalla linea, che divide la Repubblica dallo Stato estero per tre miglia milanese venendo nell' interno.
10. Nel Circondario suddetto non potranno circolare mercanzie forestiere, che non siano bollate, e non essendo di quelle soggette a Bollo senza che siano accompagnate da licenza, o altra Bolletta; come pure non potranno estrarsi dall' interno al detto Circondario, o circolare nel medesimo li seguenti articoli, che interessano la pubblica sussistenza e le manifatture nazionali, cioè li Formaggi, il Butirro, la Linosa, il Riso, Risone, e Risino, le Granaglie, e le Farine d' ogni qualità, le Pelliccerie, e Pellatterie crude, il Sego, e le Cere greggie, e colate, le Gallette, le Sete greggie, e filatojate, e loro dipendenti naturali, o macerati, le Lane, il Lino il Canape, li Ritagli di carta, e Stracci per fare carta, il Rame, Ferro, e Vetro rotti, senza che siano preventivamente muniti del relativo ricapito di Finanza, cioè di Bolletta finita per quelli, che fossero diretti all' Estero, o di licenza vincolante al ritorno per quelli, che fossero destinati di fermo in detto Circondario.

Digitized by Google

11. Per ovviare all' incomodo, che potrebbe occorrere a chi doveſſe levare alcuno de' generi fuddetti dal luogo non confinante, ma diſtante da una Dogana interna, potrà notificare preventivamente il detto trafporto, al Ricettore del Confine, dal quale ſarà munito di una preventiva licenza, colla quale dovrà nel ſortire accompagnare la mercanzia, o il genere alla Ricettoria dello ſtradale, che avrà indicato dovetſi intraprendere, ove ſi farà il corriſpondente Daziato, dovendo il genere iteſſo reſtare nel Circondario, l' anzidetta licenza dovrà indicare il luogo della deſtinazione precita. In ogni caſo queſte licenze dovranno portare l' obbligo di eſſere preſentate in un col genere al Ricettore del luogo in cui ſi fermerà, o dello ſtradale per cui dovrà paſſare nell' uſcire, e dovranno eſſere ſempre ſottopoſte all' obbligo del ritorno.

12. Le licenze ſopra gli articoli ſpecificati, e ſopra qualunque altro, di cui in qualunque tempo ſi dichiaraſſe ſoſpeta l' eſtrazone, ſi accorderanno per quella quantità che ſembrerà verofimile al conſumo degli abitanti di que' luoghi del Circondario ove ſaranno diretti, ed in caſo di difficoltà ſul punto della quantità ſi rifecirà l' emergenza al Regolatore Dipartimentale per le relative ſue diſpoſizioni, quali licenze ſaranno ſempre obbligate al ritorno da levarſi in valitura nella Ricettoria del luogo del deſtino, e quando in tale luogo non eſiſteſſe Ricettoria, ſarà cura del Ricettore, che ſtaccherà le licenze di aſſegnare invece la Ricettoria più vicina, dalla quale dovrà riſaſciarſi detto ritorno in viſta dell' atteſtato al dorſo della licenza della Municipalità, od Agente Municipale del luogo, ove ſi ſarà effettuato il traſporto. Il Ricettore però, che ſtaccherà il ritorno, avrà ſempre la vigilanza ſull' eſito del traſporto per riferire alla Regolatoria Dipartimentale quanto poteſſe emergergli in contrario anche dopo lo ſtacco del ritorno medeſimo. Si eccettuano però da queſte diſpoſizioni li ritagli delle riſpettive robe, che ſiano per uſo de' particolari egualmente abitanti in detto Circondario, come pure li movimenti, e traſporti neceſſarj de' raccolti alle proprie Caſe, o Caſine.

13. Occorrendo, che nel caſo di traſporto di mercanzie, o generi ſi trovaſſero acque, ſtrade neutre, o eſtere, tutti gli articoli indiſtintamente, che in Tariffa ſono ſoggetti a qualche Dazio di uſcita, dovranno eſſere accompagnati da licenza con obbligo di ritorno.

14 Li Viaggatori, che uſciranno dal Territorio della Repubblica, potranno mandare alle riſpettive Dogane il loro equipaggio per eſſere ivi viſitato, ſuggellato, ed accompagnato dall' opportuna licenza, muniti della quale non ſoggiaceranno ad ulteriore incomodo di viſita nel viaggio, e nella ſortita, ammenocchè non accadeſſe un qualche fondato ſoſpetto di frode.

Per li Tranſiti delle Mercanzie.

15 Le Mercanzie, e generi, che verranno di tranſito immediato per lo Stato, qualora non ſiano di quelle che il Conducente deſtinaſſe da condurſi agli Emporj delle Comuni, potranno eſſere daziate direttamente in qualunque Dogana, o Ricettoria di confine tanto principale che ſuſſidiaria. I conducenti dovranno fare la denuncia nella forma preſcritta per le mercanzie d' introduzione, ed a tenore della denuncia, o della riſultanza della ricognizione il Ricettore, premeſſe le cautele già individuate di ſopra all' oggetto dell' accompagnamento dei manifetti, rilaſcerà la bolletta di pagamento, ſulla quale dovrà eſſere deſcritto lo ſtradale, la deſtinazione, la corriſpondente valitura, ed il poſto, da dove levarſi il ritorno. Se ſi trattaſſe di perſone ſconoſciute, o ſoſpette, le quali non foſſero in grado di preſtare al Ricertore una cauzione, che riſponda dell' eſito del ricapito, dovrà il Ricettore dopo regolato il competente Dazio di tranſito, eſigere in via di depoſito il ſoprappiù del Dazio, che competerebbe per l' entrata, facendone dichiarazione nella bolletta, perchè ſia reſtituita l' importanza del depoſito dalla Ricettoria di confine, d' onde ſortendo la mercanzia ſarà conſumato il tranſito, e verrà ſpedito il ritorno.

16. Anche le mercanzie che entreranno per tranſito, potranno con ſemplice manifeſto di una delle Riceſtorie del confine dirigerſi a qualunque Dogana per ivi rimanere in depoſito fino al momento che il tranſitante ne farà il daziato, nell' atto del quale ſarà permeſſo al medeſimo di daziare parte de' colli per entrata, e parte per tranſito. Così pure ſarà lecito negli Emporj, oſſiano Dogane delle Comuni di ſpicciolire, i colli, con che vengano ſubito rifatti, e marcati.

17. Le condotte dovranno tenere quella ſtrada retta verſo il luogo dell' uſcita, che verſà aſſegnata nel ricapito, ammenocchè non accadeſſe nel viaggio qualche impedimento, od accidente impenſato, per cui ſi provvederà colle cautele qui ſotto eſpreſſe.

18. Nell' uſcire dal Territorio della Repubblica le mercanzie di tranſito accompagnate dalle riſpettive bollette dovranno preſentarſi a quell' ultimo poſto di confine, che ſarà indicato nelle bollette medeſime, ed ivi il Ricettore riſcontrerà li colli, le loro marche, e numeri mercantili, li ſuggelli ed impronti di Finanza, e tutti li diſtintivi che devono comprovare l' identità de' medeſimi colli, ed il Conducente leverà il correlativo ritorno, cioè il ricapito giuſtificante l' uſcita come ſopra, che dovrà eſſere corriſpondente alla ſpecificazione contenuta nella bolletta. E qualora nel confronto ſi rileva ſſe

Digitized by Google

vasse qualche diversità o alterazione nel peso de' colli, o nelle marche, suggelli, ed altri distintivi, si dovranno trattenere li colli per la legittima verificazione, ed intanto si permetterà l'avanzamento degli altri colli che fossero riconosciuti in buona condizione, staccando per essi li corrispondenti ritorni.

Bollo delle merci, ammassi di merci e generi ne' luoghi confinanti, ed altri provvedimenti, e cautele necessarie.

19. Saranno proibiti in tutti i luoghi compresi nel Circondario delle tre miglia di confine, e eccettuate le Comuni murate, e custodite da Ufficj daziarj alle porte, gli ammassi delle merci e generi specificati qui sopra al cap. 10. Si intenderà per ammasso la unione e la coacervazione delle dette merci, e generi in una quantità che ecceda il bisogno, e la scorta della casa o famiglia presso cui si troverà l'ammasso. Ed al contrario non sarà mai ammasso la unione e coacervazione de' generi provenienti dai proprj raccolti in territorj confinanti in qualunque quantità. I Mercanti poi e Trafficanti non potranno tenere ammassi di merci o generi forestieri, quando non siano bollate tutte le merci suscettibili di bollo, e non siano, munite del corrispondente ricapito di Finanza tutte quelle merci forestiere che non sono suscettibili.

20. Saranno pure leciti anche ne' confini gli ammassi delle gallette ai filatori, semprecchè siano muniti delle opportune licenze che loro verranno rilasciate dalla Finanza, ossia dalle rispettive Regolatorie Dipartimentali, e si sottopongano a tutte quelle cautele che nelle licenze medesime sono espresse. Mediante poi le opportune licenze che dovranno chiedersi alla Finanza, ossia alle rispettive Regolatorie Dipartimentali, si potranno fare anche ne' Confini gli ammassi de' generi ed articoli specificati nel cap. 10. sottoponendosi a tutte quelle cautele che nelle stesse licenze saranno espresse.

21. Tutte le mercanzie qui sotto descritte forestiere non possono da qualunque mercante, o Trafficante esporsi alla vendita, nè ritenersi anche in luoghi fuori di negozio senza essere munite del rispettivo bollo della Finanza, cioè pannine, telerie, drappi, veli, e garze, ed altri tessuti di qualunque specie compresi gli abiti ed altri vestimenti anche tagliati, esclusi li bindelli, aguggerie, ossiano maglie di qualunque sorte in pezze, berette, e calzette ritenuto, che le berette si piomberanno a mezza dozzina; cappelli fini, e mezzo fini. Galloni, pizzi, e riporti d'oro e d'argento fini.

Corami . . . (
Mascarezzi . . (dalla mezza pelle insù.
Danti, e Buffoli (
Vitelli affaitati. (

22. Quindi tutti i Mercanti, e Trafficanti in quelle Comuni, ed in quei luoghi confinanti della Repubblica, dove non fu finora in uso il bollo, che avessero mercanzie forestiere della qualità come sopra, sono diffidati a dovere nel termine di una decade dalla pubblicazione del presente Regolamento formare l'inventario delle medesime merci, e farlo tenere colla loro firma alla rispettiva Dogana o Ricettoria principale, locale, o alla più vicina delle quali verrà a detti Mercanti, e Trafficanti assegnato un termine, entro il quale si manderà ai rispettivi negozj, botteghe, e fondachi ad apporre il bollo alle dette mercanzie *gratis*.

23. Quando successivamente accadesse ai Trafficanti che si guastasse il bollo nel maneggiare le mercanzie, dovranno essi notificare l'accidente all'Ufficio della Finanza, acciocchè sia repristinato.

24. Le manifatture nazionali della qualità come sopra saranno soltanto bollate nelle Dogane a richiesta di que' Fabbricatori, o Mercanti, che esportandole allo Stato estero volessero gioire della facilità dell'esenzione del Dazio nel ritornare. Munite che saranno le dette merci del bollo nazionale, e ritornando dall'estero saranno ammesse esenti da qualunque pagamento, semprecchè all'atto dell'introduzione venga riconosciuto non solo il bollo, ma anche la loro qualità nazionale. Il riconoscimento però dovrà farsi nelle Dogane, e perciò al ingresso dovrà riportarsi il manifesto per la direzione come sopra delle merci. Alla stessa facilitazione saranno ammesse anche quelle manifatture nazionali, le quali quantunque non obbligate al bollo fossero però suscettibili di un sicuro ed innamovibile impronto daziario con suggello o piombo, e vi fossero perciò state a questo effetto sottoposte.

25. Non potendo permettersi, anzi dovendo generalmente impedirsi, che alcun ricapito daziario in qualunque maniera concepito possa servire per più volte, o per più usi, a quest'effetto perciò in ciascuno dei detti ricapiti verrà assegnato lo stradale da tenersi ed una valitura corrispondente al tempo necessario per il viaggio, che avranno a fare le mecanzie, o generi secondo il rispettivo loro destino, onde se per maggior comodo del commercio in qualche caso di esportazione, o di trasporto al Circondario confinante venisse concesso un ricapito senza espressione di tempo, in cui dovesse incominciare, ponendovi invece l'obbligo di attergare il giorno, e l'ora della leva delle robe, sarà dovere del Conducente di farne l'attergazione avanti di mettersi in viaggio, men-

Digitized by Google

mentre ritrovandosi la condotta con ricapito simile senza la detta attergazione, si ritirerà come scoperta di ricapito.

26. Quando la condotta seguisse per acqua e che non potesse determinarsi la valitura, potrà spedirsi il ricapito anche senza valitura, esprimendosi per acqua, ma in questo caso per evitare il sospetto di duplicato uso dovranno essere suggellati i Colli, o improntati coll' impronto della Finanza da essere riconosciuti al posto, cui saranno diretti.

27. Occorrendo qualche accidente impensato, o caso fortuito per cui la condotta non potesse, giungere al suo termine dentro la valitura fissata nel ricapito, dovranno i Condottieri, quando nel luogo del seguito accidente esistesse Ufficio di Finanza, rendere subito inteso il Ricettore, il quale, riconosciuta la verità, dovrà prorogare la valitura per quel tempo, che sarà necessario per giungere al destino. In mancanza di Ricettoria basterà l' attestato della Municipalità, o Agente Municipale, ove sara seguito l' impedimento, quale attestato si dovrà poi presentare alla prima Ricettoria, che s' incontrerà nel viaggio per ivi ottenere la valitura nel modo sopra espresso. Se poi una sola parte della condotta avesse sofferto l' accidente di non poter continuare il viaggio, potrà l' altra parte avanzarsi al suo destino accompagnata dal ricapito, e dalla giustificazione rispetto alla porzione rimasta indietro da presentarsi come sopra al primo Ricettore, il quale ritirando il detto ricapito, ne sostituirà un altro esprimendovi le circostanze, e le qualità della condotta, che dovrà proseguire il viaggio, toltocchè le merci saranno ristaurate, o cessato il motivo dell' impedimento, dovrà il conducente premunirsi del ricapito pel restante della condotta, levandolo dalla Ricettoria, che avrà accordato quello di sostituzione, e presentare alla medesima le merci per sgravio del carico, che il Ricettore dovrà sempre fare al conducente in caso simile. Anche in caso di dover deviare dalle strade per impraticabilità delle medesime, rotture di ponti, debordamento d' acque, o altra equivalente causa, dovranno li Condottieri farne le accenate professioni come sopra, ed unire l' attestato col ricapito alla condotta come sopra.

28. Non potranno i Portinari, Barcaroli, Navaroli, e simili, che tengono Barche, Barchette ec. sulle acque poste ne' Circondarj de' confini ricevere nelle loro Barche, Barchette ec. e passare nessuna sorta di mercanzie, o robe soggette a Dazio se non siano accompagnate da legittimi ricapiti daziarj, come pure non potranno scaricar le navi se prima non saranno stati visitati dai commessi di Finanza, come altresì ad ogni avviso delli detti commessi dovranno metterli a riva, e permettere a' medesimi la visita. In entrambi questi casi saranno tenuti i commessi di Finanza, ad eseguire con sollecitudine le loro funzioni.

29. I colli delle merci, e generi, che si troveranno nelle Dogane, Emporj, o Ricettorie, non potranno da ciascun proprietario, delle medesime essere aperti senza la presenza degli Assistenti di Finanza, come viceversa resta proibito a qualsivoglia commesso di Finanza di aprire li detti Colli senza la presenza del proprietario, o di chi lo rappresenta. In caso però di qualche fondato sospetto di frode potrà il Regolatore Dipartimentale di Finanza far eseguire l' aprimento di detti Colli, invitato il proprietario, e coll' intervento di un Vigilante, od Agente Municipale far aprire li detti Colli, quando il proprietario ricusasse d' intervenire.

30. A norma dell' articolo 359. della Costituzione tutte le Comuni, ed anche li particolari saranno obbligati a dare il locale necessario per l' esercizio de' Dazj, e per l' alloggio de' Ricettori, ed altri commessi di Finanza, mediante, però il pagamento del conveniente affitto, da concertarsi col Regolatore Dipartimentale, ed in caso di discrepanza, da stabilirsi col mezzo di un Perito.

31. Ritenuto l' obbligo de' Professanti il Dazio di notificare la quantità, e qualità delle merci, e generi, che vi sottopongono, sarà altresì preciso l' obbligo de' Ricettori di esattamente descrivere nelle Bollette la detta quantità, e qualità, e quanto avranno effettivamente esatto per il Dazio, mostrando anche, e leggendo la Bolletta al Contribuente in caso che lo richiegga prima di consegnargiela. La trasgressione nei Ricettori potendo indurre il sospetto di alterazione di fatti, o di diversità tra le bollette madri e figlie, sarà considerata e punita come una prevaricazione in Ufficio. Per gli errori nelle Bollette sul quantitativo del Daziato tanto a danno del Contribuente quanto a danno della Finanza, avrà luogo la rispettiva indennizzazione, previe le solite operazioni dell' Ufficio di Revisione.

32. Per la sicura identità de' colli a norma delle fatte professioni si dovrà dai Ricettori praticare la conveniente distinzione nel colorito degli improntì delle marche o suggelli, nel modo seguente. Per la marca o suggello de' colli visitati, l' improntò dovrà essere di color verde o nero, e per quelli non visitati, o che saranno d' immediato transito l' improntò o suggello sarà di color resso.

33. Nalcendo contestazione tra il Contribuente, e il Commesso di Finanza sulla qualità della merce daziabile, non si potrà differire il daziato, ma dovrà il Contribuente stesso pagare quel dazio che gli sarà prescritto nel ricapito dei Commessi di Finanza con lasciare nella Dogana un campione della merce sulla quale sarà caduta la contestazione, mar-

Digitized by Google

mercato col di lui suggello per la successiva regolare decisione. Così pure presentandosi robe non descritte nelle seguenti Tariffe, nè riferibili alle classi generali, si dovranno considerare per il Dazio secondo gli articoli, alli quali saranno esse più analoghe, ed al caso di contratto, si riporterà la determinazione del Ministro di Finanza Generale.

34. Qualora vi fossero mercanzie, o generi di qualunque sorta abbandonate negli Emporj, Dogane, o Ricettorie, oltre un triennio si pubblicherà dal Ministro di Finanza generale un invito a tutti li proprietarj col termine a produrre le prove della rispettiva proprietà, ed a ritirare le dette mercanzie o generi, che saranno descritti colla indicazione de' colli nello stesso invito. Non comparendo nel termine suddetto alcun proprietario, si venderanno le merci e generi suddetti al pubblico incanto, e'l il ricavo, dedotti i competenti Dazj, e spese, si riterrà in deposito per un settennio per rilasciarli al proprietario, che in questo secondo termine comparisse colle opportune giustificazioni, mentre non comparendo alcuno nel termine suddetto, le partite così detelitte s' intenderanno applicate a beneficio della Nazione.

35. Per qualunque Bolletta si esigeranno soldi due, denari sei a titolo del talio, quando poi l' importo del Dazio fosse pari o non arrivasse a soldi due, e denari sei, si condonerà il Dazio, e resterà l' elazione del solo taglio. Gli articoli, che per le loro tenuità non importano di Dazio più di un soldo, e che non siano uniti ad altri articoli di un daziato maggiore, saranno tenuti esenti, bastando la presentazione per il dovuto riconoscimento. Le licenze per i trasporti di merci che non importino pagamento di Dazio, o di pura cautela per la Finanza, si rilasceranno *gratis*. Per li manifesti si esigeranno soldi dieci, quando trattisi di uno, o due colli; soldi venti le per tre o quattro colli; soldi trenta le per qualsivoglia maggiore quantità di colli.

36. Si riserva il Potere esecutivo di aggiungere quelle ulteriori discipline per l' esatta osservanza della legge, e quelle altre cautele per la maggiore prosperità della Finanza, od anche di alleggerire, o togliere alcune di quelle, che sono dettagliate nel presente Regolamento a seconda del bisogno, e delle circostanze, che potranno risultare nell' esito della stabilita riforma.

Pene, e metodo della procedura nei commessi e nelle altre contravvenzioni al presente Regolamento.

37. Colla Legge 12. Fiorile viene prescritta la pena del commesso per quella merce, o genere, che siasi voluta sottrare al pagamento del Dazio, e quindi saranno cadute in commesso tutte quelle merci o generi, che verranno colte nell' ingresso del territorio della Repubblica in cammino indietro alle Ricettorie del confine, o che abbiano oltrepassata la Ricettoria del confine senza l' accompagnamento del ricapito daziario; e così per la sortita saranno cadute in commesso tutte quelle merci, o generi, che saranno colte all'atto di esportazione, senza l'accompagnamento della bolletta. In caso d' infedele notificazione pregiudizievole alla Finanza tanto nell' entrata, che nella sortita sarà caduta in commesso la quantità dissimulata, o il capo nascosto, o falsamente notificato. Saranno pure caduti in commesso gli articoli descritti al capitolo decimo, che si trovassero nel Circondario confinante senza l' accompagnamento del ricapito daziario, o della licenza; e finalmente rispetto alle merci, o generi di permanenza avrà luogo la pena del commesso per quelle che si ritroveranno esposte alla vendita, ed anche in luogo fuori di negozio non munite del Bollo, o con Bollo rimesso, o malizioiamente alterato o trasportato da una merce all' altra, trattandosi di merci di qualunque sorte sottoposte al Bollo e per le merci o generi non sottoposte al Bollo, incorrerà nel commesso il trafficante o ammassatore ne' confini per tutta quella quantità che non fosse coperta dal ricapito di Finanza.

38. Quando il ricapito, che accompagna la merce, o il genere si riconoscesse cancellato glossato, od altrimenti alterato, e quando si riconoscesse falsificato il Bollo appeso alla merce sarà questa caduta in commesso e l' autore dell' alterazione, o falsificazione non eviterà la pena di falso a norma delle Leggi vegliantì.

39. Tutte poi quelle merci, generi, o equipaggi, che verranno introdotti, e notificati alle Ricettorie del confine per le loro destinazioni rispettive; cioè o per transito immediato, o per essere daziati, o visitati alle Ricettorie principali, o Dogane, o che si leveranno dalle Ricettorie principali, o dogane daziati per transito muniti ne' rispettivi casi come sopra di ricapiti o manifesti, e con Bollo, o Marche de' colli, incorreranno i conducenti, o spedizionieri, o proprietarj nella pena del doppio Dazio in mancanza delle seguenti prescrizioni, cioè se avranno declinato dalla strada retta, se avranno presentati i ricapiti, o manifesti in valitura scaduta, se malizioiamente saranno alterati i colli, o le marche, o suggelli a' medesimi appositi.

40. Generalmente saranno pure soggette alla pena del doppio Dazio tutte quelle merci, e generi, diretti con manifesti alle Ricettorie, o Dogane, o con ricapito di transito o con licenza per trasporto ai confini pei quali non sarà stato riportato il ritorno; e quando si trattasse di ricapiti per equipaggi, o colli, da' quali per qualsivoglia accidente, o

mancanza non si poteſſe deſumere nè la qualità, nè la quantità, e per conſeguenza la entità del Dazio, ſi ritirra per regola della penale il peſo del collo, ed equipaggio due quintali e mezzo, ed il contenuto come merci della claſſe ſoggetta al maggiore Dazio.

41. I barcaruoli, portinari, o navaroli ne' confini, che ricevono, o tranſirano merci ſenza ricapito, o che le ſcaricano ſenza l' aſſiſtenza de' commeſſi di Finanza, e quelli che daranno ajuto, o ricetto ai ſtrolatori, ſaranno multati colla pena del quintuplo Dazio della merce, o genere ricevuto, tranſitato, ſcaricato, o ricettato come ſopra. Quelli poi, che ſi opponeſſero, all' eſercizio de' Dazj, ſaranno puniti ſecondo i gradi, e qualificazione della usata violenza a norma delle Leggi veglianti.

42. Ne' ſovrindicati caſi della contravvenzione alla Legge, con cui ſiaſi voluto ſottrare la merce dal pagamento del Dazio, verrà intimato il commeſſo al proprietario, o al conducente della merce colla Bolletta d' invenzione, che gli verrà conſegnata, nella quale ſarà ſpecificata la roba invenzionata, il ſito preciſo, il giorno, e l' ora della ſeguita invenzione ed il nome dell' invenzionato, proprietario, o conducente, e ſaranno ſolleciti gli inventori, od il Ricettore più vicino al ſito della ſeguita invenzione di farne il rapporto al Regolatore Dipartimentale.

43. Quando le giuſtificazioni, che veniſſero prodotte nel termine della Legge medeſima preſcritto, non veniſſero riconoſciute ſufficienti ſia pel rilaſcio della merce, o genere caduto in commeſſo, ſia per ammettere il contravventore a compoſizione, ſi rimetterà l' affare al Giudice competente, per la più pronta ſommaria verificazione, e ſucceſſiva dichiarazione, oſſervato quanto è d' ordine a norma de' veglianti Regolamenti, o di quelli che verranno preſcritti, ritenuto che per riguardo alle prove de' commeſſi debba baſtare la depoſizione giurata e ſoſtanzialmente uniforme di tre inventori, o di un inventore con un teſtimonio degno di fede.

44. In pendenza del proceſſo giudiziale, od anche prima che venga introdotto, non ſi potrà ritardare la vendita della coſa caduta in commeſſo, quando ſi trattaſſe di merce o genere di facile deperimento, o quando l' invenzionato non offeriſſe l' effettivo depoſito del ſuo valore.

45. Egualmente poi ſi procederà in mancanza di conoſciute valide giuſtificazioni o compoſizioni per le verificazioni, e ſucceſſive dichiarazioni nelle altre ſovraindicate contravvenzioni.

CATALOGO DELLE DOGANE E RICETTORIE STABILITE AI CONFINI.

Denominazione de' Confini	Dogane	Ricettorie principali	Ricettorie ſuſſidiarie
			Dumenza
			Cremmaga
			Ponte Trela
			Lavena
		Porto Codelago	
			Clivio
Svizzeri			Gaggiolo
			Uggiate
			Drezzo
			Ponte Chiaſſo
			S. Ambrogio di Maſlianico
			Lanzo
			Olteno
		Porlezza	
		Menaggio	
		Gravedona	
			Riva di Chiavenna
		Monte Spluga	
Grigioni	Chiavenna		
		Villa	Chieſa
	Sondrio		
			Raſica
		Tirano alla Madon.	
		Premaglio	

De-

Denominazione de' Confini	Dogane	Ricettorie principali	Ricettorie fuſſidiarie
Tirolesi	Bormio		Valle di Saviore
	Ponte di legno		Prefine
			Bagolino
		Ponte di Cafero	
		Anfo	
			Hanno
			Patuana
			Coſta
			Piovere
		Gargnano	
		Maderno	
	Salò		
	Defenzano		
	Lazife		Sermione
		Peſchiera	
	Caſtelnovo		
			Collà
	Villa Franca		
			Somma Campagna
			Doſſo buono
		Vigaſio	
			Cà di David
	Zevio		
			Cà Garzola
			S. Gio. Lupatelle
Ex-Veneto			Scardovara
			Ronco
			Roverchiara
		Cerea	
			Sanguinetto
			Catalone
			Carpi
		Caſtagnaro	
			Torretta
			Barucchella
	Trecenta		
			Caſtelguglielmo
			Fraſſinella
		Racano di Poliſella	
			Guarda Ferrarese
			Cologna
			Seravale
			Corbola
	Ariano		
			Cà Vendramia
	Meſola		
			Goro
			Volano
		Codigoro	
	Comacchio		Magnavacca
			Primaro
			Porto Corſini
		Cervia	
	Ceſenatico		
Mare Adriatico	Rimini		
	Peſaro		
			Catolica
			S. Jovio
			S. Angelo di Peſaro
Romani			Mondaino
			Macerata Feltria
			Pian di Meleto

Digitized by Google

Denominazione de' confini	Dogane	Ricettorie principali	Ricettorie ſuſſidiarie
		S. Agata Feltria	Pantiera
			Sarſina
			Civitella
		Meldola	
			Rovere
		Briſighella	
		Caſola	
		Caſtel del Rio	
		Belvedere	
Toſcani	Scaricalaſino		
		Piano	
		Baragazza	
		Monte Piano	
		Mercatale	
		Molcaccia	
	Bagni della Poretta		Caſtellina
		Biagione	
		Fanacio	
			Oſpitale
		Serrabaſſa	
		Fiumalbo	
	Pieve Pelago	S. Pellegrino	S. Anna
			Ceretto delle Alpi
Alpi Apuane Toſcani		Ligonchio	Monte molcolo
	Caſtelnuovo de' monti.		
			Scurano
		Vetto	Frignola
			Caſſina
			Bazzano
			Morchio
			Canoſſa
			Sampolo
		Motechio	
	S. Ilario		
		Caſtelnovo di ſotto	
			Lentigione
	Breſullo		
	Gualtieri		
			Ponte del Biccanello
Parmigiani			Magnano
	Novellara		Tetteni nuovi
		Teſta di Fabrico	
			Moglia
			Rolo
	Gonzaga		
			Suzzara
			Zamiola
			Doſſolo
			Pomponeſco
	Viadana		
			Foſſa Caprara
	Caſalmaggiore		
			Martignana
			Guſſola
			Torricella
			Motta

De-

Digitized by Google

Denominazione de' Confini	Dogane	Ricettorie principali	Ricettorie ſuſſidiarie
Parmigiani			Iſola Peſcarola.
			Sommo
			Siraccuccolo
			Gere de' Caprioli
			Porta di Pò di Cremona
			Cavatigozzi
			Spinadeſco
			Caſtelnuovo bocca d'Adda
			Calelle laude Noceto
			Retegno
			Guardamiglio
			Cà Roſſa
			Vall' Oria
			Bella guarda
			Corte S. Andrea
			Alberone
		Chignolo	Bergantino
		Speſſa	Bellabeccà
		Belgiojoſo	Scarpone
			Borgo Ticino
			S. Soffia
		Bereguardo	Motta Viſconti
			Belate
			Soria
Sardi	Abbiategraſſo	Buffalora	Prato Maggiore
			Turbigo
			Lonate Pozzolo
			Caſtel Novate
			Somma
			Perſualdo
		Seſto Calende.	Augera
			Iſpra
			Arolo
		Laveno	Porto Valtravaglia
		Luino	Macagno
			Zena

CATALOGO DEI MAGAZZINI ED EMPORJ CENTRALI

Per comodo de' Commercianti.

Dipartimenti	*Ubicazioni*
Adda	Lodi
	Crema
	Codogno
Adda ed Olio	Sondrio
Alto Pò	Cremona
	Bozolo
	Gera di Pizzigettone
Alta Paduſa	Cento
	Finale di Modena
	Ferrara
Baſſo Pò	Ponte Lago Scuro
Benaco	. . . . .
Croſtolo	Reggio
Lario	Como
Lamone	Faenza
	Ravenna
	Imola
	Forlì
Mella	Lugo
	Breſcia
	Pontevico
Mincio	Mantova
	Oſtiglia
Montagna	Lecco
Olona	Milano
	Monza
	Corſico
Panaro	Modena
	Carpi
	Mirandola
Reno	Bologna
Rubicone	Ceſena
Serio	Bergamo
Ticino	Pavia
Verbano	Vareſe
	Gallarate

Digitized by Google

IN NOME DELLA R

LEGGE del giorno

Il Consiglio de' Seniori ha riconosciuta l' urgenza della Risoluzione seguen

Considerando, che è importantissimo di togliere alcuni dubbj nati sulla legge 13. Fiorile e di rimuovere alcuni ostacoli, che la Legge medesima si trovò portare alla prosperità mercio, specialmente nella Tariffa di Transito.

Dichiarata l' urgenza sugli esposti motivi, Risolve:

I. E' abrogata la Tariffa di Transito portata dalla Legge 13. Fiorile Anno VI.

II. Le Merci, che alla pubblicazione della Legge suddetta esistevano negli Emporj, o Dog Magazzini appartenenti agli Emporj, o Dogane suddette, e che vi esistono tuttora, pag zj, che prima della suddetta Legge erano in vigore di ciascuna delle ex-Provincie, resteranno, o per le quali si faranno transitare,

TARIFFA per li Transiti = Li confini d' ingresso, e di uscita qualificher alcune merci, o articoli diversi dovessero retrocedere alle Provincie Estere competenti.

Modo di esigere in generale.

L'esazione del Dazio dovrà farsi a peso lordo. Per le frazioni del Quintale l' esazione si farà unicamente in regola de' vigesimi, e per le frazioni degli altri articoli tariffati a numero, o a misura in regola di quarti. Per tali frazioni di vigesimo, e quarto intero si considereranno tutte le porzioni intermedie, che superanno la metà dall' una all' altra frazione.

Modo di esigere per i piccol

Nel caso d' involti minori d' un dec descriverà, il peso preciso, *ma si* esig tivamente a ragione di un decimo inter della misura, o del numero *non* si e del quatto ancorchè l' oggetto fosse

Nonostante la Legge del Transito, sarà facoltativo ad ogni contribuente ne' casi in cui uscita mediante la dovuta ricognizione. Per tutti li Daziati di transito indistintamente, *che* ribasso del terzo sul Dazio imposto nelle rispettive classi sotto distinte, ed esercibile soltanto pagato prestato dalla Nazione soldi 5. per ogni trimestre incominciato per cadauno collo o

NOMENCLATURA

Sottile, per quintale	
Grossa, per quintale	
Tabacco per quintale previa una licenza per l' introduzione per cui si pagheranno lir. 1. 10. qualunque sia la quantità da introdursi colla stessa condotta	
Uova, polleria, selvaggiume qualunque, e pesce fresco, per quintale	
Ortaglia, frutta fresca, ed uva, per quintale	
Frutta di riviera, per quintale	
Buoi, manzi, tori, vacche, cavalli, muli, porci temporali, e grassi per uno	
Civetti, manzetti, vitelli, ed afini, per uno	
Porci lattanti, capre, pecore, agnelli, capretti, per uno	
Frumento ed altri grani tanto grossi che minuti in natura, ed in farine, crusche, legumi, lino noci, castagne, avena, spelta e simili	
Riso, risone, risina	
Aceto, e vino comune, per brenta	
Acquavita gregia, per brenta	
Canne, legna da fuoco, pali da vite, vimini, e bacchette per far cavagne, e scope, per carro	
Legname d' opera per carro	
Legname lavorato, per quintale	
Detto in opere più fine, anche greggie conforme la seconda classe della Tariffa d' entrata ed uscita pagherà come la grossa.	
Carrozze, calessi, sedie, e simili, per una	
Fieno di lisca, e suoi lavori, lettame, strame, paglia paglietta, e stuoje, per carro.	
Carbone, e carbonella per carro	
Calcina in sassi, o colata, gesso in pietra, macinato, o in pane, sabbie d'ogni qualità, bec ceppi, marmi, sarizzi, ed ogni altro sasso tanto greggio, come lavorato, regolati in T riffa d'entrata, ed uscita in qualunque maniera compresi i vasi ed ogni altr' opera di ter cotta non vetrificata nel transito pagano, per carro	

Segnati Ramondini Presidente. — B. Ambrosioni, G. Conti Segr

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge ed a nessa Ta

Luogo del Sigillo. —— Li 20. Messidoro Anno VI. Repubblicano. —— Constabili Presidente

Digitized by Google

ICA CISALPINA U. I.

nno VI. Repubblicano

Consiglio nella Seduta del giorno 18. Messidoro Anno VI. Repubblicano.

rogato il Dazio d' introduzione ai confini della Repubblica, tanto quello portato dalla Legge, come pure qualunque altro antecedente per il pesce fresco pescato da' Nazionali comuni, o neutro.

pubblicazione della presente è in vigore la seguente Tariffa di Transito.

: Risoluzione sarà stampata.

mondini Presidente. —— B. Ambrosioni —— G. Conti Segretario.

eduta del giorno 19. Messidoro suddetto. —— Il Consiglio de' Seniori Approva:

nti Presidente. —— Firm. Turchi Segretario. —— Ambrosioni Pro-Segretario.

Transito, e l' applicazione, alle classi qui sotto esposte. Nelli casi che , si esigerà per questi il Dazio fissato nella classe I. coi diriti d' acqua loro

Mercanzie componenti la classe del sottile.

Seta o manifatture di pura seta, o con oro, o gento: oro ed argento filato, e massiccio in ialunque opera: pizzi di refe, coralli, cri- allo di rocca, pietre preziose tanto semplici, me in qualunque manifattura, compresi gli tivoli di tasca d' ogni qualità.

Mercanzie componenti la classe del grosso.

Droghe, tinture, spezierie, e suoi uniti tanto naturali, come in qualunque modo com- posti. Bindelli di filo, e tela di qualunque sorta; lana, bombagia, e in generale tutte le merci non specificate sotto le mercanzie del sottile, e non specificate nella presente Tariffa.

rticoli in classi gli fosse pregiudizievole di professare le rispettive merci per entrata, e per mporj, e Magazzini da stabilirsi nelle Città, e Ponte Lago-Scuro, si accorda il favore del etti. Le mercanzie, che resteranno più di sei mesi negli Emporj, pagheranno per magazzi-

I.	CLASSE II.	CLASSE III.	CLASSE IV.
neto alli Svizzeri llo Stato -Veneto, lla Tosc. dal Fir. dal Grig. ,al Luc., e vicev.	Da mare per via di terra a qualunque luogo fuori della Repub. dall ex-Veneto al Tirolo allo Stato Rom. alla Tosc.,al Lucch. al Genovesato,al Sardo, e vicev., e tutti gli altri tranfiti non contemplate nelle altre classi	Dalli Sardi, e Piacentini alli confini Parmigiani, e viceversa; via del solo Pò fino a Casal Maggiore.	Da mare per ritorno a mare senza transito di terra, e dall'ex-Veneto al mare Adriatico per la sola via di Pò, con facoltà di depositare le merci a Ponte Lago-Scuro, e alla Mesola, e viceversa.
9 — —	. . Lir. 4 10 —	. . . . Lir. 2 10 —	. . . . Lir. — 6 —
4 — —	. . . „ 1 — —	. . . . „ — 15 —	. . . . „ — 2 —
5 — —	. . . „ 2 — —	. . . . „ 1 15 —	. . . . „ — 4 —
1 — —	. . . „ 1 — —	. . . . „ — 15 —	. . . . „ — 2 —
— 2 —	. . . „ — 2 —	. . . . „ — 2 —	. . . . „ — 1 —
— 10 —	. . . „ — 10 —	. . . . „ — 10 —	. . . . „ — 1 —
1 — —	. . . „ 1 — —	. . . . „ 1 — —	. . . . „ — 2 —
— 10 —	. . . „ — 10 —	. . . . „ — 10 —	. . . . „ — 1 —
— 1 —	. . . „ — 1 —	. . . . „ — 1 —	. . . . „ — 1 —
ta	) fimile	) fimile „ — 5 —	) fimile „ — 2 —
		. . . . „ — 8 —	) „ — 4 —
— 8 —	. . . „ — 8 —	. . . . „ — 8 —	. . . . „ — 1 —
4 10 —	. . . „ 4 10 —	. . . . „ 1 10 —	. . . . „ — 4 —
2 — —	. . . „ 2 — —	. . . . „ 1 10 —	. . . . „ — 4 —
3 — —	. . . „ 3 — —	. . . . „ 2 — —	. . . . „ — 5 —
— 10 —	. . . „ — 10 —	. . . . „ — 10 —	. . . . „ — 1 —
— — —	. . . „ — — —	. . . . „ — — —	. . . . „ — — —
10 — —	. . . „ 10 —	. . . . „ 5 — —	. . . . „ — 15 —
2 — —	. . . „ 2 — —	. . . . „ 1 10 —	. . . . „ — 4 —
2 10 —	. . . „ 2 10 —	. . . . „ 2 — —	. . . . „ — 5 —
1 — —	. . . „ 1 — —	. . . . „ 1 — —	. . . . „ — 2 —

nti Presidente — Turchi Segretario, Ambrosioni Pro-Segretario

fia munita di Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

ario Generale. —— Certificato conforme —— Luosi Ministro della Giustizia. Bellerio Segr.

Digitized by Google

INDICE
PER
LA RACCOLTA
DELLE LEGGI, PROCLAMI,
ORDINI ED AVVISI.

Tomo V.

A

ABAZIE
Legge che abilita il Direttorio a sopprimere ec. li Corpi Religiosi, le Abazie ec., avvocare i Fondi ec. . . . . *Pag.* 76
Il Direttorio determina chiamati alla Nazione tutti i Beni delle Abazie di qualunque genere esistenti nella Cisalpina, compresevi quelle del così detto Padronato ec. 116

ACQUE, Peschè ec.
Legge del C. L., che risolve la notificazione dei loro diritti da farsi dai Possessori dei Laghi, Peschè ec. 22
Avviso al Popolo per l'appalto di alcuni Edificj da farsi alla levata del F. Lambro per uso della fabbrica della Polvere . . . 111
Invito del Ministro dell'Interno agli Interessati nelle acque del Lago di Pusiano per i loro rilievi sul progetto Diotti 263
Avviso al Pubblico per nuove riflessioni sull'affare della navigazione del Mincio col premio di 300 scudi 299

ALLARMISTI. V. TUMULTI.

ALLOGGI.
Nella Legge che proibisce la vendita dei Locali delle Corporazioni Religiose si dice che essi debbano servire a beneficio della Nazione per le Case di Forza, li Tribunali, gli Alloggi militari, ec. 174
Il Generale in Capo dello Stato Maggiore Francese pubblica un nuovo regolamento di distribuzione degli Alloggi . . . 175
Si risolve a disposizione del Direttorio tanti Beni Nazionali per 600m. per l'addattamento delle Caserme, e Magazzini militari 177
Si richiamano dal Dicastero Centrale in osservanza gli ordini emanati dalla cessata Municipalità per la notificazione degli Alloggi 208

AMMINISTRAZIONI, Centrali, Dipartimentali, Municipalità.
L. del C. L. che risolve la definitiva elezione di alcune Amministrazioni dipartimentali . . . 37
Il Direttorio determina che in caso di morte o destituzione degli Amministratori il Potere Esecutivo sostituisca provvisoriamente altri soggetti 38
L. che risolve la dimissione della Municipalità di Cesena, e vuole tradotti i suoi Membri innanzi il Tribunale del Rubicone, con sostituzione di altri soggetti . . 49
Altra che trasmette al Direttorio la definitiva elezione degli individui mancanti in diverse Amministrazioni, e Municipalità . 67
Il Direttorio determina la sospensione della Municipalità del Cantone di Villa Fontana, e vuole che essa sia giudicata dal Tribunale Criminale del Dipartimento del Reno 78
Nomina degli individui mancanti alla Municipalità di Cesena, di Rimini, e del Benaco . . . 78
Il Direttorio determina la dimissione di alcuni Municipalisti a Viadana 89
Legge del C. L. che risolve la consegna agli archivj dei rispettivi Tri-

Tribunali Dipartimentali, o delle Municipalità delle carte ai guardanti gli affari giudiciali esistenti presso i Giudici, Cancellieri, e Notari . . 126
Il Direttorio Esecutivo determina, che tutte le Amministrazioni, e Municipalità si dirigano per le loro occorrenze al Commissario del Potere esecutivo . . . 145
Il detto Direttorio determina la sospensione della Municipalità di Castiglione delle Stiviere, e sua traduzione innanzi i Tribunali Criminali di Asola ec. . . 177
Si sospendino pure dal loro impiego i membri dell'Amministrazione centrale dell' Alpi Apuane, nominando i loro successori 204
Si dichiara dal Direttorio annullato il decreto dell'Amministrazione del Verbano pronunciato per il tumultuario Belloni, e si sospende, e rimpiazza la detta Amministrazione . . . 129
Legge che risolve la nuova organizzazione dei Corpi Amministrativi dipartimentali, e municipali in conseguenza della nuova Costituzione . . . 308
Il Direttorio sospende la Municipalità di Bagnara . . . 320
Il medesimo Direttorio nomina gli Amministratori dei Dipartimenti dell'Olona, Alto Pò, Serio, Adda, ed Oglio, Mella, Mincio, Crostolo ec. . . . 324
AMNISTIA V. TRATTATI.
APPALTI militari diversi
Appalto per le monture dei Cisalpini. . . . 20
Per diversi generi d' approvvisionamento di Peschiera . . 32
Per 10000 pantaloni per le truppe cisalpine . . . 36
Per cavalli per servigio di dette truppe . . . 38
Proroga all'appalto d'approvvisionamento di Peschiera . . 39
Per tela ad uso dei detti pantaloni . . . 49
Per 4m. uniformi . . . 53
Per la fornitura di alcuni letti per la guardia del Corpo Legislativo . . . 88
Per 3m. letti per uso del militare 95
Avviso per l' appalto dei cavalli da scarto . . . 172
ARMI
Proclama del Comandante Francese contro i delatori dei stiletti, coltelli ec . . . 23
Il Ministro di Polizia conferma gli ordini antecedenti contro i delatori delle armi proibite, e dei così detti mazzacani . . 220
ARRUOLATORI di Francesi ec. V. DISERTORI.
ARTIGLIERIA, Corpo del Genio ec.
Avviso d' invito ai Cisalpini, e Polacchi istruiti nell' arte degli artiglieri per l'esame onde concorrere per l' ammissione nel corpo dell'artiglieria . . 21
Legge per l'attivazione del corpo dell'artiglieria della Repubblica Cisalpina . . . 28
Proclama del Ministro di guerra, con cui si avvisano i concorrenti alla formazione del corpo de' Ragionati di fortificazione per gli esami . . . 59
Avviso per il concorso ad essi esami . . . 97
Il detto Ministro previene il pubblico, che la scuola militare del genio, e dell'artiglieria va ad aprirsi in Modena, nominando gli eletti ec. . . . 155
Si pubblica la Tabella delle paghe fissate ai componenti il detto corpo, ed invita i concorrenti a completare la Compagnia dei zappatori ec. . . 156
Legge, che risolve libero l' ingresso in detto corpo agli uffiziali dei zappatori, e senza esame ec. . . . 230
Altra per l'accettazione nella compagnia dei minatori, e zappatori Cisalpini di tutti i cittadini dichiarati idonei colla legge 22. Ventoso . . . 267
ASSASSINI, ed assassini ladri e malviventi.
Legge del Corpo Legislativo, che risolve caduti sotto la disposizione della legge 14. frimale anche i delitti commessi anteriormente a detta epoca . . . 89
Altra, che prescrive la distribuzione dei corpi di guardia, e distaccamenti di truppe per l'arresto degli assassini, volendo che la sentenza di questi si eseguisca nel luogo del commesso delitto . . . 92
Il Direttorio determina, che oltre le pattuglie già disposte per l'arresto degli assassini, se ne debbano stazionare altre dieci . 163
Proclama del Ministro di Polizia contro i Vagabondi, Oziosi, ed altri Malviventi . . . 250
Altra, che abroga l' Art. II. della Legge 4. Pratile, prescrive, che le

le sentenze di morte contro i pubblici aggressori saranno d' ora in avanti eseguite nei Comuni dove i Giudici hanno pronunciata la Sentenza . . . 332

ASSENTI, e Tassa d'Assenza.
Legge del C. L. che risolve doversi descrivere nel registro della tassa d' assenza gli aderenti che fra due decadi non si restituiranno nella Cisalpina, con altre provvidenze per l' incolato . . . 215

B

BANCHI, e Monti.
Si pubblica una memoria storica per il Monte S. Teresa . . . 9
Avviso per la redenzione dei Pegni gratuiti sul Monte di Pietà 275

BENEFICJ.
Il Direttorio richiama alla Nazione tutti li Beneficj, e loro pensioni possedute da individui domiciliati fuori del Territorio Cisalpino 96
Circolari ai Commissarj del P. E. per gli atti possessorj da esercitarsi all' atto della provvista di Beneficj 220

BENEMERENZA della Patria. V. CITTADINANZA.

BIRRI. V. GUARDIE di Polizia.

C

CACCE.
L' Amministrazione d' Olona conferma l' ordine proibitivo la Caccia nel tempo di generazione 32

CAIRO.
Notizie dell' ingresso al Gran Cairo del Generale Bonaparte, e di lui conquiste in quelle provincie . 328

CAMPANE.
Circolare ai Commissarj del Potetere Esecutivo che ordina la notificazione delle Campane delle Chiese 127

CARTA bollata.
Legge del C. L. che risove l' uso della Carta bollata con una tassa a beneficio della Nazione distinguendo la qualità, e i prezzi . 65
Altra, con cui si risolve riservato alla Nazione il solo diritto del Bollo e non quello della somministrazione della detta Carta . 128
Proclama del Ministro di Finanza che previene il Pubblico dell' attività dell' Ufficio del Bollo della Carta 248

CARTE di Residenza. 3
Si prevengono dal Comandante di Pazza i Militari, ed altri Impiegati presso l' esercito per la rinnovazione delle Carte di Residenza 41
Altro avviso *ut supra* . . . 268

CASE D'ARRESTO ec.
Legge per i Condannati ai pubblici lavori nelle Fortezze, e per i Condannati a semplice detenzione nei locali già esistenti . 21
Altra che risolve le discipline per la custodia delle Case di semplice arresto, e di detenzione dei Condannati 262

CAVALLI.
Si proibisce dall' Amministrazione d' Olonna il vendere Cavalli sulla Piazza della Libertà, volendo che i Contratti si debbano fare sulla Piazza di S. Maria Pedone 62

CENSO, ossia estimo censibile.
Si previene il Pubblico, che dal Commissario Gussoni verranno ricevuti i pagamenti per il Censo delle Case ec. in Milano dal 4. Fiorile a tutto il 17. 40
Circolare, che dichiara a tenore della legge 5. Vendemmiale doversi dagli Esattori, e Cassieri nella prima rata delle Contribuzioni dirette compensare ai Censiti quanto conserà aver essi pagato di più sia per la Legione, che per li 12. denari del 1797. . 57
Legge del C. L. che risolve l'anticipazione da farsi dai Contribuenti l'imposizione prediale per l' anno corrente del pagamento di sei denari per ogni scudo d'estimo. 96
Altra che risolve abilitate le Municipalità e Rappresentanze Comunali delle ex Provincie a fare una deputazione per determinare il loro scutato Provvisorio. 142
Circolare della Delegazione del Censo, che avvisa il Pubblico dell' elezione fatta dal Direttorio del Cittadino Ricci in Commissario del Censo Generale . 146
Altra della detta Delegazione per il compenso ai Cancellieri dei straordinarj servigi da essi prepresstati 162
Si risolvono obbligati i Redditi Comunali alle spese locali supplendo nel caso di bisogno con un' imposta 205
Circolare della detta Delegazione con cui si dice che l'azione del Milesi si ritiene per individuale . 259

Digitized by Google

Altra per l' escussione delli Debitori per il carico . . . 298
Altra per l'affissione al Pubblico dei Ruoli della Tassa Personale . . 320
Altra per la provvisoria continuazione dei Cancellieri, e Delegazioni del Censo 328
Altra per l'erogazione della metà tassa personale nelle spese locali 330
CENSORI della Contabilità.
Legge del C. L. con cui si risolve l' organizzazione dell' Ufficio dei Censori della Contabilità, loro uniforme, facoltà e giurisdizione 64
Altra che risolve obbligate le Autorità Costituite, e i Funzionarj a somministrare i schiarimenti, e ricapiti necessarj ai Censori 192
Altra per l' indennizzazione degli Impiegati presso l'Ufficio dei Censori 265
CERTIFICATI di Residenza V. CARTE ec.
CIRCOLO Costituzionale V. SOCIETA'
CITTADINANZE, e Benemerenze della Patria.
Legge, che proroga agli ex-Veneti la facoltà di dimandare la Cittadinanza 24
Altra che risolve benemeriti della Patria quegli Esteri, che rifugiati nella Cisalpina sono proscritti dal loro Paese per opinioni, e sono concorsi alla difesa della Repubblica 107
COCCARDA.
Il Ministro di Polizia proibisce l'uso della Coccarda di misura straordinaria 318
COLLEGIATE V. PARROCCHIE.
COMMERCIO.
Legge, che risolve proibita l'introduzione in tutta la Repubblica Cisalpina delle Merci Inglesi, non comprese le già ammesse 192
COMMISSARI del Direttorio V. DIRETTORIO.
CONDANNATI a pubblici lavori.
Legge per la spedizione dei Condannati nelle Fortezze di Mantova, e Ferrara ec. per i Condannati a semplice detenzione nei locali già esistenti . . 21
Altra, che decreta l'arresto, e traduzione a pubblici lavori dei Condannati di Gratz, li quali liberati entrano nella Cisalpina 329
CONFINI Dipartimentali.
Legge del C. L. che risolve il nuovo compartimento territoriale dell' Olona 3
Altra per il Dipartimento del Tic. 4
Altra per il Crostolo . . . 7
Altra per il Verbano . . . 18
Altra per la Montagna . . . 47
Altra per le Alpi Apuane. . . 52
Altra per il Panaro 55
Altra per il Mella 61
Altra per il Reno 68
Altra per il Pò 70
Altra per l'Adda 72
Altra per il Rubicone . . . 85
Altra per l' Alta Paduса . . 90
Altra per il Lamone . . . 108
Altra per il Mincio . . . 112
Altra per il Basso Pò . . . 113
Altra, che risolve ogni Paese non convenzionato nella organizzazione dei Dipartimenti appartenere a quel Dipartimento, da cui è più circondato . . . 129
Altra, che accorda l' unione di diverse Comuni del Ticino ad altri maggiori e più comodi . 256
Altra per la nuova divisione dei Confini dipartimentali in seguito alla nuova Costituzione . . 299
CONFRATERNITE.
Legge, che abilita il Direttorio a sopprimere li Corpi Religiosi, Confraternite ec. ad avvocare i Fondi alla Nazione . . . 76
Il Direttorio determina avvocati alla Nazione tutti i Beni delle Confraternite, lasciando libero agli Individui, che la compongono l' occuparsi delle loro cerimonie nel recinto delle Chiese ec. e si vuole che le Confraternite di pubblica Istruzione è sollievo de' Carcerati, Ospitali siano amministrate dalle Municipalità . . 160
CONTABILITA' V. CENSORI.
CONTRIBUZIONI, Prestito forzato ec.
Legge, che nomina i Commissarii per il detto prestito . . . 3
Altra, che risolve non soggetti al prestito le rendite dei Beni stabili, o Capitali ipotecati, o investiti sui Banchi; e si vogliono soggetti al detto prestito i Possidenti Esteri nella Repubblica . 34
Altra per l' aumento del 5 per cento accordato dall' articolo XIII. della legge 22. ventoso p. p. a chi non avendo il reddito delle lir. 2m., concorre al prestito forzato, siccome a quelli che oltrepassano la somma loro prescritta 92
Altra, che risolve proibita al Potere Esecutivo l' emissione delle cambiali, e che ordina ad esso di formare 1200 azioni ec. di lir. 17m. cadauna da ripartirsi fra cittadini facoltosi, e compensarsi in beni nazionali . 125

Il

Il Ministro di Finanza avvisa il pubblico, che si procederà al rilascio dei Beni agli Azionarj secondo le cautele approvate dal Direttorio 145
S' invitano dalla Commissione delegata i riclamanti per il prestito forzato a rilevare i decreti, e pagare 149
Il Direttorio accorda un nuovo termine di due decadi alle insinuazioni degli azionisti volontarj ec. 165
Legge, che risolve autorizzato il Direttorio ad emettere tante carte girabili per supplire alla somma di lir. 20,400,000 contemplate nella legge 27. pratile per gli acquisti 194
Avviso del Commissario Gussoni per l' introito del prestito forzato 204
Legge, che risolve doversi ricevere come effettivo le cedole del prestito forzoso nel pagamento de' Beni Nazionali . . . 228
Altra che risolve obbligati tutti gli azionisti volontarj a depositare presso le Amministrazioni dipartimentali le carte corrispondenti alle azioni, per essere messi in possesso de' beni ec. . . 249
CORPO del genio V. ARTIGLIERIA
CORPO LEGISLATIVO
Legge che incarica il Potere esecutivo a sottomettere al rigor delle leggi chi ha avuto parte nell' arresto del Rappresentante Solario 134
Altra, che risolve la somma di lir. 30m. a disposizione del Tesoriere della Guardia del detto corpo per le paglie, casermaggio ec. 149
Altra, che risolve completata la detta Guardia con un numero d' individui tratti dalla truppa assoldata 173
Altra, che risolve dispensata la Guardia nazionale dal servigio del C. L. dichiarandola benemerita 219
Avviso al pubblico del prezzo stabilito per le copie stampate, ed associazioni del Redattore del C. L. 253
N.B. V. COSTITUZIONE per la rinnovazione dei Rappresentanti ec.
Legge, che risolve l' indennizzazione dei membri sortiti per effetto di riduzione . . . 318
Altra, che risolve disciolta la Guardia del C. L. 326
CORPORAZIONI Religiose V. CULTO
COSPIRATORI V. TUMULTI.
COSTITUZIONE della Repubblica V. REPUBBLICA ec.
CREDITI nazionali.
Legge, che prescrive la penale del 1 . per cento contro i debitori morosi per titolo di contribuzioni sì censuarie, che militari, per livelli, legati, censi . . 38
CREDITORI verso la Nazione V. DEBITI NAZIONALI.
CULTO.
Il Direttorio determina impedito ai Vescovi residenti in estero stato l'esercitare nel Territorio Cisalpino funzioni relative al Culto dovendo i Ministri, che dipendevano da essi corrispondere col Vescovo della Diocesi più vicina nel detto Territorio . . . 49
Altra determinazione per l'esercizio delle cerimonie religiose di qualunque Culto nelli recinti, e Chiese destinate a tale effetto 155
Lettera dell'Amministrazione dell' Olona rapporto il detto esercizio 173
Circolare pure della Municipalità a tale effetto 179
Circolare dell' Amministrazione d' Olona ai Parrochi rapporto l' esazione delle primizie, con cui si prevengono, che il Direttorio con suo conclusum dice, non potersi obbligare alcuno alle spese di Culto 320
Cumuli proibiti . . . 50.

D

DAZJ V. Finanza.
DEBITI nazionali.
Legge, che risolve proibita al Potere Esecutivo l' emissione di nuove cambiali, ed altre carte girabili del Tesoro Nazionale, e difidata la Nazione a darvi credito, ordinando al detto P. E. di formare 1200 azioni di l. 17m. cadauna da ripartirsi fra i cittadini facoltosi, e compensarsi in tanti beni nazionali . . . 125
Il Ministro di Finanza avvisa il pubblico, che si procederà al rilascio dei Beni agli Azionarj, secondo le cautele approvate dal Direttorio 145
Il Direttorio accorda un nuovo termine agli Azionisti volontarj . 166
Legge, che risolve autorizzato il Direttorio ad emettere tante carte

Digitized by Google

te girabili per la somma di lire 20,400.000. contemplate nella Legge 17. Fruttidoro per gli Azionisti 194
Altra, perchè debbansi ricevere le cedole del prestito forzoso come effettivo numerario nel pagamento dei beni nazionali con altre provvidenze . . . 228
Altra, che risolve obbligati tutti gli Azionisti volontarj a depositare presso le Amministrazioni le carte corrispondenti alle azioni per essere messi in possesso de' beni ec. 249

DEBITORI verso la Nazione V. CREDITI Nazionali.

DECIME. e Primizie.
Circolari dell'Amministrazione dell'Olona ai Parrochi che porta il *Conclusum* del Direttorio rapporto l'esazione delle Primizie . 320

DILAPIDATORI delle sostanze nazionali
Si risolvono autorizzate le Commissioni di Alta Polizia a procedere contro i dilapidatori delle sostanze nazionali ec. 201
Altra che risolve autorizzate le Commissioni di Alta Polizia a giudicare i prevenuti di dilapidazione delle pubbliche sostanze ec. 231
Sentenza contro i dilapidatori Giuseppe Villa ed Andrea Pastori . 264

DIRETTORIO, suoi Individui, Ministri, e Commissarj.
Il Direttorio nomina in Ministro degli Affari Interni il Cittadino Lamberti 23
Nomina pure il Ministro di Polizia nel Cittadino Guicciardi . . 30
Nomina il Ministro degli Affari Esteri nel Cittadino Birago . 35
Si pubblica la dimissione dei due Direttori Moscati, e Paradisi colla sostituzione ad essi dei Cittadini Tetti, e Lamberti . . 35
Altra nomina in Ministro degli Affari Interni del cittadino Lamberti 35
Il suddetto Ministro degli Affari Interni annuncia la sua elezione 40
Il detto Direttorio annuncia la dimissione del Ministro di Finanza Ricci, e la sostituzione ad esso del Cittadino Adelasio . . 119
Si risolvono gli attributi dei diversi Ministri del Direttorio . 132
Il nuovo Minis di Finanza si annuncia al Pubblico con suo proclama 138
Legge del C. L. con cui prescrive il modo al medesimo si dovrà passare all'estrazione di un di lui Membro 164
Il C. L. risolve, e notifica, che l'estrazione a sorte di un Membro del Direttorio è stata eseguita in pubblica udienza ec. 172
Nomina del nuovo Ministro di Polizia fatta dal Direttorio nel Cittadino Brunetti 188
Altra nomina del Ministro degli Affari Interni nel Citt. Guicciardi 188
Altra del Ministro di Finanza nel Citt. Collabili 189
Il nuovo Ministro degli Affari Interni si annuncia al Popolo con suo Proclama 190
Il Ministro di Polizia si annuncia pure con suo Proclama al Popolo la nuova sua destinazione ec. 194
Il Direttorio nomina in Ministro di Finanza il Citt. Felici . . 204
Il detto Ministro di Finanza si annuncia al Pub. con suo proclama 231
Legge, che risolve l'indennizzazione dei Giudici di Pace, e dei Commissari del Potere Esecutivo presso i Trib. Civ. . . . 261
Il Direttorio nomina in Ministro di Giustizia il Cittadino Pancaldi 319
Si pubblicano i nomi dei Commissarj del Potere esecutivo presso il Tribunale di Cassazione . . 322
Altra nomina dei Commissarj, ed Amministratori dei diversi Dip. 324

DISERTORI
Legge, che accorda l'amnistia ai Cisalpini disertori dalle truppe della Repubblica restituendosi ai loro Corpi, e si bandiscono li Disertori forestieri 41
Ordine del Comandante, che proclama la pena di morte agli arruolatori dei Soldati Francesi per Potenze estere 59
Si proroga l'amnistia accordata ai detti disertori 213
Circolare del Ministro della Guerra alle Autorità militari per l'arresto, e consegna dei Disertori. 261
Legge, che dichiara disertore qualunque soldato, che non si presenti a tre appelli consecutivi, o che assente con congedo ritarda il ritorno più di 24. ore . . 332

DOMESTICI V. INSERVIENTI.

E

EDITTI V. LEGGI.

EMIGRATI Francesi V. FRANCESI.

EPIZOOZIA.
Circolare del Ministro dell'Interno con cui richiama altra Circolare del 18. Piovoso per le cautele da usarsi contro quel morbo . . 65
Legge del C. L., con cui vengono risolute nuove, e diverse altre prov-

Digitized by Google

provvidenze: onde por fine alla minacciata Epizoozia, massime coll' erezione di una Commissione di Sanità in ogni Dipartimento coll' indennizzazione ec. . . 77
Si pubblicano dal Ministro dell'Interno i nomi di alcuni luoghi infetti di Epizoozia . . 148
Avviso di essersi manifestata l'Epizoozia in Garlasco . . 175
Legge del C. L., che stabilisce nuove discipline a preservazione del detto male manifestatosi in varie Provincie dello Stato . . 216
Avviso al Pubblico dell'Epizoozia manifestatasi nel Monferrato, e Novarese 247
Si dichiarano incorsi nella pena di 8. mesi di carcere li Contravventori agli Art. I. II. della Legge 8. Termidoro p. p. . . 258

EREDITA'. V. FEDECOMMESSI.

ESENZIONI
Circolare dell' Ufficio del Censo portante il foglietto per gli esenti dei XII. Figlj . . . 26
Avviso del Ministro di Finanza, con cui, in pendenza della dichiarazione del C. L., si vuole sospesa la esecuzione dell' abonamento a favore dei Padri dei XII. Figlj 124

F

FEDECOMMESSI.
Legge del C. L. che risolve annullate tutte le disposizioni ereditarie fatte ordinanti cumuli di rendita di Beni, e così pure l' instituzioni di tali cumuli con altre disposizioni . . . 50

FESTE Nazionali.
Si risolve la solennizzazione in ogni Capo-luogo di una Festa nazionale in memoria della Federazione 165
Si pubblica il programma della Festa per l'anniversario 14. Luglio epoca della libertà Francese 193
Altro Programma ec. per la detta Festa 329

FIERE, e Mercati.
Legge che risolve libera la facoltà a chiunque di tenere Mercati in qualunque giorno ec. . . 225

FINANZE, Dazj, e Pedaggj ec.
Legge, che abolisce generalmente tutti i Dazj intermedj d'introduzione, rimanenza, di estrazione, transito ec. e che vuole si paghi un solo Dazio ai confini . . 58
Altra, che richiama alla Nazione tutti i diritti di esazioni di ogni Dazio, di Pedaggio, e transito di Fiumi, Laghi ec. Ponti ec. 93
Legge, che risolve incominciato l'anno di Finanza col primo Vendemmiale anno VII. . . 232
Si pubblica la nuova Tariffa di Finanza, cioè dei Dizj d'entrata, ed uscita NB. *V. in fine del Tomo.*

FONDI Nazionali.
Legge, che proibisce al Potere Esecutivo l' emissione di nuove Cambiali, e che ordina ad esso di formare n. 1200. azioni di lir. 17m. cadauna da ripartirsi fra Cittadini facoltosi, e compensarsi in tanti beni nazionali
Il Ministro di Finanza avvisa il Pubblico, che si procederà al rilascio dei Beni agli Azionarj, secondo le cautele approvate dal Direttorio 125
Legge, che risolve autorizzata la Commissione di Alta Polizia a procedere contro i Dilapidatori delle sostanze nazionali . . 145
Si accorda un nuovo termine di due decadi alle insinuazioni degli Azionisti volontarj . . 150
Altra, che risolve vietato al Potere Esecutivo l' ulteriore vendita delle Case, e Fabbricati, e dei mobili ec. delle soppresse Corporazioni religiose, e di quelle da sopprimersi, volendo, che tali locali servino a beneficio della Nazione per le Case di forza, per li Tribunali, gli alloggi militari, e degli impiegati ec. 166
Altra, che mette a disposizione del Direttorio lir. 600m., per prevalersene negli addattamenti delle Caserme, Magazzeni ec. 174
Altra, che autorizza il detto Direttorio ad emettere tante Carte girabili per supplire alla somma di lir. 20,400,000. contemplate nella Legge 17. Pratile per gli Azionisti ec. 177
Altra, che assegna un Palazzo in Milano in proprietà della Nazion Francese abilitando il Direttorio a permutarlo in tanti fondi nazionali ec. . . . 194
Si risolvono autorizzate le Commissioni di Alta Polizia a procedere contro i dilapidatori delle sostanze nazionali 198
Legge, che stabilisce diverse massime per la vendita dei Beni Nazionali a cautela dell' interesse della Repubb., e dei Contratti 201
Altra, che risolve doversi ricevere

re come effettivo le Cedole del prestito forzato al pagamento dei Beni Nazionali con altre provvidenze 228
Altra, che risolve autorizzate le Commissioni di Polizia a giudicare i prevenuti di dilapidazioni delle sostanze nazionali 231
Altra, che risolve obbligati tutti gli Azionisti volontarj a depositare presso le Amministrazioni le carte corrispondenti alle Azioni per essere messi in possesso dei Beni ec. 229
Altra, che autorizza il Direttorio a stipulare un contratto di permuta dei Beni Nazionali col cittadino Salis Tangestein . . 257
FRANCESI.
L'Ambasciadore Francese invita i suoi concittadini a concorrere con doni patriotici in via d'imprestito per la spedizione contro gli Inglesi 32. 33
Altro invito ai Francesi, residenti nella Cisalpina per la presentazione al suo Burrò, e per il giuramento ec. 106
Lettera del detto Ambasciadore al Ministro degli Affari esteri per l'arresto degli Emigrati Francesi 110

G

GESUITI Spagnuoli.
Si prevengono quelli, che hanno azioni verso gli ex Gesuiti Spagnuoli a proporle atteso il richiamo di essi in Spagna 251
GIUDICI di Pace, dei Tribunali Correzionali V. TRIBUNALI.
GIUS di Retratto V. RETRATTO.
GRANI.
Legge, che risolve la notificazione del Grano turco . . . 79
Altra per la libera estrazione dei Grani con metà dazio . . 249
Altra, che modera, e riforma l'Articolo V. della legge 28. Termidoro per il transito ec. de' grani 325
GUARDIA Nazionale
Legge del C. L., che risolve aperto il Concorso ai Granatieri nella Guardia del suddetto Corpo ad ogni individuo della Guardia Nazionale, e la riforma del Piano 31
Sentenza contro il cittadino Chiesa impiegato nella Guardia Nazionale, reo di prevaricazione in Ufficio 60
Il Direttorio determina la sospensione di ogni funzione al Consiglio di Disciplina, e dello Stato Maggiore della Guardia Naz. di Villa Fontana 78
Avviso per l' intervento alla mattina alle ore 8. della Guardia alla parata 84
Altro per l' elezione dei Sotto-tenenti, Sargenti maggiori ec. 117
Altro agli Ufficiali di detta Guardia per la delegazione del Cittadino Brambilla ad invigilare per la conservazione degli attrezzi dei quartieri ec. 118
Legge, che risolve a disposizione del Tesoriere della Guardia del C. L. lir. 30m per le Paghe, e Casermaggio di essa 149
Si pubblica una Lettera del Ministro di Polizia di benemerenza della Guardia Nazionale . 171
Si parla del fatto succesto alla parata dell' Ajutante Bertolozzi 172
Legge, che risolve completata la Guardia del C. L. con un numero d' Individui della Truppa assoldata 173
Altra per la dispensa del servizio al C. L. della Guardia Naz., e dichiarazione di benemerenza 216
Avviso al Pubblico dell'attivazione dei quattro Consigli della Guardia Naz. e del suo locale 226
Si proibiscono nuovamente i distintivi della Guardia Nazionale a chi non è graduato . . 227
Legge, che risolve un nuovo Piano d' organizzazione della Guardia suddetta diviso in num. 281. articoli 234
Si difidano i debitori per esenzioni dalla Guardia a pagare ec. 266
Avviso al Pubblico per la nomina fatta dei Medici, e dei Chirurghi della detta Guardia . . 272
Si difidano i debitori per Tasse a pagare sotto pena di esecuzione militare 321
Legge, che risolve disciolta la Guardia del C. L. . . . 326
Avviso di proroga alla presentazione dei ricapiti di fisica indisposizione 326
GUARDIA di Polizia.
Legge, che risolve le discipline per le Case d'arresto, e l'abolizione dei così detti Birri, ossia Guardia di Polizia . . . 262
GUERRA.
Invito del Ministro Francese ai suoi Concittadini ec. per il concorso dei doni patriotici ec. per la spedizione contro gl' Inglesi . 32. 33
Si pubblica la notizia mandata al Direttorio Cisalpino dal Generale

Digitized by Google

rale in capo Berthier della spedizione, ed acquisto dell' Isola di Malta 153
Il C. L. dichiara benemerita della libertà l'armata francese rigenerativa della libertà dell' Isola di Malta 172
Il detto Ministro Francese invita i suoi Patrioti a concorrere coi loro doni alle spese della guerra contro gl' Inglesi . . 175
Notizie dell' ingresso al Gran Cairo del Generale Bonaparte, e delle di lui conquiste in quelle Provincie ec. 328

I

INGEGNERI.
L'Amministrazione d'Olona accorda il diritto di esercitare la Professione d'Ingegnere ai Cittadini Zerbi, e Sessa 40
Il simile per l'Ingegnere Pavia . 266
INSERVIENTI.
Legge del C. L., che risolve il pagamento di una tassa sui domestici, che vengono stipendiati dai Cisalpini 81
Avviso del Ministro di Finanza per il pagamento di detta Tassa 123
Avviso ai Cittadini per un termine perentorio al residuo pagamento della Tassa sui domestici 228
IPPOTECHE.
Legge, che risolve la formazione di un registro dei Beni posseduti dai particolari, e le sovrimposte Ippoteche in ogni Amministrazione con diverse cautele ec. . 221
Altra per le discipline di detto registro 270
ISTRUZIONE Pubblica V. STUDJ.

L

LADRI V. ASSASSINI.
LEGATI PII.
Invito agli interessati nell' opera pia Puricelli per un Congresso 246
LEGGI, PROCLAMI ec.
Circolare della Delegazione del Censo per la trasmissione degli Editti ec. ai Cancellieri in vece delle Amministrazioni e loro pubblicazione 36
Legge del C. L., con cui si risolvono le formole, con cui dovranno essere stampate le Leggi in foglio volante, ed in ottavo in un Libro intitolato Raccolta delle Leggi 153
Circolare della Delegazione del Censo ai Cancellieri per la diramazione delle dette Leggi . 297
LEGIONE LOMBARDA
V. MILITARE CISALPINO
LUOGHI PII.
Si proibisce dal Direttorio il restituire i Capitali dovuti alle Corporazioni religiose, e ai Luoghi Pii senza permesso . . . 165

M

MALTA.
Notizie dell' ingresso, e conquista dell' Isola di Malta fatta dal Generale Bonaparte 153
MALVIVENTI V. ASSASSINI.
MANIFATTURE.
Avviso a chi aspira avere in proprietà una macchina da filar Cottone, che coll' opera di una sol donna svolge 80. fili . . . 261
MERCATI V. FIERE.
MERCI INGLESI V. COMMERCIO.
METE.
Per il Butirro 35
Per il Pane di mistura . . . 63
MILITARE CISALPINO.
Ordini del giorno del Ministro di Guerra proibitivo il somministrar generi di cattiva qualità alle Truppe Cisalpine . . 30
Si prevengono i Militari, ed altri Impiegati, che verranno ad essi rinnovate le Carte di residenza 41
Legge, che risolve il numero delle Truppe Cisalpine in sei Legioni d'infanteria, due di Truppe ausiliarie, e due Reggimenti di cavalleria, Dragoni, ed Ussari 51
Piano d'arruolamento volontario delle Truppe Cisalpine . . 53
Si parla del compenso ai Censiti di quanto consterà aver egli pagato dippiù per la detta Legione 57
Legge, che risolve il completamento di tutti li diversi Corpi della forza armata con diverse prescrizioni rapporto gli Ufficiali . 67
Si pubblica il regolamento di durata, e conservazione degli effetti, che si distribuiscono alle Truppe Cisalpine 82
Legge, che prescrive dei Corpi di guardia, e distaccamenti di Truppe per l'arresto degli assassini 92
Altra, che risolve stabilito per le Truppe della Repubblica Cisalpina un Consiglio di Revisione permanente in ogni divisione delle dette Truppe ec. . . 119

Il Direttorio determina, che, oltre le Pattuglie già disposte per l'arresto degli Assassini, se ne stazionino altre dieci . . . 163
Legge, che risolve autorizzato un Ajutante generale a sedere come Presidente nel Consiglio di Revisione 201
MILITARE FRANCESE.
Il Generale in Capo l'Armata Francese ordina a' suoi Comandanti di far arrestare, e giudicare come spia qualunque Individuo, che portasse uniforme, o distintivo militare ad esso non appartenente 89
Legge, che risolve essere di competenza dei Tribunali Criminali ordinarj li delitti commessi dai Individui appartenenti ai Corpi militari non compresi espressamente nel Codice militare . 139
Proclama del Generale in Capo dello Stato maggiore Francese contro i Comandanti delle Fortezze, che abusano della loro autorità 162
Invito dei Commissarj di guerra per la liquidazione degli appuntamenti agli Impiegati . . 274
Il Comandante di Piazza invita i Militari, che vogliono trattenersi in Milano per la loro presentazione ec. 320
Estratto del registro del burò Tourrey per la liquidazione dei Conti ec. 321
Invito agli Ufficiali forestieri della Repubblica per la loro presentazione 326
MINCIO V. ACQUE.
MINISTRI del Direttorio V. DIRETTORIO.
MINISTRI Esteri V. POTENZE Estere.
MONACHE V. REGOLARI.
MONETE.
Si previene il Pubblico dell'introduzione succeſſa a queſti giorni nel Territorio Cisalpino di alcune monete falſe, e ſpecialmente Scudi di Francia, Pezze di Spagna ec. 191
Avviſo per l'appalto del nuovo fabbricato per la Zecca . . 234
Nuovo Avviſo del Miniſtro di Finanza per la ſcoperta di altre monete falſe 323
MONTI di S. Teresa, di Pietà V. BANCHI ec.

O

OSPITALI Militari.
Avviſo del Miniſtro di Guerra per l'eſame dei Concorrenti all'impiego di Medico o Chirurgo in detti Oſpitali 66
Altro ai Petenti impiego nei detti Oſpitali per la preſentazione dei loro ricapiti 106
Sentenza contro Eraſmo Baſſi impiegato nell'Oſpitale Cisalpino in Milano, e prevaricatore in Ufficio 269

P

PARROCCHIE, e Parrochi, Coadjutori ec.
Il Direttorio determina per attestato d'idoneità a favore dei Parrochi le carte rilaſciateli dai Veſcovi 39
Nel parlare dei Veſcovi eſteri ec. ſi preſcrive dal Direttorio, che le frazioni di Parrocchie dipendenti da Parrochi eſteri reſteranno unite alle Parrocchie più vicine nel Territorio della Repubblica . 49
Si determina la ſoppreſſione dei Capitoli Maggiori, e Minori della Metropolitana, e di diverſe altre Collegiate in Milano . 87
Invito al Popolo per la nomina del Parroco di S. Maria Porta . 214
Legge, che riſolve autorizzato il Potere Eſecutivo a traslocare, e concentrare le Chieſe anguſte delle Parrocchie colle più inſigni 273
Circolare ai Cancellieri per la notificazione di dette Chieſe al ſuddetto effetto 298
PASSAPORTI.
Nel Proclama contro i Vagabondi ſi preſcrive a tutti quelli che vogliono entrare nella Cisalpina di preſentare i loro Paſſaport. 250
PECORE, e Paſtori.
Legge, che riſolve liberi da ogni dazio tutti li Paſtori Cisalpini per la ſortita, e ritorno in queſto Territorio 230
PEDAGGI V. Finanza.
PENSIONI.
Circolare per la limitazione delle Penſioni Normali ai Giubilati, Vedove, e Pupilli a lir. 1200. 227
PESCHE V. ACQUE.
POLVERE, e SALNITRO.
Legge, che riſolve di diritto privativo della Nazione la fabbrica, e la vendita di detti generi 220
POSTA.
Legge, che dichiara di privativo diritto della Nazione tutti gli Ufficj di Poſta dei Cavalli, e Lettere fiſſando i prezzi ec. . . 42
Il Miniſtro di Finanza previene il Pubblico per l'eſatta oſſervanza della

Digitized by Google

della Legge 28 Germile riguardante il regolamento delle Poste dei Cavalli, e Lettere ec. . 111
Avviso del Capo dell' Ufficio di Posta per la partenza di un secondo Corriere per Fano ogni settimana 324
OTENZE essere.
Il Direttorio pubblica l' atto di presentazione del Ministro Plenipotenziario del Re delle Due Sicilie Cavaliere Micheroux, ed i discorsi tenutisi a vicenda in quell' occasione . . . 74
Lo stesso per il Ministro del Re di Spagna 95
Lo stesso per la presentazione al Direttorio dell' Ambasciadore Francese Cittadino Trouvè . . 130
Legge che risolve l' indennizzazione dei danneggiati per la scarica dell' artiglieria fatta all' atto della presentazione dell' Ambasciadore Francese . . . 139
Altra, che assegna un Palazzo in Milano in proprietà della Nazione Francese, abilitando il Direttorio a permutarlo con fondi nazionali ec. 198
PRESTITO forzato ec V. CONTRIBUZIONI. V. DEBITI Nazionali.
PROCLAMI V. LEGGI.

R

RAGIONATI
L' Amministrazione d' Olona accorda al Cittadino Lampugnani la facoltà di esercitare la Professione di Ragionato . . . 63
Lo stesso per il Cittadino Carnaghi 91
RECLUTE V. MILITARE
REGOLARI Frati, e Monache.
Legge, che abolisce le Canonichesse di Cremona, fissando ad esse una Pensione ec. . . . 22
Altra, che abilita il Direttorio a sopprimere, concentrare, e traslocare li diversi Corpi religiosi, Confraternite, Mense Vescovili, Abazie, e ad avvocare i suoi fondi a pro della nazione . 76
Il Direttorio determina la soppressione del Capitolo della Cattedrale di Bergamo, l' Abazia, e Capitolo della Cattedrale di Bergamo, l'Abazia, e Capitolo di Castiglione nel Benaco ec. 76
Determina pure il richiamo alla Nazione di tutti i beni, ed effetti dei Conventuali di S. Francesco, de' Sommaschi di S. Girolamo, dei Cistercensi di S. Luca di Milano, dei Gerolomini ec. 80
Si risolvono esclusi da ogni pensione tutti gli Individui di Corporazioni Religiose, o altri ecclesiastici, che abbiano alienati o dilapidati Beni dei Conventi aboliti 85
Il detto Direttorio richiama alla Nazione i Beni di diverse Corporazioni in Milano, Parabiago, Cerro, ec. e la concentrazione delle une, nelle altre . . . 105
Determina pure, che tutti li noviz, che si trovano nei Conventi siano rimandati alle loro Case, e che siano dimessi tutti quelli che non hanno fatti voti solenni come gli Obblati . 107
Richiama alla Nazione i beni di diverse Corporazioni nei Dipartimenti del Crostolo, del Panaro, del Reno, dell' Alta Paduſa e Basso Pò . . . 140
Accorda la pensione stabilita in via provvisionale ai Claustrali nativi di luoghi aggregati affigliati ai Conventi Cisalpini ec. 146
Si richiamano pure alla Nazione i Beni di altre Corporazioni del Panaro, Alta Paduſa, Alpi Apuane, Serio ec. 146
Altro richiamo di Beni come sopra nel Benaco, Mella ec. . 160
Determina inoltre, che nessun debitore verso Corporazioni Religiose, o Fondazioni Laiche ec. possa restituire il dovuto senza prima depositare il Capitale su di un Monte, ed ottenerne il permesso 165
Determina richiamati alla Nazione i Beni di diverse altre Corporazioni Religiose nel Dipartimento del Verbano, del Lamone ec. 166
Altro richiamo nei Dipartimenti del Lario, della Montagna e del Verbano 170
Altro nell' Olona, Adda, ed Olio, Montagna, Lario e Verbano 189
Altro nel Rubicone, e Lamone ec. 202
Circolare del Ministro per la limitazione delle Pensioni degli Ex Regolari a lir. 600 ec. . 227
Altra rapporto i generi, ed effetti mobili delle Corporazioni. . 259
Legge, che risolve la soppressione di tutti li Monasteri di Monache della Montagna . . 267
Altra perchè non vengano ritardate le soppressioni dei Corpi Regolari 321

RELIGIONI ec. V. REGOLARI.
REPUBBLICA e Costituzione Cisalpina.
Il Direttorio nel proclamare lo stabilimento della Repubblica Cisalpina riconosciuta dalle primarie Potenze dell' Europa passa a declamare contro i nemici della Libertà, e protesta di seppellirsi sotto le sue rovine per sostenere la Costituzione ec. 37
Si risolve dal C. L. la solennizzazione in ogni capo luogo ec. di una Festa in memoria della Federazione giurata in Milano 165
Si pubblica il programma della Festa dell' anniversario 14. Luglio epoca della Libertà Francese 193
Proclama del C. L. al Popolo per l' accettazione della Costituzione riformata dall' Ambasciatore Francese in nome della Repubblica 275
Lettera del detto Ambasciadore, che presenta la detta Costituzione, e nomina i Rappresentanti ec. 276
Legge che risolve l' accettazione di detta Costituzione, e nomina i membri del Direttorio ec. 280
Discorso del Cittadino Martinelli Rappresentante per la detta accettazione 281
Si pubblica la nuova Costituzione divisa in num. 377. articoli . 282
Programma per la detta Festa anniversaria 329
REQUISIZIONI
Avviso dell'Amministrazione d' Olona per il Locale; onde ricevers i letti di requisizione . 23
RETRATTO GIUS.
Legge, che abolisce il gius di retratto coattivo prelativo, eccettuato il proveniente da particolari Convenzioni, siccome quello accordato dalle Leggi statutarie al Debitore per rivendicare i Fondi stabili 84
RIVOLUZIONARI V. TUMULTI ec.

S

SALI.
Avviso del Ministro di Finanza per l' appalto delle condotte de' Sali 50
Legge che risolve riservata alla Nazione la privativa dei Sali, con altre provvidenze . . 210
Altra per l' indennizzazione ai componenti l' amministrazione delle Saline nazionali di Cervia con altre provvidenze . . . 213
SALNITRO V. POLVERE.
SCUTATO V. CENSO.
SENTENZE degli Assassini ec. V. ASSASSINI ec.
SENTENZE.
Sentenza contro Erasmo Bassi prevaricatore in Ufficio, come impiegato nell' Ospitale Cisalpino in Milano . . . . .
SOCIETA' Italiana.
Legge che risolve autorizzato il Direttorio a mettere a disposizione della Società Italiana voluta dal Generale Bonaparte di lir. 9m. di un reddito nazionale. . . . . .
SOCIETA' Popolari, Circoli ec.
Il Direttorio prescrive la chiusa delle Società particolari tendenti a turbare la pubblica tranquillità . . .
STAMPE, e Stampatori.
Il Direttorio prescrive soggetti all'ispezione di Polizia li Giornali, e Torchj per un anno ec.
Il detto Direttorio sopprime il Giornale intitolato il Censore, ed ordina di apporre i sigilli, a' torchj . . . . .
Si proibisce pure dal detto Direttorio l' esposizione, e vendita pubblica di libri, e stampe oscene, che corrompono il costume 3
Sopprime pure il Giornale Repubblicano ec. 3
STRADE.
Legge che risolve a disposizione del Direttorio un Milione di lire per soddisfare gli appaltatori delle strade postali, e massimamente della Mantovana . 14
Avviso per l' appalto della strada di Melegnano 21
STUDJ.
L. del C. L. che risolve sotto l'ispezione e direzione della Municipalità del Circondario li stabilimenti di Pubblica Istruzione, beneficenza, ed utilità della Nazione 169

T

TABACCO.
Legge, che risolve rifervata alla Nazione la privativa dei Tabacchi, loro vendita ec. con altre provvidenze 209
TARIFFA di Finanza. V. FINANZA.
TEATRI.
Avviso per l' appalto all'asta dei Spettacoli da darsi nei due Teatri di Milano per un novennio . 32

TE-

Digitized by Google

TESORERIA Nazionale.
Legge che risolve obbligata la Tesoreria Nazionale, a presentare alla fine di ciascun mese all' Ufficio di contabilità una Tabella dei pagamenti ordinati, ed eseguiti, o non eseguiti con altre provvidenze . . . 209
Altra, che risolve abrogata la Legge 27. Messidoro, la quale all' art. IV. non provvede alla vera regolarità dei pagamenti con altre cautele per i Censori ec. 211
Si risolve incominciato l'anno di Finanza col primo Vendemmiale VII., e fissati i termini del rendimento de' conti da darsi dall'Amministrazione, Ministri, Tesoreria Nazionale ai Censori . 232
TIPOGRAFIE V. STAMPE.
TRATTATI d' alleanza e di Commercio ec.
Si pubblica il Trattato d' Alleanza, e di Commercio stipulati fra la Repubblica Francese, e la Repubblica Cisalpina ec. . . 97
Legge del C. L., che autorizza il Direttorio ad annunziare al pubblico la detta Alleanza collo sparro del Cannone . . 106
Il Direttorio determina, che per il giorno 20. Pratile verrà annunciato al Popolo collo sparo dell' artiglieria il detto Trattato 111
Amnistia accordata dalla Repubblica Francese al Re di Sardegna, restando con essa annullate tutte le procedure relative ad opinioni, dichiarando inimici della Francia i nuovi Insorgenti ec. 178
TRIBUNALI di Giustizia.
Legge che risolve i Luoghi di residenza di tutti i Tribunali Dipartimentali, e Correzionali della Repubblica . . . 24
Altra d' elezione dei Giudici dei detti Tribunali . . . 45
Altra, che deroga a quella del 20 Germinale VI. in quella parte, che fissa il Tribunale Correzionale a Codogno, trasportandolo a Sorefina . . . 66
Altra, che risolve l' indennizzazione ai Giudici, ed Impiegati del Tribunale di Cassazione . 110
Altra, che risolve il regolamento per il Turno de' Giudici de' Tribunali Criminali, civili, e Correzionali ec. 115
Altra, che stabilisce provvisionalmente li Tribunali dipartimentali, e le Autorità Giudiziarie Costituzionali . . . 181
Altra, che risolve la consegna agli Archivj dei Tribunali dipartimentali, ed alle Municipalità delle Carte riguardante gli affari giudiciali esistenti presso i Giudici, Cancellieri, e Notaj . . . 126
Altra, che risolve giudicati inappellabilmente dai Giudici di Pace coi loro Assessori le Cause di un valore fino a lir. 150. inclusive, e le sentenze de' Tribunali in prima istanza appellabili 135
Altra, che risolve doversi portare ai Giudici di Pace le Cause Civili pendenti al disotto di lir. 1000., ed eccedendo la detta somma a Tribunali Dipartimentali 151
Altra, che risolve l' esistenza di un Tribunale di Cassazione in tutta la Repubblica, il quale pronunci sulle dimande di Cassazione, fissandone la pianta, ai limiti di giurisdizione ec. 157
Altra, che risolve il Circondario per li Giudici di Pace del Dipartimento del Lario . . . 179
Altra per quelli del Mella . . 80
Altra per quelli dell' Alta Padusa 181
Altra per quelli dell' Olona 181
Altra per quelli del Lamone . 182
Altra per quelli del Ticino . . 182
Altra per quelli dell' Alto Pò . 183
Altra per quelli del Benaco . . 184
Altra per quelli della Montagna 184
Altra per quelli del Crostolo . 185
Altra per quelli del Mincio. . 185
Altra per quelli del Panaro . . 186
Altra per quelli del Basso Pò . 187
Altra per quelli dell'Adda ed Olio 188
Altra per quelli del Serio . . 194
Altra per quelli del Rubicone . 195
Altra per quelli del Verbano . 196
Altra per quelli delle Alpi Apuane 197
Altra per quelli del Reno . . 198
Legge che pubblica le discipline per il corso regolare dei giudizj tanto per i Tribunali Civili, che per i Criminali, Corpo de' Giurati ec. 198
Altra che risolve il Circondario dei Giudici di Pace nel Dipartimento dell' Adda . . . 229
Altra che risolve la residenza nelle Comuni fissate dei Giudici di Pace, e loro Uffizj, il giuramento da prestarsi dalle Parti in giudizio 253
Altra, che stabilisce e pubblica la mercede da esigersi dagli Ufficiali

Digitized by Google

li, e subalterni del Potere Giudiziario con diverse altre provvidenze analoghe ec. . . . 254
Altra, che risolve posto in attività in tutta la Repubblica il Potere Giudiziario Costituzionale per il primo Vendem. an. VII. 257
Altra, che istabilisce i Circondarj dei Tribunali di Pace assegnati a ciascheduno Tribunale Correzionale nei diversi Dipartimenti 258
Altra per il Locale ad uso del Potere Giudiziario, e Lettera dell' Amministrazione a tale effetto ec. 260
Altra che risolve l' indennizzazione dei Giudici di Pace, e dei Commissarj del Potere Esecutivo 261
Altra che risolve ammissibile la duplicità degli Impieghi, di cui fara compatibile l' esercizio simultaneo, non ostante la Legge 3 Ventoso p. p. 269
Altra, che risolve mosse in attività le Leggi Organiche per il primo dell' anno VII, e conferma provvisionalmente i Tribunali di Commercio 270
Altra, che risolve derogato l' Artic. 575. Tit. X. Sez. VI. delle Leggi organiche in quella parte, la quale dispone, che i Cittadini elegibili alle funzioni di giurati debbano possedere ec. 274
Proclama del Direttorio per l' organizzazione dei Tribunali Civili, e Criminali, cioè di Giudici di Pace, l'Ufficio di Conciliazione, Tribunali Dipartimentali Civile, Tribunale di Polizia, e Correzionale . . . 301
Si pubblicano i nomi degli Individui del Tribunale di Cassazione 322
Legge, che accorda la revisione dei giudizj provenienti dalle cedute Commissioni d'Alta Polizia, e che autorizza il Tribunale di Cassazione ad annullare i giudizj delle Commissioni. . . 331
TUMULTI, e TUMULTUANTI, RIVOLUZIONARJ ec.
Abilitazione di una Commissione Militare, per giudicare i Colpiratori di Castiglione, e Montechiaro 7
Sentenza contro l' Allarmista Gio. Antonio Rossi 95
Legge, che risolve non cadere sotto la disposizione dell' Art. I. della Legge 3. Ventoso quelle Popolazioni, che si sono levate in Massa contro il nuovo sistema democratico, ma solo i Capi delle Rivoluzioni, gli Ex-Nobili, e Ministri del Culto, che hanno avuto parte nei tumulti 142
Altra, che risolve la traslocazione di l' Alta Polizia del Serio nei Dipartimenti dell' Adda, ed Oglio contro quei interessenti, ed accorda l' amnistia ai rientrati ec. 212
Sentenza contro i Cittadini Danzi, Tibaldi inquisiti come allarmisti 247

V

VESCOVI.
Il Direttorio determina impedito ai Vescovi residenti in estero Stato l' esercitare funzioni ec. relative al culto nel territorio Cisalpino ec. 49
Dichiara purgato sospetto dall' Esercizio il Vescovo di Brescia Gio. Nani Veneziano 58
Proibisce ai Vescovi il far firmare alcun atto autentico dalle Curie, o loro Notari con tenere denaro 60
Legge del C. L. che abilita il Direttorio a sopprimere li Corpi Religiosi, Mense Vescovili ec. 76
Il Direttorio pubblica la destituzione anche del Vescovo di Lodi ec. 252
VETERINARIA.
Il Ministro dell' Interno aumenta il compenso prescritto per la cura dei Cavalli alla Scuola veterinaria 319
UOMINI D' ARMI.
Circolare della Delegazione del Censo ai Cancellieri perchè invigilino sulla condotta dei Uomini d' arme, e falariati per l' adempimento dei loro doveri. 127

Digitized by Google

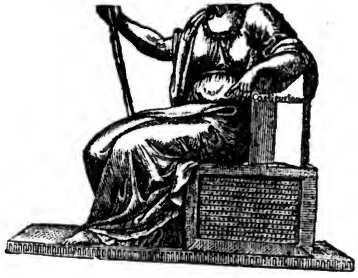

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

di mano in mano consegna allo Scrutatore in mezzo la schedola col nome del Candidato.

8. Raccolte le schedole il Bureau fa il confronto del numero delle schedole con quello de' Rappresentanti presenti descritti nella nota; indi lo Scrutatore al lato destro leva ad una ad una le dette schedole, e facendole per mano dello Scrutatore di mezzo passare allo Scrutatore sedente al lato sinistro la schedola spiegata, esso ne legge ad alta voce il nome, ed il Bureau ne fa l'annotazione, il che terminato un de' Segretarj legge il numcto de'voti, e ne proclama l' elezione.

9. In caso di parità de' voti si rinnova lo scrutinio sino all' esito dell' elezione.

10. Nel caso che il numero delle schedole si trovi inferiore al numero de'Rappresentanti presenti, o siavi qualche schedola vuota, o difettosa, la detta schedola dovrà ritenersi per nulla, fermo nel rimanente lo scrutinio; nel caso poi, che il numero delle schedole si trovi eccedere il numero de' Rappresentanti presenti, la votazione si riterrà per nulla, e dovrà tosto rinnovarsi.

11. Quando nella lista tripla spedita dal Gran Consiglio fosse nominato qualche Rappresentante di questo Consiglio egli potrà bensì votare, ma non potrà essere compreso nel numero degli Scrutatori.

Digitized by Google

Princeton University Library
32101 073587378

Digitized by Google

Princeton University Library
32101 073587378

Digitized by Google

Digitized by Google